UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

(SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)

DOTTORATO DI RICERCA

IN

SCIENZE GIURIDICHE

Curriculum privatistico
XXXVII CICLO

Tesi redatta con il sostegno finanziario del programma FSE-REACT-EU

PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 (D.M. 1061/2021)

Azione IV.4 "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione"

TESI DI DOTTORATO IN

Il controllo notarile di legalità e la digitalizzazione del diritto societario

Tutor:

Chiar.mo Prof. Giuseppe Fauceglia

Dottoranda:

Dott.ssa Lucia Giannatiempo

Co-Tutor:

Chiar.mo Prof. Filippo Murino

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Geminello Preterossi

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Sommario

Introduzione 4

SEZIONE I: Ordinamento interno e funzione notarile tra tradizione e attualità 11

Capitolo I: La funzione di controllo di legalità e il ruolo del notaio tra tradizione e innovazione digitale 11

I.1. Il controllo di legalità nel diritto societario: fondamento e funzioni 11

I.1.1. Nozione e finalità del controllo di legalità 11

I.1.1.1. L'estensione e i limiti dei poteri di controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese 15

I.1.1.1.1. L'intervento omologatorio del giudice e i controlli dell'Ufficio del Registro delle imprese nel modello anteriore alla l. n. 340/2000 17

I.1.1.1.2. Dal controllo omologatorio al vaglio amministrativo: il ruolo dell'Ufficio del Registro nel sistema riformato dalla l. n. 340/2000 20

I.1.1.2. La centralità del notaio nel sistema dei controlli societari in seguito alla soppressione dell'omologazione giudiziale 22

I.1.2. Diritto societario e funzione notarile: intersezione tra autonomia privata e legalità 24

I.1.2.1. I poteri di controllo del notaio nella costituzione e modificazione degli atti societari e nella verbalizzazione delle deliberazioni 24

I.1.2.1.1. Verbalizzazione notarile di assemblea interamente a distanza 28

I.1.2.2. Il controllo notarile di legalità nelle operazioni straordinarie 36

I.1.2.3. I vizi rilevabili in sede di controllo di legalità e la responsabilità del notaio 38

I.1.2.4. Enti del Terzo Settore e Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore: il nuovo controllo notarile 43

I.2. L'evoluzione del controllo notarile: tra semplificazione e garanzia 46

I.2.1. Oltre il notaio? Tentativi di disintermediazione: suggestioni teoriche e criticità applicative 46

I.3. Specificità del controllo nella costituzione *online* di s.r.l. *start-up* innovative 50

I.3.1. La costituzione e modificazione delle s.r.l. *start-up* innovative nel quadro normativo nazionale 50

I.3.1.1. Le modalità alternative all'atto pubblico e la stagione delle riforme del tipo s.r.l. (2012-2017) 50

I.3.1.2. I dubbi di legittimità della costituzione e modificazione mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente: profili critici emersi in dottrina 59

I.3.1.3. Le pronunce del T.A.R. Lazio: illegittimità e disapplicazione del d.m. 17 febbraio 2016 66

I.3.1.4. L'intervento del Consiglio di Stato: ripristino della funzione notarile di controllo 66

I.3.1.5. La sanatoria delle *start-up* innovative costituite mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente 69

Capitolo II: Mobili confini tra competenze nella funzione di controllo nel diritto societario 72

II.1. I controlli: rapporti tra notaio e conservatore del Registro delle Imprese 72

II.1.1. La pubblicità commerciale tra riforme e riparti di competenza 72

II.1.2. Le funzioni del conservatore del Registro delle Imprese nella pubblicità commerciale: evoluzione normativa e limiti strutturali 75

II.1.2.1. Ambiguità interpretative e difficoltà attuative del c.d. controllo tipologico o qualificatorio 77

II.1.3. La limitazione del potere di rigetto del conservatore: l'iscrizione accelerata *ex* art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 82

II.1.4. L'elusione del controllo notarile e l'attribuzione surrettizia di funzioni al Registro delle Imprese: il paradigma della s.r.l. *start-up* innovativa 86

II.2. I variabili riparti di competenze tra autorità amministrativa, autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione e notaio 92

II.3. Circolazione delle quote di s.r.l. e trasformazioni normative: dalle quote digitalizzate all'attenuazione del controllo notarile e alla rinnovata centralità del libro soci 101

II.3.1. Deroghe al regime ordinario di trasferimento delle partecipazioni sociali di s.r.l. 104

II.3.1.1. Formalità alternative previste per la generalità delle s.r.l.: dalla sottoscrizione autenticata alla firma digitale semplice 107

II.3.1.2. Formalità alternative previste per la circolazione delle partecipazioni di s.r.l. nell'ambito della raccolta di capitali su portali *online* 110

II.3.1.3. Formalità alternative previste per la circolazione di quote dematerializzate di s.r.l.-PMI a seguito dell'approvazione della l. n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) 118

II.3.1.3.1. Dal margine al centro? Il nuovo ruolo del libro soci nel sistema delle quote scritturali 122

II.4. Il ruolo del notaio nella dialettica tra autonomia statutaria e controllo di legalità nella transizione digitale del diritto societario 129

SEZIONE II: Ordinamento unionale e prospettive future 137

Capitolo III: Il controllo notarile nel diritto societario europeo digitalizzato: dal *Company Law Package* alla direttiva (UE) 2025/25 137

III.1. Il progressivo riconoscimento europeo del controllo preventivo di legalità nelle procedure societarie digitalizzate 137

III.1.1. Le disposizioni relative alla pubblicità commerciale e al controllo preventivo contenute nella direttiva 68/151/CEE (c.d. prima direttiva) 137

III.1.2. Lo sviluppo normativo della digitalizzazione del diritto societario nell'ordinamento dell'Unione Europea: dalla direttiva 68/151/CEE alla direttiva 2012/17/UE 140

III.1.3. La direttiva (UE) 2019/1151 e un accenno preliminare alla direttiva (UE) 2019/2121 142

III.1.3.1. La costituzione *online* di società 145

III.1.4. La direttiva (UE) 2025/25 156

III.1.4.1. Un cenno introduttivo ai principali nuovi obblighi informativi 156

III.1.4.2. Il rilancio del controllo preventivo di legalità nel diritto societario digitalizzato 166

III.1.4.2.1. Il potenziamento dei meccanismi di controllo per l'iscrizione nei registri nazionali: l'intervento sull'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 167

III.1.4.3. Modifiche agli articoli 13-*octies*, 13-*quater* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2017/1132 sulla costituzione *online* di società 177

III.1.4.4. L'incidenza della direttiva sulle società commerciali di fatto e irregolari preesistenti 179

III.1.4.5. Controlli sulle iscrizioni non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 181

III.1.4.6. Il certificato delle società UE 182

III.1.4.7. La procura digitale dell'UE 183

III.1.4.8. L'esonero dagli obblighi di legalizzazione e *apostille* 184

III.1.4.9. Criticità connesse all'affidabilità dei dati societari in ambito transnazionale: i rischi di falsità, abuso e frode 186

III.2. Il controllo nelle operazioni straordinarie transfrontaliere: rilievi mirati 187

III.2.1. La nuova disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 19/2023 e del d.lgs. n. 88/2025 (c.d. decreto correttivo) 187

III.2.2. Il ruolo del notaio nel quadro della nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere 195

III.2.2.1. Il certificato preliminare e i controlli notarili propedeutici al rilascio 195

III.2.2.1.1. La verifica c.d. "anti-abuso" 200

III.2.2.1.2. L'iscrizione nel Registro delle Imprese del certificato preliminare 205

III.2.2.1.3. Il rifiuto di rilascio del certificato preliminare 206

III.2.2.2. Il controllo di legalità nelle operazioni transfrontaliere 207

III.2.2.2.1. Il controllo di legalità nella trasformazione transfrontaliera 208

III.2.2.2.2. Il controllo di legalità nella fusione transfrontaliera 213

III.2.2.2.3. Il controllo di legalità nella scissione transfrontaliera 216

III.2.2.2.4. Il diniego di rilascio del certificato finale 219

III.3. Prospettive evolutive della funzione di controllo notarile nel diritto societario digitalizzato 220

III.3.1. La *blockchain* e i registri distribuiti: opportunità e sfide per il controllo notarile 220

Considerazioni conclusive 226

Bibliografia 233

Il controllo notarile di legalità e la digitalizzazione del diritto societario*

Introduzione

La presente tesi si propone di indagare il ruolo del notaio quale presidio di legalità nell'era della digitalizzazione del diritto societario, muovendo dalla consapevolezza che le trasformazioni tecnologiche in atto – lungi dal mettere in crisi l'identità istituzionale del notariato – ne sollecitano una rinnovata centralità. A tale fine, la trattazione si apre con un'analisi sistematica dell'evoluzione storica e delle fonti normative del controllo di legalità, per poi approfondire – nel corso del Capitolo I – la sua evoluzione nel quadro del diritto societario, con particolare riferimento alla funzione notarile.

In origine, il controllo di legalità degli atti societari era ripartito tra diversi soggetti istituzionali: in particolare, l'omologazione giudiziale dell'atto costitutivo (prevista nella formulazione previgente dell'art. 2330 c.c.) attribuiva al Tribunale un ruolo di verifica preventiva della legittimità. Con la riforma attuata mediante la l. 24 novembre 2000, n. 340, il legislatore ha invece affidato al notaio il controllo preventivo di legalità, sopprimendo (*recte*: posticipando, eventualmente) l'omologazione giudiziale e ampliando le funzioni di controllo e le connesse responsabilità del notaio nella fase di costituzione e modificazione di società.

Tale passaggio normativo segna l'affermazione di un nuovo modello di controllo, fondato sull'attribuzione al notaio del compito di accertare la conformità a legge degli atti costitutivi e delle modificazioni statutarie, nonché sull'obbligo di richiederne l'iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni (art. 2436 c.c.). Il notaio, dunque, assume la funzione di filtro di legalità *ex ante*, integrando nella propria attività una valutazione sostanziale e di compatibilità con la legge che supera la mera rilevazione della nullità testuale per abbracciare anche profili di nullità virtuale (*ex* art. 1418, co. 1 c.c.). In questa prospettiva, la legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89), pur non modificata nella sua struttura di fondo, è stata interpretata alla luce del nuovo assetto delle funzioni notarili.

L'ampliamento delle attribuzioni notarili si riflette anche nell'evoluzione delle forme attraverso cui si esplica il controllo di legalità. Accanto alla tradizionale funzione esercitata "in presenza" in sede di costituzione e modificazione statutaria, il notaio è oggi chiamato a svolgere un ruolo di

* Desidero ringraziare per l'ospitalità ricevuta l'Institut de recherche en droit des affaires (IRDA) dell'Université Paris-Panthéon Assas, l'Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht della Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, nonché il Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen in München, dove ho potuto svolgere parte significativa delle attività di ricerca che hanno contribuito alla redazione della presente tesi.

garanzia anche in relazione a procedure di recente introduzione, quali la verbalizzazione delle assemblee interamente a distanza, nonché le operazioni straordinarie *cross-border*.

Inoltre, la tesi tiene conto altresì del controllo notarile in ordine alla sussistenza dei requisiti che, ai sensi di legge, devono possedere gli enti che intendano acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS). Il notaio rogante, in tali fattispecie, oltre alla funzione di verifica della legittimità dell'atto costitutivo o della deliberazione modificativa, deve altresì curare l'iscrizione dei suddetti atti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ossia un registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), invero, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale – introdotto dalla riforma organica del Terzo Settore, attuata con il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – costituisce requisito indefettibile per acquisire la suddetta qualifica giuridica, unitamente al perseguimento (senza scopo di lucro) di finalità "civiche, solidaristiche e di utilità sociale" e allo svolgimento di "attività di interesse generale" come disposto dall'art. 5 CTS. Il notaio, oltre ai suddetti presupposti, ha il dovere di controllare i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'art. 22, co. 4, d.lgs. n. 117/2017 degli enti che intendano accedere alla qualifica di ETS, sia ove si tratti di enti di nuova costituzione, sia per gli enti già riconosciuti.

È emerso, in particolare, come il controllo notarile costituisca un presidio di legalità sostanziale e non meramente formale: il notaio, nel valutare la legittimità degli atti, è tenuto a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge, a presidio dell'ordine pubblico economico, della tutela dei terzi e della certezza dei traffici giuridici. In tal senso, la sua funzione si pone in stretta correlazione con quella della svolta dall'Ufficio del Registro delle Imprese per ciò che concerne la pubblicità commerciale.

Nondimeno, talune scelte legislative – ricostruite criticamente nel corso della presente indagine – appaiono espressive della volontà del legislatore italiano di ridimensionare progressivamente l'intervento notarile, delineando una traiettoria di "de-notarizzazione" che si inserisce nel più ampio contesto sovranazionale segnato da dinamiche concorrenziali tra ordinamenti giuridici. Va tuttavia rilevato che, a oggi, tali disegni riformatori – se si escludono le fattispecie in relazione al trasferimento di quote di s.r.l. in assenza di autentica notarile (di cui, prima all'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014, poi all'art. 100-*ter* T.U.F. sulla circolazione intermediata e, infine dell'art. 26, co. 2-*bis* ss. del d.l. n. 179/2012 come recentemente modificato dalla Legge Capitali, sulla circolazione cartolare) e la fattispecie di cui al d.l. n. 135/2018 (conv. in l. n. 12/2019) in tema di atto di scioglimento di s.r.l.s. nella forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale semplice – si sono tradotti in interventi normativi per lo più privi di esiti apprezzabili. Al riguardo, basti pensare, a titolo esemplificativo, all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato (sent. n. 2643 del 24 marzo 2021), dei decreti MISE DEL 17 febbraio 2016 e del 28 ottobre 2016, che per breve tempo hanno consentito la possibilità di

costituire la s.r.l. *start-up* innovativa mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente, nonché, quanto alla s.r.l.s., alla versione originaria dell'art. 3 d.l. n. 1/2012, o all'art. 44 del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2015, i quali intendevano disciplinare la redazione dell'atto costitutivo di tale società, oltre che per atto pubblico, per scrittura privata anche non autenticata: novità destinata però ad essere accantonata, nel primo caso, in sede di conversione in legge del decreto avvenuta con l. n. 27/2012, e, nel secondo caso, in sede di approvazione definitiva del disegno di legge avvenuta con l. n. 124/2017.

Da ultimo, il Capitolo I mette in risalto come il notaio, nella sua funzione di pubblico ufficiale, sia chiamato oggi ad adattare gli strumenti attraverso i quali realizzare la propria funzione di controllo a un contesto tecnologicamente evoluto, senza rinunciare alla qualità giuridica del proprio intervento. In tale prospettiva, la digitalizzazione non viene percepita come una minaccia, ma come occasione per rafforzare – mediante l'uso consapevole di tecnologie come le firme elettroniche qualificate, le piattaforme telematiche e la *blockchain* – la posizione del notaio quale garante della certezza del diritto, anche in ambito societario.

Il Capitolo II della tesi affronta il tema dei rapporti tra le diverse autorità coinvolte nel controllo di legalità sugli atti societari, con particolare riferimento al notaio, al conservatore del Registro delle Imprese e all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione. Il punto di partenza è costituito dalla riflessione sui mobili confini delle rispettive competenze, all'interno di un sistema normativo che nel tempo ha subito rilevanti modificazioni, spesso dettate da esigenze di semplificazione ed efficienza dei procedimenti.

Nella prima parte del capitolo si esamina la disciplina della pubblicità commerciale e il rapporto tra notaio e conservatore del Registro delle Imprese. Il sistema italiano, basato sul principio della pubblicità legale, assegna al Registro delle Imprese un ruolo centrale nella regolazione delle vicende societarie, affidando però al notaio la funzione di filtro di legalità sostanziale mediante il controllo preventivo sugli atti e verbali da iscrivere.

Viene quindi approfondita la natura e l'estensione dei poteri del conservatore, alla luce dell'art. 11, co. 8, d.P.R. n. 581/1995, il quale gli attribuisce il potere di rifiutare l'iscrizione degli atti "manifestamente non conformi" a legge. Tale previsione ha dato origine al c.d. controllo tipologico o qualificatorio, il cui perimetro applicativo è stato oggetto di vivace – e non del tutto sopito – dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si evidenziano, in particolare, le ambiguità interpretative connesse alla qualificazione degli atti da iscrivere e ai margini di discrezionalità lasciati all'Ufficio del Registro, nonché i rischi di sovrapposizione o elusione del controllo notarile. In tale direzione si colloca anche l'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla l. n. 116/2014), che ha introdotto il meccanismo dell'iscrizione "accelerata" su richiesta del notaio, limitando ulteriormente il potere di rigetto del conservatore e riaffermando la centralità del controllo notarile.

Un caso emblematico di elusione della funzione notarile è rappresentato dalla disciplina delle s.r.l. *start-up* innovative, introdotta con il d.l. n. 179/2012 e attuata con il d.m. 17 febbraio 2016, che aveva consentito la costituzione della società mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente, senza l'intervento del notaio. Tale meccanismo ha sollevato forti perplessità sotto il profilo della legalità dell'iscrizione e della tutela dei terzi, conducendo alla disapplicazione del decreto ministeriale da parte del T.A.R. Lazio e, infine, all'annullamento dello stesso da parte del Consiglio di Stato (sent. n. 2643/2021), che ha ribadito l'indispensabilità dell'intervento notarile quale garanzia della conformità dell'atto costitutivo alla legge.

La seconda parte del capitolo è dedicata ai rapporti tra notaio, autorità amministrativa e autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione. Si evidenzia la tendenza normativa a "traslare" le competenze dal giudice al notaio nell'ambito della volontaria giurisdizione, riducendo l'intervento dell'autorità giudiziaria alle sole ipotesi in cui la legge ne preveda ancora la necessità (come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di rilascio delle autorizzazioni per la continuazione dell'attività d'impresa a favore di soggetti incapaci).

Infine, il capitolo si chiude con un'analisi delle varie modalità di circolazione delle quote di s.r.l., àmbito nel quale si sono moltiplicate, negli ultimi anni, ipotesi di deroga al regime ordinario dell'atto pubblico o della sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento. Nello specifico, si individuano tre differenti modalità alternative: una prima, accessibile alla generalità delle s.r.l., fondata sull'utilizzo della firma digitale, ai sensi dell'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nell'interpretazione autentica *ex* art. 14, co. 8, l. 12 novembre 2011, n. 183; una seconda, originariamente riservata alle piccole e medie imprese nonché alle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. ma attualmente anch'essa estensibile a tutte le s.r.l., che implica l'intervento di intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 100-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) (introdotto dall'art. 4, co. 10, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 e successivamente riformulato, prima dall'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 30/2023); una terza, di più recente introduzione a opera della l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali"), che ha aggiunto all'art. 26 del d.l. n. 179/2012 tre nuovi commi (2-*bis* ss.) destinata solo alle PMI, la quale consente la circolazione cartolare in sistemi di gestione accentrata a fronte dell'emissione di quote in forma scritturale. Tali innovazioni hanno inciso profondamente sul ruolo del notaio, riducendone l'intervento in alcune ipotesi e rendendo necessaria una riflessione sull'equilibrio tra autonomia statutaria, esigenze di semplificazione e necessità di controlli qualificati. In particolare, è emerso come il nuovo ruolo del libro soci, tornato al centro del sistema di circolazione cartolare, ponga questioni di attendibilità che richiederebbero, probabilmente, una rivalutazione delle garanzie offerte dal controllo notarile e dalla pubblicità nel Registro delle Imprese.

Nella citata ottica di "de-notarizzazione", inoltre, l'elaborato non omette di considerare che ai regimi di circolazione delle quote ora accennati potrebbe

affiancarsi, in prospettiva, un quarto modello, al momento inattuato ma già delineato in via potenziale dal legislatore: il riferimento è all'art. 28, co. 2, lett. a-*bis*), d.l. n. 10 marzo 2023, n. 25 (c.d. "Decreto FinTech"), conv. con mod. in l. 10 maggio 2023, n. 52, che ha introdotto la astratta possibilità di tokenizzazione delle quote di s.r.l., subordinandone tuttavia l'effettiva operatività all'adozione di una disciplina secondaria da parte della Consob. Tale intervento, ad oggi, non risulta essere stato adottato. Non può tacersi come tale prospettiva, pur ancora priva di una concreta regolamentazione positiva, si collochi in un orizzonte potenzialmente idoneo a incidere in modo significativo sulle modalità di circolazione delle partecipazioni e, per riflesso, sul ruolo dei soggetti tradizionalmente coinvolti nel relativo *iter*. In particolare, anche l'adozione di sistemi basati su registri distribuiti (DLT) per la circolazione delle quote potrebbe condurre, in futuro, a chiare forme di disintermediazione del notaio, con riferimento alla funzione di autenticazione degli atti di trasferimento. L'utilizzo di *smart contract* e registri *blockchain*, in quanto capaci di certificare *ex se* la data e l'effettività del trasferimento, finirebbe infatti per sostituire – almeno sul piano tecnico-pratico ma certamente non dal punto di vista del controllo sulla legalità sostanziale dell'operazione – alcune delle garanzie oggi assicurate dal controllo notarile.

Nel complesso, il Capitolo II mette in luce le criticità e le opportunità derivanti dalla ridefinizione dei confini tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel controllo sulle operazioni societarie, sottolineando come, anche in un contesto di innovazione tecnologica, il presidio notarile continui a rappresentare un punto di equilibrio fondamentale tra legalità, efficienza e tutela degli interessi coinvolti.

Il Capitolo III si propone di analizzare l'evoluzione della funzione di controllo notarile nell'attuale contesto europeo nonché in prospettiva futura, tracciando un percorso di progressivo riconoscimento e valorizzazione del controllo preventivo di legalità nel diritto societario digitalizzato. In particolare, l'analisi si sviluppa lungo tre direttrici principali: (*i*) lo sviluppo normativo dell'Unione Europea in materia controllo preventivo di legalità nell'era della digitalizzazione del diritto societario, (*ii*) il controllo notarile nelle operazioni straordinarie transfrontaliere, (*iii*) le prospettive future legate all'impiego di tecnologie emergenti come la *blockchain*.

Il primo paragrafo ricostruisce il quadro normativo europeo, a partire dalla direttiva 68/151/CEE (c.d. prima direttiva) – che già disciplinava gli obblighi minimi di pubblicità legale – fino alla direttiva (UE) 2019/1151 (c.d. direttiva *CorpTech* o "direttiva digitalizzazione I"), recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, che ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione del diritto societario. Tale direttiva, recepita in Italia con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183, ha introdotto la possibilità di costituire società interamente *online*, rafforzato l'interconnessione tra registri delle imprese mediante il sistema BRIS (*Business Registers Interconnection System*) e delineato un quadro normativo

fortemente improntato alla semplificazione, pur nel rispetto delle tradizionali garanzie di legalità.

Un passaggio particolarmente significativo è rappresentato dalla direttiva (UE) 2025/25 (nota come "direttiva digitalizzazione II"), adottata il 19 dicembre 2024, che, tra l'altro, modifica incisivamente l'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 in tema di controlli preventivi sugli atti costitutivi e gli statuti societari. Essa pone l'accento sull'esigenza di un controllo qualificato anche per le società di persone commerciali, estendendo in tal modo il controllo preventivo di legalità a un ambito precedentemente meno attenzionato. Le modifiche agli articoli 13-*octies*, 13-*quater* e 13-*nonies*, nonché le previsioni sul certificato delle società UE e sulla procura digitale europea, testimoniano la volontà di armonizzare i livelli di controllo tra gli Stati membri, introducendo strumenti comuni per garantire l'affidabilità dei dati e la trasparenza delle operazioni.

Il secondo paragrafo si concentra sulle operazioni straordinarie transfrontaliere – trasformazioni, fusioni e scissioni – e sull'importanza crescente della funzione notarile nel rilascio del certificato preliminare e dell'attestazione definitiva di legittimità. Il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121) e il successivo d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88 (c.d. "decreto correttivo") delineano un sistema articolato, in cui il notaio assume un ruolo centrale non solo nell'accertamento della legalità formale e sostanziale dell'operazione, ma anche nella verifica dell'assenza di intenti fraudolenti e abusivi.

Infine, il terzo paragrafo esplora le prospettive evolutive della funzione notarile, con riferimento all'impiego della tecnologia *blockchain* e dei registri distribuiti. In questa sezione viene delineato il progetto della "Notarchain", una *blockchain* a validazione qualificata, fondata sulla responsabilità professionale e istituzionale dei notai. Essa rappresenta un modello tecnologico alternativo alla decentralizzazione anonima e automatica, valorizzando il binomio "notaio-Registro delle Imprese" e proponendosi come strumento per integrare sicurezza, legalità e tracciabilità nel sistema delle pubblicità legali. Il Capitolo III si chiude dunque riaffermando la centralità del notaio anche nel futuro del diritto societario: un futuro che, pur segnato da modalità operative profondamente rinnovate e informatizzate, dovrà continuare a fondarsi su un controllo di legalità effettivo e qualificato, la cui funzione – lungi dall'essere superata – conserva intatta la propria rilevanza.

Il presente lavoro si conclude con una riflessione sulle prospettive evolutive del controllo preventivo di legalità nel diritto societario digitalizzato, alla luce del mutato approccio del legislatore unionale. Le considerazioni proposte mettono in luce un significativo cambio di rotta rispetto al passato: la transizione dalla centralità dell'efficienza e della speditezza procedurale verso un rinnovato riconoscimento delle garanzie sostanziali. In tale quadro, il nuovo art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 – come modificato dalla direttiva (UE) 2025/25 – rappresenta un punto di svolta, valorizzando il ruolo del notaio quale presidio imprescindibile di legalità.

Si evidenzia come la nuova stagione normativa, inaugurata già con la direttiva (UE) 2019/1151, abbia assunto un orientamento più cauto, recependo le sollecitazioni di quegli Stati membri – in *primis* la Germania – che auspicavano una maggiore attenzione alla prevenzione di fenomeni illeciti, quali falsità documentali, abuso e frode nell'uso transfrontaliero di documenti e informazioni societarie. Il lavoro mette in luce, pertanto, come il controllo notarile non possa essere surrogato da strumenti automatizzati, algoritmici o da sistemi di validazione decentralizzata, risultando, la specifica funzione di controllo del notaio, allo stato attuale insostituibile nei processi di costituzione e modificazione di società, in presenza come a distanza.

Anche nell'ambito delle tecnologie emergenti – come la tecnologia a registri distribuiti – la figura del notaio può trovare un nuovo spazio di operatività qualificata, a condizione che tali strumenti siano governati da soggetti istituzionalmente responsabili, dotati delle necessarie competenze giuridiche. È in questa prospettiva che si inserisce il progetto *Notarchain*, presentato come modello di integrazione tra innovazione tecnologica e controllo di legalità pubblico, in cui il notaio agisce da validatore qualificato e garante della correttezza dei dati immessi nei registri.

In definitiva, emerge un quadro complessivamente favorevole sia rispetto al processo di armonizzazione unionale avviato in materia di diritto societario, sia in relazione alle modalità con cui gli Stati membri – e in particolare l'Italia, tra i primi a recepire la direttiva (UE) 2019/1151 – hanno trasposto le istanze riformatrici nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni. Sebbene l'innovazione tecnologica costituisca un obiettivo irrinunciabile, essa non può prescindere dall'esistenza di meccanismi di controllo affidabili. In questo scenario, il notaio – potenziando le proprie competenze operative e consolidando la funzione pubblica di garanzia che storicamente lo caratterizza – è in grado di rivestire un ruolo centrale nella configurazione di un nuovo diritto societario digitalizzato. Pertanto, lungi dall'essere una figura anacronistica, egli si configura come attore istituzionale qualificato, in grado di garantire – attraverso l'esercizio della propria funzione di controllo *ex ante* – la conformità alla legge e la certezza del diritto anche nelle attuali e più e complesse dinamiche dell'agire economico.

SEZIONE I: Ordinamento interno e funzione notarile tra tradizione e attualità

Capitolo I: La funzione di controllo di legalità e il ruolo del notaio tra tradizione e innovazione digitale

I.1. Il controllo di legalità nel diritto societario: fondamento e funzioni

I.1.1. Nozione e finalità del controllo di legalità

La figura del notaio, pur nella sua attuale configurazione, conserva tratti originari risalenti all'esperienza giuridica di civiltà antiche[1], presso le quali

[1] Per una panoramica storica della figura del notaio v. F. CARNELUTTI, *La figura giuridica del notaro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1950, 321 ss.; M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, 4° ed., Milano, Giuffrè, 2020, 3 ss.; U. MORELLO, *Una professione così antica da sembrare quasi moderna*, in *Notariato*, 1998, 105; P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, Bari, Cacucci, 2021, 15 ss.; ID., *Note minime su funzioni giurisdizionali e notarili*, in *Contr. impr*., 2017, 31 ss; AA. VV., Tabellio, notarius*, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. Bassani, F. Pulitanò, Milano, Milano University Press, 2022 F. GIBBONI, F. RUSSO, *Ministero notarile e limiti giurisdizionali*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 241 ss.; E. MONGIANO, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, *ivi*, 2006, 185 ss.; L. SINISI, Judicis Oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina nella prassi di diritto comune*, *ivi*, 215 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, *ivi*, 151 ss.; ID., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, 65-67; 130-136; 558-559; ID., *Omologazione delle SpA nell'Italia post-unitaria: il ruolo del notaio*, Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato: La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato, Genova, 16 Maggio 2014; L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, *ivi*; M. PALAZZO, *Il ruolo del notaio nel tempo della postverità*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; ID., *La funzione del notaio al tempo di internet*, Milano, Giuffrè, 2017, 3 ss.; ID., *Ruolo e funzione del notaio nell'esperienza giuridica pos-moderna*, in AA. VV., *Percorsi notarili nel 'giuridico pos-moderno' della post verità*, a cura di M. Palazzo, Milano, Giuffrè, 2024, 135 ss.; F. PULITINI, G. LAURICELLA, *Un contributo all'analisi del se, del come, e del perché del notariato in Italia*, in *Merc. conc. reg*., 2008, 149 ss.; V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio tra personalità della prestazione e controllo di meritevolezza*, in AA. VV., *Studi di diritto notarile*, a cura di F. Lazzarelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 124-125; F. LAZZARELLI, *Il ruolo del notaio nella legalità costituzionale*, *ivi*, 7 ss.; S. SALTARELLI, *I notai e il mercato*, in *Notariato*, 2023, 155 ss.; e, da ultimo, proprio per ciò che attiene alla funzione di controllo, M. NOTARI, *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, in *Notariato*, 2025, 5 ss. V. altresì J. HILAIRE, *Fondements de l'authentification des actes privés en France. À travers*

erano già riconoscibili soggetti investiti di compiti affini a quelli oggi propri della funzione notarile. A caratterizzarne stabilmente l'identità, al di là delle varianti storiche, è la natura di pubblico ufficiale, incaricato dallo Stato (o da altre pubbliche autorità[2]) di ricevere e conferire pubblica fede agli atti tra privati, nell'interesse della collettività e con funzione di garanzia dell'ordinato svolgimento dell'autonomia negoziale.

Nel diritto italiano delle società al notaio è affidato il duplice compito di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea straordinaria (o, più in generale, le deliberazioni concernenti modificazioni statutarie) e di attuare il controllo di legalità preventivo rispetto alle medesime deliberazioni. Tali compiti sono rimessi al notaio altresì per ciò che concerne la costituzione della società[3].

les deux traditions du notariat public et du tabellionage, in AA. VV., Hinc publica fides, cit., 49 ss.; ID., *Histoire et droit des affaires entre utopie et réalisme*, in AA. VV., *Droit et vie des affaires. Études à la mémoire d'Alain Sayag*, Paris, Litec, 1997, 70.

[2] Impero, Signorie, Stati Regionali, Stati Nazionali o Comuni, a seconda del diverso periodo storico che si intende considerare: così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 15.

[3] In tema di controlli di legalità su atti costitutivi e deliberazioni di società v. A. ALBANESE, *Il controllo preventivo sugli atti delle società di capitali e delle cooperative fra storia e cronaca,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2001, 779 ss.; A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità sulle società: primi problemi interpretativi*, in *Contr. impr.*, 2001, 791 ss.; G. BARALIS, *Atti societari: il controllo del giudice dell'omologa e quello notarile. Esame di alcuni casi di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 1997, 305 ss.; A. BORTOLUZZI, *Il notaio e la verifica degli atti societari*, in *Riv. not*., 2002, 1351 ss.; S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 64 ss.; CNN, Commissione studi civilistici, *Iscrivibilità degli atti societari - Ampliamento del ruolo del notaio – Commento alle modifiche apportate alla legge 24 novembre 2000 n. 340* – Giugno 2003, in https://www.notariato.it; M. DI FABIO, *Il procedimento di omologazione dopo la riforma del diritto societario e l'intervento del notaio*, in *Riv. not*., 2008, 237 ss.; V. DONATIVI, *La riforma dell'omologazione*, cit., 1044 ss.; ID, *Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 279 ss.; ID., *L'iscrivibilità degli atti tra i principi di "tipicità" e di "completezza"*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 43 ss.; G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 609 ss.; F. FIMMANÒ, *Il simulacro dell'omologazione degli atti societari alle soglie del terzo millennio,* in *Riv. not.*, 1999, 317 ss.; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 201 ss.; S. FORTUNATO, *Dall'omologazione alla verifica notarile*, in *Giur. comm*., 2001, I, 539 ss.; S. GUIZZARDI, *L'impresa* start-up *innovativa*, cit., 549 ss.; V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 138 ss.; C. GRAZIOLI, *Riforma del registro imprese: il notaio strumento di rilancio*, in *Federnotizie*, 8 dicembre 2014; C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa,* cit., 1054 ss.; ID., *Il controllo sull'iscrivibilità degli atti d'impresa dopo la legge 340 del 2000*, in *Riv. not*., 2001, 323 ss.; ID., *Il registro delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2021, 103 ss.; G. LAURINI, *Atto costitutivo, statuto e "funzione pubblica"*, in G. Laurini, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 50-51; ID., *Dal controllo giudiziale al controllo notarile*, cit., 787 ss.; ID., *Verbalizzazione e controllo notarile di legalità,* in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 51 ss.; ID., *Verbalizzazione dell'assemblea. Controlli e responsabilità notarili*, in *Riv. not*., 2019, 85 ss.; G.P. LA SALA, Start-up *innovative*, cit., 1139 ss.; M. NOTARI, *Contenuto ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del notaio*, *ivi*, 31 ss.; L. SALVATO, *Dalla omologazione giudiziaria alla "omologazione" notarile: profili problematici della nuova disciplina del controllo di legalità degli atti societari*, *ivi*, 101 ss.; G. MARASÀ, *Controllo e pubblicità delle delibere di modifica statutaria nelle s.p.a*., in *Riv. not.,* 2007, 523 ss.; C. MONTAGNANI, *In attesa della riforma del diritto societario…, ivi*, 145 ss.; M. MAROBBIO, *Il "controllo" notarile sugli atti societari: continuità o rottura rispetto al passato?*, *ivi*, 165 ss.; A. VISCUSI, *Le modificazioni statutarie tra*

La questione attinente al contenuto e ai limiti del potere di omologazione ha costantemente rappresentato un nodo teorico e applicativo di primaria rilevanza nell'elaborazione dottrinale[4]. Già al momento della sua introduzione nel codice di commercio del 1882, essa suscitò un acceso dibattito, incentrato in particolare sugli artt. 91 e 96, i quali anticipavano l'impostazione concettuale poi recepita dal legislatore del 1942 attraverso le formulazioni degli artt. 2330 e 2411 (nel loro testo originario) del codice civile, imperniate sulla "verifica dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge". Tale scelta terminologica rifletteva le tensioni politico-istituzionali dell'epoca, segnate da un orientamento largamente condiviso volto a superare l'esperienza del controllo governativo di merito, avvertita come estranea a un modello moderno di diritto

adeguamento preventivo e successiva certificazione di legalità, *ivi*, 211 ss.; A. PACIELLO, *La conformità a legge degli atti societari: dal controllo giudiziario alla certificazione notarile*, *ivi*, 241 ss.; S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale*, in *Giur. it.*, 2015, 1016 ss.; F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 81 ss.; F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari*, cit., 529 ss.; M. MALTONI, *Il controllo notarile sugli atti societari* ex *art. 2436 alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Riv. not.*, 2016, 1177 ss.; G. MARASÀ, *La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese:* utile per inutile…vitiatur*!*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 622 ss., spec. 628 ss.; P. MARCHETTI, *Sul controllo degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative*, in *Riv. not.*, 2002, 263 ss.; P. MARCHETTI, *Una soluzione "europea" per il superamento dell'omologazione*, in *Notariato*, 1997, 105 ss.; G.M. MICELI, *Poteri di controllo*, cit., 124 ss.; U. MORERA, *Dall'"omologazione" del tribunale all'"omologazione" del notaio*, cit., 295 ss.; ID., *L'omologazione degli statuti di società. Il controllo in sede di costituzione e di modificazione*, Milano, Giuffrè, 1988, 7 ss.; P. MONTALENTI, *Incoerenze riformatrici: il problema dell'omologazione*, in *Società*, 2000, 1285 ss.; M. NOTARI, *La riforma dell'omologazione degli atti societari,* in *Riv. soc.*, 2001, 993 ss.; E. PUCCI, *Brevi riflessioni in tema di omologazione degli atti societari,* nota a Trib. Trento, 11 gennaio 2001, in *Giur. merito*, 2002, 378 ss.; P. REVIGLIONO, *Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari*, cit., 1443 ss.; R. RORDORF, *L'omologazione degli atti societari: abolizione o riforma?,* in *Società*, 2000, 917 ss.; M. SCIUTO, *Forma pubblica, controllo di legalità e condizioni di iscrivibilità nella costituzione delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1212 ss.; V. SALAFIA, *Quale futuro per il controllo degli atti societari?,* in *Società*, 2000, 1037 ss.; G. SERPI, *Atti societari e controllo notarile di legittimità: alcune osservazioni*, in *Riv. not.,* 2002, 679 ss.; M. SILVA, *L'art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile*, Studio CNN n. 198-2018/I, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 13 settembre 2018; E. SORCI, *Costituzione di s.r.l.* start-up *innovative*, cit.; M. STELLA RICHTER JR, cit., 625 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in *Riv. not.*, 2001, 279 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai*, Studio CNN n. 5823/1, in *Studi e materiali CNN*, 2006, 295 ss.; R. TORRE, *Atti costitutivi e modificativi di società di capitali ricevuti da notaio e richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese: funzione, natura, oggetto del controllo di iscrivibilità e soggetti legittimati in materia*, in *Riv. not.*, 2006, 343 ss.; S. VOCATURO, *Rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese ed eventuale obbligo di motivazione del Notaio verbalizzante*, nota a Trib. Palermo, 8 maggio 2001, in *Riv. not*., 2002, 206 ss.; P. ZANELLI, *Il diritto societario fra controlli e autonomia*, cit., 780 ss.

[4] M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 93; U. MORERA, *Dall'"omologazione" del tribunale all'"omologazione" del notaio: prime riflessioni sull'art. 32, legge 340/2000*, in *Riv. not.*, 2001, 295 ss.; P. REVIGLIONO, *Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1443 ss.; G. LAURINI, *Omologazioni: un addio senza rimpianti*, in G. LAURINI, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 37 ss.

societario e non più coerente con i principi dell'autonomia privata e della liberalizzazione dell'iniziativa economica[5].

La matrice del controllo di legalità notarile si colloca all'intersezione fra la legge notarile – che fa riferimento agli «atti espressamente proibiti dalla legge» – e il codice civile del 1942, che disciplina le «nullità» all'art. 1418 c.c., ponendo in dialogo nullità testuali e nullità virtuali. Con l'adozione del nuovo codice civile, il notaio non si limita più a rilevare se l'atto rientri tra quelli vietati, ma deve compiere un vaglio interpretativo e valutativo volto a prevenire ogni possibile conflitto con l'ordinamento, esercitando un potere-dovere di filtro che prima del 1942 non gli competeva. Tale assetto, fondato su un sistema articolato di invalidità, ha garantito non solo la certezza giuridica interna, ma anche un punto di tenuta rispetto a una legislazione europea che si muove, almeno in parte, verso nuove direzioni[6].

Il confronto dottrinale sviluppatosi attorno alla c.d. omologazione notarile si è concentrato principalmente sull'ampiezza del controllo di legalità affidato al notaio, specie in seguito alla riforma introdotta con la legge n. 340/2000, alla quale è stato imputato di non aver definito con sufficiente chiarezza l'estensione del controllo notarile. Ne deriverebbe un paradosso sistematico per cui l'enfatizzata autonomia statutaria delle società si troverebbe comunque subordinata a una verifica notarile i cui confini incerti rischiano di attenuarne l'effettività[7].

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, per quanto attiene al controllo sugli atti costitutivi, dall'art. 2330 c.c., e, riguardo alle modifiche statutarie, dall'art. 2436 c.c.

In base a quest'ultimo articolo (il cui tenore letterale è identico al testo previgente dell'art. 2411 c.c.), il notaio che ha verbalizzato la deliberazione modificativa dello statuto è tenuto a verificare l'adempimento delle condizioni di legge e a richiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, allegando i documenti richiesti. In caso di inerzia del notaio, l'iscrizione può essere sollecitata dal Tribunale su istanza degli amministratori.

Diversamente, l'art. 2330 c.c. prevede che il notaio depositi l'atto costitutivo entro 20 giorni dalla stipula presso il Registro delle Imprese, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329 c.c. Tuttavia, il dato testuale non menziona espressamente

[5] In questi termini A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità sulle società: primi problemi interpretativi*, in *Contr. impr.*, 2001, 794.

[6] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 18. Sul ruolo del notaio nella prevenzione dei conflitti nell'ambito del diritto societario v. F. AUMONT, H. MROZ, S. THIBERT-BELAMAN, *L'ingénierie notariale au service de la prévention et de la résolution des conflits en droit des affaires*, in JCP N, 2022, n. 39, 41 ss.; E. MONGIANO, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 185 ss.; V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 125; F. LAZZARELLI, *Il ruolo del notaio,* cit., 11.

[7] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 76; ID., *Il diritto societario fra controlli e autonomia: un gigante dai piedi d'argilla?*, in *Contr. impr.*, 2004, 780 ss.

un obbligo di verifica da parte del notaio, limitandosi a richiedere l'"allegazione" dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di legge. In caso di omissione, l'iscrizione può essere richiesta non solo dagli amministratori, ma anche da ciascun socio.

La divergenza terminologica tra i due articoli ha sollevato un vivace dibattito interpretativo in dottrina, che si è interrogata sulle ragioni di tale asimmetria e sulla portata effettiva del controllo notarile nelle due fattispecie, evidenziando la problematicità derivante dall'assenza, nell'art. 2330 c.c., di un riferimento esplicito all'obbligo di verifica sostanziale delle condizioni di legge da parte del notaio, invece chiaramente previsto nell'art. 2436 c.c.[8].

Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall'art. 138-*bis* l. not., introdotto da l. n. 340/2000, il quale disciplina il regime sanzionatorio applicabile al notaio che ometta o non svolga correttamente il controllo di legalità sugli atti societari. La disposizione in esame configura due ipotesi sanzionatorie distinte, a seconda che l'irregolarità concerna atti costitutivi (comma 2) ovvero atti modificativi (comma 1). Proprio la disomogeneità della risposta sanzionatoria tra i due commi ha costituito oggetto di confronto in dottrina, che ha prospettato letture ermeneutiche correttive della norma[9], le quali verranno esaminate nei paragrafi successivi.

I.1.1.1. L'estensione e i limiti dei poteri di controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese

In un'ottica di ricostruzione cronologica dell'evoluzione normativa in tema di controlli sugli atti societari, si impone preliminarmente un cenno all'attività di verifica demandata all'Ufficio del Registro delle imprese, la cui vigente disciplina – risalente ormai a un trentennio – costituisce il primo nucleo organico di intervento volto ad assicurare la conformità legale degli atti iscritti. Le disposizioni concernenti il controllo di legalità demandato al notaio, invece, sono di più recente introduzione e presentano, per impostazione sistematica e incidenza applicativa, un grado di articolazione significativamente superiore. Di conseguenza, la trattazione – pur prendendo le mosse dall'impianto normativo afferente ai controlli dell'Ufficio del Registro, a soli fini di completezza dell'inquadramento – si concentrerà prioritariamente, nel prosieguo, sull'analisi della funzione notarile, che costituisce il fulcro dell'indagine e il punto di emersione delle principali criticità interpretative e applicative che la tesi si propone di affrontare.

L'art. 11, co. 6, d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione

[8] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 76-77.

[9] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 77; 80; ID., *Della funzione notarile, dell'autonomia delle parti, della nullità inequivoca e dell'inesistenza delle condizioni previste dalla legge di riforma*, in *Contr. impr*., 2003, 608-609.

del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.) individua i controlli demandati all'Ufficio incaricato quale condizione per addivenire all'iscrizione[10].

Si tratta di una serie di accertamenti aventi per oggetto: l'autenticità della sottoscrizione della domanda; la regolarità della compilazione del modello di domanda; la corrispondenza dell'atto o fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; l'allegazione dei documenti dei quali la legge richiede la presentazione; il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Inoltre, l'art. 2189, co. 2, c.c., prescrive che l'Ufficio del Registro debba accertare, prima di procedere all'iscrizione, l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. È, in ogni caso, da escludersi che il conservatore possa compiere accertamenti finalizzati a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà fattuale[11].

A seguito di esito positivo dell'istruttoria condotta dall'Ufficio del Registro, l'iscrizione deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni. Qualora la domanda risulti incompleta o carente sotto il profilo documentale, l'Ufficio ha facoltà di sollecitare un'integrazione da parte del richiedente. Viceversa, in caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti, l'Ufficio procede al rigetto dell'istanza mediante provvedimento motivato[12], comunicato

[10] Il procedimento di iscrizione nel Registro delle Imprese si articola in tre momenti consequenziali: la protocollazione della richiesta, la successiva iscrizione e, infine, l'archiviazione degli atti depositati. Come noto, nel sistema pubblicitario del Registro delle imprese, l'iscrizione avviene, di norma, su impulso dell'interessato, attraverso una formale istanza di parte, secondo quanto previsto dall'art. 2189, co. 1, c.c. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, trova applicazione il meccanismo sostitutivo dell'iscrizione d'ufficio, disciplinato dall'art. 2190 c.c. La domanda può provenire da chiunque vi abbia titolo o vi sia tenuto *ex lege*; va esclusa, al contrario, la possibilità che l'iscrizione possa essere imposta mediante provvedimento giudiziario, poiché l'omessa attivazione da parte dell'interessato rende praticabile unicamente la via dell'iscrizione d'ufficio da parte dell'amministrazione preposta. In tal senso S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1031. Sui poteri di controllo dell'Ufficio del Registro v. F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del d.l. 91/2014*, in *Riv. not.*, 2016, 206; E. BOCCHINI, *"Atti" e "fatti" nella teoria della pubblicità legale commerciale*, in *Giur. comm*., 2004, I, 240 ss.; G. AGNONE, *Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 93 ss.; G. DONGIACOMO, *Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese alla luce dell'art. 32, legge 340/2000*, *ivi*, 131 ss.; S. MASTURZI, *Il ruolo dell'Ufficio del Registro delle Imprese dopo la riforma dei controlli sugli atti societari:* quid novi*?*, *ivi*, 179 ss.

[11] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 207; R. RANUCCI, *Registro delle imprese e potere di controllo del Conservatore*, nota a Trib. Napoli, Giudice del Registro delle Imprese, 6 giugno 2018, in *Notariato*, 2018, 567; E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1091; Trib. Catania, 9 aprile 2009, in *Società*, 2010, 92, con nota di A. ZANARDO, *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore*.

[12] L'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego trova fondamento già nell'esperienza antecedente all'istituzione del Registro delle imprese, quando la pubblicità era ancora affidata alle cancellerie dei Tribunali. In quel contesto transitorio, si sosteneva l'applicabilità del principio generale di motivazione degli atti amministrativi, valorizzando la natura amministrativa del rifiuto d'iscrizione. Con l'entrata in vigore del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, tuttavia, tale principio ha trovato esplicito riconoscimento normativo nell'art. 11. In tal senso S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1031, nt. 89.

al soggetto istante. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro entro il termine di otto giorni dalla relativa comunicazione (art. 2189, ult. co., c.c.).

I.1.1.1.1. L'intervento omologatorio del giudice e i controlli dell'Ufficio del Registro delle imprese nel modello anteriore alla l. n. 340/2000

Nonostante l'apparente linearità della lettera dell'art. 2189, co. 2, c.c. – avente per oggetto un controllo di "mera legalità", ossia teso a escludere qualsivoglia indagine su opportunità e convenienza economica dell'operazione pubblicizzata –, storicamente l'iscrizione era preceduta da un controllo preliminare da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese, la cui estensione è stata a lungo oggetto di controversie interpretative[13]. Rimaneva dubbio, in altri termini, se il controllo demandato all'Ufficio si limitasse a una verifica di adeguatezza formale dell'atto, oppure potesse espandersi fino a comprendere anche un giudizio di legittimità c.d. sostanziale[14].

Una prima tesi, c.d. tradizionale[15], sosteneva quest'ultima ipotesi, mutuandola dalle elaborazioni sviluppatesi in materia di omologazione degli atti societari, la quale implicava l'accertamento della validità dell'atto stesso, ovvero, quantomeno, della sua aderenza al modello legale tipizzato dall'ordinamento. Secondo questa opinione, all'Ufficio del Registro era riconosciuto un potere di controllo particolarmente ampio, fondato su argomentazioni, sia di ordine testuale che sistematico, che valorizzano le affinità con il controllo giudiziario, allora configurato come presupposto procedimentale essenziale per l'iscrizione degli atti relativi alle società di capitali. Di qui, l'assimilazione tra la funzione svolta dall'Ufficio (all'epoca coincidente con la

[13] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1031-1032.

[14] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1032. V. altresì P. MARCHETTI, *Il ruolo del notaio nella costituzione della SpA: la questione dell'omologa (1875-2003),* Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato: La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato, Genova, 16 Maggio 2014.

[15] In dottrina v. V. BUONOCORE, *Le società. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2000, 180; M. GHIDINI, *Il registro delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1943, 26; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità*, Milano, Giuffrè, 1954, 596 ss.; R. RORDORF, *Il giudice del registro delle imprese*, in *Riv. soc*., 1996, II, 1250 s.; V. SALAFIA, *Il procedimento di iscrizione e deposito nel registro delle imprese*, in *Società*, 1996, 627. Anche in giurisprudenza alcune decisioni erano nel senso di ritenere che il controllo transitoriamente attribuito alla Cancelleria concernesse la legittimità sostanziale dell'atto (Trib. Catania, 30 marzo 1981, in *Giur. comm*., 1982, II, 707 ss., con nota d E. BOCCHINI, *Giurisprudenza onoraria del giudice del registro delle imprese con postilla sul sindaco neo-professionista*; Trib. Rimini, 11 novembre 1983 e Trib. Rimini, 2 febbraio 1984, in *Giur. comm*., 1985, II, 247 ss. con nota critica di M. IRRERA, *Il controllo da parte degli organi dell'ufficio del registro delle imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione*; Trib. Padova, 13 agosto 2004, in *Società*, 2005, 765 ss., con nota di E. CIVERRA, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese;* Trib. Milano, 21 aprile 1997, in *Società*, 1997, 697 ss., con nota di V. SALAFIA, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*; Trib. Sassari, 1° aprile 1997, in *Società*, 1997, 1080 ss., con commento adesivo di E.E. BONAVERA, *Ancora sui poteri di controllo del giudice del registro*).

Cancelleria del Tribunale) e quella esercitata dal giudice, con conseguente attribuzione all'Ufficio medesimo di un sindacato sulla legittimità sostanziale, esteso fino al controllo di validità dell'atto da pubblicare. Secondo i sostenitori di questa tesi, non riconoscere un'estensione del potere di controllo all'Ufficio del Registro almeno pari a quella corrispondente al medesimo potere attribuito all'autorità giudiziaria in sede di omologa avrebbe comportato il rischio di escludere da qualsiasi forma di controllo preventivo gli atti delle società di persone, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese[16]. Ciò avrebbe determinato una significativa asimmetria rispetto al regime previsto per gli atti di società di capitali (viceversa, sempre soggetti al giudizio di omologa), unitamente al pericolo di introdurre nel circuito pubblicitario atti invalidi, compromettendo l'affidabilità complessiva del sistema[17]. Inoltre, questa opinione osservava come, sotto il profilo procedurale, vi fosse un'evidente continuità tra i diversi livelli di controllo, considerato che il Tribunale conserva la competenza a decidere sui reclami proposti avverso i provvedimenti di rigetto dell'iscrizione adottati dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 2189, co. 3, c.c.[18].

La tesi contrapposta[19] – più recente – era invece caratterizzata da maggiore flessibilità applicativa e si fondava su argomentazioni sia sistematiche

[16] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1033; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 207-208.

[17] I sostenitori della tesi c.d. tradizionale ritenevano priva di rilievo l'obiezione fondata sulla differenza strutturale tra il controllo esercitato dall'Ufficio del Registro o dal giudice delegato, da un lato, e quello proprio del Tribunale in sede di omologa, dall'altro. L'argomento valorizzava il valore costitutivo e sanante dell'iscrizione *ex* artt. 2331 e 2332 c.c., ma tale peculiarità – si replicava – non si estendeva alle deliberazioni modificative, ridimensionandone così il peso differenziale. Tengono conto di questi orientamenti S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1033 e nt. 102.

[18] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1033.

[19] In dottrina *ex multis* v. F. CARNELUTTI, *Registrazione delle imprese e giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc*., 1942, 235; G. FERRI, *Poteri e arbitri dei giudici del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm*., 1970, I, 144; F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari: incoerenze del sistema e prospettive di riforma*, in *Notariato*, 2013, 542. In giurisprudenza circoscrivevano il controllo dell'Ufficio alla legittimità formale dell'atto, affermando che la verifica dovesse limitarsi a constatare il concorso delle condizioni richieste dalla legge (App. Milano, 24 settembre 1970, in Foro Pad., 1970, I, 995) e la regolarità estrinseca degli atti (Trib. Prato, 11 dicembre 1987, in *Società*, 1988, 401). Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in *Giur. it*., 2004, 1191 ss., con nota di N. MONTICELLI, Trust *interno e Registro delle Imprese: vecchi pregiudizi e nuove (in)certezze su un istituto di difficile armonizzazione*, dispone che, nel caso in cui venga richiesto al conservatore del Registro di procedere all'iscrizione del trasferimento di quote di s.r.l. da parte di un soggetto residente in Italia a favore di un *trust* istituito dallo stesso nel territorio nazionale (c.d. *trust* interno), l'Ufficio è tenuto unicamente a verificare che il negozio in questione presenti i tratti qualificanti propri del *trust* e che esista effettivamente la legge straniera scelta dal disponente quale regolatrice del rapporto. V. pure Trib. Milano, 12 marzo 2012, in *Società*, 2012, 625 ss., con nota di V. SALAFIA, *Bilancio finale di liquidazione e cancellazione della società dal registro imprese,* che, sempre in tema di *trust*, dispone la cancellazione dell'annotazione con cui è stata illegittimamente cancellata una società di capitali dal Registro, qualora tale cancellazione sia stata eseguita sulla base di un bilancio finale di liquidazione meramente apparente. In particolare, ciò si verifica nel caso in cui il bilancio si limiti a prendere atto del trasferimento integrale del patrimonio sociale – comprensivo di attività e passività – in favore di un *trust* istituito contestualmente alla delibera di messa in liquidazione e costituito dal medesimo liquidatore, con finalità di liquidazione dei beni conferiti e successiva

che pratiche. I sostenitori di questa impostazione evidenziavano, tra l'altro, l'incompatibilità strutturale tra un controllo sostanziale da parte dell'Ufficio del Registro e la previsione di un termine assai ridotto per l'iscrizione – cinque giorni dalla protocollazione della domanda trasmessa per via telematica – da eseguirsi "senza indugio", ai sensi dell'art. 11, co. 8, del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. A rafforzare tale lettura concorreva altresì il raffronto tra l'ambito, significativamente più limitato, dei poteri istruttori riconosciuti al Conservatore e quelli normalmente attribuiti al giudice nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali trova applicazione il principio inquisitorio *ex* art. 738 c.p.c.

L'articolato scenario delineatosi sotto il regime del controllo omologatorio del Tribunale, quale previsto dalla disciplina codicistica previgente, ha condotto a una lettura differenziata dell'estensione e del contenuto del controllo esercitabile dall'Ufficio del Registro. In particolare, per le società di capitali, l'intervento giudiziale in sede di omologa finiva per circoscrivere il ruolo dell'Ufficio a una mera verifica formale e residuale, onde evitare un'inutile duplicazione degli accertamenti. Diversamente, con riferimento agli atti relativi alle società di persone – per i quali non era previsto un vaglio preventivo del Tribunale – sembrava giustificabile un ampliamento dei poteri dell'Ufficio, estendendone la funzione di controllo sino a comprendere profili di legittimità sostanziale, allo scopo di colmare l'assenza di un accertamento giudiziale preliminare[20]. Anche alcuni dei sostenitori[21] di questa tesi, però, reputavano che tale ipotesi configurasse pur sempre una verifica "documentale", ossia limitata all'esame delle sole risultanze dell'atto presentato: ne derivava, pertanto, l'impossibilità di fondare la verifica su elementi estranei alla documentazione

attribuzione dell'eventuale residuo attivo ai soci della società stessa. V. pure Trib. Perugia, 21 giugno 2001, in *Società*, 2002, 219 ss., con nota di V. FURFARO, *Ancora sui poteri del conservatore del registro delle imprese*, secondo cui il conservatore del Registro, prima di procedere all'iscrizione, è tenuto a svolgere un controllo circa la completezza formale della documentazione prescritta dalla normativa vigente e, in tale circostanza, è legittimo il rifiuto dell'iscrizione dell'atto di scissione – fase conclusiva del relativo procedimento – laddove non risulti depositata l'intera serie di atti e documenti richiesti dalla legge in relazione a ciascuna delle società coinvolte nell'operazione

[20] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1034. *Contra* G. LAURINI, *Registro delle imprese: quale controllo?*, cit., 46.

[21] A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese* in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, I, 4, Torino, Giappichelli, 2001, 50.

trasmessa[22], in quanto incompatibili con la struttura e i limiti propri del procedimento amministrativo di iscrizione[23].

I.1.1.1.2. Dal controllo omologatorio al vaglio amministrativo: il ruolo dell'Ufficio del Registro nel sistema riformato dalla l. n. 340/2000

L'intervento normativo operato con la l. n. 340/2000 ha imposto una complessiva rilettura della disciplina dei controlli sugli atti societari. Con la sostituzione – quasi totale, stante il rilievo marginale che assume l'intervento del Tribunale in caso di mancata iscrizione del notaio – del giudizio di omologa mediante l'introduzione di un controllo notarile sugli atti delle società di capitali, invero, si è realizzata una profonda riconfigurazione del sistema. Tale scelta legislativa, in coerenza con gli obiettivi di armonizzazione fissati in sede europea[24] in materia di pubblicità commerciale, ha determinato il superamento del controllo omologatorio giudiziale per la quasi totalità degli atti delle società di capitali, i quali sono rimasti sottoposti esclusivamente alla verifica demandata al notaio rogante[25].

Se, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 340/2000, secondo una delle tesi sopra accennate, l'Ufficio del Registro avrebbe potuto effettuare un controllo di legittimità sostanziale, giustificato sulla scorta di una

[22] In giurisprudenza non sono mancati casi in cui l'Ufficio ha disposto il rigetto dell'iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone per motivi attinenti alla legittimità sostanziale dell'atto. Secondo Trib. Milano, 21 aprile 1997, cit., 697 ss., rientra nei compiti del conservatore del Registro anche la verifica della legittimità dell'oggetto sociale dichiarato. In particolare, secondo questo orientamento, l'indicazione di un'attività meramente finalizzata al godimento comune di beni non può considerarsi legittima come oggetto di una società semplice, in quanto tale fattispecie ricade nell'ambito applicativo della disciplina della comunione. Parimenti, se a tale godimento si intende affiancare un'attività di scambio e investimento, l'operazione assume i tratti tipici dell'attività commerciale, risultando anch'essa incompatibile con lo schema giuridico della società semplice. Analogamente, Trib. Sassari, 9 dicembre 1996, in *Società*, 1997, 580 ss., con nota di E. BONAVERA, *Alcune osservazioni sul procedimento d'iscrizione nel registro delle imprese,* secondo cui non è ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese di una società semplice qualora l'oggetto sociale includa lo svolgimento di attività di natura commerciale. Nel caso di specie, secondo il Tribunale risulta incompatibile con il tipo societario *de quo* l'inserimento tra le attività statutarie di operazioni riconducibili alla gestione di beni immobili. Tuttavia, anche nei casi in cui l'Ufficio si spingeva a realizzare un controllo di legittimità sostanziale, proprio la natura documentale del controllo amministrativo impediva di rilevare vizi dipendenti da elementi extratestuali, come nel caso della simulazione del contratto sociale, la cui verifica presuppone l'acquisizione di elementi probatori non desumibili dalla documentazione depositata, e dunque estranei al perimetro del procedimento di iscrizione: così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1034 e nt. 106-110.

[23] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1034.

[24] S. RAMPOLLA, *I poteri di controllo del Conservatore del Registro delle Imprese*, in *Notariato*, 2001, 542, osserva che tale impostazione sembra coerente con il graduale uniformarsi – in ambito unionale – dei procedimenti di iscrizione presso i competenti pubblici registri, e richiama in proposito l'art. 10 della direttiva n. 68/151/CEE del 1968 (c.d. Prima direttiva), ove il controllo preventivo esterno sugli atti societari veniva indicato quale strumento alternativo alla stipulazione in forma pubblica, profilando una funzione sussidiaria del controllo esterno rispetto a quello notarile.

[25] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1034.

generale impostazione normativa favorevole alla verifica "esterna" – del Tribunale per le società di capitali e, appunto, dell'Ufficio per le società di persone – viceversa, l'evoluzione normativa riduce indiscutibilmente l'intervento dello stesso Tribunale e segna un passaggio cruciale a favore dell'opposto orientamento che, sin dalla fase anteriore all'entrata in vigore della riforma dell'omologazione, intendeva escludere la possibilità, per l'Ufficio, di realizzare verifiche di legalità sostanziale in sede di iscrizione[26].

Va inoltre considerato che, nel sistema riformato, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti relativi alle società di persone, si richiede, quale presupposto imprescindibile, l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio[27]. È pacifico che nell'ambito di tale funzione il pubblico ufficiale sia tenuto a svolgere un controllo di legittimità sostanziale sull'atto, finalizzato non solo alla verifica della conformità alla legge, ma anche all'effettivo adeguamento della volontà espressa dalle parti[28]. In questo contesto, è evidente che un'ulteriore fase di controllo da parte dell'Ufficio del Registro apparirebbe ridondante e sproporzionata, risultando altresì in contrasto con l'impostazione legislativa attuale, interna e unionale, orientata a garantire una pubblicità commerciale più celere ed efficiente[29].

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi restrittiva circa l'estensione dei poteri dell'Ufficio può essere rinvenuto nella stessa natura amministrativa del controllo esercitato: in quanto attività non giurisdizionale, essa risulta per definizione incompatibile con valutazioni attinenti alla validità del negozio o alla sua legittimità sostanziale, ambiti che – salvo specifiche deroghe previste espressamente dal legislatore e giustificate da esigenze particolari – restano riservati alla cognizione esclusiva del giudice ordinario in sede contenziosa[30].

I risvolti sistematici dell'impostazione sopra descritta trovano espressa conferma nell'art. 31, co. 2-*ter*, l. n. 340/2000, il quale dispone che i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti di cui ai commi 2 e 2-*bis* del medesimo articolo 31 – vale a dire quegli atti redatti o autenticati dal notaio e destinati

[26] In tal senso S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1034; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 211; G. VANZELLI, *I poteri di controllo dell'Ufficio del registro delle imprese*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 105.

[27] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035.

[28] Tale attività, peraltro, può dare luogo a responsabilità civile e disciplinare in capo al notaio: S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035. La funzione di adeguamento (o di conformazione) "è alquanto complessa perché comporta una serie di poteri/doveri del notaio: deve indagare personalmente la volontà delle parti *ex* artt. 47 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 (l. not.) e 67 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326 (reg. not.); fornire l'atto più appropriato ed economico possibile per il conseguimento dello scopo voluto dalle parti; rapportare costantemente la volontà delle parti e l'atto loro fornito alla legge, al buon costume e all'ordine pubblico (art. 28 l. not.)": così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 84, nt. 81. Al riguardo v. A. BALTI, *L'età contemporanea. Il Notaio, custode della parola,* in Tabellio*,* notarius*, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. Bassani, F. Pulitanò, Milano, Milano University Press, 2022, 131 ss. V. pure M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., 109 ss.; V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 125-127.

[29] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035.

[30] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035.

all'iscrizione nel Registro delle Imprese – possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al Registro delle Imprese, subordinatamente alla sola verifica della regolarità formale della documentazione da parte dell'Ufficio[31]. Tale previsione normativa ha comportato una valorizzazione significativa del ruolo del notaio in ordine al controllo di iscrivibilità degli atti societari, anche con riferimento a quegli atti che in passato non erano soggetti a omologazione[32]: ne è derivato, infatti, il superamento definitivo di quella opinione che riconosceva all'Ufficio del Registro un potere di verifica sugli atti relativi alle società di persone, a favore di una configurazione che affida al notaio un controllo generalizzato sulla legalità degli atti (sia di società di persone che di società di capitali), relegando il Conservatore a un controllo di mera regolarità formale[33]. In ogni caso, non è in discussione la conclusione secondo cui tale verifica non può in alcun modo estendersi a giudizi di opportunità, convenienza o adeguatezza tecnico-economica dell'atto rispetto agli obiettivi dichiarati dalle parti, essendo tali profili estranei alla funzione di controllo di legalità[34].

I.1.1.2. La centralità del notaio nel sistema dei controlli societari in seguito alla soppressione dell'omologazione giudiziale

Il quadro fin qui descritto richiede di essere integrato alla luce delle novità introdotte dall'art. 20, co. 7-*bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, introdotto in sede di conversione dall'art. 1, co. 1, l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale costituirà oggetto di approfondimento specifico nel paragrafo dedicato. La disposizione, finalizzata a snellire e accelerare le procedure relative all'avvio delle attività economiche e all'iscrizione nel Registro delle imprese, stabilisce che, qualora l'iscrizione sia richiesta sulla base di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il conservatore è tenuto a procedere all'immediata iscrizione dell'atto[35]. Il medesimo comma chiarisce, inoltre, che l'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione grava in via esclusiva sul pubblico ufficiale rogante o autenticante, ferma restando la facoltà dell'Ufficio del Registro di procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. La norma, tuttavia, mediante una delimitazione soggettiva che solleva alcune criticità interpretative, circoscrive espressamente il proprio ambito applicativo escludendo le società per azioni. Il legislatore, testualmente,

[31] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035; R. RANUCCI, *Registro delle imprese*, cit., 567; G. LAURINI, *Registro delle imprese: quale controllo?*, in G. LAURINI, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 43.

[32] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 212.

[33] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035.

[34] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1035; G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 105.

[35] L'auspicata maggiore efficienza del sistema pubblicitario appare legata proprio alla riduzione dello spazio temporale intercorrente tra la ricezione dell'atto e la sua iscrizione. In linea con la *ratio legis*, l'inoltro dell'istanza da parte del pubblico ufficiale dovrebbe determinare un'immediata iscrizione dell'atto, elidendo il termine massimo di cinque giorni previsto dal d.P.R. n. 581/1995 per il controllo formale da parte dell'Ufficio. Così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1036.

non si è riferito alle sole iscrizioni connesse all'avvio dell'attività di impresa, sembrando la formulazione impiegata talmente ampia[36] da includere anche le iscrizioni relative alla fase modificativa ed estintiva[37].

L'intervento normativo in esame rappresenta un elemento di discontinuità in grado di segnare una cesura rispetto al modello previgente, delineando un sistema fondato sulla netta distinzione tra il controllo attribuito al notaio e quello riservato all'Ufficio del Registro delle imprese. Come già prefigurato dalla l. 20 dicembre 2002, n. 284, l'assetto attuale prende le mosse da una progressiva estromissione del conservatore dal controllo sostanziale di legittimità, anche con riferimento agli atti societari non soggetti a omologazione, e da un conseguente potenziamento del ruolo del notaio quale garante della legalità sostanziale degli atti destinati a pubblicità. Invero, la novella del 2014 ha provveduto a conferire sistematicità e coerenza alla disciplina già emergente dalla l. n. 284/2002, esplicitando in via definitiva la centralità del notaio e riducendo il ruolo dell'Ufficio a una funzione meramente esecutiva: nella nuova configurazione, infatti, l'attività del Registro si limita alla verifica della regolarità della modulistica trasmessa per via telematica[38]. All'Ufficio del Registro, fatta eccezione per le s.p.a., parrebbe rimesso un controllo "ultra-residuale" circoscritto alle modalità di compilazione della domanda, alla regolarità della trasmissione e alla verifica della sua provenienza da un pubblico ufficiale[39]. Tuttavia, si ritiene[40] comunque che il conservatore risulti, come in passato, titolare di alcuni poteri latamente istruttori, come quelli di richiedere informazioni integrative o correzioni nella compilazione dei modelli informatici. L'Ufficio, pur non essendo definitivamente esautorato dalla funzione di vigilanza, la vede temporalmente posticipata all'intervento del notaio, esplicandosi in un momento successivo e residuale, in particolare nell'ambito dell'eventuale cancellazione d'ufficio dell'atto, ai sensi dell'art. 2191 c.c.[41].

[36] Il legislatore si riferisce genericamente alle "procedure d'iscrizione nel Registro delle imprese", sembrando richiamare la totalità di queste ultime e lasciando intendere una valenza generale della disposizione.

[37] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1036.

[38] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1036.

[39] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1039.

[40] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1039.

[41] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1036 e 1040; E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1091; G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 109 e 150; S. LUONI, *Il controllo del Conservatore*, cit., 2702; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma del diritto societario*, Milano, Giuffrè, 2023, 317.

I.1.2. Diritto societario e funzione notarile: intersezione tra autonomia privata e legalità

I.1.2.1. I poteri di controllo del notaio nella costituzione e modificazione degli atti societari e nella verbalizzazione delle deliberazioni

A seguito della riforma dell'omologazione sopra accennata, i poteri di controllo di legittimità sostanziale spettanti al notaio surrogano la precedente verifica giudiziale.

Quando oggetto dell'iscrizione è un atto pubblico o una scrittura privata autenticata – es. nel caso della costituzione di s.r.l. *ex* art. 2463 c.c., che richiama l'art. 2330 c.c. – l'attività di controllo è già integralmente compiuta nella fase prodromica al perfezionamento dell'atto, in quanto demandata al notaio, il quale è vincolato, sotto propria responsabilità (v. *infra*), non solo all'accertamento della volontà delle parti, ma anche al rispetto delle norme inderogabili di legge. L'atto notarile, pertanto, presuppone di per sé una verifica di legalità *ex ante* che garantisce la conformità dell'atto ai presupposti normativi per l'iscrizione[42]. Un'impostazione analoga si ritrova anche in relazione all'atto costitutivo delle società di persone (*cfr*. art. 2296 c.c.) ove redatto per atto pubblico, in cui il controllo preventivo del notaio sull'osservanza delle disposizioni inderogabili di legge e sulle condizioni richieste per l'iscrizione realizza un filtro che giustifica una riduzione dei poteri istruttori dell'Ufficio del Registro delle imprese[43].

La prospettiva muta per ciò che concerne le fattispecie riconducibili all'art. 2436 c.c.: trattandosi di verbale[44], ossia di atto nel quale il notaio constata le vicende assembleari senza incidere sui relativi contenuti, i controlli che il pubblico ufficiale svolge sono inevitabilmente posticipati a una fase successiva alla sua redazione in sede assembleare[45]. Il potere di verifica, in altri termini, spetta esclusivamente al notaio, che per legge è chiamato a realizzarlo *ex post*[46], richiedendo l'iscrizione presso il Registro delle Imprese solo in caso di esito positivo del controllo[47].

[42] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1037.

[43] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1037.

[44] Sulla funzione notarile di verbalizzazione v. F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari*, cit., 529 ss., spec. 538 ss. In Germania v. F.-H. LANGE, *Das notarielle Protokoll über die virtuelle Hauptversammlung der AG*, in *Notar*, 2024/1, 22 ss.

[45] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 538; M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 94.

[46] Tale impostazione è rappresentativa di una scelta di politica legislativa condivisa a livello sovranazionale, riscontrabile nella prassi normativa della maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri. Essi, peraltro, come meglio si specificherà *infra*, tendono a predisporre meccanismi di controllo preventivo in relazione alle operazioni straordinarie. Ciò si giustifica, tra l'altro, in considerazione della limitata efficacia che potrebbe derivare da un eventuale sindacato successivo al compimento dell'atto, atteso che un intervento *ex post* non sarebbe idoneo a determinare la caducazione di un'operazione già portata a compimento in via definitiva. A titolo esemplificativo, una volta che una trasformazione è divenuta efficace *ex* art. 15, d.lgs. n. 19/2023 questa non risulta più suscettibile di invalidazione, con la conseguenza che agli eventuali soggetti pregiudicati dall'atto non residua altra tutela se non quella di natura risarcitoria. In tal senso C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1423 e nt. 81.

[47] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1037. Nella vigenza della disciplina anteriore alla l. n. 340/2000, già Cass., 4 maggio 1998, n. 4441, in *Riv. not*., 1998, II,

Dunque, quanto alla fase modificativa[48], non può eludersi la necessità di una chiara distinzione tra la funzione di documentazione e quella di controllo di legalità, nonché l'impossibilità del loro contestuale svolgimento in sede assembleare[49]. In mancanza di una netta distinzione di tali funzioni, infatti, si rischierebbe di snaturare il ruolo del notaio, trasformandolo in una sorta di "giudice unico" o "arbitro assoluto" in tempo reale della vita societaria (per giunta in dinamiche, spesso conflittuali, della vita societaria, in un momento – quale quello assembleare – fisiologicamente esposto a tensioni tra soci e organi sociali)[50].

Proprio per evitare tale commistione, il legislatore ha chiaramente presupposto una scissione funzionale all'interno dell'attività notarile di verbalizzazione: da un lato, la fase di documentazione dell'assemblea, volta a cristallizzare fedelmente lo svolgimento della seduta e le dichiarazioni rese; dall'altro, la successiva attività di controllo di legalità, finalizzata all'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Tale distinzione, anche sotto il profilo cronologico, consente di evitare sovrapposizioni improprie tra le prerogative del notaio e quelle spettanti al presidente dell'assemblea e ai soci presenti[51].

L'art. 32, l. n. 340/2000, ha esplicitamente configurato il controllo di legalità sul contenuto delle delibere assembleari come attività da svolgersi in un momento successivo alla loro adozione, ovvero "a valle" rispetto alla verbalizzazione, entro il termine di trenta giorni previsto per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale controllo è affidato allo stesso notaio che ha redatto il verbale, il quale, ove riscontri l'illegittimità della delibera, è tenuto a rifiutarne l'iscrizione, in analogia con quanto avverrebbe "a monte" in presenza di un atto negoziale contrario a norme imperative. Il rifiuto di procedere all'iscrizione dovrà essere formalmente comunicato alla società entro lo stesso termine, consentendole di attivare, se del caso, la procedura di omologazione giudiziale. In tale evenienza, la società dovrà necessariamente tenere conto delle ragioni poste a fondamento del diniego[52], le quali costituiranno la base su cui il giudice

717 ss. aveva reputato che l'art. 28 l. not. non fosse direttamente applicabile al verbale di assemblea straordinaria di società di capitali, essendo obbligato il notaio a prestare il proprio ministero pure in caso di deliberazione avente contenuto nullo. In tale ipotesi, ai sensi del citato orientamento di legittimità, il notaio avrebbe dovuto astenersi dalla verbalizzazione solo in costanza di un avviso di convocazione assembleare dal quale risulti espressamente che l'impossibilità giuridica dell'oggetto della futura deliberazione. Al riguardo v. F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 538 e nt. 22; nello stesso senso V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 141.

[48] Si rileva che, per opinione pacifica, il controllo di legalità da effettuarsi in occasione di modifiche statutarie – un tempo di competenza giudiziaria e oggi rimesso al notaio – concerne le sole clausole statutarie oggetto di modificazione e non tutte le altre clausole, che a loro tempo avevano già subìto (in sede costitutiva o modificativa) tale controllo con esito positivo, quand'anche esse risultino non conformi a legge: così F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 539-540.

[49] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 792; F.-H. LANGE, *Das notarielle Protokoll über die virtuelle Hauptversammlung der AG*, in *Notar*, 2024/1, 22 ss.

[50] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 793.

[51] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 793.

[52] I casi di diniego dell'iscrizione da parte del notaio si attestano su numeri del tutto marginali rispetto al volume complessivo degli esiti positivi del controllo omologatorio. Tale

sarà chiamato a valutare la legittimità della delibera ai fini dell'eventuale iscrizione d'ufficio[53].

L'orientamento attualmente maggioritario, come si esporrà nel prosieguo, è, peraltro, nel senso di prevedere l'obbligo di sanzionare esclusivamente il vizio di nullità e non anche di annullabilità.

Le questioni interpretative circa la rilevabilità dei vizi in sede di controllo di legalità sulla deliberazione paiono aver trovato una definitiva soluzione, almeno limitatamente al dovere, da parte del notaio, di rilevare il vizio palese, manifesto e inequivocabile[54]. Ai sensi dell'art. 32, l. n. 340/2000 circa la semplificazione della fase costitutiva e modificativa delle società di capitali (confermato pure dalla riforma del diritto societario nella nuova versione dell'art. 2436 c.c.), il notaio ha il compito di esercitare un controllo sostanziale di legalità finalizzato all'accertamento – mediante un'"analisi di carattere rigorosamente documentale e aliena da ogni sindacato di merito" – di conformità della deliberazione rispetto alle caratteristiche tipologiche specificate ai sensi di legge[55]. Il controllo del notaio sulle deliberazioni assembleari è volto ad

dato trova spiegazione in una dinamica fisiologica del sistema: le società che intendono porre in essere modificazioni statutarie hanno un interesse concreto a prevenire ogni possibile ostacolo, condividendo preventivamente con il notaio il contenuto delle proposte da sottoporre all'assemblea. Infatti, non raramente è lo stesso notaio a redigere o comunque a collaborare alla formulazione del testo statutario, assicurandone *ex ante* la conformità ai requisiti normativi. Ne deriva che eventuali criticità vengono intercettate e risolte già nella fase preparatoria, ben prima della convocazione dell'assemblea, con ciò neutralizzando, nella prassi, il rischio di dover opporre un diniego successivo. In questo contesto, le rare ipotesi di rigetto – siano esse il frutto di un'intesa con la società ovvero conseguenti a deliberazioni assembleari assunte in modo inatteso – sembrano talvolta assolvere alla funzione di deferire al giudice, in via sostitutiva, la responsabilità di decidere in merito alla legittimità di operazioni societarie connotate da elementi di dubbia compatibilità con norme imperative o dai contorni applicativi incerti. Così M. NOTARI, *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, cit., 7.

[53] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 793. Sul punto v. anche V. DONATIVI, *La riforma dell'omologazione; profili istruttori e procedimentali*, in *Riv. soc.,* 2001, 1054.

[54] In ordine al controllo sulla deliberazione *ex* art. 2436 c.c., nel senso della rilevabilità dei soli vizi palesi e inequivoci è, *ex multis*, Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, in *Giur. it*., 2017, 1131 ss., con nota di S. LUONI, M. CAVANNA, *Le responsabilità del notaio che manda all'iscrizione una delibera invalida*. Secondo questo orientamento, però, il notaio sarebbe tenuto, nell'adempimento dei propri doveri di controllo, a rilevare anche i vizi sanzionati con la sola annullabilità. Al riguardo v. pure A. RUOTOLO, *La responsabilità notarile nel controllo sull'iscrivibilità delle delibere di Srl*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 1, 85. Analogamente, in Germania, F.-H. LANGE, *Das notarielle Protokoll*, cit., 22.

[55] In questi termini M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 94-95. Secondo l'A. (99), l'ampio spazio concesso all'autonomia privata dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) non ha agevolato ruolo del notaio nell'ambito del controllo preventivo per ciò che concerne la conformità delle clausole statutarie alle caratteristiche tipologiche del modello societario prescelto in relazione alla maggiore "personalizzazione" conseguibile (v. artt. 2468, co. 3-4, c.c. sui diritti particolari dei soci di s.r.l. e 2348, co 2-3, c.c. sulle categorie di azioni di s.p.a.). Emblematica è risultata, nella prassi, la questione connessa alla possibilità di introdurre negli statuti la clausola di trascinamento (c.d. *drag along*), risolta positivamente solo ove temperata dalla previsione di un valore di liquidazione della quota del socio "trascinato" non inferiore a quello che avrebbe percepito al momento del recesso o dell'esclusione.

assicurarne, a monte, "la certezza dei traffici"[56], stante l'attitudine del contratto di società, così come delle sue modificazioni, a produrre effetti verso terzi[57].

L'ambito del controllo su tali profili, peraltro, va necessariamente limitato all'evento assembleare, considerato che il vizio che impone al notaio di non procedere all'iscrizione della delibera è soltanto quello che emerge "in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che a tal fine sia necessaria alcuna indagine extra-assembleare"[58], senza la possibilità di procedere a indagini extra-documentali[59].

Al riguardo, si è reputato[60] che il controllo preventivo non debba avere ad oggetto anche la verifica della legittimazione al voto, la quale presuppone anche la conoscenza di documenti extra-assembleari come il libro soci[61]; tale considerazione sembra estensibile pure all'ipotesi di partecipazioni concesse in pegno o usufrutto, premessa la facoltà per le parti di disciplinare diversamente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Secondo questa tesi – condivisibilmente – si ritiene, quanto alle fattispecie ora menzionate, che il notaio debba affidarsi alle dichiarazioni del presidente dell'assemblea. Inoltre, di sicuro non può essere oggetto di controllo preventivo la carenza di legittimazione al voto conseguente a conflitto di interessi, così come l'individuazione di tutti i vizi che premettono una valutazione non meramente documentale o talora nel merito quali, per es. l'abuso nell'esercizio del diritto di voto (abuso di maggioranza, minoranza o uguaglianza[62]), la fondatezza delle ragioni addotte al fine di giustificare un'operazione straordinaria o, più genericamente, la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione nei casi in cui l'interesse della società lo esiga (art. 2441, co. 5, c.c.)[63]. Secondo un'opinione[64],

[56] Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, cit., 1131; secondo M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 95-96, in realtà, il controllo preventivo non sarebbe tanto finalizzato alla "certezza" dei traffici quanto alla "correttezza" degli stessi, "poiché la certezza è garantita, nel diritto delle società di capitali, da quelle norme di legge volte a stabilizzare gli effetti degli atti di natura organizzativa", tra le quali l'A. cita gli artt. 2377, 2379, 2379-*bis*, 2379-*ter* c.c. sull'invalidità delle delibere assembleari, l'art. 2500-*bis* c.c. sull'invalidità dell'atto di trasformazione e l'art. 2504-*quater* c.c. sull'invalidità dell'atto di fusione.

[57] Secondo Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, cit., 1131, come sopra anticipato, tale certezza dei traffici andrebbe assicurata "mediante una verifica di conformità al modello legale che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali in termini di nullità o annullabilità" Al riguardo M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 95. Nello stesso senso V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 136-137 e spec. 139-140.

[58] Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, cit., 1133.

[59] M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 97; P. REVIGLIONO, *Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari,* cit., 1514.

[60] M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 98.

[61] Si pensi, a titolo esemplificativo, alle società cooperative, ove risultano privi del diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da meno di novanta giorni (art. 2358, co. 1, c.c.): così M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 98.

[62] Sull'abuso nell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea di società paritetiche sia consentito un rinvio a L. GIANNATIEMPO, Abus d'égalité *del socio assenteista e c.d.* deadlock, in *Banca Borsa tit. cred*., 2023, I, 923 ss. ove riferimenti a dottrina e giurisprudenza anche in una prospettiva di diritto comparato.

[63] M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 98.

[64] M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 98. Secondo l'A. (99) il vizio procedimentale impone di rifiutare l'iscrizione della delibera solo ove sia rilevabile con l'ordinaria diligenza dalla lettura del verbale e della documentazione allegata.

pare non possano considerarsi neppure i vizi generati da fatti che si sono esauriti prima e al di fuori della dinamica assembleare, come l'invio tardivo dell'avviso di convocazione o il mancato rispetto dei termini di legge per il deposito dei documenti presso la sede sociale, a meno che non si tratti di deposito platealmente tardivo e deducibile dal notaio mediante un mero confronto con la data di emissione, da parte dell'organo competente, risultante dal documento.

I.1.2.1.1. Verbalizzazione notarile di assemblea interamente a distanza

Il notaio svolge un ruolo di controllo altresì in occasione dell'attività di verbalizzazione delle deliberazioni assembleari svolte in modalità telematica. Tale funzione si inserisce pienamente nel quadro del controllo di legalità notarile, che mantiene la sua centralità anche ove vengano utilizzati strumenti digitali di partecipazione e deliberazione assembleare, rivelandosi anzi ancora più rilevante per assicurare il rispetto dei presupposti normativi e la conformità alla legge delle procedure[65].

La presente riflessione prende le mosse dall'applicazione della disciplina emergenziale in materia di svolgimento delle assemblee di società destinata, sin dal principio, ad avere un'efficacia temporalmente limitata[66] ma il cui regime di applicazione è risultato sinora, di volta in volta, prorogato.

Ai sensi dell'art. 106, co. 2, d.l. n. 18/2020, è previsto che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici possano prevedere, anche in deroga alle disposizioni contenute nei propri statuti, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione[67]. Le suddette società possono altresì prevedere che

[65] Nello stesso senso F.-H. LANGE, *Das notarielle Protokoll*, cit., 22.

[66] L'art. 106, co. 7, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto in tema di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. decreto "Cura Italia"), conv. con mod. in l. 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto, sin dalla data della sua entrata in vigore, che le relative disposizioni si applicassero alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarebbe risultato vigente lo stato di emergenza relativo all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19. Il suddetto termine è stato poi progressivamente prorogato, per l'ultima volta dall'art. 14-*sexies* del d.l. 27 dicembre 2024 (c.d. decreto "Milleproroghe"), conv. in l. 21 febbraio 2025, n. 15 che lo ha differito al 31 dicembre 2025.

[67] Tale regola evoca il disposto dell'articolo 2370, co. 4, c.c. che, nel consentire l'intervento virtuale all'assemblea di s.p.a. – mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica – richiede un'esplicita clausola statutaria. Tuttavia, durante l'emergenza pandemica, il legislatore, al fine di scongiurare qualsiasi riunione fisica, ha permesso che tale previsione statutaria non fosse necessaria e che addirittura si potesse derogare a clausole che espressamente vietassero il ricorso a strumenti virtuali per la formazione della volontà assembleare. Viceversa, nella disciplina della s.r.l. non è prevista alcuna norma dal tenore analogo a quello dell'art. 2370 c.c., sebbene risulti del tutto maggioritaria la tesi secondo la quale anche in tale tipo di società – ove, peraltro, l'autonomia statutaria assume un ruolo determinante – sia possibile introdurre una clausola statutaria che preveda l'utilizzo di strumenti telematici di intervento e di voto in assemblea. S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea di s.r.l. mediante mezzi di telecomunicazione e discrezionalità degli amministratori*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, II, 121-122. Al riguardo v. pure ID., *Le decisioni con strumenti telematici nella s.r.l.: poteri degli amministratori e diritti dei soci*, in *Rivista ODC*, 2024, 695 ss.; F. MAGLIULO, *Le nuove tecnologie informatiche ed il rispetto del metodo*

l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 4, 2479-*bis*, co. 4, e 2538, co. 6, c.c., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

La configurazione tradizionale della riunione assembleare si fondava sull'indispensabile compresenza fisica dei partecipanti, in unità di tempo e di luogo, quale espressione del principio di collegialità[68]. Le modalità telematiche,

collegiale, in *Notariato*, 2019, 384; G. DE MARCHI, *Assemblee* full digital*: una proroga di cui non si sentiva la mancanza*, in *Federnotizie*, 27 febbraio 2023; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima H.B.1, *Formulazione delle clausole di intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione* - 1° pubbl. 9/04; ID., Massima H.B.16, *Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orari* - 1° pubbl. 9/06; D. BOGGIALI, *Le riunioni con mezzi di telecomunicazione dopo la cessazione delle norme emergenziali*, in *CNN Notizie*, 29 luglio 2022; C. FERIOZZI, *Riunioni assembleari a distanza. I partecipanti devono poter interagire in tempo reale*, in *Italia Oggi*, 27 luglio 2023, 27 ss.; G. POLITELLI, *Le assemblee societarie ai tempi del Coronavirus: indicazioni operative,* in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 122; N. ATLANTE, M. MALTONI, C. MARCHETTI, M. NOTARI, A. ROVEDA, *Le disposizioni in materia societaria nel D.L. Covid-19 (D.L. 17 marzo 2020 n. 18): profili applicativi*, in *Federnotizie*, 30 marzo 2020.

[68] Nella prima fase della pandemia, l'oggettiva impraticabilità di convocare assemblee in presenza aveva plausibilmente indotto parte della dottrina a sostenere che l'ammissione del voto elettronico per corrispondenza dovesse necessariamente accompagnarsi alla possibilità di un intervento telematico in assemblea, così da preservare, seppur in forma mediata, uno spazio di confronto e dialettica tra i partecipanti. In un secondo momento, l'art. 106, co. 2, d.l. n. 18/2020 ha completato il quadro prevedendo la possibilità, per le società, di convocare finanche un'assemblea completamente virtuale: così S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 122. Sul tema v. F. LAURINI, *Assemblee in telecomunicazione: storia di una rivoluzione*, in *Federnotizie*, 15 dicembre, 2023, § 1; C. LICINI, *Riflessioni su un progetto di atto notarile da remoto (in video conferenza)*, in *Notariato*, 2020, 353 ss.; M. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, in AA. VV., *La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità*. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S. P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2024, 215 ss.; M.N. IANNACCONE, *Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit*, in *Federnotizie*, 22 gennaio 2021; P.-M. SMIRNE, *Le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione prima e dopo il Covid*, in *Rivista ODC*, 2022, 601 ss.; M.S. SPOLIDORO, *Le assemblee delle s.p.a. durante e dopo la pandemia*, in *Contr. impr*., 2022, 792 ss.; R. VIGGIANI, *Le riunioni con mezzi di telecomunicazione nelle società di capitali chiuse: disciplina legale e autonomia statutaria*, in *IlSocietario.it*, 7 settembre 2020; The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), *Report on virtual shareholder meetings and efficient shareholder communication*, in https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/report_on_virtual_shareholder_meetings_and_efficient_shareholder_communication.pdf, August 2022, 6 ss.; M.C. STIVALI, *Così lontano, così vicino*, in *Vita not*., 2020, 109-110. In Francia v. M. LAROCHE, *La Société numérique sans les sociétés numériques*, in *Gaz. Pal*., 2018, n. 23, 48 ss.; X. DELPECH, *Vote par correspondance ou en ligne… la loi favorise la digitalisation des décisions d'actionnaires au sein des sociétés*, in *Les Echos Entrepreneurs*, 23 ottobre 2024; J.-F. HAMELIN, *La digitalisation du fonctionnement social*, in *Droit sociétés*, 2024, n. 10, 1 ss.; A. HARDY, *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, Troisième table ronde – Extranéité et numérique - Colloque pratique notariale du droit international privé, 6 janvier 2023, organisé par l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (EA 7496) – Université de Tours sous la direction scientifique de A. Goncharova et F. Labelle, § I ss.; Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, *Rapport sur l'adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l'expérience de la crise sanitaire*, 30 mars 2022, in https://www.banque-france.fr/fr/system/files/2023-10/rapport_47_f.pdf, 40 ss. In Germania v.

pur introducendo elementi di discontinuità rispetto a tale paradigma, non ne compromettono l'essenza, ma ne sollecitano una rilettura aggiornata.

Non sorprende, dunque, che il legislatore emergenziale, nel delineare per la prima volta il modello di assemblea interamente digitalizzata, abbia ritenuto imprescindibile fissarne i presupposti di legittimità, stabilendo che i mezzi di telecomunicazione adottati debbano garantire: a) l'identificazione dei partecipanti; b) la loro partecipazione; c) l'esercizio del diritto di voto. Tali requisiti sono funzionali ad assicurare una partecipazione effettiva non solo al momento deliberativo, ma anche alla fase dialettica del confronto assembleare, seppure trasposto in uno spazio non fisico (spazio virtuale). Ne consegue che l'assemblea esclusivamente telematica, così strutturata, si mantiene aderente ai principi tradizionali di piena collegialità.

Inoltre, tali condizioni si pongono in continuità con le verifiche che il notaio è tenuto a compiere, non soltanto in ordine alla regolarità formale, ma anche per accertare l'effettività del consenso assembleare, la validità delle deliberazioni e la rispondenza ai principi inderogabili dell'ordinamento.

Il medesimo art. 106, co. 2, d.l. n. 18/2020, specifica che non vi è necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo, chiarendo un profilo già dibattuto da tempo[69] circa l'impiego dei mezzi di telecomunicazione nel corso delle riunioni assembleari.

H. HECKSCHEN, H. WICKE, *Digitalisierung auf gesicherter Datengrundlage*, in NZG, 2022, 433 ss.; K.J. HOPT, *Company Law and the Corporate Governance Effects of the Pandemic – The new German Law on Virtual General Meetings of Stock Corporations and the Effect of the Pandemic on the Board*, in *Rivista ODC*, 2022, 563 ss.; J. KOCH, AktG § 130, *Besonderheiten der Beschlussfeststellung in virtueller HV*, in *Koch Aktiengesetz*, 17. Aufl. 2023, München, Beck, Rn. 23e-23g; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts. Nach dem DiRUG folgt das DiREG zur Einführung von Online-Verfahren*, in MDR, 2022, 1507; H. SCHÜTZ, *Beschlussnachweis in der „Digitalisierungsfalle"?*, in *MittBayNot*, 2022, 424 ss.; T. SCHWAB, *Warum sich die Anpassung des Gesellschaftsvertrages lohnt*, in *Report Plus*, 2023/9, 9; C.H. SEIBT, C. DANWERTH, *Referentenentwurf des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen: Eine kritische Analyse*, in AG, 2022, 177 ss.; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive. Chancen und Herausforderungen des Einsatzes softwarebasierter Tools*, in RDi, 2021, 138 ss.; H.-U. WISLING, *Virtuelle oder Präsenz-Hauptversammlung: wesentliche Vor- und Nachteile*, in AA. VV., *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2022*, a cura di M. Born, L. Holler, J. Lübke, A. Sanders, G.H. Wächter, H.-U. Wilsing, Köln, Otto Schmidt, 2023, 29 ss.

[69] L'opinione maggioritaria in dottrina riteneva, già prima dell'introduzione della disciplina emergenziale, che non fosse necessaria la presenza contestuale nello stesso luogo di notaio o segretario verbalizzante e del presidente dell'assemblea (F. MAGLIULO, *Il verbale assembleare in teleconferenza: le regole applicabili dopo la scadenza delle norme emergenziali*, in *Notariato*, 2022, 313 ss.; N. ABRIANI, *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, Studio CNN n. 5916/I 2005, 11-12; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 45, *Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea*, 19 novembre 2004). Sulle criticità della verbalizzazione a distanza v. A.M. LUCIANO, *La riunione assembleare*, cit., 142; C. BOCHMANN, *§ 48 I 2 GmbHG-E des DiREG-Referentenentwurfs als Digitalisierungsbremse im Recht der GmbH-Gesellschafterversammlung*, in NZG, 2022, 531 ss., spec. 534; S. MENDOLA, *Non paura ma sano realismo: alcune riflessioni sull'atto notarile in video-conferenza*, in AA. VV., La legislazione emergenziale di interesse notarile, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 30, che pone attenzione sugli inconvenienti tecnici che potrebbero interrompere una stipula o una verbalizzazione in modalità telematica. L'A. (30), criticamente, ravvisa: "in termini economici, a me pare invece che l'atto notarile in videoconferenza si ponga, come già in precedenza l'atto notarile informatico (che nasce già in originale solo come *file*, senza supporto cartaceo), come un'offerta potenziale priva sul mercato di una vera domanda attuale, se non

Anche in assenza di contiguità fisica, la verbalizzazione notarile resta presidio di legalità: è infatti attraverso il verbale che il notaio certifica non solo l'adozione regolare delle delibere, ma l'effettiva sussistenza delle condizioni di validità, assumendo piena responsabilità circa la rispondenza del verbale assembleare ai requisiti di legge. A tal proposito, e al fine di comprendere le diverse funzioni svolte dal notaio in relazione alle differenti modalità deliberative, occorre brevemente differenziare gli strumenti già introdotti dalla riforma del diritto societario del 2003, disciplinati dall'art. 2370, co. 4, c.c., per la s.p.a. – ossia l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica –, dalla possibilità, disciplinata per la prima volta dalla legislazione emergenziale, di svolgere l'intero procedimento deliberativo a distanza mediante collegamento *online* simultaneo di tutti i partecipanti, e non essendo necessario l'incontro fisico finanche tra notaio/segretario verbalizzante e presidente dell'assemblea.

Con riferimento all'impiego degli strumenti previsti dall'art. 2370, co. 4, c.c., una parte della dottrina ha rilevato come essi configurino una forma di collegialità c.d. "attenuata" o "minore". Non a caso, il legislatore ha subordinato la loro applicabilità alla presenza di una specifica clausola statutaria, proprio in ragione del fatto che, nelle ipotesi di voto per corrispondenza o elettronico, il socio non partecipa materialmente alla riunione, ma viene giuridicamente considerato presente in assemblea sulla base di una *fictio* normativa. Analoga impostazione si riscontrava, soprattutto in passato, nell'uso dei mezzi di telecomunicazione, laddove questi consentivano una partecipazione solo limitata: si pensi ai collegamenti esclusivamente audio (*conference call*), ai sistemi audio-video privi della possibilità di interazione effettiva (partecipazione passiva o *one-way*) o alla comunicazione asincrona via *e-mail*, caratterizzata da una bidirezionalità imperfetta[70].

La legittimità dell'impiego di strumenti che, in varia misura, comprimono il diritto del socio a partecipare attivamente al dibattito assembleare, si fonda sul rispetto di determinati presìdi correttivi. Secondo

essenzialmente marginale. E credo però sia illusorio pensare che esso possa essere previsto e disciplinato solo per farne una bandiera di modernità, da issare a contrasto di ogni luogo comune sull'immagine stantia e polverosa del notariato, perché tanto poi alla fine nessuno lo usa". Da ultimo v. K.A.M. VAN VUGHT, *Access Denied. Technical Problems in the Virtual Shareholder Meeting from a Dutch, German and Swiss Perspective*, in ECFR, 2025, 165 ss.

[70] S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 132. In caso di voto per corrispondenza (art. 2470, co. 4, c.c.), M. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, cit., 216, evidenzia infatti come «la procedura assembleare può limitarsi ad essere una modalità di "raccolta dei voti", nella quale la contestualità è appunto riferibile solo alla legittimazione e alla raccolta dei voti, ma non alla partecipazione e alla espressione dei voti stessi». La disamina dell'A. circa la disciplina delle decisioni assembleari in quasi totale assenza di collegialità parte proprio dall'ipotesi del voto per corrispondenza, "in quanto il legislatore, pur non avendo del tutto rinunciato all'applicazione del metodo collegiale, ha consentito, tramite il voto per corrispondenza, lo svolgimento di assemblee nelle quali nessun socio interviene in assemblea nel momento in cui essa è convocata, essendo tutti i voti espressi per corrispondenza prima dello svolgimento dell'assemblea. La riunione assembleare viene dunque ridotta a un accertamento di voti espressi in precedenza, senza l'intervento dei soci, i quali appunto "si considerano" intervenuti, pur senza esserlo".

l'impostazione oggi maggioritaria[71], l'art. 2370, co. 4, c.c. attribuisce al singolo socio una facoltà ulteriore, permettendogli di optare per la partecipazione da remoto senza tuttavia escludere la possibilità di presenziare fisicamente: si delinea così un modello assembleare di tipo ibrido, strutturato in presenza, ma con apertura all'intervento a distanza. Solo la normativa emergenziale ha temporaneamente derogato all'esigenza di prevedere un luogo fisico per la convocazione. Peraltro, il ricorso a tale modalità, una volta scaduta la proroga del regime emergenziale, richiederà una previsione statutaria che la consenta espressamente.

Sul punto, invero, non vi è univocità: la parte maggioritaria della dottrina[72] – condivisibilmente – ritiene legittima la clausola statutaria laddove si consenta il ricorso a strumenti audio-video in tempo reale, biunivoci e capaci di assicurare un'effettiva interazione tra i partecipanti, tali da realizzare una collegialità "piena" equiparabile[73], nella sostanza, a quella propria delle riunioni in presenza; altro orientamento[74] reputa, viceversa, possibile l'intervento in

[71] *Ex multis* v. D. STANZIONE, *L'assemblea virtuale nelle società di capitali: tra norme emergenziali, disciplina codicistica e margini dell'autonomia privata*, in *Rivista ODC*, 2021, 977, 995; F. LAURINI, *Assemblee in telecomunicazione*, cit., § 3; G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, Studio CNN n. 41-2023/I, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 14 giugno 2023, 2. In tal senso, in Germania, sulla possibilità di un'assemblea che si svolga in modalità "mista" v. K. BISCHOFF, *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 46; 53; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, in BB, 2022, 1738; A. MERKNER, F. SCHULENBURG, *Vorschlag für die Entwicklung eines praxistauglichen Hauptversammlungsformats in hybrider Form*, in AG, 2024, 394 ss.; E. RAUSCHENBACH, *Beurkundungs- und Berufsrecht. Aktuelle Entwicklungen*, in *Notar*, 2024, 155. V. altresì The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), *Report on virtual shareholder meetings*, cit., 7 ss.; T. SCHWAB, *Warum sich die Anpassung des Gesellschaftsvertrages lohnt*, cit., 9; C. TEICHMANN, H. WICKE, *Zukunftsmodell „Hybride Hauptversammlung"*, in ZGR, 2021, 189 ss.

[72] Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*, 11 marzo 2020; Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 200, *Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*, 23 novembre 2021; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 82/2022, *Clausole statutarie per le assemblee telematiche*; G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, cit., 6; ASSONIME, La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive, Note e Studi, 2022, n. 2, 23 ss.; L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 282; S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 132-133 ove ampi riferimenti; l'A. ritiene altresì (135-136) che tale soluzione, come per le s.p.a., sia applicabile anche alle s.r.l. In Francia v. J.-F. HAMELIN, *La digitalisation du fonctionnement social*, cit., 1 ss.; Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, cit., 60 ss.

[73] M. NOTARI, *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, cit., 218, discorre in tale ipotesi di "tecnologie equipollenti", ossia che realizzano un'equivalenza funzionale tra l'intervento fisico e quello tecnologico. Sul tema v. pure L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, in *Riv. not*., 2023, 281; G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, cit., 3; F. MAGLIULO, *Le nuove tecnologie informatiche*, cit., 383; A. ADAMIETZ, *Uber Fernwirkungen im Recht*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 1 ss.

[74] Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima H.B.39, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie* - 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17.

assemblea mediante mezzi di telecomunicazione pure in assenza di previsione statutaria, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Chi scrive ritiene senz'altro ammissibile, previa clausola statutaria in tal senso, un'assemblea di s.pa. o di s.r.l. interamente virtuale[75]. Con riferimento alla questione della compresenza fisica, nel medesimo luogo, del presidente e del notaio (o, alternativamente, del segretario), essa appare oggi come un retaggio di una prassi ormai superata, formatasi sulla scorta dei primi orientamenti notarili che, in epoca anteriore alla riforma del 2003, avevano ammesso l'intervento all'assemblea mediante strumenti di telecomunicazione. L'attuale assetto normativo, peraltro, consente che il verbale sia redatto anche in un momento successivo rispetto allo svolgimento della riunione (c.d. verbale non contestuale *ex* art. 2375, co. 3, c.c.); inoltre, in presenza della sottoscrizione del notaio verbalizzante, la firma del presidente non costituisce più requisito di validità della deliberazione (è il c.d. "verbale senza parti"[76]). Alla luce di ciò, non solo la presenza fisica congiunta dei suddetti soggetti risulta priva di utilità giuridica, ma anche l'eventuale collocazione del solo notaio (o segretario) nel luogo (fisico) di convocazione indicato nell'avviso risulta priva di significato, giacché tale luogo rimarrebbe di fatto deserto[77]: il verbale dovrà piuttosto dar

[75] Nello stesso senso S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 132 (pur stante il riferimento testuale dell'art. 2363 c.c. al "Luogo di convocazione dell'assemblea", individuato nel comune dove ha sede la sede sociale, nonché alla simile disposizione dell'art. 2479-*bis*, co. 3, c.c., che prevede la riunione assembleare presso la sede sociale). All'A. si rinvia pure per ampi riferimenti alla dottrina.

[76] Sul tema L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 285. Il verbale di assemblea svolta interamente *online* non può che essere "senza parti", nel senso che – a differenza del verbale a distanza con incontro fisico tra i soli notaio e presidente dell'assemblea – in tale fattispecie finanche il presidente non figura davanti al pubblico ufficiale il quale, a sua volta, è collegato da remoto. Il verbale notarile eccezionalmente recherà, dunque, la sola sottoscrizione del notaio verbalizzante e non anche la firma del presidente. Questo non significa che il suo ruolo venga a meno poiché, anche nell'ipotesi di riunione *full video conference* il presidente dovrà verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare identità e legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento e accertare gli esiti delle votazioni. Viceversa, la funzione notarile in tale contesto risulta di mera constatazione e documentazione dello svolgimento della riunione. Dei problemi potrebbero emergere solo quando nella stessa sede assembleare debbano altresì perfezionarsi attività negoziali: qualora queste ultime richiedano particolari formalità, sarà necessario un successivo atto che rispetti tale forma e in occasione del quale compaiano le parti anche ai fini della sottoscrizione. Sul tema v. L. IBERATI, *L'atto notarile senza parti*, in *Federnotizie*, 17 giugno 2022; A. ROVEDA, *Ancora sull'atto senza parti*, in *Federnotizie*, 15 luglio 2022, il quale cita altresì varie ulteriori ipotesi di atto notarile "senza parti" (es. verbale di offerta reale; atto pubblico di protesto; verbale redatto da notaio quale professionista delegato alle operazioni di vendita nel processo esecutivo).

[77] S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 139. Similmente A. BUSANI, *Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, 401, secondo il quale l'indicazione di un luogo fisico di convocazione non ha alcun senso ove la riunione si svolga interamente *online*; D. STANZIONE, *L'assemblea virtuale nelle società di capitali,* cit., 982. L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 286 e 290, interpreta invece – correttamente, a opinione di chi scrive, oltre che conformemente a quanto avviene nella prassi – la suddetta "indicazione del luogo" (non necessariamente nello statuto ma almeno nell'avviso di convocazione) come l'individuazione della piattaforma *online* (*recte*: dell'indirizzo virtuale), in assenza della quale l'A. ritiene impugnabile la deliberazione *ex* art. 2366, co. 1, c.c. Vi è poi chi (G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, cit., 5) ha recentemente ritenuto che, presupponendosi legittima la mera indicazione nell'avviso di

conto degli accadimenti svoltisi nel contesto virtuale in cui si è realmente tenuta l'assemblea[78]. In tale contesto, la verbalizzazione notarile, diventa lo strumento attraverso il quale si realizza, anche nello spazio virtuale, l'effettiva funzione di controllo delle deliberazioni assembleari.

La possibile – e, nel caso di assemblea integralmente virtuale, inevitabile – dislocazione fisica tra il presidente dell'assemblea e il notaio rogante ha originato, nella prassi notarile, iniziali perplessità circa le modalità di identificazione del presidente e sull'eventuale obbligo di menzione formale della sua identità. Sul punto, può affermarsi con sufficiente certezza che il notaio è comunque tenuto a procedere a un accertamento prudente dell'identità del presidente, utilizzando gli strumenti che ritenga più adeguati al caso concreto. Tuttavia, non trova applicazione l'obbligo di attestazione formale della certezza dell'identità personale ai sensi dell'art. 51, co. 2, l. not., trattandosi di un soggetto che non riveste, tecnicamente, la qualifica di parte dell'atto[79].

La finalità del verbale notarile senza parti relativo a un'assemblea interamente digitalizzata (così come dell'atto pubblico digitale costitutivo o modificativo di società, come si vedrà *infra*) consiste nel riprodurre *online* lo stesso ambiente di una stipulazione in presenza, trasferendone le dinamiche all'interno di un contesto telematico sincrono, in cui i partecipanti – incluso il notaio – operano da luoghi fisicamente remoti, connessi attraverso sistemi di

modalità di svolgimento dell'assemblea interamente a distanza, l'indicazione della piattaforma e delle credenziali di accesso possa essere inviata anche con separata comunicazione.

[78] A.M. LUCIANO, *La riunione assembleare e il diritto d'intervento nella S.p.a. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società*, 2023, 145.

[79] È sufficiente, pertanto, la formulazione contenuta nel verbale, secondo cui "l'assemblea della società Alfa è presieduta da Tizio, nato a… il… in qualità di…", poiché tale indicazione, provenendo dal notaio, si fonda su un accertamento compiuto sotto la sua responsabilità. Non si ritiene, dunque, necessaria l'aggiunta di ulteriori precisazioni, nemmeno con riguardo alla modalità attraverso cui la certezza sia stata acquisita. In tal senso F. LAURINI, *Assemblee in telecomunicazione,* cit., § 4. A consolidare in via definitiva l'orientamento favorevole all'ammissibilità dell'assemblea esclusivamente *online*, purché prevista espressamente dallo statuto, è l'approccio funzionale all'interpretazione del complesso normativo che disciplina l'assemblea nella s.p.a. e le decisioni dei soci nella s.r.l. È infatti difficilmente contestabile che, allo stato attuale, le piattaforme digitali dotate di collegamento audio-video biunivoco in tempo reale consentano l'esercizio effettivo dei diritti di intervento e di voto in termini pienamente equivalenti a quelli garantiti dalla partecipazione fisica. Per di più, la modalità telematica esclusiva consente un significativo contenimento dei tempi e dei costi di trasporto, particolarmente nei casi in cui l'assemblea venga convocata in un luogo diverso dal comune in cui è ubicata la sede sociale: Si pensi all'ipotesi estrema di un'assemblea convocata all'estero. È, in effetti, prassi assai diffusa rinvenire, tanto negli statuti di s.p.a. quanto in quelli di s.r.l., clausole che autorizzano la convocazione dell'assemblea in qualunque Stato membro dell'Unione europea, nonché – con frequenza non trascurabile – in ordinamenti extraeuropei spesso indicati, quali Regno Unito e Stati Uniti. Una simile apertura statutaria determina, dal punto di vista del singolo socio, un significativo ribaltamento dell'assetto ordinario: la partecipazione a un'assemblea convocata in presenza può tradursi, infatti, in un onere gravoso qualora il luogo designato sia molto distante dal domicilio o dalla residenza del socio convocato. Così S. ADDAMO, *Convocazione dell'assemblea,* cit., 141 e nt. 66; D. STANZIONE, *L'assemblea virtuale nelle società di capitali,* cit., 988; L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 281. Si pensi, poi, al caso in cui il socio risieda lontano dal luogo di convocazione, determinando, in aggiunta, una non trascurabile riduzione dell'impatto ambientale derivante dagli spostamenti: D. STANZIONE, *L'assemblea virtuale nelle società di capitali,* cit., 992.

videoconferenza[80]. Tuttavia, la dimensione digitale introduce variabili del tutto nuove rispetto al quadro analogico. La "smaterializzazione" dello spazio fisico impone, infatti, l'elaborazione di presìdi di sicurezza inediti, coerenti con le peculiarità dell'ambiente online, dove le garanzie offerte dal contesto reale non sono replicabili in modo automatico[81].

Ne consegue che, per assicurare il corretto funzionamento del modello, a parere di chi scrive, sarà inevitabile introdurre nuovi vincoli e limitazioni ai sensi di legge, specificamente calibrati sulla natura del contesto telematico, che potrebbero anche risultare assai stringenti proprio in ragione delle maggiori criticità da presidiare, pur rimanendo auspicabile il mantenimento del principio del "notaio di prossimità", quale presidio di legalità e controllo radicato sul territorio[82].

[80] Si tratta, in altri termini, di una trasposizione "funzionale" dell'ambiente reale, in cui già oggi il notaio, pur operando dalla propria sede, può ricevere atti concernenti beni situati ovunque e da chiunque, a condizione che le parti siano presenti: così C. LICINI, *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 26.

[81] Sulla nuova dimensione di "spazio-tempo" generata dai progressi scientifici e tecnologici, la quale incide con effetto destabilizzante sulle esistenti regole di diritto v. J. FRAYSSINET, *Droit, droits et nouvelles technologie*, in AA. VV., *Droit et innovation*, diretto da J. Mestre, L. Merland, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, 543; F.P. LOPS, *L'attività notarile di ultima generazione tra funzione giuridica e principi deontologici*, in *Vita not*., 2023, 1263; R. VIGGIANI, *Le riunioni con mezzi di telecomunicazione nelle società di capitali chiuse*, cit., 7 settembre 2020, § 2. Al riguardo, discute di "s-confinatezza" N. IRTI, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, 19.

[82] C. LICINI, *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, cit., 26: per l'A. (26-27) sarebbe auspicabile l'introduzione di una disposizione deontologica espressa volta a sanzionare le ipotesi in cui la mancanza di contiguità territoriale tra il notaio e il richiedente – o con l'ambito territoriale di riferimento – non si presenti in termini meramente occasionali, bensì assuma, per effetto del numero degli atti rogati o di ulteriori elementi fattuali significativi, le caratteristiche di una condotta reiterata e sistematica, tale da perdere i connotati della episodicità e integrare un illecito disciplinare per violazione dei doveri di prossimità. V. pure L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 291-292; G. LAURINI, *Quale notaio per il futuro?*, in *Notariato*, 2020, 222. *Contra* S. MENDOLA, *Non paura ma sano realismo*, cit., 31, che afferma: «considero poi fallito in partenza il lodevole tentativo di introdurre l'atto a distanza tenendosi il notaio vicino. Qualunque discorso sulla competenza territoriale del notaio ha senso se resta fermo il presupposto che le parti devono essere, fisicamente o per rappresentanza, nel luogo in cui si trova il notaio. […] Rimosso quel presupposto, Non ha più alcun significato parlare di competenza territoriale». L. A. conclude (32) che la trasformazione digitale sopra descritta comporti «effetti ad alto rischio di grave lesività per la stessa funzione pubblica notarile come oggi possiamo intenderla, volendo credere che permanga il suo valore nel sistema; e ciò sul piano dell'accertamento dell'identità e della capacità naturale delle parti, delle tutele supplementari per persone non udenti o non vedenti, della indagine della volontà e della conseguente funzione di adeguamento, della prossimità territoriale di tutte le sue implicazioni (compresa la vigilanza antiriciclaggio), ed in ultima analisi sul piano della pubblica fede, risultandone sicuramente diminuita la forza di ciò che è il notaio afferma essere avvenuto "alla sua presenza". […] in ragione degli argomenti esposti ritengo che razionali e realistiche preoccupazioni debbano prevalere sul fascino istintivo per la innovazione». Per riflessioni connesse alla tutela della riservatezza degli intervenuti alle riunioni assembleari in video-conferenza, specie sui rischi connessi alla registrazione di una riunione in assenza di consenso, si rinvia a G. POLITELLI, *Registrazione delle assemblee societarie a distanza nel rispetto della privacy*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 117 ss.; C. AUMANN, *Personengesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht. Aktuelle Entwicklungen*, in *Notar*, 2024/1, 16; S. PRÉVOST BOYARD, *Droit des sociétés et droit du numérique, de 1984 à 2024 quand George Orwell rencontre Pierre de Coubertin*, in *Mélanges e l'honneur de Isabelle Urbain-Parleani*, Paris, Dalloz, 2023, 500.

È bene chiarire, infatti, che la delocalizzazione dell'assemblea – da intendersi come svincolata da un luogo fisico determinato – non comporta affatto una delocalizzazione della funzione notarile. È dunque necessario che, una volta dato atto nel verbale della natura telematica dell'adunanza, mediante l'indicazione puntuale dei mezzi di comunicazione utilizzati e della loro idoneità a garantire le finalità di legge, il notaio risulti fisicamente presente nel proprio distretto di competenza, non soltanto al momento, eventualmente successivo, della redazione e sottoscrizione del verbale, ma anche nel corso della partecipazione all'assemblea, ove questa avvenga a distanza[83]. Tale presenza territoriale si giustifica in quanto l'intervento assembleare del notaio costituisce parte integrante della sua funzione pubblica di controllo, e in quanto tale non può che radicarsi, territorialmente, nel luogo di esercizio delle proprie attribuzioni. Sarà il verbale a darne espressa attestazione, sia in relazione alla partecipazione all'adunanza, sia in riferimento all'atto di verbalizzazione. Ne consegue che il "luogo dell'assemblea", quale momento procedimentale, non coincide con il luogo fisico in cui si esercita la funzione notarile, che resta soggetta ai vincoli territoriali ordinari, dato che il notaio deve pur sempre controllare la legittimità della deliberazione anche ai fini di quanto richiesto dalla legge notarile[84].

In definitiva, a parere di chi scrive il controllo notarile esercitato in sede di assemblea "virtual only" non introduce elementi di discontinuità rispetto alla prassi consolidata[85]. Il notaio, anche ove venga meno l'incontro in presenza con le parti, mantiene intatta la sua funzione di garanzia, che si esplica principalmente nel verificare la ricorrenza dei presupposti legali di validità della riunione a distanza – identificazione dei partecipanti, effettiva partecipazione e corretto esercizio del diritto di voto – come stabiliti dal citato art. 106, co. 2, d.l. n. 18/2020. Peraltro, la firma del solo notaio, già ammessa da tempo in via generalizzata per i verbali societari, consente di superare agevolmente le possibili criticità derivanti dalla mancata compresenza con il presidente dell'assemblea, neutralizzando ogni profilo di incertezza circa la validità della verbalizzazione per ciò che concerne la corretta identificazione delle parti del verbale.

I.1.2.2. Il controllo notarile di legalità nelle operazioni straordinarie

Le modalità del controllo notarile sulle deliberazioni di fusione e scissione presentano delle particolarità e vanno integrate con le disposizioni relative alle operazioni *cross-border* – introdotte dal d.lgs. n. 19/2023, attuativo

[83] L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 292 e, nello stesso senso, G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, cit., 8. In Germania, per riflessioni sull'indicazione del luogo di convocazione dell'assemblea all'interno dell'avviso di convocazione, v. F.-H. LANGE, *Das notarielle Protokoll*, cit., 23.

[84] L. SCHIUMA, *Le assemblee societarie telematiche*, cit., 292.

[85] In tal senso G. FERRI JR, J. SODI, *La riunione assembleare a distanza*, cit., 7, secondo i quali, in caso di riunione assembleare *online*, "il notaio ha analoga piena percezione degli eventi e può quindi svolgere a tutto tondo il proprio ruolo, non solo interagendo con i soci presenti, per quanto di competenza, ma anche e soprattutto con il presidente".

della direttiva (UE) 2019/2021 e recentemente modificato dal d.lgs. n. 143/2025 (c.d. decreto correttivo) – che costituiranno oggetto di trattazione specifica *infra*. La fattispecie del controllo notarile regolato dal codice civile si rinviene nell'art. 2502-*bis* c.c., in tema di fusione, applicabile pure alla scissione in conseguenza del rinvio *ex* art. 2506-*ter*, co. 5, c.c.[86].

L'art. 2502-*bis*, co. 1, c.c., oltre a disporre che la deliberazione di fusione delle società di capitali debba essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese unitamente ai documenti elencati nell'art. 2501-*septies* c.c., estende alla fattispecie *de qua* l'applicazione dell'art. 2436 c.c. in tema di controlli. In altri termini, dunque, in tema di fusione, la disciplina appena accennata comporta che la deliberazione di fusione di società di capitali venga in ogni caso assoggettata al sistema di controlli individuato per le modificazioni statutarie: il notaio, pertanto, dovrà ricevere in ogni caso il corrispondente verbale ma, ove reputi insussistenti le condizioni di legge, non dovrà procedere all'iscrizione[87].

Se si tratta di società di persone, invece, l'art. 2502-*bis*, co. 2, c.c. dispone che la decisione di fusione debba essere depositata per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro unitamente ai documenti di cui all'art. 2501-*septies* c.c.; la norma dispone, poi, che il deposito vada effettuato in conformità con quanto disposto dall'art. 2436 c.c. nel caso in cui la società risultante dalla fusione sia una società di capitali. Dunque, anche la decisione di fusione di società di persone viene sottoposta alla disciplina dei controlli di cui all'art. 2436 c.c. se la società risultante dalla fusione o incorporante sia una società di capitali: ciò configura un'eccezione rispetto al regime ordinario previsto per le modificazioni dei patti sociali di società di persone. Invero, ove tali patti siano stati stipulati per atto di notaio, le relative modificazioni sono sottoposte al controllo preventivo di cui all'art. 28 l. not.[88]. Nel caso di specie, dunque, il notaio che riscontri l'insussistenza delle condizioni di legge deve comunque ricevere l'atto, seppure con l'obbligo di non iscriverlo nel Registro; in tutti gli altri casi di decisione *contra legem* di società di persone – dando luogo a un esito non giustificabile, secondo una teoria[89] – il notaio deve ricusare il suo ministero.

Quanto al controllo di legalità sull'atto di fusione, invece, il legislatore non individua regole specifiche sul contenuto dell'atto – come invece avviene per le deliberazioni di modifica statutaria in generale e per le deliberazioni di fusione in particolare – e tantomeno è fatto rinvio all'art. 2436 c.c., ritenendosi dunque applicabile la regola generale di cui all'art. 28 l. not., che impone di rifiutare la stipulazione in caso di esito negativo della verifica[90]. Anche in tale ipotesi, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 284/2002 (di conversione del d.l. n. 236/2002) residua in capo al conservatore del Registro un mero potere di controllo della regolarità formale della documentazione, stante l'impossibilità,

[86] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 540.
[87] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 541.
[88] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 541-542.
[89] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 542.
[90] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 542.

per quest'ultimo, di attivare qualsivoglia tipologia di controllo sostanziale sulla legittimità dell'atto[91].

Analoghi rilievi possono essere effettuati in relazione al controllo notarile sulle deliberazioni di trasformazione di società o enti diversi dalle società, pure nell'ipotesi in cui dalla trasformazione risulti una società di capitali: il legislatore neppure in tale circostanza individua regole specifiche in ordine al controllo di legalità e né richiama l'art. 2436 c.c. e, di conseguenza, quando l'ente che si trasforma non sia una società di capitali, il controllo di legalità sarà sottoposto alla disciplina generale di cui all'art. 28 l. not. pure ove l'ente risultante dalla trasformazione sia una società di capitali[92].

I.1.2.3. I vizi rilevabili in sede di controllo di legalità e la responsabilità del notaio

A questo punto della trattazione, sembra opportuno interrogarsi sul tipo di responsabilità in cui incorre il notaio per il caso in cui chieda l'iscrizione nel Registro delle Imprese in assenza delle condizioni di legge. Si tratta di una responsabilità di natura civilistica in capo al pubblico ufficiale, configurabile in termini risarcitori per i pregiudizi eventualmente cagionati dall'iscrizione priva dei requisiti di legittimità. A tale profilo, tuttavia, si affianca inevitabilmente anche una responsabilità di tipo disciplinare, connessa alla violazione dei doveri deontologici inerenti all'attività di controllo preventivo[93].

Già prima dell'entrata in vigore della riforma dell'omologazione, la funzione del notaio nella stipula degli atti costitutivi si concretava, oltre che nell'interpretazione della volontà delle parti, nel normale controllo di legalità. In assenza di una disciplina sanzionatoria specificamente riferita al controllo notarile sugli atti societari, pertanto, si riteneva vigente il generale dovere di rifiuto di ricevere le clausole *contra legem ex* art. 28 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (c.d. legge notarile), sanzionato in combinato disposto dall'art. 138 della stessa legge, che al comma 2 punisce con la sospensione da sei mesi a un anno il notaio che contravviene, tra l'altro, all'art. 28 l. not. Si trattava, in definitiva, di un controllo analogo a quello che il notaio esercita ordinariamente su tutti gli atti da lui rogati[94].

[91] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 542; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 315.

[92] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 544.

[93] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1038. Sul tema della responsabilità del notaio nell'esercizio del dovere di controllo di legalità preventivo v. C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia. E dintorni*, in *Notariato*, 2023, 265; M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, cit., 395 ss.

[94] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile: la legge 24 novembre 2000, n. 340*, in *Riv. not.*, 2001, 790; G. LAURINI, *Omologazioni: un addio senza rimpianti*, cit., 39. Al riguardo v. pure F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 538; G. LAURINI, *Omologazioni: un addio senza rimpianti*, cit., 37; A. DE DONATO, *La vigilanza sul controllo notarile*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 131 ss.; F. OLIVIERO, *Limiti delle nuove responsabilità notarili nella verifica di legittimità degli atti societari*, *ivi*, 191 ss.; G. FERRI JR, *Profili di responsabilità notarile*, in *Riv. soc*., 2001, 1422 ss.

La l. n. 340/2000, tuttavia, ha aggiunto una disciplina dedicata all'attività notarile di verifica della legittimità sostanziale degli atti societari, introducendo, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni di società di capitali, l'art. 138-*bis* alla l. n. 89/1913. Il comma 1 dell'ora citata disposizione – con norma in parte richiamata dal successivo comma 2 per l'iscrizione degli atti costitutivi, stabilisce che, qualora all'iscrizione della deliberazione di società di capitali il notaio proceda anche ove le condizioni risultino "manifestamente[95] inesistenti", egli vìola l'art. 28 l., co. 1, n. 1, l. not. e a suo carico si applica, oltre alla sanzione della sospensione di cui all'art. 138, co. 2, l. not., altresì una sanzione amministrativa pecuniaria – nella versione previgente "da 1 a 30 milioni"; nell'attuale formulazione "da 516 euro a 15.493 euro"[96].

Il comma 2 del citato art. 138-*bis* della l. not., riferito, come anticipato, all'atto costitutivo di società di capitali, richiama il precedente comma al fine di applicare "la stessa sanzione" al notaio rogante che ne chiede l'iscrizione quando risultino "manifestamente inesistenti" le condizioni di legge.

La medesima sanzione, in virtù di una recente modifica normativa[97], si applica anche al notaio che richieda l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera – da lui precedentemente ricevuto – nonché dell'attestazione di legalità rilasciata ai sensi della normativa interna di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, laddove risultino manifestamente insussistenti le condizioni di legge per il compimento dell'operazione straordinaria (art. 138-*bis*, co. 2-*bis*, l. not.). In tali ipotesi, il notaio incorre in responsabilità per avere omesso il necessario vaglio di legittimità, che costituisce presupposto indefettibile del rilascio dell'attestazione finale e, più in generale, del corretto espletamento della sua funzione di garante della conformità alla legge degli atti societari.

La dottrina sul punto ha sostenuto che, nonostante il diverso peso sanzionatorio dei due commi dell'articolo 138-*bis*, si debba cercare un'interpretazione correttiva del dettato normativo. Infatti, a una lettura

[95] Riprendendo le considerazioni già esposte da Cass., 11 novembre 1997, n. 11128, in *Notariato*, 1998, 7 ss., con nota di E. BRIGANTI, *Atti invalidi e responsabilità del notaio* – in relazione al significato di "inequivocabilmente" da attribuire all'avverbio "espressamente" nel testo dell'art. 28 l. not. ma che appaiono estensibili anche all'avverbio "manifestamente" si cui all'art. 138-*bis* – si ritiene che al notaio non si debbano richiedere operazioni ermeneutiche (che peraltro lo esporrebbero a profili di responsabilità) in presenza di oggettive incertezze interpretative. Al riguardo F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 539 e nt. 27. Nello stesso senso A. FUSARO, *Il ruolo del notaio,* 846 e nt. 14. Sul tema v. altresì V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 139, 142; F. LAZZARELLI, *Il ruolo del notaio,* cit., 10 ss.

[96] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 790-791; F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 538-539; G. LAURINI, *Omologazioni: un addio senza rimpianti*, cit., 38; P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 80; N. RAITI, *Il notaio: da pubblico ufficiale a consulente d'impresa*, in *Analisi giur. eco*., 2005, 196.

[97] Il comma 2-*bis* dell'art. 138-*bis* è stato introdotto con l'art. 52, co. 1, lett. a), d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (pubblicato in G.U. 07/03/2023, n. 56), di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019, che a sua volta modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

meramente letterale della norma, per gli atti costitutivi sarebbe prevista la sola sanzione amministrativa. La "stessa sanzione" a cui testualmente si riferisce l'art. 138-*bis* co. 2 l. not., infatti, sembra riferibile unicamente alla sanzione pecuniaria menzionata nel precedente comma 1, considerato che l'art. 138-*bis* co. 2 non fa alcuna menzione, a differenza del primo comma, della violazione dell'articolo 28, co. 1, n. 1, l. not. e della conseguente sanzione interdittiva di cui all'articolo 138, co. 2. Tuttavia, per dottrina sin da subito costante, anche la sanzione della sospensione *ex* art. 28 l. not. sarebbe applicabile al notaio rogante l'atto costitutivo, rientrandovi tale fattispecie *naturaliter*, dal momento che il notaio è comunque sempre soggetto all'art. 28 l. not. per tutti gli atti da lui rogati. Viceversa, per i verbali, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria il legislatore ha ritenuto necessario prevedere anche la sospensione da sei mesi a un anno. La ragione di tale differenza testuale si rinviene nella considerazione per cui, non rientrando i verbali, per giurisprudenza e dottrina costanti, nell'ambito applicativo dell'articolo 28 l. not., si è dovuto fare un riferimento esplicito a tale disciplina per poterla estendere anche a tale fattispecie[98].

Accedendo a questa tesi, secondo un orientamento[99] l'avvento della riforma societaria del 2003 non avrebbe comportato un ridimensionamento del controllo pubblicistico sugli atti societari. In quest'ottica, si sostiene che il controllo notarile debba presentare un oggetto e un'estensione analoghi a quelli che, nel previgente sistema, erano demandati al giudice in sede di omologazione. Ne discenderebbe, pertanto, una sostanziale equiparazione tra la verifica da parte del notaio sugli atti costitutivi e sulle modificazioni statutarie e la verifica che effettuava il giudice in sede di omologazione, configurando un obbligo di controllo che non si arresta al mero scrutinio formale, ma implica una valutazione di legittimità sostanziale dell'atto. Un'opinione[100] ha prospettato che si tratti di un controllo "qualitativamente identico" a quello giudiziale pure in considerazione dei lavori preparatori alla riforma, dai quali emerge chiaramente che la volontà del legislatore non era quella di attenuare la funzione di controllo pubblico, bensì di perseguire obiettivi di semplificazione procedurale, accelerazione dei tempi[101] e riduzione dei costi nella fase costitutiva e

[98] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 77 e 80.

[99] S. MASTURZI, *Il ruolo dell'Ufficio del Registro delle Imprese*, cit., 179 ss.; U. MORERA, *Dall'"omologazione" del tribunale all'"omologazione" del notaio*, cit., 295 ss.

[100] G. LAURINI, *Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle società di capitali*, in *Riv. not*., 2004, 15 ss., spec. 29.

[101] Proprio in virtù dell'accelerazione procedurale impressa dalla riforma del 2003, il legislatore ha potuto introdurre un significativo irrigidimento della disciplina, sancendo – all'art. 2436, co. 5, c.c. – il principio secondo cui la deliberazione di modifica dello statuto "non produce effetti se non dopo l'iscrizione". In tal modo, viene esteso anche alle modificazioni statutarie il regime della pubblicità costitutiva, già da tempo vigente per l'atto costitutivo, con la conseguenza che la delibera, pur validamente assunta, rimane inidonea a produrre effetti giuridici sino all'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Tale assetto normativo, pur configurando una maggiore rigidità del sistema, assicura una più elevata certezza giuridica, oltre a garantire una maggiore affidabilità delle risultanze del Registro delle Imprese. In questo contesto, il ruolo del notaio, chiamato a verificare la sussistenza "delle condizioni stabilite dalla legge" prima di richiedere l'iscrizione, si rivela decisivo per coniugare esigenze di garanzia con quelle, non meno

modificativa delle società di capitali. A rafforzare tale impostazione si richiama altresì la scelta legislativa di mantenere invariato il dato letterale di alcune disposizioni codicistiche: l'art. 2436 c.c. riproduce integralmente il testo dell'abrogato art. 2411 c.c., così come l'attuale formulazione dell'art. 2330 c.c. ricalca quella previgente. Tale continuità testuale viene letta come indice sintomatico della volontà del legislatore di non alterare la sostanza del controllo, pur mutandone il soggetto[102].

Nonostante ciò, vi è chi[103] ha reputato insufficiente il contributo della riforma del 2000 sul punto, non avendo individuato una disciplina precisa che chiarisca i limiti del controllo notarile di legalità[104] e che specifichi con precisione i vizi rilevabili in tale sede, specie se si considera che la questione sulla rilevabilità dei vizi di nullità[105] e/o annullabilità ha costituito oggetto di discussione pure in sede di controllo omologatorio del giudice[106], come sopra accennato. Il problema in questione, peraltro, è stato complicato ancor più dalla Suprema Corte[107] la quale, in controtendenza rispetto all'orientamento giurisprudenziale che si era progressivamente consolidato, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 28 l. not. tanto gli atti affetti da annullabilità

rilevanti, di tempestività. In tal senso M. NOTARI, *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, cit., 6

[102] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 78-79.

[103] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 539.

[104] «Le "condizioni" devono essere "stabilite dalla legge". Su queste fantomatiche condizioni si sta costruendo quasi un'intera branca del diritto notarile […]. Il legislatore della riforma societaria se ne è lavato le mani, deregolando e poi lasciando fare agli interpreti, il tutto senza livelli coordinati di normazione come in altri campi del diritto e con l'affermazione di un nuovo principio ispiratore: quello della semplificazione e riduzione delle norme inderogabili»: così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 83. «Nessuna delega, quindi. E non c'è perché quella sui controlli, la l. n. 340/2000, nata per decongestionare i giudici oberati di cause, è una legge diciamo "di categoria" […] lasciando oscuro il punto centrale: che cosa controllare»: così ID., *Il diritto societario fra controlli e autonomia*, cit., 786.

[105] «Queste "condizioni stabilite dalla legge" sono un'ulteriore araba fenice del nostro sistema, così come gli "atti proibiti dalla legge" dell'art. 28 l. not. che tanto fanno e hanno fatto discutere giurisprudenza e dottrina»: così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 87.

[106] Non vi era univocità in giurisprudenza – almeno fino alla fine degli anni '90, che ha segnato una svolta nell'orientamento della Suprema Corte, della quale si darà atto nella nota che segue – in relazione alla tipologia dei vizi rilevabili in sede di controllo omologatorio. Si segnalano, a favore della rilevabilità del solo vizio di nullità, Trib. Milano, 7 luglio 1980, in *Giur. comm*., 1981, II, 846 ss., con nota di G. TANTINI, *Riduzione a zero del capitale, reintegrazione e sottoscrizione immediata dell'intero aumento in assenza di un socio (ovvero, partita a carte…col morto)*; Trib. Melfi, 7 maggio 1992, in *Giur. comm*., 1994, II, 628 ss., con nota di M. SERRA, *A proposito di fusione tra enti creditizi non omogenei e di controllo dell'autorità giudiziaria sulla relativa delibera*; in dottrina A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità,* cit., 563. A favore della contrapposta tesi – maggioritaria nell'era del controllo omologatorio giudiziario – della rilevabilità anche dei vizi di annullabilità: App. Milano, 29 luglio 1980, in *Giur. comm*., 1981, II, 847 ss., con nota di G. TANTINI, *Riduzione a zero del capitale*, cit.; Trib. Trieste 21 marzo 1994, in *Giur. comm*., 1995, II, 883 ss., con nota di S. ROSSI, *Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative.*

[107] Cass., 11 novembre 1997, n. 11128, cit., 7 ss.; Cass., 4 maggio 1998 n. 4441, cit., 717 ss.; Cass., 4 novembre 1998 n. 11071, in *Riv. not*., 1999, II, 1014; Cass., 1° febbraio 2001, n. 1394, in *De Jure*. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si rinvia a F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 539, nt. 26; U. MINNECI, *Clausole abusive e controllo notarile*, in *Dir. affari*, 2023, 222, 226; M. PALAZZO, *La funzione del notaio al tempo di internet*, cit., 121 ss.; V. GIALANELLA, *Il ruolo del notaio*, cit., 134 ss.

quanto quelli inefficaci, riservando l'operatività della norma ai soli atti inficiati da nullità assoluta.

Ci si è peraltro chiesti, in dottrina[108], se, tra i vizi rilevabili *ex* art. 28 l. not., risultino sanzionabili esclusivamente le nullità testuali ovvero – come ritenuto dall'orientamento maggioritario – anche le nullità virtuali, includendo all'interno di quest'ultima categoria esclusivamente la nullità "inequivoca" per costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale.

Le nullità che pongono maggiori problemi sono, come è ovvio, quelle che intervengono prima dell'iscrizione, sia dell'atto costitutivo che dei verbali di assemblea di società di capitali; le nullità *post*-iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, invero, non pongono particolari questioni in quanto configurano nullità testuali. L'art. 2332 c.c., invero, prevede espressamente che, una volta avvenuta l'iscrizione dell'atto costitutivo, la nullità "della società" (e non più del "contratto di società") può essere pronunciata soltanto in caso di mancanza della forma dell'atto pubblico, illiceità dell'oggetto, mancanza di ogni indicazione circa la denominazione sociale, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale e l'oggetto sociale. Le incertezze interpretative maggiori si ravvisano, dunque, nella fase anteriore all'iscrizione, ossia quando è richiesto al notaio che siano rispettate "le condizioni previste dall'art. 2329 c.c." (per gli atti costitutivi) e "le condizioni stabilite dalla legge" (per i verbali assembleari)[109].

Ulteriori ipotesi d'invalidità potenzialmente incidenti sugli atti societari – ma non sui verbali assembleari – sono riconducibili al generale regime delle nullità contrattuali, le cui cause risultano disseminate nel tessuto normativo e prive di una tipizzazione all'interno di un'unica norma. Diversamente da quanto avviene per le nullità sopravvenute all'iscrizione, disciplinate in modo espresso e sistematico dall'art. 2332 c.c., le suddette nullità non sono riconducibili a un'unica disposizione, ma si ricavano in via interpretativa dalle regole generali in materia di contratti, con inevitabili margini di incertezza applicativa, tenendo altresì conto che le nullità degli atti *ex* art. 28 l. not. sono tante, ma le nullità *ad usum* dell'art. 138-*bis* sono solo quelle "manifeste", ossia rilevabili dal notaio *prima facie* [110].

Riferendosi, i commi 1 e 2 dell'art. 138-*bis* l. not., espressamente alle società di capitali, la dottrina si è domandata se l'iscrizione illegittima di un atto di società di persone dovesse comunque essere sanzionata nel caso di manifesta insussistenza delle condizioni di legge.

Secondo una prima tesi – formalista – trattandosi, l'art. 138-*bis* l. not., di una norma sanzionatoria, la sua applicazione dovrebbe restare circoscritta alle sole società di capitali, per le quali il riferimento è testuale[111].

L'orientamento contrapposto – sostanzialista – ritiene, al contrario, estensibile l'applicazione dell'art. 138-*bis* l. not. alle società di persone poiché

[108] Al riguardo v. P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 87 ss. e spec. 91-92 ove riferimenti.

[109] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 88.

[110] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 88-89.

[111] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1038.

qualunque atto di cui il notaio richieda l'iscrizione in macroscopica carenza dei requisiti di legge è in grado di compromettere notevolmente il regime di certezza e affidabilità del sistema pubblicitario[112]. Inoltre, secondo alcuni sostenitori della tesi da ultimo citata[113], la questione relativa all'estensione della fattispecie sanzionatoria *ex* art. 138-*bis* l. not. risulterebbe ridimensionata ove si postulasse la coincidenza dell'ambito di applicazione della norma da ultimo citata con quello dell'art. 28 l. not. In altri termini, sembrerebbe di capire a chi scrive, se la manifesta insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione di atti di società di persone sfuggisse all'ambito di applicazione dell'art. 138-*bis* l. not., esso comunque non sembrerebbe sottrarsi al dovere di controllo preventivo di conformità alle norme imperative inderogabili *ex* art. 28 l. not. È chiaro che i sostenitori di questa teoria presuppongano la totale assimilabilità dei margini di estensione dei due controlli – *ex* artt. 28 e 138-*bis* l. not. – i quali, tuttavia, pur se in gran parte coincidenti, non paiono completamente sovrapponibili, specie se si considera il rispettivo apparato sanzionatorio. Sebbene entrambe le norme contemplino, infatti, quale misura disciplinare, la sospensione dall'esercizio della funzione notarile, l'art. 138-*bis* l. not. prevede altresì una sanzione pecuniaria aggiuntiva, ampliando così il novero delle conseguenze previste a carico del notaio inadempiente[114].

I.1.2.4. Enti del Terzo Settore e Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore: il nuovo controllo notarile

La progressiva digitalizzazione delle procedure di costituzione e modifica degli enti collettivi, accompagnata dal rafforzamento del controllo di legalità affidato al notaio, trova una significativa applicazione anche al di fuori dell'ambito strettamente societario. Un esempio paradigmatico è rappresentato dagli Enti del Terzo Settore (ETS), il cui regime giuridico è stato profondamente riformato dal d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che ha introdotto il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'istituzione di tale registro, interamente digitalizzato[115], ha implicato non solo un riassetto organizzativo e funzionale del sistema pubblicitario, ma anche una ridefinizione del ruolo notarile, chiamato ora ad esercitare un controllo di legalità sostanziale su atti costitutivi e modificativi, con modalità analoghe a quelle già previste per le società di capitali.

[112] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1038.

[113] F. MAGLIULO, *Il controllo notarile sugli atti societari,* cit., 540 e nt. 30, circa le modalità di svolgimento del controllo di legalità delle modifiche dei patti sociali di società di persone, ne ritiene l'assoggettabilità all'art. 28 l. not. ove esse siano redatte per atto notarile. L'A. giunge a tale conclusione anche sulla scorta dell'entrata in vigore della l. n. 284/2002 (che converte il d.l. 25 ottobre 2002, n. 236), che nello stesso senso sembra avere sottratto al conservatore del Registro la verifica sulla legittimità sostanziale di tali decisioni.

[114] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1038 e nt. 126.

[115] Il RUNTS, come noto, è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 ss. del Codice del Terzo Settore e viene gestito con modalità telematiche su base territoriale dall'Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano: v. https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Scopri-il-RUNTS.

Il RUNTS costituisce una delle innovazioni strutturali più rilevanti introdotte dalla riforma organica del Terzo Settore. Esso persegue l'obiettivo di razionalizzare e superare l'assetto previgente, caratterizzato da una pluralità disomogenea di registri gestiti a livello regionale e provinciale[116]. L'ampia portata dell'intervento è stata da subito colta dalla dottrina, considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS), l'iscrizione al Registro Unico Nazionale costituisce requisito indefettibile per acquisire la qualifica giuridica di Ente del Terzo Settore, unitamente al perseguimento (senza scopo di lucro) di finalità "civiche, solidaristiche e di utilità sociale" e allo svolgimento di "attività di interesse generale" come disposto dall'art. 5 CTS[117].

L'adozione del citato decreto segna un ulteriore avanzamento nel processo di superamento del modello concessorio, che tradizionalmente subordinava, per gli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica, l'efficacia dell'acquisto della personalità e delle modifiche statutarie all'approvazione da parte dell'autorità amministrativa competente (Prefettura o Regione). Il nuovo assetto attribuisce invece al notaio rogante la funzione di verifica della legittimità dell'atto costitutivo o della deliberazione modificativa, nonché di curarne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale[118]. Tale meccanismo realizza una significativa semplificazione procedurale, anche in funzione acceleratoria dei tempi[119].

Il controllo notarile si estende, inoltre, alla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi, sia nei casi di enti di nuova costituzione, sia per gli enti già riconosciuti che intendano accedere alla qualifica di ETS[120]. Un orientamento[121] ha invero ribadito che, anche in ipotesi di iscrizione al RUNTS da parte di un ente già in possesso della personalità giuridica, permane in capo al notaio che abbia ricevuto il verbale (*recte*: il verbale recante la deliberazione di presentare istanza di iscrizione) l'obbligo di verificare la sussistenza del requisito patrimoniale minimo previsto dall'art. 22, co. 4,

[116] Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. 15 settembre 2020, avvenuta il 21 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato le procedure di iscrizione degli enti, le modalità di deposito documentale, nonché i criteri di predisposizione, tenuta e conservazione del RUNTS. Tale intervento ha segnato l'avvio del processo di unificazione di un sistema precedentemente frammentato, fondato su registrazioni settoriali e territoriali su diversi albi e registri riferibili alle varie categorie di enti regolamentate nel tempo dal legislatore: così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, Bari, Cacucci, 2021, 107.

[117] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 107.

[118] Consiglio Notarile di Milano, Massima Commissione Terzo Settore n. 14, *Verifica delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel RUNTS degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie degli ETS con personalità giuridica*, 15 marzo 2023, precisa che la richiesta di iscrizione nel RUNTS effettuata dal notaio in esito al procedimento di controllo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 22 CTS presuppone l'avvenuta verifica da parte del notaio medesimo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione o per le modifiche statutarie dell'Ente del Terzo Settore e, pertanto, la sussistenza di tali condizioni non necessita di alcuna specifica attestazione notarile.

[119] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 108.

[120] Per una compiuta disamina relativa ai controlli notarili preliminari all'iscrizione nel RUNTS v. N. ATLANTE, F. CIRIANNI, *I compiti di verifica del notaio e l'iscrizione nel Registro unico nazionale di atti degli enti del terzo settore con personalità giuridica*, Studio CNN n. 8-2023/CTS, approvato dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 29 settembre 2023; E.M. SIRONI, *Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli ETS*, Studio CNN n. 10-2022/CTS, approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022.

[121] Consiglio Notarile di Milano, Massima Commissione Terzo Settore n. 3, *Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica*, 27 Ottobre 2020.

d.lgs. n. 117/2017 (pari a euro 15.000 per le associazioni e a euro 30.000 per le fondazioni)[122]. Per quanto riguarda l'aggiornamento temporale della relativa documentazione, e in assenza di una disciplina espressa in materia, risulta legittimo assumere come parametro di riferimento un termine non superiore a 120 giorni anteriori rispetto alla data dell'atto, ai fini della verifica della consistenza del patrimonio. Tale criterio trova fondamento nell'applicazione analogica dell'art. 42-*bis* c.c. – attualmente unico riferimento normativo esplicito sul punto – che stabilisce tale arco temporale per la redazione della relazione patrimoniale degli amministratori in vista della trasformazione di enti non lucrativi. Un termine analogo, peraltro, è di solito utilizzato anche in ambito societario per operazioni che richiedono attestazioni contabili aggiornate[123].

Nel quadro delineato dal Codice del Terzo Settore, al notaio rogante l'atto costitutivo è riconosciuto uno *spatium deliberandi* funzionalmente analogo a quello previsto, in ambito societario, per il deposito delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2436 c.c., pur con una significativa differenza. Nelle società di capitali, infatti, la diversità di disciplina tra atto costitutivo e modificazioni statutarie è giustificata dalla diversa natura del controllo notarile[124]. Diversamente, l'art. 22 CTS prevede un regime unitario per gli atti costitutivi e per le modifiche statutarie degli ETS dotati di personalità giuridica, attribuendo al notaio il potere di rifiutare l'iscrizione nel RUNTS qualora, a seguito della verifica successiva alla stipula, riscontri l'insussistenza dei requisiti richiesti[125].

[122] Ai sensi del citato art. 22 CTS, Il notaio rogante l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione del Terzo Settore, ovvero incaricato della pubblicazione di un testamento contenente la disposizione istitutiva di una fondazione riconducibile al medesimo ambito, una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativi per la costituzione dell'ente – con particolare riguardo ai requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore in ordine alla natura qualificante di ETS e ai requisiti patrimoniali minimi – è tenuto a depositare l'atto, unitamente alla documentazione allegata, entro venti giorni presso l'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, formulando contestuale istanza di iscrizione. L'Ufficio del Registro, una volta verificata la regolarità formale della documentazione presentata, procede all'iscrizione dell'ente. Qualora, invece, il notaio ritenga non integrati i presupposti sostanziali per la costituzione o il requisito patrimoniale minimo, è tenuto a darne comunicazione motivata e tempestiva ai fondatori o agli amministratori, comunque entro trenta giorni. Costoro, ovvero in mancanza ciascun associato, possono, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, rivolgere direttamente all'Ufficio del Registro istanza di iscrizione. In assenza di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza – salvo eventuale richiesta di integrazione documentale – l'iscrizione deve ritenersi tacitamente rigettata. Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, ai fini dell'efficacia giuridica, devono essere adottate con atto pubblico e acquistano efficacia solo a seguito dell'iscrizione nel RUNTS. La relativa procedura è disciplinata conformemente alle modalità ora esposte.

[123] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 108.

[124] Al riguardo, si rinvia alle considerazioni sopra esposte sulle differenti modalità attuative del controllo preventivo di legalità sull'atto costitutivo e sulla deliberazione assembleare di società di capitali, nonché le osservazioni riportate in ordine al diverso ambito applicativo dei commi 1 e 2 dell'art. 138-*bis* l. not.

[125] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 108.

I.2. L'evoluzione del controllo notarile: tra semplificazione e garanzia

I.2.1. Oltre il notaio? Tentativi di disintermediazione: suggestioni teoriche e criticità applicative

Si impone una considerazione di più ampio respiro, concernente il rapporto – da sempre oggetto di riflessione critica – tra diritto e innovazione tecnologica. In particolare, merita attenzione la tendenza, oggi ampiamente diffusa, a valorizzare la funzione della tecnologia quale strumento di disintermediazione di una pluralità di attività, soprattutto in ambito professionale, nella prospettiva di una semplificazione procedurale che, tuttavia, non sempre appare compatibile con le sottese esigenze di tutela[126].

Alla luce delle trasformazioni in atto nell'ambito dell'innovazione tecnologica applicata alle operazioni societarie, si rileva come una tesi[127] tenda a qualificare l'intervento del notaio come una forma di intermediazione professionale imposta *ex lege* che sembrerebbe collocarsi in controtendenza rispetto al generale orientamento verso la disintermediazione promosso dagli strumenti digitali. In questa prospettiva, la digitalizzazione viene comunemente interpretata come leva per la riduzione dei costi transattivi delle operazioni economiche[128]. Per ciò che concerne l'ultimo aspetto menzionato, non può negarsi che la tecnologia nel diritto societario sia senza dubbio un rilevante strumento di riduzione dei costi transattivi – in particolare, del costo rappresentato dal tempo – ma è allo stesso tempo uno strumento in grado di provocare pure potenziali, talora considerevoli, esternalità negative[129].

[126] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità, autonomia statutaria e ruolo del notaio nell'era telematica*, in AA. VV., *La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità.* Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S.P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2024, 431. Sul tema v. pure B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH,* in ZGR, 2017, 608; A. FUSARO, *La concorrenza nelle professioni legali e il ruolo del notaio*, in Atti del convegno della Fondazione Nazionale del Notariato dall'omonimo titolo, Genova, 21 ottobre 2017; C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2017, 117 ss.; L. LAVECCHIA, C. STAGNARO, *Notai: pubblici ufficiali o professionisti privati? Evidenze da un esperimento di randomizzazione*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2017, 79 ss.

[127] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 431.

[128] Al riguardo v. C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese: problemi e prospettive*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 1. In tal senso pure R. DE CARIA, *La liberalizzazione dei servizi notarili in prospettiva giuseconomica, tra interesse pubblico, concorrenza e vincoli europei*, in *Nuovo dir. soc*., 1729 ss.

[129] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 434, secondo il quale, a titolo esemplificativo, l'introduzione di tecniche di costituzione *online* di una società, se da un lato consente una rilevante semplificazione procedurale, abbattendo sensibilmente – se non del tutto – i tempi necessari per l'avvio formale di una nuova iniziativa imprenditoriale godendo del regime di responsabilità limitata, dall'altro non può essere trascurato il rischio che la velocizzazione delle procedure venga ottenuta al prezzo di un indebolimento del controllo *ex ante* sull'efficacia dei presidi connessi all'effettivo accertamento della conformità alla legge dell'attività iniziata.

D'altronde, alcuni interventi normativi – che meglio si approfondiranno *infra* – costituiscono la manifestazione dei tentativi del legislatore italiano volti alla progressiva rimozione del presidio notarile nel processo di costituzione delle società e nelle successive modifiche dell'atto costitutivo, manifestando una tendenza definita come «de-notarizzazione»[130]. Tale tendenza si inserisce in un più ampio scenario europeo, caratterizzato sia da dinamiche di competizione tra i vari ordinamenti nazionali[131], sia dalla regolamentazione talora promossa dal diritto unionale[132].

Va tuttavia rilevato che, ad oggi, tali disegni riformatori – se si escludono le fattispecie in relazione al trasferimento di quote di s.r.l. in assenza di autentica notarile (di cui, prima all'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014, poi all'art. 100-*ter*

[130] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 321.

[131] Si rinvia ad A. BARTOLACELLI, *Armonizzazione, concorrenza e convergenza tra ordinamenti: evidenze del diritto delle società a responsabilità limitata in Europa e in Italia*, in AA. VV., *Percorsi di diritto societario europeo*, a cura di E. Pederzini, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2020, 165 ss. per una visione d'insieme dei sistemi giuridici europei che hanno escluso il ricorso al notaio nella costituzione della s.r.l., nonché di quelli che, pur non rinunciandovi, ne hanno contenuto i costi mediante l'impiego di modelli statutari predefiniti. Come noto, la previsione di una qualche tipologia di controllo preventivo è stata di recente ribadita a livello unionale – da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/25 – anche se il modello italiano, caratterizzato da un penetrante controllo notarile, non può definirsi, sul piano comparatistico, come il modello prevalente. Invero, con riferimento ai sistemi europei, si deve considerare come in alcuni ordinamenti, a partire da quello francese, le funzioni di controllo preventivo sugli atti societari non sono state affidate al notaio, ma ai pubblici registri. Tra i vari Stati europei, la portata, la tipologia e l'"intensità" del controllo non di rado appaiono differenti da quelle tipiche del sistema italiano, ma resta il fatto che, anche nei sistemi in cui la disciplina interna impone un controllo di legalità preventivo, non sempre la scelta ricade sul notaio: così C. MARCHETTI, *Controllo di legalità, autonomia statutaria e ruolo del notaio nell'era telematica*, in AA. VV., *La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità.* Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S.P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2024, 428 (per sintetiche considerazioni relative ai sistemi pubblicitari europei, in special modo per ciò che concerne le società di persone, sia consentito di rinviare a L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25 e i sistemi pubblicitari delle società di persone in chiave comparatistica*, in AA. VV., *Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull'esistente e sulle prospettive di riforma*, a cura di G. Fauceglia, Torino, Giappichelli, 2025, 93 ss.). Lo scenario concernente i modelli di *common law* diverge ancor più dal sistema italiano. Nei sistemi anglosassoni, invero, non esiste il notaio di stampo latino e la funzione del *public notary* è meramente certificativa; tuttavia, appare ancor più rilevante, a prescindere dalle funzioni esercitate dai notai, l'assenza di un sistema di controllo preventivo, di qualunque tipo esso sia, sugli atti societari. A titolo esemplificativo, la costituzione di una società, la modifica dello statuto, il perfezionamento di un'operazione straordinaria, risultano attività rimesse alla sfera privata delle società, così come lo è altresì il deposito di tali atti, a fini informativi, nei pubblici registri. Nei sistemi di *common law*, del resto, un controllo preventivo sugli atti societari non è pressoché mai esistito: così C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 430. Su questi temi v. pure P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 17; ID., *Note minime su funzioni giurisdizionali e notarili*, in *Contr. impr*., 2017, 33; C. LICINI, *Notai. Anche nel Terzo Millennio? Ovvero, quale notaio nello scenario economico globale*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 41 ss.; F. PULITINI, G. LAURICELLA, *Un contributo all'analisi del se, del come, e del perché del notariato in Italia*, cit., 155; M. RICCA, *I notai, Don Chisciotte e la sincronica inattualità degli altri il notariato latino come* medium *intergenerazionale e interculturale*, in *Sociologia dir*., 2014, 8; S. SALTARELLI, *I notai e il mercato*, cit., 155 ss.

[132] Si pensi alla proposta del 2008 (ritirata nel 2014) di un Regolamento comunitario per una *Societas privata europaea* (SPE), da costituirsi con formalità amministrative e spese di costituzione ridotte al minimo: così G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 321 e nt. 133.

T.U.F. sulla circolazione intermediata e, infine dell'art. 26, co. 2-*bis* ss. del d.l. n. 179/2012 come recentemente modificato dalla Legge Capitali, sulla circolazione cartolare) e la fattispecie di cui al d.l. n. 135/2018 (conv. in l. n. 12/2019) in tema di atto di scioglimento di s.r.l.s. nella forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale semplice – si sono tradotti in interventi normativi per lo più privi di esiti apprezzabili. Al riguardo, basti pensare, a titolo esemplificativo, all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato (sent. n. 2643 del 24 marzo 2021), dei decreti MISE DEL 17 febbraio 2016 e del 28 ottobre 2016, che per breve tempo hanno consentito la possibilità di costituire la s.r.l. *start-up* innovativa mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente, nonché, quanto alla s.r.l.s., a alla versione originaria dell'art. 3 d.l. n. 1/2012, o all'art. 44 del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2015, i quali intendevano disciplinare la redazione dell'atto costitutivo di tale società, oltre che per atto pubblico, per scrittura privata anche non autenticata: novità destinata però ad essere accantonata, nel primo caso, in sede di conversione in legge del decreto avvenuta con l. n. 27/2012, e, nel secondo caso, in sede di approvazione definitiva del disegno di legge avvenuta con l. n. 124/2017[133].

Invero, proprio alla luce dell'attuale scenario, si impone una riflessione critica circa l'opportunità di ritenere ancora necessario il controllo notarile nell'ordinamento italiano. Infatti, a parere di chi scrive, la convenienza economica e la velocizzazione dei processi, quali *trait d'union* degli interventi riformatori, non debbono automaticamente comportare la marginalizzazione delle garanzie di legalità connesse al ruolo del notaio. Anzi, si potrebbe al contrario sostenere – ed è questa la prospettiva che ivi si intende adottare e che meglio si specificherà nel corso della trattazione – che la digitalizzazione dei processi societari, per la sua potenziale esposizione a rischi di abuso, rafforzi piuttosto che indebolire la necessità di un presidio qualificato come quello esercitato dal notaio. In tal senso, non si tratta tanto di negare la spinta modernizzatrice insita nell'impiego di strumenti tecnologici, quanto piuttosto di interrogarsi criticamente sulla compatibilità tra gli obiettivi di semplificazione procedurale e le esigenze di certezza del diritto[134]. La questione, quindi, non è *se* la funzione di controllo notarile sia ancora compatibile con il progresso, ma piuttosto *come* essa possa – e debba – evolversi.

La salvaguardia di un qualche presidio di controllo preventivo nel diritto societario risulta senza dubbio utile nel contenimento di potenziali esternalità negative prodotte dalle nuove tecnologie e, specificamente, dalla maggiore velocità dell'agire economico e giuridico[135]. La conservazione di un presidio notarile *ex ante* per alcune vicende societarie di rilievo appare, invero, ancor più utile in un settore, come il diritto della impresa, in cui il sistema della protezione

[133] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 321-322.

[134] Nello stesso senso C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 2.

[135] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 435.

giudiziale *ex post* appare intrinsecamente poco incisivo[136]. Le caratteristiche proprie della vita di impresa e la necessaria velocità con cui le decisioni societarie vengono adottate ed eseguite[137] rendono spesso di scarsa utilità una protezione giudiziale successiva, di natura reale o demolitoria[138]. Invero, l'evoluzione della normativa unionale (es. su costituzione di società, fusioni e scissioni) e interna (es. sull'invalidità delle deliberazioni assembleari) ha gradualmente spostato il piano della protezione rispetto a operazioni societarie contrarie alla legge dal piano reale a quello puramente obbligatorio[139]. Inoltre, anche quando il rimedio reale risulta disponibile, la sua concreta efficacia rischia di essere intangibile; il rapido progredire delle vicende societarie rende, infatti, per sua natura, poco utile la rimessione in pristino dello *status quo ante*[140]. Una delle cause della buona riuscita del passaggio da un sistema di protezione giudiziale demolitoria a un modello quasi del tutto risarcitorio può essere rappresentata proprio dal rafforzamento dell'efficacia del controllo notarile, che recupera – ma in via preventiva – una parte di quella protezione reale ormai quasi interamente perduta[141].

Il controllo notarile consiste in una verifica normalmente rapida, che nel concreto si attiva anche anteriormente alla riunione assembleare, e che dunque sacrifica poco o nulla della velocità che l'evoluzione tecnologica colloca nel fulcro del sistema: i benefici, d'altronde, appaiono evidenti, dal momento che si tratta di un intervento che, come accennato, riduce di gran lunga possibili esternalità negative tutt'altro che irrilevanti[142].

[136] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 435.

[137] Per una panoramica sull'evoluzione del diritto societario a seguito del processo di armonizzazione in ambito unionale, anche in prospettiva comparatistica v. K.J. HOPT, *Comparative Company Law*, in AA. VV., *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2019, 1138 ss.; M. LAMANDINI, *Evoluzione storica e prospettive del diritto societario europeo*, in *Riv. soc*., 2024, 1027 ss.; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique : proposition de directive*, in *Rev sociétés*, 2023, 327 ss.; T. KREMER, *Digitalisierung als Vorstandspflicht?*, in AA. VV., *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2021*, a cura di G. Bitter, I. Drescher, T. Kremer, K. Krolop, S. Lochen, C. Osterloh-Konrad, Köln, Otto Schmidt, 2022, 95 ss.; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique : vers de nouvelles dispositions européennes ?*, in *Rev. sociétés*, 2022, 646 ss.; P. MONTALENTI, *Il diritto societario europeo. Profili generali*, in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti-M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 22 ss.; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, Baden Baden, Nomos, 31 ss.

[138] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 436.

[139] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 436.

[140] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 436 e 439, ove anche varie considerazioni sul crescente impiego di *liability rule* in luogo di *property rule*.

[141] MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 437. Al riguardo pure M. MALTONI, *Il controllo preventivo esterno*, cit., 96.

[142] C. MARCHETTI, *Controllo di legalità,* cit., 439. A partire dal 2000, peraltro, il servizio notarile è ancora più efficiente, in quanto concerne tutti gli adempimenti *pre* e *post* stipula, che vengono attuati direttamente dal notaio (*one-stop-shop,* ossia sportello unico) senza che alle parti sia richiesta alcuna azione oltre la sottoscrizione, compresa la visita di troppi differenti uffici. Il cliente, quindi, non avverte e non soffre la complessa pluralità di passaggi come, a titolo esemplificativo, la messa a punto dello statuto, il versamento della quota di capitale sociale *ex* art. 2464 c.c., l'acquisizione della partita IVA, l'indirizzo PEC, il pagamento delle imposte di costituzione, il versamento di tasse e diritti camerali perché essi sono tutti svolti dal notaio, anche in via telematica. Se si negasse l'esigenza della forma pubblica, invero, tutti gli adempimenti

Peraltro, l'interconnessione con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e la condivisione telematica delle istanze rivolte, unitariamente, al Registro delle Imprese, all'Agenzia stessa, all'INPS e all'INAIL consente oggi verifiche incrociate e in tempo reale, possibili in qualsiasi momento della vita dell'impresa, agevolando riscontri formali più efficaci sia sulla documentazione trasmessa sia sulle dichiarazioni rese[143]. A ciò si affiancano, in modo complementare, i controlli sulle attività economiche dichiarate da imprese individuali e società, resi possibili attraverso il coordinamento normativamente previsto con gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

I.3. Specificità del controllo nella costituzione *online* di s.r.l. *start-up* innovative[144]

I.3.1. La costituzione e modificazione delle s.r.l. *start-up* innovative nel quadro normativo nazionale

I.3.1.1. Le modalità alternative all'atto pubblico e la stagione delle riforme del tipo s.r.l. (2012-2017)

L'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 conv. con mod. in l. 24 marzo 2015, n. 33 ha previsto la possibilità che la costituzione o le modificazioni successive inerenti alle società *start-up* innovative[145] (in quanto caratterizzate

finirebbero a carico dei costituenti, che sono tendenzialmente privi di diretto supporto telematico per interfacciarsi con i pubblici registri e che, pertanto, si troverebbero, oltre che in maggiori difficoltà pratico-operative, a pagare costi finanche superiori: così C. LICINI, *Ragioni comunitarie,* cit., 398.

[143] G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 140.

[144] Il presente paragrafo riprende contenuti – con aggiornamenti e rielaborazioni – già oggetto di precedente approfondimento da parte di chi scrive: v. L. GIANNATIEMPO, *Costituzione e modificazione di s.r.l.* start-up *innovativa e funzioni di controllo tra competenze del notaio e della p.a*., nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 1037 ss.

[145] Per un puntuale approfondimento in tema di società *start-up* innovative e PMI v. *ex multis*: P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, in AA. VV., *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Milanofiori Assago, Utet giuridica, 2017, 467 ss.; P. BENAZZO, *La s.r.l.* start-up *innovativa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, I, 101 ss.; P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e* governance *della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta*?, in *Riv. soc.*, 2018, 1441 ss.; S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale di* start-up *innovativa e controlli del Registro delle Imprese*, nota a Trib. Torino, 10 febbraio 2017, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2018, II, 58 ss.; O. CAGNASSO, *Note in tema di s.r.l.* start-up *innovative: un nuovo tipo societario a durata limitata?*, in AA. VV., *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano, Giuffrè, 2015, I, 79 ss.; M. BIANCA, *La costituzione* online *delle società tra un arresto del Consiglio di Stato e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151*, in *Rivista ODC*, 2021, 1315 ss.; D. BOGGIALI, A. RUOTOLO, *Dalla società a responsabilità limitata "alle" società a responsabilità limitata*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 1, 7 ss.; M. CANTAMESSA, Startup *innovative – una riflessione sulle nuove imprese nell'ecosistema italiano dell'innovazione*, in *Nuovo dir. soc*., 2022, 1139 ss.; O. CAGNASSO, Start-up *innovativa e fallimento*, nota a App. Bologna, 24 ottobre 2018, in *Giur. it.*, 2019, 1123 ss.; M. CIAN, *Società* start-up *innovative e PMI innovative,* in Giur. comm., 2015, I, 969 ss.; M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del* sistema, in *Riv. soc.*, 2018, 818 ss.; G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016,* start-

dal fatto di avere quale oggetto "esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico": art. 25, d.l. 12 ottobre 2013, n. 179 – c.d. Decreto Crescita *bis* – conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221), potessero essere effettuate, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata elettronica firmata digitalmente[146]

up *innovative e diritto delle società: un* parere, in *Riv. not.*, 2016, 609 ss.; E. FREGONARA, *Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a responsabilità limitata innovative "chiuse"*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2017, 589 ss.; A. GUACCERO, *La* start-up *innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed* equity crowdfunding, in AA. VV., *Impresa e società. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano, Giuffrè, 2015, I, 245 ss.; S. GUIZZARDI, *L'impresa* start-up *innovativa costituita in forma di s.r.l.,* in *Giur. comm*., 2016, I, 549 ss.; C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 2.; C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (Diritto societario* quo vadis*?)*, in *Riv. soc.*, 2016, 1050 ss.; G.P. LA SALA, Start-up *innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2017, 1135 ss.; G.P. MACAGNO, *Dichiarazione di fallimento della* start-up *innovativa priva dei requisiti*, nota a Trib. Udine, 22 maggio 2018, in *Fallimento*, 2018, 1446 ss.; M. MALTONI, A. RUOTOLO, D. BOGGIALI, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, Studio CNN n. 101-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018; M. MALTONI, P. SPADA, *L'impresa* start-up *innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, 1113 ss.; G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e* start-up *innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, 2013, 1086 ss., spec. 1094 ss.; S. MESSINA, *Il divieto di acquisto di partecipazioni nella s.r.l.* ex *art. 2474 c.c. e la liquidazione del socio recedente,* nota a Trib. Catania, 23 giugno 2018, in *Vita not.*, 2018, 1265 ss.; P. MONTALENTI, Startup, *PMI innovative e mercati finanziari: profili generali*, in *Nuovo dir. soc*., 2022, 1105 ss.; A. NICOTRA, *L'oggetto sociale nelle* start-up *innovative,* in *Banca Borsa tit. cred.*, 2020, I, 249 ss.; M. NOTARI, *Analisi* de iure condendo *delle varianti organizzative delle s.r.l. (*start up *innovative, PMI innovative e PMI): problemi aperti e prospettive evolutive*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2019, 241 ss.; P.P. PICARELLI, *Verso la costituzione* online *di società di capitali: un passo indietro, un passo avanti*, in *Rivista ODC*, 2021, 1371 ss.; G. PRESTI, M. RESCIGNO, *La s.r.l. ovvero la forma dell'acqua*, in AA. VV., *I cinquant'anni di Giur. comm. e il diritto commerciale. In ricordo di Gastone Cottino*, Milano, Giuffrè, 2025, 146-148; C.E. PUPO, Start up*, PMI, innovazione*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1364 ss.; C. RINALDO, *La multiformità della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2020, 1513 ss.; E. SORCI, *Costituzione di s.r.l.* start-up *innovative in forma telematica, controllo di legalità e poteri del conservatore del Registro delle Imprese*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giustiziacivile.com*, 30 luglio 2021; M. STELLA RICHTER JR, *La società a responsabilità limitata dalle codificazioni dell'Ottocento al codice della crisi d'impresa,* in *Riv. soc.*, 2019, 645 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *I costi dei risparmi. Sulla sorte delle società a responsabilità limitata* start-up *innovative costituite con scrittura privata*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 625 ss.; M. SPERANZIN, *S.r.l. piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive di diritto di voto)*, in *Riv. soc.*, 2018, 335 ss.; A. ZANARDO, *Costituzione* online *di società: uno strumento per il rafforzamento della libertà d'impresa?*, in *Rivista ODC*, 2021, 1333 ss., § 2 ss. Da ultimi v. P. CUOMO, *L'impresa innovativa: profili organizzativi (alla ricerca del "diritto societario dell'innovazione")*, in *Rivista ODC*, 2025, 91 ss.; A. MASI, *I modelli di partecipazione sociale nella s.r.l.: quota unica, quote plurime e quote-tipo*, *ivi*, 692 ss.

[146] Per un approfondimento in tema di firma elettronica v. F. MURINO, *Dalla firma elettronica agli* smart contract*,* in AA. VV. *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, a cura di T. Casadei, S. Pietropaoli, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 71 ss.; AA. VV., *L'applicazione della firma digitale al registro delle imprese*, Milano, Ipsoa, 2002. Ai sensi dell'art. 1, lett. *s*), CAD, per firma digitale si intende un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di

dall'unico socio o da tutti i soci che costituiscono la società (con la precisazione che, in caso di pluralità di soci tutte le loro firme sarebbero state necessarie entro il decimo giorno successivo a quello nel quale è stata apposta la prima sottoscrizione).

A partire dal 20 luglio 2016 è entrata in vigore la possibilità di redigere l'atto costitutivo (e, a partire dal 22 giugno 2017, anche le successive modificazioni, ai sensi del d.m. MISE del 28 ottobre 2016) di società *start-up* innovativa gratuitamente e secondo un modello uniforme con firma digitale. In questa prospettiva, si è avviato un processo contrassegnato da una marcata tendenza alla semplificazione – peraltro non priva di profili di criticità, come si avrà modo di evidenziare in seguito – da realizzarsi integralmente in modalità telematica, mediante l'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata, accessibile tramite il portale nazionale di riferimento[147].

Per procedere *online* sarebbero occorse preliminarmente: la PEC, riferibile unicamente alla costituenda società; la firma digitale di tutti i sottoscrittori al fine di garantire il riconoscimento dell'identità di questi ultimi; la PEC dei singoli soci; le marche temporali da apporre sull'atto, per conferire data certa alla sottoscrizione. Per quanto concerne i *software* impiegati ai fini dell'apposizione della firma digitale, si fa riferimento ai cosiddetti "pacchetti di marcatura temporale", i quali, all'atto della sottoscrizione elettronica del documento, provvedono contestualmente all'apposizione di una marca temporale. Quest'ultima ha la funzione di attestare la data e l'ora esatte della sottoscrizione, conferendo così certezza giuridica al momento della formazione dell'atto. Ciò si rendeva necessario in quanto il procedimento di sottoscrizione avrebbe dovuto concludersi con l'apposizione delle firme di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni (art. 1, co. 4, d.m. MISE del 17 febbraio 2016); inoltre, la presentazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del documento elettronico sarebbe dovuta avvenire entro venti giorni dall'ultima sottoscrizione[148].

Nello specifico, l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 ha chiarito che l'atto costitutivo e le successive modificazioni venissero redatti secondo un modello uniforme[149] adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e trasmessi al competente Ufficio del Registro delle Imprese: al riguardo rilevano il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 17 febbraio 2016 concernente "Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a

verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

[147] Era possibile accedere alla piattaforma *online* dedicata in https://startup.registroimprese.it/isin/home.

[148] Tali delucidazioni operative sono state apprese da M. CRISCUOLO, *Il registro delle imprese in generale – La legge 580/1993; La pubblicità – I controlli in generale – Le* start-up, relazione illustrata nel corso della lezione in videoconferenza tenutasi in data 20 novembre 2020 presso l'Università degli Studi di Salerno nel corso del Master di II liv. intitolato "Percorsi di *start-up* nelle imprese cooperative".

[149] Il modello *standard* di atto costitutivo era reperibile in www.startup.registroimprese.it.

responsabilità limitata start up innovative"[150] e la guida pubblicata il 22 marzo 2016 dallo stesso Ministero[151] contenente le istruzioni operative; il decreto direttoriale del 1° luglio 2016 di approvazione delle specifiche tecniche e la Circolare 3691/C del 1° luglio 2016.

L'Ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le pratiche, avrebbe effettuato i controlli disciplinati dalla Circolare 3691/C del 1° luglio 2016; sul tema si segnala pure la Circolare 3696 del 14 febbraio 2017 con cui il Ministero ha fornito agli Uffici del Registro delle Imprese le istruzioni per i controlli da effettuare sulle iscrizioni e sugli adempimenti successivi sia delle start up innovative sia delle piccole e medie imprese innovative[152].

La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese è presentata esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, mediante la procedura di Comunicazione Unica introdotta dal d.l. n. 7/2007, conv. con mod. in l. n. 40/2007. A partire dal 1° aprile 2010, tale modalità di interlocuzione – che consente il deposito contestuale di documenti e atti – è divenuta obbligatoria, permettendo, attraverso un'unica istanza, l'adempimento coordinato di tutti gli obblighi amministrativi necessari all'avvio dell'attività imprenditoriale. In questo contesto, le società *start-up* innovative beneficiano di un regime di favore che prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria connessi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014, tale esonero fiscale si applica in senso estensivo, includendo anche il deposito di atti ulteriori, quali es. il bilancio d'esercizio[153].

Se l'atto costitutivo informatico avesse superato il controllo, l'Ufficio avrebbe iscritto in via provvisoria la *start-up* innovativa nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese con la dicitura "*start-up* costituita a norma dell'art. 4, co. 10-*bis*, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, iscritto provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale". Successivamente sarebbe stato avviato il procedimento per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro prevista per le *start-up* innovative.

[150] Decreto pubblicato in G.U. l'8 marzo 2016.

[151] In www.mise.gov.it.

[152] Per un richiamo ai vari interventi legislativi degli ultimi anni in tema di s.r.l. v. F. MURINO, *Sub* art. 2463-*bis*, in *Impresa e società. I Commentari di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Fauceglia, Pisa, Pacini, 2018, 809 ss.

[153] C. LICINI, *Ragioni comunitarie e di ordine pubblico economico che impongono il mantenimento della costituzione di s.r.l. nella forma dell'atto pubblico*, in *Notariato*, 2015, 398, precisa che non può essere trascurato il contributo del notariato nell'offerta di un servizio allineato agli obiettivi di efficienza e digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, in piena coerenza con i principi dell'*e-government*. In particolare, la costituzione di una società può avvenire in modo pressoché istantaneo, attraverso un unico adempimento a efficacia plurima che consente, a partire dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'immediata esecuzione di tutte le registrazioni nei pubblici registri. Il notaio italiano, infatti, è in grado di portare a compimento l'intero *iter* di iscrizione nella medesima giornata della firma (secondo la formula "*while-you-wait*" o "*one-hour-service*").

In caso di società pluripersonale tutta la documentazione avrebbe dovuto essere sottoscritta digitalmente da ciascun contraente.

Qualora la società *start-up* innovativa avesse perso i requisiti dopo aver ottenuto l'iscrizione nella sezione speciale, la società sarebbe rimasta iscritta ma nella sezione ordinaria.

Se, viceversa, l'atto informatico non avesse superato il controllo, l'Ufficio del Registro delle Imprese avrebbe sospeso il procedimento di iscrizione, assegnando, a mezzo posta elettronica certificata, un termine non superiore a quindici giorni per regolarizzare la pratica secondo le specifiche richieste, decorso il quale avrebbe rifiutato anche l'iscrizione nella sezione ordinaria.

Un'esigenza di semplificazione della costituzione della s.r.l. – in particolare della s.r.l. semplificata – si era manifestata anche attraverso gli artt. 44 e 45 del d.d.l. approvato dalla Camera dei deputati (n. 3012) il 7 ottobre 2015 e trasmesso per la discussione al Senato (n. 2085). Tali articoli prevedevano, rispettivamente, la possibilità di costituire la s.r.l. semplificata per scrittura privata semplice (potenziando le funzioni di controllo del conservatore del Registro delle Imprese ma omettendo pericolosamente l'identificazione dei soci fondatori da parte di un pubblico ufficiale)[154] nonché la forma digitale per le cessioni di partecipazioni di s.r.l. e la costituzione di diritti reali sulle medesime[155].

L'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 e i tentativi di semplificazione rimasti non attuati vanno a collocarsi nella stagione delle riforme intervenute dal 2012 al 2017 che hanno inciso in maniera dirompente sul tipo s.r.l. come disegnato e voluto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma della disciplina delle società di capitali e delle cooperative in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366.

Come noto, nell'arco temporale corrente tra il 1942 e il 2021 il tipo società a responsabilità limitata è stato profondamente innovato. Infatti, nel c.c. del 1942 la s.r.l. si presentava quale "sorella minore" del ben più strutturato e

[154] Così F. MURINO, *Circolazione della quota, legittimazioni e autonomia privata nella s.r.l.*, Milano, Giuffrè, 2017, 2. L'A. precisa che l'art. 44, co. 1, d.d.l. prevedeva una modifica dell'art. 2463-*bis*, co. 2, c.c. introducendo la possibilità che l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata venisse stipulato per scrittura privata semplice: in tal caso gli amministratori, entro venti giorni, avrebbero dovuto depositarlo per la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione era stabilita la sede sociale allegando documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329, n. 3, c.c.).

[155] In tal senso F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 2. In particolare, l'A. (nt. 6) evidenzia che l'art. 45, co. 1 prevedeva che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. e la costituzione sulle stesse di diritti parziali venissero redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. in l. 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all'art. 11, co. 4, del regolamento di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto; era poi previsto che i medesimi fossero trasmessi ai competenti uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

formalizzato modello azionario, configurandosi come una "piccola società per azioni senza azioni"[156] e quest'assetto resta pressoché invariato fino alla novella legislativa del 2003, che fonda un nuovo modello di s.r.l. sulla rilevanza centrale del socio e delle relazioni fiduciarie interpersonali, nonché sulla centralità del contratto come strumento di negoziazione e gestione delle dinamiche endosocietarie[157]. Nel 2012 entra in scena la s.r.l. *start-up* innovativa seguita, nel 2015, dalla PMI innovativa: è da questo momento che alla s.r.l. comincia a stare stretta quella ideale collocazione di ponte tra società di persone e società per azioni, la cui centralità del socio viene concepita per la prima volta quale "gabbia dorata"[158].

Invero, dal 2012[159] il legislatore, in un processo che per certi versi richiama quello della decodificazione, ha introdotto fuori dal codice civile una serie di previsioni, da un lato, in grado di derogare alla disciplina della s.r.l. (così creando una disciplina speciale contrapposta a una disciplina di diritto comune codicistica) e, dall'altro, attuate da provvedimenti del Ministero per lo Sviluppo Economico con una evidente "pubblicizzazione" nella regolamentazione del tipo; pubblicizzazione che ha visto anche la giustizia amministrativa pronunciarsi sulla materia societaria.

La stagione di riforme, come anticipato, ha avuto inizio nel 2012 quando il legislatore ha dettato una disciplina in grado di derogare alle disposizioni della s.r.l. inserite nel codice civile qualora la società avesse assunto la qualifica di *start-up* innovativa: va ricordato come il d.l. n. 179/2012 (artt. 25 ss.) conv. con mod. in l. n. 221/2012 disciplinante l'impresa *start-up* innovativa prevede che, se quest'ultima, avendone i requisiti, sia costituita nella forma della s.r.l., possono operare importanti deroghe alla disciplina di diritto comune in tema di:

[156] In questi termini P. BENAZZO, *Categorie di quote*, cit., 1442. Per l'A. (1445) si assiste, in proposito, a una "compulsiva manipolazione genetica del tipo s.r.l.". Al riguardo si veda pure M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a*., cit., 837 ss. Per una disamina approfondita relativa alle lacune normative tuttora ravvisabili in relazione al tipo s.r.l. sia consentito un rinvio a A. D. SCANO, *La « parola » e il « silenzio »: contributo allo studio delle lacune nella disciplina delle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc*., 2021, 1122 ss. Con riferimento all'ordinamento tedesco, sulle modifiche legislative che hanno interessato la GmbH, v. B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 590 ss. e, nella prospettiva dell'elaborazione di una "GmbH 4.0" facente uso della tecnologia *blockchain*, 604 ss.; S. HARBARTH, *Zum Reformbedarf im GmbH-Recht: Generalrevision oder punktuelle Fortentwicklung?,* in ZGR, 2016, n. 1, 84 ss., ove l'A. (95-96) ipotizza pure la possibilità di una integrale riforma del tipo.

[157] P. BENAZZO, *Categorie di quote*, cit., 1442.

[158] P. BENAZZO, *Categorie di quote*, cit., 1443.

[159] In P. BENAZZO, *La s.r.l.* start-up *innovativa*, cit., 102 è riportato un riferimento (nt. 4) alla Relazione tenuta a Pavia il 12 ottobre 2012 da G. Zanarone, nella quale l'A. ha considerato che il 2012 può annoverarsi quale *annus mirabilis* o, a seconda dell'opinione che si voglia esprimere, *annus horribilis* per la s.r.l., interessata da profondi cambiamenti, evidenziando in tal senso il contenuto delle norme in tema di organo di controllo interno (art. 2477 c.c.); l'introduzione della s.r.l.s. (art. 2463-*bis* c.c.); l'introduzione della s.r.l. a capitale ridotto (art. 44, d.l. n. 83/2012, conv. con mod. in l. n. 134/12); l'introduzione di strumenti (cambiali finanziarie e obbligazioni anche partecipative) di finanziamento accessibili anche a imprese, come le s.r.l., "chiuse" rispetto al mercato dei capitali (d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12).

a) categorie di quote[160] (art. 26, co. 2 e 3) in deroga all'art. 2468, co. 2 e 3, c.c. anche privandole del diritto di voto in deroga all'art. 2479, co. 5, c.c.; b) quote oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 26, co. 5) in deroga all'art. 2468, co. 1, c.c.; c) operazioni sulle proprie quote[161] (art. 26, co. 6) in deroga all'art. 2474 c.c.; d) emissione di strumenti finanziari (art. 26, co. 7); e) procedure concorsuali (art. 31, co. 1).

Nel 2015 il legislatore ha esteso quasi tutte tali disposizioni, ormai contrapposte alla disciplina di diritto comune codicistica della s.r.l., alle PMI innovative; contemporaneamente il legislatore introduceva, limitatamente alle *start-up* innovative in forma di s.r.l., la possibilità di costituire la società e modificarne lo statuto con scrittura privata elettronica firmata digitalmente.

L'ambito soggettivo di alcune delle menzionate deroghe alla disciplina di diritto comune delle s.r.l. ha subito un notevole ampliamento – invertendo il rapporto tra eccezione e regola – con l'art. 57 d.l. n. 50/2017 convertito in l. n. 96/2017, il quale ha sostituito l'espressione "*start-up* innovative" del d.l. n. 179/2012 con "PMI"[162].

[160] È stata estesa a tutte le s.r.l. PMI la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anteriormente disposta dapprima per le sole s.r.l. *start-up* innovative e successivamente per le s.r.l PMI innovative: sul tema v. più approfonditamente *infra*.

[161] È stata generalizzata la possibilità – prima prevista esclusivamente a favore delle s.r.l. *start-up* innovative e poi estesa alle PMI innovative – per tutte le PMI s.r.l. di compiere operazioni sulle proprie quote in attuazione di piani di incentivazione. V. F. PREITE, *Acquisto di proprie partecipazioni da parte di s.r.l. innovative e delle P.M.I. in forma di S.r.l.*, in *Nuovo dir. soc*., 2022, 351 ss. Per un confronto con la disciplina austriaca della *Flexible Kapitalgesellschaft* (FlexCo), di recente introduzione, sulla possibilità per la società di acquistare le proprie partecipazioni a condizioni meno restrittive rispetto a quelle previste per la GmbH, v. M. SPERANZIN, *La* FlexCo *e la riforma delle s.r.l. «in permanenza»*, in *Riv. soc*., 2024, 322. L'A. evidenzia (323) altresì che altra rilevante novità è costituita dalla possibilità, per la FlexCo, di emettere delle partecipazioni *sui generis* denominate *Unternehmenswert-Anteile*, ossia partecipazioni al valore dell'impresa, destinate per lo più a favore di dipendenti e collaboratori dell'impresa e assistite da un trattamento fiscale di favore. Tali partecipazioni sono dotate, da un lato, dei consueti diritti patrimoniali e, dall'altro, di diritti amministrativi significativamente ridotti rispetto a quelli connessi alla "tipica" quota di GmbH. Al riguardo recentemente anche A. MASI, *I modelli di partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., 696-697.

[162] L'art. 57 del d.l. n. 50/2017 è intervenuto anche sotto il profilo del completamento del processo di estensione alle PMI s.r.l. della possibilità di offrire il proprio capitale al pubblico con il *crowdfunding*: invero, l'art. 1, co. 70, l. n. 232/2016 aveva già esteso tale possibilità (in precedenza valevole per la PMI s.p.a.): dopo le modifiche del 2016 il *crowdfunding* è stato ammesso per tutte le PMI (senza aggettivi) mentre prima lo era esclusivamente per le sole società *start-up* e PMI innovative; la riforma del 2016 non aveva però considerato che per la s.r.l. l'art. 2468, co. 1, c.c. fa divieto di offrire al pubblico il capitale sociale. Con l'ultima riforma del 2017 la possibilità prevista dall'art. 26, co. 5, d.l. n. 179/2012 che le quote siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari è stata estesa a tutte le PMI s.r.l. anche tramite portali per la raccolta di capitali. Si consideri poi, sul *crowdfunding* della PMI, la delibera CONSOB, 9 novembre 2018, n. 20683 che semplifica la raccolta di *equity* e debito esonerando dal prospetto gli aumenti di capitale fino a 8 milioni di euro. Per un approfondimento in tema di offerta al pubblico di quote di s.r.l. e *crowdfunding* v. A. GUACCERO, *La* start-up *innovativa,* cit., 252 ss.; M. MALTONI, A. RUOTOLO, D. BOGGIALI, *La nuova disciplina delle (PMI),* cit.; S. GILOTTA, *La quotazione delle piccole e medie imprese e il problema del costo della trasparenza*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1326 ss.; S. MESSINA, *Il divieto di acquisto di partecipazioni*, cit., 1265 ss.; O. CAGNASSO, *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. PMI*, Atti del XXXII Convegno di studio "Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?", Courmayeur, 14-15 settembre 2018; F. MURINO, *Circolazione*

Cionondimeno, non può essere trascurata una differenza ontologica rilevante tra le società innovative, da un lato, e le società di dimensioni non grandi, dall'altro. Le prime, per loro stessa natura, sono destinate a rappresentare un fenomeno temporalmente circoscritto, proiettato verso una fase di maturazione che ne segna l'evoluzione o l'uscita dal regime agevolato; le seconde, al contrario, non presentano alcun limite strutturale che ne imponga un'evoluzione dimensionale in senso accrescitivo, potendo mantenere nel tempo la configurazione di piccole e medie imprese[163]. L'esperienza empirica conferma, infatti, la tendenza delle s.r.l. a conservare stabilmente tale assetto organizzativo. Da qui la scelta del legislatore di non prevedere una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle s.r.l. PMI (non innovative), nonché l'istituzione di un mercato regolamentato volto a consentire la negoziazione dei titoli emessi da tali società, in un'ottica di eventuale crescita e sviluppo progressivo[164].

La latitudine applicativa della nozione di s.r.l. PMI è di tutta evidenza alla luce della Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE del 2003 (attuata in Italia con decreto MISE 18 aprile 2005)[165] nonché dell'art. 2, par. 1, lett. f), Reg. UE 2017/1129[166].

della quota, cit., 81 ss. (spec. 85 ss.); S. GUIZZARDI, *L'accesso al capitale di rischio delle società innovative a responsabilità illimitata*, Milano, Giuffrè, 2022, 1 SS.; S. CORSO, *Le s.r.l. aperte al mercato tra governance societaria e diritti dei soci investitori*, Milano, Giuffrè, 2021, *passim*; P. SPOLAORE, *La partecipazione in s.r.l. tra* crowdfunding *e dematerializzazione*, in *Rivista ODC*, 2024, 175 ss.; I. CAPELLI, *Le piattaforme di "crowdfunding": dalla partecipazione al mercato*, in *Analisi giur. eco*., 2025, 332 ss.; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l. tra dematerializzazione e tokenizzazione*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, 1 ss.; S. LOMBARDO, *AIM, SPAC,* equity-crowdfunding *e* private placement. *La raccolta di capitale di rischio fra formazione del capitale e protezione degli investitori*, in *Analisi giur. eco*., 2021, 46-47; G.A. POLICARO, *Dalle s.r.l. emittenti sui portali* online *di* equity crowdfunding *alle s.r.l. aperte. «Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile»*, in *Nuovo dir. soc*., 2020, 715 ss.; G.A. POLICARO, *Lo sviluppo in Italia dell'*equity crowdfunding*: un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22-23 febbraio 2019.

[163] P. BENAZZO, *Categorie di quote*, cit., 1448.

[164] In tal senso P. BENAZZO, *Categorie di quote*, cit., 1448.

[165] Secondo la Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE del 2003 sono da considerarsi PMI: a) le microimprese con meno di 10 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) sotto i 2 milioni di euro; b) le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) sotto i 10 milioni; c) le medie imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato non oltre i 50 milioni) o totale di bilancio non superiore a 43 milioni).

[166] L'art. 2, par. 1, lett. f) del Reg. 2017/1129/UE detta due parametri alternativi per definire le «piccole e medie imprese» o PMI, con riferimento alle sole s.r.l. (a differenza della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, art. 2, par. 2-3) : i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a euro 43.000 000 e fatturato netto annuale non superiore a euro 50.000 000; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all'art. 4, par. 1, punto 13, direttiva 2014/65/UE, ossia un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a euro 200.000.000 sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili. L'ampliamento della nozione di PMI ai sensi del citato articolo del Regolamento è giustificato dall'obiettivo di agevolare l'accesso di tali società al finanziamento nei mercati del capitale

Considerata l'ampia portata della nozione di s.r.l. PMI può dirsi che tale intervento, rendendo "regole" quelle che in origine rappresentavano delle "eccezioni alla regola", ha notevolmente ridimensionato la portata applicativa degli artt. 2468 co. 2 e 3, 2479 co. 5, 2468 co. 1 e 2474 c.c. senza tuttavia un intervento organico di riforma sul codice civile (fenomeno, per certi versi, di decodificazione assimilabile, in qualche modo, alla "marginalizzazione" del piccolo imprenditore *ex* art. 2083 c.c.). Si è in presenza di una "de-tipizzazione di tipo orizzontale", ossia declinata lungo un asse comune che trasversalmente attraversa le diverse fonti normative che disciplinano tale fenomeno[167]. Ciò porta oggi ad attribuire alla s.r.l. la qualificazione di strumento *bon à tout faire*, in aperta competizione sul mercato dei capitali con il modello azionario[168].

Tale ultima evoluzione normativa consente di ritenere invertito il rapporto tra disciplina di diritto comune e disciplina speciale. A riprova della portata epocale e rivoluzionaria dell'intervento, giova richiamare i dati forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dai quali emerge che il numero delle s.r.l. PMI che è superiore al 98% del totale delle s.r.l.[169].

Sennonché, una delle deroghe, che però non è stata generalizzata a tutte le s.r.l. PMI ma è rimasta confinata alle s.r.l. *start-up* innovative, è la possibilità che la costituzione o modificazione, in alternativa all'atto pubblico, avvengano con scrittura privata elettronica firmata digitalmente. Al riguardo, come anticipato è stato predisposto un modello *standard*.

dell'Unione (considerando n. 51 del Reg. 2017/1129/UE). La definizione di PMI contenuta nel Regolamento (e attualmente richiamata dall'art. 61, co. 1, lett. h), T.U.F.), però, si deve ritenere applicabile ai soli fini del *crowdfunding*, considerato che tale nozione era stata originariamente recepita nell'ordinamento nazionale (all'art. 1, co. 5-*novies*, T.U.F.) con riferimento alle imprese abilitate a raccogliere capitale di rischio tramite portali *online*: così G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla Legge Capitali*, Documento di ricerca CNDCEC e FNC, 30 settembre 2024, 2, 5-6 e nt. 20. Sul tema v. altresì G. DI GIORGIO, P. MURRO, *Le PMI italiane e la sfida della crescita*, in *Analisi giur. eco*., 2021, 3 ss.;

[167] L'espressione è di P. BENAZZO, *Categorie di quote,* cit., 1450.

[168] In tal senso P. BENAZZO, *Categorie di quote,* cit., 1450. Si manifesta il rischio concreto che, nella tensione verso obiettivi – per quanto condivisibili – quali lo sviluppo economico, la concorrenza e il rafforzamento della competitività del sistema, si assista alla proliferazione di discipline speciali frammentarie, prive di un coerente impianto sistematico. Tali interventi normativi finiscono per incidere in modo disordinato sull'assetto tradizionale del diritto commerciale, compromettendo la stabilità di principi consolidati, alterando istituti fondamentali e ridefinendo confini concettuali che, fino a tempi recenti, erano considerati invalicabili. Ne risulta inevitabilmente indebolito il presidio delle istanze di certezza, affidamento e tutela dei terzi. In questo senso P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 468. È come se un'"ansia di affrancamento" della s.r.l. dalla s.p.a. abbia davvero preso la mano al legislatore: così P. BENAZZO, *La s.r.l.* start-up *innovativa*, cit.,105.

[169] Osservatorio sui bilanci delle s.r.l. *Trend* 2014-2016, aggiornamento 8 maggio 2018 in https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1263. Sulla riforma v. M. MALTONI, A. RUOTOLO, D. BOGGIALI, *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, cit. Sul tema, si rinvia pure alle massime del Consiglio notarile di Milano da n. 171 a n. 179, nonché alle massime del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie da n. I.N.1 a I.N.13.

Le modalità semplificate di costituzione della s.r.l. con attribuzione delle funzioni di controllo al conservatore del Registro delle Imprese sembrano rispondere alla stessa *ratio* sottesa all'art. 11, co. 4, d.P.R. n. 581/1995 per la società semplice[170]. Né tanto meno il legislatore ha ritenuto opportuno sopprimere questo controllo di fronte all'evoluzione che la società semplice ha subito negli ultimi anni per effetto della legislazione tributaria e non con allargamento del perimetro delle attività diverse che la medesima può perseguire come oggetto sociale, compresa l'attività di godimento.

I.3.1.2. I dubbi di legittimità della costituzione e modificazione mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente: profili critici emersi in dottrina

Tornando all'innovazione introdotta con l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 conv. con mod. in l. n. 33/2015, la dottrina non aveva mancato di far rilevare alcune censure di illegittimità sia del d.m. 17 febbraio 2016[171], che dello stesso art. 4, co. 10-*bis* di cui il d.m. era attuativo[172].

L'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 detta la disciplina relativa alla redazione dell'atto costitutivo e delle modificazioni statutarie e la loro trasmissione al Registro delle Imprese, prevedendo che la costituzione possa avvenire in due diverse forme, a scelta delle parti: quella di atto pubblico oppure quella di atto sottoscritto con le modalità informatiche *ex* art. 24 Codice di amministrazione digitale (corrispondente a una scrittura privata semplice firmata digitalmente), redatti con modello uniforme.

Il d.m. 17 febbraio 2016 conteneva, in allegato, il modello *standard* previsto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015, il d.m. avrebbe dovuto limitarsi a prevedere detto modello uniforme e per tutte le *start-up* innovative (costituite in qualsiasi forma societaria). Invece, il decreto ministeriale, da un lato, prevedeva un modello destinato a essere utilizzato unicamente dalle s.r.l. (nulla disponendo relativamente alla costituzione di s.p.a. e società cooperative) e, dall'altro, non si limitava a ciò ma individuava una serie di regole, non solo ulteriori e diverse rispetto a quanto richiesto dal sopra

[170] Sull'iscrizione nel Registro delle Imprese della società semplice si vedano: C. IBBA, *Società semplici e registro delle imprese*, in *Rivista ODC*, 2025, 21 ss.; ID., *L'iscrizione nel "nuovo" registro delle imprese: fattispecie ed effetti*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 36 ss.; ID., *La pubblicità delle imprese*, Padova, Cedam, 2012, 339 ss.; G. FAUCEGLIA, *Società di persone e registro delle imprese: qualche riflessione in una prospettiva di riforma*, in *Società*, 2025, 501 ss.; F. MURINO, *Forme di impiego della società semplice in una prospettiva di diritto comparato*, in AA. VV., *Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma*, a cura di A. Bartalena, G. Fauceglia, Pisa, Pacini, 2025, 27 ss. e in *Rivista ODC*, 2025, 151 ss.; L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 93 ss. R. VIGO, *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1997, 973 ss.

[171] v. G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 609 ss.; C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 3 ss.; C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 3 ss.

[172] C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa,* cit., 1054 ss.

menzionato art. 4, co. 10-*bis*, ma addirittura contrastanti con due fonti di rango primario, ossia il d.l. n. 179/2012 e il codice civile[173].

Nello specifico, il decreto ministeriale del 2016 addirittura escludeva espressamente la possibilità – invece prevista dall'art. 4, co. 10-*bis* del d.l. n. 3/2015 – di adottare la forma dell'atto pubblico in alternativa alla scrittura privata firmata digitalmente. In altri termini, il decreto ministeriale, all'art. 5, senza alcuna copertura si era spinto fino a escludere l'utilizzabilità, per le s.r.l., dell'unica forma sicuramente conforme alla disciplina europea (art. 11 direttiva 2009/101/CE, anche denominata "seconda direttiva in materia societaria"), cioè quella dell'atto pubblico, imponendo l'adozione della forma di scrittura privata non autenticata[174]. Sotto questo profilo, il d.m. 17 febbraio 2016 eccedeva la delega risultando pertanto illegittimo per avere derogato alla disciplina di rango primario, ossia, da un lato, all'art. 2463 c.c., che impone la costituzione per atto pubblico della s.r.l. e, dall'altro lato, all'art 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 (la cui legittimità è a sua volta dubbia per contrarietà all'art. 11 direttiva 2009/101/CE ove deroga l'art. 2463 c.c.), che prevede la facoltà di avvalersi dell'atto pubblico e certamente non la sua esclusione.

Inoltre, quanto al procedimento di iscrizione, il d.m. 17 febbraio 2016 stabiliva all'art. 2, co. 4 che, contestualmente alla domanda di iscrizione (provvisoria) nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la società avrebbe dovuto presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale[175]; a sua volta, il procedimento per l'iscrizione in sezione speciale risultava subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria (che ne

[173] Sul punto C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 6.

[174] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 620; C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 4.

[175] In considerazione delle finalità proprie del regime pubblicitario previsto per la sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle *start-up* innovative, si può ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire a tale forma di iscrizione un carattere parimenti "speciale", configurandola quale mero strumento di pubblicità notizia, finalizzata a rendere conoscibile l'avvio di una fase dell'esistenza dell'ente connotata da una durata temporalmente definita e subordinata al rispetto di obblighi periodici di aggiornamento. In tale prospettiva, è possibile cogliere una significativa analogia con altre ipotesi di pubblicità presenti nel nostro ordinamento – pur afferenti a settori distinti – che assolvono alla funzione di rendere "notorio" l'inizio di un procedimento o di una situazione giuridica, senza tuttavia determinare la piena stabilizzazione degli effetti mediante trascrizione. Un esempio emblematico è offerto dalla pubblicità dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (per cui, in generale, si rinvia a L. CAVALAGLIO, *Sub* art. 484 c.c., in *Commentario al codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milanofiori Assago, Utet, 2009, 259 ss.), la cui funzione informativa può essere utilmente posta a confronto con quella svolta dall'iscrizione nella sezione speciale delle società *start-up*. La trascrizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario svolge anch'essa una funzione eminentemente informativa, volta a rendere conoscibile l'avvio di un procedimento – quello, appunto, dell'accettazione beneficiata – ma non determina, di per sé, la stabilizzazione dell'effetto giuridico cui tale procedimento è finalizzato, ossia la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari. Tale effetto, infatti, non si consolida automaticamente con la trascrizione, ma resta subordinato all'esatto adempimento di ulteriori obblighi e formalità, non solo da parte dell'erede accettante, ma anche in riferimento alla posizione degli eventuali coeredi: così G.M. MICELI, *Poteri di controllo del registro delle imprese*, nota a Trib. Roma, 5 aprile 2019, in *Giur. it*., 2020, 130.

costituisce presupposto)[176]. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 17 febbraio 2016, una volta ottenuta la valida iscrizione in sezione speciale, la società avrebbe potuto esserne cancellata per motivi sopravvenuti all'iscrizione stessa, mantenendo l'iscrizione in sezione ordinaria senza necessità di ripetere l'atto[177]. Da ciò risultava che l'iscrizione provvisoria in sezione ordinaria era subordinata all'esito positivo del controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese. Non pare potersi ignorare, in tal proposito, che il controllo demandato all'Ufficio del Registro delle Imprese avente per oggetto la conformità al modello *standard* del contratto del quale si chiedeva l'iscrizione in sezione speciale era, per sua natura, diverso e meno ampio rispetto al controllo richiesto dalla disciplina comunitaria (concernente, invece, la conformità alla legge, cioè al complesso della disciplina applicabile alle s.r.l. e garantito, tra l'altro, dall'atto pubblico) e, pertanto, illegittimo in quanto non assicura necessariamente – e in alcuni casi può persino escludere – la conformità alla legge, come invece espressamente richiesto dalla disciplina unionale[178].

A questo stadio dell'indagine, appare necessario soffermarsi, sia pure in forma sintetica, sulla disciplina dei controlli, già oggetto di più ampia disamina nella parte precedente del lavoro, al fine precipuo di evidenziarne le significative difformità rispetto al quadro normativo delineato dal d.m. 17 febbraio 2016.

Come noto, in seguito alla soppressione del controllo omologatorio del Tribunale (intervenuta con l. n. 340/2000), il controllo preventivo di legittimità sugli atti costitutivi e modificativi di società di capitali è stato affidato al notaio[179], con un'estensione pressoché corrispondente a quella del controllo in passato demandata all'autorità giudiziaria[180]. È, infatti, opinione pacifica che, in sede di iscrizione di tali società, il notaio sia tenuto a porre in essere un controllo di legittimità sostanziale, volto a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione e, primariamente, la conformità dell'atto costitutivo al tipo societario di riferimento[181].

Ciò è in linea con quanto previsto, in sede comunitaria, dalla direttiva 2009/101/CE, la quale stabilisce una sorta di equivalenza funzionale sul piano delle garanzie da assicurare nella fase di costituzione delle società di capitali, tra la stipulazione dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico e la sua

[176] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 618.

[177] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 618.

[178] Così G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministro dello sviluppo economico,* cit. 622. Più precisamente, ai sensi dell'art. 2, ult. co., d.m. 17 febbraio 2016, ove l'esito del controllo dell'Ufficio del Registro sia stato positivo, l'Ufficio procede, entro dieci giorni, all'iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria con la dicitura "iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale". Detta dicitura è rimossa dall'ufficio del Registro delle Imprese al momento dell'iscrizione in sezione speciale. Sulla competenza a decidere di iscrivere la società nella sezione speciale del Registro delle Imprese si veda O. CAGNASSO, *Note in tema di s.r.l.* start-up *innovative*, cit., 88.

[179] Sul tema si vedano G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile,* cit., 790 ss.; V. DONATIVI, *La riforma dell'omologazione*, cit., 1054.

[180] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 66.

[181] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 66.

sottoposizione a un controllo preventivo, affidato alternativamente all'autorità amministrativa o giudiziaria[182].

La scelta del nostro ordinamento di sopprimere – o meglio, rendere eventuale e residuale – l'omologazione giudiziaria in favore del controllo del notaio è stata per lo più salutata con favore, in quanto concilia l'obiettivo di semplificazione del procedimento costitutivo di società di capitali con la necessità di garantirne la legalità, stante l'effetto costitutivo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (con sanatoria di tutti i vizi non rientranti nell'art. 2332 c.c.)[183]. In tale assetto dei controlli, progressivamente traslativo dei compiti di controllo preventivo dal giudice al notaio, il ruolo dell'Ufficio del Registro delle Imprese è stato sempre, invece, modesto[184].

Al contrario, nel caso di scrittura privata elettronica firmata digitalmente il controllo sull'atto sarebbe stato effettuato non dal notaio ma dal Registro delle Imprese: è da chiedersi, pertanto, se il controllo amministrativo sia equipollente al controllo notarile. In caso di risposta affermativa, si sarebbe trattato di una vistosa deroga al controllo notarile di cui all'art. 2463 c.c.

Al riguardo, da un lato la legge sembrava ritenere equipollenti i controlli amministrativo e notarile; dall'altro lato, però, non imponeva alcun controllo notarile in caso di perdita dei requisiti di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Resta, peraltro, di difficile definizione – soprattutto se la questione è osservata nella prospettiva del controllo di legalità in sede di stipulazione dell'atto costitutivo – il significato da attribuire alla locuzione "prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", così come rimane incerta l'individuazione del soggetto legittimato ad accertare la sussistenza effettiva dei requisiti di innovatività e tecnologicità, nonché i criteri e le modalità attraverso cui tale verifica dovrebbe essere condotta. Il sintagma, infatti, "per quanto evocativo, non ha certamente un contenuto scientificamente definito; non corrisponde ad alcuna definizione normativa; contiene enormi margini di arbitrarietà"[185].

Alla luce di tali considerazioni, non sembra che l'attività che il d.m. 17 febbraio 2016 attribuiva all'Ufficio del Registro delle Imprese potesse essere considerata alla stregua di un controllo preventivo sulla conformità del contenuto dell'atto alle norme inderogabili; pertanto, il sistema delineato dal decreto

[182] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 67.

[183] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 67. Il controllo preventivo è giustificato dalla circostanza per cui, una volta iscritto l'atto costitutivo (e acquistata la personalità giuridica in capo alla società *ex* art. 2331 c.c.), subentra un regime della nullità della società ontologicamente diverso dalla nullità contrattuale. Il regime *ex* art. 11 della prima direttiva, infatti, riduce a un *numerus clausus* limitato le cause tassative per cui si può pronunciare (solo) giudizialmente la nullità della società, avviando un procedimento di scioglimento e liquidazione – e, pertanto, di estinzione – della società ormai venuta a esistenza a seguito dell'iscrizione. Dunque, poiché l'iscrizione nel registro delle imprese produce l'effetto di sanare numerosi vizi dell'atto costitutivo, risulta imprescindibile che, in fase antecedente a tale iscrizione, venga effettuata una verifica complessiva della sua conformità al modello legale del tipo societario prescelto: così G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico,* cit., 610-611.

[184] In questi termini S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 67.

[185] Così P. BENAZZO, *La s.r.l.* start-up *innovativa*, cit., 113.

ministeriale non soddisfava la condizione di cui all'art. 11 della direttiva 2009/101/CE.

Infatti, nella funzione di controllo di legalità affidata dall'ordinamento italiano al notaio, non è, allo stato attuale, surrogabile il conservatore del Registro delle Imprese[186].

Questo approdo comporta talune riflessioni critiche[187].

In primo luogo, le parti, in concreto, avrebbero dovuto orientarsi autonomamente, per i casi di mancanza del supporto del notaio, all'interno di una griglia di opzioni tutt'altro che semplice, modellata sullo schema *standard* ministeriale, a sua volta complicato dalle plurime (innanzi accennate) deroghe al diritto societario *ex* art. 26 del d.l. n. 179/2012[188].

In secondo luogo, molti degli indici costitutivi delle *start-up* innovative restavano (e restano) di non agevole accertamento – anche nell'ipotesi in cui il controllo sia affidato al notaio – in sede di costituzione. È proprio in ragione di ciò che il legislatore ha avvertito la necessità di richiedere l'autocertificazione: tuttavia, in proposito, non può tacersi la critica secondo la quale si sarebbe giunti a una sostanziale privatizzazione del sistema dei controlli. Nondimeno, una simile impostazione, pur non apparendo a prima vista del tutto disallineata rispetto all'evoluzione più recente del sistema giuridico, si discosta da prassi consolidate, in quanto priva di quei contrappesi – normalmente previsti in situazioni analoghe – rappresentati dall'indipendenza e dalla qualificazione professionale dell'attestatore, nonché da un adeguato aggravio del regime sanzionatorio in tema di responsabilità[189].

Inoltre, l'accesso al regime speciale di agevolazioni ed esenzioni era ed è condizionato all'iscrizione, delle società *start-up* e PMI innovative, oltre che

[186] In questo senso C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 391. L'A. sostiene che solo giudice e notaio sono fungibili e rientrano all'interno del perimetro comunitario dell'"uniformità del tipo di controllo a prescindere dall'organo che lo compie", mentre il conservatore non integra le condizioni sostanziali per rientrare nello stesso principio di uniformità con magistrati e notai. Oggi, peraltro, pare potersi affermare che, nei rapporti con il notaio, il conservatore del Registro delle Imprese abbia acquisito sempre più la posizione che il cancelliere ha avuto nei confronti dello stesso notaio rispetto ai c.d. servizi di cancelleria (accettazioni e rinunce all'eredità). Sulla infungibilità del notariato nel sistema dell'ordine pubblico economico v. C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia*, cit., 264.

[187] M. STELLA RICHTER JR, *I costi dei risparmi*, cit., 634, nt. 8, evidenzia come il dubbio circa l'illegittimità del d.m. del 17 febbraio 2016 dovette venire allo stesso MISE, che il 1° luglio 2016 emanò la circolare n. 3691/C e un decreto direttoriale per fornire delle indicazioni sull'applicazione del decreto ministeriale. L'A. sottolinea che, in *primis*, detta circolare, contrariamente a quanto disposto dal d.m., precisa che il procedimento introdotto dal comma 10-*bis* è percorribile "facoltativamente e in via alternativa" rispetto a quello previsto dal codice civile, ossia all'atto pubblico, precisando, "a soli fini tuzioristici", che gli uffici potranno continuare a iscrivere s.r.l. *start-up* costituite ai sensi dell'art. 2463 c.c. La circolare, quindi, si poneva a sua volta in contrasto con il decreto ministeriale. In secondo luogo, l'A. evidenzia che la circolare, circa l'ampiezza dei controlli devoluti al Registro delle Imprese, dopo averli definiti "di mera legalità formale", aggiungeva – del tutto incoerentemente – il dovere dell'Ufficio del Registro di verificare altresì la capacità giuridica e di agire delle parti, estendendo il controllo a profili incidenti sulla validità sostanziale.

[188] P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 481.

[189] P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 481.

nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, in un'apposita sezione speciale (v. artt. 25, co. 8-11, d.l. n. 179/2012 e art. 4, co. 2, d.l. n. 3/2015)[190].

Analogamente a quanto rilevato in materia di controllo preventivo, anche in questa fattispecie la normativa primaria non contemplava alcuna forma di iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria, né tantomeno attribuiva al decreto ministeriale la competenza a introdurre una simile previsione[191]. In senso opposto, l'art. 25, co. 12, d.l. n. 179/2012 prevedeva l'iscrizione automatica della *start-up* nella sezione speciale a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, facendo invece riferimento alla sezione ordinaria soltanto al comma 16 del medesimo articolo, ove si stabiliva che l'iscrizione a quest'ultima conseguisse unicamente alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale per sopravvenuta perdita dei requisiti, ai sensi del precedente comma 2[192].

Se l'art. 25, co. 12, d.l. n. 179/2012 risulta del tutto comprensibile in un sistema, quello del 2012, in cui ai fini della costituzione della società *start-up* innovativa era comunque richiesto l'atto pubblico, lo stesso non può dirsi[193] nel sistema risultante dal decreto ministeriale del 2016, in cui non solo era eliminata la possibilità di valersi dell'atto pubblico, ma la scrittura privata elettronica non autenticata (unico strumento rimasto utilizzabile) risultava altresì sottoposta a un controllo preventivo diverso e dal perimetro ridotto rispetto a quello imposto dall'art. 11 direttiva 2009/101/CE. Pertanto, il mantenimento dell'iscrizione nella sezione ordinaria della società cancellata dalla sezione speciale avrebbe condotto a risultati contrari a esigenze di parità di trattamento, dal momento che sarebbero risultate iscritte, accanto a società sottoposte al controllo pervasivo del pubblico ufficiale, pure (finanche automaticamente) società sottoposte al controllo meno esteso dell'Ufficio del Registro[194].

A ben vedere, ciò avrebbe generato addirittura risultati paradossali in caso di "motivi sopravvenuti". Ad esempio, il venir meno dei requisiti di legge che legittimano l'acquisto della qualifica di *start-up* (a decorrere dai quali la società avrebbe dovuto risultare per ciò solo iscritta in quella sezione ordinaria in cui, invece, le *start-up* in possesso dei requisiti di legge avrebbero potuto essere iscritte solo alla scadenza del termine di cinque anni dalla costituzione) avrebbe potuto condurre all'utilizzazione indebita e abusiva del modello *start-*

[190] Al riguardo v. D. DE MEO, *Agevolazioni fiscali* start-up, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 121 ss.

[191] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 624.

[192] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 624.

[193] In tal senso anche C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa*, cit., 1058. Così pure G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 624.

[194] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 624-625.

up al solo fine di sottrarsi al controllo preventivo del notaio[195]. Peraltro, sfuggire al controllo ricollegato alla forma pubblica sarebbe risultato assolutamente agevole, se si considera che tra i requisiti di legge *ex* art. 25, co. 2, lett. *e*), d.l. n. 179/2012 è ricompresa la mancata distribuzione degli utili: i soci, infatti, in qualsiasi momento potrebbero deliberarne la distribuzione e consentire alla *start-up* di risultare iscritta alla sola sezione ordinaria[196].

Si pone, altresì, il problema di cosa accade allorquando l'iscrizione nella sezione speciale non corrisponda ai requisiti richiesti perché, ad esempio, l'impresa è stata iscritta senza averne *ab origine* diritto[197]. I decreti citati stabilivano la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale ma nulla prevedevano in ordine alle relative conseguenze, che si esplicano su più profili.

Se, infatti, alcuni benefici possono essere agevolmente cancellati con effetti retroattivi (ad esempio i benefici fiscali) ed è lecito ipotizzare una reazione sanzionatoria-risarcitoria (ad esempio quanto all'operato degli organi sociali), taluni effetti, tuttavia, non sono eliminabili *ex nunc* (si pensi alle speciali categorie di quote o di strumenti finanziari, ai diritti sociali conseguentemente esercitati o ai trasferimenti di quote operati, nel frattempo, nella vigenza della disciplina speciale)[198].

Infine, nel caso di società costituita mediante procedura agevolata, in assenza di controllo notarile e con atto digitalmente sottoscritto pur in assenza dei relativi requisiti richiesti per la configurazione di un'impresa *start-up* innovativa, è condivisibile l'opinione[199] (che meglio si specificherà *infra*) che ne fa conseguire l'insanabilità originaria del difetto; in particolare, in assenza dell'altrimenti indispensabile forma pubblica dell'atto costitutivo – necessaria all'iscrizione, con effetti costitutivi, nella sezione ordinaria del Registro – conseguirebbe la nullità della società ai sensi dell'art. 2332, co. 1, n. 1, c.c.

Alla luce delle critiche innanzi esposte, sorgevano principalmente due perplessità: il primo quesito che si poneva era se il Registro delle Imprese avesse potuto accertare la "liceità, possibilità e determinabilità" dell'oggetto sociale, che impone apprezzamenti esulanti dalla mera verifica della regolarità della compilazione del modello e della corrispondenza formale.

Il secondo quesito che si poneva, in caso di perdita delle condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale, era se l'art. 4 del d.m. 17 febbraio 2016 avesse previsto il transito della s.r.l. nella sezione ordinaria in assenza di controllo formale e sostanziale sulla sussistenza delle condizioni e dunque in violazione del procedimento di costituzione previsto dalla legge.

[195] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 625.

[196] Tali condivisibili considerazioni sono sostenute da G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 625.

[197] In proposito v. G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 626.

[198] In questo senso P. BENAZZO, Start-up *e PMI innovative*, cit., 482. V. pure P. BENAZZO, *La s.r.l.* start-up *innovativa*, cit., 115.

[199] P. BENAZZO, Start-up *e PMI innovative*, cit., 482.

I.3.1.3. Le pronunce del T.A.R. Lazio: illegittimità e disapplicazione del d.m. 17 febbraio 2016

Le questioni sono state poste a istanza del notariato al TAR Lazio, il quale ha emesso le pronunce nn. 10004/2017, 10006/2017 e 10009/2017 del 2 ottobre 2017. La prima delle pronunce indicate del T.A.R. Lazio è stata poi riformata dal Consiglio di Stato.

Quanto al primo quesito, il TAR aveva respinto le doglianze del notariato richiamando l'art. 11 della Direttiva 2009/101/CE, secondo cui "l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche" possono non rivestire la forma dell'atto pubblico se la legislazione "preveda all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario". Poiché, a giudizio del Tribunale, nel caso di specie vi sarebbe stato pur sempre un controllo preventivo amministrativo (del Registro delle Imprese), l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 non risultava in contrasto con la direttiva ed era pertanto legittimo.

Viceversa, quanto al secondo quesito il TAR aveva accolto le doglianze del notariato. Il passaggio alla sezione ordinaria in caso di perdita da parte della s.r.l. dei requisiti di *start-up* ma senza transitare per il controllo notarile, in quanto elusivo della forma prescritta dalla legge, violava gli artt. 2463 e 2480 c.c. Quindi, l'art. 4 del d.m. 17 febbraio 2016, prima ancora della pronuncia del Consiglio di Stato, era già stato dichiarato illegittimo dal T.A.R. nella parte in cui prevedeva il passaggio alla sezione ordinaria "senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto" secondo la forma disposta dall'art. 2463 c.c. Chiaramente, il problema non si sarebbe posto se la *start-up* s.r.l. fosse stata costituita per atto pubblico.

Secondo la dottrina, la s.r.l. *start-up* costituita digitalmente in assenza di intervento notarile risultava affetta da nullità *ex* art. 2332, co. 1, n. 1, c.c. per mancanza (sopravvenuta) di costituzione per atto pubblico: quello che nel sistema tradizionale rappresentava quasi un caso di scuola, rischiava allora di divenire una fattispecie concretamente realizzabile[200].

I.3.1.4. L'intervento del Consiglio di Stato: ripristino della funzione notarile di controllo

Il Consiglio di Stato, con una sentenza esemplare[201], riformando la pronuncia del T.A.R. Lazio n. 10004/2017 ha ritenuto illegittimo l'art. 1, co. 2,

[200] Così C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa,* cit., 1058-1059.

[201] Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 123 ss., con nota di S. CORSO, *La costituzione in modalità digitale delle s.r.l.* start-up *innovative: il Consiglio di Stato censura la disciplina ministeriale*; in *Nuovo dir. soc*., 2021, 647 ss., con nota di E. FREGONARA, *La "parabola" della costituzione online (e senza intervento del notaio) delle* start up i*nnovative s.r.l.*; in *Giur. comm*., 2022, II, 132 ss., con nota di F. INNOCENTI, *Quale futuro per la costituzione* on-line *della s.r.l.* start-up *innovativa dopo l'intervento del Consiglio di Stato*; in *Società*, 2021, 1065 ss., con nota DI G.P., MACAGNO, *Le società* start-up *innovative ritornano dal notaio, ma "online"*; in *Riv. dir. soc*., 2022, 197 ss., con nota di G. PERCOCO, *Nuove prospettive per la costituzione delle* start-up *innovative a seguito dell'attuazione della direttiva 2019/1151/UE*; in

d.m. 17 febbraio 2016 (per contrasto con l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. con mod. in l. 24 marzo 2015, n. 33) nella parte in cui stabiliva che l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, di s.r.l. *start-up* innovativa avrebbero potuto essere redatti esclusivamente in modalità informatica (con impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 CAD) invece che alternativamente all'atto pubblico.

La pronuncia va condivisa, essendo evidente che l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 aveva previsto la modalità informatica come meramente alternativa e non sostitutiva di quella tradizionale per atto pubblico di notaio. Il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato, infatti, avrebbe dovuto configurarsi come meramente esecutivo nonché privo di qualunque portata innovativa dell'ordinamento, poiché non avrebbe potuto incidere sulla tipologia degli atti necessari per costituire una società *start-up* innovativa, essendo essi previsti dalla normativa primaria. Nel caso di specie, invero, l'art. 4, co. 10-*bis,* d.l. n. 3/2015 si era limitato a rimettere a un decreto ministeriale solamente la predisposizione del modello uniforme.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR – che ha tentato, ad avviso di chi scrive, una non convincente reinterpretazione del decreto ministeriale al fine di renderlo compatibile con la norma primaria – è sufficiente una lettura in combinato disposto di art. 1, co. 2, d.m. 17 febbraio 2016 e art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 per concludere che il d.m. si sia spinto palesemente oltre le indicazioni del legislatore, ponendosi in contrapposizione con la fonte primaria in aperta violazione del principio di gerarchia delle fonti.

Inoltre, relativamente ai controlli demandati all'ufficio del Registro delle Imprese, i provvedimenti impugnati sono stati – condivisibilmente – dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato per violazione dell'art. 11 della direttiva 2009/101/CE, nonché dell'art. 10 della direttiva 2017/1132/UE, oltre che dell'art. 8 della l. n. 580/1993 (quanto alle funzioni attribuite al Registro) e dell'art. 11 del d.p.r. n. 581/1995 (per travalicamento delle competenze specifiche del Registro). Infatti, in base alla normativa vigente nell'ordinamento italiano, non si dubita che al conservatore siano attribuiti esclusivamente poteri di verifica della regolarità formale degli atti per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese e che, pertanto, tali non possono qualificarsi i controlli concernenti la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'art 25 del d.l. n. 179/2012 (come modificato dall'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015) e la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale, di cui rispettivamente alle lettere d) e h) dell'art. 2, co. 2, d.m 17 febbraio 2016. Per di più, alla luce della natura dei poteri di verifica solo formale attribuiti ai sensi di legge al Registro delle Imprese italiano, esso non è configurabile quale "controllo preventivo, amministrativo o giudiziario" (art. 11 direttiva 2009/101/CE) e, di conseguenza, l'atto costitutivo e lo statuto di s.r.l. *start-up* innovative devono

Riv. not., 2021, 574 ss., con nota di A. PICCHIONE, *Costituzione di* start up innovative*: la prevalenza dell'atto pubblico notarile sulla scrittura privata digitale*; in *Giur. comm*., 2022, II, 1037 ss., con nota di L. GIANNATIEMPO, *Costituzione e modificazione di s.r.l.* start-up *innovativa,* cit.

rivestire la forma di atto pubblico. L'atto amministrativo impugnato, infatti, ha illegittimamente ampliato l'ambito dei controlli del Registro in assenza di un'adeguata copertura legislativa e, conseguentemente, non è possibile aggirare le modalità tradizionali di costituzione della s.r.l.

Peraltro, il Consiglio di Stato, condivisibilmente, ha ritenuto – stavolta conformemente alla valutazione puntuale alla quale è pervenuto il giudice di primo grado – inapplicabile alla società *start-up* costituita *ex* art. 24 CAD, l'art. 4 del d.m. 17 febbraio 2016 ove prevede che, in caso di cancellazione dalla sezione speciale, la società mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria senza la necessità di modificare o ripetere l'atto. Ciò in quanto, a seguito dell'introduzione (ai sensi dell'art. 4, co. 10-*bis*, d.l n. 3/2015) della modalità di costituzione alternativa nella forma di scrittura privata *ex* art. 24 CAD, viene meno la possibilità di applicare l'art. 25, co. 16, d.l. n. 179/2012 (il quale statuisce che, entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di c.d. innovatività, la *start-up* è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale, "permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro") alla società costituita mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente. All'epoca dell'entrata in vigore del citato articolo 25, infatti, la costituzione delle *start-up* poteva avvenire solo con atto pubblico, e quindi con la forma ordinaria prevista per costituire la s.r.l.; pertanto, la pronuncia del Consiglio di Stato ha escluso un'interpretazione meramente letterale dell'art. 25, co. 16, d.l. n. 179/2012 per la s.r.l. (già *start-up*) non costituita mediante atto pubblico. Da ciò deriva che, in assenza di copertura legislativa idonea, l'iscrizione in sezione ordinaria possa permanere solo ove la società possieda i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge per la s.r.l. ordinaria, nonché che l'art. 4 del d.m. 17 febbraio 2016 sia applicabile alle sole società *start-up* costituite con atto pubblico, in modo da escludere fenomeni di aggiramento della normativa prevista in tema di costituzione di s.r.l.

Il Consiglio di Stato, pertanto, nel dichiarare illegittimo il d.m. 17 febbraio 2016, ha riaffermato il rilievo dell'atto pubblico e la centralità del notaio all'interno del nostro ordinamento[202], il quale svolge un controllo di legalità sostanziale sugli atti costitutivi e modificativi di s.r.l. *start-up* innovativa non surrogabile, allo stato attuale, da nessun altro ufficio o pubblica amministrazione. L'inversione cronologica del controllo esercitato dall'Ufficio del Registro – il cui potere si configura prevalentemente quale presupposto per l'attivazione del procedimento di cancellazione d'ufficio dinanzi al giudice del Registro – assume la funzione di strumento di garanzia integrativo[203]. Essa

[202] *Cfr.* G. LAURINI*, Il Consiglio di Stato ristabilisce la legalità nella disciplina delle* start-up*, in Quotidiano Giuridico,* 2 aprile 2021, secondo il quale la posizione centrale del notaio nella disciplina delle società non è sicuramente l'obiettivo del legislatore, ma è semplicemente lo strumento per l'attuazione pratica di un controllo preventivo di legalità rigoroso ed efficace. Secondo l'A., il senso della lucida analisi del Consiglio di Stato – usando "non il bisturi, ma la scure, annullando il d.m. del 17 febbraio" – risiede nell'aver fissato limiti chiari alla tendenza del potere esecutivo a esercitare la funzione di governo sconfinando nella sfera di competenza del potere legislativo, in aperta violazione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti.

[203] C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 18 significativamente afferma "se però ripenso al livello qualitativo degli interventi normativi degli ultimi anni, alla loro

opera, infatti, come meccanismo di salvaguardia rispetto a eventuali anomalie o irregolarità, tutelando l'interesse pubblicistico alla certezza dei traffici giuridici e alla stabilità degli assetti societari[204].

I.3.1.5. La sanatoria delle *start-up* innovative costituite mediante scrittura privata elettronica firmata digitalmente

Il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con con mod. in l. 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance* del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", prevede, all'art. 39-*septies*, le disposizioni in materia di *start-up* innovative.

Tale norma statuisce, al comma 1, che gli atti costitutivi di s.r.l. *start-up* innovativa e le loro successive modificazioni, depositati presso il Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 e del d.m. 17 febbraio 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In altri termini, questa disposizione introduce una vera e propria sanatoria per le società *start-up* che si erano costituite in assenza di intervento notarile nella vigenza della disciplina antecedente alla decisione del Consiglio di Stato oggetto del presente commento.

Infatti, se la pronuncia del Consiglio di Stato, da un lato, ha immediatamente sospeso l'operatività della procedura alternativa all'atto pubblico, dall'altro ha aperto la questione – di non poco momento – della possibile nullità dell'atto costitutivo, per violazione dell'art. 2332, co. 1, n. 1, c.c., in relazione a tutte quelle società – circa 700 su un totale di circa 11.000

trascuratezza […] e ai possibili guasti prodotti da interventi non appropriati, allora mi viene da pensare che forse non è il caso di inseguire probabili interventi migliorativi del legislatore. Dopo tutto, il Registro delle Imprese è un meccanismo che funziona bene ed è meglio toccarlo il meno possibile (più chiaramente ancora: è meglio che il legislatore – o comunque il "regolamentatore" […] lo tocchi il meno possibile e lo "maneggi" con la miglior cura possibile".

[204] Così E. SORCI, *Costituzione di s.r.l.* start-up *innovative*, cit.; *contra* C. MORELLI, *L'Italia rischia di creare un monopolio, affidando solo ai notai l'apertura delle* start-up, in *Wired*, Economia, 27 settembre 2021, la quale discorre di "monopolio legale di fatto" dei notai in relazione alla costituzione *online* delle *start-up,* oltre che di "norma in controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e digitalizzazione". Sul tema v. anche G.P. MACAGNO, *Le società* start-up *innovative ritornano dal notaio*, cit., 1069 ss.; L. FOLLADORI, Start-up *innovative: il Consiglio di Stato dà ragione ai notai*, in *Federnotizie*, 29 marzo 2021; A. GALIMBERTI, *Srl* start-up *innovative, il Consiglio di Stato rimette al centro i notai*, in *Il Sole 24 Ore Norme&Tributi,* 30 marzo 2021, 37, che riporta quanto affermato da Rubertelli, allora Presidente del CNN: "Nell'immaginario collettivo togliere di mezzo il notaio è considerato sinonimo di semplificazione; la realtà è molto diversa e ben sintetizzata dalla dichiarazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, secondo cui non c'è crescita del Paese senza regole e senza legalità"; G. LAURINI, Start-up *e legalità: la frustata del Consiglio di Stato*, in *Notariato*, 2021, 121 ss.; G. LAURINI, *Il Consiglio di Stato ristabilisce la legalità*, (nt. 35); Redazione PMI.it, Start-up *innovative: nuova piattaforma per la costituzione online dal notaio*, 13 aprile 2021, in *https://www.pmi.it*.

start-up innovative all'epoca già iscritte nel Registro delle Imprese – costituite mediante tale procedura. Tali atti, tuttavia, devono ritenersi validati *ex post*, in quanto pienamente idonei a produrre effetti giuridici anche retroattivamente per effetto di una successiva previsione legislativa di carattere sanante[205].

Lo scopo dell'art. 39-*septies* è, quindi, quello di precludere eventuali azioni ai sensi dell'art. 2332 c.c.[206], con la conseguenza che per la società non si apre più la fase liquidatoria in dipendenza del vizio di nullità dell'atto costitutivo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 39-*septies* d.l. 31 maggio 2021, n. 77, fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (con un implicito ma chiaro riferimento alla Direttiva 2019/1151/UE) e alle modificazioni statutarie deliberate dalle dette società dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, si applica l'art. 2480 c.c.

Tali modifiche, dunque, saranno normalmente deliberate dall'assemblea[207], ai sensi dell'art. 2479-*bis* c.c.

L'art. 39-*septies* conclude statuendo che il compenso per l'attività notarile concernente gli atti così deliberati è determinato in misura non superiore a quella minima (di euro 600) prevista dalla lett. b) della tabella D – Notai del regolamento di cui al d.m. n. 140/2012.

[205] In tal senso R. ISRAEL, *La sanatoria delle* start-up *innovative costituite digitalmente e il "cap" dei compensi notarili,* in *Federnotizie*, 4 agosto 2021. A. BUSANI, Start-up *senza notaio salve se l'assemblea sana la nullità,* in *Il Sole 24 Ore Norme&Tributi Plus,* 24 maggio 2021, 25, evidenzia che, anche nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo sia affetto da nullità, l'avvenuta iscrizione della società nel Registro delle Imprese ne consente la piena operatività fino all'eventuale pronuncia giudiziale che accerti e dichiari tale nullità. In tale frangente, gli organi sociali risultano legittimamente costituiti e possono validamente adottare decisioni e gli atti posti in essere dalla società nei confronti dei terzi risultano pienamente validi ed efficaci. Inoltre, qualora sopravvenga una sentenza dichiarativa di nullità – la quale può essere evitata, ove nel frattempo sia venuta meno la relativa causa – la società non si estingue immediatamente ma entra in stato di liquidazione. A seguito di tale pronuncia, infatti, viene nominato l'organo di liquidazione, il quale assume la gestione della società al fine di soddisfare i creditori e procedere alla ripartizione dell'eventuale attivo residuo tra i soci.

[206] R. ISRAEL, *La sanatoria delle* start-up, cit. L'art. 2332 c.c., dettato in tema di s.p.a. ma applicabile anche alle s.r.l. in virtù del rinvio operato dall'art. 2463, co. 3, c.c., stabilisce che la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico è causa di nullità della società. Per un approfondimento circa la natura di tale nullità v. A. DI CIOMMO, *La sorte delle* start-up *costituite telematicamente dopo l'annullamento del D.M. 17 febbraio 2016*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in https://www.dirittobancario.it/art/la-sorte-delle-start-costituite-telematicamente-dopo-annullamento-del-dm-17-febbraio-2016/#:~:text=17%20febbraio%202016%2C%20deroga%20all,requisiti%20di%20start%2Dup%C2%BB; G.P. LA SALA, Start-up *innovative*, cit., 1146 ss.; M. STELLA RICHTER JR, *I costi dei risparmi,* cit., 639 ss.

[207] R. ISRAEL, *La sanatoria delle* start-up, cit. Tale esito è stato anticipato, prima dell'intervento del d.l. n. 77/2021, dal Consiglio Notarile di Milano, massima n. 197 del 27 aprile 2021, che ha previsto, in assenza di atto costitutivo in forma pubblica – dato che, fino alla sentenza dichiarativa di nullità, gli organi sociali hanno piena legittimazione ad adottare le deliberazioni (anche contestualmente a una qualsiasi altra modificazione statutaria e senza necessità di consenso unanime) – che l'assemblea straordinaria della s.r.l. *start-up* innovativa avrebbe potuto integralmente approvare il testo vigente dello statuto, in tal modo assoggettandolo al controllo di legittimità del notaio verbalizzante per poi iscriverlo nel Registro delle Imprese. Quest'operazione, pertanto, sarebbe stata idonea a eliminare la causa di nullità.

Capitolo II: Mobili confini tra competenze nella funzione di controllo nel diritto societario

II.1. I controlli: rapporti tra notaio e conservatore del Registro delle Imprese

II.1.1. La pubblicità commerciale tra riforme e riparti di competenza

Non sembra questa la sede per una disamina sistematica della struttura e delle funzioni del Registro delle Imprese, le quali costituiscono oggetto di una disciplina articolata e stratificata, peraltro già minuziosamente analizzata in dottrina[208]. Ci si limiterà, piuttosto, a ricostruire – per quanto sinteticamente – l'evoluzione normativa e le principali riforme che hanno condotto all'attuale configurazione del sistema pubblicitario. Tale ricostruzione si rende opportuna al fine di meglio inquadrare la progressiva ridefinizione delle competenze tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti – *in primis*, cancelliere, conservatore del Registro delle Imprese e notaio – con specifico riguardo ai rispettivi adempimenti e doveri di controllo connessi alla pubblicità legale.

Come noto, per la prima volta il codice civile del 1942 ha istituito un Registro delle Imprese destinato a realizzare un sistema organico di pubblicità per ogni imprenditore individuale e collettivo. Tale impianto, tuttavia, è rimasto a lungo incompiuto: il Registro delle Imprese è stato attivato solo con l. 29 dicembre 1993, n. 580, la quale ne ha disposto l'istituzione su base provinciale presso ciascuna Camera di commercio in un Ufficio a ciò dedicato[209]. Sino a quel momento la pubblicità commerciale, ben lontana dal restituire un quadro compiuto e organico dell'attività di tutti gli imprenditori, ha riguardato solo alcuni atti e società ed era di fatto curata presso i Registri di Cancelleria dai Tribunali, conformemente a quanto disposto dall'art. 100 disp. att. c.c.[210].

[208] Per un'analisi dettagliata su struttura e funzionamento del Registro delle Imprese, sugli effetti della pubblicità, nonché su tipicità e tassatività delle iscrizioni si rinvia a F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 205; S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1018-1031; R. RANUCCI, *Registro delle imprese*, cit., 564-565; E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore del registro delle imprese: controllo formale e controllo qualificatorio*, nota a Trib. Milano, 29 febbraio 2016 e a Trib. Reggio Emilia, 29 febbraio 2016, in *Società*, 2016, 1090-1091; G. ZAGRA, *Iscrizione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà di partecipazioni di s.r.l.*, nota a Trib. Verona, 1° aprile 2012, in *Società*, 2013, 29 ss.

[209] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1016; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 204; G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 105 ss.

[210] L'art. 100 disp. att. c.c. (abrogato dal successivo art. 111-*sexies* disp. att. c.c., a sua volta introdotto dall'art. 9, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), prevedeva infatti che, fino all'attuazione

Nel c.d. regime transitorio, la pubblicità commerciale trovava compiuta applicazione solo in ambito societario, alla luce del rinvio effettuato dal citato art. 100 disp. att. c.c. alle "modalità stabilite dalle leggi anteriori" [211], le quali disciplinavano l'iscrizione degli atti concernenti le società nei molteplici registri di cancelleria presso il Tribunale: in tal modo le iscrizioni venivano effettuate dal cancelliere del Tribunale. Ne derivava un assetto normativo caratterizzato da notevole complessità, non solo per le difficoltà insite nel coordinamento delle diverse fonti normative, ma anche per la sua strutturale disorganicità. In particolare, la forma di pubblicità in esame si sovrapponeva a quella avente natura meramente anagrafica, realizzata attraverso il Registro delle ditte[212].

Al fine di realizzare un'anagrafe completa delle imprese, infatti, la l. 20 marzo 1910 n. 121 istituiva presso le Camere di Commercio il c.d. Registro delle Ditte, ove avrebbero dovuto registrarsi tutti gli imprenditori, compresi quelli individuali, con effetto di pubblicità notizia: ciò si traduceva, per le società, in una duplicazione di adempimenti rispetto alla pubblicità presso la cancelleria del Tribunale, con un conseguente appesantimento degli oneri formali che risultava quanto meno opinabile[213].

Il novero dei registri in essere nel corso del periodo transitorio era destinato a subire un ulteriore ampliamento: il d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127, attuativo della c.d. prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, creava il Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BUSARL) e il Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (BUSC), attraverso i quali dovevano essere resi noti gli stessi atti e fatti concernenti la vita delle società di capitali e cooperative per i quali il codice civile imponeva il deposito presso il Registro delle Imprese (e dunque, provvisoriamente, presso i registri di cancelleria)[214].

del Registro delle Imprese, gli atti di autorizzazione (nonché di revoca delle autorizzazioni stesse) alla continuazione o all'esercizio di un'impresa da parte di soggetti incapaci, le procure institorie, le nomine di procuratori, oltre ad atti e fatti relativi alle società per i quali il codice stabiliva l'iscrizione nel registro delle imprese, andavano iscritti nei Registri di Cancelleria presso il Tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori. La medesima norma statuiva che, fino all'attuazione del Registro delle Imprese, non erano soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici esercenti attività commerciali: così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1016. V. pure F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 204.

[211] Nello specifico, era implicito il riferimento all'art. 2 del Regolamento attuativo del codice di commercio del 1882 (r.d. 27 dicembre 1882, n. 1139), che prevedeva la tenuta, da parte dei cancellieri dei Tribunali, del registro d'ordine, del registro delle trascrizioni, del registro dei libri di commercio e del registro delle società. S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1016 e nt. 3.

[212] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1016 e nt. 3; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 204.

[213] A simili inconvenienti conduceva pure l'istituzione dell'Albo delle imprese artigiane, avvenuta con l. 25 luglio 1956, n. 860. S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1016.

[214] Fu peraltro specificato, in termini del tutto innovativi, che l'efficacia della pubblicità non avrebbe più tratto origine dall'adempimento codicistico, bensì dall'esecuzione della formalità presso i nuovi Bollettini, inevitabilmente posticipando gli effetti *ex* art. 2193 c.c.: così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1017. V. pure F. FIMMANÒ, R. RANUCCI,

Non può non rilevarsi come la proliferazione disorganica dei sistemi pubblicitari, stratificatisi nel tempo, abbia finito per determinare un quadro normativo frammentato e di difficile intelligibilità, con evidenti ricadute negative sulla certezza delle informazioni giuridico-economiche. Tale situazione ha imposto un intervento riformatore di carattere organico, destinato a realizzarsi attraverso una serie di interventi normativi progressivi.

Un primo snodo di rilievo è rappresentato dalla l. 17 marzo 1993, n. 63, la quale ha introdotto il c.d. "deposito unificato" presso le Camere di commercio di tutti gli atti inerenti alla tenuta del registro delle imprese, attribuendo altresì efficacia a tali adempimenti anche ai fini dell'iscrizione nel preesistente Registro delle Ditte (art. 1, co. 5-*bis*)[215]. In una logica di progressiva razionalizzazione e accentramento delle funzioni pubblicitarie, il legislatore è poi intervenuto con l'art. 29 della l. 7 agosto 1997, n. 266[216], che ha disposto la soppressione del BUSARL e del BUSC nel presupposto che un sistema pubblicitario realmente efficace non potesse prescindere dall'unitarietà del canale informativo, da realizzarsi mediante la piena attuazione del Registro delle imprese[217].

Con la l. 29 dicembre 1993, n. 580, si giunge – seppur con un ritardo di oltre mezzo secolo rispetto agli intenti già delineati nelle disposizioni di attuazione del codice civile – all'istituzione del Registro delle Imprese. Tale intervento segna un punto di svolta nella costruzione di un sistema pubblicitario moderno, unitario e tecnologicamente avanzato[218], finalmente esteso a tutti i soggetti che assumono la veste di imprenditori, a prescindere dalla natura dell'attività esercitata, dalla forma giuridica adottata o dalla dimensione dell'impresa. La garanzia di completezza e aggiornamento delle informazioni è affidata all'impiego di strumenti informatici (art. 8, co. 6, l. n. 580/1993), consentendo la diffusione istantanea dei dati su scala nazionale e la loro agevole accessibilità da parte di tutti i soggetti interessati, siano essi operatori economici, controparti contrattuali, lavoratori, creditori o autorità pubbliche (es. fisco ed enti previdenziali)[219].

Poteri di controllo del conservatore, cit., 204; R. RANUCCI, *Registro delle imprese*, cit., 566 e nt. 17.

[215] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1017.

[216] L' effettiva eliminazione dei Bollettini, però, fu successiva. Il citato art. 29, invero, si limitava a disporre che l'obbligo di rendere noti gli atti e fatti per i quali la legge prevedeva la pubblicazione nel Bollettino fosse da ritenersi assolto per effetto dell'iscrizione o deposito presso il Registro delle imprese. I problemi relativi alla sorte del BUSARL e del BUSC furono definitivamente risolti solo a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 novembre 2000, n. 340, che all'art. 33 ne determinò la soppressione. S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1017.

[217] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1017; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 204.

[218] Rilevanti sviluppi si registrano pure nell'integrazione tra il Registro delle Imprese e le altre pubbliche amministrazioni, frutto non solo dell'innovazione digitale, ma altresì dell'inserimento dell'istanza di iscrizione in procedimenti amministrativi complessi e coordinati. Gli scambi informativi avvengono all'interno di un *iter* unitario, nel quale la domanda al Registro costituisce solo uno tra i molteplici atti rivolti a diverse autorità, riflettendo una contestualità procedimentale ormai rodata. Al riguardo G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 106.

[219] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese*, cit., 1017; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 205.

II.1.2. Le funzioni del conservatore del Registro delle Imprese nella pubblicità commerciale: evoluzione normativa e limiti strutturali

Come anticipato, l'assetto dei controlli si è evoluto nel senso di una traslazione dei compiti di controllo preventivo dal giudice al notaio, mentre il ruolo del Registro delle Imprese è risultato sempre storicamente marginale.

Già anteriormente alla vigenza della l. n. 340/2000, vi è chi[220] ha sollevato perplessità circa la coerenza sistematica tra l'attivazione di un controllo da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese sulla validità degli atti soggetti a pubblicità legale e la previsione di stringenti termini procedimentali imposti per l'evasione delle relative domande di iscrizione. In particolare, si è osservato come il termine massimo di cinque giorni decorrenti dalla protocollazione della domanda presentata in via telematica – ovvero di dieci giorni nei casi residui – mal si conciliasse con l'esercizio del potere di controllo, soprattutto se si considera che l'art. 11, co. 8, d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, imponeva all'ufficio di provvedere alla formalità "senza indugio"[221].

Va altresì considerata la significativa differenza in termini di ampiezza e intensità tra i poteri istruttori riconosciuti al conservatore del Registro delle Imprese e quelli normalmente attribuiti al giudice nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, i quali sono retti dal principio inquisitorio, come sancito dall'art. 738 c.p.c.[222]. Invero, mentre la funzione del conservatore è circoscritta all'esame degli elementi documentali allegati all'istanza, senza possibilità di svolgere accertamenti istruttori ulteriori o assumere prove, il giudice della volontaria giurisdizione può disporre d'ufficio gli atti istruttori ritenuti necessari, con ampi margini di autonomia nell'accertamento dei presupposti di legge. Tale divario strutturale conferma la natura essenzialmente amministrativa dell'attività del conservatore, differenziandola in modo netto dall'intervento giurisdizionale, anche nei casi in cui entrambi siano chiamati a valutare la medesima fattispecie ai fini della pubblicità legale.

Al riguardo, se è vero che i poteri esercitati dal conservatore del Registro delle Imprese si configurano come meramente istruttori e si concretano nell'adozione di un atto amministrativo vincolato e privo di margini di discrezionalità[223], altrettanto può dirsi per i provvedimenti adottati dal Giudice del Registro o dal Tribunale ai sensi dell'art. 2189 c.c., i quali, pur formalmente riconducibili all'ambito della giurisdizione volontaria, assumono nella sostanza

[220] G. FERRI, *Poteri e arbitri dei giudici*, cit., 144; F. CARNELUTTI, *Registrazione delle imprese* cit., 235; DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, *passim*. *Cfr.* sul tema F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 210.

[221] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1033.

[222] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1034.

[223] V. DONATIVI*, Poteri di controllo,* cit., 204; F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 211; G. RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, in *Commentario del codice civile*, a cura di P. Schlesinger, II ed., Milano, 1996, 89 ss.

natura amministrativa, non essendo diretti alla risoluzione di controversie scaturenti da situazioni soggettive contrapposte[224]. In questa prospettiva, la differenza principale risiede non tanto dalla tipologia dell'intervento, quanto piuttosto nel diverso grado di approfondimento e nelle tempistiche applicabili: mentre il conservatore è tenuto ad agire entro termini ristretti e con margini di valutazione assai limitati, il giudice è un tecnico del diritto e può svolgere un esame più ampio e non soggetto alle medesime urgenze procedimentali[225]. Ciò determina, in concreto, una differente intensità e funzione del controllo, pur all'interno di una cornice formalmente uniforme.

Non può, tuttavia, tacersi l'esistenza di un orientamento - più rigido e altresì autorevolmente sostenuto[226] - che riconosceva all'Ufficio del Registro delle Imprese rigorosi poteri di controllo. Tale opinione muoveva dal rilievo delle similitudini con le disposizioni in tema di controllo giudiziario e concludeva che anche la verifica svolta dal Registro dovesse avere identici contenuto e ampiezza, con conseguente legittimazione al sindacato di legittimità sostanziale, esteso fino al controllo di validità dell'atto[227].

A opinione di chi scrive, però, non va ignorato che, anche prima dell'entrata in vigore della normativa di semplificazione del 2000, il controllo del conservatore sugli atti soggetti a omologazione giudiziaria appariva fortemente depotenziato rispetto a quanto previsto, in generale, per gli atti non soggetti a controllo omologatorio[228].

Sotto questo profilo poco o nulla è cambiato a seguito della soppressione dell'omologa giudiziaria con l'entrata in vigore della l. n. 340/2000, in quanto si ribadisce – *ex* art. 32, co. 2 e 4, l. 340/2000; artt. 2330, co. 3 (a cui rinvia l'art. 2463 co. 3 c.c. in tema di s.r.l.) e 2436, co. 2 c.c. (richiamato, per le s.r.l., dall'art. 2480 c.c.) – che l'Ufficio del Registro delle Imprese procede all'iscrizione degli

[224] F. CARNELUTTI, *Registrazione delle imprese,* cit., 235; G. FERRI, *Poteri e arbitri dei giudici,* 144.

[225] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 211.

[226] V. BUONOCORE, *Le società. Disposizioni generali*, cit., 180; M. GHIDINI, *Il registro delle imprese*, cit., 26; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, cit., 45 ss.; V. SALAFIA, *Il procedimento di iscrizione e deposito*, cit., 627; R. RORDORF, *Il giudice del registro*, cit., 1251. Per un approfondimento sul punto v. la puntuale indagine svolta da S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1016 ss.

[227] Così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1032.

[228] In questi termini S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 67. L'A. evidenzia (nt. 12) che l'ambito dei poteri di controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese sugli atti non soggetti a omologazione è rimasto, ad oggi, sostanzialmente invariato: ai sensi dell'art. 2189, co. 2 c.c., infatti, prima di procedere all'iscrizione l'Ufficio del Registro deve accertare soltanto l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione; altresì, l'art. 11, co. 6, d.p.r. n. 581/1995 puntualizza il controllo formale sulla "regolarità di compilazione del modello di domanda" e il controllo di tipicità (c.d. qualificatorio) relativo alla "corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge". Tale ultimo tipo di controllo, secondo E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1091 – seppure non menzionato nel testo dell'art. 2189 c.c. ma esclusivamente nel regolamento – non ha comportato un ampliamento dei poteri di controllo del conservatore poiché rientrerebbe comunque nell'ambito della verifica del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione", risultando dunque già implicito nella norma codicistica.

atti costitutivi o modificativi di società di capitali previa verifica della sola regolarità formale della documentazione (concernente la regolare compilazione e la completezza della domanda di iscrizione), ripetendo quanto già previsto per i controlli del conservatore circa gli atti omologati dal giudice[229]. Pertanto, al fine di evitare una duplicazione superflua rispetto al controllo attribuito al notaio, si è finanche escluso che al conservatore competa la verifica di conformità dell'atto al modello legale (c.d. controllo tipologico o qualificatorio)[230].

II.1.2.1. Ambiguità interpretative e difficoltà attuative del c.d. controllo tipologico o qualificatorio

Lo stesso legislatore, nella l. n. 340/2000, ha testualmente previsto in capo all'Ufficio del Registro un potere di controllo limitato alla verifica della "regolarità formale della documentazione", ossia impiegando una locuzione molto simile a quella usata nell'art. 13, co. 4, lett. c), d.P.R., n. 581/1995 per gli atti omologati dal Tribunale. Ciò, di conseguenza, ha generato dei dubbi – tuttora non completamente dissipati – relativi al perimetro dei controlli dell'Ufficio. Si è discusso in special modo di ciò che concerne il c.d. controllo "qualificatorio"[231], detto anche controllo di "tipicità", "tipologico" o "di corrispondenza" dell'atto o del fatto del quale si richiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge, il quale da luogo a verifiche che, seppure estremamente rilevanti nella prassi, non risultano oggetto di agevole delimitazione[232].

[229] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 68.

[230] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 68; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 314-315; P.-M. SMIRNE, *Conservatore del Registro delle Imprese e asserita falsità dell'atto da iscrivere*, nota a Trib. Milano, 19 settembre 2023, in *Giur. it*., 2024, 1606 ss.; C. S. HAMEL, *In tema di controllo c.d. qualificatorio del Giudice del Registro sulle delibere assembleari iscritte*, nota a Trib. Milano, 29 luglio 2019, in *Società*, 2020, 316 ss.

[231] G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 109 e 142 ss. Il controllo di tipicità c.d. oggettiva (da differenziarsi rispetto al controllo di tipicità c.d. soggettiva, inerente ai soggetti dei quali si richiede l'iscrizione) attiene all'individuazione degli atti o fatti di cui la legge prevede l'iscrizione o il deposito e può essere inteso, come l'A. ricorda (142), nell'accezione che concerne: a) la mera verifica del *nomen iuris* dell'atto presentato e della sua ascrivibilità tra gli atti soggetti a pubblicazione; b) l'indagine dei contenuti fondamentali dell'atto, a prescindere dal *nomen iuris*, finalizzata a verificarne la riconducibilità a uno schema tipico per il quale l'ordinamento prevede l'iscrizione. Il primo dei criteri è reputato, però, insoddisfacente dalla dottrina (V. DONATIVI, *I poteri di controllo,* cit., 48 ss.) secondo la quale l'Ufficio non può arrestarsi alla mera verifica del *nomen iuris* poiché sono i contenuti a determinare la natura dell'atto. *Cfr*. altresì P.-M. SMIRNE, *Conservatore del Registro delle Imprese,* cit., 1606 ss.; E.E. BONAVERA, *Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese: il potere di controllo del giudice del registro*, nota a Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 12 gennaio 2018 e a Trib. Milano, Giudice del Registro delle Imprese, 17 aprile 2018, in *Società*, 2018, 1405; N. RAITI, *Il notaio: da pubblico ufficiale a consulente d'impresa*, cit., 2005, 197.

[232] G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 123 e nt. 47-49. Si pensi, a titolo esemplificativo, a controlli di tipicità riferiti a: società semplici aventi oggetto dichiaratamente commerciale, a seguito dei quali gli Uffici hanno talora rifiutato l'iscrizione di atti costitutivi nella sezione speciale (*contra* A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, cit., 49 ss., secondo il quale il rifiuto dell'iscrizione in tali ipotesi consegue a un'indagine sulla validità e non sulla tipicità, esorbitando pertanto dai poteri di accertamento dell'Ufficio); bilanci finali di liquidazione dai quali risulta che la liquidazione non si è mai

La centralità attribuita al controllo notarile, unitamente alla quasi totale marginalizzazione del vaglio giudiziario, ha finanche indotto autorevole dottrina[233] a ritenere applicabile alle domande provenienti dal notaio il solo procedimento *ex* art. 13, co. 4, d.P.R. n. 581/1995, conseguendo una istruttoria estremamente limitata che esclude la possibilità dell'Ufficio del Registro di effettuare verifiche sulla tipicità dell'atto e sul concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione[234]. Chi scrive condivide pienamente tale impostazione, a maggior ragione a seguito degli interventi riformatori del 2002 e del 2014.

Al riguardo, tuttavia non può non darsi atto della tesi secondo la quale, ai sensi dell'art. 11, co. 6, d.P.R. n. 581/1995, il conservatore sarebbe tenuto a verificare la corrispondenza tra l'atto presentato e il tipo legale cui l'iscrizione è riferita, e ciò senza operare distinzione tra atti notarili e non[235]. Tale opinione risultava maggioritaria anteriormente all'entrata in vigore del comma 2-*ter* dell'art. 31[236] della l. n. 340/2000 (introdotto dall'art. 13-*ter*., d.l. n. 236/2002, conv. con mod. da l. n. 284/2002) e dell'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014[237], ma anche allo stato attuale gode di un certo riscontro sebbene, a parere di chi scrive, gli interventi riformatori abbiano espressamente trasferito la "responsabilità" del controllo – ove non meramente documentale – esclusivamente in capo al notaio, sia pure non per ciò che concerne le società per azioni. Nondimeno, secondo

conclusa; bilanci annuali non contenenti la comparazione contabile degli esercizi; contratti di consorzio stipulati tra soggetti non aventi la qualifica di imprenditori. Sulla casistica citata G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 145-146. *Cfr*. altresì C. S. HAMEL, *In tema di controllo c.d. qualificatorio*, cit., 316

[233] C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, cit., 71 ss.; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 314-315.

[234] In tal senso G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 109: la tesi sopra esposta, a dire dell'A., non sembra aver avuto séguito nella prassi delle conservatorie, trattandosi, nei casi di impulso notarile, pur sempre di istanze "di parte" non accompagnate da un precetto di un'autorità giudiziaria comportante uno stato di "soggezione" dell'Ufficio. In tal senso V. DONATIVI, *La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie*, Milano, 2006, 170-171 e 181 ss.

[235] Così G. VANZELLI, *I poteri di controllo*, cit., 105.

[236] L'art. 31, co. 2-*ter*, n. n. 340/2000, come noto, mediante un ampliamento della legittimazione soggettiva a proporre istanza, ha previsto la facoltà dei pubblici ufficiali di presentare tutti gli atti da loro rogati o autenticati, specificando che in tali ipotesi l'Ufficio avrebbe dovuto limitare le proprie verifiche alla "regolarità formale della documentazione". La limitazione al solo accertamento documentale in capo all'Ufficio non opera, però, ove la pubblicità sia demandata da un altro soggetto obbligato o legittimato (es. l'amministratore della società): in tali ipotesi la fattispecie resta regolata dall'art. 11, co. 6, d.P.R., n. 581/1995. G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 113; V. DONATIVI, *La pubblicità legale delle società di capitali,* 185 ss.

[237] Anche in tale ipotesi la norma ha portata innovativa, intendendo responsabilizzare al massimo grado il pubblico ufficiale e restringendo ulteriormente i controlli riservati all'Ufficio del Registro. Si è ritenuto, invero, che tra le "condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" vadano incluse pure le verifiche di tipicità: così G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115; V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* 302 ss. Secondo il quale (306) C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni" poco riuscite*, in *Rivista ODC*, 2015, 13, relativamente alle s.p.a. il legislatore avrebbe preferito mantenere il doppio livello di controllo – notarile e del Registro – trattandosi di società di maggiore rilevanza economica e intorno alle quali gravano interessi generali e diffusi più significativi.

un'opinione[238], la funzione di controllo dell'Ufficio del Registro non si esaurisce in un'attività limitata al ricevimento dell'atto e alla verifica formale della regolarità e completezza della domanda, ma comporta un'operazione di qualificazione giuridica dell'atto, volta ad accertare se esso rientri nella tipologia prevista dall'ordinamento quale oggetto legittimo di iscrizione. In quest'ottica, il conservatore deve scrutinare se gli atti o le deliberazioni per le quali è richiesta l'iscrizione presentino effettivamente i requisiti contenutistici richiesti dalla legge, oppure se, al contrario, si tratti di atti diversi per i quali la legge non prevede l'iscrizione[239].

Al riguardo, in dottrina si è posto il problema circa l'ampiezza dei poteri riconosciuti al conservatore con riferimento alla possibilità, nell'ambito del c.d. controllo qualificatorio, di valutare la idoneità dell'atto del quale è richiesta l'iscrizione a produrre gli effetti giuridici tipici a esso riconducibili: a fronte di tale questione, si ravvisa che tuttora si registrano orientamenti non univoci.

Una parte della dottrina[240], facendo leva sulla natura esclusivamente formale del controllo, esclude che rientri nei poteri del conservatore la verifica della validità sostanziale dell'atto, reputando tale valutazione estranea alle sue competenze. Secondo l'interpretazione più restrittiva, invero, al conservatore spetta "la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale"[241].

Altra tesi[242], fondata sul dato testuale risultante dall'art. 2189 c.c., sostiene che la validità dell'atto rappresenta una condizione essenziale richiesta dalla legge per l'iscrizione, quantomeno nei casi in cui ricorrano vizi radicali quali le ipotesi di nullità, che incidono sull'efficacia giuridica dell'atto medesimo. In questi termini vi è chi[243] ha ritenuto che in tal caso sussista in capo al conservatore finanche un controllo di legittimità sostanziale, seppure circoscritto all'individuazione di vizi di nullità immediatamente rilevabili *prima facie*, senza che si rendano necessari accertamenti di alcun tipo (che di certo esulerebbero dai poteri attribuiti al conservatore): tale vizio, secondo questa

[238] E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1092.

[239] E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1092.

[240] G. RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*, Milano, 1996, 78; G. MARASÀ, C. IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, Utet, 1997, 144 s.

[241] Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 9 gennaio 2018; Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018; Trib. Bari, 28 maggio 2018, in *Giur. it*., 2018, 2697 ss., annotate da S. LUONI, *Il controllo del Conservatore (e del Giudice) del Registro delle imprese*.

[242] A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, cit., 46 ss. e spec. 49; A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità*, cit., 596 ss.; R. RORDORF, *Il giudice del registro*, cit., 1250 s.; V. SALAFIA, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, nota a Trib. Milano 21 aprile 1997, in *Società*, 1997, 700.

[243] Trib. Catania 26 novembre 2001, in *Giur. comm*., 2002, II, 466, con nota di P.M. SANFILIPPO, *Clausola di "designazione" di amministratori di società cooperativa da parte di "diverse categorie di soci" e poteri del giudice del registro*; Trib. Roma 15 aprile 2015, in www.ilcaso.it.

opinione, impedisce di ricondurre l'atto al tipo legale previsto e pertanto viene meno la sua iscrivibilità per difetto del presupposto tipologico[244].

Per converso, appare pacifico[245] che il controllo di tipicità delineato dall'art. 2189 c.c. non possa estendersi a una valutazione di merito dell'atto, né tradursi in un sindacato sulla veridicità del contenuto in esso rappresentato: il controllo esercitabile dal conservatore resta infatti circoscritto alla verifica della riconducibilità dell'atto a una delle tipologie normativamente previste.

Tuttavia, come anticipato, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 20 co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014 (e, prima ancora, del comma 2-*ter* dell'art. 31, d.l. n. 236/2002), le considerazioni sopra esposte continuano a trovare giustificazione, nella prospettiva seguita in questa sede, solo limitatamente alle ipotesi in cui la domanda di iscrizione sia presentata da soggetto obbligato o legittimato diverso dal notaio rogante o autenticante l'atto (es. atto costitutivo o modificativo di società di persone *ex* artt. 2296, co. 1 e 2300, co. 1, c.c.)[246] e, almeno in parte[247], alle iscrizioni riferite a società per azioni, società in accomandita per azioni e società consortili per azioni. In altri termini, nella prospettiva qui assunta, si

[244] E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1093 e nt. 14 e 15, segnala, tra i precedenti giurisprudenziali che hanno presupposto un controllo di legittimità del conservatore seppure limitato all'ambito del controllo c.d. qualificatorio, l'ipotesi di rifiuto dell'iscrizione di una delibera di revoca del precedente amministratore unico e di nomina del nuovo amministratore adottata da assemblea convocata da un soggetto privo del rispettivo potere: Trib. Sassari, 1° aprile 1997, cit., 1080. Secondo questo orientamento giurisprudenziale, invero, consentire l'iscrizione di atti radicalmente nulli perché ad es. contrari a ordine pubblico implicherebbe attribuire al conservatore un ruolo meramente esecutivo, compromettendo così la funzione di garanzia propria del registro delle imprese. V. pure i precedenti giurisprudenziali in S. LUONI, *Il controllo del Conservatore*, cit., 2701.

[245] Trib. Milano, 29 febbraio 2016, cit., 1088; Trib. Reggio Emilia, 29 febbraio 2016, cit., 1089; Trib. Milano, 19 settembre 2023, cit., 1606 ss.

[246] G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115. V. pure V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* 302 s.; S. LUONI, *Il controllo del Conservatore*, cit., 2701.

[247] Per ciò che concerne s.p.a., s.a.p.a., s.c.p.a., invero, un penetrante controllo sostanziale *ex ante* è svolto dal notaio in sede costitutiva o modificativa e pertanto sembra a chi scrive che il perimetro del controllo qualificatorio – sebbene testualmente tale forma di controllo non sia sottratta all'Ufficio del Registro (facendo, l'art. 20 co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014, espressa esclusione delle s.p.a.) – risulti di fatto meno ampio rispetto a quanto la formula evocativa del residuo "doppio controllo" lascerebbe intendere. In altri termini, è probabile che l'Ufficio del Registro attui, in tali ipotesi, un controllo tipologico solo sommario, potendo fare affidamento sui controlli preventivi di legalità ben più incisivi già svolti dal notaio. Anche in tale fattispecie, dunque, la funzione ineliminabile dell'Ufficio del Registro sembra perlopiù connessa all'esercizio dei controlli di carattere documentale. *Cfr*., P.-M. SMIRNE, *Conservatore del Registro delle Imprese,* 1606 ss., il quale prevede che, per i controlli su atti di s.p.a., per loro natura soggetti a controllo "omologatorio" notarile, "l'art. 11 [del d.P.R. n. 581/1995] prevede infatti che ad essere verificata sia l'allegazione dei documenti richiesti; l'art. 13 dispone la verifica della sola "regolarità formale" dei documenti. Le due norme si illuminano l'una con l'altra: in mancanza di omologa, il Registro controlla due aspetti: che siano presenti tutti i documenti richiesti e che gli stessi siano formalmente regolari; in presenza di omologa, si limita al secondo aspetto. Con riferimento, invece, agli altri controlli formali previsti dall'art. 11, si è già detto come gli stessi non siano previsti in caso di omologa. La *ratio* di tale omissione è patente: gli stessi sono assorbiti nel (ben più pregante) controllo omologatorio. In presenza del quale, dunque, l'Ufficio è dispensato dall'unico controllo *sull'atto* [corsivo nostro], quello qualificatorio. In effetti, se l'atto giunge al Registro solo dopo che le sue clausole sono state esaminate sia singolarmente, sia nel loro complesso e solo dopo che un pubblico ufficiale (notaio o Giudice) ne ha previsto l'iscrizione, non occorre più che l'Ufficio si interroghi in merito alla iscrivibilità o meno, in astratto o in concreto".

condivide l'opinione[248] secondo la quale i controlli dell'Ufficio, nelle sole ipotesi non incluse dall'ambito di applicazione del citato art. 20, co. 7-*bis*, non risultano più circoscritti agli aspetti procedimentali *ex* art. 13, co. 4, d.P.R. n. 581/1995 ma attengono altresì alle verifiche di tipicità sull'atto. La disciplina dei controlli rimessi all'Ufficio del Registro *ex* art. 11, co. 6, d.P.R. n. 581/1995[249] richiamati all'inizio della presente trattazione, viceversa, si applica esclusivamente alle ipotesi di iscrizione di atti non rogati o autenticati da pubblici ufficiali, ragion per cui non potrà costituire oggetto di esaustiva disamina in tale sede.

L'esclusione della società per azioni dall'ambito di applicazione del citato art. 20, co. 7-*bis* – per le quali l'iscrizione degli atti societari rogati o autenticati da notaio o altro pubblico ufficiale non subirà alcuna accelerazione – solleva rilevanti perplessità sul piano della coerenza sistematica e, secondo un'opinione[250], del rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 Cost. In particolare, la società a responsabilità limitata – non essendo soggetta a vincoli dimensionali normativamente imposti – può espandere la propria operatività fino a raggiungere livelli del tutto assimilabili a quelli di una s.p.a., sia in termini di ricorso al mercato del credito che di ampiezza dei rapporti giuridici con i terzi. In simili ipotesi, l'omessa estensione della disciplina anche alle s.p.a. determina una disparità di trattamento nella protezione accordata ai creditori e, più in generale, ai terzi contraenti, i quali, in entrambi i tipi societari, confidano esclusivamente sul patrimonio della società per il soddisfacimento delle proprie ragioni.

Si è consumato ancora una volta un fenomeno ricorrente: una sovrabbondanza di susseguenti interventi normativi non ben coordinati tra loro che danno luogo a difficoltà interpretative impattanti sulla prassi in maniera non trascurabile. In questo panorama, le accennate innovazioni normative, sebbene finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di costituzione, in realtà, per certi versi, hanno finito per complicare un quadro regolamentare già di per sé complesso.

[248] G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 119; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 12, nt. 44.

[249] Per una trattazione approfondita sui controlli dell'Ufficio del Registro *ex* art. 11, co. 6, d.P.R. n. 581/1995 si rinvia a G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 121 ss. L'A. (144) mette in luce, tra l'altro, la prassi, consolidata presso gli Uffici del Registro, di espletare un sommario controllo qualificatorio pure sugli atti notarili – esclusi, come è evidente, gli atti notarili riconducibili all'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014 – di solito quando trasmessi dall'amministratore (non, in genere, quando inviati dal notaio: 146). Tale prassi è fondata sulla necessità, imposta ai sensi di legge (artt. 11, co. 6, lett. c), d.P.R. n. 581/1995; 2330, co. 3; 2436, co. 2, c.c.; 31, co. 2-*ter*, l. n. 340/2000), di procedere all'iscrizione "verificata la regolarità formale della documentazione". La verifica tipologica, secondo questa tesi, avrebbe infatti natura formale. L'A., a titolo esemplificativo, cita (144, nt. 98) un'interessante casistica di atti notarili respinti dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano per difetto di tipicità rilevabile *prima facie*, ai quali si rinvia. Sul punto v. pure V. DONATIVI, *La pubblicità legale,* cit., 172 e 185 ss,

[250] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 319.

II.1.3. La limitazione del potere di rigetto del conservatore: l'iscrizione accelerata *ex* art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 91

La prima novità è dettata ai sensi dell'accennato art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. con mod. in l. 11 agosto 2014, n. 116, comportante l'introduzione di una "corsia preferenziale"[251] per le iscrizioni – escluse quelle concernenti società per azioni[252] – richieste sulla base di un atto pubblico[253] o di una scrittura privata autenticata (dunque per tutti gli atti soggetti a preventivo controllo notarile), con ulteriore contrazione delle competenze in materia di controllo del Registro delle Imprese[254]. In particolare, è previsto che in tali ipotesi di procedimento "accelerato" il conservatore debba procedere all'iscrizione immediata dell'atto, senza ulteriori verifiche. Infatti, il comma 7-*bis* della citata norma dispone che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nell'esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale rogante o autenticante[255].

Tuttavia, si ritiene[256] vada comunque riconosciuta all'Ufficio la possibilità di impiegare il termine di cinque giorni previsto dall'art. 11, co. 8,

[251] In questi termini C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 10.

[252] La *ratio* della norma non appare del tutto chiara. In proposito vi è chi (V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 305-306) ha ravvisato, in tale delimitazione, una scarsa convinzione del legislatore circa le effettive garanzie introdotte dalla nuova disciplina di iscrizione accelerata, al punto tale da volere preservare le garanzie offerte dal sistema ordinario, a scapito della velocizzazione della procedura, stante la maggiore delicatezza degli interessi perseguibili dal tipo azionario. Per l'A. (306), il riferimento alla "società per azioni" sarebbe indubbiamente estensibile pure alle società in accomandita per azioni e alle società consortili per azioni ma non alle società cooperative in forma di s.p.a. Infine, secondo l'A. (306-307), l'esclusione non si applicherebbe a tutti i casi in cui sia coinvolta, a qualsiasi titolo, una s.p.a., ma solo nelle ipotesi in cui l'atto ne investa direttamente l'organizzazione o il funzionamento. A titolo esemplificativo, secondo questa tesi, l'esclusione non trova applicazione per gli atti di trasferimento di azienda o di quote di s.r.l. in cui sia presente una s.p.a. quale dante causa o avente causa; diversamente nel caso di atto di trasformazione, fusione o scissione, poiché per la s.p.a. che vi partecipi l'atto produrrà effetti assimilabili a quelli di un atto costitutivo, modificativo o estintivo. Qualche dubbio, per l'A., potrebbe invece sollevarsi in ordine ai progetti e alle deliberazioni di fusione o scissione concernenti società non azionarie in operazioni in cui siano presenti anche s.p.a. Nello stesso senso G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 117.

[253] È opinione consolidata quella secondo cui anche i verbali redatti dal notaio debbano qualificarsi come atti pubblici, non limitandosi tale qualificazione ai soli atti di rogito. Ciò trova conferma nella stessa formulazione dell'art. 20, co. 7-*bis*, d.l.n. 91/2014 ove fa riferimento al pubblico ufficiale che ha "ricevuto" o "autenticato" l'atto, utilizzando un'espressione idonea a comprendere anche i verbali notarili tra i menzionati atti. In questo senso V. DONATIVI, *Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 291.

[254] Sull'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. 24 giugno 2014, n. 91 si vedano V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 279 ss.; F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 91 ss.; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 4 ss.; C. IBBA, *Il registro delle imprese*, cit., 117 ss.; S. LUONI, *Il controllo del Conservatore*, cit., 2702; M. SILVA, *L'art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91*, cit.; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 240, 310.

[255] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 213; V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 279 ss.; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 240.

[256] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 214; V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 292-293.

d.P.R. n. 581/1995. Invero, se si negasse all'Ufficio del Registro di avvalersi del suddetto termine[257], conseguirebbe l'impossibilità, per lo stesso Ufficio, di adottare finanche provvedimenti interlocutori di richiesta di chiarimenti o integrazioni ai sensi dell'art. 11, co. 11, d.P.R. n. 581/1995. A ben vedere, peraltro, l'Ufficio non può esimersi dal compimento di una serie di controlli, restando pur sempre titolare di taluni "poteri-doveri istruttori" di carattere strettamente procedimentale[258], pur certamente ridimensionati alla luce del più circoscritto ambito dei poteri che residuano in capo all'Ufficio del Registro.

Se, infatti, il controllo sulle condizioni di iscrivibilità è rimesso in capo al pubblico ufficiale, consegue che l'Ufficio del Registro debba procedere all'iscrizione "immediata" dell'atto intesa come necessità di procedervi senza possibilità di ingerenza o interlocuzione rispetto all'"esclusiva responsabilità" del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto oggetto di iscrizione[259].

Invero, se si negasse la possibilità di una verifica quantomeno delimitata agli elementi procedimentali, si addiverrebbe a conseguenze del tutto irragionevoli: l'Ufficio sarebbe obbligato ad adottare direttamente un provvedimento di rigetto anche ove sia stata semplicemente omessa l'allegazione di un documento necessario o si sia in costanza di altra irregolarità agevolmente sanabile; inoltre, l'Ufficio dovrebbe accogliere la domanda e addivenire all'iscrizione anche se la lacuna o l'irregolarità siano tali da potere compromettere gli effetti stessi della pubblicità così eseguita, con il rischio di rendere informazioni incomplete o finanche inesatte[260].

In conclusione, sembra corretta la conclusione[261] per cui l'Ufficio del Registro è tenuto a effettuare l'iscrizione quanto più celermente possibile, nell'ambito dei cinque giorni di cui dispone ai sensi di legge, dovendo sì procedere "senza indugio" ai sensi dell'art. 11, co. 8, d.P.R. n. 581/1995, ma senza per questo rinunziare a poteri istruttori minimi di carattere puramente procedimentale pur in presenza di atti rogati o autenticati da pubblico ufficiale.

[257] Si è autorevolmente sostenuto, infatti, che il termine di cinque giorni risultasse di per sé rappresentativo dell'immediatezza prescritta dalla novella: così V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 293; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 5.

[258] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 294 e 299. *Contra* C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 11-12, secondo il quale, pur essendo il tentativo meritorio, non vi sono gli appigli testuali minimi per poterlo sostenere, non essendovi traccia, nel citato art. 20, co. 7-*bis,* "né del permanere in capo all'Ufficio del Registro del controllo formale "sul procedimento", né dello spostamento del controllo formale "sulla fattispecie" dall'Ufficio al pubblico ufficiale rogante o autenticante" e risultando, prima ancora, la nozione di "immediatezza" incompatibile con qualsiasi tipo di controllo.

[259] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 293-294. La responsabilità – intesa non solo in senso letterale ma pure nell'accezione di competenza o funzione –, per l'A. (296) è qualificata come "esclusiva" per evidenziare che, viceversa, l'Ufficio del Registro vi sia del tutto estraneo. Cfr. G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma,* cit., 314.

[260] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 294.

[261] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 293.

Quanto alla verifica della regolarità formale della documentazione c.d. "esterna" all'atto da iscrivere[262], si reputa condivisibile l'opinione secondo cui, ove l'istanza sia presentata dal pubblico ufficiale rogante o autenticante – essendo quest'ultimo l'esclusivo responsabile dell'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione – pure l'indagine *de qua* sia integralmente rimessa al pubblico ufficiale; diversamente a dirsi ove la domanda sia presentata da un soggetto diverso[263].

In entrambe le fattispecie, però, come accennato, si ritiene che l'Ufficio del Registro resti titolare del potere-dovere di controllo dei cc.dd. "presupposti procedimentali"[264]. Essendo, invero, l'iscrizione nel Registro delle Imprese, un procedimento amministrativo, risulterebbe del tutto asistematica l'ipotesi secondo cui l'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014 avesse inteso attribuire al pubblico ufficiale – ossia a un soggetto estraneo alla p.a. – altresì il controllo procedurale di carattere amministrativo[265].

Bisogna tenere ben distinti i requisiti di natura strettamente procedimentale (che restano di competenza della p.a.) dalle condizioni specificamente attinenti all'atto (o, più in generale, alla fattispecie), definitivamente trasferite alla responsabilità esclusiva del pubblico ufficiale[266]. In questa prospettiva, dunque, nonostante in tali ipotesi si debba procedere immediatamente all'iscrizione, l'Ufficio del Registro deve in ogni caso verificare la regolarità della procedura di trasmissione[267] unitamente alla corretta compilazione[268] e all'autenticità della sottoscrizione del modello di domanda[269],

[262] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 305, nt. 32. Sul controllo di regolarità in relazione al suo aspetto "procedimentale" e sulle differenze tra "legalità" e "regolarità" si veda V. DONATIVI, *La riforma dell'omologazione*, cit., 1058 ss.

[263] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 303; G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 119.

[264] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 303.

[265] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 303.

[266] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 304-305. Una verifica *borderline* sembra essere, per l'A. (305) quella sulla forma richiesta ai fini dell'iscrizione, che non è controllo di tipicità né afferisce strettamente alla fattispecie, sembrando perciò da includersi nel controllo sulla regolarità formale della documentazione e afferendo pertanto alla regolarità del procedimento amministrativo di iscrizione.

[267] Secondo F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 215, al conservatore non sembra tuttavia precluso il potere di chiedere integrazioni o correzioni nella compilazione dei modelli informatici di comunicazione, sino addirittura a negare l'iscrizione in caso di errore nella compilazione del modulo di domanda.

[268] L'accertamento sulla compilazione e il contenuto del modulo di domanda, apparentemente di poco conto, in realtà sottende un rilievo non trascurabile. C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni"*, cit., 7, rileva infatti come le comuni visure evidenzino in realtà i soli dati riportati nella domanda e non il contenuto dell'atto oggetto dell'iscrizione mentre gli atti soggetti a deposito o iscrizione vengono archiviati. Invero, in presenza di una discordanza tra i dati dell'atto e quelli risultanti dal registro, i terzi accedono a informazioni inesatte, circostanza che può generare effetti pregiudizievoli anche in caso di meri errori materiali. L'A. esemplifica l'ipotesi in cui un atto costitutivo di s.r.l. designi quale amministratore Antonio Sanna, ma per errore venga indicato nel modulo di iscrizione Antonio Serra: sarà quest'ultimo il nominativo visibile in visura, con tutte le implicazioni giuridiche e pratiche che ne conseguono.

[269] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 304; E.E. BONAVERA, *Il potere di controllo del conservatore*, cit., 1091; G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 7.

la legittimazione dell'istante[270], la correttezza del codice fiscale, la presenza dell'indicazione relativa alla PEC[271], la provenienza della documentazione da pubblico ufficiale[272], la corrispondenza formale tra quanto contenuto nell'atto e quanto indicato nel modello[273], nonché la competenza territoriale dell'Ufficio[274].

Al contrario, è da considerarsi estranea alla competenza dell'Ufficio del Registro ogni forma di controllo sulla forma richiesta per la validità dell'atto e sul contenuto individuato dalla legge per l'atto medesimo[275].

L'innovazione consiste nell'aver riservato esclusivamente al notaio ogni controllo preventivo, finanche sulle condizioni di iscrivibilità (incluso il controllo tipologico), con conseguente esautoramento dell'Ufficio del Registro, a cui compete solo la possibilità di una cancellazione d'ufficio dell'iscrizione indebitamente avvenuta[276]. Per ciò che concerne i tempi dell'iscrizione, tuttavia, vi è chi[277] ha reputato la disposizione in esame "di scarsa utilità" alla luce della consueta rapidità nei procedimenti di iscrizione, considerando finanche pericolose le "non poche controindicazioni" che tale regola potrebbe produrre, tra le quali si evidenzia il rischio di dare luogo a un accesso prioritario per le iscrizioni da essa regolate rispetto a quelle esorbitanti dal suo ambito di applicazione, alterando così il naturale ordine delle iscrizioni.

Nondimeno, a fronte della progressiva riduzione delle prerogative di controllo attribuite al conservatore del Registro delle Imprese nella fase

[270] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 304; G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115.

[271] Particolare importanza pratica riveste l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società. Sulla necessità di sospendere il procedimento relativo a un atto "a iscrizione immediata" ove la domanda non contenga l'indirizzo PEC v. già circolare MISE n. 3673/C del 19 settembre 2014.

[272] Secondo F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 214, nt. 55, ai fini dell'applicazione dell'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014, il termine "pubblico ufficiale" non includerebbe solo il notaio ma anche altri pubblici ufficiali come il segretario comunale o provinciale. Sostenitore della tesi estensiva è pure V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 290 ss., spec. 291, secondo il quale la norma si applicherebbe altresì nei casi di atti ricevuti o autenticati dal segretario comunale o provinciale, i quali, ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), possono rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. L'A. (292), però, esclude dall'ambito di applicazione della norma i dottori commercialisti, per ciò che concerne gli atti di trasferimento di quote di s.r.l. sottoscritti digitalmente in quanto essi non risultano dotati della qualifica di pubblici ufficiali.

[273] G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115; 122 e nt. 44; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 7.

[274] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 304 e nt. 30; G. VANZELLI, *I poteri di controllo,* cit., 115; C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 7.

[275] V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 305 e nt. 33, secondo il quale tali fattispecie costituirebbero oggetto di controlli di "conformità", già anteriormente alla novella esulanti dai poteri istruttori dell'Ufficio del Registro. Sul tema v. pure V. DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro*, cit., *passim*.

[276] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale,* cit., 68-69 (secondo la quale al notaio è rimesso altresì ogni controllo sulla regolarità formale della documentazione); F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 213; V. DONATIVI, *Conservatore e notaio,* cit., 297 ss. Per ciò che attiene alla funzione di controllo notarile, discorre di "più o meno goffi tentativi di esautorazione" F. LAZZARELLI, *Il ruolo del notaio,* cit., 10.

[277] C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 7: a riprova di quanto sostenuto, l'A. afferma che non a caso ne è stata disposta l'inapplicabilità alle società per azioni.

dell'iscrizione, non si riscontra un corrispondente ridimensionamento del potere giurisdizionale esercitato dal giudice del Registro in sede di cancellazione d'ufficio[278]. Al contrario, il conservatore conserva la facoltà – ove rilevi una violazione del principio di tipicità e di tassatività[279] degli atti iscrivibili[280] – di sollecitare direttamente l'intervento del giudice ai fini della cancellazione dell'iscrizione indebita[281]. Al riguardo, vi è chi[282] ha enfatizzato l'"operare schizofrenico" del legislatore, che con l'art. 20, co. 7-*bis*, d.l. n. 91/2014 ha eliminato il controllo del conservatore attribuendolo esclusivamente al notaio mentre, al contrario, nel 2016 ha escluso il controllo del notaio sull'atto costitutivo o modificativo di s.r.l. *start-up* innovativa costituita mediante scrittura privata elettronica attribuendolo – illegittimamente – al conservatore.

II.1.4. L'elusione del controllo notarile e l'attribuzione surrettizia di funzioni al Registro delle Imprese: il paradigma della s.r.l. *start-up* innovativa

La seconda novità concerne direttamente le questioni affrontate dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2643 del 2021 sopra esaminata e ha avuto un ambito di applicazione delimitato alle sole imprese *start-up* innovative in forma

[278] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 215. Secondo V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 298, i controlli *ex ante* non sono ridotti rispetto al passato ma solo diversamente distribuiti (tra pubblico ufficiale e Ufficio del Registro) e i controlli *ex post* (affidati al Giudice del Registro) restano fatti salvi in tutta la loro ampiezza.

[279] Il principio della tassatività degli atti soggetti a pubblicità legale nel Registro delle Imprese trova fondamento normativo nell'art. 2188 c.c., il quale definisce la funzione del Registro stesso quale sede destinata ad accogliere esclusivamente le iscrizioni "previste dalla legge". Analoga previsione si rinviene all'art. 7, co. 2, lett. b), d.P.R. n. 581/1995, che, pur sinteticamente, ribadisce che devono essere oggetto di iscrizione gli atti "previsti dalla legge". Tale assetto normativo esprime una precisa scelta sistematica: il legislatore ha inteso circoscrivere la pubblicità legale ai soli atti per i quali sussista un'espressa previsione normativa, precludendo ogni possibilità di accesso indiscriminato al Registro. La *ratio* sottesa a tale principio si fonda sull'esigenza di garantire certezza e affidabilità alle risultanze pubbliche del registro, assicurando al contempo che l'interesse alla conoscibilità degli atti ivi pubblicati non resti confinato sul piano teorico. In altri termini, la predeterminazione normativa degli atti soggetti a pubblicità legale consente ai terzi di orientare consapevolmente la propria condotta, confidando sul fatto che, per determinate vicende giuridicamente rilevanti, l'iscrizione costituisca adempimento necessario. Tuttavia, si è affermato in dottrina e giurisprudenza l'orientamento secondo cui l'assenza di una previsione normativa espressa potrebbe non precludere, in via eccezionale, l'iscrivibilità di atti o fatti, laddove ricorrano presupposti funzionali alla tutela dell'affidamento dei terzi o alla coerenza del sistema pubblicitario per effetto del c.d. principio di completezza delle iscrizioni. F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 216-217. Al riguardo v. pure G. ZAGRA, *Iscrizione di domanda giudiziale*, cit., 30.

[280] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 215, ritengono che il controllo di tipicità degli atti da iscrivere sia affidato al conservatore del Registro nei casi in cui la richiesta di iscrizione provenga da un soggetto pur sempre legittimato ma diverso dal notaio. Nello stesso senso V. DONATIVI, *Conservatore e notaio*, cit., 302. Sul tema della tipicità cfr. Trib. Milano, 29 febbraio 2016, cit., 1088 ss.

[281] Così F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore*, cit., 215.

[282] C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 7.

di s.r.l.: si tratta del già citato decreto del MISE (d.m. 17 febbraio 2016, emanato in attuazione dell'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. 3/2015, conv. in l. 33/2015) con cui è stata introdotta la modalità semplificata di costituzione della s.r.l. *start-up* innovativa mediante atto sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 24 CAD) e redatto secondo un modello uniforme definito in sede ministeriale[283].

Essa si inserisce – in modo poco coordinato – nel *trend* evolutivo che mira a differenziare i controlli in funzione della soggezione (o della mancata soggezione) al preventivo controllo notarile, con riguardo all'ipotesi di atto costitutivo conforme al modello *standard* ministeriale e firmato digitalmente, in assenza di intervento notarile[284].

Questa disciplina è stata oggetto dei sopra menzionati ricorsi dinanzi al Tar Lazio, prima, e al Consiglio di Stato, poi, volti a prevederne l'annullamento in quanto ritenuta in conflitto con la legge e con la prima direttiva comunitaria in materia societaria.

In particolare, è stato osservato che questo provvedimento, nel demandare al Registro delle Imprese specifici poteri di verifica su determinati requisiti delle imprese *start-up*, avrebbe avuto l'effetto di limitare l'ambito dei controlli rispetto a quanto richiesto in sede comunitaria con riferimento alla fase costitutiva delle società di capitali. Si sarebbe trattato di una fattispecie unica e peculiare per le sole s.r.l. *start-up* innovative costituite con atto digitale *standard* in cui, capovolgendo la tendenza innanzi enunciata, in assenza di preventivo controllo notarile, al contrario, si addiveniva a un'improbabile espansione dei poteri di verifica attribuiti al Registro delle Imprese[285].

A questo punto, paiono opportune delle specificazioni. Al riguardo, bisogna fare un passo indietro che consenta di comprendere i vari passaggi normativi che si sono succeduti sul tema delle iscrizioni di società *start-up*.

Riguardo alla pubblicità delle imprese innovative, occorre preliminarmente esaminare l'insieme delle disposizioni che, nel progressivo stratificarsi degli interventi normativi, disciplinano – da un lato – le condizioni per l'acquisizione dello *status* necessario ad accedere alle relative agevolazioni, e – dall'altro – le esenzioni rispetto alla disciplina generale dell'impresa. Il sistema così delineato si configura come un *corpus* di norme speciali rispetto al diritto comune, articolato in una pluralità di sottoinsiemi normativi funzionalmente distinti[286].

Con previsione inizialmente estesa a tutte le *start-up* innovative (e dunque anche a quelle in forma di s.p.a.), il legislatore – allo scopo di giustificare un plateale *vulnus* al sistema dei controlli in fase di costituzione – aveva statuito mediante l'art. 4, co. 10-*bis*, d.l. n. 3/2015 che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme

[283] Nel medesimo d.m. 17 febbraio 2016 (art. 2, co. 2; art. 5, co. 1 e 2) sono disciplinati i controlli riservati all'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle s.r.l. *start-up* innovative costituite con la modalità digitale.

[284] S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 69.

[285] Così S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale*, cit., 70.

[286] Così P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, (nt. 1), 480.

applicazione delle regole in materia di *start-up* e di incubatori certificati, sarebbe stato possibile redigere l'atto costitutivo (al pari delle successive modificazioni) secondo due modalità alternative: quella comune, per atto pubblico, e quella speciale, ossia per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del CAD, riferendosi, in tale ultimo caso, a un modello uniforme adottato con decreto del MISE[287].

Tale previsione, nella misura in cui deroga al controllo notarile, ha fin da subito sollevato rilevanti perplessità in rapporto all'art. 11 della direttiva 2009/101/CE, che impone, in assenza di un controllo equivalente di natura amministrativa o giudiziale, il controllo a opera del notaio dell'atto costitutivo. La disposizione in esame si spinge, in effetti, ben oltre il limite precedentemente delineato – e solo con riferimento alla s.r.l.s. *ex* art. 2463-*bis* c.c.[288] – ove, pur nell'intento di semplificare e ridurre i costi di costituzione, si ammette l'utilizzo di un modello *standard* approvato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ma esclusivamente a condizione che l'atto costitutivo sia redatto nella forma dell'atto pubblico e che le clausole del modello restino inderogabili[289].

In altri termini, il legislatore è parso, in un primo momento, disinteressarsi ai controlli avvalorando l'intento di semplificare al massimo le verifiche e velocizzare la procedura (mediante la predisposizione di uno statuto *standard*), per poi preoccuparsene, viceversa, quando ha richiesto che la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della fattispecie di *start-up* innovativa fosse attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società. È come se il legislatore avesse implicitamente ammesso che quell'indagine sulla "sussistenza dei requisiti" esulasse inevitabilmente dai poteri attribuiti all'Ufficio del Registro, escludendo quindi dal principio una possibile responsabilità del conservatore, da attribuirsi invece esclusivamente in capo al legale rappresentante dell'impresa che redige l'autodichiarazione.

Se ci si arrestasse alla disamina della disciplina finora illustrata, sembrerebbe da escludersi in radice la necessità di un controllo preventivo da parte del Registro (e in ciò potrebbe ricercarsi il senso dell'autocertificazione, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere) e un simile esito risulterebbe coerente con la tendenza generale in tema di controlli sugli atti societari che, come *supra* si è tentato di illustrare, ridimensiona fortemente i poteri di verifica

[287] P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, (nt. 1), 480.

[288] In tema di s.r.l.s. si veda G. MARASÀ, *Considerazioni sulle nuove s.r.l*, cit., 1086 ss.; G. LAURINI, *Il Consiglio di Stato ristabilisce la legalità*, cit., il quale afferma che già nel gennaio 2012 – dopo aver inizialmente introdotto, con il d.l. n. 1/2012, la possibilità di costituire la s.r.l.s. in assenza dell'intervento notarile – si riconsiderò tale scelta in sede di conversione del decreto, reintroducendo l'obbligo della forma pubblica per l'atto costitutivo. Per l'A. tale retromarcia legislativa si fondava sulla consapevolezza, espressa emblematicamente dalle parole di Cafiero de Raho, che "la legalità non è un fattore di rallentamento ma, al contrario, è un fattore di sviluppo".

[289] P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 480.

del conservatore, circoscrivendoli alla sola regolarità formale della documentazione.

Senonché, con i decreti del 17 febbraio 2016 (poi rettificato con decreto del 7 luglio 2016) e del 28 ottobre 2016, il MISE, oltre a stabilire che la costituzione e le modificazioni statutarie realizzate in assenza di controllo notarile e con firma digitalmente autentica fossero accessibili alle sole s.r.l. *start-up* (e non alle s.p.a. *start-up* e a tutte le PMI innovative[290]) con adozione degli specifici modelli *standard* ivi allegati, ha demandato all'Ufficio del Registro delle Imprese la verifica di una serie di elementi[291].

Al riguardo occorre distinguere i profili relativi a circostanze estranee al contratto e i profili concernenti specificamente il contratto stesso[292].

Quanto ai primi, l'Ufficio del Registro avrebbe dovuto controllare: la propria competenza territoriale; la contestuale presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale ai sensi dell'art. 3, co. 1 del d.m. 17 febbraio 2016; l'indicazione di un indirizzo PEC direttamente riferibile alla società; l'adempimento degli obblighi di cui al Titolo II del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in tema di antiriciclaggio[293].

Quanto al contratto, il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese avrebbe dovuto riguardare: la conformità al modello ministeriale; la sottoscrizione digitale di tutti i sottoscrittori (o del socio unico fondatore); la riferibilità astratta del contratto all'art. 25, d.l. n. 179/2012; la liceità, possibilità, determinabilità dell'oggetto sociale[294] che, in via esclusiva o almeno prevalente, deve concernere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 2 del d.m. 17 febbraio

[290] La conseguenza, non conforme a legge, sarebbe quella di ritenere che alla *start-up* sia stata preclusa la costituzione in forma di s.p.a. o di cooperativa; se così fosse, la violazione dell'art. 25 del d.l. n. 179/2012 risulterebbe palese. Sarebbe apparso più corretto, dunque, sostenere la possibilità di costituire anche s.p.a. e cooperative *start-up*, ma non con le modalità di cui all'art. 4, co. 10-*bis* del decreto ministeriale, né con il modello di statuto uniforme. Così C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa*, cit., 1056. Negli stessi termini anche G.P. LA SALA, Start-up *innovative*, cit, 1138.

[291] P. BENAZZO, Start-up *e PMI innovative*, cit., 480.

[292] La distinzione si deve a G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 618-619 e ribadita in M. STELLA RICHTER JR, *I costi dei risparmi.*, cit., 630, nt. 5. Secondo G.P. LA SALA, Start-up *innovative*, cit., 1139 ss., l'iscrizione della *start-up* presso la sezione speciale avviene sulla base di un atto costitutivo contenente le indicazioni richieste dalla legge per attribuire la qualifica di *start-up*, nonché di un insieme di fatti o comportamenti imprenditoriali, corrispondenti alle particolari caratteristiche che l'impresa deve possedere per acquisire lo *status* di *start-up*. Per l'A., è compito dell'Ufficio del Registro accertare la corrispondenza dell'atto negoziale a quello astrattamente previsto dalla legge e detto controllo deve operare accanto al controllo, effettuato dal medesimo ufficio, sulla conformità dei fatti dichiarati alla fattispecie legale, nonché della corrispondenza tra i fatti dichiarati nella domanda e nell'autocertificazione. Cfr. A. NICOTRA, *L'oggetto sociale*, cit., 275; C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese*, cit., 8.

[293] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 618.

[294] Che il controllo del Registro delle Imprese sia limitato a questi profili lo dimostra, *a contrario*, la previsione specifica del controllo relativo all'oggetto sociale e alla sottoscrizione; ciò vale a escludere implicitamente l'accertamento su altre clausole (es. quella relativa alla denominazione sociale). Così G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016,* cit., 623.

2016)[295]. A tali controlli andrebbe ad aggiungersi, per le modificazioni, anche il vaglio sulla compatibilità delle stesse con la permanenza della società nella sezione speciale del Registro, sulla liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche, nonché sulla permanenza dell'esclusività o della prevalenza dell'oggetto sociale (v. art. 2 del d.m. 28 ottobre 2016)[296]. Invero, appare chiaro che l'espletamento di tali indagini avrebbe richiesto competenze assolutamente esorbitanti da quelle di solito richieste al conservatore.

In altri termini, se l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese per le società *start-up* innovative costituite mediante atto pubblico sarebbe dovuta avvenire a cura del conservatore del Registro delle Imprese in via automatica e senza alcuna specifica verifica diversa da quella relativa alla completezza e alla regolarità formale del corredo documentale, non altrettanto avrebbe potuto dirsi nel caso di redazione dell'atto costitutivo (o delle modificazioni) in assenza del preventivo controllo di legalità operato dal notaio: in tale ultima ipotesi, invero, il conservatore avrebbe dovuto compiere, ai sensi di legge, una verifica decisamente più attenta. In ogni caso, il controllo così rimesso al conservatore (sia per l'iscrizione alla sezione speciale che, prima ancora, alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese) non avrebbe potuto che svolgersi unicamente su risultanze documentali. Proprio a tal fine, stante l'ineliminabile impossibilità di operare un controllo su tutti i requisiti (alcuni dei quali, peraltro, neppure documentalmente accessibili), il legislatore aveva richiesto l'autocertificazione proveniente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'iscrizione (v. art. 25, co. 2 e 9, d.l. n. 179/2012)[297].

Invero, particolari perplessità suscitava la verifica rimessa al Registro delle Imprese circa l'oggetto sociale innovativo e il suo carattere prevalente o esclusivo, in quanto, in primo luogo, – come innanzi anticipato – non era ben specificato cosa avrebbe dovuto intendersi per questi concetti e, in secondo luogo, non era chiaro se la loro verifica fosse richiesta in astratto (ossia sulla base delle mere risultanze documentali) o in concreto (cioè in relazione all'effettiva attività svolta)[298] configurando, in tale ultima ipotesi, una

[295] G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 618-619.

[296] Così P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 480.

[297] P. BENAZZO, Start-up *e PMI Innovative*, cit., 480.

[298] Inizialmente il MISE (v. parere MISE del 29 settembre 2014), più cautamente, aveva affermato che all'Ufficio del Registro non competono valutazioni di merito circa l'effettività e l'alto valore tecnologico dei prodotti o servizi, stante la mancata richiesta, ai sensi di legge, di una documentazione tecnica rilasciata dall'impresa che possa consentire una simile verifica. Successivamente (v. parere MISE del 31 maggio 2015), in senso contrario, il MISE, pur ribadendo che i poteri di controllo del conservatore sono di natura principalmente formale, afferma l'esigenza di procedere anche a tali verifiche, pur nei limiti della documentazione fornita dall'impresa e senza compiere analisi ispettive. In particolare, di fronte ai dubbi in ordine al confine tra controllo formale e di merito, il MISE sostiene che gli Uffici del Registro possono rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale solo in presenza di "totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (effettivo possesso dei requisiti) desumibile *per tabulas*". Inoltre, spingendosi ancora oltre, il MISE (circolare del 14 febbraio 2017, n. 3696/C) attribuisce al Registro delle Imprese poteri ancora più penetranti, richiedendo una "valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo", domandando, sostanzialmente, di basarsi anche su elementi non strettamente "correlati alla

valutazione di legittimità sostanziale che avrebbe richiesto – oltre a qualificate competenze professionali che gli Uffici del Registro non paiono tuttora possedere – un ripensamento dell'assetto dei controlli da effettuare necessariamente con disposizione di legge e di certo non mediante provvedimenti ministeriali. Tutt'al più, a chi scrive sarebbe parsa coerente, da parte degli Uffici del Registro, la sollecitazione di un'eventuale cancellazione d'ufficio dell'iscrizione indebitamente avvenuta, ai sensi dell'art. 2191 c.c.[299], nonché l'eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza (mediante applicazione estensiva dell'art. 31, co. 5 del d.l. 170/2012) delle situazioni sospette, anziché attribuire agli stessi Uffici un potere di verifica sostanzialmente di merito.

In definitiva, la violazione della normativa europea da parte del legislatore italiano avrebbe potuto essere evitata subordinando la costituzione della s.r.l. *start-up* innovativa a un controllo preventivo amministrativo, diverso da quello notarile ma equivalente sul piano funzionale. Ciò, tuttavia, non si realizza nell'attuale disciplina, che, come illustrato, demanda i controlli all'Ufficio del Registro delle Imprese senza assicurare un'effettiva equivalenza rispetto al vaglio notarile.

formulazione testuale in cui consta l'oggetto sociale". Su questa scia si innesta la pronuncia del Tribunale di Torino del 10 febbraio 2017 che, pur presupponendo che agli Uffici del Registro delle Imprese non competano controlli extra formali, li ammette in casi-limite sostenendo che, in tali casi eclatanti (ossia quando l'eterogeneità rispetto al tipo normativo sia manifesta e risultante *per tabulas*), non bisogna affidarsi esclusivamente sul dato documentale poiché la formulazione dell'oggetto sociale non è, di per sé, decisiva "per attribuire carattere innovativo a un'attività che obiettivamente ne sia priva". Resta, dunque, l'impressione che la valutazione di "coerenza" richiesta al conservatore sia impossibile da rendere sulla base del solo dato documentale e che presenti ineliminabili elementi di discrezionalità. Così S. CORSO, *Innovatività dell'oggetto sociale di* start-up *innovativa*, cit., 71 ss.

[299] In senso contrario v. Trib. Roma, 5 aprile 2019, con nota di G.M. MICELI, *Poteri di controllo*, cit., 124 ss., ove il Tribunale rigetta il ricorso *ex* art. 2191 c.c. (il Registro delle Imprese aveva rilevato uno scollamento tra attività dedotta nell'oggetto sociale – che rispettava i requisiti per l'iscrizione in sezione speciale – e attività in concreto esercitata dalla *start-up* – risultante dalla relazione di stima allegata alla deliberazione di aumento del capitale sociale – e, pertanto, aveva chiesto la cancellazione dalla sezione speciale) ritenendo non sussistenti i requisiti di legge per la cancellazione d'ufficio *ex* art. 2191 c.c., ponendo a fondamento della sua decisione l'inesistenza di un potere di controllo di merito in capo al Registro delle Imprese. Quest'ultimo, secondo il Tribunale, deve verificare soltanto la regolarità formale e la completezza della domanda e della documentazione allegata, potendo procedere a una verifica di coerenza tra il tipo *start-up* e il programma enunciato nell'oggetto sociale esclusivamente nel caso di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo: così G.M. MICELI, *Poteri di controllo*, cit., 126. Nello stesso senso Trib. Udine, 22 maggio 2018, 22 maggio 2018, in *Fallimento*, 2018, 1446 ss., con nota di G.P. MACAGNO, *Dichiarazione di fallimento della start-up innovativa priva dei requisiti,* sul tema dell'assoggettabilità a fallimento di una *start-up* iscritta in sezione speciale, ha escluso l'applicabilità del regime di esenzione dal fallimento in favore della *start-up* innovativa, anche in presenza di un aggiornamento periodico dei dati societari da parte dell'organo gestorio, ritenendo assente, nel concreto, il possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge. La decisione si fonda, pertanto, sulla considerazione che né l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, né la regolare attuazione degli obblighi di aggiornamento possano assumere valore dirimente in presenza di un difetto dei presupposti sostanziali. In tale prospettiva, il Tribunale afferma il potere-dovere del giudice di accertare in concreto l'esistenza dei requisiti normativi in capo all'ente, atteso che tale verifica non è altrimenti assicurata: né dal notaio, trattandosi di dichiarazione resa dal legale rappresentante, né dall'Ufficio del Registro delle Imprese, cui l'ordinamento attribuisce esclusivamente una funzione di controllo formale sul contenuto della dichiarazione stessa: al riguardo G.M. MICELI, *Poteri di controllo*, cit., 129. Sul tema si rinvia pure a O. CAGNASSO, Start-up *innovativa e fallimento*, cit., 1124-1125.

In sintesi, il legislatore italiano ha agito in maniera illegittima, omettendo di introdurre, mediante norma di rango primario, un meccanismo di controllo simil-omologatorio da attribuire all'Ufficio del Registro delle Imprese. Solo a fronte di tale presidio giuridico sarebbe stato possibile subordinare legittimamente la costituzione della società *start-up* innovativa all'utilizzo obbligatorio di un modello standardizzato di atto costitutivo, conforme – e non in contrasto – con le disposizioni normative che regolano il tipo s.r.l.[300].

II.2. I variabili riparti di competenze tra autorità amministrativa, autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione e notaio

Con la codificazione del 1882 il passaggio dall'autorizzazione governativa all'omologazione giurisdizionale venne salutato come un'infusione di libertà[301]. Si è osservato[302] che, quando l'istituto dell'omologazione ha preso forma, esso si collocava in un contesto in cui prevaleva una volontà capace di conferire coerenza e stabilità ai rapporti giuridici e sociali.

Si è altresì sostenuto[303] che, alla luce di un confronto con il patrimonio teorico e pratico statunitense, ove appare dominante l'idea che i rapporti (sia endosocietari che extrasocietari) e la conseguente protezione degli interessi che ne derivano debbano essere affidati alla contrattazione tra le parti, anche nell'ordinamento italiano si può riscontrare una "tendenza a una concezione meno paternalistica del diritto societario, con uno spostamento verso l'autoprotezione". Tuttavia, pur avendo, la logica sottesa al controllo, recentemente affrontato un momento di crisi – almeno in parte riconducibile a contingenze pratiche (come in relazione alla fattispecie dell'iscrizione delle s.r.l. *start-up* innovative costituite digitalmente in assenza di atto notarile) – certamente non può dirsi che ne siano venute meno le ragioni che la giustificano.

[300] Così G. FERRI JR, M. STELLA RICHTER JR, *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico*, cit., 631.

[301] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 795.

[302] R. DINI, *Il decentramento della competenza dal tribunale al notaio delle funzioni di verifica degli atti societari*, in *Il diritto delle società tra controllo giurisdizionale e autonomia privata,* a cura di A. Munari, G.M. Zamperetti, Milano, Giuffrè, 1997, 83 ss. Si è pure sostenuto che, in un siffatto contesto, la causa del contratto rifletteva la volontà di ordine che è propria di ciascun ordinamento statale: nel *common law* inglese trovava espressione nell'utilità; nell'esperienza giuridica tedesca si fondava sull'autorità; mentre nell'ordinamento francese si legava a una concezione di libertà. L'espansione dei traffici e la progressiva globalizzazione dell'economia hanno tuttavia messo in discussione tali paradigmi fondanti, erodendone le certezze e favorendo un rinnovato protagonismo dell'autonomia privata nei rapporti negoziali. In questo mutato scenario, lo spirito dominante rispecchia oggi l'impronta ideologica della potenza egemone sul piano globale – gli Stati Uniti – il cui approccio marcatamente utilitaristico in un regime concorrenziale ha inevitabilmente influenzato anche l'ordinamento dell'Unione Europea e, di conseguenza, le legislazioni dei singoli Stati membri: così A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 817.

[303] P. MONTALENTI, *Incoerenze riformatrici*, cit., 1286.

La rinnovata enfasi sull'autosufficienza del mercato, pur rappresentando un segnale evidente del progressivo ridimensionamento dell'intervento pubblico nelle dinamiche societarie, non può far venir meno la consapevolezza dei limiti strutturali che caratterizzano il funzionamento del mercato stesso, il quale rimane intrinsecamente imperfetto. Il legislatore, pur muovendosi in una direzione di semplificazione e razionalizzazione dei controlli, mostra di riconoscere tali criticità proprio nel momento in cui attenua la centralità dell'omologazione giudiziale, attribuendo contestualmente un ruolo rafforzato al notaio quale garante della legalità degli atti societari[304].

L'art. 32, l. 14 novembre 2000 n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, ha affidato, come innanzi ampiamente esposto, al solo notaio il controllo della legalità dell'atto costitutivo e ha trasformato il procedimento di omologazione degli atti societari da necessario a eventuale relativamente alle delibere modificative[305].

Tale novità, pur introdotta nell'ambito di un intervento legislativo volto alla semplificazione di procedure amministrative – e ciò nonostante l'omologazione rappresenti un controllo di natura giudiziaria, ancorché riconducibile all'ambito della giurisdizione volontaria – si configura come un momento di svolta nella predisposizione della disciplina delle società di capitali[306]. Essa incide significativamente non solo sull'assetto normativo dell'autonomia imprenditoriale, ma anche sulle garanzie predisposte a tutela dei terzi, ridefinendo i confini tra iniziativa privata e controllo istituzionale in un'ottica di bilanciamento tra semplificazione e certezza del diritto[307].

La l. 340/2000 scioglie finalmente il nodo dell'"arcaico" doppio controllo di legalità sugli atti costitutivi, originariamente affidato sia al notaio rogante sia al tribunale in sede di omologazione[308]. Tale duplicazione, retaggio di un impianto normativo ormai superato, si era da tempo rivelata fonte di oneri economici ingiustificati per le imprese, oltre che di un rilevante aggravio per l'attività giudiziaria: una questione che, nel solco europeo della *deregulation* e nella concezione moderna di uno Stato che tende progressivamente a delegare a soggetti qualificati la salvaguardia di interessi di rilevanza pubblica, non avrebbe potuto che orientarsi verso un accentramento, in capo al notaio – già istituzionalmente preposto a tale compito – della funzione di controllo di legalità

[304] Così A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 818. Inoltre, è stato sostenuto (V. SALAFIA, *L'invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni*, in *Società*, 2001, 10) che "non si può negare che la legge abbia ancora riconosciuto l'esigenza di una tutela rispetto agli atti iscritti nel Registro delle Imprese e si sia limitata a cambiare lo strumento".

[305] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 791.

[306] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 793.

[307] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 793.

[308] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile*, cit., 788; G. LAURINI, *Registro delle imprese: quale controllo?*, cit., 45.

sugli atti da lui rogati o autenticati, riservando al Registro delle Imprese un ruolo meramente ricognitivo e documentale[309].

L'esigenza del superamento del doppio controllo di legalità, invero, non si limita ad assicurare una più efficiente ripartizione del carico di lavoro tra i vari soggetti istituzionali, essendo pure "espressione di una filosofia diversa di ciò che è giusto chiedere alla magistratura e di ciò che si può ragionevolmente pretendere dal notariato, nel servizio che ambedue rendono allo Stato e ai cittadini"[310].

Del resto, un sistema di controllo che sia al contempo efficace e tempestivo – purché liberato da formalismi superflui e da prassi applicative ormai prive di giustificazione sostanziale[311] – non può che risultare vantaggioso per l'impresa che vi è sottoposta. Tale controllo, infatti, non si esaurisce in un adempimento unilaterale, ma assume rilevanza sistemica, incidendo anche sulle relazioni economiche con le altre imprese "controparti", che ne risultano parimenti destinatarie. Al contrario, una riduzione generalizzata della certezza giuridica, indotta da controlli inefficaci o disomogenei, finisce per pregiudicare l'intero ecosistema imprenditoriale, colpendo in maniera ancor più sensibile le piccole e medie imprese – caratterizzanti in massima parte il tessuto economico-produttivo nazionale – che per loro natura dispongono di meno risorse[312]: un siffatto controllo non sopprime l'autonomia statutaria ma le conferisce certezza. In altri termini, la verifica puntuale e affidabile svolta dal notaio, nel rispetto del

[309] G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile*, cit., 788.

[310] In questi termini G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile*, cit., 789. L'A. sottolinea, altresì, di avere già espresso parere positivo sul superamento del doppio controllo di legalità oggetto del Congresso Internazionale del Notariato di Buenos Aires nel 1973, avendo proposto l'eliminazione della procedura di omologazione, in linea con gli ordinamenti dei Paesi più avanzati e con la disciplina unionale, che pone il controllo preventivo esterno sugli atti societari in alternativa alla loro stipula in forma pubblica, avendo così segnalato l'anomalia del "doppione" che caratterizzava il sistema italiano dei controlli sugli atti societari. L'A. rileva, in primo luogo, come anche il Consiglio d'Europa avesse espresso l'orientamento secondo cui gli Stati membri dovrebbero progressivamente ridurre l'assegnazione di funzioni non giurisdizionali ai giudici, evidenziando il crescente sovraccarico che grava su questi ultimi e la conseguente difficoltà nel garantire una risposta tempestiva alle istanze di giustizia provenienti dalla società civile. In secondo luogo, l'A. richiama la posizione espressa, tre anni più tardi, dall'Unione Internazionale dei Magistrati che, con la Risoluzione adottata a Macao il 27 ottobre 1989, affermava esplicitamente come, nei Paesi di *civil law*, fosse auspicabile un riconoscimento e un incoraggiamento del ruolo del notaio nell'ambito dell'amministrazione della giustizia.

[311] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit. 818. L'A. (792, nt. 2) evidenzia che lentezza, disomogeneità e invasività, prima della l. 340/2000, avevano da tempo compromesso la funzionalità del controllo e richiama R. RORDORF*, L'omologazione degli atti societari*, cit., 917, il quale sostiene che l'omologa, da strumento di tutela, era per molti divenuta "quasi il simbolo di quei lacci e lacciuoli che appesantirebbero le nostre imprese e ne limiterebbero la competitività in campo internazionale".

[312] In questi termini A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit. 818. L'A. richiama (818, nt. 55) Minervini, che in Introduzione a *Il nuovo diritto societario*, 38° Congresso Nazionale del Notariato, Bologna, 8-11 ottobre 2000, 10, ha sostenuto che, al contrario delle PMI, "le imprese grandi e medio-grandi e le banche hanno l'organizzazione necessaria per acquisire la conoscenza delle situazioni altrui e potere sufficiente per garantirsi nei rapporti con le controparti". Nello stesso senso C. LICINI, *Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (Parte II)*, in *Federnotizie*, 15 febbraio 2019.

limite insuperabile dei tratti essenziali fissati dall'ordinamento per i singoli tipi di società, assicura una soglia minima di tipicità e di garanzia per i terzi.

Secondo un orientamento[313] altro elemento di rilievo consiste nel fatto che il controllo non è affidato a un soggetto, il notaio, dotato del grado di terzietà proprio del giudice[314]: di qui la conclusione che il controllo preventivo del pubblico ufficiale non possa ascriversi alle attività che compongono la volontaria giurisdizione.

Tuttavia, secondo tale tesi, bisogna collocare la riforma del 2000 nella linea di continuità in un processo più che millenario di osmosi tra le funzioni notarili e quelle giurisdizionali proprio nella materia della c.d. volontaria giurisdizione. Infatti, come noto, anticamente le funzioni di attribuire forma solenne e garanzia giuridica – che poi sarebbero divenute proprie del notaio – furono affidate al magistrato[315]. Questi "esercitò […] le funzioni del pubblico notaio, a quella guisa che più tardi, nel Medioevo, il notaio fu investito di funzioni giudiziarie, di cui tuttavia rimane alcuna traccia in varii procedimenti speciali […]. La costituzione posteriore dell'ufficio notarile in forma autonoma e distinta, tolse dalla sfera d'ingerenza del magistrato quasi tutte le funzioni della giurisdizione volontaria primitiva, e tolse insieme agli atti relativi l'impronta giurisdizionale"[316].

Alcune funzioni di giurisdizione volontaria tuttavia rimasero vigenti, altre furono aggiunte nel tempo, tra le quali appunto l'omologazione degli atti societari e ora anche questa funzione è stata trasferita alla competenza dell'ufficio notarile[317].

In definitiva, se pure l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 ss. c.c.) dovesse far venir meno la terzietà (in senso stretto) del controllore, il controllo sarebbe in ogni caso garantito dalla natura di ufficio pubblico che il notaio esercita[318].

Tra le implicazioni di tale opzione, valutate in termini di costi e benefici, non può trascurarsi il fatto che l'attribuzione della funzione di controllo al notaio ne comporta lo spostamento del peso economico dalla collettività agli interessati,

[313] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali*, cit., 279 ss.

[314] Secondo M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* cit., 290 "ciò non significa che il notaio sia privo di una sua indipendenza di giudizio e di azione (stante anche la sua funzione di pubblico ufficiale), ma che tecnicamente non possa dirsi terzo rispetto ai soci fondatori o alla società, che sono suoi clienti".

[315] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* op. cit., 290.

[316] In questi termini L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, 1923, IV ed., 665, citato da M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* op. cit., 290, nt. 28.

[317] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* cit., 291 acutamente rileva come il processo di traslazione delle funzioni di controllo, in favore del notaio e a detrimento del giudice, trovi un suo antecedente normativo già nell'art. 2 del d.lgs. 15 giugno 1999, n. 206. Tale disposizione – modificando il d.lgs. n. 213 del 1998, relativo all'introduzione dell'euro – aveva infatti previsto che, nell'ipotesi in cui la deliberazione assembleare di conversione del capitale sociale in euro risultasse da verbale redatto da notaio, l'iscrizione nel Registro delle Imprese potesse avvenire senza necessità di omologazione giudiziale. Si trattava di una norma settoriale ma rivelatrice, sul piano sistematico, dell'incipiente superamento del tradizionale doppio controllo di legalità, a vantaggio di un modello più snello e incentrato sulla funzione notarile.

[318] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* cit., 291.

i quali sostengono direttamente i costi del servizio[319]. Tale configurazione determina, tuttavia, una possibile attenuazione del requisito di terzietà del soggetto preposto al controllo. L'ordinamento, nondimeno, ritiene accettabile questo compromesso, ritenendo che il bilanciamento complessivo tra costi e vantaggi sia favorevole in una pluralità di settori. Basti pensare al controllo svolto dalle società di revisione a spese delle controllate o al controllo e alla certificazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione ai pubblici appalti demandati alle cc.dd. società organismo di attestazione (SOA), cui un tempo provvedeva direttamente l'amministrazione attraverso la tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori[320].

In tema di volontaria giurisdizione, peraltro, è in corso un'ulteriore inversione di rotta nel senso della riattribuzione in capo ai notai di talune competenze (già un tempo esercitate dai pubblici ufficiali) oggi affidate all'autorità giudiziaria[321]. Infatti, la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi (per il c.d. progetto Luiso di riforma del processo civile) istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia a seguito del d.m. 12 marzo 2021 ha presentato la relazione richiesta, unitamente all'articolato[322] contenente le proposte approvate dalla Commissione medesima. Nell'ambito della revisione delle disposizioni in materia di procedimenti civili e minorili, è parso opportuno dettare un criterio di delega per rimettere al legislatore delegato una completa analisi dei procedimenti di volontaria giurisdizione, attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario e per i minorenni, prevedendo che quelli privi di collegamento con l'esercizio di attività giurisdizionale potessero essere trasferiti alle amministrazioni interessate ovvero ai notai, che nella loro qualità di pubblici ufficiali potranno assicurare piena tutela degli interessi.

[319] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* cit., 291.

[320] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali,* cit., 291-292.

[321] Sulle competenze notarili in materia di volontaria giurisdizione v. M. LABRIOLA, *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 2, 215 ss.; F.P. LOPS, *Riforma della volontaria giurisdizione e funzione notarile*, in *Vita not*., 2023, 437 ss.; E. MARMOCCHI, *Giustizia e notariato:* publica fides *ma non solo*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 371 ss.; V. PACE, *Volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, in *Infonews Notartel*, n. 2, luglio 2023; A. TODESCHINI PREMUDA, *Le autorizzazioni riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria*, Studio CNN n.6 9-2024/PC, approvato dal Gruppo di lavoro sulla "Riforma della Volontaria Giurisdizione" il 24 gennaio 2024; E. FABIANI, L. PICCOLO*, Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 nelle prassi*, in Bibl. Fond. ita. not., 2023, n. 2, 8 ss.; EID., *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, Studio approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della volontaria giurisdizione in data 9 febbraio 2023 e dal CNN in data 13 febbraio 2023.

[322] La norma di legge delega è l'art. 9. L'articolo è rubricato "Trasferimento di funzioni nella materia della volontaria giurisdizione", e ha il seguente contenuto: "Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, adottare uno o più d.lgs. recanti modifiche alla disciplina vigente prevedendo il trasferimento alle amministrazioni interessate o ai notai delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione."

Tali proposte hanno trovato concretizzazione nella riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia) mediante l'adozione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della l. 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie[323] e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Si segnala altresì l'entrata in vigore del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Decreto Correttivo della Riforma Cartabia) che, per incrementare la digitalizzazione del processo, ha disposto ulteriori semplificazioni degli adempimenti a carico delle parti interessate.

A titolo esemplificativo, nel solco del processo di razionalizzazione delle competenze in materia di volontaria giurisdizione, il d.lgs. n. 149/2022 ha attribuito al notaio rogante una competenza concorrente rispetto all'autorità giudiziaria per il rilascio delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici o scritture private autenticate che coinvolgano soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati o beneficiari dell'amministrazione di sostegno) ovvero che abbiano ad oggetto beni ereditari (art. 21, co. 1, d.lgs. n. 149/2022)[324]. Il notaio, mediante

[323] Per un inquadramento sistematico del ruolo del notaio non solo nella funzione di prevenzione delle liti, ma anche circa il suo possibile coinvolgimento nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in ambito societario, v. S. ANZELINI, *Il ruolo del notaio nella mediazione. Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia*, in *Notariato*, 2024, 371 ss.; F. AUMONT, H. MROZ, S. THIBERT-BELAMAN, *L'ingénierie notariale au service de la prévention et de la résolution des conflits en droit des affaires*, cit., 41 ss.

[324] La riforma, tuttavia, non ha inteso attribuire al notaio le funzioni di autorizzazione alla continuazione dell'attività di impresa dell'incapace, che pertanto restano regolate dalle disposizioni preesistenti (artt. 320; 371; 394; 397; 425; 2198 c.c.). Al riguardo v. F. AULETTA, *La Riforma della Volontaria Giurisdizione: un'occasione da non mancare per una capacità notarile aumentata*, in *Notariato*, 2025, 129 ss.; V. CIANCIOLO, *Riforma Cartabia, il nuovo volto della volontaria giurisdizione*, in *Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Plus Diritto*, 12 gennaio 2023; F.P. LOPS, *Riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 437 ss.; R. MASONI, *Trasferimento al notaio delle autorizzazioni sugli affari di volontaria giurisdizione relativi a minori, incapaci e disabili*, nota a App. Milano, 9 gennaio 2024, in *IUS Famiglie*, 26 febbraio 2024; V. PACE, *Volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, cit.; S. PEPE, *Novità in tema di competenza "giurisdizionale" notarile*, in *Riv. not*., 2023, 753 ss.; G. SANTARCANGELO, *L'autorizzazione notarile nella nuova normativa della volontaria giurisdizione*, in *Notariato*, 2022, 592 ss.; A. SPONZILLI, *Le linee generali della riforma nel quadro del PNRR*, in AA. VV., *La Riforma del Processo Civile. Commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. Di Marco, Torino, Giappichelli, *passim*; B. VIGORITO, *Le nuove competenze del notaio in materia di volontaria giurisdizione: prime riflessioni sulla responsabilità del notaio in relazione al rilascio dell'autorizzazione di volontaria giurisdizione (art. 21, d.lgs. n. 149/2022)*, in *Vita not*., 2024, 495 ss.; A. TODESCHINI PREMUDA, *Le autorizzazioni riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria*, cit., § 4.1. Incapaci e impresa, che sostiene "La riforma […] è intervenuta in ordine alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa in due direzioni: da un lato, con la norma in commento, ha riservato in via esclusiva in capo all'autorità giudiziaria il rilascio del provvedimento in parola; dall'altra, se si eccettua, forse per un difetto di coordinamento, la previsione dell'art. 371, ult. co, c.c. in materia di interdetti e minori soggetti a tutela, affidando al giudice tutelare e non più al tribunale le decisioni in materia". Secondo l'A., riferendosi tali norme all'impresa "commerciale", non sembrerebbero esservi preclusioni per il notaio al rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'impresa agricola. Per un approfondimento sul tema v. pure D. BOGGIALI, R. GUGLIELMO, *La continuazione dell'attività d'impresa e la partecipazione di incapaci in società*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2023, n. 1, 239. A mero titolo

un significativo ampliamento delle sue funzioni, è tenuto a verificare non solo la necessità dell'atto, ma altresì la sua utilità evidente, ai sensi dell'art. 320, co. 3, c.c., oltre alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, in conformità all'ultimo comma del medesimo articolo. In questa prospettiva, il legislatore ha previsto poteri istruttori funzionali a supportare l'attività valutativa del notaio, riconoscendogli la facoltà di avvalersi dell'assistenza di consulenti e di assumere informazioni in assenza di formalità, interpellando direttamente i soggetti legittimati o comunque interessati (quali, ad esempio, il coniuge e i parenti entro il terzo grado del soggetto incapace, nonché, in caso di atti relativi a beni ereditari, i chiamati all'eredità e i creditori risultanti dall'inventario eventualmente redatto: art. 21, co. 2 del citato decreto)[325].

La misura avrà sicuro effetto deflattivo del numero dei procedimenti pendenti, senza compromissione della tutela degli utenti, analogamente a quanto già accaduto con altre disposizioni adottate nel passato (cfr. per tutte la nota l. n. 340/2000 che ha delegato al notaio il controllo omologatorio).

Nella materia della volontaria giurisdizione, al giudice sono attribuiti, in numerosi procedimenti, compiti di controllo o gestione di interessi che potrebbero essere svolti dalla P.A. o dai pubblici ufficiali, in quanto l'eventuale vaglio giurisdizionale per la tutela dei diritti eventualmente incisi sarebbe comunque assicurato, nella fase successiva all'adozione del provvedimento, con apposito ricorso giurisdizionale, che dunque sarebbe solo eventuale.

A titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere attribuite ai notai funzioni connesse alla gestione dell'eredità giacente (per esempio la nomina di tutore o protutore) o le autorizzazioni *ad negotia* o a stare in giudizio.

esemplificativo, oltre al citato art. 21 del d.lgs. n. 149/2022, si segnalano i seguenti articoli – di nuova introduzione o già esistenti ma modificati per effetto dell'entrata in vigore del suddetto decreto – del codice di procedura civile concernenti, in via mediata o immediata, le funzioni notarili e incisi dalla riforma: v. l'art. 473-*bis* 65 c.p.c. (introdotto dalla Riforma Cartabia e poi successivamente modificato dal c.d. decreto correttivo) per ciò che attiene all'autorizzazione del Tribunale alla vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati: il Tribunale stabilisce che essa debba farsi ai pubblici incanti e può designare per procedervi, tra l'altro, un notaio del luogo in cui si trovano gli immobili; l'art. 475 c.p.c. (come modificato, prima dalla Riforma Cartabia e poi dal decreto correttivo) sulla forma degli atti ricevuti, tra l'altro, dal notaio per farli valere come titolo per l'esecuzione forzata; l'art. 488 c.p.c. (come sostituito dalla Riforma Cartabia e poi modificato dal decreto correttivo) sulla formazione, da parte del cancelliere, del fascicolo informatico dell'esecuzione; l'art. 569-*bis* c.p.c. (introdotto in occasione della citata riforma) sulle modalità della vendita diretta che, all'ultimo comma – dopo aver previsto che, su istanza dell'aggiudicatario, il giudice autorizza il trasferimento dell'immobile mediante atto negoziale e ordina, contestualmente alla trascrizione di quest'ultimo, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 586 c.p.c. – dispone che il notaio stipulante trasmetta copia dell'atto al cancelliere o al professionista delegato, che provvedono al deposito nel fascicolo della procedura; l'art. 591-*bis* c.p.c. (come sostituito dalla Riforma Cartabia) in tema di delega alle operazioni di vendita, tra l'altro, al notaio; l'art. 153 disp. att. c.p.c. (come modificato in occasione della citata riforma), sulla copia degli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale.

[325] Tuttavia, A. FUSARO, *Il ruolo del notaio*, cit., 847, osserva che le prime evidenze emerse in sede applicativa sulla base di riscontri empirici segnalano una certa riluttanza da parte dei notai nell'esercizio di tale potere autorizzativo, con una tendenza diffusa a indirizzare gli istanti all'autorità giudiziaria.

Potrebbero, altresì, essere devolute alcune delle funzioni oggi attribuite al giudice tutelare ove prive di contenuto decisorio.

Alle competenti amministrazioni potrebbero essere devoluti molti dei controlli oggi attribuiti al giudice, per esempio sull'iscrizione, integrazione o correzione degli atti dello stato civile.

Tutto ciò non implica che non sia comunque necessaria una mediazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese[326], se non altro perché il notaio non ha accesso diretto al *database* del Registro e, pertanto, non può non attivarsi per la ricezione e l'archiviazione dei documenti trasmessi e delle relative verifiche formali[327]. Trattasi di controlli aventi natura "ultra-residuale", dunque limitati alle modalità di compilazione della domanda, la verifica della sua provenienza da pubblico ufficiale, la regolarità della procedura di trasmissione e null'altro[328]. Ciò non comporta un'integrale sterilizzazione della funzione attribuita all'Ufficio del Registro delle Imprese. Il conservatore, pur essendo privo di un potere discrezionale in ordine al merito dell'atto da iscrivere[329], conserva la facoltà – già riconosciuta nella prassi anteriore – di richiedere integrazioni documentali o correzioni formali, in particolare con riferimento alla compilazione dei modelli informatici di comunicazione, ove risultino viziati da errori materiali, incompletezze o difformità rispetto ai requisiti tecnici previsti[330]. Ci si è chiesto, inoltre, se tali poteri, comunque latamente istruttori, possano spingersi sino al diniego dell'iscrizione. Pare che ciò non sia da escludersi *a priori* ove l'impresa non sia munita dell'indirizzo PEC oppure in presenza di irregolarità in grado di pregiudicare inevitabilmente il buon esito della procedura di iscrizione, come nel caso di presentazione della domanda innanzi a un ufficio territorialmente incompetente o di errore nell'indicazione

[326] Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune indicazioni sulla disciplina introdotta dall'art. 40, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto «semplificazioni»), specificando che l'intervento normativo è volto a «ridurre i tempi di conclusione delle procedure d'ufficio e, conseguentemente, restringere i tempi necessari per l'aggiornamento del Registro delle Imprese», mantenendo in capo al Giudice del Registro «il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del conservatore», ferma restando la «titolarità esclusivamente riservata alla parte interessata di richiedere le iscrizioni nel Registro delle Imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d'ufficio previste specificatamente da norme *ad hoc*». Inoltre, nella medesima nota, si è chiarito che «la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle Imprese affidata al Ministero dello Sviluppo economico (art. 28, co. 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria che la l. 29 dicembre 1993, n. 580 e il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, affidano alle Camere di Commercio», precisando che «tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore». Rimangono escluse, invece, «la possibilità di entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche», nonché «la potestà di emettere atti dispositivi nell'ambito delle competenze di cui le Camere di Commercio sono titolari» e «qualunque interferenza con l'attività giudiziaria di spettanza del Giudice del Registro a questi riservata da specifiche norme di settore». La nota n. 46907 del 19 febbraio 2021 è consultabile sul sito www.mise.gov.

[327] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1039.

[328] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1039.

[329] F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore,* cit., 207; R. RANUCCI, *Registro delle imprese*, cit., 567.

[330] S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1039.

dell'anagrafica tributaria[331] o in caso di mancanza di firme, bolli e diritti previsti dal regolamento del Registro[332]. Parimenti, l'Ufficio del Registro sarà tenuto a negare l'iscrizione dell'atto qualora, all'esito di un accertamento sommario – fondato su elementi documentali evidenti (*per tabulas*) o su circostanze delle quali l'Ufficio abbia diretta conoscenza – emerga che l'atto sia stato redatto da un soggetto privo di legittimazione, come nel caso del c.d. usurpatore, ovvero da un notaio che abbia perso il proprio *status* professionale in ragione di provvedimenti di destituzione o sospensione (a condizione che tali provvedimenti siano stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, co. 1, n. 2, l. not.). Analogamente, il rifiuto si impone anche qualora risulti che l'atto sia stato redatto, o la deliberazione verbalizzata, da un notaio territorialmente incompetente, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2699 e 2701 c.c. e degli artt. 58, co. 1, n. 4 e 27 l. not.[333].

Vale la pena di non ignorare, comunque, l'attribuzione, all'interno del sistema giuridico italiano, di una serie di competenze tipicamente "notarili" anche al cancelliere. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo: all'esecuzione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769, co. 1, c.p.c. ai sensi del quale l'inventario può essere chiesto al Tribunale dalle persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del Tribunale (o da un notaio designato dal *de cuius* nel testamento o nominato dal Tribunale)[334]; alla ricezione da parte del cancelliere del Tribunale dell'aperta successione (o di un notaio) dell'accettazione con beneficio di inventario, dell'inserzione nel Registro delle Successioni e, entro un mese da quest'ultima, della trascrizione di detta dichiarazione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, ai sensi dell'art. 484 c.c.[335]; al ricevimento da parte del cancelliere (alternativamente al notaio) della rinunzia anticipata all'eredità[336] - sempre ove si intenda aderire alla tesi possibilista in tal senso, nella consapevolezza che non si tratta di una teoria unanimemente condivisa in dottrina - ossia di una dichiarazione di volontà volta a dismettere il futuro diritto di succedere in presenza di talune specifiche circostanze e produttiva, in ogni caso, di effetti negoziali differiti al verificarsi dei presupposti della delazione; quanto ai trasferimenti immobiliari nell'ambito degli accordi di separazione e divorzio[337], la cui validità è stata pure affermata da una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 29 luglio 2021, n. 21761, la quale ha

[331] Così S. LUONI, M. CAVANNA, *Il registro delle imprese,* cit., 1039.

[332] In tal senso C. LICINI, *Ragioni comunitarie,* cit.*,* 395.

[333] In questo senso V. DONATIVI, *La riforma dell'omologazione*, cit., 1066.

[334] Si veda G. BONILINI, *La designazione testamentaria del notaio preposto alla redazione dell'inventario*, in *Fam. pers. e successioni,* 2009, 748 ss.

[335] C. COPPOLA, *La pubblicità ereditaria nei registri di cancelleria*, in *Fam. pers. e successioni,* 2007, 917 ss.

[336] C. COPPOLA, *I soggetti legittimati a rinunziare all'eredità*, in *Fam. pers. e successioni,* 2012, 380 ss.

[337] A. SCALERA, *Separazione e divorzio: le SS. UU. dettano le condizioni per la validità dei trasferimenti immobiliari,* nota a Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21761, in *Quotidiano Giuridico*, 25 agosto 2021.

altresì precisato che gli adempimenti previsti dall'art. 29 della l. n. 52/1985 ben possono essere eseguiti dal cancelliere sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre (pertanto, la validità dei detti trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione da parte dell'ausiliario del giudice che le parti abbiano prodotto gli atti e reso le dichiarazioni ai sensi della predetta legge); l'apposizione della formula esecutiva[338], oggi anche in modalità telematica, che ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c. spetta esclusivamente al cancelliere, al notaio e agli altri pubblici ufficiali a ciò autorizzati.

II.3. Circolazione delle quote di s.r.l. e trasformazioni normative: dalle quote digitalizzate all'attenuazione del controllo notarile e alla rinnovata centralità del libro soci

La questione dei confini all'autonomia privata e del connesso ruolo del notaio viene in rilievo anche relativamente ai regimi di circolazione dei diritti, nonché di opponibilità degli acquisti di quote di s.r.l.[339].

In proposito, il legislatore nell'ambito del codice civile pare aver voluto eliminare il controllo *ex post* degli amministratori in occasione dell'iscrizione nel libro soci con attribuzione al notaio nonché agli altri intermediari abilitati di un più permeante controllo *ex ante*, con annessa responsabilità di questi ultimi, circa la negoziazione della quota[340]. Invero, nell'ambito dell'esercizio della

[338] F. ADAMI, *Emergenza Covid-19: le copie esecutive di titoli giudiziali spedite con modalità telematiche,* in *Quotidiano Giuridico*, 12 febbraio 2021.

[339] A titolo esemplificativo, statutariamente i soci possono prevedere, come noto, clausole limitative dei poteri di disposizione della quota (clausole di gradimento o di prelazione), ma senza potersi spingere fino a derogare alle norme che disciplinano i regimi di legittimazione e di opponibilità degli acquisti. Sul tema si rinvia a F. MURINO, *Circolazione della quota, legittimazioni e autonomia privata nella s.r.l.*, Milano, Giuffrè, 2017, 81 ss.; M. CIAN, *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 306-307 e spec. 313 ss.

[340] Così F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 81-82. L'A. (8-9) evidenzia, altresì, che l'assetto caratterizzato dall' "irreggimentazione pubblicistica" della disciplina di circolazione della quota si inserisce nel solco già tracciato dalla l. n. 310/1993 (c.d. legge Mancino), inquadrandosi in una più generale "metamorfosi della funzione notarile" (tale ultima espressione si deve a R. LENZI, *La metamorfosi della funzione notarile nella lente del dovere di informazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 761 ss.). Per un approfondimento sulla disciplina introdotta dalla l. n. 310/1993 v. F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 41 ss. e 89 ss. e P. SPADA, *La "legge Mancino" e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzione di polizia,* in *Riv. dir. comm.,* 1994, I, 285. Sul rilievo della funzione notarile nel trasferimento di quote di GmbH v. S. HARBARTH, *Zum Reformbedarf im GmbH-Recht,* cit., 109 riguardo al § 15 III, IV GmbHG; B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 610-611 (il quale ipotizza l'impiego della tecnologia *blockchain* con funzione di documentazione del trasferimento delle quote di GmbH) e da ultimo W. WEITNAUER, D*as Beurkundungserfordernis für Geschäftsanteilsübertragungen im Zeitalter der Digitalisierung*, in GWR, 2024, 69 ss. T. KELLER, K. SCHÜMMER, *Digitale GmbH-Gründung,* in NZG, 2021, 577-578 evidenziano come appaia incoerente che i soci fondatori di una GmbH, a seguito del recepimento della direttiva c.d. Digitalizzazione, possano costituire la società *online* ma, allo stesso tempo, risultino ancora obbligati a presentarsi fisicamente davanti a un notaio per vendere le partecipazioni. Secondo P. KINDLER, *La digitalizzazione del diritto societario e del registro di commercio in Germania*, in

propria funzione e in ossequio ai doveri derivanti dalla diligenza professionale qualificata, il notaio è tenuto – anche in forza delle prescrizioni deontologiche cui è soggetto – a informare adeguatamente le parti circa l'eventuale inefficacia dell'atto di trasferimento di partecipazioni sociali[341].

Tale inefficacia può derivare, da un lato, dalla mancata osservanza di clausole statutarie condizionanti (quali, a titolo esemplificativo, l'omessa acquisizione del gradimento ovvero il mancato rispetto del diritto di prelazione), e, dall'altro, da situazioni di conflitto sulla titolarità delle partecipazioni che emergano dall'esame delle risultanze del Registro delle Imprese[342].

Nella disciplina delle s.r.l., infatti, l'evoluzione normativa – segnata dalla progressiva centralizzazione e informatizzazione delle informazioni societarie presso il Registro delle Imprese – ha determinato un significativo mutamento nella funzione del libro dei soci. Quest'ultimo, in origine dotato di natura meramente interna e priva di efficacia pubblicitaria, ha progressivamente perduto tale connotazione, venendo di fatto assorbito – in applicazione del principio di continenza – in un sistema a carattere pubblicistico imperniato su regole inderogabili e assicurando, la pubblicità legale del Registro delle Imprese, un ruolo centrale e sostitutivo nella rappresentazione della compagine sociale, tale da cristallizzare le vicende circolatorie delle partecipazioni con effetti opponibili *erga omnes*[343]. L'inderogabilità dell'art. 2470, co. 1, c.c.[344] trova

Dir. comm. digitale, 2024, I, 33, tuttavia, la necessità della forma notarile in presenza per il trasferimento della quota è diretta proprio a contrastare la libera circolazione delle quote, vista dal legislatore come un fenomeno inconciliabile con la natura della GmbH come piccola società di capitali con un numero ristretto di soci. Inoltre, secondo l'A., il trasferimento della quota spesso sottende accordi complessi che mal si prestano al procedimento *online*.

[341] F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 82, nt. 22.

[342] In questi termini V. DE STASIO, *Sub* art. 2470 c.c., *La forma e l'iscrizione del trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese, in s.r.l.*, in AA. VV., *S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 353*;* F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 82, nt. 22. Si ricorda, in proposito, che con la c.d. riforma MoMiG delle GmbH in Germania (in vigore dal 1° novembre 2008), dopo aver rogato o autenticato l'atto di trasferimento della quota, il notaio è tenuto a comunicare il nuovo acquirente alla società. Una simile procedura non è prevista in Italia ma è possibile il conseguimento del medesimo risultato mediante l'introduzione di una clausola statutaria in tal senso: così F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 95 ss., spec. 98.

[343] In tal senso F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 84.

[344] L'individuazione del momento in cui la cessione produce effetto verso la società (art. 2470, co. 1, c.c.) è tuttora dibattuta. Un'interpretazione letterale della norma è nel senso di ritenere che gli effetti si producano a seguito del solo deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese: il cessionario, secondo questa ricostruzione, avrebbe la possibilità di legittimarsi nei confronti della società ed esercitare i diritti sociali connessi allo *status socii* senza dover attendere l'iscrizione: così V. DE STASIO, *Sub* art. 2470 c.c., *La forma e l'iscrizione del trasferimento*, cit., 356-357; V. SALAFIA, *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Società*, 2009, 437 ss. Una tesi ampiamente sostenuta in dottrina (G. MARASÀ, *Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ*., II, 2009, 648; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, I, Artt. 2462-2474, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, 620-621; da ultimo F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l. a quelle sulla costituzione del pegno e di altri vincoli*, in *Rivista ODC*, 2025, 236; propone, al contrario, una lettura correttiva della norma – più convincente, a parere di chi scrive – ritenendo che l'efficacia del trasferimento della quota nei confronti della società derivi non dal deposito, ma dall'iscrizione. Gli argomenti a fondamento sono di carattere sia formale che sostanziale. Da un punto di vista formale, si

giustificazione soprattutto nella rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla norma. In particolare, la scelta del legislatore di rendere obbligatorio il meccanismo pubblicitario mediante iscrizione nel Registro delle Imprese risponde a plurime esigenze: anzitutto, alla razionalizzazione e semplificazione amministrativa, anche attraverso strumenti informatici centralizzati; inoltre, all'eliminazione di sovrapposizioni delle iscrizioni nel libro dei soci e nelle risultanze del Registro – la cui difformità ha rappresentato, nella prassi, una fonte non trascurabile di contenzioso; infine, alla garanzia della tracciabilità nella circolazione della ricchezza[345].

Peraltro, la stessa previsione, introdotta dalla riforma del 2003, si è posta l'obiettivo di superare le opacità che derivavano dal sistema previgente, nel quale l'iscrizione nel libro dei soci – atto rimesso alla discrezionalità degli amministratori[346] – era considerata, in base a una consolidata prassi interpretativa, sufficiente a rendere opponibile ai terzi l'acquisto delle partecipazioni[347]. L'assenza di un meccanismo idoneo a conferire data certa[348] a tale iscrizione attribuiva agli amministratori un potere sostanzialmente arbitrario nel determinare la priorità tra più trasferimenti, con evidenti ricadute in termini di certezza dei traffici giuridici. Con il nuovo art. 2470, co. 3, c.c. spostando il baricentro dell'opponibilità dal libro soci al Registro delle Imprese, il legislatore ha ancorato la risoluzione del conflitto tra più aventi causa al criterio della priorità dell'iscrizione, subordinata alla buona fede dell'acquirente: la norma, infatti, riconosce preferenza a colui che, tra i diversi acquirenti, abbia per primo

evidenzia come l'uso del termine «deposito» induca a pensare a una mera svista del legislatore, posto che tale termine normalmente ha una diversa natura in quanto non funzionale all'iscrizione nel Registro e dunque ad attribuire efficacia dichiarativa. In termini sostanziali, si impone una ricostruzione correttiva della norma al fine di evitare che i diritti sociali possano essere esercitati prima dell'iscrizione, per tutelare l'interesse alla stabilità delle decisioni assunte, la cui validità potrebbe altrimenti essere messa in discussione ove l'iscrizione sia in un secondo momento negata. Anche la giurisprudenza (Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in *Giur. comm*., 2020, II, 1089 ss., con nota di A.D. SCANO, *Consecuzione delle procedure, revocatoria incidentale e momento costitutivo del pegno di quote* sociali) sostiene questo orientamento, facendo leva su alcuni indici, tra i quali si ricorda il terzo comma dell'art. 2470 c.c., che detta come criterio di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti della stessa quota quello della preventiva iscrizione. Così F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l,* cit., 233 ss.

[345] F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 84 e nt. 27 e V. MELI, *L'opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro dei soci*, in *Riv. soc.*, 2011, 38.

[346] F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 84, nt. 27, 109.

[347] F. MURINO, *Circolazione della quota*, cit., 84, nt. 27.

[348] In prospettiva *de iure condendo*, era già stata avanzata da F. MURINO*, Il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l*., nota a Cass., 18 agosto 2017, n. 20170, in *Giur. comm*., 2018, II, 214, nt. 5, l'ipotesi di una evoluzione del regime di circolazione delle quote di s.r.l., fondata sull'impiego di tecnologie *blockchain* a registro distribuito, idonea a garantire l'attribuzione della data certa e suscettibile di applicazione generalizzata a tutte le s.r.l. Nello stesso senso S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato*, cit., 173; Tendersinfo, *Germany : Measures to modernize the capital market and to facilitate access to capital markets for companies, in particular start-ups, growth companies and SMEs*, 6 luglio 2022.

effettuato l'iscrizione nel Registro, anche se titolare di un atto di data posteriore[349].

II.3.1. Deroghe al regime ordinario di trasferimento delle partecipazioni sociali di s.r.l.

Il panorama normativo vigente in materia di formalità richieste per l'efficacia *inter vivos* del trasferimento delle partecipazioni sociali nelle società a responsabilità limitata si configura come articolato su un duplice livello: da un lato, un regime ordinario, desumibile dall'art. 2470, co. 2, c.c., che rappresenta il modello codicistico di riferimento; dall'altro, una pluralità di modelli alternativi, tutti a carattere derogatorio e ad applicazione volontaria, accomunati dall'intento di semplificare gli adempimenti formali, pur con esiti applicativi talvolta disomogenei rispetto agli obiettivi dichiarati dal legislatore[350].

Nello specifico, si individuano tre differenti modalità alternative: una prima, accessibile alla generalità delle s.r.l., fondata sull'utilizzo della firma digitale, ai sensi dell'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nell'interpretazione autentica *ex* art. 14, co. 8, l. 12 novembre 2011, n. 183; una seconda, originariamente riservata alle piccole e medie imprese nonché alle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. ma attualmente anch'essa estensibile a tutte le s.r.l., che implica l'intervento di intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 100-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) (introdotto dall'art. 4, co. 10, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 e successivamente riformulato, prima dall'art. 4, co. 3, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 30/2023); una terza, di più recente introduzione a opera della l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali"), che ha aggiunto all'art. 26 del d.l. n. 179/2012 tre nuovi commi (2-*bis* ss.) destinata solo alle PMI, la quale consente la circolazione cartolare in sistemi di gestione accentrata a fronte dell'emissione di quote in forma scritturale[351].

Ai modelli di circolazione delle quote ora accennati potrebbe affiancarsi, in prospettiva, un quarto modello, al momento inattuato ma già delineato in via potenziale dal legislatore. Il riferimento è all'art. 28, co. 2, lett. a-*bis*), d.l. n. 10 marzo 2023, n. 25 (c.d. "Decreto *FinTech*"[352]), conv. con mod. in l. 10 maggio

[349] In questi termini M. NASTRI, *Pubblicità commerciale e società a responsabilità limitata,* in *La "nuova" società a responsabilità limitata*, a cura di M. Miola, Jovene, Napoli, 2005, 271.

[350] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 239-240.

[351] In conseguenza di tale ultima modifica normativa, l'art. 3, co. 2 della medesima l. n. 21/2024 dispone altresì una modifica all'art. 100-*ter*, co. 2, alinea, T.U.F., in forza della quale si aggiunge ai già previsti regimi alternativi di circolazione della quota di s.r.l. (di cui all'art. 2470, co. 2, c.c. e all'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. n. 112/2008, conv. con mod. in l. n. 133/2008), altresì il nuovo riferimento – limitato alle quote rappresentative del capitale di PMI –, all'art. 26, co. 2-*bis*, d.l. n. 179/2012, conv. con mod in l. n. 221/2012.

[352] Il Decreto *FinTech* costituisce il primo provvedimento normativo italiano a disporre una disciplina sull'emissione, sulla negoziazione e sulla circolazione dei c.d. "strumenti finanziari digitali", intesi come "strumenti emessi su un registro per la circolazione digitale" (art. 1). La necessità del provvedimento è stata giustificata dall'adozione del regolamento (UE)

2023, n. 52, che ha introdotto la astratta possibilità di tokenizzazione[353] delle quote di s.r.l., subordinandone tuttavia l'effettiva operatività all'adozione di una

2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (in GUUE n. L 151, 2 giugno 2022) relativo a un "regime pilota" per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*Pilot Regime Regulation*, c.d. PRR) e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva (UE) 2014/65. L'art. 2(11) PRR definisce uno "strumento finanziario DLT" come "uno strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito". Il concetto di strumento finanziario DLT ai sensi del PRR è quello tradizionale, identico alla nozione di diritto comune definita da MiFID 2 con la peculiarità della tecnologia *blockchain* o DLT. A livello interno in proposito si evidenzia che il Decreto *Fintech* ha modificato l'art. 1, co. 2, T.U.F., includendovi appunto gli "strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito". Nell'ambito della definizione delineata dal c.d. Decreto *FinTech*, risulta opportuno evidenziare come la locuzione "strumento finanziario digitale" si connoti per una valenza strutturalmente neutra rispetto alla causa dell'attribuzione patrimoniale alla società emittente. In altri termini, tale categoria si presta a ricomprendere una pluralità di tipologie negoziali, accomunate non già dalla funzione sostanziale (partecipativa, obbligazionaria o di altra natura), bensì dall'elemento formale della rappresentazione in formato digitale ai sensi della tecnologia DLT (*Distributed Ledger Technology*). Ne consegue che, anche al di fuori del perimetro delle società quotate, il novero degli strumenti finanziari digitali può includere *equity*, *debt*, ulteriori modulazioni da mero rapporto partecipativo. Tale ampiezza definitoria si estende altresì indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto emittente, in quanto la disciplina contenuta nel Decreto *FinTech* si presta ad essere applicata anche a emissioni da parte di s.r.l., con riferimento tanto ai titoli di debito, quanto eventualmente alla quota di partecipazione. Per approfondimenti sul tema si rinvia a I. CAPELLI, *La struttura finanziaria delle imprese e gli strumenti finanziari digitali. Prime considerazioni tra decentralizzazione e regolazione nel contesto del* DLT Pilot Regime *e del decreto* FinTech, in *Dir. inform*, 2023, 645 ss.; R. FAVA, *La nuova forma di "incorporazione" digitale degli strumenti finanziari*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2024, I, 118 ss.; M. PASSARETTA, *Prime (brevi) riflessioni a margine del decreto FinTech*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, III, 147 ss.; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato tra* crowdfunding *e sperimentazione di nuovi ambienti digitali*, in *Rivista ODC*, 2024, 146 ss.; L. DI PENTA, *Circolazione digitale degli strumenti finanziari*, in *Pratica fisc. prof*., 2023, 39 ss.; F. MATTASSOGLIO, *Intelligenza artificiale e DLT. L'innovazione tecnologica al servizio del finanziamento delle P.M.I*., in *Nuovo dir. soc*., 2022, 1576 ss.; T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali e registri per la circolazione digitale*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, I, 261 ss.; D. SCHETTINI, *Il regime di responsabilità del tenutario del registro nella circolazione degli strumenti finanziari digitali*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, I, 189 ss.; N. CIOCCA, *Potenzialità e rischi della DLT nel Regime pilota e nel Decreto in materia di strumenti finanziari in forma digitale*, in *Rivista ODC*, 2024, 835 ss.

[353] Per tokenizzazione degli strumenti finanziari la *Pilot Regime Regulation* intende la "rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentire l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito" (considerando 3). Il *token*, che si fonda su infrastrutture DLT, costituisce una rappresentazione digitale di diritti o posizioni giuridicamente rilevanti, emesso da soggetti estranei ai circuiti istituzionalizzati del mercato regolamentato. Tra le diverse configurazioni che tale strumento può assumere, appare rilevante, per quanto qui interessa, il *token* di investimento (c.d. *investement token* o *security token*), che, incorporando diritti di natura patrimoniale e/o partecipativa nei confronti dell'emittente, può assolvere la funzione di rappresentazione digitale di una partecipazione societaria: così P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.,* cit., 18 e nt. 28. Al riguardo v. pure N. DE LUCA, *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. dir. civ*., 2020, 101 ss.; M.S. SCALERA, *Tokenizzazione di partecipazioni di società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2025, 47 ss. (rispetto alla partecipazione azionaria tokenizzata); F. MATTASSOGLIO, *Intelligenza artificiale e DLT*, cit., 1576 ss.; T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali*, cit., 273; D. SCHETTINI, *Il regime di responsabilità del tenutario del registro*, cit., 189 ss.; L. TUBARO, Framework *giuridico della* Blockchain*: uno sguardo all'ordinamento francese*, in *Nuovo dir. soc*., 2021, 1211 ss.; D. LEGEAIS, *Blockchain et droit des sociétés Quelles perspectives ? Quelle incidence véritable de la technologie ?*, in *Droit sociétés*, 2022, 6 ss.; ID., *L'utilisation de la blockchain pour les titres de sociétés non cotées*, in *Droit sociétés*, 2019, n. 2, 6; C. POMMIER, A. CAZALET, V. MAMELLI, *Numérique, prise de décision et gouvernance des sociétés*, in JCP N, 2021, n. 36,

disciplina secondaria da parte della Consob. Tale intervento, ad oggi, non risulta essere stato adottato, come si evince dal regolamento attuativo approvato con delibera Consob n. 22923 del 6 dicembre 2023, nel quale non si rinviene alcuna disposizione sul punto. In assenza di tale cornice regolamentare, la circolazione su *blockchain* delle partecipazioni sociali, pur tecnicamente realizzabile, rimane giuridicamente irrilevante, non potendosi allo stato attuale attribuire alla tokenizzazione alcuna rilevanza formale ai fini della disciplina dei trasferimenti o della prova della titolarità[354].

Tenuto conto delle esigenze di economia espositiva proprie della presente trattazione, il tema – complesso e in continua evoluzione – della tokenizzazione delle quote di s.r.l. può essere qui soltanto richiamato in via incidentale. Ciò nondimeno, non può tacersi come tale prospettiva, pur ancora priva di una concreta regolamentazione positiva, si collochi in un orizzonte potenzialmente idoneo a incidere in modo significativo sulle modalità di circolazione delle partecipazioni e, per riflesso, sul ruolo degli operatori tradizionalmente coinvolti nel relativo *iter*. In particolare, anche l'adozione di sistemi basati su registri distribuiti (DLT)[355] per la circolazione delle quote potrebbe portare, in futuro, a chiare forme di disintermediazione del notaio, con riferimento alla funzione di autenticazione degli atti di trasferimento. L'utilizzo di *smart contract*[356] e registri *blockchain*, in quanto capaci di certificare *ex se* la data e l'effettività del trasferimento, finirebbe infatti per sostituire – almeno sul piano tecnico-pratico

51 ss.; X. VAMPARYS, *Blockchain et droit des sociétés. Quelques réflexions d'un praticien*, in JCP E, 2018, n. 17, 1200 ss.; ID., *La blockchain : un outil au service des droits des actionnaires ?*, in *Bull. jol. soc*., 2018, n. 6, 315 ss.

[354] In tal senso M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione delle quote di s.r.l.: tre modelli a zonzo (per tacer del* token*)*, in *Rivista ODC*, 2024, 814. Sulla possibile ed eventuale tokenizzazione delle partecipazioni di società di capitali v. S. CORSO, *Le s.r.l. aperte al mercato*, cit., 55 ss.; I. CAPELLI, *Questioni aperte in tema di circolazione*, cit., 110 ss.; R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione,* cit., 830 ss.; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 15 ss.; N. ABRIANI, *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2022, 365 ss.; M.S. SCALERA, *Tokenizzazione di partecipazioni di società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2025, 47 ss.; I. CAPELLI, *Le piattaforme di "crowdfunding"*, cit., 343; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 170; T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali*, cit., 261 s.; D. SCHETTINI, *Il regime di responsabilità del tenutario del registro*, cit., 189 ss.

[355] Per la definizione di "tecnologia a registro distribuito" o DLT il decreto *FinTech* rinvia a PRR prescindendo dalla nozione di "tecnologie basate su registri distribuiti" introdotta con l'art. 8-*ter*, d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019 e che fa riferimento a "le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili". L'art. 2, n. 1) PRR definisce invece la "tecnologia a registro distribuito" o "DLT" solo tautologicamente, come "una tecnologia che consente il funzionamento e l'uso dei registri distribuiti". Ai sensi dell'art. 2, n. 2) PRR, un "registro distribuito" consiste in un "archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l'utilizzo di un meccanismo di consenso".

[356] Lo *smart contract* è definito come "un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse" (art. 8-*ter*, co. 2, d.l. n. 135/2018, conv. con mod. in l. n. 12/2019).

ma certamente non dal punto di vista del controllo sulla legalità sostanziale dell'operazione – alcune delle garanzie oggi assicurate dal controllo notarile, ponendo interrogativi rilevanti in termini di automatizzazione del procedimento traslativo. Tuttavia, in assenza dell'intervento regolamentare demandato alla Consob dall'art. 28, co. 2, lett. a-*bis*), d.l. 10 marzo 2023, n. 25, tale meccanismo resta, allo stato, privo di rilevanza giuridica autonoma[357]. Le quote tokenizzate, seppure materialmente possibili, devono dunque essere ancora trattate come partecipazioni ordinarie, soggette al regime documentale e procedurale tradizionale, senza che la tecnologia, da sola, possa sostituirsi a una specifica disciplina giuridica, la cui determinazione è rimessa alla Consob.

I paragrafi che seguono si propongono di sviluppare una ricostruzione sintetica delle vigenti modalità alternative di trasferimento delle quote sociali, con l'intento di circoscrivere l'indagine all'ambito dell'incidenza che tali discipline determinano sulle funzioni notarili. Sebbene verrà fornita una ricognizione sintetica delle prime due ipotesi normative – nella consapevolezza che la riflessione dottrinale sul loro impianto normativo e sulle implicazioni operative per l'attività notarile risulta già ampiamente sviluppata –, l'analisi si soffermerà maggiormente sulla fattispecie introdotta dalla c.d. "Legge Capitali", la cui recente entrata in vigore ha sollevato rilevanti questioni applicative, soprattutto con riguardo al nuovo ruolo attribuito al libro dei soci.

II.3.1.1. Formalità alternative previste per la generalità delle s.r.l.: dalla sottoscrizione autenticata alla firma digitale semplice

A partire dalla l. n. 310/1993 (c.d. legge Mancino), la quale ha adottato una soluzione poi accolta dalla riforma del diritto societario del 2003, l'attuale art. 2470, co. 2, c.c. richiede, ai fini dell'opponibilità alla società del trasferimento *inter vivos* di partecipazioni in una s.r.l., che l'atto, redatto con sottoscrizione autenticata, sia depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso il Registro delle Imprese competente per territorio in base alla sede sociale[358].

[357] In ordine alla potestà regolamentare che dovrà esercitare la Consob v. P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 16 ss.; T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali*, cit., 263-265.

[358] Come noto, il regime di circolazione delle partecipazioni nelle s.r.l. disciplinato dall'art. 2470 c.c. ha subito un intervento di semplificazione a seguito del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2. In particolare, l'art. 16 del decreto ha modificato l'art. 2470, co. 2, c.c., stabilendo che il trasferimento delle quote produce effetto nei confronti della società non più dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci – come previsto nella versione originaria del 2003 – bensì dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese. Tale modifica è in linea con la contestuale soppressione – operata mediante l'art. 16, comma 12-*septies* dello stesso decreto, dell'obbligo di tenuta del libro dei soci *ex* art. 2478 c.c. In tal senso G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 240 e nt. 3. Resta comunque ammissibile, secondo N. CIOCCA, G. MARASÀ, *Il trasferimento delle partecipazioni*, in AA. VV., *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, I, Milano, Giuffrè, 2020, 688 s., una clausola statutaria che, reintroducendo volontariamente il libro dei soci, subordini all'iscrizione in quest'ultimo, successiva a quella nel Registro delle Imprese, l'efficacia del trasferimento nei confronti della società.

A cinque anni dalla riforma del diritto societario, l'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto una modalità alternativa al regime ordinario di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., consentendo che l'atto previsto dall'art. 2470, co. 2, c.c. sia sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, co. 2-*quater*, l. n. 340/2000 – ossia di un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, già legittimato da quest'ultima norma al deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 c.c. – presso il Registro delle Imprese competente[359].

Tale previsione, ispirata a fini di semplificazione procedurale e digitalizzazione degli adempimenti, ha natura facoltativa e non sostitutiva rispetto al modello tradizionale con sottoscrizione autenticata. La norma introduceva senza dubbio una misura di velocizzazione operativa, in quanto consentiva alle parti, ove lo avessero ritenuto opportuno, di effettuare sia la sottoscrizione dell'atto sia la sua trasmissione al Registro delle Imprese mediante strumenti telematici, in luogo delle consuete modalità cartacee. La sua formulazione, tuttavia, ha sollevato significativi dubbi interpretativi[360] circa la permanenza del necessario intervento notarile, giacché il riferimento all'espressione generica "firma digitale" non avrebbe necessariamente escluso l'autenticazione notarile, tenuto conto delle diverse tipologie di firma previste dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), tra cui è disciplinata altresì la firma digitale autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25 CAD). Ne è derivato un contrasto interpretativo circa la portata derogatoria della norma: secondo un primo orientamento, la disposizione avrebbe inciso esclusivamente sulla fase di trasmissione dell'atto al Registro delle Imprese, sostituendo il notaio con l'intermediario abilitato: la disposizione, però, non avrebbe derogato alla disciplina codicistica anche per ciò che concerne

[359] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 242. Al riguardo v. pure F. PERRECA, *La circolazione* inter vivos *della quota di s.r.l. tra efficacia* inter partes *ed* erga societatem, nota a Trib. Roma, 9 gennaio 2018, in *Banca Borsa tit. cred*., 2020, 814. M. SPERANZIN, *La* FlexCo *e la riforma delle s.r.l. «in permanenza»*, cit., 321-322, evidenzia che la riforma austriaca introduttiva della FlexCo ha introdotto una disciplina semplificata della circolazione delle quote nonché della sottoscrizione delle nuove partecipazioni in caso di aumento del capitale (ma non in sede di costituzione della società) al fine di consentire un più facile subingresso di nuovi sottoscrittori del capitale sociale. Invero, il trasferimento o la sottoscrizione delle partecipazioni può realizzarsi mediante atto notarile o mediante un documento predisposto da un avvocato, da iscriversi in un momento successivo presso il Registro delle Imprese. Per l'A. (322) "si tratta, evidentemente, di un punto di incontro tra il precedente monopolio nella redazione o autentica dell'atto da parte della professione notarile ed una ancora maggiore liberalizzazione, che avrebbe potuto richiedere – come risultava in una precedente versione della norma – esclusivamente la forma scritta per il trasferimento".

[360] Per una disamina più approfondita relativa alle contrapposte opinioni dottrinali e giurisprudenziali v. V. DE STASIO, *Sub* art. 2470 c.c., *La forma e l'iscrizione del trasferimento*, cit., 353 ss.; D. FARACE, *La cessione di quote di srl e l'intervento del notaio*, in AA. VV., *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=, § 2.

la redazione dell'atto medesimo, che avrebbe comunque richiesto l'intervento del notaio, almeno sotto il profilo dell'autenticazione delle sottoscrizioni. Una diversa opinione, invece, ha ritenuto che la procedura in esame dovesse escludere del tutto il coinvolgimento notarile.

Orbene, l'art. 14, co. 8, l. 12 novembre 2011, n. 183 – rubricato significativamente «Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini» –, configurandosi come interpretazione autentica della disposizione introdotta nel 2008, ha assunto una posizione chiara a sostegno di quest'ultima interpretazione nel senso di escludere la necessità dell'intervento notarile, risultando sufficiente la firma digitale semplice (art. 24 CAD)[361].

La logica sottesa all'intervento normativo è dunque quella di una progressiva accentuazione dell'efficienza e della riduzione dei costi, spinta ben oltre i livelli tradizionali. Tuttavia, tale scelta comporta il rischio di compromettere altri valori fondamentali, quali la certezza del diritto e la legalità degli atti destinati alla pubblicità nel Registro[362]. La suddetta iscrizione del trasferimento di quote nel Registro delle Imprese potrebbe infatti avvenire sulla base di documenti privi del medesimo grado di attendibilità richiesto dall'art. 2470 c.c., considerato che, mentre il notaio – anche quando interviene in sede di mera autenticazione – è tenuto a verificare l'identità delle parti, la loro volontà e capacità di agire[363], nonché la conformità dell'atto all'ordinamento[364],

[361] L'art. 14, co. 8, l. n. 183/2011 dispone che la norma introdotta nel 2008 «deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'art. 2470 c.c. ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»: al riguardo G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 243.

[362] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 244.

[363] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 244, nt. 8: sul punto l'A. richiama, rispettivamente, da un lato, gli artt. 2703, co. 2, c.c.; 49 l. not.; 25 d.lgs. n. 82/2005 e, dall'altro, l'art. 47 not.

[364] Come confermato dall'art. 28 l. not. – nella versione modificata dall'art. 12, lett. a), l. n. 246/2005 – al notaio è fatto divieto di ricevere o "autenticare" atti "espressamente contrari alla legge". Tuttavia, anche prima di tale intervento normativo, era pacificamente riconosciuto in dottrina che il notaio, anche in sede di mera autenticazione di sottoscrizioni, fosse tenuto a svolgere un controllo di legalità sull'atto, analogo a quello richiesto in caso di sua redazione. Tale conclusione risulta pure dall'evocato art. 25, d.lgs. n. 82/2005, secondo il quale l'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, di avere accertato, tra l'altro, che il documento sottoscritto "non è in contrasto con l'ordinamento giuridico": così G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 244.

l'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 112/2008 non è investito di alcun obbligo di controllo sostanziale[365] sul contenuto dell'atto trasmessogli[366].

Stesse considerazioni possono estendersi rispetto a un'altra ipotesi di recente introduzione. Si tratta del d.l. n. 135/2018 (come convertito in l. n. 12/2019), recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», il cui art. 3-*quater*, co. 3, dispone che "al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione di cui all'art. 2484 c.c. della s.r.l.s. *ex* art. 2463-*bis* c.c. è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005", aggiungendo che il medesimo atto, se privo delle formalità richieste per l'atto pubblico, "è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, ed è trasmesso al competente Ufficio del Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580".

II.3.1.2. Formalità alternative previste per la circolazione delle partecipazioni di s.r.l. nell'ambito della raccolta di capitali su portali *online*

Un ulteriore regime, di più recente introduzione, riguardante le formalità necessarie ai fini dell'efficacia *erga societatem* del trasferimento di partecipazioni in s.r.l., che si distingue proprio per l'integrale disintermediazione della figura notarile, è previsto dall'art. 100-*ter*[367] del T.U.F. La disciplina –

[365] In tale ipotesi, però, non viene del tutto meno una forma di controllo, posto che, ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. e), d.p.r. n. 581/1995, l'Ufficio del Registro è tenuto a verificare, prima dell'iscrizione, il ricorrere delle condizioni richieste dalla legge. Tuttavia, secondo l'interpretazione prevalente – come già sopra esaminato – tale verifica non si estende alla validità sostanziale dell'atto, che resta sottratta al vaglio del conservatore. Secondo C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, cit., 70 ss., invero, l'abrogazione dell'omologa giudiziale a opera della l. n. 340/2000 non ha inciso su questo assetto: permane, dunque, l'orientamento per cui né l'Ufficio del Registro né il Giudice del Registro sono legittimati a sindacare la validità negoziale degli atti soggetti a iscrizione. Sul tema G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 245 e nt. 10.

[366] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 244. Tali considerazioni appaiono estensibili altresì all'atto di trasferimento o di sottoscrizione in caso di aumento del capitale di FlexCo, che può, come anticipato, realizzarsi mediante predisposizione di un apposito documento redatto da un avvocato (alternativamente all'atto di notaio), da iscriversi successivamente presso il Registro delle Imprese: così M. SPERANZIN, *La* FlexCo *e la riforma delle s.r.l. «in permanenza»*, cit., 323 e 330. L'A. (325) considera altresì, sempre in relazione alla FlexCo, che il trasferimento delle già citate *Unternehmenswert-Anteile* non deve essere iscritto (come quello delle partecipazioni ordinarie) presso il Registro delle Imprese, ma su un apposito libro delle quote, con la finalità di evitare costi eccessivi e in considerazione della mancata attribuzione, a esse, del diritto di voto, sebbene l'elenco dei titolari delle *Unternehmenswert-Anteile* vada in ogni caso annualmente pubblicato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Per il trasferimento delle suddette partecipazioni è sufficiente il semplice atto scritto, anche con firma elettronica; tuttavia, allo stato attuale, per l'A. (325 e 333) non risulta chiaro se esse possano essere emesse anche mediante forme di collocamento presso il pubblico (es. portali di *crowdfunding*).

[367] Sul regime circolatorio delle quote *ex* art. 100-*ter*, T.U.F. per approfondimenti in ordine al regime applicabile alle sole PMI *ante* d.lgs. n. 30/2023, si rinvia a M. MALTONI, A.

originariamente introdotta limitatamente alle s.r.l. *start-up* innovative e PMI innovative dall'art. 4, co. 10, d.l. n. 3/2015, conv. in l. n. 33/2015, successivamente riformulata dall'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 129/2017 al fine di estenderla alle PMI nonché alle imprese sociali costituite in forma di s.r.l. e oggi (a opera del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, che ha modificato l'art. 100-*ter* T.U.F.) applicabile a tutte le s.r.l.[368] – estendendo l'applicazione del sistema a gestione

RUOTOLO, D. BOGGIALI, *La nuova disciplina delle (PMI)*, cit.; N. DE LUCA, Crowdfunding *e quote «dematerializzate» di s.r.l.? prime considerazioni*, in *Nuove leggi civ. comm*., 2016, 1 ss.; A. GUACCERO, *La* start-up *innovativa*, cit., 245 ss.; M. CIAN, *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari*, cit., 315; P. AGSTNER, A. CAPIZZI, P. GIUDICI, *Il finanziamento delle* startup*:* Angels*,* Venture Capital *e la nuova Srl*, relazione discussa in occasione del XI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": Organizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa nel diritto interno e nella dimensione transnazionale, Roma, 14-15 febbraio 2020, 12 ss.; A. DACCÒ, *La s.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in AA. VV., *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, vol. III, Torino, Giappichelli, 2024, 696 ss.; N. CIOCCA, G. MARASÀ, *Il trasferimento delle partecipazioni*, cit., 693 ss.; M. CIAN, *L'intestazione intermediata delle quote di s.r.l. P.M.I.: rapporto societario, regime della circolazione*, in *Nuove leggi civ comm*., 2018, 1261 ss.; ABRIANI N., *Struttura finanziaria, assetti proprietari e assetti organizzativi della società a responsabilità limitata PMI. "Que reste-t-il della s.r.l.?"*, Atti del IX Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": Problemi attuali della proprietà nel diritto commerciale, Roma, 23-24 febbraio 2018; O. CAGNASSO, *Portale on line e raccolta di capitali di rischio*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22 - 23 febbraio 2019; A. GALIMBERTI, Start up *innovative: quote da digitalizzare. La proposta di Monte Titoli per consentire lo scambio di partecipazioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 gennaio 2022; G.A. POLICARO, *Dalle s.r.l. emittenti sui portali* online, cit., 715 ss.; G.A. POLICARO, *Lo sviluppo in Italia dell'*equity crowdfunding, cit., 1 ss.; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 246 ss.; F. MATTASSOGLIO, *Intelligenza artificiale e DLT*, cit., 1571-1576; F. PERRECA, *La circolazione* inter vivos, cit., 814 ss.; A. GALIMBERTI, *Srl* start-up *innovative, il Consiglio di Stato rimette al centro i notai*, cit., 37; B. MELE, *Alcune note in tema di qualità dell'informazione del sottoscrittore di quote di categoria nell'*equity crowdfunding *(ovvero, il* crowdfunding *come non lo avete mai visto)*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22-23 Febbraio 2019, 1 ss. Per approfondimenti successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2023 e relativi all'estensione del regime di circolazione *ex* art. 100-*ter* alle quote di s.r.l. (non più solo PMI) v. F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l,* cit., 239; P. SPOLAORE, *La partecipazione in s.r.l*, cit., 176 ss.; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 814; F. BRIZZI, *Offerta al pubblico e circolazione delle quote di s.r.l. in seguito alla novella dell'art. 100-*ter *T.U.F.: prime riflessioni*, in *Rivista ODC*, 2023, 894 ss.; A.V. GUCCIONE, *L'*equity crowdfunding *delle piccole-medie imprese*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1348 ss.; M. GARCEA, *Società a responsabilità limitata e raccolta di "capitale di credito"*, in *Riv. dir. comm*., 2023, I, 394 ss.; G. PRESTI, M. RESCIGNO, *La s.r.l. ovvero la forma dell'acqua*, cit., 152 ss.; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 1 ss.; G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI*, cit., 15 ss.; C. ALESSI, *Intestazione intermediata delle quote di s.r.l. pmi e schema fiduciario*, in *Giur. comm*., 2024, I, 207 ss.; P.P. PIRANI, *Verso la s.r.l. aperta: ultimo atto?*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1081 ss.; A. MASI, *I modelli di partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., 667 ss.

[368] Più precisamente, secondo M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione*, cit., 814, il regime intermediato "è di dubbia portata, posto che la limitazione alle PMI è stata recentemente (nel 2023) rimossa dall'art. 100-*ter* T.U.F., ma non dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 26, co. 5, d.l. n. 179/2012; si può forse assumere che, per effetto della novella che ha agito sul

intermediata a tutte le s.r.l., che abbiano offerto quote in sottoscrizione tramite portali telematici e che abbiano raccolto adesioni per il tramite di intermediari autorizzati, operanti in nome proprio ma per conto degli investitori, sulla base di apposito mandato[369]. In tali ipotesi, la successiva circolazione delle partecipazioni avviene in via alternativa rispetto ai meccanismi previsti dall'art. 2470, co. 2, c.c. e dall'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. n. 112/2008, potendo essere perfezionata mediante annotazione nei registri tenuti dall'intermediario[370] e non già mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.

La portata derogatoria delle disposizioni contenute nell'art. 100-*ter* T.U.F. si manifesta, in primo luogo, in termini circoscritti quanto all'oggetto, giacché non si applica a qualunque atto di trasferimento avente ad oggetto quote di s.r.l., ma esclusivamente a quelli che abbiano avuto origine da un'offerta al pubblico di sottoscrizione veicolata mediante portali telematici. In secondo luogo, tale disciplina non assume natura sostitutiva rispetto alle norme ordinarie in materia di trasferimento di quote sociali, ma si configura solo come un'opzione rispetto a esse. Ciò è confermato dalla formulazione letterale dell'art. 100-*ter*, co. 2, T.U.F. che prevede espressamente l'applicazione "in alternativa" alle disposizioni dell'art. 2470, co. 2, c.c. – secondo cui l'atto, redatto con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni nel Registro delle Imprese a cura del notaio. Tale regime, pertanto, costituisce una deroga strutturale al controllo notarile previsto dall'art. 2470, co. 2, c.c., che impone

primo, la seconda sia da reputare implicitamente abrogata nella parte in cui ancora riproduce quella limitazione; e dunque che la documentazione intermediata sia aperta a tutte le s.r.l.; il che rende peraltro meno comprensibile, non già più comprensibile, il senso dell'insieme".

[369] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 247; F. BRIZZI, *Offerta al pubblico e circolazione delle quote,* cit., 894.

[370] R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione di strumenti finanziari. Le quote di s.r.l.*, in *Rivista ODC*, 2024, 829 ritiene che, al fine di velocizzare il processo di trasferimento previa integrazione con strumenti tecnologici avanzati, l'intermediario potrebbe finanche adottare sistemi basati su *smart contract*, utilizzati per la tenuta dei propri registri digitali. In tale contesto, il trasferimento delle partecipazioni *ex* art. 100-*ter* T.U.F. verrebbe notificato all'intermediario attraverso il trasferimento dei corrispondenti *token*. Lo *smart contract*, agendo come un vero e proprio registro decentralizzato grazie alle modalità di registrazione delle informazioni su *blockchain*, è infatti idoneo a garantire la tracciabilità e l'immutabilità delle operazioni, rendendo consultabili – anche per il tramite di interfacce *web* dedicate – i dati relativi agli attuali e precedenti titolari dei *token*, nonché l'intera cronologia delle transazioni. Per un approfondimento in tema di impiego di *smart contract* nel diritto societario si rinvia a M. MANENTE, Blockchain *e* smart contract *sono la risposta, ma a quale domanda?*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 607-608; D. LEGEAIS, *Blockchain et actifs numériques*, cit., 86; ID., *Blockchain et droit des sociétés Quelles perspectives ?*, cit., 6 ss.; ID., *L'utilisation de la blockchain pour les titres de sociétés non cotées*, cit., 6 ss.; G. NUZZO, *Impresa e società nell'era digitale (appunti)*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2022, 426 ss.; C. POMMIER, A. CAZALET, V. MAMELLI, *Numérique, prise de décision et gouvernance des sociétés*, cit., 51 ss.; G. SETTANNI, Smart contracts*: una realtà rivoluzionaria o un (altro) semplice modo per facilitare gli scambi commerciali?*, in *Riv. dir. priv*., 2024, 513 ss.; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 136; F. DI CIOMMO, *La conclusione e l'esecuzione automatizzata dei contratti (*smart contract*)*, in AA. VV., *Banche, Intermediari e* Fintech. *Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, 2021, 79 ss.

l'autenticazione dell'atto di trasferimento e il successivo deposito a cura del notaio. In alternativa alla disciplina *ex* 100-*ter* T.U.F. può pure applicarsi l'art. 36, co. 1-*bis*, del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008 e autenticamente interpretato dall'art. 14, co. 8, l. n. 183/2011, che consente, nell'eventualità, la sottoscrizione con firma digitale semplice e il deposito presso il Registro delle Imprese, sempre entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato *ex* art. 31, co. 2-*quater*, l. n. 340/2000[371].

Per cogliere appieno il senso dell'ulteriore opzione introdotta dall'art. 100-*ter* T.U.F., è necessario inquadrarla nel più ampio *favor* che il legislatore – prima dell'estensione a tutte le s.r.l., avvenuta con d.lgs. n. 30/2023[372] – manifestava per le piccole e medie imprese (e per le realtà ad esse assimilabili) in particolare quando costituite in forma di società a responsabilità limitata[373]. Tale orientamento emerge in modo evidente nella finalità che l'art. 1, co. 5-*novies*, T.U.F., come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. dd), del d.lgs. n. 129/2017, assegna in via "esclusiva" ai portali telematici, ovvero quella di "facilitare[374] la raccolta di capitale di rischio da parte di PMI, imprese sociali, organismi di investimento collettivo del risparmio e società che investono prevalentemente in PMI". A ciò si è aggiunta, a seguito dell'intervento di cui all'art. 1, co. 236, l. n.

[371] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 249; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 240; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 2.

[372] Con il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 di attuazione della legge delega 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021), il legislatore ha adeguato la normativa interna al reg. (UE) 7 ottobre 2020, n. 1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese e che modifica il reg. (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 ("Regulation on European Crowdfunding Services Providers for Business", c.d. regolamento ECSP): v. F. BRIZZI, *Offerta al pubblico e circolazione delle quote,* cit., 895; I. CAPELLI, *Le piattaforme di "crowdfunding"*, cit., 329 ss.

[373] La deroga all'art. 2468 c.c., originariamente limitata alle quote di s.r.l. PMI, prima dell'estensione a tutte le s.r.l., secondo F. BRIZZI, *Offerta al pubblico e circolazione delle quote,* cit., 905 e nt. 26, si rivelava tale solo in apparenza, poiché l'introduzione di una "possibilità in deroga" finiva per rafforzarne l'efficacia, mantenendola operativa – seppur limitatamente – per le s.r.l. di maggiori dimensioni. Si trattava, tuttavia, di una platea estremamente ristretta rispetto al totale delle s.r.l., il che, secondo l'A., sollevava dubbi in ordine alla legittimità costituzionale di un simile trattamento differenziato. Tali perplessità risultavano amplificate dalla circostanza per cui, al superamento delle soglie dimensionali, il divieto tornava ad applicarsi integralmente. Questa disparità, secondo questo orientamento, doveva ritenersi, entro certi limiti, coerente con l'impostazione normativa – nazionale e sovranazionale – volta a favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali, anche tramite il *crowdfunding*. In tale ottica, le s.r.l. "grandi" che intendevano continuare a reperire risorse tramite tali canali avrebbero dovuto necessariamente trasformarsi in s.p.a.

[374] Tale facilitazione nell'accesso al capitale – come anticipato, dapprima prevista solo per le PMI, nonché per le imprese sociali costituite in forma di s.r.l. per poi essere estesa a tutte le s.r.l. per effetto del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30 – è perseguita dall'art. 100-*ter* T.U.F. non solo sul mercato primario, attraverso la disciplina dell'offerta al pubblico di sottoscrizione delle quote, ma anche sul mercato secondario, mediante la disciplina dei successivi trasferimenti. In tal senso G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 250. Per un confronto con la disciplina austriaca, M. SPERANZIN, *La* FlexCo *e la riforma delle s.r.l. «in permanenza»*, cit., 322 evidenzia che, viceversa, le partecipazioni della nuova FlexCo non dovrebbero essere negoziabili nel mercato secondario, conformemente a una caratteristica del tipo GmbH (sia nel modello austriaco che tedesco), ciò costituendo una rilevante differenza rispetto a quanto stabilito per la s.r.l. italiana.

145/2018, anche la facilitazione dell'accesso al capitale di credito per le medesime categorie di imprese. Il tratto distintivo di tali modalità risiede nella loro maggiore semplicità e minore onerosità economica rispetto ai canali sollecitatori ordinari disciplinati dagli artt. 93-*bis* ss. T.U.F.[375].

Occorre prima di tutto che le quote rappresentative del capitale – dapprima solo di una PMI (o di un'impresa sociale) costituita in forma di s.r.l. ma oggi valevole per tutte le s.r.l. – siano state previamente oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione condotta dalla suddetta s.r.l. attraverso un portale per la raccolta di capitali di cui all'art. 1, co. 5-*novies*, T.U.F., e dunque con ricorso ai servizi di un gestore di portali ai sensi dell'art. 50-*quinquies* del medesimo T.U.F. (art. 100-*ter*, co. 2, lett. a), T.U.F.). È parimenti necessario che l'ordine di sottoscrizione trasmesso dagli investitori al gestore del portale, ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, co. 1, T.U.F., trovi esecuzione per il tramite di un intermediario abilitato all'esercizio di uno o più servizi di investimento[376]. Nel contesto delle operazioni di sottoscrizione di quote societarie, il primo adempimento che grava su quest'ultimo, in ragione del mandato ricevuto, consiste nell'intestazione delle partecipazioni in nome proprio ma per conto dei sottoscrittori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2468, co. 2-*bis*, lett. b), n. 1), c.c. Tale intestazione deve avvenire nel rispetto di un obbligo di tracciabilità soggettiva e oggettiva, attraverso la conservazione di evidenze documentali idonee a identificare con chiarezza sia i mandanti, sia l'entità delle rispettive partecipazioni: tali informazioni vengano annotate in appositi registri tenuti dagli intermediari stessi, in adempimento ai doveri informativi e organizzativi sanciti dalla successiva lettera c) dello stesso comma[377].

Successivamente alla chiusura dell'offerta, e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni, grava sugli intermediari l'ulteriore onere di depositare presso il Registro delle Imprese un'attestazione formale – redatta nella forma della certificazione – che dia conto della loro "titolarità di soci per conto di terzi", come sancito dalla lettera b) del medesimo comma. Tale intestazione fiduciaria[378], tuttavia, è solo temporanea e destinata a venir meno, in base a quanto stabilito dalla lettera b), n. 4, del richiamato comma 2, nel momento in

[375] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 249-250.

[376] Gli intermediari incaricati dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione devono rientrare tra i soggetti abilitati alla prestazione di uno o più servizi di investimento di cui all'art. 1, co. 5, lett. a), b), c), c-*bis*) ed *e*), T.U.F., come richiamati dall'art. 100-*ter*, co. 2, lett. a), primo periodo. In tal senso, si tratta di operatori autorizzati ai sensi dell'art. 18, co. 1, T.U.F. Così G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 251.

[377] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 251. In ordine al problema relativo a talune circostanze nelle quali appare necessario identificare l'effettivo titolare della partecipazione si rinvia a P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 10-12.

[378] Contrari alla qualificazione di intestazione fiduciaria nella fattispecie *de qua* sono C. ALESSI, *Intestazione intermediata,* cit., 222 ss. e P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 3-5, secondo il quale non sarebbero affatto riscontrabili i caratteri propri del fenomeno fiduciario; viceversa, per l'A. il rapporto intercorrente tra sottoscrittore e intermediario risulterebbe invece riconducibile alla figura del deposito.

cui i beneficiari economici (ossia i sottoscrittori originari o eventuali successivi aventi causa) esercitino il diritto di ottenere l'intestazione diretta delle quote a proprio nome, così consolidando il loro *status* di soci effettivi[379].

Tale disciplina, come è evidente, oltre ad ammettere una modalità di circolazione delle quote di s.r.l. "dematerializzate" in totale assenza del notaio autenticante, scardina altresì le normali regole di funzionamento del Registro delle Imprese. Invero, nonostante condizione di opponibilità dell'acquisto della quota alla società sia l'iscrizione di tale acquisto nel Registro delle Imprese, legittimata nei confronti della società a disporre della quota e a esercitare i diritti ad essa pertinenti sarà non la fiduciaria – come ci si aspetterebbe[380], in quanto acquirente a proprio nome e risultante come tale dal Registro – ma direttamente l'investitore. L'intermediario, infatti, è tenuto a rilasciare, su richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote, la quale ha natura di «titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali» nominativamente riferita al sottoscrittore (art. 100-*ter*, co. 2, T.U.F.). Si determina, pertanto, una situazione in cui il soggetto legittimato a esercitare i diritti inerenti a una partecipazione in una s.r.l., con efficacia verso la società, non coincide con colui che risulta iscritto nel Registro delle Imprese quale titolare della medesima quota, configurandosi così un'altra evidente eccezione rispetto al principio stabilito dall'art. 2470 c.c.[381].

Ma vi è di più. Il tenore letterale del nuovo art. 100-*ter*, co. 2, lett. b), n. 3, T.U.F. lascia intendere che l'intermediario, pur risultando formalmente intestatario della quota in virtù del mandato senza rappresentanza[382] ricevuto, non ha facoltà di disporne autonomamente, neppure per conto del cliente. Egli è

[379] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 252; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 240; 242.

[380] Se, infatti, la posizione della società fiduciaria è assimilabile (come ritiene – sia pure non senza contrasti con altra dottrina – l'opinione maggioritaria) a quella di un mandatario senza rappresentanza, dovrebbe conseguire che, per effetto dell'art. 1705 c.c., il mandatario/fiduciario «acquista diritti e contrae obblighi verso i terzi in prima persona». G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 253, al quale si rinvia pure per i riferimenti dottrinali. *Cfr*. F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 240.

[381] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 254-255; M. CIAN, *L'intestazione intermediata delle quote di s.r.l. P.M.I,* cit., 1264; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 240; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 8-9.

[382] *Contra* F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 242-243, secondo cui la posizione dell'intermediario configurerebbe una ipotesi *sui generis* e non risulterebbe riconducibile al mandato senza rappresentanza o all'intestazione fiduciaria di tipo "romanistico", in quanto "queste presupporrebbero che proprietà della partecipazione e legittimazione all'esercizio dei relativi diritti spettino all'intermediario, mentre nel caso di specie il sottoscrittore è titolare sostanziale della partecipazione, nonché legittimato, ove voglia, all'esercizio dei diritti sociali (v. art. 100-*ter*, co. 2, lett. b), n. 2, T.U.F.)". Nondimeno, per l'A. (243), ove il sottoscrittore non richieda il rilascio della certificazione che lo legittimi nei confronti della società, la fattispecie *de qua* rappresenterebbe una ipotesi eccezionale di fiducia di tipo germanistico, essendovi distinzione fra proprietà della partecipazione e legittimazione all'esercizio dei diritti. Nello stesso senso N. DE LUCA, Crowdfunding *e quote «dematerializzate» di s.r.l.?*, cit., 4-5.

tenuto unicamente a "consentire" che sia il cliente stesso a procedere alla cessione, su sua richiesta. L'alienazione, pertanto, è effettuata direttamente dal mandante, mentre l'intermediario si limita ad annotare[383] l'operazione nei propri registri (art. 100-*ter*, co. 2, lett. c), T.U.F.), senza costi per le parti. La successiva certificazione rilasciata all'acquirente da parte dell'intermediario ha efficacia sostitutiva delle formalità previste dall'art. 2470, co. 2, c.c., rendendo così il trasferimento opponibile alla società senza necessità d'iscrizione nel Registro delle Imprese[384].

[383] Gli effetti da attribuire a tale annotazione sono discussi. In considerazione della mancanza di una espressa previsione in tal senso, secondo l'opinione maggioritaria (M. CIAN, *L'intestazione intermediata delle quote di s.r.l. P.M.I,* cit., 1275; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento delle partecipazioni sociali nelle P.M.I. costituite in forma di s.r.l*., in *Riv. dir. soc.,* 2019, 627) la norma non ha inteso derogare al principio consensualistico e dunque fra le parti l'effetto traslativo della cessione si realizza a prescindere dall'annotazione, con il solo consenso legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.). Secondo F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l.*, cit., 241-242, tuttavia, sulla scorta del dato testuale emergente dall'art. 100-*ter*, ai sensi dei co. 2, lett. b), n. 3 e co. 2 lett. c), consenso dell'intermediario e annotazione nei registri da questo tenuti costituirebbero entrambi elementi necessari affinché si produca l'effetto traslativo. Secondo questa tesi, dunque, non è a tal fine sufficiente la sola volontà di cedente e cessionario ma occorre altresì l'annotazione nei registri dell'intermediario: "Si deve infatti notare che l'alienazione della partecipazione non necessita di forma scritta (art. 100-*ter*, co. 5, T.U.F.) e non è soggetta a pubblicità nel Registro delle Imprese: ciò desta qualche preoccupazione sul piano delle esigenze probatorie e di trasparenza nella titolarità delle partecipazioni. Infatti, in mancanza di subordinazione dell'effetto traslativo all'annotazione nei registri dell'intermediario, sostitutiva del requisito di forma, si corre il rischio della possibile creazione di un ulteriore sotto-mercato, per così dire "terziario", nel quale risulterebbe estremamente difficile individuare l'esatta titolarità delle partecipazioni." Per l'A. le conseguenze che possono derivarne sono chiare, sia sotto il profilo delle possibili contestazioni in giudizio, sia per le difficoltà nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. L'A. conclude (242) pertanto che "le argomentazioni sopra esposte paiono quindi convincenti nel senso che, per le quote a gestione "intermediata", l'annotazione nei registri dell'intermediario costituisce il momento in cui il trasferimento produce i propri effetti, non solo nei confronti dei terzi, ma – in deroga al principio consensualistico – anche nei rapporti fra le parti".

[384] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 255. Per comprendere questo discostamento rispetto alla disciplina generale del mandato senza rappresentanza (1705 c.c.) occorre tenere presente un'indicazione contenuta in taluni documenti ufficiali (a titolo esemplificativo v. MISE, *Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative*, 27 marzo 2015, in https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/scheda_sintesi_policy_pmi_innovative_23febbraio2017.pdf, punto 7), nei quali si afferma che, in deroga al regime ordinario, il trasferimento delle quote di s.r.l. effettuato tramite portali *online* risulta «dematerializzato». Nondimeno, l'impiego del termine «dematerializzato» con riferimento a una quota di s.r.l. *ex* art. 100-*ter* T.U.F. risulta, a prima vista, difficilmente comprensibile, dal momento che, sebbene la nozione di dematerializzazione sia utilizzata nel contesto delle partecipazioni societarie, essa è tradizionalmente riferita esclusivamente a quelle rappresentate da strumenti finanziari come le azioni e non sembrerebbe potersi configurare con riferimento ad una quota di s.r.l., non potendo quest'ultima essere rappresentata da azioni (art. 2468, co. 1, c.c.). Per le azioni dematerializzate di s.p.a., in virtù del rinvio operato dall'art. 2354 c.c. alle leggi speciali, si applicano le disposizioni della Parte III, Titolo II-*bis*, T.U.F. sulla gestione accentrata di strumenti finanziari (per un approfondimento sui regimi di dematerializzazione "totale" (art. 83-*bis* T.U.F.) e "parziale" (artt. 85 ss. T.U.F.) si rinvia a G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 256). È però evidente che l'art. 100-*ter* T.U.F., pur non introducendo una vera e propria dematerializzazione delle quote di s.r.l., riprende alcune soluzioni proprie di tale disciplina – originariamente applicandole alle sole partecipazioni in PMI e imprese sociali costituite in forma di s.r.l. e poi estendendole a tutte le s.r.l. – come confermato

La *ratio* sottesa alla scelta legislativa risiede nell'intento di agevolare la circolazione delle partecipazioni, perseguendo una logica di riduzione degli oneri – che si traduce, tuttavia, nella totale elusione del filtro di legalità tipicamente svolto dal notaio – e di maggiore "fluidificazione del mercato secondario"[385], eventualmente anche a tutela dell'anonimato dell'investitore. Invero, un siffatto mercato sarebbe risultato difficilmente accessibile al piccolo investitore, penalizzato dai costi e dagli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.: da qui l'opportunità di affidare, dopo la conclusione della campagna di *equity crowdfunding*, la gestione delle sottoscrizioni e dei trasferimenti a intermediari finanziari abilitati, in luogo delle Camere di Commercio, esonerando tali operazioni da oneri fiscali e amministrativi, secondo un modello ispirato alla disciplina dei titoli dematerializzati[386]. Va comunque precisato che, in questo contesto, il richiamo alla "dematerializzazione" ha natura meramente metaforica[387], non ricorrendo le condizioni giuridiche previste per i titoli azionari.

dall'utilizzo, nel testo normativo, di formulazioni analoghe a quelle proprie del regime degli strumenti finanziari dematerializzati. A titolo esemplificativo, il raffronto tra l'art. 100-*ter*, co. 2, lett. c), T.U.F., e l'art. 2355, co. 5, c.c., mette in luce la convergenza tra la circolazione delle quote di s.r.l. acquisite tramite portali *online* e quella degli strumenti dematerializzati, entrambe fondate sulla scritturazione nei registri tenuti dall'intermediario. In modo analogo, l'art. 100-*ter*, co. 2, lett. b), n. 2, T.U.F., e l'art. 83-*quinquies* T.U.F., come modificato dall'art. 3, co. 8, d.lgs. n. 129/2017, attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sulla base della documentazione rilasciata dall'intermediario, secondo le proprie scritture contabili. Così G. Zanarone, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 257.

[385] Così MISE, *Scheda di sintesi della* policy *a sostegno delle PMI innovative*, cit.

[386] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 258.

[387] G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 258. Cfr. pure P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 6-8. R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione di strumenti finanziari. Le quote di s.r.l.*, in *Rivista ODC*, 2024, 823 discorre, in tali ipotesi, di "dematerializzazione impropria". Al riguardo, occorre tenere presente che la persistente rilevanza del principio sancito dall'art. 2468, co. 1, c.c., che vieta di rappresentare le partecipazioni in s.r.l. in azioni, sembra costituire un parametro interpretativo fondamentale per dirimere il conflitto tra più acquirenti della medesima quota tramite annotazione nei registri dell'intermediario ai sensi dell'art. 100-*ter*, co. 2, lett. c), T.U.F.: è questa l'opinione di G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 260 (ma al riguardo v. pure P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.*, cit., 12-15). Sul punto sono emerse due impostazioni contrapposte: la tesi negativa (N. CIOCCA, G. MARASÀ, *Il trasferimento delle partecipazioni*, cit., 699; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma del diritto societario*, cit., 261) – prevalente – esclude che la priorità della annotazione presso l'intermediario possa prevalere sull'iscrizione nel Registro delle Imprese, evidenziando che la certificazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio dei diritti sociali sostituisce solo le formalità *ex* art. 2470, co. 2, c.c., non quelle previste dal comma 3 della medesima norma. La tesi positiva (P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento*, cit., 629 ss. *Contra*, per l'inapplicabilità dell'art. 83-*quinquies*, comma 2, T.U.F., alle quote di s.r.l. PMI, M. CIAN, *L'intestazione intermediata delle quote di s.r.l. P.M.I,* cit., 1276; N. DE LUCA, Crowdfunding *e quote «dematerializzate» di s.r.l.?*, cit., 8 ss.) invece, propone un'applicazione analogica dell'art. 83-*quinquies*, co. 2, T.U.F., richiamando la disciplina dell'acquisto *a non domino* basata sul possesso del titolo *ex* art. 1994 c.c. al fine di estenderla a colui il quale abbia ottenuto a proprio favore in buona fede la registrazione nel conto a lui intestato presso l'intermediario, derivandone la sua prevalenza sull'acquirente precedente della stessa quota. Tuttavia, tale ricostruzione è stata criticata in quanto, di fatto, equipararebbe la partecipazione in s.r.l. a un titolo azionario, in contrasto con il divieto dell'art. 2468 c.c. In caso contrario, si potrebbe ipotizzare la possibilità di qualificare le quote "dematerializzate" ai

Si è dunque al cospetto di un modello alternativo di circolazione delle partecipazioni che, seppur idoneo a garantire tracciabilità e trasparenza mediante strumenti propri dell'intermediazione finanziaria, comporta un sostanziale arretramento delle tradizionali garanzie di legalità. Viene infatti integralmente sacrificata ogni forma di controllo preventivo circa la validità del negozio traslativo, ossia di quella funzione tipicamente demandata al notaio quale pubblico ufficiale investito di poteri certificativi e di verifica di conformità alla legge degli atti. In conclusione, la previsione di regimi disintermediati come quello delineato dall'art. 100-*ter* T.U.F., a parere di chi scrive, solleva lampanti interrogativi sulla sostenibilità, a lungo termine, di un diritto societario completamente "notary-free", in cui il filtro di legalità sia sostituito da certificazioni unilaterali degli intermediari, con effetti dirompenti sulla certezza degli assetti proprietari e sul presidio di legalità sostanziale storicamente assicurato dalla funzione notarile e dalla pubblicità camerale.

II.3.1.3. Formalità alternative previste per la circolazione di quote dematerializzate di s.r.l.-PMI a seguito dell'approvazione della l. n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali)

Con la legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali) è stata introdotta, nei limiti che si specificheranno, l'effettiva possibilità di dematerializzare le quote di società a responsabilità limitata (art. 3), mediante l'inserimento, all'interno dell'art. 26 del d.l. n. 179/2012, dei nuovi commi 2-*bis* e seguenti. Tali disposizioni consentono di immettere le quote nei sistemi di gestione accentrata, rendendo integralmente applicabile la disciplina dei titoli scritturali contenuta negli artt. 83 ss. T.U.F., richiamati espressamente dal comma 2-*ter* del citato articolo 26. Ne consegue l'introduzione di una modalità ulteriore di circolazione delle partecipazioni sociali rispetto ai tradizionali strumenti: l'atto notarile *ex* art. 2470 c.c., l'atto formato in modalità digitale da professionista abilitato *ex* art. 36 del d.l. 112/2008, nonché la circolazione intermediata prevista per le quote emesse a seguito di campagne di *equity crowdfunding ex* art. 100-*ter* T.U.F. Tale modalità, proprio perché strutturata sul modello dei titoli scritturali e svincolata da qualunque adempimento notarile, comporta la totale disintermediazione del pubblico ufficiale, con conseguente esclusione delle verifiche di legalità tipiche dell'art. 2470 c.c. Contestualmente, la medesima novella ha integrato l'art. 26

sensi dell'art. 100-*ter* T.U.F. come «titoli di credito per disciplina» (l'espressione, riferita ai valori scritturali, è di M. CIAN, *Titoli dematerializzati e circolazione "cartolare"*, Milano, Giuffrè, 2001, 146), ma tale impostazione non sembra convincente. Ciò non toglie che sia possibile l'applicazione analogica della disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati, di cui agli artt. 83-*bis* ss. T.U.F., alle quote di s.r.l. disciplinate dall'art. 100-*ter* T.U.F., purché si tratti di profili che non ricalchino la normativa propria dei titoli di credito e che, pertanto, non si pongano in contrasto con il divieto, sancito per le s.r.l., di emettere titoli azionari: così G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 262, nt. 41.

del d.l. n. 179/2012 con l'introduzione del nuovo comma 2-*quater*, che prevede, in forma parziale, il ripristino del libro soci[388].

La riforma si inserisce in un contesto normativo ancora formalmente legato al principio, sancito dall'art. 2468 c.c., che esclude la possibilità di rappresentare le partecipazioni di s.r.l. in azioni, con conseguente inapplicabilità delle regole cartolari di tutela degli acquisti (artt. 1993 ss. c.c.; artt. 83-*quinquies* e 83-*septies* T.U.F.). Come anticipato nel paragrafo precedente, neppure l'introduzione del regime di circolazione intermediata *ex* art. 100-*ter* T.U.F. ha messo in discussione tale impianto: pur innovando sul piano del procedimento traslativo – tramite l'eliminazione dell'intervento del notaio o del professionista abilitato – e della pubblicità nel Registro delle Imprese – sostituita da un'unica iscrizione, una volta per tutte, dell'intermediario come "socio" per conto di terzi – il sistema delineato dall'art. 100-*ter* T.U.F. restava estraneo, dal punto di vista della disciplina applicabile, al modello che l'ha ispirato, ossia quello della gestione accentrata. È in questo scenario che si colloca l'intervento operato dalla l. n. 21/2024, il quale, attraverso il rinvio espresso agli artt. 83 ss. T.U.F., applica in via diretta la disciplina propria dei titoli scritturali, svuotando di fatto la portata precettiva dell'art. 2468 c.c. pur senza abrogarlo[389].

L'introduzione del regime di dematerializzazione c.d. "forte"[390] non assume carattere generalizzato, ma è circoscritta – secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2-*bis* dell'art. 26, d.l. n. 179/2012 – alle quote rientranti nelle categorie previste dal precedente comma 2 del medesimo articolo, purché aventi uguale valore e diritti. Ne consegue, sul piano soggettivo, che l'accesso alla

[388] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata (art. 3 l. 21/2024)*, Studio CNN n. 42-2024/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 22 marzo 2024, § 1. V. pure, in ordine a tale novità introdotta dalla Legge Capitali, F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile in materia di obbligazioni, titoli di debito e quote dematerializzate nella "Legge Capitali"*, in *Riv. not*., 2024, 907 ss.; I. CAPELLI, *Questioni aperte in tema di circolazione anche digitale della quota di s.r.l.: dalle operazioni di* crowdfunding *alla* Distributed Ledger Technology, in *Rivista ODC*, 2024, 92 ss.; EAD., *La dematerializzazione delle quote di s.r.l*., in *Giur. it*., 2024, 2491 ss.; M. CALLEGARI, E.R. DESANA, *Dalla Riforma Draghi alla Legge Capitali*, in *Giur. it*., 2024, 2482; E. FREGONARA, *Dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI: diritti sociali e libro soci*, in *Giur. it*., 2024, 2494 ss.; M. CIAN, *Le quote dematerializzate di s.r.l*., in *Riv. dir. civ*., 2024, II, 291-292; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione*, cit., 812 ss.; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 119 ss., spec. 164 ss.; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l,* cit., 244 ss.; R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione*, cit., 823; G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI*, cit., 19 ss.; P. SPOLAORE, *La partecipazione in s.r.l*, cit., 189 ss.; P. AGSTNER, *Le s.r.l. aperte: uno sguardo comparatistico*, in *Rivista ODC*, 2024, 198 ss. (più in generale sulla s.r.l. "aperta" in prospettiva comparatistica); A. MASI, *I modelli di partecipazione sociale nella s.r.l*., cit., 692 ss.

[389] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 1; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 815 ss.

[390] Da contrapporsi alla "dematerializzazione" in senso improprio riferita alle quote di s.r.l. a circolazione intermediata *ex* art. 100-*ter* T.U.F. Al riguardo v. G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI*, cit., 2; 19.

gestione accentrata è riservato alle s.r.l. PMI, uniche società legittimate[391], in base alla disciplina vigente, a emettere quote di categoria[392]. Sotto il profilo oggettivo, la riforma introduce un ulteriore limite: la dematerializzazione è ammessa solo per le quote di categoria emesse in forma seriale e standardizzata[393], come si evince dal riferimento, nel nuovo comma 2-*bis* del menzionato art. 26, agli "eguali diritti" e, soprattutto, all'"eguale valore"[394].

[391] Tale assunto sulla possibilità di emettere quote di categoria non risulta incontestato in dottrina. A supporto della tesi restrittiva, qui sostenuta, che ne consente l'emissione solo per le s.r.l. PMI v. M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del* sistema, in *Riv. soc.*, 2018, 822 ss., a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti.

[392] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 2; M. CIAN, *Le quote dematerializzate di s.r.l.*, cit., 291; F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 907; R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione*, cit., 824 (con riferimento espresso, oltre che alle PMI, alle *start-up* innovative).

[393] Si è ritenuto (M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 4) che il riferimento alle quote speciali presupponga la presenza di almeno due categorie di partecipazioni: una costituita da quote "ordinarie" (che, per effetto della contrapposizione, danno anch'esse vita a una categoria) e una da quote speciali. Questo impone, quale ulteriore condizione per la dematerializzazione, la pluralità delle categorie, distinguendosi così dal regime di intestazione intermediata *ex* art. 100-*ter* T.U.F., che non richiede tale articolazione. Deve inoltre escludersi che una s.r.l. possa dematerializzare l'intero capitale sociale, cioè strutturarsi interamente secondo logiche "para-azionarie": la disciplina resta, infatti, ancorata a una distinzione di fondo tra s.p.a. e s.r.l., anche in presenza di categorie speciali, fondata sulla necessaria esistenza, in quest'ultima, di partecipazioni a "socialità piena" e quindi soggette a circolazione non cartolare, in coerenza con l'art. 2468 c.c.: così M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a*, cit., 837 ss. e nello stesso senso G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla Legge Capitali*, Documento di ricerca CNDCEC e FNC, 30 settembre 2024, 22; (in termini dubitativi F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 909, secondo il quale i recenti interventi riformatori in tema di PMI sembrano, al contrario, ammettere una s.r.l. PMI strutturata come "piccola s.p.a." con solo partecipazioni standardizzate, facoltà di emettere titoli "paraobbligazionari" e, ove *start-up*, anche strumenti finanziari). Tale conclusione sembra confermata dalla stessa legge di riforma, che, presupponendo la pluralità di categorie, esclude implicitamente la possibilità che tutte le partecipazioni di una s.r.l. siano dematerializzate. Inoltre, il nuovo comma 2-*quater* dell'art. 26, d.l. n. 179/2012 rafforza tale interpretazione, imponendo la tenuta del libro soci e distinguendone la compilazione a seconda che le quote siano emesse in forma scritturale o meno, a ulteriore conferma della necessaria compresenza di entrambe le tipologie. Sul punto v. pure F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 244; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 816 ss.

[394] R. LENER, *Dematerializzazione e digitalizzazione*, cit., 824 evidenzia che la dottrina risulta divisa in ordine alla configurabilità, nell'ambito della s.r.l., di un'assemblea speciale dei titolari di quote di categoria, mediante applicazione analogica dell'art. 2376 c.c., previsto per le s.p.a. Una parte degli autori (A. BUSANI, *Massime notarili e orientamenti professionali. Categorie di quote nella S.r.l.-PMI*, in *Società*, 2019, 493 ss.) ritiene, infatti, ammissibile tale estensione, mentre altra parte (A. DI CIOMMO, *Tra tokenizzazione e dematerializzazione della quota di partecipazione: l'apertura del capitale e la possibile crisi della s.r.l.*, in *Riv. dir. bancario*, 2024, II, 210-212 e nt. 11) ne esclude la applicabilità in assenza di una previsione espressa. Secondo tale ultimo orientamento, la modifica dei diritti dei soci di categoria dovrebbe essere deliberata dall'assemblea generale ai sensi dell'art. 2479, co. 4, c.c., subordinando l'efficacia della deliberazione al voto favorevole di una maggioranza qualificata delle quote appartenenti alla categoria incisa. In tal modo, il legislatore legittima espressamente una configurazione partecipativa che in passato è stata oggetto di dubbi interpretativi derivanti dal principio di unitarietà della quota in s.r.l., storicamente connesso al divieto di rappresentazione delle quote in azioni. In particolare, veniva contestata la possibilità per le PMI di frazionare le categorie in quote identiche tra loro per valore e diritti, idonee a restare distinte anche quando facenti capo a uno stesso socio. La novella chiarisce ora che la standardizzazione è non solo ammessa, ma anche condizione necessaria per l'immissione delle partecipazioni nei sistemi di gestione accentrata. M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 3; R. LENER,

Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 26, d.l. n. 179/2012 configura un regime di dematerializzazione facoltativa: spetta alla società – e non al singolo socio – decidere sull'immissione delle quote speciali nel sistema di gestione accentrata[395]. Una volta adottata tale scelta, il regime scritturale si applica a tutti i titolari di quelle quote, senza possibilità per i soci di optare per un regime alternativo[396]. Quanto alle modalità, la scelta dovrà presumibilmente risultare dall'atto costitutivo, analogicamente a quanto previsto dall'art. 2346 c.c. per le azioni[397].

L'immissione delle quote nel sistema di gestione accentrata comporta l'applicazione del medesimo regime giuridico previsto per ogni altro strumento finanziario dematerializzato, di fatto determinando una significativa deroga alla disciplina codicistica in tema di circolazione[398] e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La trasmissione avviene mediante operazioni di giro *ex* art. 83-*quater* T.U.F. Pur non prevedendo espressamente un'alternatività o una deroga rispetto alla disciplina dell'art. 2470 c.c. (e del d.l. 112/2008, per la forma digitale non notarile) come invece disposto dall'art. 100-*ter* T.U.F. per la circolazione intermediata (ma non cartolare), il rinvio integrale al regime di dematerializzazione operato dal nuovo comma 2-*ter* dell'art. 26, d.l. n. 179/2012 implica l'inapplicabilità della disciplina civilistica. Con ciò si conferma il superamento del modello fondato sulla funzione notarile, sostituita da regole di legittimazione e trasferimento desunte da principi propri dei mercati finanziari.

Dematerializzazione e digitalizzazione, cit., 824). Resta esclusa, pertanto, la dematerializzabilità di quote non seriali, prive cioè di predeterminazione nel numero e di identico valore nominale. Nessun ulteriore requisito oggettivo è previsto: non si richiede, per es., che le quote siano state collocate tramite piattaforme di *crowdfunding* – come invece richiesto per la circolazione intermediata *ex* art. 100-*ter* T.U.F. – né che siano liberamente trasferibili o integralmente liberate: così M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 3. Per un confronto relativo all'eventualità di avvalersi di registri distribuiti v. S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 161-162 e 167: gli A. (161; 171) ritengono che, in astratto, la DLT sia in grado di accogliere anche quote di s.r.l. non standardizzate per consentirne la circolazione; viceversa, la Legge Capitali ha imposto, per la dematerializzazione delle quote, che esse siano di "eguale valore e conferenti eguali diritti".

[395] M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 816 ss.

[396] A differenza di quanto previsto dall'art. 100-*ter*, co. 2, lett. b), T.U.F., per l'intestazione intermediata o, nell'ambito dello stesso sistema di gestione accentrata, dall'art. 86 T.U.F. per gli strumenti finanziari cartacei depositati in monte: così M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 5. In senso analogo F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 909.

[397] Il riferimento, chiaramente, è alle azioni la cui dematerializzazione non sia obbligatoria per effetto dell'art. 83-*bis* T.U.F.: in tal senso M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 5.

[398] La circolazione dei titoli dematerializzati avviene tramite scritturazione dell'operazione da un conto all'altro presso i rispettivi intermediari: il trasferimento delle quote dematerializzate avverrà quindi tramite una scrittura di addebito sul conto nominativo del cedente e simmetrica scrittura di accredito sul conto nominativo del cessionario presso i rispettivi intermediari. Effettuata la registrazione a suo favore, il titolare del conto avrà legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti inerenti alla quota e potrà disporne. In questi termini F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 909.

In senso conforme milita, del resto, la logica sottesa alla riforma, che risulterebbe altrimenti frustrata nei suoi obiettivi[399].

Rimane precluso, per le s.r.l. di maggiori dimensioni – in termini del tutto incoerenti, a parere di chi scrive – l'accesso alle sedi di negoziazione (es. mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione), la cui apertura appare subordinata all'inserimento nel circuito della gestione accentrata, accessibile alle s.r.l. solo in quanto PMI, le quali, al contrario, godono di una libertà di movimento ben più ampia tra le diverse tipologie di sistemi[400].

Resta peraltro problematico che l'unica modalità di accesso alle sedi di negoziazione, di fatto, sia subordinata all'esclusione del controllo del notaio, elemento che rischia di comprimere l'affidabilità dei traffici giuridici.

II.3.1.3.1. Dal margine al centro? Il nuovo ruolo del libro soci nel sistema delle quote scritturali

Ai differenti regimi di circolazione delle partecipazioni – tra cui anche quelli che eludono il tradizionale filtro notarile – corrispondono assetti distinti anche sotto il profilo della legittimazione. In particolare, la documentazione scritturale e quella intermediata presentano tratti comuni nel meccanismo delle certificazioni, le quali surrogano – di fatto – la tradizionale pubblicità presso il Registro delle Imprese. Tale convergenza deriva dal fatto che, nei regimi scritturale e intermediato, il Registro delle Imprese non accoglie informazioni puntuali sulla titolarità delle partecipazioni: nel primo caso non viene iscritto alcun dato, nel secondo solo un riferimento generico all'intermediario, designato

[399] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6. Nello stesso senso pure F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 909; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l,* cit., 244.

[400] M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 815. A seguito della modifica apportata all'art. 100-*ter* T.U.F., le s.r.l. di maggiori dimensioni non appaiono più rigidamente escluse *tout court* dai mercati. Alla luce della citata riforma, infatti, esse risultano potenzialmente abilitate ad accedere al mercato dei capitali mediante operazioni di *crowdfunding*, strumento per il quale il modello di documentazione intermediata è espressamente predisposto. Tuttavia, se si considera che normalmente l'apertura ai mercati coincide con l'accesso agli strumenti di finanziamento aperto al pubblico, risulta poco comprensibile perché le grandi s.r.l., pur ammesse ad alcune forme di partecipazione (come il *crowdfunding*), vengano escluse da altri canali di raccolta, come le sedi di negoziazione. In altri termini, non appare coerente che l'ordinamento consenta loro di oltrepassare la soglia del mercato in certi casi, ma ne limiti arbitrariamente l'accesso in altri. È questa l'opinione espressa da M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 815, secondo il quale "il quadro complessivo appare, in ultima analisi, più il prodotto della stratificazione delle novelle, che il portato di innesti progressivi condotti con coerenza". Sul tema v. pure S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 165, nt. 109 e 166. Gli A. da ultimo citati (170) evidenziano, d'altro canto, che l'estensione alle s.r.l. PMI della possibilità di dematerializzare le partecipazioni sociali introdotta dalla Legge Capitali comporta oneri economici e organizzativi tali da renderla di fatto praticabile solo per quelle società che, pur rientrando nella categoria delle PMI, si collocano strutturalmente nella fascia alta in termini di capitalizzazione. In tale prospettiva, la misura rischia di produrre un effetto paradossale: anziché agevolare lo sviluppo delle PMI, potrebbe costituire, per le s.r.l. meno strutturate, un fattore disincentivante. Per contro, le società che abbiano già raggiunto un grado di "maturità" tale da considerare utile il ricorso allo strumento *de quo*, potrebbero ritenere più efficiente procedere a una trasformazione in s.p.a., accedendo così al regime facoltativo della dematerializzazione azionaria ai sensi del T.U.F.

come "socio per conto di terzi"[401]. Diversa è invece la disciplina del libro soci, reintrodotto con la Legge Capitali per le s.r.l. che abbiano emesso una o più categorie di quote in forma scritturale. In tali casi, infatti, il libro è destinato a registrare i dati identificativi dei soci, anche con riferimento a partecipazioni non dematerializzate[402].

Ciò segna un'ulteriore frattura rispetto al modello imperniato sul controllo notarile, che, nell'ambito del regime ordinario *ex* art. 2470 c.c., assicura una piena tracciabilità pubblica delle vicende circolatorie attraverso il deposito notarile. Tale evoluzione, pur non coinvolgendo direttamente il ruolo del notaio, conferma l'indebolimento strutturale del controllo *ex ante*, in favore di presidi informativi *ex post*, demandati alla responsabilità della società.

[401] La qualifica di socio, seppure per conto di terzi, appare peraltro impropria poiché l'intermediario non è l'effettivo titolare della partecipazione: così M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 819.

[402] M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 819. Sul reintrodotto obbligo di tenuta del libro soci v. I. CAPELLI, *Questioni aperte in tema di circolazione*, cit., 112 ss.; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 168; G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla Legge Capitali*, Documento di ricerca CNDCEC e FNC, 30 settembre 2024, 22 ss. Sul rilievo del *Gesellschafterliste* nel trasferimento di quote di GmbH v. S. HARBARTH, *Zum Reformbedarf im GmbH-Recht,* cit., 110-111 riguardo ai §§ 16 III e 40 GmbHG (anche con riferimento al ruolo del notaio *ex* § 40 II GmbHG). Più precisamente, nell'ordinamento tedesco non esiste il libro soci: l'assetto proprietario viene documentato attraverso l'elenco soci (*Gesellschafterliste*), che non necessita della forma dell'atto pubblico. Tale elenco (di solito cartaceo), in sede di costituzione della società, viene sottoscritto da tutti gli amministratori e successivamente depositato dal notaio presso lo *Handelsregister* (§ 40 I GmbHG). Se la società viene costituita digitalmente, però, il nuovo § 8 I GmbHG dispone – al fine di evitare la soluzione, poco pratica, della stesura cartacea del documento nonché della sua successiva conversione in formato digitale prima dell'invio al Registro – ammette la formazione di un documento elettronico che il notaio può direttamente trasmettere al Registro. In tal caso, per la sottoscrizione dell'elenco soci è sufficiente la firma elettronica qualificata: così P. KINDLER, *La digitalizzazione del diritto societario*, cit., 31-32. Al riguardo v. pure M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1507; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland – Hintergründe, Besonderheiten und Praxisfragen*, in *MittBayNot*, 2024, 440; P. LIMMER, *Videobeurkundung und Auslandsbeurkundung*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 284-285, che evidenzia come, ai sensi del citato § 40 II GmbHG, il notaio che autentica il trasferimento di partecipazioni GmbH è tenuto a registrare le modifiche dell'assetto proprietario risultanti dal trasferimento nel *Gesellschafterliste* e a presentarlo, firmato da lui, allo *Handelsregister* e alla società. Parte della letteratura presuppone che un notaio straniero non possa adempiere a questo obbligo in Germania e quindi non possa adempiere a una funzione equivalente. Il BGH (*Bundesgerichtshof*) ha tuttavia respinto tale tesi e ha stabilito che il *Registergericht* non può respingere un "elenco soci" depositato presso lo *Handelsregister* semplicemente perché presentato da un notaio residente a Basilea (Svizzera). L'A., poi, realizza una comparazione con il sistema svizzero, respingendone fermamente l'equivalenza (al contrario di quanto, invece, è stato sostenuto dalla prevalente giurisprudenza tedesca). Invero, in Svizzera, dal 1° gennaio 2008, per il trasferimento di quote è richiesta solo la forma scritta *ex* art. 785 Abs. 1 OR (*Obligationenrecht*). La suddetta regola, a dire dell'A., contraddice chiaramente lo scopo, ulteriormente rafforzato dalla nuova versione dei §§ 16 I e III e 40 II GmbHG di garantire un elevato grado di certezza in caso di trasferimenti di quote. Tuttavia, la KG (*Kammergericht*) ha ritenuto equivalente la costituzione di una GmbH tedesca con atto di un notaio svizzero con sede a Berna o Basilea. Queste decisioni devono essere respinte poiché le leggi notarili applicabili nei rispettivi cantoni della Svizzera differiscono significativamente, quanto ai requisiti imposti, dalla BeurkG (*Beurkundungsgesetz*). Per gli estremi delle evocate pronunce giurisprudenziali si rinvia alle citazioni in nota dell'A. (284-285).

Nell'attuale sistema di diritto positivo, le diverse forme di rappresentazione delle partecipazioni sociali danno luogo a differenti regimi giuridici in ordine alla pubblicità della titolarità, alla opponibilità dei trasferimenti e alla tracciabilità degli assetti proprietari[403]. Nel nuovo scenario delineato dalla l. n. 21/2024, l'efficacia pubblicitaria, non più assicurata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese previa verifica notarile, è affidata a meccanismi alternativi che ruotano intorno al sistema scritturale e al libro soci, il cui ruolo giuridico resta tuttavia controverso. Il vero punto nevralgico della ricostruzione risiede infatti nel ruolo giuridico attribuito al libro soci.

Il nuovo regime scritturale comporta, oltre a modalità differenti di trasferimento e intestazione delle quote, una disciplina della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali distinta da quella codicistica. Ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, co. 1, T.U.F. – espressamente richiamato dal nuovo comma 2-*ter* dell'art. 26 d.l. n. 179/2012 – la legittimazione "piena ed esclusiva" è acquisita tramite la registrazione in conto, e trova concreta espressione nelle certificazioni e comunicazioni dell'intermediario (comma 3), secondo le consuete regole della gestione accentrata. Tale legittimazione è funzionale all'esercizio dei diritti secondo la disciplina propria di ciascuno strumento finanziario, ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, co. 1, T.U.F. Si riapre, pertanto, la questione del ruolo del nuovo comma 2-*quater* dell'art. 26 d.l. n. 179/2012, che reintroduce l'obbligo di tenuta del libro soci per le s.r.l. emittenti quote in forma scritturale[404].

La vicenda normativa del libro soci nella s.r.l., come ampiamente noto, è segnata da un'evoluzione discontinua[405]. Con specifico riferimento alla recente

[403] In particolare, le partecipazioni aventi natura civilistica – vale a dire quelle soggette al regime ordinario del codice civile – risultano iscritte nel Registro delle Imprese, con conseguente accessibilità pubblica dell'informazione relativa alla titolarità e con produzione degli effetti traslativi nei confronti della società per il tramite dell'iscrizione medesima. Diversamente, le partecipazioni acquisite nell'ambito di campagne di *equity crowdfunding*, presentano un duplice regime pubblicitario: esse figurano nel Registro delle Imprese in forma "anonima", mentre l'individuazione nominativa del titolare è demandata ai registri tenuti dagli intermediari autorizzati. In tal caso, l'efficacia verso la società sembra correlarsi all'esibizione dell'attestazione rilasciata dall'intermediario, fungendo tale certificazione da presupposto idoneo alla prova della legittimazione. Infine, per le partecipazioni dematerializzate, viene in rilievo un'ulteriore configurazione: esse non sono oggetto di iscrizione nel Registro delle Imprese, dal quale emerge unicamente l'indicazione dell'avvenuta emissione in forma scritturale. Tali partecipazioni sono contabilizzate nei conti interni al sistema di gestione accentrata, nonché annotate nel libro soci. L'informazione sulla titolarità è, in questo caso, accessibile ai soci a mezzo di richiesta formulata ai sensi dell'art. 26, co. 2-*quater*, d.l. n. 179/2012. Quanto agli effetti traslativi, la disciplina rinvia all'art. 83-*quinquies* del T.U.F., ai sensi del quale l'opponibilità del trasferimento nei confronti della società si produce con l'accredito sul conto dell'acquirente, secondo il regime normativo applicabile alle partecipazioni in società a responsabilità limitata: così M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 819.

[404] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione*, cit., 819-820; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 245.

[405] L'evoluzione del quadro normativo concernente la progressiva erosione del ruolo del libro dei soci, può essere ricostruita attraverso quattro distinti momenti: 1) quello anteriore alle ll. nn. 310 e 580 del 1993; 2) quello successivo a tali leggi ma anteriore alla riforma del diritto societario del 2003; 3) quello successivo alla riforma del diritto societario del 2003 ma anteriore al d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2/2009; 4) quello successivo al d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009. Per un approfondimento circa tale periodizzazione si rinvia a F. MURINO, *Il*

reintroduzione, sorge il dubbio se l'iscrizione nel libro soci sia condizione necessaria per l'opponibilità del trasferimento alla società e, correlativamente, per l'esercizio dei diritti sociali, con l'effetto di gravare il titolare della quota dell'onere di ottenere dal proprio intermediario una certificazione idonea a sollecitare l'aggiornamento del libro soci. Tuttavia, elementi testuali e sistematici inducono a escludere che la novella abbia effettivamente restituito al libro soci nelle s.r.l. un ruolo centrale[406].

Sul piano testuale, è lo stesso comma 2-*quater* dell'art. 26, d.l. n. 179/2012 a escludere le suddette funzioni del libro soci: non solo manca qualsiasi previsione in tal senso, ma le modalità di aggiornamento sono allineate a quelle previste per i titoli azionari, dove, ai sensi dell'art. 2355 c.c., l'annotazione non è requisito per l'esercizio dei diritti partecipativi[407]. Sotto il profilo sistematico, rileva inoltre che l'obbligo di tenuta del libro soci sia imposto solo alle società che abbiano introdotto una o più categorie di quote in forma scritturale, ma che lo stesso libro sia destinato a contenere anche informazioni concernenti le partecipazioni emesse in forma non scritturale. Se si ritenesse che l'annotazione costituisca presupposto per l'esercizio dei diritti concernenti le prime, lo sarebbe necessariamente anche per le seconde, configurando una deroga all'art. 2470 c.c. Un simile esito produrrebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle società che non adottano il regime di dematerializzazione e per le quali né sussiste l'obbligo di libro soci, né questo assume alcun rilievo ai fini della circolazione o della legittimazione[408].

La reintroduzione del libro soci per le s.r.l. che emettano quote scritturali, dunque, non comporta nel regime di circolazione di queste ultime alcuna deroga al principio consensualistico: queste circolano mediante operazioni di giro

conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente, cit., 213 ss. In sintesi: in origine unico strumento di documentazione dei trasferimenti delle partecipazioni fino al 1993, ha assunto dopo la riforma del 2003 una funzione concorrente rispetto al Registro delle Imprese ai fini della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Successivamente abolito nel 2008, è stato infine reintrodotto, con l. n. 21/2024, come obbligatorio per le società che procedono all'emissione di quote in forma dematerializzata: F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 910. Per un approfondimento sull'evoluzione nel tempo del libro soci di s.r.l. v. I. CAPELLI, *Questioni aperte in tema di circolazione*, cit., 112 ss.

[406] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6; F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 245.

[407] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6.

[408] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6.; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione*, cit., 820; F. CIRIANNI, Focus *sulle novità di interesse notarile,* cit., 910, ritiene che la reintroduzione del libro soci sollevi interrogativi perlopiù in merito alle quote non dematerializzate, rispetto alle quali essa non sembra alterare il regime ordinario di circolazione e legittimazione, che resta ancorato al modello codicistico. Ciò risulterebbe, secondo l'A., confermato dall'attuale formulazione dell'art. 100-*ter*, co. 2, T.U.F., che legittima la coesistenza di due binari per la verifica della titolarità: il libro soci per le partecipazioni scritturali e il Registro delle Imprese per quelle non scritturali. Secondo questa tesi – avallata pure dal Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 115, *Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185*, 10 marzo 2009 – resta salva, in ogni caso, la possibilità per lo statuto di subordinare l'efficacia del trasferimento e l'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro soci, purché l'atto risulti previamente iscritto nel Registro delle Imprese. Una clausola statutaria di questo tipo, già oggetto di dibattito, sembra oggi trovare un rinnovato fondamento nella nuova disciplina.

secondo una disciplina del tutto analoga a quella dei titoli di credito. L'efficacia del trasferimento verso la società e la sua opponibilità ai terzi è data, per questo tipo di quote, dalla registrazione in conto acceso dall'intermediario, mentre le residue quote "codicistiche" di società che in parte si siano avvalse del regime della dematerializzazione continuano a essere soggette all'art. 2470 c.c.[409].

Se ne ricava che la funzione del libro soci reintrodotto dalla novella è essenzialmente informativa, volta a garantire ai soci, come previsto nell'ultima parte del comma 2-*quater* dell'art. 26 d.l. n. 179/2012, la possibilità di raccogliere direttamente dalla società le informazioni sulla composizione della compagine sociale[410]. Inoltre, nel contesto di tali modifiche legislative introdotte dalla l. n. 21/2024, emerge con chiarezza una *ratio* orientata a rafforzare la trasparenza e a prevenire fenomeni di intestazioni "opache" delle partecipazioni, potenzialmente funzionali a condotte di riciclaggio[411]. In tale direzione, la previsione dell'annotazione nel libro soci non solo delle generalità dei soci e della misura delle rispettive quote, ma anche "dei versamenti fatti sulle partecipazioni", va letta come misura volta ad agevolare l'immediata intelligibilità dei flussi di denaro connessi alla struttura proprietaria, pur trattandosi di dati già astrattamente accessibili tramite ispezione delle scritture contabili[412]. La norma, pertanto, si inserisce nel solco tracciato dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. "Legge Mancino"), contribuendo a rendere più penetranti i presidi antiriciclaggio[413].

[409] F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 246.

[410] M. CIAN, *La dematerializzazione delle partecipazioni,* cit., § 6; M. CIAN, *Le quote dematerializzate di s.r.l*., cit., 309; M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di* circolazione, cit., 817 ss., spec. 820; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 169; G. TRINCHESE, *Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla Legge Capitali*, Documento di ricerca CNDCEC e FNC, 30 settembre 2024, 22. Nello stesso senso F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 245-246, il quale afferma: "la circolazione avviene mediante operazioni di giro, la cui efficacia nei confronti della società è data dalla registrazione in conto eseguita ai sensi dell'art. 83-*quater*, co. 3, T.U.F., a seguito della quale il socio ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione (art. 83-*quinquies*, co. 1, T.U.F.). Nei rapporti fra le parti, il trasferimento della titolarità si ottiene con il semplice consenso legittimamente manifestato. […] Perciò, tanto al fine dell'esercizio dei diritti sociali, quanto al fine di dirimere i conflitti fra più aventi causa della medesima partecipazione, non è richiesto che il socio risulti iscritto nel libro soci. In secondo luogo, anche per le residue quote "tradizionali" che sussistano in una s.r.l. PMI che abbia emesso quote scritturali, non si rinvengono elementi normativi tali da attribuire al reintrodotto libro soci il ruolo di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali che aveva prima della sua abolizione. Infatti, se l'annotazione al libro soci è da ritenersi non necessaria per l'esercizio dei diritti sociali per le partecipazioni emesse in forma dematerializzata, *a fortiori* non può esserlo per l'esercizio dei diritti sociali per le altre partecipazioni regolate dal sistema codicistico. Tale ruolo avrebbe dovuto essere previsto in maniera espressa dalla norma, in mancanza della quale non è consentito all'interprete attribuirglielo".

[411] F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 246.

[412] F. MARTINO, *Dalle regole sul trasferimento di "quote",* cit., 246.

[413] I. CAPELLI, *Questioni aperte in tema di circolazione*, cit., 113. *Cfr*. S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 159, secondo i quali "ora che la prevenzione (e la repressione) del riciclaggio dei proventi di attività criminali informa di per sé il nostro ordinamento e quello della maggior parte degli Stati occidentali con un apparato disciplinare imponente ed in costante evoluzione incentrato sui doveri di verifica e segnalazione gravanti sui vari "intermediari", non è affatto detto che il Registro delle Imprese rappresenti ancora un

Si evidenzia che, nell'ambito della salvaguardia dell'interesse informativo che assiste il socio di s.r.l. in merito alla struttura partecipativa della società, permane tuttavia una significativa lacuna informativa in relazione alle partecipazioni annotate nei registri degli intermediari ai sensi dell'art. 100-*ter* TUF, per le quali i soci, invero, non dispongono di alcun mezzo per identificare l'effettivo titolare. La titolarità, infatti, non trova evidenza nel Registro delle Imprese e, allo stato, non è previsto un meccanismo che consenta di acquisire tali informazioni mediante istanza rivolta direttamente agli intermediari abilitati, che curano la tenuta dei predetti loro registri[414].

In definitiva, la reintroduzione del libro soci nel contesto della circolazione scritturale risponde a finalità di trasparenza e tracciabilità, ma non è volta – né sotto il profilo testuale né sistematico – a recuperare la funzione di filtro di legalità già assolta dal notaio nel modello codicistico, né a produrre effetti in ordine alla legittimazione del socio. Il libro soci si configura, piuttosto, come uno strumento interno di natura meramente informativa[415], destinato a supportare la società nella ricostruzione dell'assetto partecipativo, senza assumere efficacia costitutiva o certificativa rispetto all'acquisto della qualità di socio o all'esercizio dei diritti sociali. Ne emerge così un ulteriore tassello nel più ampio processo di progressiva erosione delle tradizionali funzioni notarili.

L'evoluzione normativa e tecnologica sembra prospettare, per di più, una nuova fase di progressiva marginalizzazione del libro dei soci, qualora la partecipazione in s.r.l. assuma la configurazione di "strumento finanziario digitale", con conseguente circolazione attraverso un apposito "Registro per la circolazione digitale". In tale ipotesi, il registro digitale verrebbe a svolgere una funzione sostitutiva e assorbente rispetto al libro soci tradizionale, delineandosi un sistema di legittimazione che si avvicina a quello delineato dall'art. 2355, co. 1, c.c. – con la rilevante differenza, tuttavia, che l'aggiornamento del Registro non richiederebbe l'intervento collaborativo degli amministratori, in quanto basato su meccanismi automatizzati e codificati tramite *smart contract*[416].

insostituibile presidio di trasparenza funzionale all'esigenza di contrastare l'illecita circolazione della ricchezza ed a assicurare al contempo la certezza dei traffici".

[414] M. CIAN, *Vecchie e nuove leggi di circolazione,* cit., 820; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.,* cit., 10-12.

[415] Ancorché attualmente sussista un vero e proprio obbligo di tenuta del libro dei soci nelle ipotesi di adozione del regime delle quote scritturali, la sua effettiva operatività appare circoscritta a una funzione meramente organizzativa, riconducibile, sotto il profilo funzionale, alla logica interna che già informava il c.d. libro dei soci "facoltativo" (pur sempre giuridicamente ammissibile anche nel quadro normativo successivo agli interventi riformatori del 2008-2009). Un tale strumento, infatti, si configura quale supporto documentale a esclusivo uso interno della compagine sociale, sebbene privo di effetti costitutivi in relazione all'annotazione della titolarità della partecipazione. In tal senso F. MURINO, *Circolazione della quota,* cit., 56-57, nt. 114.

[416] M. ONZA, *La digitalizzazione degli strumenti finanziari: occasioni di riflessione sul d.l. n. 25/2023*, in *Dir. banca e merc. fin*., 2024, 233. Secondo l'A. (234) "qualora poi l'emittente s.r.l. assuma il ruolo di responsabile del registro per la circolazione digitale, questo sembrerebbe fungere, e senza riserve, da succedano al libro dei soci". A ben vedere, però, non pare che il legislatore, allo stato attuale, lasci spazio alla possibilità, per la s.r.l. emittente quote tokenizzate,

Tale automazione si accompagna a una radicale disintermediazione della figura del notaio, che, nel sistema tradizionale, svolge un ruolo centrale di garanzia della legalità sostanziale e formale nelle vicende traslative delle partecipazioni sociali, nonché di presidio dell'identificazione delle parti e della tracciabilità delle operazioni. Nel nuovo paradigma digitale, tale funzione di controllo notarile risulta integralmente elisa, con l'effetto di sostituire la verifica *ex ante* del pubblico ufficiale con il mero affidamento *ex post* su un'infrastruttura algoritmica, la cui affidabilità poggia su logiche di validazione automatica.

Affinché tale regime di circolazione e legittimazione "in forma digitale" possa trovare applicazione alle partecipazioni societarie in s.r.l., secondo un'opinione[417], si renderebbe necessaria un'apposita previsione statutaria. In un simile contesto, la legittimazione *erga societatem* cesserebbe di dipendere dall'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, in deroga a quanto disposto dall'art. 2470 c.c., derivandone altresì un indebolimento della funzione

di ricoprire altresì il ruolo di responsabile del registro, stante il combinato disposto degli artt. 19 e 20, co. 4, d.l. n. 25/2023. In tal senso pure S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 168, i quali testualmente affermano che "alla s.r.l non è stato consentito di rendersi "responsabile del registro" rispetto alle proprie partecipazioni". A parere di chi scrive, però, ai sensi dell'art. 28, co. 2, lett. m), d.l. n. 25/2023, nulla esclude che la Consob possa legittimare – definendone le condizioni – l'estensione della qualifica di "responsabile del registro" anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati all'art. 19, inclusa una s.r.l. La definizione di "responsabile del registro", più in generale, è individuata dal Decreto *FinTech* nell'"emittente, o [nel] soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 19, co. 1". Pur di fronte a una decentralizzazione e distribuzione dei registri il legislatore ravvisa l'esigenza di concentrare su un unico soggetto la responsabilità del "registro distribuito" che viene individuato, quando non sia un gestore di mercato (SS DLT o TSS DLT) o un altro soggetto specificamente individuato, o nell'emittente o nel soggetto terzo individuato dall'emittente, in ogni caso sottoposto a un regime di responsabilità (artt. 13 e 26 Decreto *FinTech*) da inadempimento di obblighi (e vicina a una responsabilità oggettiva) da tenuta del registro e per danno da informazioni: così M. ONZA, *La digitalizzazione degli strumenti finanziari,* cit., 234-235 e nello stesso senso D. SCHETTINI, *Il regime di responsabilità del tenutario del registro*, cit., 199-201. Sulle funzioni del responsabile del registro v. pure T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali*, cit., 270 ss.; 196 ss.; N. CIOCCA, *Potenzialità e rischi della DLT,* cit., 843 ss. e nt. 35.

[417] M. ONZA, *La digitalizzazione degli strumenti finanziari*, cit., 233 ss., secondo il quale ciò risulta coerente con la natura della quota, la cui disciplina di circolazione presenta già evidenti punti di contatto con il modello di circolazione delle azioni non rappresentate da titoli. Sull'esigenza di una modifica statutaria che ammetta la circolazione digitale delle quote di s.r.l. intese come strumenti finanziari digitali pure S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 161. Per un recente approfondimento sul diverso tema della circolazione delle partecipazioni di società di persone a mezzo *non fungible token* (NFT) v. M. ONZA, *Società di persone e nuove tecnologie*, in AA. VV., *Società di persone e competitività degli ordinamenti*, a cura di C. Angelici, G. Ferri jr, G. Guizzi, P. Spada, Milano, Giuffrè, 2025, 141 ss. Secondo l'A. (147), non appare implausibile ipotizzare una trasposizione digitale – nella forma di *non fungible token* (NFT) – di situazioni giuridiche soggettive attive e passive inerenti a partecipazioni sociali che non si configurano né come "strumenti finanziari", né come cripto-attività soggette alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA). Si tratterebbe, in altri termini, di quote sociali "NFT", collocate al di fuori dell'ambito applicativo tanto della regolamentazione finanziaria europea quanto del Regime Pilota. In tale prospettiva, stante la delocalizzazione dei registri distribuiti, la tokenizzazione in forma NFT delle partecipazioni di società di persone potrebbe fungere da catalizzatore per la creazione di un mercato secondario, finanche potenzialmente globale.

di monitoraggio attribuita al Registro delle Imprese, anche sotto il profilo della prevenzione del riciclaggio, secondo la *ratio* della citata Legge Mancino[418].

Tuttavia, come autorevolmente sostenuto[419], l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese delle vicende circolatorie della quota di s.r.l., anche tenuto conto delle motivazioni di ordine pubblico e di trasparenza sulle quali si basa, non può essere aggirato né, comunque, le registrazioni all'interno dei registri distribuiti paiono idonee a soddisfare le esigenze di conoscibilità tipiche dell'iscrizione in un pubblico registro: quelle registrazioni, infatti, impedirebbero la realizzazione di qualsiasi forma di controllo, sia da parte del notaio – ove il trasferimento della quota avvenga nella forma di atto pubblico – sia da parte del conservatore e del giudice del registro[420].

II.4. Il ruolo del notaio nella dialettica tra autonomia statutaria e controllo di legalità nella transizione digitale del diritto societario

In un contesto come quello italiano, caratterizzato da una grande vitalità economica ma storicamente gravato da un sistema fiscale tra i più onerosi in Europa e da un apparato burocratico spesso percepito come eccessivamente intrusivo, appare poco verosimile che si possa affermare un modello di liberismo radicale, privo di contrappesi istituzionali. In tale prospettiva, risulta ragionevole ritenere che il controllo preventivo affidato alla figura del notaio – in quanto professionista investito di una funzione pubblica e garante della legalità degli atti – sia destinato ad assolvere un ruolo centrale nel contemperare le esigenze

[418] M. ONZA, *La digitalizzazione degli strumenti finanziari*, cit., 234.

[419] N. DE LUCA, *Documentazione crittografica*, cit., 119-121; P. REVIGLIONO, *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l.,* cit., 19. Secondo questi Autori, anche ove venisse implementato un sistema automatizzato di intermediazione volto gestire la circolazione dei *token* rappresentativi di quote societarie e conseguentemente a trasmettere le relative informazioni al Registro delle Imprese, le segnalazioni così effettuate non integrerebbero gli estremi di una valida istanza modificativa dei dati depositati nel Registro, difettando il requisito soggettivo di legittimazione imposto ai sensi di legge, non trattandosi di un soggetto a ciò abilitato (come notaio o dottore commercialista).

[420] Con riferimento alla diversa ipotesi *ex* 100-*ter* T.U.F., però, secondo N. DE LUCA, *Documentazione crittografica,* cit., 121, in presenza di determinate condizioni, ci si può domandare se l'intermediario abilitato disponga di libertà di scelta nell'adozione di soluzioni tecnologiche per la tenuta dei conti di dettaglio e la registrazione delle partecipazioni. Se si considerasse la disciplina della circolazione delle azioni dematerializzate, la risposta parrebbe affermativa: l'immissione degli ordini nel sistema di gestione accentrata è infatti deformalizzata, essendo richiesto unicamente il requisito della loro definitività. Si potrebbe quindi ipotizzare un modello in cui l'intermediario attribuisca a ciascun sottoscrittore un *token* rappresentativo della partecipazione (o del relativo conto di dettaglio), consentendo, mediante *smart contract* a ciò adibito, di riconoscergli la qualità di socio della società emittente. Tuttavia, l'utilizzo del *token* ai fini del trasferimento delle partecipazioni si scontra con i limiti posti dall'art. 100-*ter*, co. 2, lett. b), n. 2, TUF, che riconosce valore di mero titolo di legittimazione alla certificazione rilasciata dall'intermediario, la quale è nominativa, intrasferibile e non può costituire valido strumento per trasferire le quote. Ne consegue che la rappresentazione tramite *token*, seppur tecnicamente possibile, risulta giuridicamente inidonea a garantire la circolazione delle partecipazioni.

di semplificazione con quelle, non meno rilevanti, di tutela dell'ordine giuridico ed economico[421].

L'attuazione concreta della disciplina relativa alle società *start-up* innovative ha, in effetti, confutato l'assunto – latentemente sotteso alla riforma – secondo cui la semplificazione del procedimento costitutivo potesse realizzarsi mediante l'eliminazione dell'intervento notarile. Al contrario, l'esperienza applicativa ha evidenziato come una semplificazione effettiva e funzionale, tanto nella fase di costituzione quanto in quella di modifica dello statuto, trovi proprio nell'attività notarile un presidio essenziale di efficienza, certezza e legalità[422]. In sintesi, pare che la forma non sia rinunziabile, a maggior ragione in un regime di globalizzazione: "*entre le faible et le fort, c'est la forme qui libère et la liberté qui opprime*" (Lacordaire)[423].

Dalle istanze – autodichiarate "semplificatrici" ma in realtà, a parere di chi scrive, nient'altro che "semplicistiche"[424] – si aspetterebbe uno stop immediato; tuttavia, esse continuano a trovare riscontro nelle sedi istituzionali (come avvenuto proprio circa uno degli oggetti della presente disamina, ossia l'atto costitutivo di s.r.l. *start-up* senza notaio[425]) prestando il fianco a derive illecite – il cui rischio sembra, peraltro, accettato da quella parte delle istituzioni insensibile alle ragioni di ordine pubblico economico – perfettamente strumentali a quella opaca realtà che si regge sulle s*hell companies*, finte società costituenti vuoti soggetti giuridici[426].

[421] A. ALBANESE, *La verifica notarile di legalità*, cit., 820.

[422] In questi termini M.R. LENTI, *Circolare del Mise*: *per modificare l'atto costitutivo di* start-up *innovative occorre l'intervento del notaio*, in *Federnotizie*, 31 gennaio 2018.

[423] C. LICINI, *Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (Parte I)*, in *Federnotizie*, 11 febbraio 2019.

[424] Un esempio di quanto affermato da chi scrive è fornito da V. GUNNELLA, *Le* start-up *innovative online*, cit., 124, secondo il quale non corrisponde al vero ritenere che la permanenza dell'intervento notarile rappresenti un ostacolo all'evoluzione tecnologica o risulti incompatibile con una gestione efficiente del procedimento di costituzione online delle società *start-up* innovative. Al contrario, l'esperienza concreta dimostra che le *start-up* costituite in assenza del coinvolgimento notarile completano il proprio *iter* costitutivo in tempi medi significativamente più lunghi – fino a cinque o sei volte superiori – rispetto a quelle per le quali si è fatto ricorso alla procedura assistita da notaio.

[425] Come sopra esposto, hanno destato fondate preoccupazioni le semplificazioni in materia di costituzione di s.r.l. *start-up* innovative mediante modelli standardizzati e sottoscrizione con firma digitale, in assenza del controllo notarile. Tali modalità, sebbene orientate alla snellezza procedurale, esponevano il sistema a rilevanti vulnerabilità, come evidenziato dai frequenti episodi di furto d'identità digitale e di registrazione fraudolenta di firme elettroniche a soggetti ignari (fenomeni già riscontrati, in via analoga, peraltro, nel settore delle intestazioni fittizie di veicoli utilizzati per attività illecite, spesso riconducibili a persone inesistenti o decedute). In questo quadro, il venir meno del presidio notarile equivarrebbe a una deresponsabilizzazione dello Stato rispetto alla sua funzione di garanzia contro le infiltrazioni criminali nell'economia. L'abdicazione a tale funzione pubblica pregiudicherebbe l'effettività della tutela giuridica e comprometterebbe le attività dell'autorità giudiziaria nell'identificazione dei beneficiari effettivi dietro operazioni societarie strumentali ad attività illecite. In tal senso C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 270.

[426] Così C. LICINI, *Riusciranno i notai… (Parte I),* cit. La figura notarile, per la sua connotazione pubblicistica e la competenza tecnico-giuridica in ambito negoziale, è stata individuata quale nodo strategico nell'emersione delle operazioni patrimoniali rilevanti, assumendo così un ruolo di rilievo per l'informazione utile all'indagine penale. Le evidenze

Negli USA, il Dipartimento di Stato americano ha segnalato che le LLCs (equivalenti alle s.r.l.) sono molto utilizzate come *shell companies* (le cc.dd. conchiglie vuote, anche dette *paper companies*) che possono appartenere a chiunque ed essere gestite in modo anonimo e strumentale, operando solo come società-veicolo (sono infatti dette *corporate vehicles*) o come *shelf companies*, cioè "società esposte sullo scaffale": trattasi, in quest'ultimo caso, di scatole vuote che vengono costituite per poi essere lasciate inutilizzate per molti anni, in quanto più sono risalenti e più sono appetibili sul mercato, visto che la controparte potrebbe non apprezzare che si stia contrattando con una società neocostituita[427]. Ciò è la dimostrazione che un sistema di auto-certificazione si presta facilmente ad abusi; perciò la *American Bar Association* sta sviluppando l'idea per cui tra gli operatori debba esservi un TTP (*Trusted Third Party*), ossia un soggetto terzo e imparziale che certifichi chi sia l'utente e se abbia le qualifiche che dichiara, in un sistema che pare molto somigliante a quello già operante in Italia[428]. Pertanto, operatori professionali, come i notai (esperti nell'attività di *tracing*, perché sanno "interrogare documenti, atti, registri restituendo la logica invisibile che li unisce, per ricostruire il percorso delle carte": è il c.d. *paper trail*), sono nella posizione migliore per comprendere la struttura del cliente e per distinguere tra finzione legale e realtà[429], mentre i registri commerciali – come osservato dalla Banca Mondiale – sono di tipo archivistico e passivi per natura[430].

D'altro canto, il quadro europeo vigente in materia di costituzione di società di capitali pone un chiaro vincolo normativo, non consentendo la costituzione di società di capitali in forma diversa dall'atto pubblico senza un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario.

L'eliminazione dell'intervento del notaio nella costituzione e nelle successive modifiche di società *start-up* avrebbe arrecato un'assoluta

raccolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia confermano l'utilizzo distorto di società e aziende da parte delle organizzazioni criminali, le quali si avvalgono di complesse strutture societarie per ostacolare l'identificazione del titolare effettivo (*beneficial owner*), sfruttando il velo della personalità giuridica per occultare la riconducibilità dei beni al reale beneficiario: così ID., *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 270. Al riguardo v. altresì ASSONIME n. 8/2023, *Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi*, in *Riv. not*., 2024, 159 ss.; F. RIZZO MARULLO, *Il FinCEN elimina i requisiti di segnalazione del Titolare Effettivo negli Stati Uniti*, in *Federnotizie*, 11 aprile 2025.

[427] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 401 e nt. 17.

[428] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 404. Per considerazioni parallele relative ai registri immobiliari v. C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 128: "È successo in Us, dove non c'è il notaio: l'Empire State Building è stato venduto per finta ma con successo da due giornalisti che si spacciarono per proprietari, e la vendita è stata registrata davvero, sotto il naso di tutti, mostrando le criticità di quel sistema immobiliare (FoxNews.com, 3.12.2008)".

[429] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 394 e 403.

[430] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 403 e, per approfondire, 401, nt. 17. L'A. (403), a supporto della considerazione espressa, ravvisava che l'art. 10, co. 2, d.lgs. n. 231/2007, tra i destinatari delle prescrizioni antiriciclaggio, riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati, escludeva le P.A. (tra le quali il Registro delle Imprese) dagli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II. L'attuale formulazione della norma, tuttavia, sembra smentire la premessa. V. pure G. LAURINI, *Dal controllo giudiziale al controllo notarile*, cit., 788.

pericolosità al sistema antiriciclaggio e autofinanziamento al terrorismo, perché avrebbe abilitato la costituzione di società potenzialmente pirata senza alcun controllo, in quanto nel concreto tale controllo non sarebbe stato svolto da nessuno: né dal privato né dal Registro delle Imprese, per le ragioni innanzi esposte. Ciò è ancor più grave se si considera la specialità della disciplina, che riconosce plurimi vantaggi[431], i quali rendono ancora più attraente questo strumento per soggetti alla ricerca di nuovi terreni per ottimizzare il radicamento dei propri affari opachi[432].

Il fenomeno diventerebbe incontrollabile se si estendesse l'indagine alla s.r.l. *tout court*, in quanto è risaputo che quest'ultimo tipo di società "raccoglie il maggior travaso di ricchezze realizzato senza apparire all'esterno"[433]. Più precisamente, il controllo pubblico si configura come presidio imprescindibile, in quanto collocato in corrispondenza del momento più delicato dell'intera vicenda societaria: quello in cui il socio acquisisce la partecipazione e, con essa, la titolarità immediata dei diritti partecipativi e patrimoniali: questo è il momento in cui vi è il reimpiego del denaro c.d. sporco, trasformando definitivamente il provento del reato in una risorsa apparentemente legittima e pienamente integrata nel circuito dell'economia regolare[434]. Lasciare spazio alla forma libera, in assenza di controllo pubblicistico, sarebbe inaccettabile, a maggior ragione ove si considerino quelle partecipazioni societarie incorporanti ingenti ricchezze, che si renderebbero assai "volatili" e sostanzialmente anonime[435]. Ciò consentirebbe di creare dei grossi buchi nella rete di sicurezza giuridica attraverso i quali si possa nascondere l'identità del costituente o di chi ha il controllo dell'ente[436], favorendo l'abuso, l'usurpazione, l'occultamento di risorse, il furto d'identità, l'utilizzo per attività illecite, l'evasione fiscale, la corruzione o la creazione di "fondi neri", così come risulta dal rapporto ufficiale della Banca Mondiale denominato "*The Puppet Masters*" (i burattinai) dell'ottobre 2011[437].

È chiaro che intraprendere un percorso di rinuncia al ruolo di garanzia del notaio sarebbe un errore palese per il legislatore italiano, oltre che inaccettabile in una situazione, quale quella attuale, di pieno allarme sicurezza economica, evasione fiscale e riciclaggio: in mancanza di un adeguato presidio normativo e istituzionale, lo Stato finirebbe per generare, sia pure in modo inconsapevole, condizioni favorevoli all'illegalità, assumendo così – paradossalmente – un ruolo criminogeno e venendo meno ai propri obblighi,

[431] Si pensi a esoneri da oneri e tributi, remunerazioni attraverso strumenti di partecipazione al capitale, facilitazioni al ripianamento delle perdite, reddito d'imposta per l'assunzione di personale, incentivi fiscali, *equity crowdfunding*, *fail-fast*. Così C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 393.

[432] L'esigenza antiriciclaggio è pure alla base della già citata Legge Mancino.

[433] In questi termini P. SPADA, *La "Legge Mancino"*, cit., 325.

[434] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 400.

[435] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 400.

[436] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 401.

[437] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 402; C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 141.

tanto sul piano interno quanto nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale[438]. In capo ai notai gravano dei precisi obblighi antiriciclaggio *ex* d.lgs. n. 231/2007. Tali funzioni, dirette alla tracciabilità attraverso la raccolta di dati utili mediante i quali intercettare spostamenti anomali di ricchezza sono detti di "*due diligence*" e "*know your customer*" e non sono surrogabili dall'auto-responsabilità dei privati[439].

La tutela degli interessi generali impone che tale funzione sia riservata a strutture pubbliche dotate di imparzialità e terzietà, non potendo essere delegata alla costruzione di una "legalità di parte", che si tradurrebbe, nella fase negoziale, in una forma di legalità attenuata o addirittura sospesa, configurandosi nei fatti come una vera e propria "a-legalità": quest'ultima si sottoporrebbe a verifica solo *ex post* dinanzi a un giudice e, pertanto, sposterebbe a valle il problema ove il rapporto dovesse andare in crisi, con un dispendio di tempi e di costi[440].

L'eliminazione del controllo pubblico in fase costitutiva di s.r.l. avrebbe significato trasformare il Registro delle Imprese in un registro attuato senza controllo specialistico del notaio e*x ante*: un siffatto modello (di stampo anglosassone) avrebbe legittimato delle mere notifiche degli atti in un archivio che, di conseguenza, avrebbe permesso di far entrare di tutto, non trattandosi di un "prodotto a qualità legale controllata"[441], in assenza di una qualsivoglia sequenza abilitativa; il surrogato della certezza sarebbe stato da rinvenire altrove, generando inevitabilmente contenziosi. È il c.d. "*garbage in-garbage out*"[442]. Al riguardo appare significativo che nei certificati rilasciati dall'equivalente Registro delle Imprese anglosassone compaia un *disclaimer* che, testualmente, dichiara finanche inopponibili le risultanze del Registro[443]!

[438] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 393. Nello stesso senso ID., *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 269; C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 136 ss.

[439] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 400. Sul ruolo centrale del notariato in materia di contrasto al riciclaggio v. G.M. ANTONELLI, *Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio: le indicazioni del CNN per i notai*, in *Federnotizie*, 16 maggio 2025; G. BIINO, *Per un Notariato protagonista*, in *Notariato*, 2022, 309; D. BARONE, Follow the money*: per una completa tracciabilità dei pagamenti. La proposta del Notariato per la tracciabilità dei pagamenti nelle cessioni di partecipazioni e aziende*, Atti del convegno telematico della Fondazione Italiana del Notariato: Rule of law e normativa antiriciclaggio, *online* dal 15 aprile al 31 dicembre 2021; M. NASTRI, *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*, in *Notariato*, 2023, 611 ss.; S. OMLOR, J. SEDLMEIR, N. URBACH, *Identifizierungsniveaus bei notariellen (Online-)Verfahren*, cit., 1694; E. RAUSCHENBACH, *Beurkundungs- und Berufsrecht*, cit., 153 ss.; Redazione Federnotizie, *Antiriciclaggio, una missione comune: l'Europa e il nuovo AML* Package, in *Federnotizie*, 22 gennaio 2025.

[440] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 405.

[441] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 406.

[442] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 407.

[443] C. LICINI, *Ragioni comunitarie*, cit., 407, nt. 20. Circa l'assenza di controlli preventivi per l'iscrizione nel *Companies House* inglese v. M. MANENTE, Blockchain *e* smart contract, cit.; R. GALULLO, A. MINCUZZI, *Sir Matteo Messina Denaro entra al numero 10 di Downing Street*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 novembre 2017. Al riguardo, eloquente pare pure il tenore del citato *disclaimer* sul sito *online* dedicato, consultabile in https://resources.companieshouse.gov.uk/serviceInformation.shtml, secondo cui "The information available on this site is not intended to be comprehensive, and many details which may be relevant to particular circumstances have been omitted. Accordingly it should not be

Il livello di affidabilità e garanzia giuridica che la funzione notarile è in grado di assicurare rimane indubbiamente elevato, frutto di una lunga tradizione di competenza tecnica e imparzialità istituzionale. Tuttavia, il notariato è oggi chiamato a confrontarsi con un contesto di profonda trasformazione, nel quale viene percepito come uno degli intermediari pubblici più esposti al rischio di disintermediazione.

La pressione verso la semplificazione, l'automazione e la digitalizzazione degli adempimenti giuridici e documentali rappresenta una deriva del sistema difficilmente arrestabile: ostacolarla frontalmente equivarrebbe, per il notariato, a esporsi a una sconfitta strategica sul piano della rilevanza istituzionale. Di conseguenza, è proprio a partire dalla consapevolezza del proprio ruolo qualificato che il notariato dovrebbe reinterpretare la propria funzione, valorizzando le nuove tecnologie non come minaccia, ma come strumento per accrescere efficienza e prossimità al cittadino[444]. In effetti, l'esperienza comparata dimostra che, nei contesti in cui si è proceduto a una

regarded as being a complete source of company law and information, and readers are advised to seek independent professional advice before acting on anything contained herein. Companies House cannot take any responsibility for the consequences of errors or omissions". Anche nell'ambito dei trasferimenti immobiliari, in assenza di controlli notarili, v. C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 128: "in Uk, il *Land Registry* ha un *Property Alert Service* per dare difesa ai proprietari contro la *property fraud*, «where fraudsters try to steal your property, most commonly by pretending to be You»".

[444] Così C. LICINI, *Riusciranno i notai… (Parte I),* cit. Il concetto di "prossimità" assume valenza ancor più significativa nel contesto delle nuove attribuzioni in materia di volontaria giurisdizione conferite al notaio: così F.P. LOPS, *Riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 440-441. Sul rapporto tra notariato e nuove tecnologie v. anche: F. AULETTA, *Notariato, nuove tecnologie e organizzazione reticolare della giurisdizione*, in *Notariato*, 2021, 43 ss.; AA. VV., *Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il notaio del futuro?,* in *Notariato*, 2021, 5 ss.; D. MINUSSI, *Documento elettronico*, cit., 1435 ss.; P. ZANELLI, *Le trattative a distanza nell'emergenza sanitaria,* in *Notariato*, 2021, 52 ss. Sull'impatto dei processi di digitalizzazione sull'esercizio delle professioni e il ruolo delle nuove tecnologie nell'organizzazione aziendale v. altresì E. RAUSCHENBACH, *Beurkundungs- und Berufsrecht*, cit., 153 ss.; N. GIJIĆ, O. DIMITRIJEVIĆ, A. JOVIĆ, *Aggressive implementation of digitization in the modern business*, in *Ekonomika. Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues*, 2014, 227 ss.; A.R. GURRIERI, G. MORELLI, *L'imprenditore digitale*, in AA. VV. *La digitalizzazione delle imprese. Nuove prospettive nell'era di Industria 4.0*, a cura di A.R. Gurrieri, Torino, Giappichelli, 2021, 59 ss.; D. KITTELBERGER, L.-S. ALLRAMSEDER, *The Digital Strategy: The Guide to Systematic Digitization of the Company*, in *Performance Management in Retail and the Consumer Goods Industry*, Berlin, Springer, 2019, 123-136; L. MARINELLI, *Ecosistemi per la trasformazione digitale delle PMI*, Torino, Giappichelli, 2020, 1 ss.; A. MARRONE, N. RAIMO, *Sostenibilità e digitalizzazione: un approccio economico-aziendale*, Milano, Giuffrè, 2021, 75 ss.; B. MIEBACH, *Digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie KI, Social Media und Big Data unsere Lebenswelt verändern*, Düsseldorf, Springer, 2020, 123 ss.; G. NUZZO, *Impresa e società nell'era digitale (appunti)*, cit., 417 ss.; M.-C. PAPEN, K.M. MAGALHAES, S. TENBROCK, C. MÄRKEL, *Digitalisierungsanwendungen und Identifikation von Digitalisierungstrends im Mittelstand*, in *WIK Diskussionsbeitrag*, 2022, n. 495, 3 ss.; S. PRÉVOST BOYARD, *Droit des sociétés et droit du numérique*, 495 ss.; A. QUARTA, G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, Mondadori, 2020, 105 ss.; M. RUBINO, F. VITOLLA, N. RAIMO, A. GARZONI, *Cultura nazionale e livello di digitalizzazione delle imprese europee: evidenze empiriche*, Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA, Torino, 12 e 13 settembre 2019; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher*, cit., 134 ss.

spinta deregolamentazione delle transazioni economico-giuridiche – talora attraverso l'eliminazione dell'intervento notarile quale presidio di legalità preventiva – si è registrato un sensibile incremento delle operazioni fraudolente. I principali effetti negativi non si sono limitati alle singole parti contraenti, ma hanno investito l'intero sistema economico, minandone la fiducia e l'affidabilità complessiva.

La funzione notarile, quale espressione del modello del notariato latino[445], invero, non si esaurisce nella mera formalizzazione dell'atto, ma garantisce un controllo *ex ante* che consente, tra l'altro, di ridurre significativamente i costi della litigiosità post-contrattuale, di contenere le asimmetrie informative tra le parti e di assicurare certezza e stabilità ai traffici giuridici. In tal senso, la presenza del notaio rappresenta non un appesantimento burocratico, bensì un investimento in efficienza del sistema e sicurezza giuridica[446]. Il notaio è specialista di servizi giuridici e non può permettersi di finire al margine di questa gara per la riconformazione delle strutture del diritto digitale[447].

Il mondo digitale, infatti, è dematerializzazione dei documenti, non certo loro scomparsa. Digitalizzazione, reti telematiche, rapporti *not face to face*, anonimato accrescono l'esigenza di trasparenza, legalità, fiducia e certezza, amplificando le potenzialità del notaio nella catena del valore che transita *online* come esperto e documentatore; senonché la possibilità offerta dalle reti telematiche di accedervi con maggiore facilità accresce e non riduce l'esigenza che i dati ivi immessi siano garantiti da un terminale umano[448].

Ai notai è attribuito un ruolo di primaria importanza e una responsabilità non trascurabile: determinare nel concreto l'estensione dell'autonomia statutaria riconoscibile alle società italiane. Tale funzione, che si riflette significativamente anche sul piano economico, presuppone scelte interpretative complesse e talora innovative. In considerazione di ciò, risulta auspicabile che l'attività notarile in questo ambito sia accompagnata e supportata da una riflessione scientifica costante e attenta da parte della dottrina del diritto commerciale, affinché si

[445] Il modello latino si fonda sull'amministrazione preventiva della giustizia, articolata su due "pilastri", ciascuno affidato a un pubblico ufficiale con compiti di *gatekeeping* istituzionale e ricondotto a unità nello *jus dicere*. Da un lato, la giurisdizione contenziosa, *ex post*, affidata al giudice; dall'altro, la sfera negoziale, qualificabile come giustizia volontaria o preventiva, affidata al notaio, il cui intervento configura una forma di giudizio *ex ante* sulla legalità dell'atto. In tal senso C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 268; ID., *Notai. Anche nel Terzo Millennio?*, cit., 109; ID., *Riflessioni su un progetto di atto notarile da remoto*, cit., 354; P. PICCOLI, *Il notariato: efficiente e conveniente* outsourcing *di pubbliche funzioni*, in *Merc. conc. reg*., 2008, 170.

[446] Così C. LICINI, *Riusciranno i notai… (Parte I), cit.* Secondo M. NASTRI, *Nuove tecnologie: l'ultima domanda*, in *Notariato*, 2018, 485 vige "una sorta di egualitarismo disinformato vorrebbe sostituirsi al tradizionale sapere consolidato, i cui portatori non sono più richiesti per scelte qualificate, ma sono visti come odiosi sostenitori di un sapere elitario e inutile".

[447] C. LICINI, *Riusciranno i notai… (Parte I),* cit. L'A., effettuando una ricognizione storica in parallelo, ritiene valga la pena ricordare il diritto comune che dal XII secolo offrì un inedito diritto generale dell'Europa del tempo e del quale gli interpreti principali furono proprio i notai.

[448] M. PALAZZO, *Il notaio nella stagione dei documenti digitali*, in *Vita not.*, 2017, 6.

realizzi un dialogo virtuoso tra teoria e prassi, sì da orientare l'evoluzione del diritto societario secondo criteri di rigore sistematico, efficienza operativa e adeguatezza alle trasformazioni dell'impresa moderna[449].

[449] M. STELLA RICHTER JR, *Considerazioni generali*, cit., 294. Non pare potersi ignorare, tuttavia, che taluni notai si sottraggono alla piena esplicazione dell'autonomia privata in tema di s.r.l. in favore delle parti utilizzando i cc.dd. "statuti omnibus" predisposti da Federnotizie: così A. DOLMETTA, *Sul "tipo" S.r.l.*, in *S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Portale,* Milano, Giuffrè, 2011, 15 ss.

SEZIONE II: Ordinamento unionale e prospettive future

Capitolo III: Il controllo notarile nel diritto societario europeo digitalizzato: dal *Company Law Package* alla direttiva (UE) 2025/25

III.1. Il progressivo riconoscimento europeo del controllo preventivo di legalità nelle procedure societarie digitalizzate

III.1.1. Le disposizioni relative alla pubblicità commerciale e al controllo preventivo contenute nella direttiva 68/151/CEE (c.d. prima direttiva)

Preliminarmente all'analisi del contenuto della direttiva (UE) 2025/25, appare necessario premettere che le strategie di digitalizzazione del diritto societario proposte dall'Unione europea si sono storicamente orientate, in via prioritaria, verso la regolamentazione della pubblicità degli atti e delle informazioni societarie mediante i registri delle imprese[450]. Ne deriva una stretta interrelazione tra l'evoluzione normativa in materia di pubblicità legale e il processo di transizione digitale del diritto societario. In tale prospettiva, non risulta incongruo ricondurre l'origine di questo percorso normativo alla direttiva 68/151/CEE (c.d. prima direttiva) – riferita esclusivamente alle società di capitali, ritenute di maggiore rilievo per il mercato comune europeo, verosimilmente anche in ragione della loro maggiore attitudine a svolgere attività con proiezione transnazionale – la quale, pur avendo subito nel tempo

[450] Per una panoramica sull'evoluzione degli sviluppi più recenti del diritto europeo in tema di pubblicità commerciale v. E. CHIAPPINI, *La costituzione elettronica delle società di capitali. Analisi di diritto comparato tra Italia, Austria e Germania*, Milano, Giuffrè, 2025, 6 ss.; A. POMELLI, *L'armonizzazione europea del diritto delle società di capitali: i profili organizzativi*, in AA. VV., *Diritto societario europeo e internazionale*, diretto da M. Benedettelli, M. Lamandini, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2017, 219 ss.; W. SCHÖN, *EU-Publizität für Personenhandelsgesellschaften – ein erster Schritt*, in ZHR, 2025, 1 ss.; J. SCHMIDT, *The Digitalisation Directive II – a Major Expansion and Upgrade of EU Business Registers* –, in ECFR, 2024, 563 ss.

significative modifiche, continua a costituire la fonte unionale di riferimento per molti dei principi che presidiano l'accessibilità degli atti societari[451].

È infatti noto che la disciplina vigente in materia di controlli preventivi sulla costituzione delle società di capitali presenti, nei diversi Stati membri, significative divergenze sia sotto il profilo delle modalità attuative, sia con riguardo all'oggetto e, di conseguenza, all'intensità del controllo. Tale eterogeneità trova fondamento nella formulazione originaria – volutamente generica – della prima direttiva societaria, elaborata come compromesso tra gli Stati fondatori della CEE (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) e, come anticipato, rimasta immutata nelle sue linee essenziali nei decenni successivi[452]. Tale disomogeneità è emersa in modo ancor più evidente durante l'*iter* di approvazione della direttiva (UE) 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, nel corso del quale si è manifestata con chiarezza la diversa posizione, rispetto alla proposta iniziale della Commissione, da parte di quegli Stati membri che adottano forme di controllo più rigorose, talora affidate a soggetti o autorità differenti. Questa considerazione preliminare consente di sottolineare, dunque, fin da ora la rilevanza e l'opportunità di un intervento normativo a livello unionale volto a definire un nucleo minimo di contenuti essenziali del controllo preventivo di legalità[453], quale presidio irrinunciabile contro fenomeni di abuso o frode nell'utilizzo dello strumento societario[454]. Si tratta, come evidente, di una funzione che continua – in linea con una logica di sistema condivisibile – a essere considerata obbligatoria dal legislatore europeo[455].

Come fondamento delle regole sulla pubblicità si rinveniva l'art. 3, par. 5 della direttiva 68/151/CEE, in cui era disposto che gli atti e le indicazioni contenute nei registri delle imprese erano «opponibili dalle società ai terzi» dopo

[451] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25 sull'ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario: istruzioni per l'uso in vista del recepimento*, in *Rivista ODC*, 2025, 378. Al riguardo v. pure M. NOTARI, *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, cit., 5; N. RAITI, *Il notaio: da pubblico ufficiale a consulente d'impresa*, cit., 195; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 428.

[452] In merito a tale questione – e, più in generale, al complesso percorso che ha condotto all'adozione della prima direttiva in materia di diritto societario, ovvero la direttiva 68/151/CEE, si rinvia all'analisi approfondita svolta da A. ZANARDO, *Costituzione* online *e costituzione standardizzata di società di capitali*, Torino, Giappichelli, 2022, 34 ss. Sul tema v. pure J. SCHMIDT, *The Digitalisation Directive II,* cit., 580 ss.

[453] Al riguardo *cfr*. il considerando n. 9 della direttiva (UE) 2025/25.

[454] Al riguardo A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo sugli atti costitutivi e sugli statuti alla luce della direttiva (UE) 2025/25*, in *Rivista ODC*, 2025, 453, nt. 8, richiama un passaggio della relazione allegata alla proposta della Commissione del 29 marzo 2023, ove si sottolinea che «la proposta, in particolare attraverso misure volte a migliorare i controlli *ex ante* dei dati sulle società e ad accrescere la trasparenza, contribuirà anche alla lotta contro gli abusi delle strutture del diritto societario e all'imposizione efficace di sanzioni dell'UE nei confronti delle società che compiono tali abusi» (v. § 1 della relazione – reperibile in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:71568342-cf03-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF –, intitolato «Contesto della proposta», al punto «Coerenza con le altre normative dell'Unione»).

[455] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo sugli atti costitutivi e sugli statuti alla luce della direttiva (UE) 2025/25*, in *Rivista ODC*, 2025, 452-453.

la loro pubblicazione, senza però precisare in maniera espressa che anche i terzi avrebbero potuto fare affidamento sulle informazioni così rese note[456]. Ciononostante, considerata la finalità di armonizzazione minima che tale direttiva si proponeva, le discipline interne in materia di pubblicità legale – in parte già vigenti e in parte introdotte in sede di recepimento – avrebbero potuto legittimamente integrarne il contenuto, contribuendo così a rafforzare gli effetti connessi alla pubblicità delle informazioni iscritte nei registri. Tale impostazione, tuttavia, ha condotto gli Stati membri all'adozione di normative formalmente armonizzate ma sostanzialmente eterogenee, con l'effetto di generare prassi applicative tra loro in contrasto. Pertanto, sebbene l'introduzione dei suddetti obblighi pubblicitari mirasse a favorire l'interscambio di informazioni all'interno della Comunità economica europea, in particolare tra società stabilite in diversi Stati membri, tale intervento avrebbe potuto altresì generare ambiguità interpretative e falsi affidamenti[457].

Accanto all'art. 3, un'ulteriore disposizione della prima direttiva assume particolare rilievo ai fini della presente analisi: si tratta dell'art. 10 della direttiva 68/151/CEE, il cui impianto normativo è rimasto quasi del tutto invariato sino all'adozione della direttiva (UE) 2025/25. Tale norma prevedeva che, negli ordinamenti degli Stati membri in cui non fosse contemplato un controllo preventivo di natura amministrativa o giudiziaria al momento della costituzione della società, l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni dovessero obbligatoriamente assumere la forma dell'atto pubblico[458]. Va sottolineato che l'articolo in questione si collocava in apertura della sezione della prima direttiva dedicata alla disciplina della nullità delle società. La previsione di un controllo preventivo, sia esso amministrativo o giudiziario, unitamente all'obbligo di atto pubblico per l'atto costitutivo e le relative modificazioni delle società di capitali, rispondeva all'esigenza di contenere il rischio di dichiarazione di nullità della società, a tutela della certezza dei traffici nei contesti transfrontalieri. Con tale previsione, la direttiva 68/151/CEE istituiva, inoltre, un primo meccanismo di controllo armonizzato sulle informazioni oggetto di iscrizione nei registri delle imprese, sebbene limitatamente ai dati risultanti dall'atto costitutivo, il quale doveva essere pubblicato ai sensi dell'art. 2 della medesima direttiva[459].

Occorre, però, evitare di commettere l'errore di attribuire all'art. 10 della direttiva 68/151/CEE un'ampia portata prescrittiva quanto all'intensità dei controlli richiesti in sede di costituzione. Due considerazioni depongono in tal senso.

Anzitutto, la norma non delineava in modo puntuale la natura né le modalità delle verifiche da effettuarsi, lasciando così margini interpretativi che

[456] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 378.
[457] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 379.
[458] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 380.
[459] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 380; F.M. MUCCIARELLI, *La costituzione digitale di società nell'evoluzione del diritto societario europeo*, in AA. VV., *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, a cura di A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci, Bologna, Il Mulino, 2022, 380.

hanno permesso ad alcuni Stati membri di adottare modelli di controllo preventivo solo formalmente conformi alla disposizione unionale, ma sostanzialmente deboli. Inoltre, l'espressione «forma di atto pubblico», pur chiaramente presente in tutte le versioni originali della direttiva, fu resa nella traduzione inglese – introdotta in occasione dell'adesione del Regno Unito alla Comunità economica europea – con la formula equivoca «in due legal form». Tale formulazione, se interpretata isolatamente e senza coordinamento con le versioni in altre lingue della direttiva, ha contribuito a legittimare alcune soluzioni nazionali ispirate a un sistema di verifica blando vertente su pochi requisiti formali, prive di un effettivo controllo sostanziale[460].

Letta in combinato disposto con le sopra citate norme riferite al valore giuridico attribuito agli effetti della pubblicazione, la disciplina della prima direttiva concernente le verifiche preliminari all'iscrizione nei registri delle imprese evidenziava limiti evidenti: la debolezza dei controlli si rifletteva inevitabilmente in un'incertezza circa l'affidabilità giuridica dei dati resi pubblici. In un contesto normativo che, nel tempo, ha conosciuto soltanto interventi marginali, la direttiva (UE) 2025/25 si propone ora di armonizzare il livello dei controlli richiesti ai fini della pubblicazione di atti e documenti nei registri delle imprese, senza tuttavia disciplinare diversamente il valore legale delle informazioni iscritte[461].

III.1.2. Lo sviluppo normativo della digitalizzazione del diritto societario nell'ordinamento dell'Unione Europea: dalla direttiva 68/151/CEE alla direttiva 2012/17/UE

Senza entrare nel dettaglio dell'evoluzione normativa della direttiva 68/151/CEE, successivamente trasposta nella direttiva 2009/101/CE e poi confluita nella direttiva (UE) 2017/1132, né analizzare gli ulteriori interventi che hanno progressivamente inciso sull'assetto della pubblicità legale delineato dalla prima direttiva, risulta comunque imprescindibile, al fine di cogliere la portata delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2025/25, richiamare sinteticamente le principali iniziative dell'Unione europea in tema di digitalizzazione del diritto societario, da sempre focalizzate, in via prioritaria, sull'interoperabilità dei registri[462] delle imprese[463].

[460] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 380. La direttiva 68/151/CEE fu oggetto di negoziazione principalmente in lingua francese e il testo redatto in tale idioma impiegava il termine «acte authentique», espressione giuridica dotata di un significato ben definito negli ordinamenti di *civil law*. Per un approfondimento al riguardo si rinvia a C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario*, cit., 138-139.

[461] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 381.

[462] Per un approfondimento sulla progressiva evoluzione della pubblicità commerciale nel diritto unionale si rinvia a E. BOCCHINI, *Il registro europeo delle imprese*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 319 ss. e, da ultimo, M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25 e l'efficacia delle iscrizioni dei registri delle imprese interconnessi*, in *Rivista ODC*, 2025, 417 ss.

[463] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 381. V. altresì M. NOTARI, *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, cit., 5.

Pare preliminarmente opportuno un accenno alla direttiva 2003/58/CE, che è intervenuta sulla direttiva 68/151/CEE introducendo per la prima volta disposizioni volte alla regolamentazione della tenuta elettronica dei registri delle imprese[464]. È, però, con l'adozione della direttiva 2012/17/UE, che ha istituito il *Business Registers Interconnection System* (BRIS)[465], che il diritto dell'Unione europea ha operato una scelta a favore della cooperazione tra i registri delle imprese, mediante la creazione di un meccanismo di interconnessione finalizzato

[464] Importante è anche la previsione della direttiva 2003/58/CE relativa alle traduzioni, la quale può essere interpretata come un implicito riconoscimento del principio secondo cui le informazioni pubblicate nel registro possono essere opposte alle società da parte di terzi. A seguito delle modifiche apportate dalla suddetta direttiva del 2003, infatti, l'art. 3-*bis*, par. 4, della direttiva 68/151/CEE ha stabilito che «i terzi possono […] valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria»: così C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 381. Sul tema altresì ID., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 124.

[465] In tema di BRIS v. M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 83 ss. e 174 ss.; E. CHIAPPINI, *La costituzione elettronica delle società di capitali*, cit., 83 ss.; C. DI MARCO, G. LIOTTA, *Il Notariato italiano nei rapporti internazionali: tre livelli di azione per sfide importanti*, in *Notariato*, 2023, 215 ss.; F.M. MUCCIARELLI, *Costituzione digitale delle società e interconnessione dei registri*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 27 ss.; C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 405 ss. M. LAMANDINI, *Prospettive europee in tema di assemblee virtuali e comunicazione con i soci*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 37 ss. In Germania v. W. BIRNBAUER, *Ausländische Zweigniederlassung einer inländischen GmbH*, in GES, 2023, n. 5, 240; J. BORMANN, *Die Digitalisierte GmbH,* in ZGR*,* 2017, 641-642; J. BORMANN, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 und die Rolle des Notars im Europäischen Gesellschaftsrecht*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 59 ss.; T. DRYGALA, T. GROBE, *Die geplante Regelung der Onlinegründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Hälfte einer halben Lösung*, in *GmbHR*, 2020, 986; R. HARNOS, P.M. HOLLE, *Mehr Fortschritt wagen: auch im Unternehmensrecht?*, in AG, 2021, 359 e 262; P. KINDLER, *Digitalisierung des Gesellschaftsrechts*, in AA. VV*., Handbuch Digitalisierung*, a cura di S. Roth, H. Corsten, München, Vahlen, 2022, 1254-1260; R. KNAIER, *Die Digitalisierung des deutschen Gesellschaftsrechts durch den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungs-RL im Gesellschaftsrecht und Handelsregisterrecht (RefE-DiRUG)*, in GmbHR, 2021, 172 ss.; J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung, Online-Einreichung, Online-Zweigniederlassung*, in NZG, 2018, 1084; G. SPINDLER, *Gesellschaftsrecht und Digitalisierung,* in ZGR, 2018, 21-24; P. STELMASZCZYK, P. KIENZLE, *GmbH digital – Online Gründung und Online-Verfahren für Registeranmeldungen nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum DiRUG,* in ZIP*,* 2021, 772; I. TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung und Registrierung von Personenhandelsgesellschaften?*, in ZPG, 2023, 362; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 141. In Francia v. A. HARDY, *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, cit., § I ss.; B. LECOURT, *Accès à l'information sur les sociétés : directive sur l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés au sein de l'Union européenne*, in *Rev. sociétés*, 2012, 656 ss.; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique : proposition de directive*, cit., 327 ss.; ID., *Le droit des sociétés et le numérique : vers de nouvelles dispositions européennes ?*, in *Rev. sociétés*, 2022, 646; K. LUCIANO, *L'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2018, n. 7-8, 470 ss. Per un confronto sulla tenuta digitalizzata dei registri societari nell'ordinamento francese, *si vis*, v. D. LEGEAIS, *Tenue dématérialisée des registres des sociétés commerciales et civiles*, in JCP N, n. 47, 5-6; B. DONDERO, *Simplification et transparence accrue : la proposition de directive sur l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2023, n. 6, 4 ss.; M. LAROCHE, *Numérisation des registres : la modernisation du droit des sociétés est engagée !*, in *Gaz. Pal*., 2019, n. 44, 51 ss.; A. REYGROBELLET, *Informations légales et droit des sociétés : où en est-on exactement ?*, in *Rev. sociétés*, 2023, 407 ss.

a facilitare la circolazione delle informazioni disponibili nei vari ordinamenti nazionali. In questa fase iniziale di implementazione, da un lato, sono state introdotte disposizioni volte a garantire l'accesso transfrontaliero ai dati registrati; dall'altro, è stato predisposto un primo sistema di scambio informativo, seppur limitato a specifiche fattispecie[466]. Tale direttiva si segnala anche sotto il profilo della disciplina del valore giuridico delle informazioni pubblicate, in quanto ha introdotto, all'interno della direttiva 2009/101/CE, una nuova previsione che – seppur redatta in termini non del tutto inequivoci – imponeva agli Stati membri l'obbligo di rendere «disponibili informazioni aggiornate […] sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le indicazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 2 sono attendibili» (art. 3-*bis* direttiva 2009/101/CE)[467].

III.1.3. La direttiva (UE) 2019/1151 e un accenno preliminare alla direttiva (UE) 2019/2121

Il 25 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato il c.d. *Company Law Package*, che si compone di due proposte di direttiva comportanti modifiche alla direttiva (UE) 2017/1132. La prima di queste proposte riguarda l'utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, mentre la seconda riguarda la mobilità transfrontaliera delle società di capitali.

La direttiva[468] (UE) 2019/1151 (c.d. direttiva *CorpTech*) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, recepita in Italia con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183[469], recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per

[466] Tale aspetto nella direttiva del 2012, invero, concerneva perlopiù i rapporti tra le società e le succursali e il momento a partire dal quale le operazioni di fusione transfrontaliera producevano effetto: così C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 381.

[467] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 382 e nt. 11.

[468] Poiché il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° agosto 2021, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti entro l'8 agosto 2021. Tuttavia, l'art. 31, co. 3 della l. n. 234/2012 dispone che qualora (come nel caso in esame) il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende, in tal modo, permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emesse in sede parlamentare. Per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato quindi fino all'8 novembre 2021: così https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/43117.htm. La direttiva è stata infine recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

[469] Sebbene l'intervallo temporale tra la proposta e l'adozione formale possa far pensare a una procedura di approvazione rapida, l'elaborazione delle misure incluse nel *Company Law Package* è stata preceduta da un'articolata fase di consultazione tecnica con Stati membri, esperti e gruppi d'interesse. Tale approfondimento si è reso necessario alla luce delle criticità riscontrate in iniziative pregresse, come il ridimensionamento della proposta sulla interconnessione dei registri delle imprese (poi approvata come direttiva (UE) 2012/17) o il ritiro della proposta di direttiva relativa alla *Societas Unius Personae*, che avevano incontrato significativi ostacoli in sede di negoziazione interistituzionale. È inoltre opportuno rammentare che, nelle intenzioni originarie della Commissione europea, il *Company Law Package* avrebbe dovuto articolarsi su tre direttrici tematiche distinte: a) la disciplina della mobilità transfrontaliera delle società, nella forma di fusioni, scissioni e trasformazioni; b) la digitalizzazione del diritto societario; c) l'armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato applicabili alle società. Tuttavia, l'ultima di tali direttrici è stata successivamente espunta dal pacchetto normativo, verosimilmente in ragione delle elevate complessità politiche e tecniche emerse in sede di confronto interistituzionale. Al riguardo C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto*

quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, è stata predisposta dal legislatore europeo nel tentativo di uniformare le diverse discipline nazionali esistenti nell'ottica di ridurre costi, tempistiche e oneri amministrativi gravanti sulle imprese. L'adozione della direttiva (UE) 2019/1151 ha rappresentato una tappa significativa nel processo di digitalizzazione del diritto societario, intervenendo su più fronti. Con riferimento al BRIS[470], la direttiva ha rafforzato i meccanismi di scambio informativo tra società e succursali[471], introducendo al contempo disposizioni relative ai cc.dd.

societario, cit., 124; ID., *Tra aspirazioni, difficoltà tecniche e realtà: la proposta di direttiva dell'Unione Europea sulla digitalizzazione del diritto societario*, in *Rivista ODC*, 2018, 112-114. V. altresì J. BORMANN, A. WALCH, *Zwei Jahre notarielle Online-Verfahren im Gesellschaftsrecht – Ein Blick zurück und nach vorn*, in *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2024, 131 ss.; J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung, Online-Einreichung, Online-Zweigniederlassung*, in NZG, 2018, 1081 ss.; *Konferenz zu "Digitalisierung und Gesellschaftsrecht" am 21.9.2023 in Brüssel*, in NotBZ, 2023/11, S. R4; V. MAYER, U. KLEINERT, *Digitalisierung im Gesellschaftsrecht und grenzüberschreitende Umwandlungen*, in EuZW, 2019, 393-394; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 51 ss.; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1505 ss.; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 427; B. DONDERO, *Simplification et transparence accrue*, cit., 4 ss.; M. FUENTES NAHARRO, *La Directiva 2019/1151, de herramientas y procesos digitales y la constitución íntegramente telemática de sociedades de capital*, in AA. VV*., Derecho de Sociedades, Concursal y de los Mercados Financieros. Libro Homenaje al profesor Adolfo Sequeira Martín*, Las Rozas, Editoríal jurídica Sepín, 2022, 89 ss.; K. LUCIANO, *L'utilisation d'outils et de processus numériques*, cit., 470 ss.; J. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht: Kommissionsvorschlag zur weiteren Digitalisierung im Gesellschaftsrecht*, in EuZW, 2023, 397. Quanto al recepimento della direttiva c.d. Digitalizzazione nell'ordinamento spagnolo v. Redazione Federnotizie, *La nuova direttiva spagnola sull'atto a distanza e la digitalizzazione delle imprese*, in *Federnotizie*, 15 novembre 2023; P. STELMASZCZYK, *CNUE-Präsidentschaft 2023*, in *Notar*, 2023, 313; ID., *CNUE-Präsidentschaft 2023 - Rückblick und Ausblick*, in *Notar*, 2024, 101; C. TEICHMANN, *Digitale Gründung von Kapitalgesellschaften nach dem EU-Company Law Package*, in ZIP, 2018, 2451 ss.

[470] Con decreto del MISE, adottato il 12 ottobre 2022, nel rispetto dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva, sono state individuate le modalità di dettaglio per l'interscambio dati mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui all'art. 22 della direttiva (UE) 2017/1132, come modificato dall'art. 1, par. 12, direttiva (UE) 2019/1132. Per un approfondimento sulle differenti modalità di accesso e di scambio delle informazioni e sul valore giuridico dei dati disponibili a mezzo BRIS, si rinvia alla compiuta disamina di C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 410 ss.

[471] La registrazione o cancellazione, nel Registro delle Imprese, della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro deve essere comunicata senza indugio dal medesimo Registro allo Stato membro in cui è registrata la società tramite il BRIS. In caso di sede secondaria registrata nel territorio di uno Stato membro da parte di una società di capitali soggetta alla legge italiana, il Registro delle Imprese che riceve la comunicazione di registrazione ha il compito di rilasciare idonea prova di ricezione della comunicazione e provvedere senza ritardo all'iscrizione. Gli Uffici del Registro delle Imprese, inoltre, devono rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'art. 14, direttiva (UE) n. 1132/2017 relativi alle società di capitali (v. gli artt. 4 e 10, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151). L'art. 6, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (la cui efficacia, tra l'altro, è stata differita al primo agosto 2023), di recepimento della dir. (UE) 2019/1151, oltre a disporre la modifica di talune norme del codice civile (segnatamente, della modificazione degli artt. 2475 e 2383 c.c.), ha previsto l'inserimento dell'art. 2508-*bis* nel codice civile, concernente la registrazione e cancellazione telematica (e dunque interamente *online*) della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea. L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano da parte di tali società va depositato, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, presso un notaio esercente

"amministratori interdetti" (*recte*: "disqualified directors"[472]). Sono state inoltre previste norme volte a garantire l'accessibilità dei dati iscritti nei registri nazionali, sia tramite il portale della giustizia elettronica (*e-Justice*), sia mediante il BRIS[473]. È in questo contesto normativo che, per la prima volta nel diritto societario dell'Unione Europea, è stato formalmente richiamato il principio "once-only" (o "una tantum"), secondo cui alle società non dovrebbe essere imposto l'obbligo di trasmettere più volte le medesime informazioni a diverse autorità, spettando invece a queste ultime il compito di condividere tra loro i dati già acquisiti e disponibili nei suddetti registri[474].

Merita, però, di essere richiamata nello specifico l'introduzione, ad opera della direttiva (UE) 2019/1151, di una procedura *online* per la costituzione di alcune società di capitali. In tale ambito, risulta infatti di particolare interesse per la presente trattazione l'inserimento dell'art. 13-*octies* nella direttiva (UE) 2017/1132, che, in relazione alle costituzioni telematiche, ha previsto l'obbligo di controlli più articolati rispetto a quelli inizialmente disciplinati dall'art. 10 della direttiva 68/151/CEE, pur lasciando invariato il tenore letterale di quest'ultima disposizione[475]. In modo analogo, mediante l'introduzione dell'art. 28-*bis* nella direttiva (UE) 2017/1132, sono state stabilite regole armonizzate per la creazione *online* delle succursali. In via trasversale, la direttiva ha inoltre introdotto obblighi di controllo per ogni tipologia di deposito *online* riguardante

in Italia con le modalità *ex* artt. 47-*bis*, 47-*ter* e 52-*bis* della l. 16 febbraio 1913, n. 89, anche con modalità in videoconferenza. Il considerando n. 16 della direttiva (UE) 2017/1132 sottolinea, infatti, la necessità di misure riguardo alla pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata, dato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. In sostanza, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul Registro in cui è iscritta la società madre. A seguito di questa interconnessione, nei casi di società di capitali soggette alla legge italiana con sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro, non si applica l'art. 2197, ult. co., c.c. che impone all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di richiedere l'iscrizione all'ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. Anche il citato articolo 6, pertanto, appare nitidamente centrato sull'intervento del notaio, in sintonia con l'ordinamento nazionale, per il quale la costituzione di una nuova sede secondaria rappresenta una modifica statutaria. Al riguardo v. A. ANNONI, *Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di società soggette alla legge di uno Stato Membro dell'UE: novità nel D.Lgs. 183/2021*, in *Federnotizie*, 30 novembre 2021; K. LUCIANO, *L'utilisation d'outils et de processus numériques*, cit., 470 ss.; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 102 ss.

[472] V. art. 13-*decies* direttiva (UE) 2017/1132, introdotto con la direttiva (UE) 2019/1151: C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 134-135; ID., *Tra aspirazioni, difficoltà tecniche e realtà,* cit., 117; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 96 ss.; T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, cit., 71, 76.

[473] L'art. 5, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, ha statuito che la sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti nel Registro delle Imprese predisposte mediante modulistica elettronica deve essere apposta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale dall'interessato. L'art. 9 dell'ora citato decreto legislativo, poi, ha stabilito che le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dal Registro delle Imprese siano rilasciati in formato elettronico e autenticati, salvo rinuncia del richiedente, dal conservatore.

[474] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 383.

[475] Per una trattazione approfondita su questo aspetto si rinvia a A. ZANARDO, *Costituzione* online *e costituzione standardizzata*, cit., 162 ss.; C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 139.

società e succursali (v. artt. 13-*undecies* e 28-*ter* della direttiva (UE) 2017/1132, come formulati nella direttiva (UE) 2019/1151)[476].

Dopo pochi mesi dall'adozione della direttiva (UE) 2017/1132, le politiche europee di digitalizzazione del diritto societario hanno conosciuto un'ulteriore fase di sviluppo con la direttiva (UE) 2019/2121, relativa alle operazioni di mobilità transfrontaliera. Sebbene il testo riservi un numero limitato di disposizioni al profilo digitale, esso merita menzione in quanto, avvalendosi del BRIS per agevolare l'esecuzione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto per la prima volta la possibilità di trasmettere non solo informazioni, ma anche documenti veri e propri[477] attraverso il sistema di interconnessione dei registri[478]. Tale direttiva presenta molteplici spunti di interesse per la presente trattazione in relazione alla funzione di controllo del notaio nelle operazioni *cross-border*. Pertanto, ritenendo doverosa una trattazione più specifica, al riguardo sia consentito di rinviare *infra* ai paragrafi dedicati.

III.1.3.1. La costituzione *online* di società

La direttiva (UE) 2017/1132, come modificata, prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte alla digitalizzazione societaria, lasciando tuttavia impregiudicate le normative nazionali, purché siano rese possibili almeno la costituzione *online*[479] delle società indicate nell'allegato II-

[476] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 383-384 e nt. 17; ID., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 134.

[477] C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione,* cit., 135 ss. evidenzia infatti che, prima dell'adozione della direttiva (UE) 2019/2121, il sistema di interconnessione tra registri consentiva esclusivamente la condivisione di informazioni mentre, con l'entrata in vigore della citata direttiva, l'Unione ha introdotto l'obbligo di rendere disponibili, tramite BRIS, anche documenti in senso stretto, quali, a titolo esemplificativo, i certificati preliminari e i progetti relativi alle operazioni transfrontaliere.

[478] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 384.

[479] Per un approfondimento in tema di costituzione di società *online* v. C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 137 ss.; A. ZANARDO, *Costituzione* online *e costituzione standardizzata*, cit., 150 ss.; E. CHIAPPINI, *La costituzione elettronica delle società di capitali*, cit., 58 ss. e 145 ss.; G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* in *Notariato*, 2021, 31 ss.; A. BUSANI, *Notaio sempre più telematico: la Srl si costituisce dal pc di casa,* in *Il Sole 24 Ore,* 13 settembre 2021, 15; N. CIOCCA, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario (dir. 2019/1151)*, in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 105 ss.; D. CAMBARERI, *È l'ora dell'atto notarile a distanza? Uno sguardo all'estero per vedere all'interno,* in *Federnotizie*, 7 aprile 2021; CNN, *Audizione presso 14° Commissione Affari Europei-Senato della Repubblica,* 8 giugno 2020, in https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/144/101/Consiglio_Nazionale_del_Notariato.pdf; R. BATTAGLINI, *Costituzione* online *delle società*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 95 ss.; A. COLETTA, Startup*, due cattive notizie dall'ecosistema: via libera al monopolio della piattaforma dei Notai per la costituzione* online *e* stop *ai 400 milioni di € di fondi Enea Tech,* in *Giornale delle PMI,* 12 ottobre 2021; N. DE LUCA, *La costituzione* online *delle società. Riflessioni sulla direttiva 2019/1159/EU (direttiva CorpTech),* in *Riv. not.,* 2020, 415 ss.; F. FIMMANÒ, *Legaltech e notariato,* in *Notariato,* 2021, 49 ss.; L. FOLLADORI, *La sfida italiana ed europea delle Srl* online *secondo Giovanni Liotta (Federnotai),* in *Federnotizie*, 8 novembre 2019; V. GUNNELLA, *Le*

start-up *innovative online e la normativa antiriciclaggio,* in *Notariato*, 2021, 123 s.; G. LAURINI, Start-up *e legalità,* cit., 121 ss.; C. LICINI, *Lo Studio Notarile è un luogo o una funzione?*, in *Notariato*, 2021, 131 ss.; S. LOCONTE, R. SANSONI, *La costituzione di s.r.l. inaugura l'atto notarile informatico "a distanza",* in *IPSOA Quotidiano,* 20 agosto 2021; M. KROGH, *Identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio nella prestazione notarile: aspetti pratici e criticità,* in *Notariato*, 2021, 55 ss.; D. MALTESE, *La costituzione* online *di società a responsabilità limitata (anche semplificata)*, in *Riv. soc*., 2022, 671 ss.; C.A. MARCOZ, *Le proposte dell'UINL,* in *Notariato*, 2021, 67 ss.; F. MURINO, *Dalla firma elettronica agli* smart contract, cit., 78-79; M. MICCOLI, *Le (tante) luci e le (poche) ombre del cammino telematico notarile,* in *Notariato,* 2021, 128 ss.; F.M. MUCCIARELLI, *Costituzione digitale delle società*, cit., 27 ss.; M. NASTRI, *Atto notarile informatico. Cosa cambia?,* Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato dall'omonimo titolo, Torino, 16 giugno 2017; M. NASTRI, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico,* in *Notariato*, 2010, 566 ss.; M. NASTRI, *Il futuro comincia dal passato,* in *Notariato,* 2015, 495 ss.; M. NASTRI, *Identità personale, identità digitale e identificazione elettronica alla luce del decreto semplificazioni,* in *Notariato*, 2020, 608 ss.; G. NEGRI, *Diritto societario, rafforzato il digitale per costituire Srl,* in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi Plus Fisco*, 5 agosto 2021; M. PASSARETTA, *Pubblicata la Direttiva UE 2019/1151: verso un diritto societario unico e "digitale"?*, in *Quotidiano Giuridico*, 17 luglio 2019; R. RAZZANTE, *Notai, regole antiriciclaggio e ausili informatici,* in *Notariato,* 2021, 63 ss.; Redazione Federnotizie, *L'evoluzione del diritto societario in due recenti iniziative dell'Unione Europea,* a cura di C. Malberti, in *Federnotizie*, 6 maggio 2019; R. TRIMARCHI, *Contrastare* l'hate-speech: *l'anonimato digitale e l'importanza delle piattaforme digitali per il professionista,* in *Notariato*, 2021, 261 ss.; R. VIGGIANI, *L'atto costitutivo*, in AA. VV., *La società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba, G. Marasà, Milano, Giuffrè, 2020, 234 ss.; A. ZANARDO, *Costituzione* online *di società: uno strumento per il rafforzamento della libertà d'impresa?*, cit., 1333 ss.; M. FUENTES NAHARRO, *La Directiva 2019/1151*, cit., 92 ss. Per un approfondimento comparatistico con l'ordinamento tedesco sul medesimo tema, considerato che l'allegato II-*bis* della direttiva (UE) 2019/1151 stabilisce che l'ordinamento tedesco debba garantire la costituzione *online* almeno della GmbH, v. P. LIMMER, *Videobeurkundung und Auslandsbeurkundung*, cit., 286 ss.; J. LIEDER, *Das* DiREG – *Mehr Digitalisierung wagen?!*, in ZRP, 2022, 102 ss.; ID., *Die Bedeutung des Vertrauensschutzes für die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts*, in NZG, 2020, 81 ss.; L. BOCK, *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität – der Entwurf1 eines Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie*, in RNotZ, 2021, 326 ss.; K. BISCHOFF, *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG*, cit., 41 ss. (al quale si rinvia per un approfondimento non solo su DiRUG (*Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie*, primo decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, vigente dal 5 luglio 2021), ma anche circa le novità successivamente apportate da DiREG (*Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften*, del 15 luglio 2022), che – rappresentando un'estensione di DiRUG – amplia significativamente la portata delle procedure societarie digitalizzate in Germania); A. BERGER, A. BREM, *Digitalisierung und Unternehmensgründung: Ein kritischer Blick auf die notarielle Beurkundung im Rahmen des neuen EU-Rechtsrahmens für die Online-Gründungen*, in GWR 2021, 413 ss.; S. BUSCH, *Gründung der GmbH*, in AA. VV., *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts*, Bd. 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a cura di H. Wicke, G. Bachmann, München, Beck, 2023, 167 ss.; P. K. BÜTTEL, *DiRUG und DiREG - Digitalisierungsschub (nicht nur) für Gründer*, in jurisPR-ITR 18/2022 Anm. 2; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 427 ss.; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1731 ss.; T. KELLER, K. SCHÜMMER, *Digitale GmbH-Gründung*, cit., 573 ss.; J. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht: Company Law Package – DiRUG – RegE zur Umsetzung der DigiRL,* in NZG, 2021, 307; J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung*, cit., 1081 ss.; C. LINKE, *Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (*DiRUG*),* in NZG, 2021, 309 ss.; G. SPINDLER, *Gesellschaftsrecht und Digitalisierung,* in ZGR, 2018, 18 ss.; T. KUTHE, W. ZIMMER, *Virtuelle Hauptversammlungen in der Rechtsprechungspraxis,* nota a LG Frankfurt, 23 febbraio 2021, n. 3-05 0 64/20, in AG, 2021/11, R164 ss.; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und*

bis (per l'Italia le sole s.r.l. e s.r.l.s.) entro cinque o dieci giorni lavorativi[480], la registrazione *online* di una succursale e la presentazione *online* di documenti e informazioni, nonché l'interscambio delle informazioni tra registri (c.d. BRIS). È attribuita agli Stati membri, comunque, la facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali, mettendo a disposizione, per tali tipi di società, i modelli per la loro costituzione sui portali o sui siti *web* consultabili attraverso lo sportello unico digitale.

Trattandosi di una nuova modalità attraverso la quale diviene possibile costituire[481] la s.r.l. con procedura *inter absentes* – ma pur sempre tramite

Österreich, cit., 106 ss.; P. STELMASZCZYK, P. KIENZLE, *GmbH digital – Online Gründung und Online-Verfahren für Registeranmeldungen nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum DiRUG,* in ZIP*,* 2021, 765 ss.; J. SCHMIDT, *DiRUG. Auf dem Weg in ein digitale(re)s Gesellschafts- und Registerrecht,* in NZG*,* 2021, 849 ss.; S. HARBARTH, *Zum Reformbedarf im GmbH-Recht*, cit. 84 ss., spec. 109; J. BORMANN, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 621 ss.; B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 590 ss. In sede di recepimento della direttiva è stata prevista la costituzione *online* anche delle UG (*Unternehmergesellschaft*) ma non per le società di persone e, sul punto, anche in riferimento alla recente riforma MoPeG (*Personengesellschafts-rechtsmodernisierungsgesetz*) v. H. HECKSCHEN, E. NOLTING, *Das MoPeG ist verkündet – Verbesserungen am Gesetz noch auf der Zielgeraden*, in BB, 2021, 2953 s. In giurisprudenza v. BGH 15.6.2021-II ZB 25/17, in ZIP*,* 2021, 1488 ss., *Elektronische Einreichung der Anmeldung einer Eintragung in das Handelsregister mit einfachem elektronischen Zeugnis eines Notars*; OLG Düsseldorf, 22.1.2020- I-3 Wx 52/19, in NZG, 2021, 36 ss., *Anmeldung der Auflösung einer Ein-Personen-GmbH elektronisch in öffentlich beglaubigter Form*; H. HECKSCHEN, R. KNAIER, *Weitere Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (DiREG)*, in NZG, 2022, 885 ss.; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1505. Per una comparazione tra la disciplina di Paesi Bassi, Belgio e Germania v. T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, in ECFR, 2024, 67 ss.; F. WOBST, *Die Entstehung der Gesellschaft*, in AA. VV., *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts*, Bd. 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a cura di H. Wicke, G. Bachmann, München, Beck, 2023, 55 ss., §§ 27 ss. Per l'ordinamento francese che, ai sensi del citato allegato II-*bis* della direttiva (UE) 2019/1151, deve garantire la costituzione *online* di SARL e SAS, v. B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327 ss. Per un confronto con la Serbia v. T. JEVREMOVIĆ PETROVIĆ*, Online Formation of Companies – Serbian Experience and Way Forward*, in ECFR, 2023, 481 ss., il quale evidenzia come, pur non avendo acquisito lo *status* di Paese membro dell'Unione Europea, la Serbia da tempo tenta di armonizzare il proprio diritto societario ispirandosi alle direttive unionali.

[480] V. art. 13-*octies*, par. 7, direttiva (UE) 2017/1132, come modificato. Nel caso di costituzione da parte di persone fisiche che utilizzano i modelli *ex* art. 13-*nonies*, direttiva (UE) 2017/1132, come modificato, il termine è di cinque giorni lavorativi, mentre è di dieci giorni lavorativi negli altri casi, decorrenti dall'ultimo degli eventi individuati dalla medesima direttiva.

[481] K. BISCHOFF, *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG*, cit., 45 evidenzia come, a seguito dell'entrata in vigore di DiREG, in Germania risulti ammessa non solo la procedura notarile di costituzione di GmbH interamente *online*, ma finanche qualunque verbalizzazione di deliberazione modificativa dello statuto di GmbH ove richiesto dall'unanimità dei soci (§ 53 Abs. 3 GmbHG). L'A. evidenzia come parte della dottrina tedesca abbia inteso tale unanimità nel senso di richiedere il consenso di tutti i soci della società per l'adozione della deliberazione, prendendo tuttavia le distanze da tale conclusione. L'A. precisa invero che anche la *Gesetzesbegründung* sembra riferirsi al fatto che tutti i soci devono richiedere la procedura *online*, senza che ciò implichi che tutti i soci debbano partecipare all'adunanza e men che meno che essi debbano esprimere il loro consenso all'adozione della decisione all'unanimità. La citata *Gesetzesbegründung* giustifica tale possibilità affermando che le assemblee "controverse" – vale a dire, ad avviso di chi scrive, quelle in cui non vi sia unanimità tra i soci in merito allo svolgimento da remoto – debbano essere riservate alla procedura in presenza, al fine di assicurare una più piena tutela delle minoranze. Secondo l'A. (46), siffatta conclusione risulterebbe

notaio[482] –, inevitabilmente gli effetti del recepimento di tale direttiva si sono prodotti e si produrranno anche a favore di tutte le costituende *start-up* innovative in forma di s.r.l.

Non si è più al cospetto di una mera trasposizione dell'atto in formato informatico, redatto comunque nella compresenza fisica delle parti, in cui l'aggettivo "informatico" si limita a qualificare il supporto materiale della documentazione. L'evoluzione concettuale conduce, piuttosto, all'elaborazione della figura dell'"atto telematico", da intendersi quale atto pubblico formato con l'intervento a distanza di uno o più comparenti, i quali sono identificati dal notaio per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica, e partecipano alla genesi dell'accordo costitutivo esclusivamente mediante tecnologie di telecomunicazione o videoconferenza. Una simile riconfigurazione incide profondamente sull'impianto tradizionale, sottoponendo l'ordinamento, ancor prima che la prassi notarile, a interrogativi di ordine sistematico inerenti, tra l'altro, alla validazione dell'identità digitale, alla corretta formazione della volontà, alla declinazione della funzione di adeguamento e alla definizione del criterio di territorialità[483].

La conservazione della competenza esclusiva del notaio in relazione alle società per le quali è ammessa la costituzione *online* si giustifica in ragione di una serie di esigenze di garanzia non surrogabili da mere soluzioni informatiche. In particolare, l'intervento notarile assicura:

– una completa identificazione delle parti, fondata non solo su strumenti elettronici, ma anche sull'intermediazione personale del pubblico ufficiale, in conformità al Regolamento eIDAS[484], che impone modalità di identificazione

suffragata pure dal disposto del § 48, Abs. 1, S. 2 GmbHG, secondo il quale le assemblee possono anche svolgersi, tra l'altro, videoconferenza "wenn sämtliche Gesellschafter sich damit in Textform einverstanden erklären". In tema di *Online-Beurkundung einstimmiger Gesellschafterbeschlüsse* v. pure J. LIEDER, *Das* DiREG *– Mehr Digitalisierung wagen?!*, cit., 103; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1735; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 429; *Erweiterung der notariellen Online-Verfahren zum 1.8.2023*, in NotBZ, 2023, n. 9, S. R4-R5; H. HECKSCHEN, R. KNAIER, *Weitere Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (DiREG)*, cit., 886; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1508; H. SCHÜTZ, *Beschlussnachweis in der „Digitalisierungsfalle"?*, cit., 424.

[482] Enfatizza la necessaria permanenza del controllo del notaio P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1731 ss., pur evidenziando tuttavia che è probabile che la costituzione di società *online* resti un "prodotto di nicchia". Per l'A., non sarebbe infatti prevedibile un'implementazione diffusa di questa procedura nel prossimo futuro, considerato che la prassi sembra comunque preferire la stipula in presenza (nello stesso senso A. BERGER, A. BREM, *Digitalisierung und Unternehmensgründung*, cit., 415). Tuttavia, A. non nega che la costituzione *online* possa rivelarsi vantaggiosa per uno o più soci fondatori, in particolare per coloro che effettuano tali operazioni ripetutamente o su base istituzionale, configurando in tal caso un'utile alternativa alla consueta procedura in presenza.

[483] G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza*, cit., 31.

[484] L'art. 13-*ter* della direttiva (UE) 2017/1132, aggiunto dalla direttiva (UE) 2019/1151, introduce disposizioni generali in materia di mezzi di identificazione elettronica da utilizzare per la costituzione *online* delle società nonché per la presentazione telematica della relativa documentazione. Il profilo dell'identificazione, trasversale rispetto all'intero impianto della disciplina europea in tema di digitalizzazione, viene qualificato dalla Commissione come elemento «di fondamentale importanza ai fini dell'affidabilità e sicurezza giuridica dei registri

più rigorose rispetto alla semplice sottoscrizione con firma digitale (che era prevista, ad es., per la costituzione delle *start-up* innovative);

– una verifica sostanziale approfondita della volontà delle parti, che va oltre la mera manifestazione formale del consenso;

– un controllo di legalità e conformità del contratto all'ordinamento giuridico;

– la verifica dell'effettiva sussistenza del capitale sociale;

– l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, svolto *ex ante* e non demandato, come controllo successivo, al conservatore del Registro delle Imprese[485].

Tali esigenze possono essere soddisfatte anche nell'ambito di un procedimento interamente digitalizzato, purché fondato su un atto pubblico a formazione telematica, redatto mediante una piattaforma[486] che consenta

delle imprese, e per evitare eventuali usurpazioni d'identità». In tale prospettiva, la disciplina rinvia alle soluzioni predisposte nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento eIDAS), valorizzando l'interoperabilità dei sistemi di identificazione elettronica a livello europeo. Si prevede comunque che, ove sussistano fondati motivi per sospettare comportamenti fraudolenti, sia permesso agli Stati Membri di chiedere la presenza fisica dinanzi a un'autorità competente dei soggetti che operano *online*: così C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario*, cit., 132. Al riguardo v. altresì F.M. MUCCIARELLI, *La costituzione digitale di società*, cit., 387; C. LICINI, *Riflessioni su un progetto di atto notarile da remoto (in video conferenza)*, in *Notariato*, 2020, 354; J. C. LLOPIS BENLLOCH, *La identificacìon en el otorgamiento en línea de documentos notariales*, in *Rev. Jurídica del Notariado*, jul-dic 2021, n. 113, 391 ss.; F.P. LOPS, *L'attività notarile di ultima generazione*, cit., 1261; K. LUCIANO, *L'utilisation d'outils et de processus numériques*, cit., 470 ss.; I. MACRÌ, *Identità transfrontaliera ed evoluzione dei sistemi di identificazione in rete*, in *Azienditalia*, 2023, 690 ss.; D. MALTESE, *La costituzione* online, cit., 671 ss. Per un confronto con i sistemi di identificazione previsti in Germania, Paesi Bassi e Belgio – tutti dotati di elevati livelli di garanzia – v. T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, cit., 67, 88-93. In Germania v. J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung*, cit., 1086-1087; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1509; D. SCHÄUBLE, *Online-Beglaubigung durch ausländische Notare - ein Fallbeispiel aus der Praxis; zugleich Überlegung zum Amtsbereichsprinzip als Substitutionsvoraussetzung*, in BW NotZ, 2024, 70 ss.; P. STELMASZCZYK, M. WOSGIEN, *Aktuelle Gesetzgebung in Europa - Ein Überblick aus notarieller Perspektive*, in *Notar*, 2024, 134; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 43 ss.; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 428; C. AUMANN, *Personengesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht*, cit., 15 ss.; L. BOCK, *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität*, cit., 330; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 136, 142. In Francia v. P.-H. CONAC, Start-up *Europe : la proposition de directive du 25 avril 2018 sur la digitalisation du droit des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2019, 31 ss.; D. LEGEAIS, *Blockchain et actifs numériques*, 2 ed., Paris, LexisNexis, 2021, 73 ss.; S. OMLOR, J. SEDLMEIR, N. URBACH, *Identifizierungsniveaus bei notariellen (Online-)Verfahren: rechtlicher Rahmen*, in ZIP, 2024, 1693 ss.

[485] G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* cit., 33.

[486] Lo strumento adibito è la Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), ossia di un sistema integrato di gestione dell'intero ciclo di vita dell'atto notarile, che assicura la tracciabilità e l'efficienza del procedimento, a partire dalla fase istruttoria, passando per la stipulazione, sino agli adempimenti post-rogito e alla conservazione digitale dei documenti nel fascicolo elettronico di studio, inclusa, ove prevista, l'archiviazione dell'atto in forma digitale all'interno del sistema di conservazione a norma gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato. Tale infrastruttura non si limita alla gestione degli atti redatti in modalità digitale, ma è concepita per applicarsi alla generalità degli atti notarili. Le sue componenti sono sviluppate in modo da poter

l'identificazione remota, la verbalizzazione da parte del notaio, la lettura dell'atto e la sua sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata, secondo le previsioni della direttiva. In tale modello, la piattaforma[487] non assume un

essere utilizzate autonomamente o in combinazione con i *software* professionali di studio, garantendo interoperabilità. Tra le funzionalità attualmente operative si segnalano: l'acquisizione dei dati identificativi tramite l'applicativo NotaioID e la tecnologia NFC, con lettura diretta dei documenti di identità elettronici e relativa conservazione in *cloud*; il rilascio di certificati di firma digitale, su richiesta dell'interessato; la sottoscrizione dell'atto in presenza, anche in contesti digitalizzati; la costituzione di s.r.l. in videoconferenza anche tra persone che si trovano in Stati diversi. Per approfondimenti v. https:/www.notariato.it/it/notariato/atto-notarile-informatico/; P. CINELLI, *Trasferire con l'app NotaioID i dati personali da un documento elettronico*, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2023; *Il notariato per una giustizia moderna nell'era digitale*, in *Infonews Notartel*, n. 3, Settembre 2024; D. MALTESE, *La costituzione* online, cit., 671; A. ROVEDA, *Srl* online*: arrivo o partenza?*, in *Federnotizie*, 4 febbraio 2022. Per la piattaforma predisposta in Francia v. *Entretien avec Bertrand Savouré, nouveau président du Conseil supérieur du notariat*, in JCP N, 8 novembre 2024, n. 45, 27 ss.; A. HARDY, *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, cit., § I, 18 ss. Equipollente sembra il sistema adoperato in Germania, ove la piattaforma adibita a tale scopo è gestita esclusivamente dalla *Bundesnotarkammer* (BNotK: per un approfondimento al riguardo v. *Die Bundesnotarkammer im Jahr 2022*, in DNotZ, 2023, 561 ss.) servendosi di un sistema di videocomunicazione *online* con processo di identificazione in due fasi con eID (sistema di identificazione tramite documenti di identità in formato elettronico) con confronto fotografico e firma elettronica qualificata. Al riguardo v. P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1738-1739; *Erweiterung der notariellen Online-Verfahren zum 1.8.2023*, cit., S. R4-R5; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1509; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 428, 430-432, 436-437; P. K. BÜTTEL, *DiRUG und DiREG,* cit., Anm. 2; A. BERGER, A. BREM, *Digitalisierung und Unternehmensgründung*, cit., 414; J. LIEDER, *Substitution der Präsenz- und Online-Beurkundung durch einen österreichischen Notar*, in NZG 2022, 1043 ss.; P. LIMMER, *Videobeurkundung und Auslandsbeurkundung*, cit., 289-290 e nello stesso senso J. LIEDER, *Das* DiREG *– Mehr Digitalisierung wagen?!*, cit., 103 i quali evidenziano che, viceversa, la procedura di costituzione *online* prevista dal diritto austriaco, per esempio, manca di equivalenza. Da un lato, la procedura di identificazione austriaca non soddisfa gli *standard* tedeschi in quanto non garantisce una procedura in due fasi ai sensi del § 69 b II öNotO e, fintanto che l'Austria non dispone di un eID regolarmente funzionante, risulta modellato su una semplice procedura video. In particolare, nel corso della procedura non viene usata alcuna fotografia per poter confrontare la fotografia trasmessa per via telematica al notaio con l'immagine visibile nel collegamento video. Un altro argomento contro l'equivalenza è che il funzionamento del sistema di videocomunicazione austriaco non è stato deferito alla *österreichischen Notariatskammer* o a un altro ente statale, ma può essere finanche gestito da prestatori di servizi privati. Nello stesso senso D. SCHÄUBLE, *Online-Beglaubigung durch ausländische Notare*, cit., 70, 72-74. Su questi temi v. pure T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, cit., 93; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1733, 1736-1737; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 431-438; C. AUMANN, *Personengesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht*, cit., 15 ss.; L. BOCK, *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität*, cit., 329; W. BÜTTNER, *Fragen und Antworten zur Videobeurkundung*, §§ 16a ff. BeurkG, NotAktVV, für Notare, in ZNotP, 2022, 229 ss.; H. HECKSCHEN, R. KNAIER, *Weitere Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (DiREG)*, cit., 886 ss.; J. LIEDER, *Die Bedeutung des Vertrauensschutzes*, cit., 82 ss.; S. OMLOR, J. SEDLMEIR, N. URBACH, *Identifizierungsniveaus bei notariellen (Online-)Verfahren*, cit., 1696; M. POFAHL, M. MANN, *DiRUG – Digitalisierung des Gesellschaftsrechts mit Luft nach oben?!*, in NZG, 2022, 241 ss.; E. RAUSCHENBACH, *Beurkundungs- und Berufsrecht*, cit., 153 ss.; T. SCHWAB, *Warum sich die Anpassung des Gesellschaftsvertrages lohnt*, cit., 9.

[487] L'opzione normativa di concentrare all'interno di un'unica piattaforma tutte le fasi del procedimento di costituzione societaria, garantendone la tracciabilità e conservazione nel tempo unitamente all'atto costitutivo, appare sorretta da considerazioni di ordine sistematico. In primo luogo, essa risponde all'esigenza di predisporre un ambiente digitale ad elevato *standard* di sicurezza informatica, tanto nella fase identificativa – da condurre tramite strumenti conformi

ruolo meramente tecnico, ma diviene un ambiente integrato di formazione dell'atto pubblico, idoneo a riprodurre – sebbene in modalità virtuale – le medesime garanzie del procedimento cartaceo in presenza, grazie all'uso obbligatorio della videoconferenza e alla centralità dell'intervento umano in ogni fase rilevante: identificazione, raccolta della volontà e redazione dell'atto.

La l., 22 aprile 2021, n. 53 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), all'art. 29, ha dettato i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151.

L'art. 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183[488] – attuativo dell'art. 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, introdotto dall'art. 1, par. 5, direttiva (UE) 2019/1151 – ha reso possibile la costituzione di società completamente *online*, senza la presenza fisica dinanzi all'autorità[489], disponendo che l'atto costitutivo delle s.r.l. (*tout court*) e delle s.r.l.s. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro[490] può essere ricevuto dal notaio, per atto

a criteri di sicurezza avanzata, come i documenti di identità elettronici verificabili a distanza mediante dispositivi dotati di tecnologia NFC – quanto nella successiva fase negoziale, al fine di contrastare fenomeni insidiosi quali i *deep fake*. In secondo luogo, si mira a garantire condizioni di sicurezza, assicurando un'interazione protetta tra i comparenti e il pubblico ufficiale in ciascuna fase della stipulazione. Infine, la piattaforma unica consente di offrire un servizio uniforme a livello nazionale, con *standard* minimi omogenei in termini di qualità, efficienza e tutela, accessibili a tutti coloro che intendano avvalersi delle procedure telematiche di costituzione societaria. Tale architettura normativa è volta non solo a tutelare la singola transazione, ma a preservare l'affidabilità complessiva del sistema, onde evitare che il ricorso a strumenti nuovi non comprometta la qualità e la coerenza delle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese. Così G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* cit., 34. Al riguardo v. pure G. LAURINI, *Dai titoli di credito all'atto a distanza: siamo sempre in emergenza*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 22.

[488] Il contenuto dell'articolo citato è stato preceduto dall'art. 2, co. 1 dello schema di decreto legislativo Atto del governo (AG n. 290: lo schema di d.lgs. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 5 agosto 2021) sottoposto a parere parlamentare, trasmesso alla Presidenza il 6 agosto 2021 e assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive) e Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea con parere reso in data 6 ottobre 2021, il cui esito è risultato favorevole con osservazioni, nonché alla Commissione V Bilancio con parere reso in data 6 ottobre il cui esito pure è risultato favorevole. Approvato dalle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto è ritornato infine a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva.

[489] La legge vigente (art. 47 l. not.), tuttavia, richiede per l'atto notarile la stipula in presenza (fisica) delle parti. Tale norma non pare suscettibile di un'interpretazione estensiva che possa ricomprendere nel concetto di presenza fisica anche la presenza da remoto; pertanto, per introdurre la modalità di stipula di tali atti a distanza, potrebbe considerarsi opportuna una modifica normativa che coniughi le tecnologie già in essere per l'atto notarile informatico e la struttura centralizzata per la conservazione degli stessi (art. 62-*bis* l. not.) con le previsioni ulteriori per consentire la contrattazione a distanza. In tal senso la Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, 2.

[490] In Germania, a seguito dell'entrata in vigore del DiREG, è stata eliminata anche la limitazione di cui al § 2 Abs. 3 della precedente versione della GmbHG, che consentiva le costituzioni di società *online* alla sola condizione che i conferimenti fossero effettuati in denaro. Attualmente, invero, i conferimenti possono essere effettuati anche in natura e l'unico vincolo che tale comma prevede rispetto alla costituzione di società con atto pubblico in videoconferenza risulta "sofern andere Formvorschriften nicht entgegenstehen". Così K. BISCHOFF, *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG*, cit., 43 e 46. Tra tali requisiti formali che sono

pubblico informatico[491], con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.

suscettibili di impedire la suddetta procedura completamente *online* si ricorda la forma richiesta *ex* §§ 311b, Abs. 1, BGB e 15, Abs. 3, 4 GmbHG per i beni immobili e per le quote di GmbH, per la circolazione dei quali (e, di conseguenza, per il conferimento) si richiede ancora l'atto pubblico in presenza. Al riguardo v. pure P. LIMMER, *Videobeurkundung und Auslandsbeurkundung*, cit., 276; J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung*, cit., 1091; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1734 M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 68 ss.; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1506. Poco convinto della suddetta modifica normativa introdotta da DiREG è J. LIEDER, *Das* DiREG – *Mehr Digitalisierung wagen?!*, cit., 102-103; T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, cit., 76, 81; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 430-431; L. BOCK, *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität*, cit., 329; P. K. BÜTTEL, *DiRUG und DiREG*, cit., Anm. 2. Per la Francia v. P.-H. CONAC, Start-up *Europe*, cit., 31 ss.; H. HECKSCHEN, R. KNAIER, *Weitere Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (DiREG)*, cit., 887.

[491] L'atto pubblico informatico è disciplinato ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'art. 65 della l. 18 giugno 2009, n. 69). Più in generale, la disciplina del documento informatico è contenuta nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Per approfondimenti sul tema si rinvia a G. ARCELLA, *L'atto notarile ed i* big data*: il valore dell'informazione dalla pubblica fede, ai dati statistici fino agli "oracoli" per gli* smart contract, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; G. BALLERINI, *Firme elettroniche e documenti informatici: ricostruzione teorica*, in AA. VV., *Documenti informatici e firme elettroniche nell'attività d'impresa*, a cura di M. Onza, V. Pescatore, C. Picciau, Pisa, Pacini, 2022, 51; U. BECHINI, *Il notaio digitale. Dalla firma alla* blockchain, Milano, Giuffrè, 2019, 54 ss.; C.M. BIANCA, *Documento digitale e atto notarile*, in *Vita not*., 2020, 1201 ss.; R. BARONE, *Protezione dell'atto e responsabilità notarile*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; S. CHIBBARO, *La formazione e sottoscrizione dell'originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. n. 110 del 2010*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 165 ss.; S. CHIBBARO, M. NASTRI, *La conservazione degli atti notarili informatici,* Studio CNN n. 3_2023 DI, Approvato dalla Commissione Informatica il 14 giugno 2023; S. CHIBBARO, M. NASTRI, *La conservazione degli atti notarili informatici nel contesto normativo nazionale ed europeo*, relazione al Convegno di studio "Regole giuridiche per la società digitale: successione digitale, contrattazione e conservazione informatica tra prospettive e criticità", incluso nel Pacchetto formativo 2023 della Fondazione Italiana del Notariato e accessibile in differita *streaming* dal 5 giugno al 31 dicembre 2023 in https://www.fondazionenotariato.it/; M. DAMM, *Die Digitalisierung des Notariats. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer sowie zur Änderung weiterer Gesetze*, in DNotZ, 2017, 426 ss.; F. DELL'AVERSANA, *Documento e firme elettroniche: dal digitale alla grafometria*, Roma, Notartel, 2016, in https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Notartel_interattivo_def_0.pdf; A. DRAGONE, *Conservazione digitale dei documenti*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 33 ss.; E. PALUDET, *Atto notarile informatico*, in AA. VV., La trasformazione digitale dell'attività notarile, *ivi*, 67 ss.; R. GENGHINI, *La forma notarile digitale*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, 1 ss.; G. LA MARCA, *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, in AA. VV*., L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. I/2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=; M. MIRRIONE, *Profili conservativi dell'atto notarile informatico*, *ibidem*; A. NICITA, C. DAIDONE, *L'atto pubblico informatico quale "forma" per garantire la certezza e la liceità delle operazioni giuridiche attraverso il ministero del notaio. Un'analisi economica*, *ibidem*; D. MINUSSI, *Documento elettronico, firma digitale: crepuscolo o rinascimento del notariato?,* in *Riv. not.,* 2002, 1435 ss.; M. NASTRI, *Funzione notarile e documentazione digitale: il sistema dei controlli*

Anche nell'ipotesi in cui i soci risultino in parte presenti fisicamente nello studio notarile e in parte collegati da remoto mediante strumenti di videoconferenza, la stipulazione dell'atto costitutivo della s.r.l. avviene in forma digitale. Ciò in quanto, indipendentemente dalla modalità di partecipazione, tutti i contraenti – ivi compresi coloro fisicamente presenti – appongono la propria sottoscrizione elettronica qualificata sul medesimo documento informatico, che viene altresì sottoscritto digitalmente dal notaio rogante. Ne deriva che la forma pubblica dell'atto non è ancorata alla presenza fisica delle parti, bensì all'utilizzo del documento digitale come supporto nativo dell'atto e alla conformità delle modalità di sottoscrizione agli *standard* tecnici e giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di firma elettronica[492].

In attuazione dell'art. 13-*nonies* della direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dall'art. 1, par. 5, direttiva (UE) 2019/1151, tali atti sono ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal CNN.

L'art. 2, co. 2 del citato d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 dispone che la piattaforma consente: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione della firma digitale (per chi ne è titolare) o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Reg. (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDAS); la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. Tale piattaforma è già oggi implementata e i notai sono già in grado di utilizzarla. I richiedenti verranno identificati secondo le procedure elettroniche previste dall'art. 13-*ter* del Reg. (UE) 910/2014: per l'Italia avviene, oltre che mediante le Carte di identificazione elettronica (come TS-CNS o la Carta d'Identità elettronica), anche mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)[493]. L'art. 2, co. 5 del decreto legislativo di recepimento prevede, altresì, la possibilità che il notaio interrompa la stipula in videoconferenza e chieda la presenza fisica

e delle garanzie, in AA. VV., *La circolazione della ricchezza nell'era digitale*, a cura di V.V. Cuocci, F.P. Lops, C. Motti, Pisa, Pacini, 2021, 145 ss.; V. GUNNELLA, *Problematiche applicative in materia di atto notarile informatico*, *ivi*, 165 ss.; L. CHIARELLI, *L'atto notarile informatico in prospettiva europea e internazionale*, *ivi*, 185 ss.; M. NASTRI, *Copie autentiche e documento informatico*, Studio CNN n. 3-2006/IG, Approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 20 novembre 2006; M. NASTRI, *Le opportunità dell'atto pubblico informatico,* cit., 566 ss.; S. SALTARELLI, *I notai e il mercato*, cit., 168 ss.; A. HARDY, *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, cit.,, § I ss.

[492]A. BUSANI, *Notaio sempre più telematico,* cit., 15.

[493] Su identità digitale e meccanismi di identificazione a distanza si rinvia a G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* cit., 35-39; G. ARCELLA*, Identità digitale*, in *Infonews Notartel*, n. 3, novembre 2023; ASSONIME, *La proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea*, Approfondimenti, 2022, n. 5, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/Approfondimenti%205-2022.pdf; L. BOGGIO, *Identità digitale dell'impresa: ricostruzione concettuale, forme e tecniche di protezio*ne, in AA. VV., *Identità digitale, processo e rapporti tra privati*, a cura di M. Maugeri, A. Ciriello, Milano, Giuffrè, 2024, 343 ss.; A. MAZZEO, M. NASTRI, *Identificazione in rete: identità digitale e identità personale*, *ivi*, 33; *Il notariato per una giustizia moderna nell'era digitale*, cit.; The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), *Report on virtual shareholder meetings*, cit., 14 ss.

delle parti o di alcune di esse, ove dubiti dell'identità del richiedente o rilevi il mancato rispetto delle norme circa capacità di agire e capacità dei richiedenti di rappresentare la società.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 47-*bis*, 47-*ter* e 52-*bis* della l. 16 febbraio 1913, n. 89 e i conferimenti sono eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all'art. 1, co. 63, l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai fini della regolare sottoscrizione del capitale iniziale in sede di costituzione di una società a responsabilità limitata, le somme necessarie alla liberazione delle partecipazioni devono essere versate, anteriormente alla stipula dell'atto costitutivo, al notaio rogante. Quest'ultimo è tenuto a custodire tali somme su un apposito conto corrente dedicato, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 1, co. 63, l. n. 147/2013. Una volta perfezionata l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, il notaio provvede senza indugio a trasferire l'importo depositato alla società neocostituita, perfezionando così la messa a disposizione effettiva delle risorse finanziarie da parte dei soci sottoscrittori[494].

Quanto al meccanismo di identificazione delle parti, esso non è affidato esclusivamente allo strumento informatico ma anche all'intervento umano del notaio: in ogni caso, a differenza della società *start-up* innovativa costituita mediante scrittura privata elettronica, non è sufficiente la sottoscrizione con firma digitale ma occorre il più complesso sistema di identificazione previsto dal Reg. (UE) n. 910/2014 (c.d. Reg. eIDAS) in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Per quanto ora esposto, le modalità di costituzione introdotte dalla disciplina in oggetto impattano, per scelta legislativa, esclusivamente sul notariato quanto agli oneri e alle spese: infatti, la piattaforma di cui sopra è realizzata e gestita dal CNN senza oneri a carico della finanza pubblica[495].

Il co. 3 dell'art. 2, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 precisa che, per detti atti pubblici informatici, il notaio può utilizzare modelli uniformi da adottarsi con decreto del MISE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Per la redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza si applica l'art. 26, co. 2, l. 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale; il notaio riceve l'atto in ogni caso se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato. Mentre nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto, nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a un notaio del luogo in cui almeno uno di essi ha la residenza o la sede legale. Ciò per garantire il migliore svolgimento della funzione notarile (con riguardo specialmente all'accertamento

[494] Così A. BUSANI, *Notaio sempre più telematico,* cit., 15.

[495] V. Relazione tecnica sullo schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151. Si precisa, in proposito, che il CNN non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia è esterno al c.d. "elenco Istat") e provvede, ai sensi dell'art. 20, l. 27 giugno 1991, n. 220, alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio, la cui misura è fissata annualmente con deliberazione del CNN stesso.

della volontà delle parti e alla verifica antiriciclaggio), in quanto la prossimità territoriale va di pari passo con la conoscenza approfondita, da parte del professionista, di persone, usi e costumi del proprio circondario[496].

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 – in esecuzione dell'art. 16, direttiva (UE) 2017/1132[497], come sostituito dall'art. 1, par. 6, direttiva (UE) 2019/1151 –, la pubblicità di dati e atti societari nel Registro delle Imprese è regolata dagli artt. 8, 11 co. 8, 14 co. 7, d.p.r. n. 581/1995 e sono conservati in forma digitalizzata. Tale pubblicità è ordinariamente svolta dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e sconta il diritto di segreteria di cui all'art. 18 della l. n. 580/1995; pertanto, non si ravvisano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica[498].

La *costituzione online* di società rappresenta, per quanto innanzi esposto, il primo intervento normativo volto ad applicare modalità a distanza a negozi formali, e in particolare a contratti che richiedono la forma dell'atto pubblico, ponendosi dunque quale banco di prova privilegiato per valutare la trasponibilità

[496] V. Relazione illustrativa allo schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151. Sul tema v. A. ROVEDA, *Srl* online*: arrivo o partenza?*, cit. Per un confronto con la disciplina tedesca relativa alla competenza territoriale del notaio nella costituzione *online* di GmbH v. § 10a, Abs. 3, Bundesnotarordnung (BNotO), come modificata dal DiREG, secondo il quale l'attività notarile in videoconferenza si considera svolta nell'ambito territoriale di competenza del notaio in base a determinati criteri di collegamento (ubicazione della sede legale; succursale; residenza o sede legale di un rappresentante legale o finanche di un socio della società). Al riguardo K. BISCHOFF, *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG*, cit., 47-51 e v. altresì J. LIEDER, *Das* DiREG – *Mehr Digitalisierung wagen?!*, cit., 103; P. MEIER, *Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, cit., 1736; M. NOACK, *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts*, cit., 1509; D. SCHÄUBLE, *Online-Beglaubigung durch ausländische Notare*, cit., 70 ss.; D. SCHÄUBLE, *Online-Beglaubigung durch ausländische Notare*, cit., 74-75; L. BOCK, *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität*, cit., 329; W. BÜTTNER, *Fragen und Antworten zur Videobeurkundung*, cit., § 2.

[497] Uno degli interventi di maggiore rilievo della direttiva (UE) 2019/1151 concerne proprio la modifica dell'art. 16, direttiva (UE) 2017/1132, con il ridimensionamento del ruolo dei bollettini nazionali. La nuova formulazione dell'articolo citato prevede infatti che i terzi possano fare affidamento direttamente sulle informazioni disponibili nei registri delle imprese, senza necessità di ulteriori formalità, in particolare senza che sia richiesta la duplicazione della pubblicazione nei bollettini ufficiali nazionali. Resta ferma la possibilità per gli Stati membri di mantenere tale forma di pubblicazione, ma nel rispetto del principio "once-only", secondo cui l'eventuale trasmissione dei dati al bollettino deve essere curata dall'ente gestore del registro, e non più dalla società, evitando così aggravi procedurali. L'introduzione dell'art. 16-*bis* e la modifica dell'art. 18 della direttiva (UE) 2017/1132, a opera della direttiva (UE) 2019/1151, segnano un ulteriore avanzamento nella digitalizzazione del diritto societario, prevedendo – seppur con margini ancora parziali – la possibilità di richiedere e ottenere per via elettronica certificati e documenti dai registri delle imprese. In parallelo, l'art. 13-*undecies* impone agli Stati membri di assicurare modalità interamente *online* per la trasmissione di documenti ai registri, consolidando un modello di interazione digitale tra impresa e p.a., ispirato ai principi di semplificazione ed efficienza. così C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 133.

[498] Relazione tecnica sullo schema di d.lgs. recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151. L'articolo 11 dell'innanzi citato decreto legislativo contiene la c.d. clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

online dell'esercizio della funzione notarile[499]. Del resto, l'esigenza di concludere contratti senza la presenza fisica delle parti non è fenomeno recente, né circoscritto all'epoca della digitalizzazione, ma affonda le sue radici nelle dinamiche tradizionali del commercio, da sempre orientate all'ampliamento dei traffici e a nuove forme di contrattazione o nuovi mercati. Non sorprende, dunque, che le principali innovazioni normative in materia siano state storicamente anticipate in ambito commerciale. Ciò premesso, è innegabile che l'introduzione delle tecnologie digitali abbia conferito, negli ultimi anni, un'inedita accelerazione e sistematizzazione ai modelli di contrattazione a distanza. La direttiva (UE) 2019/1151, lungi dal rappresentare l'esito conclusivo di un processo evolutivo, si configura piuttosto come l'*incipit* di una nuova stagione normativa, idonea a inaugurare modelli di contrattazione a distanza suscettibili di progressiva estensione ad ulteriori ambiti applicativi e a tipologie negoziali diverse da quelle originariamente previste[500].

III.1.4. La direttiva (UE) 2025/25

III.1.4.1. Un cenno introduttivo ai principali nuovi obblighi informativi

La direttiva (UE) 2025/25, nota come "digitalizzazione II", si inserisce nella traiettoria evolutiva del diritto dell'Unione in materia di pubblicità legale delle imprese, configurandosi come una tappa normativa di consolidamento e rilancio di un processo di armonizzazione avviato sin dalla prima direttiva del 1968. Essa rappresenta il risultato di un percorso normativo articolato, intrapreso a partire dal biennio 2021–2022 nell'alveo delle strategie delineate nel contesto del c.d. «Decennio Digitale Europeo», e alimentato da un'intensa fase istruttoria e di riflessione tecnico-giuridica. Tale processo ha condotto alla proposta iniziale della Commissione del 29 marzo 2023[501], cui hanno fatto seguito l'accordo politico raggiunto in sede di Trilogo il 13 marzo 2024, la versione del testo del 20 marzo 2024, e infine le modifiche introdotte dal Parlamento europeo, che

[499] Si tratta di un approdo già da tempo anticipato in dottrina, la quale aveva colto come l'evoluzione tecnologica avesse consentito, nell'ambito delle assemblee telematiche, di preservare l'essenza della collegialità, identificabile nella possibilità per i legittimati di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, nell'ipotesi di verbale a distanza non si registra un effettivo mutamento di paradigma: ci si trova dinanzi a una fattispecie non contrattuale, nella quale l'atto – rappresentato dal verbale – non rappresenta una fattispecie contrattuale, bensì documenta il processo di formazione della volontà collettiva dell'ente, espressione unitaria dell'organismo deliberante, e non risultato di una dialettica tra interessi contrapposti. Così G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* in *Notariato*, 2021, 40. V. pure F. MAGLIULO, *Le nuove tecnologie informatiche*, cit., 378 ss.

[500] G. ARCELLA, S. CHIBBARO, M. MANENTE, M. NASTRI, *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* in *Notariato*, 2021, 41.

[501] È possibile prendere visione del testo della proposta di direttiva in: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52023PC0177. Sul punto v. A. MALBERTI, *La Commissione europea presenta una nuova proposta di direttiva nel contesto dell'iniziativa "Perfezionare il diritto societario digitale"*, in *Riv. soc.*, 2023, 623 ss.; I. TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung*, cit., 361 ss.

hanno preceduto la pubblicazione ufficiale del provvedimento nel dicembre 2024[502].

La direttiva è finalizzata, anche espressamente, al potenziamento dei registri delle imprese e di commercio a livello unionale, configurandosi quale risultato di un intervento di rafforzamento dell'ecosistema digitale delle imprese nell'UE. L'intervento normativo si articola lungo due direttrici principali: da un lato, mira a incrementare la trasparenza, l'affidabilità e l'aggiornamento delle informazioni e dei documenti relativi a un numero più ampio di imprese iscritte nei registri nazionali, contribuendo così a una maggiore certezza del diritto (v. considerando n. 1, ma il principio è costantemente ribadito nel corpo dei considerando); dall'altro lato, si propone di potenziare la fruibilità transfrontaliera di tali dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), in linea con le iniziative normative volte a facilitare la mobilità delle imprese all'interno del mercato unico (v. considerando n. 4)[503].

In coerenza con l'obiettivo generale di valorizzazione del ruolo delle micro, piccole e medie imprese (v. considerando n. 2), la direttiva introduce per la prima volta – non più come mera facoltà, come avveniva nella direttiva (UE) 2019/1151 (direttiva digitalizzazione I) – la necessità di maggiore trasparenza anche in relazione alle società di persone[504], segnando così un rilevante ampliamento dell'ambito soggettivo della disciplina unionale. Tale estensione, nei termini che verranno analizzati *infra*, è stata definita come una "piccola rivoluzione"[505] o, secondo altra efficace formula, una "pietra miliare"[506] nel processo di rimodulazione del diritto societario europeo. La necessità di un siffatto intervento normativo, invero, trova riscontro empirico nei dati raccolti dalla Commissione europea relativi al quinquennio 2017–2021, dai quali emerge l'elevata incidenza numerica delle società di persone in diversi ordinamenti nazionali, tra cui, in posizione di rilievo, Italia e Germania[507].

La direttiva (UE) 2025/25 del 19 dicembre 2024 adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE)

[502] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, in *Rivista ODC*, 2025, 437.

[503] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 437.

[504] Le società di persone sono risultate al centro del dibattito istituzionale anche in occasione dei lavori preparatori del regolamento (UE) 2018/1724 (relativo all'istituzione di uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi), ove fu esaminata – e successivamente accantonata – l'ipotesi di estendere l'ambito di applicazione delle procedure *online* anche alle società di persone. Tale esclusione merita attenzione, in quanto la prospettiva di introdurre discipline armonizzate in materia di costituzione *online* anche per le società di persone è recentemente riemersa nel diritto dell'Unione europea: così C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 131.

[505] In tal senso J. SCHMIDT, *Die Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 564.

[506] Espressione di J. LIEDER, *Moderniesierung des europäischen Gesellschafts- und Registerrechts durch die Digitalisierungs-RL II*, in NJW, 2024, 2067.

[507] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 437-438, il quale fa riferimento a European Commission, *Study on the disclosure and cross-border use of company data, and digital developments related to Company Law. Final Report*, January 2023, 40, reperibile in https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/566b66da-e7cb-11ed-a05c-01aa75ed71a1/language-en.

2017/1132[508] per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, introduce, dunque, nuovi obblighi pubblicitari, tra l'altro, in capo alle società di persone commerciali, non incidendo, pertanto, sulle società civili o, più in generale, sulle società di persone non aventi oggetto commerciale.

L'intervento assume grande rilievo in quanto segna il primo tentativo di armonizzazione – sebbene ancora embrionale – del diritto delle società di persone a livello unionale, da tempo auspicato da una parte della dottrina. Tale apertura si inserisce in un contesto già segnato da importanti riforme adottate da alcuni Stati membri (in particolare la Germania[509]), a differenza dell'impostazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di operazioni transfrontaliere, che, come noto, aveva escluso le società di persone dal proprio ambito applicativo[510]. In questa prospettiva, la direttiva (UE) 2025/25 introduce all'interno della direttiva (UE) 2017/1132 un nuovo allegato – l'allegato II-*ter* – recante l'elenco delle forme societarie riconducibili, secondo le diverse tradizioni giuridiche nazionali, al *genus* delle società di persone commerciali, che saranno in futuro soggette a obblighi informativi tipici – sinora – delle sole società di capitali[511].

Non va ignorato che un orientamento tedesco[512] ha espresso riserve critiche nei confronti dell'opzione restrittiva adottata dal legislatore europeo, evidenziando l'opportunità di estendere gli obblighi informativi previsti dalla direttiva anche alle società registrate non commerciali. In tale prospettiva, si è richiamato il recente sviluppo normativo che, nell'ordinamento tedesco, ha introdotto un regime pubblicitario anche per le società civili (GbR), seppur con finalità strumentali, in quanto preordinato a consentire l'accesso ad altre forme di pubblicità funzionali all'esercizio dell'attività sociale[513]. Nonostante tali

[508] Entro il 31 luglio 2027 gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva. Gli Stati devono garantire l'applicazione delle misure in essa contenute a decorrere dal 31 luglio 2028.

[509] Sulla riforma delle società di persone in Germania v. AA. VV., *La riforma tedesca delle società di persone (*Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - *MoPeG). Introduzioni e traduzione*, a cura di M. Onza, Torino, Giappichelli, 2023; M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc*., 2022, 393 ss. Sia consentito, poi, un rinvio a L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 93 ss. e ai riferimenti bibliografici ivi citati, per una disamina circa i sistemi pubblicitari delle società di persone in prospettiva comparata e, in particolare, § 6, sulla riforma tedesca.

[510] Sul tema v. C. RINALDO, *Le società di persone e la trasformazione transfrontaliera*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2025, I, 184 ss.

[511] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 438.

[512] I. TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung,* cit., 367; W. SCHÖN, *EU-Publizität für Personenhandelsgesellschaften,* cit., 4.

[513] Con l'approvazione del MoPeG, la Germania si aggiunge alla nutrita schiera dei Paesi che disciplinano l'iscrizione della società civile in pubblici registri. Nei §§ 707 ss. BGB è istituito il *Gesellschaftsregister*, che è un *Fakultativregister*: i soci, pertanto, possono registrare la GbR ma non sono obbligati a farlo. Al riguardo v. K. LAUTNER, *Das neue Gesellschaftsregister – Teil I*, in *MittBayNot*, 2024, 121 ss.; ID., *Das neue Gesellschaftsregister – Teil II*, in *MittBayNot*, 2024, 230 ss. La pubblicità della GbR, pur non essendo imprescindibile, è legata a meccanismi di incentivo. Più precisamente, MoPeG impone l'iscrizione della GbR in tutti i casi in cui essa voglia divenire intestataria di un qualsiasi bene che circola attraverso l'iscrizione in pubblici registri: in altri termini, pur non prescrivendo, il legislatore della riforma, un obbligo generalizzato di iscrizione di tutte le GbR, precisa, intervenendo sulle corrispondenti norme

osservazioni, la scelta di limitare l'ambito soggettivo della direttiva è stata ritenuta coerente con l'obiettivo di non aggravare gli oneri amministrativi a carico di entità imprenditoriali marginalmente coinvolte nello scambio transfrontaliero di beni e servizi, nonché con l'esigenza di tenere conto della forte eterogeneità, a livello unionale, delle forme giuridiche assimilabili alle *partnership*[514].

Nell'ordinamento italiano, come anticipato, il problema della mancata estensione dell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2025/25 si pone per le società semplici le quali, tuttavia, ai sensi della legge italiana già sono assoggettate a obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (anche se vi è chi[515] ha sottolineato che tale obbligo spesso risulta inadempiuto).

Anche il considerando n. 15 della direttiva (UE) 2025/25 pone l'accento sulla necessità di incrementare la trasparenza e facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società commerciali di persone elencate nell'allegato II-*ter* (ossia, per l'ordinamento italiano, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice), le quali rivestono un ruolo chiave nelle economie dei Paesi membri e devono dunque essere iscritte nei rispettivi registri delle imprese. Tuttavia, vi sono differenze tra i vari ordinamenti sia nella classificazione di queste società sia nella quantità e tipologia di informazioni disponibili al pubblico e queste disparità rendono disagevole l'accesso ai dati su scala transfrontaliera[516]. Per ovviare a tali ostacoli, la direttiva prevede che in tutti gli Stati membri siano rese disponibili informazioni di base uniformi. Pur ispirandosi agli obblighi pubblicitari previsti per le società di capitali, le regole di pubblicità per le società di persone devono essere adattate alle loro specificità.

speciali, che una GbR possa divenire titolare di determinati beni soggetti a registrazione (es. immobili, azioni o quote di società ecc.) solo ove risulti iscritta nel *Gesellschaftsregister*. A titolo esemplificativo, v. i seguenti riferimenti normativi *post*-MoPeG, per effetto dei quali le iscrizioni a favore della GbR nei corrispondenti registri possono essere eseguite solo se la società è iscritta nel *Gesellschaftsregister*: § 51 II SchRegO, per le iscrizioni nei *Schiffsregister* (Registri navali); § 47 GBO per la trascrizione dei diritti nei *Grundbuch* (Libri fondiari); § 67 I AktG relativo all'iscrizione nell'*Aktienregister*; § 40 I GmbHG concernente l'inserimento nella *Liste der Gesellschafter*. Invece, la domanda di concessione di un brevetto *ex* § 4 II *bb*) PatV (Regolamento sul procedimento in materia di brevetti davanti all'Ufficio tedesco brevetti e marchi) può essere effettuata anche da una GbR non iscritta nel *Gesellschaftsregister* dovendo, però, la domanda contenere una serie di indicazioni aggiuntive rispetto al caso in cui il richiedente sia una persona giuridica o una società di persone avente *rechtsfähige Personengesellschaft*. Va da sé, dunque, che una *Innengesellschaft*, che pertanto non si palesa all'esterno nei rapporti con i terzi, non può legittimamente essere proprietaria di beni registrati. Così L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 93 ss. e nt. 63-64.

[514] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 440.

[515] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 440.

[516] Come noto, pur essendo l'istituzione dei registri delle imprese oltremodo diffusa in quasi tutti i Paesi del mondo, l'affidabilità di tali strumenti varia considerevolmente da Stato a Stato. Basti pensare che in molti ordinamenti gli atti o fatti resi noti alla collettività non sono soggetti ad alcun controllo preventivo. Le conseguenze generano rischi non di poco momento: in caso di pubblicazione di informazioni fondate su dichiarazioni volontarie non preliminarmente verificate, infatti, il registro non potrà che restituire informazioni non attendibili.

La direttiva (UE) 2025/25 sottolinea l'importanza di garantire che le informazioni sulle società nei registri delle imprese siano sempre aggiornate: a tal fine, è necessario individuare le società che non soddisfano più i requisiti per rimanere iscritte[517]. Inoltre, i terzi devono avere la possibilità di venire a conoscenza dell'identità dei legali rappresentanti[518] nonché dei soci illimitatamente responsabili[519] di società operanti nel proprio Stato (considerando n. 36) ma anche in un altro Stato membro, mediante il sistema di interconnessione dei registri (considerando n. 37).

La Commissione Europea dovrebbe procedere, inoltre, entro il 31 luglio 2032, alla valutazione della direttiva in esame verificando, tra l'altro, l'applicazione pratica degli obblighi di pubblicità per le società di persone (considerando n. 42) e presentando una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo (art. 3 direttiva (UE) 2025/25).

Tra le novità vi è la previsione di un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società di persone e delle relative modificazioni, lasciando però impregiudicate le legislazioni nazionali che prevedono per tali documenti la forma dell'atto pubblico: così l'art. 2, n. 5 della direttiva (UE) 2025/25, il quale sostituisce l'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132. Tale aspetto, risultante estremamente rilevante ai fini della presente trattazione, costituirà oggetto di approfondimento dedicato nel paragrafo che segue.

La direttiva (UE) 2017/1132, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/25, stabilisce, all'art. 1, misure concernenti, tra l'altro, la pubblicità delle società di persone (art. 2, n. 2, lett. b), direttiva (UE) 2025/25). Alla direttiva (UE) 2017/1132 viene aggiunto l'art. 14-*bis*[520], contenente gli atti e informazioni

[517] Pur non imponendo agli Stati membri ispezioni periodiche obbligatorie, la direttiva richiede che siano previste procedure trasparenti di verifica per accertare lo stato di una società in caso di dubbi specifici, indicando gli elementi che possono costituire segnale di possibili abusi e che dunque mettono in risalto la necessità di un aggiornamento (l'assenza di un'amministrazione operativa secondo la normativa nazionale; il mancato deposito dei documenti contabili; il mancato esercizio di attività economica per più anni; la registrazione di un numero anomalo di società presso lo stesso indirizzo). La direttiva prevede, al riguardo, che le società che non soddisfano i requisiti possano, in ultima istanza, essere cancellate dal registro (considerando n. 23).

[518] Sulle limitazioni ai poteri del rappresentante di società di persone e di capitali e sui differenti effetti della relativa pubblicità nell'una e nell'altra ipotesi nella disciplina unionale v. l'opinione critica di C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 388.

[519] il nuovo art. 14-*bis*, lett. e) e j), direttiva (UE) 2017/1132, dispone che vengano pubblicate le informazioni sui soci illimitatamente responsabili e sulle quote di responsabilità o sui conferimenti dei soci accomandanti. M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 441 precisa, però, che le suddette indicazioni sono dovute soltanto ove tali informazioni siano iscritte nel registro nazionale.

[520] Il nuovo art. 14-*bis*, direttiva (UE) 2017/1132 dispone che l'obbligo della pubblicità per i tipi di società di persone elencati nell'allegato II-*ter* riguardi almeno gli atti e le informazioni seguenti: la denominazione sociale; la forma giuridica; la sede sociale; il numero di iscrizione nel registro; l'importo massimo della responsabilità; l'atto costitutivo e lo statuto; dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto o dello statuto modificato; le generalità dei soci, degli amministratori o di altri rappresentanti; le generalità dei soci che rispondono illimitatamente; i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui

soggetti a obbligo di pubblicità per le società di persone indicate nell'allegato II-*ter*, tra i quali risulta di significativo impatto per l'ordinamento italiano il riferimento ai documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza della normativa europea. Fra i documenti che tali società di persone saranno tenute a pubblicare vi è il bilancio di esercizio, che dovrà essere redatto in forma non dissimile da quello delle società di capitali[521]. Più precisamente, il nuovo art. 14-*bis*, lett. k), direttiva (UE) 2017/1132, prevede l'obbligo di pubblicazione dei documenti contabili relativi

pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE; lo scioglimento della società di persone; la sentenza che dichiara la nullità della società di persone, se tale informazione è iscritta nel registro nazionale; le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri; l'eventuale chiusura della liquidazione e, negli Stati membri in cui la cancellazione dal registro produce effetti giuridici, il fatto che è stata effettuata tale cancellazione.

[521] P. TALICE, L. DE ANGELIS, *Società di persone trasparenti,* cit., 15. Sul tema pure L. DE ANGELIS, *Società di persone, il bilancio va pubblicato. Interessate 700mila imprese*, in *ItaliaOggi*, 10 gennaio 2025; G. MOLINARO, *Bilanci con strumenti digitali anche per le società di persone*, in IPSOA Quotidiano, 20 gennaio 2025.

a ciascun esercizio finanziario[522], in conformità alle direttive 86/635/CEE, 91/674/CEE e 2013/34/UE[523].

[522] Si tratta delle disposizioni europee in materia di bilanci d'esercizio, bilanci consolidati e relative relazioni, che hanno costituito la base normativa per la riforma del codice civile italiano in tema di bilanci, informativa contabile e pubblicazioni obbligatorie per le società di capitali. Ne consegue che le società di persone commerciali saranno tenute, da un lato, a redigere i bilanci secondo gli schemi previsti per le società di capitali e, dall'altro, a depositarli presso il Registro delle Imprese. Considerando che esse sono spesso di dimensioni ridotte, in tali casi i bilanci potranno essere predisposti in forma semplificata, sulla base degli schemi previsti dall'art. 2435-*ter* c.c. per le microimprese. Questa innovazione normativa comporterà, dunque, la perdita di uno dei principali vantaggi che, fino a oggi, hanno reso le società di persone preferibili rispetto alle società di capitali, ovvero la riservatezza dei dati economici e patrimoniali. Inoltre, con la pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati, anche tali società saranno soggette alle disposizioni in materia di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 ss. c.c. Non a caso, l'estensione di tali obblighi informativi alle società di persone indicate nell'allegato II-*ter* ha suscitato ampie resistenze nella prassi e alimentato un dibattito acceso tra professionisti, studiosi e operatori del settore: così P. TALICE, L. DE ANGELIS, *Società di persone trasparenti,* cit., 15. Al riguardo, in Germania, v. M. BEURSKENS, *Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 306. Per riflessioni ampie (e talora critiche) concernenti la mancata estensione della disciplina introdotta dalla direttiva (UE) 2025/25 alle società di persone non commerciali si consenta di rinviare a L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 93 ss. L'A. ravvisa, infatti, che la società semplice italiana (così come le società di persone non commerciali disciplinate nei vari ordinamenti europei oggetto della citata disamina) possono svolgere una serie di attività non commerciali non più riconducibili alla sola attività agricola ma ormai estese anche alle attività professionali e di godimento e, tra queste ultime, anche quella della *holding* di controllo, senza sconfinare nell'attività di direzione e coordinamento (sulla s.s. *holding* di controllo v. recentemente F. MURINO, *Forme di impiego della società semplice*, cit., 27 ss. S. MASTURZI, Holding *e ''casseforti'' di famiglia*, in *Giur. it*., 2025, 217 ss.; E. COMPAGNONI, *Società semplice* holding. *Tra limite alla commercialità e nozione di gruppo*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2023, 327 ss. Sulla s.s. di godimento si rinvia a P. SPADA, *Dalla società civile alla società semplice di mero godimento*, approvato dal CNN il 31 marzo 2016, in https://www.notariato.it/wp-content/uploads/69-2016-I.pdf; K. MARTUCCI, *Le società di mero godimento nel diritto italiano d'oggi*, in *Riv. dir. civ*., 2009, I, 465 ss. e EAD., *Il godimento collettivo di beni in forma societaria nell'esperienza europeo-continentale*, in *Riv. dir. civ*., 2009, I, 312 ss. Sulla costituzione *ex novo* di s.s. aventi scopo di mero godimento v. Trib. Roma, 8 novembre 2016, in *Giur. it*., 2017, 695 ss., con nota di O. CAGNASSO, *La società semplice: un ritorno ai codici abrogati?*). Riguardo a tale ultimo ambito è apparso emblematico, anche per l'importanza economica che presenta, il caso italiano della *Dicembre società semplice*. Vi è chi ha reputato degno di nota il fatto che la società abbia deciso di conservare la propria sede in Italia, nonostante la possibilità di avvantaggiarsi di un regime di anonimato in un altro Paese: così F. MURINO, *Forme di impiego della società semplice*, cit., 41, nt. 89: per l'A. ciò costituirebbe una conferma della tenuta dell'attuale "paradigma" di società semplice italiana rispetto alle tendenze risultanti dalle riforme delle discipline straniere. Rispetto a tale circostanza, L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 93 ss., coglie l'occasione per scorgere delle criticità nella scelta legislativa unionale di non obbligare alla tenuta delle scritture contabili le società cc.dd. "casseforti", consentendo loro di evitare la pubblicazione periodica di documenti contabili a esse riconducibili (come noto, infatti, le s.s. non sono soggette all'obbligo di tenuta delle scritture contabili previsto per gli imprenditori commerciali dall'art. 2214 c.c.: sul tema G. COTTINO, *Le società di persone*, Bologna, Zanichelli, 2019, 180 e nt. 309; F. DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, 150). Da questa prospettiva, infatti, la direttiva (UE) 2025/25, vincolando all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione dei bilanci le sole società di persone commerciali, non risolve del tutto la questione della trasparenza di queste società e probabilmente lascia scoperte aree di operatività della società semplice – oltre che delle altre società di persone non commerciali dei vari Stati europei – rispetto alle esigenze sottese alla pubblicità nel Registro delle Imprese, il cui fondamento giuspolitico può rinvenirsi anche in esigenze di lotta al riciclaggio. Sembra accogliere la medesima conclusione M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 440, quando afferma: "nell'ottica della ricercata certezza nella circolazione dei beni e nei rapporti con i terzi, in ogni caso, l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di società

Secondo un'opinione[524], si dovrebbe ritenere che "almeno a livello unionale, gli obblighi pubblicitari dovrebbero essere applicabili soltanto alle società di persone iscritte nel Registro delle Imprese e non anche alle società non iscritte, alle quali, comunque, la direttiva non preclude l'esistenza". Questa tesi ammette che, tuttavia, siffatta conclusione non emerge espressamente dal nuovo art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132, ma viene dedotta dal combinato disposto con il nuovo art. 10, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132, che riconosce la possibilità che la costituzione di una società di persone individuata nell'allegato II-*ter* non richieda la redazione dell'atto costitutivo e prevede che, in questi casi, il controllo preventivo di legalità debba essere effettuato sulle informazioni e sui documenti richiesti dal diritto nazionale ai fini della domanda di iscrizione nel registro nazionale.

Nel caso di specie, tuttavia, tale considerazione non appare convincente a parere di chi scrive, considerato che il citato nuovo art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132, non differenzia – al contrario di come invece precisa in sede di controlli di legalità di cui si dirà *infra* – obblighi contabili applicabili alle società di persone commerciali iscritte e non iscritte nei registri nazionali. In altri termini, in assenza di una disposizione unionale espressa nel senso di escludere l'obbligo di pubblicazione dei bilanci delle società di persone di cui all'allegato II-*ter* qualora queste non risultino iscritte nel registro nazionale, sembra più corretto ritenere, alla luce dell'interpretazione letterale dell'art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/25, che esso risulti applicabile a tutte le società di persone commerciali, a prescindere dall'iscrizione del loro atto costitutivo nel registro nazionale. Tale considerazione può essere avvalorata anche se si considera la diversa ubicazione del citato art. 14-*bis*, collocato al Capo III ("Pubblicità e interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese"), sotto la Sezione 1, dedicata appunto alle "disposizioni generali".

Sul tema oggetto delle presenti riflessioni vi è chi[525] si è domandato come il nuovo art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132 possa coordinarsi con l'esistenza di s.n.c. e s.a.s. non iscritte, ritenendo pertanto – a differenza dell'opinione dottrinale sopra sinteticamente riportata – ben applicabile il citato art. 14-*bis* anche alle s.n.c. e s.a.s. irregolari e reputando, condivisibilmente, che "lascia alquanto perplessi immaginare che una simile importante prescrizione possa essere scansata attraverso l'espediente della mancata iscrizione del

di gestione di (anche rilevanti) patrimoni immobiliari o di partecipazioni sociali (ma altrettanto potrebbe dirsi se esercenti attività agricola o l'esercizio di attività professionale) desta qualche perplessità".

[523] Tuttavia, si è recentemente evidenziato come l'ultima delle direttive citate armonizzi in realtà le regole sui bilanci di esercizio e consolidati delle società di persone solo ove tutti i soci, diretti o indiretti, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata. In questa prospettiva, ciò dovrebbe significare che, nel diritto unionale, l'obbligo di pubblicare i bilanci nelle società di persone abbia di fatto una portata circoscritta. Su questi obblighi dopo la direttiva (UE) 2025/25, si vedano M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 422 ss. e 427 ss.; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 443.

[524] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 387.

[525] M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 427 ss., spec. 430.

contratto sociale", anche perché, se così fosse, "l'incentivo all'iscrizione dell'atto costitutivo della s.n.c. e della s.a.s. nel Registro delle Imprese, che viene dal deteriore trattamento sancito dall'art. 2297 c.c. e dal vantaggio derivante dalla interconnessione dei registri, potrebbe non superare il disincentivo scaturente dal conseguente obbligo di deposito dei bilanci". Al riguardo, piuttosto, ci si è chiesti[526] quale possa essere la modalità di assolvimento dell'obbligo di deposito dei bilanci per le società non iscritte al Registro delle Imprese, avanzando la possibile soluzione di ricorrere a un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 18, co. 6, d.p.r. n. 581/1999 per l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle società formate mediante accordo verbale.

Alla direttiva (UE) 2017/1132 vengono altresì aggiunti l'art. 19-*bis*, sugli oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di persone, nonché l'art. 16-*ter*, disciplinante il Certificato delle società UE[527], il quale, al comma 3, indica le informazioni che devono essere contenute nel certificato relativo a una società di persone commerciale.

L' l'art. 14 della direttiva (UE) 2017/1132 viene, poi, modificato per prevedere che venga pubblicato nel Registro delle Imprese anche «l'oggetto della società che descrive […] le sue attività principali, che può essere espresso utilizzando il pertinente codice della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE)»[528].

Inoltre, l'art. 17 della direttiva (UE) 2017/1132 (rubricato "Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi") si deve applicare, in forza della recente modifica, altresì alle informazioni relative alle società di persone di cui all'art. 14-*bis* della medesima direttiva.

Si prevede l'adozione di obblighi informativi specifici per i gruppi di società[529], imponendo alle società capogruppo – costituite come società di capitali o come società di persone commerciali (non s.s. *holding*, come anticipato) – di predisporre e rendere pubblici i bilanci consolidati. Parallelamente, tali informazioni devono essere rese accessibili gratuitamente tramite il sistema di interconnessione dei registri, in conformità con l'art. 2, n. 25, direttiva (UE) 2025/25, che integra, tra l'altro, l'art. 19-*ter* della direttiva (UE) 2017/1132, rubricato "Informazioni relative ai gruppi di società."

Si punta altresì a potenziare il sistema di interconnessione dei registri (BRIS) mediante l'adozione di collegamenti ipertestuali con altri registri

[526] M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 430, nt. 57.

[527] Tale certificato ha valore di prova sia della costituzione della società, sia delle informazioni contenute registro nel quale la società è iscritta. Il certificato potrà essere rilasciato, su richiesta, in versione elettronica anche per il tramite del sistema di interconnessione dei registri e sarà autenticato per mezzo dei servizi fiduciari di cui al reg. (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDAS) al fine di garantire la provenienza dal registro e la conformità del suo contenuto alle informazioni iscritte.

[528] Tale obbligo trova applicazione esclusivamente laddove il codice identificativo venga effettivamente utilizzato dal registro nazionale e ove l'oggetto risulti iscritto in detto registro. In tal caso, l'informazione dovrà essere altresì resa accessibile mediante BRIS.

[529] Per considerazioni sull'introduzione dei nuovi obblighi pubblicitari sui gruppi di società si rinvia a C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 389; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327

europei, quali il registro dei titolari effettivi (BORIS)[530] e il registro delle insolvenze (IRI), realizzando così un'integrazione delle informazioni relative a una determinata impresa (art. 2, n. 27, direttiva (UE) 2025/25, che integra l'art. 22, co. 7, direttiva (UE) 2017/1132)[531].

Vi è poi l'affermazione del principio "una tantum"[532], che semplifica la registrazione delle succursali in un altro Stato membro, facilitando l'espansione transfrontaliera delle imprese, in particolare delle PMI: così l'art. 2, n. 31,

[530] È ben noto come la sezione del Registro delle Imprese dedicata ai titolari effettivi (introdotta in Italia con d.m. n. 55/2022) presenti una serie di caratteristiche peculiari, tali da distinguerla nettamente rispetto alle altre sezioni. In tale contesto, la disciplina italiana in materia è recentemente approdata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato. Tale deferimento si inserisce in un solco giurisprudenziale già tracciato a livello europeo, e assume particolare rilievo in prospettiva per ciò che concerne l'evoluzione del principio di trasparenza nel diritto dell'Unione. Il contenzioso, infatti, si colloca su uno sfondo non irrilevante: la reiterata utilizzazione, talvolta distorta, di veicoli societari – e, in specie, delle s.a.s. – per finalità opache o comunque non conforme ai canoni di legalità e correttezza. Così M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 447. Più precisamente, sull'attuazione della disciplina sul registro dei titolari effettivi, si è in attesa della pronuncia della CGUE, alla quale il Consiglio di Stato ha rimesso diverse questioni pregiudiziali, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti nazionali. Da ultimo, il 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato, con le ordinanze collegiali nn. 08245/2024 e 08248/2024, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti interni e rimesso alla CGUE diverse questioni pregiudiziali relative al registro dei titolari effettivi. Il decreto di attuazione del registro, come pure gli obblighi di effettuare le comunicazioni sui titolari effettivi, era già stato oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato (ord., 17 maggio 2024, n. 3533), con la quale si sospendeva l'esecutività dei provvedimenti del Tar del Lazio (9 aprile 2024, sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845) che dichiaravano, tra l'altro, la piena operatività della sezione dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese: così L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 93 ss., nt. 14. Sul punto v. ASSONIME, *La sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi*, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/approfondimenti%203-2024.pdf; V. DONATIVI, *Disciplina antiriciclaggio e registro delle imprese (le "apposite sezioni" su titolari effettivi, trust e istituti giuridici affini)*, in *Nuovo dir. soc*., 2023, 1125 ss.; M. LONGONI, *Registro dei titolari effettivi, 2 milioni di soggetti obbligati*, in *Italia Oggi, Diritto e Fisco*, 31 luglio 2023. Sul registro dei titolari effettivi e sui connessi risvolti in materia di antiriciclaggio v. G. ARCELLA, *Gli obblighi antiriciclaggio nell'AML* package *e la protezione dei dati personali*, in *Notariato*, 2025, 271 ss.; J. LASSERRE CAPDEVILLE, *Critique de la CJUE à l'égard de l'accessibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs*, nota a CGUE, 22 novembre 2022, n° C-37/20, in *Rev. sociétés*, 2023, 111 ss.; J. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht: Kommissionsvorschlag zur weiteren Digitalisierung*, cit., 397; K. STÖGER, *Registertransparenz in bewegten Zeiten*, in NZ, 2024, 1-2.

[531] V. pure i considerando nn. 10 e 33 della direttiva (UE) 2025/25 e il nuovo testo dell'art. 22, par. 7, direttiva (UE) 2017/1132. Sul punto C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 391; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 447.

[532] In base al principio "once-only", una società di capitali o una società di persone commerciale che registri una sede secondaria in un altro Stato membro non sarà tenuta a fornire nuovamente i documenti e le informazioni richieste, poiché questi potranno essere recuperati direttamente dal certificato delle società UE o attraverso il sistema di interconnessione dei registri. La trasmissione dei dati tra i registri dovrà avvenire in modo sicuro, garantendo l'affidabilità delle informazioni senza necessità di ulteriori certificazioni o legalizzazioni. Sul principio "una tantum" v. C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 403; ID., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario*, cit., 132; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327; P. K. BÜTTEL, *DiRUG und DiREG,* cit., Anm. 2; P.-H. CONAC, Start-up *Europe*, cit., 31 ss.; M. FARKAS, J. HOLLINDERBÄUMER, M. POFAHL, *Rechtsentwicklungen 2023: Rechtsentwicklungen im GmbH-Recht 2023*, in DB, 2023, n. 51-52, Beilage 03, 25 ss.; J. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht: Kommissionsvorschlag zur weiteren Digitalisierung*, cit., 397.

direttiva (UE) 2025/25, che introduce il comma 5-*bis* nell'art. 28-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132.

È infine opportuno segnalare che la nuova direttiva completa il quadro in materia di strumenti digitali applicabili al diritto societario dell'Unione, introducendo la possibilità di fare ricorso al Portafoglio europeo di identità digitale, come disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1183[533].

III.1.4.2. Il rilancio del controllo preventivo di legalità nel diritto societario digitalizzato

Come anticipato, il 10 gennaio 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva (UE) 2025/25[534], recante ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, la quale introduce modificazioni alla direttiva 2009/102/CE e alla direttiva (UE) 2017/1132. Il nuovo intervento normativo si inserisce nella traiettoria evolutiva – lenta ma ininterrotta – volta a promuovere l'impiego di soluzioni digitali in ambito societario, con l'obiettivo precipuo di raffinare e

[533] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 391.

[534] Tra i contributi aventi per oggetto la nuova direttiva (UE) 2025/25 si ricordano: C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 375 ss.; A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo*, cit., 449 ss.; M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 417 ss.; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 436 ss.; E. MORANDI, *La Direttiva UE 2025/25 e l'evoluzione digitale del diritto societario*, in *Federnotizie*, 15 gennaio 2025; G. NIGRO, *Digitalizzazione nel diritto societario: in vigore le nuove norme europee*, in *Quotidiano Giuridico*, 4 febbraio 2025 e, infine, sia consentito anche un rinvio a L. GIANNATIEMPO, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 93 ss. In Germania v. J. SCHMIDT, *Die Digitalisierungsrichtlinie II. Upgrade für die Handels- und Gesellschaftsregister in der EU*, in NZG, 2024, 563 ss.; J. SCHMIDT, *The Digitalisation Directive II*, cit., 563 ss. L. BOCK, *Die Digitalisierungsrichtlinie II – Ausbau der öffentlichen Präventivkontrolle und weitere Erleichterungen im Zugang zu Registerinformationen*, in *MittBayNot*, 2025, 1 ss.; D. MARKWORTH, *Die geplante Digitalisierungsrichtlinie 2.0 – weiterhin viel Konfliktpotenzial*, in ZPG, 2024, 100 ss.; D. MARKWORTH, *Neuigkeiten zum Entwurf einer Digitalisierungsrichtlinie 2.0 – Zusätzliche Formerfordernisse bei Personenhandelsgesellschaftsgründungen?*, in ZPG, 2023, 462 ss.; W. SCHÖN, *EU-Publizität für Personenhandelsgesellschaften*, cit., 1 ss.; P. STELMASZCZYK, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0*, in EuZW, 2023, 550 ss.; M. BENDER, *Die grenzüberschreitende Verwendung von Unternehmensdaten vor dem Hintergrund der Digitalisierungsrichtlinie II*, in NZG, 2025, 51 ss.; M. BEURSKENS, *Digitalisierungsrichtlinie II – Viel Publizität, wenig Digitalisierung*, in RDi, 2024, 305 ss.; H. HECKSCHEN, R. HILSER, *Digitalisierung im Personengesellschaftsrecht*, in ZPG, 2023, 41 ss.; E. RAUSCHENBACH, *Beurkundungs- und Berufsrecht*, cit., 154; P. STELMASZCZYK, M. WOSGIEN, *Aktuelle Gesetzgebung in Europa*, cit., 132 ss.; C. AUMANN, *Personengesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht*, cit., 15 ss. Per riflessioni più generali relative alla digitalizzazione delle società di persone tedesche v. M. NOACK, *Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG). Ausgewählte Aspekte im rechtsgebietsübergreifenden Überblick*, in BB, 2021, 645-646; TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung*, cit., 361 ss.; In Francia v. C. CATHIARD, *Utilisation des outils numériques en droit des sociétés : la nouvelle directive européenne est entrée en vigueur*, in *Bull. jol. soc*., 2025, n. 3, 40 ss.; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327 ss.; *Amélioration du droit des sociétés à l'ère numérique : publication d'une directive*, in *Bull. jol. soc*., 2025, n. 2, 4; C. GRANIER, *Numérisation du fonctionnement des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2025, 277 ss.; *Les nouvelles règles relatives à l'amélioration du droit des sociétés à l'ère numérique sont publiées*, in *Droit sociétés*, 2025, n. 2, 2 s.; F. MATTATIA, *Échanges transfrontaliers d'informations sur les sociétés : publication d'une nouvelle directive,* in *Droit sociétés*, 2025, n. 3, 59 ss.

consolidare l'apparato normativo unionale già vigente, più che di introdurre strumenti inediti[535].

Sebbene, a una lettura iniziale, il contenuto della direttiva possa apparire disorganico e frammentato, data la natura eminentemente tecnica di molte disposizioni, non può però sottovalutarsi l'introduzione di alcuni strumenti di portata del tutto innovativa. Nondimeno, come si è già tentato di illustrare sinteticamente, il nuovo impianto normativo è destinato a incidere in modo significativo sui meccanismi di pubblicità commerciale dei singoli ordinamenti nazionali, comportando effetti rilevanti anche per le società operanti esclusivamente a livello domestico e non coinvolte in operazioni transfrontaliere[536]. La nuova direttiva, inoltre, manifesta un rilievo non trascurabile per ciò che concerne le funzioni di controllo espressamente attribuite, tra l'altro, al notaio. La centralità del tema, sia per l'importanza dell'istituto del controllo preventivo sulle società sia per l'intensità degli interventi di modifica, del resto, emerge già dalla lettura del nuovo testo dell'art. 1 della direttiva (UE) 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/25, relativo all'oggetto della direttiva, che è stato ampliato disponendo, tra l'altro, che quest'ultima «stabilisce misure concernenti […] un insieme comune di norme relative al controllo preventivo dei documenti e delle informazioni sulle società»[537]. È su tale aspetto che le pagine che seguono tenteranno di fare chiarezza, avendo potuto – per ragioni di economia espositiva imposte dalla presente trattazione – solo sommariamente accennarsi alle ulteriori innovazioni introdotte.

III.1.4.2.1. Il potenziamento dei meccanismi di controllo per l'iscrizione nei registri nazionali: l'intervento sull'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132

Tra le novità vi è la previsione di un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, dell'atto costitutivo e dello statuto, se forma oggetto di atto separato, delle società di capitali e delle società di persone e delle relative modifiche, lasciando impregiudicate però le legislazioni nazionali che prevedono per tali documenti la forma dell'atto pubblico: così l'art. 2, n. 5 della direttiva (UE) 2025/25, il quale sostituisce l'art. 10, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132.

Prima di tutto, assume rilievo la revisione dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, che, nella sua versione originaria e anteriore alla direttiva (UE) 2025/25, riprendeva la formulazione dell'art. 10 della direttiva 68/151/CEE. La versione originaria dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si limitava a prevedere che, negli ordinamenti privi di un controllo preventivo di natura amministrativa o giudiziaria al momento della costituzione della società, l'atto costitutivo, lo statuto e le loro modifiche dovessero necessariamente assumere la forma dell'atto pubblico. In sostanza, la disposizione delineava un'alternativa

[535] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 377.
[536] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 377.
[537] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 451.

tra controllo da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria e forma pubblica dell'atto, lasciando agli Stati membri la scelta del meccanismo di garanzia, individuando altresì il tipo di controllo ammesso e i soggetti o le autorità legittimati a esercitarlo secondo il diritto interno[538].

Muovendosi su questo piano, la Commissione europea ha proposto una riformulazione dell'unico paragrafo della versione originaria dell'articolo in questione, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare, in sede di costituzione, un controllo preventivo – di tipo amministrativo o giudiziario – sull'atto costitutivo, sullo statuto e sulle eventuali loro modifiche. La proposta contemplava, in via meramente facoltativa, la possibilità per gli Stati membri di richiedere la forma dell'atto pubblico per tali documenti. Ne risultava, pertanto, nella proposta della Commissione, l'eliminazione della possibilità, prevista nella precedente versione, di sostituire il controllo preventivo delle menzionate autorità con la sola forma dell'atto pubblico[539].

Con un intervento senz'altro condivisibile, la disposizione ha conosciuto significative revisioni nei successivi passaggi istituzionali, approdando – nella sua versione definitiva – a una formulazione più articolata. Essa impone ora agli Stati membri di assicurare un controllo preventivo che può essere amministrativo, giudiziario, notarile, oppure risultare da una combinazione di tali modalità. Al contempo, viene espressamente chiarito che tale previsione lascia impregiudicata la facoltà degli ordinamenti nazionali di richiedere, conformemente al proprio ordinamento giuridico, che i relativi atti rivestano la forma di atto pubblico. Rispetto alla proposta originaria della Commissione, questa soluzione appare senz'altro preferibile, tenuto conto del rilievo che, in molti Stati membri, il controllo preventivo è storicamente affidato, in tutto o in parte, al notaio[540].

La nuova disposizione, pur rinnovata nel testo, si colloca dunque in linea di continuità con l'impostazione tracciata dalla prima direttiva, confermandone

[538] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 456; F.M. MUCCIARELLI, *La costituzione digitale di società*, cit., 379-380. È importante sottolineare come, in ogni caso, già l'art. 10 della direttiva 68/151/CEE richiedeva che tale controllo fosse "preventivo". C. MALBERTI, *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 137-138 e nt. 41 enfatizza tale aspetto per evidenziare che, negli anni, questo articolo è stato oggetto di equivoci e di interpretazioni difformi alla *ratio legis*, se solo si considera che in alcuni Stati membri (segnatamente l'Estonia) si è giunti finanche alla costituzione di società in quindici minuti. Siffatte tempistiche particolarmente rapide sollevano, infatti, legittime perplessità in ordine alla qualità e, soprattutto, al carattere effettivamente preventivo dei controlli di legalità eseguiti. *Contra* A. BERGER, A. BREM, *Digitalisierung und Unternehmensgründung*, cit., 415 i quali, viceversa, valorizzano la significativa speditezza delle procedure *online* estoni e statunitensi; similmente P.-H. CONAC, Start-up *Europe*, cit., 31. Sulla diffusione di fenomeni di riciclaggio riconducibili a *deficit* strutturali nell'*e-government* estone v. T. VON BRESSENSDORF, *Medienbruch adé - Mehr Effizienz in der vorsorgenden Rechtspflege*, in NotBZ, 2023, 370. V. altresì il riferimento a Svezia e Austria, oltre che all'Estonia, ove la procedura di controllo preventivo per la costituzione di società *online* non è stata reputata equivalente, quanto agli *standard* di sicurezza minimi richiesti, a quella disciplinata nell'ordinamento tedesco: così A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 433.

[539] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 456.

[540] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 457.

l'impianto di base. Tuttavia, l'attuale testo normativo conferisce ai meccanismi di controllo una struttura più dettagliata[541].

In coerenza con l'orientamento precedentemente consolidato, la verifica preventiva rimane affidata a un'autorità amministrativa, giudiziaria o a un notaio. Viene però chiarito – in conformità a un'impostazione già ritenuta ammissibile (che peraltro è stata anche la soluzione adottata nel sistema italiano prima della l. n. 340/2000) – che gli Stati membri sono legittimati a prevedere un sistema combinato di controlli, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 10, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132. Questa esplicitazione, lungi dal risultare meramente ricognitiva, introduce un elemento chiarificatore di rilievo, escludendo definitivamente ogni ambiguità interpretativa circa la compatibilità di tale combinazione con l'ordinamento dell'Unione[542]. Ciò non toglie, come è ovvio, che gli Stati membri potranno affidare tutti i controlli esclusivamente a un'autorità amministrativa o giudiziaria o a un notaio.

Assumono portata ben più rilevante le modifiche introdotte dal nuovo paragrafo 2 dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, che precisa l'oggetto dei controlli da effettuare in fase di costituzione della società, nonché in occasione delle modifiche statutarie. A tale disciplina si estende ora anche la verifica dei patti sociali di società di persone[543].

La *ratio*[544] sottesa all'estensione dell'obbligo di assoggettare l'atto costitutivo delle società di persone commerciali a un controllo preventivo appare giustificata, a parere di chi scrive, in quanto coerente con l'obiettivo – pienamente condivisibile – di assicurare un elevato grado di attendibilità delle informazioni risultanti dai pubblici registri, anche in funzione del loro impiego in ambito transfrontaliero[545].

[541] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 392; A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 456; M. BEURSKENS, *Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 307.

[542] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 392. Sul tema v. pure A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 456 e nt. 17.

[543] Sull'estensione del controllo preventivo anche all'atto costitutivo o modificativo di società di persone v. A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 453. L'estensione a favore delle società di persone non concerne esclusivamente il controllo di legalità, ma anche altri istituti di matrice unionale di nuova introduzione: per es., come anticipato, gli artt. 16-*ter* («Certificato delle società UE»), 19-*bis* («Oneri per il rilascio di documenti e informazioni relativi alle società di persone») e 19-*ter* («Informazioni relative ai gruppi di società»), direttiva (UE) 2017/1132. V. altresì i considerando 15 e 16 della direttiva (UE) 2025/25 sulla *ratio* dell'estensione alle società di persone degli obblighi di pubblicità e dell'accesso alle informazioni che riguardano detti tipi sociali. La motivazione di tale ampliamento, secondo M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 445, consisterebbe nello «evitare un *entry control shopping* attraverso un incremento dello *standard* minimo comune oggetto di armonizzazione».

[544] La motivazione di tale ampliamento, secondo M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 445, consisterebbe nello «evitare un *entry control shopping* attraverso un incremento dello *standard* minimo comune oggetto di armonizzazione».

[545] Tale soluzione sembra suscitare perplessità in A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 454. L'A. ritiene che non possa non destare perplessità agli occhi di chi ha seguito da vicino l'*iter* che ha condotto, viceversa, all'adozione della direttiva (UE) 2019/1151, cogliendo nella medesima l'espressione di una chiara volontà politica della Commissione europea orientata alla semplificazione degli adempimenti normativi e alla riduzione dei relativi costi e oneri per gli operatori economici. Sembrerebbe di capire, pertanto,

Oltre all'estensione dell'obbligo di *legality check* agli atti o documenti richiesti per la costituzione o l'iscrizione delle società di persone, la novità di maggior rilievo, ai fini che interessano la presente trattazione, è rappresentata dall'introduzione, nel testo dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, di un paragrafo volto a delineare il contenuto essenziale del controllo di legalità, ossia *cosa* materialmente debba essere accertato. La disposizione, infatti, individua i profili minimi che devono essere oggetto di verifica da parte degli Stati membri, senza tuttavia esaurire o escludere eventuali ulteriori accertamenti previsti a livello nazionale.

In particolare, gli Stati membri sono tenuti a garantire, in materia di costituzione delle società elencate negli allegati II (società di capitali) e II-*ter* (società di persone) per il controllo di legalità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle eventuali modifiche di tali documenti, che l'autorità preposta verifichi almeno i seguenti profili: (a) la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto ai requisiti formali prescritti, incluso il corretto impiego dei modelli predisposti per la costituzione *online* di società di cui all'art. 13-*nonies* della direttiva (UE) 2017/1132; (b) la presenza del contenuto obbligatorio minimo richiesto per tali atti; (c) il rispetto dei requisiti giuridici sostanziali previsti dalla normativa nazionale di riferimento; e infine (d) che siano stati previsti, in conformità al diritto interno, i conferimenti, siano essi in denaro o in natura.

Anche il secondo comma del paragrafo 2 ha conosciuto modifiche di rilievo nel corso dei negoziati tra le istituzioni europee, modifiche che hanno contribuito a rendere la versione finale della disposizione più coerente con il quadro normativo delineato dalla direttiva (UE) 2017/1132.

In particolare, la lett. a) è stata riformulata in modo da subordinare la verifica dell'uso corretto dei modelli standardizzati alla condizione che i richiedenti ne abbiano effettivamente fatto uso, in conformità con quanto previsto dall'art. 13-*nonies* della direttiva, il quale riconosce ai richiedenti la facoltà – ma non l'obbligo, neppure nell'ambito della procedura di costituzione *online* – di avvalersi di tali modelli[546].

Quanto alla lett. d), la sostituzione del termine "versati" con "previsti" appare pienamente condivisibile, tenuto conto del fatto che, in numerosi ordinamenti nazionali, non è richiesto che i conferimenti siano già stati materialmente eseguiti al momento della costituzione della società[547].

Per ciò che concerne la disposizione di cui alla lett. c), occorre ricordare che, nella formulazione inizialmente proposta dalla Commissione, essa

che, secondo l'A., la previsione che impone obblighi informativi e di controllo in capo alle società di persone commerciali non si collochi in una linea di continuità con l'indirizzo normativo di poco anteriore, segnato, invece, da un'impostazione tesa al contenimento degli oneri amministrativi.

[546] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 458-459; F.M. MUCCIARELLI, *La costituzione digitale di società*, cit., 388-389.

[547] Non pare che l'utilizzo di questo termine sia casuale. Non è necessaria, pertanto, la liberazione dei conferimenti: così C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 392; A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 459. Nello stesso senso J. SCHMIDT, *The Digitalisation Directive II*, cit., 585.

richiedeva di verificare l'assenza di «irregolarità giuridiche sostanziali evidenti» ("that there are no evident substantive legal irregularities"). La versione attualmente in vigore si mostra maggiormente coerente con la struttura della disposizione nel suo complesso – in particolare con quanto previsto dalle lettere precedenti del medesimo articolo, come l'obbligo di accertare la presenza del contenuto minimo obbligatorio negli atti della costituenda società – e risulta, secondo un'opinione[548] condivisibile, più adeguata alla fisionomia del controllo di legalità delineato dal citato articolo 10, il quale si configura, non come una mera verifica formale, bensì come un vero e proprio controllo di legalità sostanziale.

Il controllo in questione si configura, secondo una parte della dottrina[549], quale strumento funzionale a evitare l'iscrizione nel Registro delle Imprese di società "nulle", prevenendone così l'operatività, sia a livello interno che, a maggior ragione, a livello transfrontaliero. Tuttavia, è stato rilevato[550] – con accenti critici da parte della dottrina tedesca[551], in particolare sotto il profilo dell'armonizzazione e della coerenza del sistema – come non sia stata introdotta una previsione esplicita di estensione, anche alle società di persone iscritte, della disciplina sostanziale corrispondente all'art. 2332 c.c. In assenza di tale coordinamento, la materia resta affidata alla regolamentazione autonoma dei singoli ordinamenti nazionali, con il rischio di accentuare le disomogeneità applicative nel contesto del mercato interno.

Secondo un'interpretazione prospettata in dottrina[552] in termini dubitativi, si è sostenuto che la nuova intestazione della Sezione 2, Titolo I, Capo II della direttiva (UE) 2017/1132 ("Nullità della società e validità dei suoi obblighi")[553] potrebbe essere letta anche in un senso più estensivo, tale da richiedere ai legislatori nazionali un intervento volto ad applicare – almeno per quanto riguarda gli effetti – la disciplina della nullità prevista per le società di capitali anche alle società di persone iscritte nei registri delle imprese. Si tratterebbe, in sostanza, di una armonizzazione per analogia, a cui parte della dottrina italiana[554] è già giunta per via interpretativa.

Come si è sostenuto[555], una simile soluzione si rivela però, a uno scrutinio più attento, difficilmente conciliabile con la previsione contenuta nell'art. 7, par.

[548] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 459.

[549] J. SCHMIDT, *Die Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 568.

[550] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25,* cit., 387 e spec. 407-408; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 445.

[551] J. SCHMIDT, *Die Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 569.

[552] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 445-446; M. BIANCA, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 421, 427-428, il quale evidenzia che, ove il legislatore italiano optasse per siffatto ampliamento, la disciplina delle società di persone ne risulterebbe notevolmente alterata.

[553] A differenza della precedente formulazione "Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi".

[554] Quanto all'applicabilità dell'art. 2332 c.c. alle società di persone, per una sintesi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali favorevoli e contrari sul punto, si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2 Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Milano, Utet, 2020, 69 e nt. 32.

[555] M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 446.

1, direttiva (UE) 2017/1132. Tale norma, invero, circoscrive espressamente l'estensione della normativa in tema di società di capitali alle sole ipotesi in cui ciò risulti esplicitamente previsto. Ebbene, tale previsione testuale non contempla – neppure implicitamente – il richiamo agli artt. 11 e 12 della medesima direttiva, relativi alla disciplina delle nullità. Rimane, nondimeno, salva la facoltà del legislatore nazionale di operare scelte divergenti, nell'ambito del margine discrezionale che l'ordinamento unionale gli riconosce.

L'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 poi, richiede una lettura in combinato disposto con gli artt. 13-*quater* e 13-*octies*[556] della medesima direttiva, che, al tempo della loro introduzione conseguente all'entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/1151, concernevano soltanto la costituzione *online* di alcune società di capitali. Questa lettura congiunta si impone perché la direttiva (UE) 2025/25 introduce nella direttiva (UE) 2017/1132 un nuovo art. 13-*duodecies*, che sancisce un rinvio espresso a queste due norme anche quando una società non viene costituita *online*. Tuttavia, la direttiva (UE) 2025/25 interviene anche sul disposto degli artt. 13-*quater* e 13-*octies* della direttiva (UE) 2019/1151, rendendo più rigorosi i controlli rimessi all'autorità competente[557]. L'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, dunque, si applica, senza distinzione, a tutte le modalità di costituzione di società, a prescindere dal fatto che la procedura sia stata svolta interamente *online* – ai sensi dell'art. 13-*octies* della medesima direttiva – oppure mediante comparizione fisica dinanzi a un soggetto o a un'autorità competente dello Stato membro in cui la società viene costituita. Tale principio si desume chiaramente dall'ultimo paragrafo dell'art. 10, che sancisce l'estensione delle sue disposizioni sia alle procedure digitali sia a quelle non interamente *online*, come confermato anche dal considerando n. 8 della direttiva (UE) 2025/25[558].

Con riferimento al contenuto di tali verifiche, gli Stati membri sono tenuti a predisporre meccanismi procedurali idonei ad accertare, in primo luogo, l'identità personale e la capacità giuridica[559] dei soggetti coinvolti nell'atto costitutivo. Tali controlli devono inoltre estendersi alla verifica della legittimità

[556] Come sopra anticipato, si ricorda che l'art. 13-*octies*, par. 1, co. 2, direttiva (UE) 2017/1132, permette agli Stati membri di limitare la previsione della procedura di costituzione *online* alle sole società elencate nell'allegato II-*bis* di tale direttiva, ossia alle società assimilabili all'italiana s.r.l. Questa precisazione è rilevante, poiché, in vari ordinamenti unionali la procedura di costituzione digitale non è prevista per le società per azioni: così C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393, nt. 52.

[557] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393. Sul punto v. pure A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 455.

[558] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 454.

[559] Al riguardo v. il considerando n. 21 della direttiva (UE) 2019/1151, che afferma che il concetto di capacità giuridica dovrebbe includere al suo interno anche quello di capacità di agire. In tal senso C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393, nt. 54; ID., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 139-140. Sul tema v. altresì A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 455; T. SALEMINK, P. WOLTERS, H. DE WULF, *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, cit., 71; A. WALCH, *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland*, cit., 428; P.-H. CONAC, Start-up *Europe*, cit., 31 ss.

della denominazione sociale e della conformità dell'oggetto sociale alla normativa interna applicabile, nonché alla regolare nomina degli amministratori[560].

Come anticipato, ai sensi del nuovo testo dell'art. 10, par. 3, direttiva (UE) 2025/25, ove, per la costituzione delle società elencate nell'allegato II-*ter* (società di persone commerciali) o all'atto della loro registrazione, il diritto nazionale non imponga la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, la procedura per il controllo di legalità include i controlli formali e sostanziali relativi ai documenti o alle informazioni richiesti dal diritto interno ai fini della domanda di iscrizione nel registro nazionale di tali società.

Anche nell'ipotesi del paragrafo 3 dell'art. 10 della direttiva (UE) 2025/25, analogamente a quanto avvenuto per il paragrafo 1, la formulazione attuale della disposizione è il risultato di successive modifiche, apportate in particolare dal Consiglio nel contesto del *Mandate for negotiations with the European Parliament*[561]. Tra gli interventi più significativi si segnala la sostituzione – del tutto ragionevole – dell'espressione finale «per la costituzione di tali società» con la più aderente «ai fini della domanda di iscrizione nel registro di tali società», così da meglio allineare il testo ai presupposti normativi e procedurali propri degli ordinamenti nazionali.

Dal tenore di tale norma si evince dunque, sebbene oggi tali controlli siano estesi anche alle società di persone commerciali, che, quando il diritto interno non richiede per la costituzione di queste società la redazione di un atto, le verifiche dovranno riguardare la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. È stato affermato[562], però – condivisibilmente –, che nel concreto ciò comporti il rischio di amplificare la distanza tra le società di persone iscritte e non iscritte. Secondo questa tesi, dunque, il nuovo art. 10, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132, rischia di svuotare di significato l'estensione alle società di persone degli obblighi di controllo. Invero, se il diritto interno non richiede per la costituzione delle società di persone la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto – i quali, peraltro, non devono neppure essere necessariamente pubblicati ai sensi dell'art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132 (come introdotto dalla

[560] In dottrina vi è chi ha prospettato l'ipotesi di realizzare questi controlli mediante procedure automatizzate. Tale approccio, tuttavia, è stato ampiamente criticato poiché una spersonalizzazione completa delle operazioni di verifica aggirerebbe proprio la necessità che sia un'autorità giudiziaria, amministrativa o notarile ad effettuare il controllo: così C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393, nt. 55; A. ZANARDO, *Costituzione* online *e costituzione standardizzata,* cit., 177 ss.; P. STELMASZCZYK, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0*, cit., 553.

[561] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 457. L'A. (nt. 23) riporta altresì, per completezza, il testo dell'art. 10, par. 2, co. 3, direttiva (UE) 2017/1132 così come proposto dalla Commissione e che qui si riporta: «Qualora, per la costituzione delle società elencate nell'allegato II-*ter*, il diritto nazionale non richieda la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto, la procedura per il controllo di legalità comprende l'esame formale e sostanziale dei documenti richiesti dal diritto nazionale per la costituzione di tali società», aggiungendosi pure che, nella proposta della Commissione, la disposizione che ora rappresenta il par. 3 dell'art. 10 era inserita nell'ambito del precedente par. 2.

[562] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393 e nt. 57. Sul punto *cfr*. M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 444.

direttiva (UE) 2025/25) – oggetto di controllo saranno soltanto le informazioni e i documenti richiesti dal diritto nazionale per l'iscrizione della società. Ciò significa che, senza violare la direttiva ma, al contrario, agendo conformemente a essa, uno Stato membro ben potrebbe non esigere affatto la pubblicazione dei patti sociali o non esigerla nella loro interezza.

Secondo questa tesi[563], peraltro, uno Stato membro potrebbe anche decidere legittimamente di non sottoporre i patti sociali ad alcun controllo preventivo. A parere di chi scrive, tuttavia, ciò contrasterebbe con il tenore testuale del nuovo art. 10, par. 3, direttiva (UE) 2025/25 ove dispone che, per la costituzione delle società di persone per le quali l'ordinamento nazionale non impone la redazione di un atto costitutivo "la procedura per il *controllo di legalità* comprende i *controlli formali* e *sostanziali* [corsivo nostro] relativi ai documenti o alle informazioni richiesti dal diritto nazionale ai fini della domanda di iscrizione nel registro di tali società".

La formulazione della disposizione in oggetto, al contrario di quanto pur autorevolmente sostenuto, a opinione di chi scrive, sembrerebbe esigere – utilizzando la forma verbale "comprende" anziché "può comprendere", che invece avrebbe implicato il riconoscimento di una mera facoltà – quanto segue: a) in ogni caso un certo controllo di legalità, imposto peraltro dalla disciplina unionale per tutte le società (di persone così come di capitali) commerciali; b) una procedura di controllo strutturata sul meccanismo di verifica dei requisiti formali e sostanziali della domanda di iscrizione nel registro nazionale come disciplinati dall'ordinamento interno. Sembrerebbe, dunque che tale controllo configuri una fase preventiva ineliminabile per addivenire alla suddetta iscrizione, sebbene esso debba essere realizzato in conformità a quanto disposto dall'ordinamento nazionale. La criticità effettiva della disposizione in commento, dunque, a parere di chi scrive e come si è già innanzi tentato di illustrare, attiene all'oggetto e alle modalità di tale controllo, mentre non pare in discussione l'*an* dello stesso. Se la paventata elusione dei controlli fosse ammessa in tale fattispecie, la previsione unionale dell'iscrizione e del controllo generalizzato per tutte le società di persone commerciali perderebbe efficacia, aprendo a margini di opacità incompatibili con il quadro europeo. In altri termini, l'ordinamento dell'Unione, pur ammettendo la costituzione di tali società in assenza di un atto formale di costituzione, non le sottrae all'obbligo di pubblicità, nazionale e transfrontaliera a mezzo BRIS, anche se attuata *per relationem*, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti degli Stati membri. In conclusione, sarebbe forse risultata maggiormente opportuna una disposizione unionale che definisse in modo puntuale l'estensione e i limiti del controllo in questione, così da garantire un'armonizzazione effettiva tra gli ordinamenti nazionali ed evitare disallineamenti interpretativi.

Sul piano applicativo, la novità in questione non sembra destinata a produrre effetti di rilievo nell'ordinamento italiano, salvo, eventualmente, una possibile estensione alle società di persone delle sanzioni previste dall'art. 138-

[563] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 393.

bis della l. n. 89/1913, con riferimento all'ipotesi in cui il notaio proceda alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese in presenza di presupposti manifestamente insussistenti. Va peraltro rilevato che, già allo stato attuale, l'atto costitutivo di una società di persone è sottoposto ai controlli prescritti dall'art. 28 della medesima legge notarile, i quali trovano applicazione anche in caso di modifica del contratto sociale, laddove tale modifica risulti inserita in un atto negoziale, come normalmente avviene nella prassi[564].

L'estensione del principio di controllo preventivo, già applicato alle società di capitali, anche alle società di persone rappresenta, stanti le considerazioni sopra esposte, una scelta normativa particolarmente opportuna. Tale misura evidenzia una crescente attenzione verso tutte le forme societarie, considerate dal GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) come "veicoli" a rischio di riciclaggio[565].

Da questo punto di vista il sistema italiano si segnala come all'avanguardia, poiché gli atti costitutivi o modificativi di società commerciali[566] sono pubblicati nel registro solo se rivestono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, essendo preliminarmente sottoposti al controllo di legalità demandato dalla legge ai notai roganti o autenticanti[567]. Non a caso, la direttiva si propone di realizzare un sistema di pubblicità legale e di controllo simile a quello esistente in Italia.

Tuttavia, anche il legislatore nazionale è chiamato a introdurre significative modifiche al sistema vigente, poiché, attualmente, le vicende che determinano una modifica del contratto di società di persone e che sono soggette a pubblicità nel registro delle imprese previo controllo notarile si limitano

[564] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 394. M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 444, ha sul punto rilevato: "ai sensi dell'art. 2296 c.c. l'obbligo di deposito ai fini dell'iscrizione già sussiste, sebbene nella prassi non sempre accada di avere a disposizione, a registro imprese, il testo integrale aggiornato del contratto di società (ma solo di eventuali modifiche sopravvenute, che si riferiscono ad alcuni articoli), come invece richiede ora la direttiva: v. art. 14-bis, lett. h)". Secondo l'A., però, "dovrebbe rimanere ferma la possibilità che vi siano società di persone commerciali non iscritte, ossia irregolari, in quanto le informazioni richieste sono strumentali alla sola iscrizione nel registro delle imprese, e non all'esistenza della società". Chi scrive non condivide tale secondo assunto sulla scorta delle medesime considerazioni che si è tentato di esporre *supra*, nel corpo del testo, reputando che il fine ultimo dell'introduzione della disposizione in commento risulti proprio l'emersione dei fenomeni societari di fatto, irregolari o occulti allo scopo di favorire trasparenza e contrasto al riciclaggio. L'A., però, cita (nt. 38) altresì il punto di vista – che chi scrive reputa condivisibile – di P. SPOLAORE, *La mobilità transfrontaliera delle società di persone di diritto italiano e tedesco (con note sulla Direttiva Digitalizzazione II)*, in corso di pubblicazione su *Dir. comm. internazionale*, 2025, secondo il quale il citato articolo 10 dev'essere inteso nel senso che i legislatori nazionali saranno tenuti a prevedere – quantomeno ai fini dell'operatività transfrontaliera delle società di persone commerciali – l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale, unitamente a un controllo preventivo di legalità sull'atto costitutivo.

[565] E. MORANDI, *La Direttiva UE 2025/25 e l'evoluzione digitale del diritto societario*, in *Federnotizie*, 15 gennaio 2025.

[566] Quanto alla società semplice, invece, l'art. 18, co. 6, d.p.r. n. 581/1995 prevede anche la possibilità, in caso di contratto verbale, di presentare la domanda, che deve essere sottoscritta da tutti i soci, di iscrizione, modificazione o cancellazione dal Registro delle Imprese della s.s.; in tal caso, pertanto, non vi sarebbe alcun controllo notarile.

[567] Al riguardo sia consentito un rinvio a L. GIANNATIEMPO, *Costituzione e modificazione di s.r.l.* start-up *innovativa*, cit., 1037 ss.

esclusivamente a quelle derivanti da una "deliberazione" dei soci ai sensi dell'art. 2300, co. 2, c.c., escludendo invece quelle originate da altri atti o fatti, quali per es. il recesso comunicato mediante raccomandata o la morte di un socio[568]. Dal momento che la direttiva (UE) 2025/25 impone agli Stati membri di prevedere un controllo preventivo non solo sull'atto costitutivo delle società di persone, ma anche sulle sue modifiche, il legislatore nazionale dovrà ora disciplinare meccanismi idonei a consentire che tutte le modificazioni dell'atto costitutivo, comprese quelle che non derivano da decisioni dei soci, siano sottoposte a controllo preventivo prima della loro pubblicazione nel registro delle imprese[569].

Al riguardo, come noto, l'ordinamento italiano, impone l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutte le società di persone, a prescindere dalla natura dell'attività esercitata. Più precisamente, quando ci si riferisce all'obbligo di iscrizione delle società di persone, chi scrive allude alla doverosità della pubblicità senza con ciò considerare la medesima come elemento costitutivo della fattispecie societaria. Un obbligo ma anche un onere in ragione del fatto che l'adempimento è incentivato dal legislatore con l'assoggettamento a una disciplina più favorevole rispetto a quella cui soggiace la società che decida di non pubblicizzarsi (es. artt. 33 c.c.i.i.; 2304 c.c. ecc.). Qualificare la pubblicità come un obbligo pare opportuno anche in ragione delle sanzioni amministrative pecuniarie che l'Ufficio camerale irroga in caso di inadempimento, senza che questo inadempimento sia impeditivo della fattispecie societaria (di fatto o irregolare). Essendo, in sintesi, obbligatoria (nel senso ora esposto) l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano di tutte le società di persone, la lettera dell'art. 10, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132 non pare sufficiente a esonerare dai nuovi obblighi pubblicitari di matrice unionale le s.a.s. irregolari e le s.n.c. di fatto o irregolari per il solo fatto di non essere iscritte nel Registro delle Imprese. Anzi, se si condivide la premessa, il recepimento della nuova direttiva europea potrebbe costituire, in generale e con riferimento ai vari ordinamenti degli Stati membri, l'occasione per ampliare gli obblighi pubblicitari delle società di persone – seppure solo commerciali – non iscritte anche a finalità di emersione dei fenomeni commerciali che si manifestano solo in fatto, peraltro in Italia già assoggettati a sanzione amministrativa per la mancata iscrizione nel Registro.

Rispetto a tale ultima questione, non apparirebbe pertanto neppure necessario un intervento normativo da parte del legislatore italiano per adeguare la disciplina delle società di persone all'estensione del controllo preventivo introdotto dalla direttiva (UE) 2025/25, considerato che comunque il sistema vigente – in particolare il controllo operato dal notaio ai sensi dell'art. 28, co. 1, n. 1, della legge notarile – offre già garanzie conformi, se non addirittura più

[568] P. TALICE-L. DE ANGELIS, *Società di persone trasparenti. Pre-controllo sui dati rilevanti da pubblicare nel Registro*, in *ItaliaOggi*, 27 gennaio 2025, 15.

[569] In tal senso P. TALICE-L. DE ANGELIS, *Società di persone trasparenti,* cit., 15.

ampie, rispetto al livello minimo richiesto dal nuovo art. 10, par. 2, della direttiva (UE) 2017/1132[570].

Secondo un'opinione[571], tuttavia, analogamente a quanto avvenne con l'abolizione dell'omologazione giudiziale (per effetto dell'art. 32 della l. 24 novembre 2000, n. 340), è verosimile ipotizzare che il legislatore, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2025/25, proceda a estendere l'ambito applicativo dell'art. 138-*bis* della legge notarile[572] anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

III.1.4.3. Modifiche agli articoli 13-*octies*, 13-*quater* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2017/1132 sulla costituzione *online* di società

Spostando l'attenzione sulle procedure di costituzione che si svolgono interamente in modalità digitale, la nuova direttiva è intervenuta anche sull'art. 13-*octies*, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132, apportando modifiche alla disciplina relativa al contenuto minimo delle modalità procedurali che gli Stati membri sono tenuti a garantire nei casi di costituzione completamente *online*. In particolare, la disposizione ora prevede che tali modalità debbano includere, tra l'altro, i requisiti necessari per verificare la legittimità dell'oggetto sociale e della denominazione della società, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Rispetto alla versione precedente dell'art. 13-*octies*, è stato espunto un inciso tutt'altro che marginale nell'economia complessiva dei controlli – inciso che, peraltro, già rappresentava un compromesso rispetto alla proposta originaria della Commissione del 2018 – vale a dire il riferimento alla legittimità da verificarsi «nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale». La soppressione di tale clausola ha avuto l'effetto di rafforzare l'obbligatorietà e l'estensione dei controlli in sede di costituzione *online*,[573] rendendoli meno dipendenti dalle scelte discrezionali dei singoli ordinamenti interni.

Ancora, nel paragrafo successivo – l'art. 13-*octies*, par. 4 – relativo alle modalità operative che gli Stati possono adottare per disciplinare la costituzione *online* delle società, è stata eliminata la lett. a), che faceva riferimento alle procedure volte a garantire la legittimità degli atti costitutivi, comprese quelle

[570] In questo senso A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 452; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 446-447, il quale afferma "per quanto riguarda l'Italia pare che il problema sia, dal punto di vista applicativo, abbastanza circoscritto, e quindi non sia necessario uno specifico adeguamento del diritto nazionale (nonché della legge notarile n. 89/1913). Secondo la tesi che risulta, infatti, essere prevalente, ed in particolare sostenuta dal Consiglio Nazionale del Notariato [M. SILVA, *L'art. 20 comma 7 bis ,* cit.] ed applicata nella prassi, il notaio, anche in sede di autentica delle sottoscrizioni, effettua lo stesso controllo di legalità sostanziale che esegue quando stipula un atto pubblico, e tale controllo pare senz'altro assicurare l'osservanza dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 come modificato; fermo restando che non si può escludere, in sede di recepimento, un'estensione dell'art. 138-*bis* l. not. anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice".

[571] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 452.

[572] Come noto e già *supra* anticipato, tale disposizione prevede, al secondo comma, che il notaio che richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo di una società di capitali da lui rogato, risponda – in caso di manifesta inesistenza delle condizioni richieste dalla legge – per violazione dell'art. 28, co. 1, n. 1, l. not., con conseguente applicazione della sospensione disciplinare prevista dall'art. 138, co. 2, e della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

[573] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 460.

finalizzate alla verifica del corretto utilizzo dei modelli *standard*. Tale disposizione è stata ritenuta superata, alla luce delle più puntuali previsioni contenute nel nuovo art. 10 della direttiva, che ora specifica in modo preciso i contenuti del controllo di legalità da eseguire in fase di costituzione[574].

Va osservato, peraltro, che quelle appena menzionata non costituiscono le uniche modifiche di rilievo apportate alla disposizione, in quanto al suo interno è stato introdotto anche un nuovo paragrafo 2-*bis*, nel quale trova espressa accoglienza il principio del *once-only* (una tantum), il cui rafforzamento rappresenta, senza dubbio, uno degli obiettivi centrali perseguiti dalla direttiva (UE) 2025/25.

Per completare il quadro degli interventi volti ad assicurare l'effettività del controllo di legalità sugli atti costitutivi anche in forma digitale, poi, va segnalata la modifica all'art. 13-*quater* della direttiva (UE) 2017/1132, introdotta dalla direttiva (UE) 2025/25, a conferma dell'intento di rafforzare la coerenza e la funzionalità del sistema di controllo legale nel contesto della digitalizzazione delle procedure societarie. Il riformulato secondo comma dell'art. 13-*quater*, par. 2, della direttiva (UE) 2017/1132 – inserito immediatamente dopo la previsione secondo cui la direttiva non pregiudica le procedure e i requisiti previsti dal diritto nazionale, inclusi quelli relativi alle procedure di redazione degli atti costitutivi, purché sia comunque garantita la possibilità di costituire una società *online* – precisa espressamente che tale disposizione opera fatti salvi i meccanismi di controllo preventivo disciplinati dall'art. 10[575]. In tal modo si chiarisce che la libertà riconosciuta agli Stati membri di mantenere specifiche prescrizioni procedurali nazionali non può eludere o svuotare di contenuto l'obbligo, di matrice europea, di assicurare un effettivo e completo *legality check* in sede di costituzione.

Il legislatore dell'Unione Europea è successivamente intervenuto anche sull'art. 13-*nonies* della direttiva (UE) 2017/1132, relativo all'utilizzo dei modelli *standard* per la costituzione *online* delle società, con l'intento – ancora una volta – di armonizzarne il contenuto con la nuova formulazione dell'art. 10 della medesima direttiva. In tale ottica, è stata soppressa una previsione particolarmente controversa, sin dalla sua introduzione, contenuta nel paragrafo 2, co. 1, dell'art. 13-*nonies*. Essa stabiliva che, nel caso in cui i richiedenti avessero utilizzato i modelli messi a disposizione dagli Stati membri ai sensi dell'art. 13-*octies*, par. 4, lett. a), l'obbligo di redigere e certificare gli atti costitutivi in forma di atto pubblico – in assenza di un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, ai sensi dell'art. 10 – avrebbe dovuto considerarsi assolto[576]. L'eliminazione di tale previsione risponde all'esigenza di rafforzare l'effettività del controllo di legalità in fase costitutiva, escludendo che l'utilizzo di modelli *standard* possa, di per sé, surrogare un controllo preventivo effettivo.

[574] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 460.

[575] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 460.

[576] Sul punto A. ZANARDO, *Costituzione* online *e costituzione standardizzata,* cit., 174 ss.; A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 461; C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 394.

Sempre in relazione all'impiego di *template* per la costituzione di società, va segnalato che l'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, nella versione originariamente proposta dalla Commissione, contemplava la possibilità per gli Stati membri di esentare dal controllo sul contenuto minimo obbligatorio e sui requisiti giuridici sostanziali (più precisamente: sull'assenza di irregolarità giuridiche sostanziali) i casi in cui i richiedenti avessero utilizzato i modelli previsti dall'art. 13-*nonies* della medesima direttiva. Tale previsione è stata, con piena coerenza rispetto agli altri interventi in materia di controllo preventivo, opportunamente eliminata dal testo definitivo della direttiva. In effetti, l'uso di un modello *standard* non garantisce, di per sé, la conformità dell'atto costitutivo ai requisiti giuridici sostanziali del diritto nazionale, soprattutto nei contesti, come quello italiano, in cui i modelli messi a disposizione per la costituzione *online* prevedono una pluralità di opzioni che richiedono scelte – talora non banali – da parte delle parti, entro margini di discrezionalità tutt'altro che trascurabili[577].

III.1.4.4. L'incidenza della direttiva sulle società commerciali di fatto e irregolari preesistenti

Una questione[578] di massimo rilievo – che, allo stato attuale, non sembra trovare una risposta univoca – parrebbe porsi in relazione alle società di fatto o irregolari costituite prima dell'entrata in vigore della futura legge di recepimento della direttiva (UE) 2025/25.

A chi scrive pare di capire che la citata direttiva non si applichi alle società di fatto o "irregolari" costituite nella forma di società semplice[579]. In quanto non commerciali, tali fattispecie societarie potranno venire a esistenza anche in futuro per effetto della manifestazione in fatto di un'attività congiunta finalizzata alla distribuzione di utili tra i soci (quella di fatto) o della stipulazione di un accordo tra i soci non pubblicizzato (quella "irregolare"). Il legislatore unionale non impone, dunque, alla società semplice l'iscrizione nel Registro delle Imprese e a essa continua ad applicarsi la normativa interna.

La questione appare ben diversa e alquanto problematica per ciò che concerne s.n.c. e s.a.s.

In quanto menzionate nel nuovo allegato II-*ter* della direttiva (UE) 2017/1132, a queste fattispecie, ove costituite successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento, sembra senza dubbio che la direttiva (UE) 2025/25 trovi applicazione.

[577] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo,* cit., 461. Al riguardo v. anche M. FUENTES NAHARRO, *La Directiva 2019/1151*, cit., 107 ss.; J. LIEDER, *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung*, cit., 1089; K. LUCIANO, *L'utilisation d'outils et de processus numériques*, cit., 470 ss.; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 90 ss.

[578] Esprimo la mia gratitudine al Prof. Federico Maria Mucciarelli per lo stimolo critico offerto sul tema in oggetto, nonché per il confronto costruttivo che ne è seguito e che ha originato la stesura del presente paragrafo.

[579] Su tale ultimo tema non può non rinviarsi a M. CAMPOBASSO, *La società semplice "irregolare"*, in *Riv. dir. comm*., 2005, I, 277 ss.

Più precisamente, come anticipato, ai sensi dell'art. 2, co. 1, n. 5 della direttiva (UE) 2025/25, che sostituisce l'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132, l'atto costitutivo di queste società nonché le sue modificazioni (come già previsto per le società di capitali) dovranno essere sottoposti a un controllo di legalità preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, nonché a un obbligo di pubblicità (art. 2, co. 1, n. 17, direttiva 2025/25, che introduce l'art. 14-*bis* nella direttiva (UE) 2017/1132). Se la premessa è corretta, in futuro non dovrebbero, pertanto, essere configurabili società di persone commerciali di fatto o irregolari e i legislatori nazionali dovrebbero predisporre un adeguato apparato sanzionatorio a supporto dell'applicazione della nuova regola.

A chi scrive pare, infatti, che il legislatore unionale non veda affatto di buon occhio le iniziative imprenditoriali collettive non "formalizzate", almeno ove commerciali, e che la previsione di controlli preventivi e di obblighi pubblicitari, oltre che a garantire informazioni affidabili e omogenee nei registri dei vari Stati UE, sia finalizzata alla lotta contro le frodi e gli abusi.

Ma cosa sarà delle s.n.c. di fatto o irregolari, così come della s.a.s. irregolari, già esistenti alla data di recepimento?

Una cosa è certa: la direttiva (UE) 2025/25 non impone espressamente alcun obbligo retroattivo di iscrizione nel Registro delle Imprese, né un controllo di legalità *ex post* di tali società; al contrario, sembra che la suddetta direttiva lasci ampio margine agli Stati membri in relazione alle modalità di adeguamento.

Pare, dunque, che il legislatore interno abbia dinanzi a sé più alternative, potendo prevedere un periodo transitorio per la regolarizzazione oppure l'esclusione dall'obbligo di controllo preventivo di legalità delle società costituite anteriormente all'entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/25, mantenendo applicabili le norme attualmente vigenti per le società già operative.

Al contrario, non pare potersi discutere di una sorta di sanatoria *ex lege* simile a quella attuata in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato per le s.r.l. *start-up* innovative costituite digitalmente in assenza di atto pubblico. Non mi sembra, infatti, deducibile dal testo della direttiva (UE) 2025/25 l'introduzione di una nuova forma di pubblicità costitutiva relativa all'iscrizione delle società di persone commerciali, stante l'assenza di un'espressa previsione in tal senso; di conseguenza, come è evidente, non dovremmo trovarci di fronte a un caso di nullità delle società di persone commerciali preesistenti non iscritte.

Forse l'ipotesi più plausibile è quella della concessione di un termine per la regolarizzazione *ex post* di tali fattispecie, anche se dal tenore testuale della direttiva (UE) 2025/25 non si evince l'imposizione di alcun obbligo pubblicitario in capo alle società preesistenti. A chi scrive, in conclusione, pare determinante attendere il recepimento per comprendere la portata effettiva della nuova disciplina sugli aspetti problematici ora rilevati.

La presente occasione potrebbe forse rappresentare l'opportunità per un intervento di aggiornamento più ampio della disciplina italiana delle società di persone a condizione, tuttavia, che si tratti di una modernizzazione calibrata e rispettosa dell'impianto attuale, e non di una sua radicale riconfigurazione, in ragione della coerenza sistematica dell'attuale disciplina. Resta, in ogni caso, condivisibile l'idea che la nuova disciplina possa fungere da snodo iniziale per

un processo di progressivo avvicinamento tra i modelli di società di persone vigenti nei diversi ordinamenti degli Stati membri[580].

III.1.4.5. Controlli sulle iscrizioni non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132

Con la direttiva (UE) 2025/25, il legislatore unionale punta non solo a uniformare e potenziare i controlli relativi alla costituzione e alle modifiche statutarie, ma anche a garantire l'affidabilità delle ulteriori informazioni depositate o iscritte nei registri nazionali, a presidio dell'utilizzo transfrontaliero dei dati. La direttiva (UE) 2025/25 persegue, invero, l'obiettivo di estendere i controlli dei depositi *online* a tutti i depositi, impiegando una tecnica normativa analoga a quella già adottata per gli atti costitutivi. In particolare, viene modificato l'art. 13-*undecies*, par. 4, direttiva (UE) 2017/1132, sui depositi *online* stabilendo che le disposizioni degli artt. 10, par. 1, 2 e 3, e 13-*octies*, par. 2, 3, 4 e 5, si applicano, *mutatis mutandis*, anche alla presentazione *online* di documenti e informazioni. Tuttavia, il rinvio all'articolo 10 resta limitato ai soli documenti e alle informazioni espressamente contemplati da tale articolo.

A ciò si affianca l'introduzione dell'art. 13-*duodecies* della direttiva (UE) 2017/1132, il quale estende l'obbligo di controllo a tutte le categorie di depositi, ossia anche a quelli che non avvengano completamente *online*. In questo contesto, per le informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli atti costitutivi o statuti, assume particolare centralità l'art. 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, che impone la verifica della nomina degli amministratori, nonché dell'identità e della capacità del soggetto che effettua il deposito.

Anche sotto questo aspetto, l'ordinamento italiano risulta, in larga parte, già allineato alle previsioni della nuova direttiva, fatta – forse – eccezione – per l'obbligo di accertare la capacità di agire del soggetto che procede al deposito. Va tuttavia evidenziato che il livello di controllo richiesto dalla direttiva per i depositi risulta, nella sostanza, meno rigoroso rispetto a quello previsto dal nostro sistema nell'ambito del controllo qualificatorio operato dal Registro delle Imprese. Tale distinzione non è priva di rilievo, poiché essa può incidere in maniera significativa sulla possibilità di recepire e utilizzare in Italia le informazioni provenienti dai registri esteri tramite il BRIS[581].

[580] In tal senso M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 448; W. SCHÖN, *EU-Publizität für Personenhandelsgesellschaften,* cit., 12 ss. che, a titolo esemplificativo, individua nell'armonizzazione della disciplina delle operazioni straordinarie che coinvolgono società di persone un'esigenza imprescindibile.

[581] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 395. L'A. ricorda inoltre che l'efficacia dei controlli armonizzati sul deposito delle informazioni nei registri nazionali sarebbe compromessa in assenza di un correlato obbligo, in capo alle società, di aggiornare tempestivamente i dati registrati. In precedenza, l'art. 15, par. 1, della direttiva (UE) 2017/1132 si limitava a richiedere la pubblicazione delle modifiche entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa. Con la direttiva (UE) 2025/25 il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato: il nuovo art. 15, par. 2, impone agli Stati membri di introdurre procedure che obblighino le società a comunicare le variazioni entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi.

III.1.4.6. Il certificato delle società UE

Individuate le innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/25 in materia di obblighi pubblicitari e controlli volti ad assicurare l'affidabilità dei registri, è ora necessario considerare le nuove misure funzionali a promuovere l'effettivo utilizzo transfrontaliero delle informazioni registrate. Tra queste, rileva in particolare l'istituzione del certificato delle società UE, rilasciato dai registri nazionali e destinato a comprovare l'esistenza giuridica della società e a riportare alcuni dati essenziali a essa riferiti.

Il nuovo art. 16-*ter* della direttiva (UE) 2017/1132 impone infatti agli Stati membri di garantire che i registri delle imprese, relativamente sia alle società di capitali sia a quelle di persone, rilascino tale certificato in un formato standardizzato a livello europeo, disponibile sia in forma elettronica sia cartacea, anche tramite il sistema di interconnessione dei registri. La versione multilingue del modello sarà adottata dalla Commissione mediante atto di esecuzione, ai sensi del nuovo art. 24, par. 2, lett. d), della direttiva (UE) 2017/1132. Senza potere soffermarsi analiticamente sul contenuto del certificato, è sufficiente osservare che esso dovrà riportare, tra gli altri, dati fondamentali quali la denominazione sociale, la forma giuridica, il numero di iscrizione nel registro nazionale, l'EUID e la data di iscrizione della società. Particolarmente significativa è, inoltre, l'inclusione delle informazioni relative ai legali rappresentanti, con l'indicazione esplicita circa la modalità di esercizio del potere rappresentativo, se congiunta o disgiunta. Quanto alle società di persone, a causa di una certa disomogeneità tra l'art. 14 e l'art. 14-*bis* della direttiva (UE) 2017/1132, il certificato dovrà riportare le generalità e le informazioni relative alla natura e all'estensione dei poteri rappresentativi riconosciuti a soci, amministratori o altri soggetti autorizzati ad agire in nome della società[582].

L'analisi delle disposizioni relative al valore legale del certificato delle società UE riveste particolare rilievo, in quanto tali norme potrebbero estendersi oltre i limiti delineati dall'art. 16[583], par. 5, della direttiva (UE) 2017/1132, contribuendo a dare effettività al principio "una tantum" e a rendere più agevole l'utilizzo transfrontaliero delle informazioni registrate. In tal senso, il nuovo art. 16-*ter*, par. 1, della medesima direttiva prevede che il certificato delle società UE debba essere riconosciuto in tutti gli Stati membri come «prova sufficiente»,

[582] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 395. Sul tema v. D. MARKWORTH, *Die geplante Digitalisierungsrichtlinie 2.0,* cit., 101; I. TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung,* cit., 362; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327 ss.; B. DONDERO, *Simplification et transparence accrue*, cit., 4 ss.; M. BEURSKENS, *Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 308; M. FARKAS, J. HOLLINDERBÄUMER, M. POFAHL, *Rechtsentwicklungen 2023*, cit., in DB, 2023, n. 51-52, Beilage 03, 25 ss.; J. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht: Kommissionsvorschlag zur weiteren Digitalisierung*, cit., 397 ; M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 447, il quale sottolinea che, l'espressione inglese *EU Company Certificate*, utilizzata per tradurre "certificato delle società", non appare pienamente adeguata sotto il profilo terminologico. Essa, infatti, risulta intrinsecamente riduttiva, in quanto omette di ricomprendere le *partnership*, le quali, pur non qualificandosi come *companies* in senso tecnico nel diritto anglosassone, rientrano a pieno titolo nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina europea in materia di certificato.

[583] Si segnala altresì che, ai sensi del medesimo art. 16 della direttiva (UE) 2017/1132, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/25, anche le società di persone commerciali dovranno dotarsi di un identificativo unico europeo (EIUD) (e al riguardo v. pure il considerando n. 16): così M. SPERANZIN, *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, cit., 440 e nt. 18.

al momento del suo rilascio, tanto della costituzione della società, quanto della veridicità delle informazioni in esso contenute, così come risultanti dal registro in cui la società è iscritta[584].

III.1.4.7. La procura digitale dell'UE

La procura digitale dell'UE rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla direttiva (UE) 2025/25. In base al nuovo art. 16-*quater* della direttiva (UE) 2017/1132, le società di capitali e di persone potranno utilizzare un modello uniforme di procura digitale, la cui versione multilingue sarà adottata mediante atto di esecuzione della Commissione, come previsto dagli artt. 16-*quater*, par. 4, e 24, par. 2, lett. e) della direttiva (UE) 2017/1132. Gli Stati membri saranno tenuti a garantire che un'autorità competente proceda alla verifica di almeno tre elementi fondamentali: l'identità di colui che rilascia, modifica o revoca tale procura, la sua capacità di agire e la titolarità del potere di rappresentare la società. Sul piano probatorio, la procura digitale dovrà essere accettata in tutti gli Stati membri come prova del diritto della persona autorizzata a rappresentare la società nei limiti specificati nel documento (art. 16-*quater*, par. 2) della direttiva (UE) 2017/1132. Tuttavia, vi è chi[585] ha sostenuto che tale valore probatorio non abbia carattere né definitivo né sufficiente, lasciando così spazio all'applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove da parte delle autorità nazionali.

A primo impatto, la procura digitale europea potrebbe sembrare uno strumento idoneo a semplificare l'esercizio del potere di rappresentanza e la spendita del nome della società in contesti transfrontalieri. Tuttavia, un'analisi più attenta ne rivela i limiti applicativi. Anzitutto, il suo ambito di utilizzo risulta circoscritto: essa non può essere rilasciata per qualsiasi atto negoziale, ma soltanto per l'esecuzione, in altri Stati membri, di operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, quali la costituzione di società, l'apertura o la chiusura di succursali, le trasformazioni, nonché le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art. 16-*quater*, par. 1, co. 1, direttiva (UE) 2017/1132). Inoltre, l'armonizzazione del modello documentale non si accompagna a una disciplina uniforme delle regole sostanziali in materia di rappresentanza. Sebbene la direttiva preveda che il rilascio, la modifica e la revoca della procura siano subordinati a controlli da parte di notai, organi giurisdizionali o altre autorità competenti, essa rinvia espressamente all'ordinamento nazionale per quanto riguarda le modalità e i presupposti di tali atti. Ne consegue che, sia sul piano formale che su quello sostanziale, la disciplina applicabile alla procura resta quella del diritto interno dello Stato membro coinvolto[586].

[584] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 396, il quale segnala due criticità (per la trattazione delle quali si rinvia alle considerazioni del citato A.: 396-399): quella del disomogeneo grado di affidabilità dei dati contenuti nei registri dei diversi Stati membri e (b) quella del corretto inquadramento dell'inciso dell'art. 16-*ter*, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132, per cui il certificato delle società UE costituisce una «prova sufficiente».

[585] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 399.

[586] Al riguardo cfr. pure il considerando n. 27 della direttiva (UE) 2025/25. C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 400 e nt. 71, il quale sottolinea che "a meno di

Un ulteriore limite significativo della procura digitale dell'UE è rappresentato dal fatto che, a differenza di quanto inizialmente proposto dalla Commissione, la direttiva non impone agli Stati membri l'obbligo di depositare tale documento presso i registri delle imprese, ma si limita a concedere loro la facoltà di farlo (art. 16-*quater*, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132). Analogamente, le disposizioni in materia non contemplano alcun riferimento al BRIS né prevedono la possibilità di rendere la procura accessibile tramite l'interconnessione dei registri, venendo così meno a un'effettiva integrazione digitale su scala europea[587].

Nel complesso, la procura digitale dell'UE si presenta come un documento a regolamentazione ancora incompleta, a fronte di un'armonizzazione solo formale del modello, dell'assenza di una disciplina uniforme sulle regole sostanziali e procedurali, nonché della mancata previsione di un meccanismo europeo di pubblicità rischia di generare incertezze applicative. Eppure, questo strumento avrebbe potuto rivestire un ruolo decisivo nel semplificare e rendere più sicure le formalità le procedure richieste dalle direttive sulla digitalizzazione. Il legislatore unionale, tuttavia, non è riuscito, almeno in questa sede, a predisporre una disciplina pienamente adeguata allo scopo: mancano requisiti di forma e di contenuto uniformi, validi per tutti gli Stati membri, che possano anche agevolare l'attività del notaio o dell'autorità competente chiamata a verificarne i presupposti per il rilascio. In definitiva, ottime le premesse, ma l'esecuzione normativa lascia spazio a significative criticità.

III.1.4.8. L'esonero dagli obblighi di legalizzazione e *apostille*

Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla direttiva (UE) 2025/25 vi è l'eliminazione dell'obbligo di *apostille* per una serie di atti e documenti rilasciati o utilizzati nell'ambito delle procedure disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1132. In particolare, l'esenzione si estende non solo ai certificati, estratti e copie provenienti dai registri delle imprese – comprese le relative traduzioni – ma anche agli atti pubblici, nonché alle procure digitali dell'UE, ai certificati societari europei e ai certificati preliminari relativi a operazioni di mobilità transfrontaliera.

introdurre nella normativa di recepimento deroghe al principio di simmetria delle forme (in Italia si veda l'art. 1392 c.c.), applicando l'art. 60 della l. n. 218/1995, si potrebbe dover escludere la possibilità di utilizzare le procure digitali dell'UE provenienti da alcuni ordinamenti anche per quei pochi casi in cui esse sono espressamente previste, come per gli atti costitutivi, o per quelli di fusione o scissione, dal momento che, quasi sicuramente, il modello predisposto dalla Commissione non soddisferà i requisiti formali previsti per gli atti pubblici nei diversi Stati membri". Sulla procura digitale v. pure D. MARKWORTH, *Die geplante Digitalisierungsrichtlinie 2.0,* cit., 101; I. TASSIUS, *Neue Vorschriften zur Gründung,* cit., 362; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327 ss.; M. BEURSKENS, *Digitalisierungsrichtlinie II,* cit., 308; B. DONDERO, *Simplification et transparence accrue*, cit., 4 ss.; M. FARKAS, J. HOLLINDERBÄUMER, M. POFAHL, *Rechtsentwicklungen 2023*, cit., 25 ss.

[587] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 400. L'A. esprime un'opinione assai critica al riguardo, affermando che "la procura digitale dell'UE […], soprattutto, rischia di essere fuorviante per chi la utilizzerà, perché, a fronte di un'armonizzazione di facciata sul formato, non si potrà prescindere da un esame approfondito delle regole formali, sostanziali e di diritto internazionale privato ad essa applicabili".

Questa semplificazione, tuttavia, è subordinata al rispetto di specifici requisiti formali volti a garantire l'origine e l'autenticità dell'atto. In particolare, gli atti notarili e amministrativi, nonché le loro copie e traduzioni, ove emessi in formato elettronico devono essere autenticati mediante servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); quelli in formato cartaceo devono recare un numero unico di protocollo o di identificazione o un elemento equivalente che ne consenta la verifica elettronica. Il nuovo art. 16-*quinquies* valorizza così, tra l'altro, il ruolo dell'atto pubblico nella sua dimensione digitale e transfrontaliera, rafforzando la fiducia reciproca tra gli ordinamenti senza appesantire il traffico giuridico con formalità superflue.

Per cogliere appieno le motivazioni sottese a questa novità normativa, è necessario considerare che né la direttiva 2012/17/UE, né la direttiva (UE) 2019/1151, né i regolamenti di esecuzione del BRIS avevano affrontato in modo sistematico e compiuto il tema delle modalità operative dello scambio transfrontaliero di documenti e informazioni tra registri e autorità competenti. Fino all'adozione della direttiva (UE) 2025/25, infatti, tali scambi non godevano di alcuna esenzione dagli obblighi di legalizzazione o da formalità equivalenti, come l'*apostille*. In ambito nazionale, la questione è regolata dall'art. 33, co. 2, d.p.r. n. 445/2000, che impone la legalizzazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari[588] italiane all'estero, delle firme apposte su atti e documenti formati da autorità estere, qualora debbano produrre effetti giuridici nello Stato italiano. Tale obbligo di legalizzazione, tuttavia, può essere superato in presenza di specifiche esenzioni previste dal diritto dell'Unione europea o da accordi internazionali (trattati, sia bilaterali che multilaterali), come la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – alla quale aderiscono tutti gli Stati membri dell'Unione – che ha introdotto il meccanismo dell'*apostille* in sostituzione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri[589].

È stato evidenziato[590] che, nella fase iniziale di implementazione del sistema BRIS, la questione della legalizzazione non era emersa in modo evidente, poiché i registri nazionali si limitavano a scambiarsi semplici informazioni. Il problema si è concretizzato solo con l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042, che ha previsto la trasmissione anche di veri e propri documenti – come i certificati preliminari nelle operazioni di mobilità transfrontaliera – sollevando dubbi sull'eventuale necessità di sottoporli ad *apostille*. La stessa Commissione europea ha poi riconosciuto che tale criticità non era stata considerata adeguatamente e che, in ogni caso, non poteva essere risolta a livello di regolamenti di esecuzione del BRIS. In questo contesto si inserisce il nuovo art. 16-*quinquies* della direttiva (UE) 2017/1132, il quale mira a colmare la lacuna esistente estendendo l'esenzione dall'obbligo di *apostille*

[588] Per un approfondimento sulle funzioni consolari v. M. CAPANTINI, *La tutela consolare dalle origini alla "comunitarizzazione" della protezione per i cittadini UE non rappresentati*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, 547 ss.; A. CHIANALE, *La Cassazione inciampa sulla forma degli atti autentici stranieri*, nota a Cass., 2 luglio 2019, n. 17713, in *Nuova giur. civ. comm*, 2019, 1274 ss.

[589] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 401-402; ID., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario,* cit., 135. Sul tema v. pure B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique*, cit., 327 ss.; A. CHIANALE, *La Cassazione inciampa sulla forma degli atti autentici stranieri*, cit., 1274 ss.

[590] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 402.

non solo ai documenti trasmessi o rilasciati dai registri delle imprese, ma anche – realizzando una portata ben più ampia dell'intervento – agli atti notarili e ai documenti amministrativi utilizzati nell'ambito delle procedure disciplinate dalla direttiva (UE) 2017/1132. Tale novità, a parere di chi scrive, deve essere senz'altro accolta con favore[591].

III.1.4.9. Criticità connesse all'affidabilità dei dati societari in ambito transnazionale: i rischi di falsità, abuso e frode

La direttiva (UE) 2025/25 interviene sulla direttiva (UE) 2017/1132 introducendo due nuove disposizioni – gli artt. 16-*sexies* e 16-*septies* – volte a rafforzare le garanzie contro il rischio di falsità, abuso e frode nell'uso transfrontaliero di documenti e informazioni societarie. Le due norme disciplinano scenari distinti: l'art. 16-*sexies* si applica in presenza di ragionevoli dubbi sull'autenticità o sulla provenienza del documento, mentre l'art. 16-*septies* riguarda il sospetto di uso abusivo o fraudolento dello stesso.

In particolare, l'art. 16-*sexies* prevede che, qualora l'autorità di uno Stato membro nutra ragionevoli dubbi circa l'origine o l'autenticità, come pure sull'identità del bollo o del timbro, o abbia motivo di ritenere la falsificazione o alterazione di un documento proveniente da un registro estero, essa possa richiedere chiarimenti direttamente al registro che lo ha emesso, motivando la propria richiesta. Il registro interpellato è tenuto a rispondere entro cinque giorni lavorativi. Solo in caso di mancata conferma dell'origine o dell'autenticità, l'autorità richiedente potrà legittimamente rifiutare di accettare il documento.

Con riferimento al nuovo art. 16-*septies* della direttiva (UE) 2017/1132, si prevede che, in presenza di fondati sospetti di abuso o frode, ove giustificato da motivi di pubblico interesse, un'autorità nazionale possa, in via eccezionale e valutando il singolo caso, rifiutare l'accettazione di documenti o informazioni societarie provenienti da un registro di un altro Stato membro. In tali circostanze, l'autorità competente è tenuta a consultare il registro che ha emesso il documento, e, se necessario, a comunicargli formalmente il rifiuto. La norma contempla, inoltre, la possibilità per l'autorità nazionale di trasmettere una segnalazione allo stesso registro qualora riscontri errori materiali evidenti, di natura involontaria, materiale o di altro tipo, al fine di sollecitare una rettifica delle informazioni o dei documenti trasmessi.

Si è ritenuto[592], in relazione a tali disposizioni e nelle ipotesi sopra menzionate, che una delle questioni più problematiche afferisca alla possibilità,

[591] In senso favorevole pure C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 402, il quale sottolinea però che, trovando per ora ancora applicazione l'art. 33, co. 2, d.p.r. n. 445/2000, "sarebbe auspicabile che la normativa di recepimento si interrogasse sull'opportunità di sanare – con effetto retroattivo – la mancanza dell'*apostille* per le informazioni e i documenti già ricevuti dai nostri registri delle imprese attraverso il BRIS".

[592] C. MALBERTI, *La direttiva (UE) 2025/25*, cit., 405. L'A. (415-416) conclude, in relazione al valore legale dei dati trasmessi a mezzo BRIS, che "nonostante le novità della direttiva (UE) 2025/25, quindi, si deve escludere che il diritto societario dell'Unione europea adotti in via generalizzata un principio di mutuo riconoscimento per i dati scambiati attraverso il BRIS. Questa conclusione, d'altra parte, è contenuta anche nel considerando n. 26 della direttiva (UE) 2025/25, in cui si afferma che la previsione della possibilità di rifiutare documenti stranieri non introduce «un principio generale di riconoscimento reciproco in relazione a tutti i documenti

– non coerente con il tenore letterale della norma – di interpretare l'attivazione della procedura di verifica come obbligatoria, anziché meramente facoltativa. Tale lettura – condivisibile – si fonda sull'applicazione del principio dell'effetto utile del diritto dell'Unione, nonché sull'argomento *a contrario* secondo cui, in assenza di un rifiuto espresso, l'autorità nazionale sarebbe tenuta ad accettare le informazioni o i documenti ricevuti.

III.2. Il controllo nelle operazioni straordinarie transfrontaliere: rilievi mirati

III.2.1. La nuova disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 19/2023 e del d.lgs. n. 88/2025 (c.d. decreto correttivo)

Le operazioni transfrontaliere per molti anni avevano trovato espressa disciplina solo rispetto alle fusioni transfrontaliere nel d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108, attuativo della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005; invero, solo recentemente il d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19[593] ha previsto una regolamentazione organica di tali operazioni[594] in attuazione della

e a tutte le informazioni conservati nei registri delle imprese nazionali». […] [Ciò] conferma la regola che consente agli Stati membri di introdurre presidi per verificare la correttezza delle informazioni ricevute attraverso il BRIS. Nel nostro ordinamento, quindi, per non porre a rischio l'affidamento che gli operatori ripongono nelle risultanze dei Registri delle Imprese, la questione della previsione di questi presidi – e delle conseguenze a livello probatorio della loro assenza – dovrà essere valutata con molta cautela"

[593] Il d.lgs. n. 19/2023 produce effetti a decorrere dal 3 luglio 2023 al fine di regolare le operazioni transfrontaliere il cui progetto non sia già stato pubblicato a quella data. Le fusioni transfrontaliere in cui, anteriormente al 3 luglio 2023, una delle società aveva pubblicato il progetto, restano disciplinate dal d. lgs. n. 108/2008. Le disposizioni che modificano il codice civile in relazione a scissione con scorporo e trasferimento di sede all'estero, invece, sono entrate in vigore il 22 marzo 2023: così ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Interventi 10/2023, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/interventi/Documents/Interventi%2010-2023.pdf, 2; L. ARDIZZONE, *Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere,* in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 203; A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera e fusione internazionale*, in *Società*, 2023, 407.

[594] Il d.lgs. n. 19/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, dimostra di aver tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sul principio di libertà di stabilimento delle società riconoscendo la protezione degli interessi dei soggetti interessati dalle suddette operazioni. Il decreto, tuttavia, disciplina pure àmbiti non considerati dalla direttiva, ossia le operazioni straordinarie internazionali (concernenti società disciplinate da ordinamenti extraeuropei), nonché la disciplina interna della scissione con scorporo. ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, cit., 2. Sul tema della scissione con scorporo, non costituente oggetto della presente trattazione, si rinvia a G. DIBATTISTA, *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in *Società*, 2023, 927 ss.; G. GUERRIERI, *La scissione mediante scorporo*, in *Rivista ODC*, 2024, 2 ss.; M. PETA, *La "scissione mediante scorporo": profili civilistici e fiscali, abuso di diritto e approccio aziendalistico*, in *Notariato*, 2023, 683 ss.; M. DI SARLI, *Operazioni straordinarie* cross border *e scissione con scorporo delle società di persone*, in *Giur. it*., 2025, 1463 ss.

direttiva 27 novembre 2019, n. 2019/2121/UE[595], che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Il decreto ha costituito l'occasione non solo per innovare la disciplina previgente della fusione transfrontaliera, ma anche per colmare le carenze normative in materia di trasferimento della sede sociale all'estero[596], trasformazione internazionale e scissione transfrontaliera, riconoscendo al notaio un ruolo di rilievo nei controlli sulle suddette operazioni, attribuendogli finanche talune nuove prerogative rispetto al quadro normativo antecedente[597]. Si consideri pure che, da ultimo, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 23 giugno 2025, è stato pubblicato il d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88, contenente

[595] Sulla direttiva (UE) n. 2019/2121 v. C. FIENGO, G. ALFANO, *La mobilità transfrontaliera delle società di capitali alla luce della Direttiva (UE) 2019/2121*, in *Riv. dir. impr*., 2022, 53; J. BORMANN, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0*, cit., 70; J. LIEDER, R. HILSER, *Grenzüberschreitende Mobilität von Kapitalgesellschaften mit Drittstaatenbezug*, in *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2024, 395 ss.; J. SCHMIDT, *Die grenzüberschreitende Spaltung von Kapitalgesellschaften zur Aufnahme – oder: Geht es auch ohne Richtlinie?*, *ivi*, 621 ss.; P.-H. CONAC, *Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du « Paquet Droit des sociétés » de 2018*, in *Rev. sociétés*, 2019, 7 ss.

[596] In relazione alle criticità emerse in ordine alla legge applicabile ai trasferimenti di sede all'estero, l'art. 3 lett. f) della legge delega (l. 26 novembre 2021, n. 206) lasciava irrisolte le questioni emerse in dottrina, affidando al legislatore delegato di "disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'art. 25 della l. 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121". Alla luce di ciò, il d.lgs. n. 19/2023 ha scelto di sostenere che, in linea di principio, il mutamento della legge regolatrice debba accompagnarsi al trasferimento della sede sociale nello stato di destinazione e viceversa. Il citato decreto ha così introdotto l'art. l'art. 2510-*bis* c.c., secondo il quale "il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale". Al riguardo F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra* gründungstheorie *e* sitztheorie, Studio CNN n. 44-2023/I approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 27 luglio 2023, 6-7; M.V. BENEDETTELLI, *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. soc*., 2010, 1258 ss.; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1427 ss.; A. BARTOLACELLI, *Trasformazione transfrontaliera*, op. cit., 428 ss.; N. DE LUCA, A. GENTILE, F. SCHIAVOTTIELLO, *Trasferimento della sede sociale all'estero*, cit., 454 ss.; A. MAISTRELLO, M. SILVA, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa*, Studio CNN n. 98-2023/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 6 ottobre 2023, in Studi e materiali, 2023, 568 ss.; M. MIGALDI, *Trasformazione transfrontaliera e trasferimento di sede sociale all'estero: il nuovo art. 2510*-bis *c.c. rompe gli equilibri?*, in *Rivista ODC*, 2025, 316 ss.; F.M. MUCCIARELLI, *Trasferimento della sede sociale all'estero e* lex societatis*: l'ordine dopo il caos*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1149 ss.

[597] In tal senso F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere*, Studio CNN n. 86-2023/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 27 luglio 2023, 2. Sulla normativa introdotta dal d.lgs. n. 19/2023 in tema di operazioni transfrontaliere v. pure A. FUSARO, *Il ruolo del notaio ed il controllo di legalità*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2024, 843 ss.; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *Riv. not*., 2023, 481 ss.; F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera*, cit., 2.; M. DI SARLI, *Operazioni straordinarie* cross border, cit., 1463 ss.; C. CACCAVALE, *Le società con "doppia nazionalità" e il controllo del notaio*, in *Federnotizie*, 12 aprile 2023.

disposizioni correttive e integrative al suddetto d.lgs. 2 marzo 2023, n. 29, che è entrato in vigore l'8 luglio 2025. Tale decreto correttivo ha risolto alcune questioni – tra l'altro anche specificamente connesse alla funzione di controllo di legalità notarile – che avevano suscitato dubbi e difficoltà interpretative nel primo periodo di applicazione della disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere e sulla scissione con scorporo[598]. Obiettivi dell'intervento correttivo sono, infatti, quelli di porre rimedio alle criticità emerse nella prassi e di semplificare le procedure.

L'analisi deve necessariamente partire dall'ambito applicativo delineato dall'art. 2 del d.lgs. n. 19/2023. Tale disposizione chiarisce, in via preliminare, che le nuove norme trovano piena applicazione alle operazioni di trasformazione[599], fusione e scissione, qualora siano contestualmente soddisfatte due specifiche condizioni: se si tratta di operazione transfrontaliera, ossia di "una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano

[598] Come si avrà modo di specificare – almeno limitatamente agli aspetti di interesse per la presente trattazione – pare qui doveroso individuare, seppure brevemente, i profili di innovazione introdotti dal decreto correttivo: *i*. ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, oggi estesa anche alle società di persone, agli enti diversi dalle società (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 19/2023, come modificato), nonché alle cc.dd. operazioni internazionali (art. 4, co. 2, d.lgs. n. 19/2023, come modificato), con ciò recependo un approccio maggiormente inclusivo; *ii*. ridefinizione della nozione di trasformazione transfrontaliera, ora identificata come «l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge» (art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 19/2023, come modificato), nonché ridefinizione della nozione di «beneficio pubblico» (art. 1, co. 1, lett. s), d.lgs. n. 19/2023); *iii*. specificazione della disciplina in materia di certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici, introducendo un allegato contenente la documentazione che la società italiana «in uscita» deve richiedere a ciascun ente pubblico creditore (art. 29, co. 2, lett. f), f-*bis*), g,) h); art. 30, d.lgs. n. 19/2023) e di controllo notarile di legalità (artt. 4, con la modifica del co. 4 e l'aggiunta del co. 4-*bis*; con l'introduzione dell'art. 5-*bis*; art. 13, con la modifica dei co. 4 e 5 e l'aggiunta dei co. 4-*bis* e 4-*ter*; art. 33, con la modifica del co. 3 e l'aggiunta dei co. 3-*bis* e 3-*ter*; art. 47, con la modifica del co. 3 e l'aggiunta del co. 3-*bis*, d.lgs. n. 19/2023); *iv*. affermazione del criterio di prevalenza della legge dello Stato di destinazione: in presenza di eventuali antinomie tra la *lex societatis* originaria e quella applicabile a seguito della trasformazione, si attribuisce prevalenza alla disciplina giuridica dello Stato di approdo, con specifico riferimento agli adempimenti successivi all'attuazione dell'operazione, a conferma della centralità della *lex loci solutionis* in materia societaria (art 7, co. 2-*bis*; art. 18, co. 2; art. 42, co. 5, d.lgs. n. 19/2023, come modificato); *v*. riorganizzazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori: viene riformulato l'impianto normativo relativo alla partecipazione dei lavoratori delle società italiane partecipanti a operazioni transfrontaliere, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione con la normativa europea in tema di rafforzamento delle garanzie partecipative di questi ultimi (art. 40 d.lgs. n. 19/2023, come modificato). Le nuove regole si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali per le quali, alla data dell'8 luglio 2025, il progetto non sia stato ancora pubblicato; viceversa, per le operazioni in corso continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

[599] Sulla disciplina della trasformazione transfrontaliera e internazionale nel sistema previgente all'emanazione del d.lgs. n. 19/2023 v. F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera,* cit., 2 ss., ove ampi riferimenti (3-4 e nt. 5-7) ai due diversi orientamenti contrapposti formatisi nell'ambito della teoria generale del diritto internazionale privato: la teoria dell'incorporazione ("Gründungstheorie"), secondo cui la legge che regola la società si individua in ragione del luogo di costituzione della stessa; la teoria della sede ("Sitztheorie"), secondo cui la legge che regola la società è da rinvenirsi in ragione del luogo in cui è posta la sua sede.

una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea" (art. 1, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 19/2023) – pertanto nessuna delle società interessate deve essere regolata da una legge di uno Stato extraeuropeo –; se l'operazione riguarda una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro, che siano a localizzazione intraeuropea, ossia aventi la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione Europea (art. 2, co. 1, lett a), d.lgs. n. 19/2023)[600].

Come risulta dai lavori preparatori, infatti, le fattispecie per le quali ricorrono entrambe le condizioni esposte sono le uniche oggetto di armonizzazione obbligatoria *ex* direttiva (UE) 2019/2121 (cc.dd. operazioni transfrontaliere obbligatoriamente armonizzate). Nondimeno, l'art. 2 del d.lgs. n. 19/2023 – ampliando l'ambito di applicazione rispetto a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2019/2121[601] – estende l'applicabilità delle nuove regole anche alle operazioni transfrontaliere – cc.dd. volontariamente armonizzate[602] – che, ricorrendo in ogni caso la prima delle due condizioni sopra descritte, riguardino: le società diverse dalle società di capitali (intendendosi come tali, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 19/2023, le società di persone, purché iscritte nel Registro delle Imprese); le società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione Europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale[603], ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 19/2023[604]; va ricordato, però, che in tal caso l'applicabilità delle nuove disposizioni soggiace all'ulteriore condizione che l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2017/1132 e della direttiva (UE) 2019/2121 a tali operazioni sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione (art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 19/2023)[605]. In altri termini, affinché la disciplina armonizzata possa trovare

[600] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit, 3. V. pure A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 409.

[601] La scelta di ampliare l'ambito di applicazione rispetto al *minimum* previsto dalla direttiva (UE) 2019/2121 è attuativo di quanto disposto dall'art. 3 lett. a) e b) della legge delega 4 agosto 2022, n. 127, nonché conforme alla scelta già operata dal d.lgs. n. 108 del 2008: così F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 3.

[602] Sul fenomeno delle « surtranspositions » delle direttive europee, riferendosi al riguardo a « toute mesure nationale de transposition instaurant une norme plus contraignante que celle qui résulterait de la stricte application de la directive, sans que cela ne soit justifié par un objectif national identifié » v. R. DALMAU, K. LUCIANO, T. MASTRULLO, E. SCHLUMBERGER, sotto la direzione di M. Menjucq, *Droit international et européen des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2019, n. 10, 28 ss.

[603] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 3.

[604] Tale regola si giustifica alla luce del fatto che, in particolare nella disciplina antecedente alla riforma, poteva verificarsi che società prive di collegamenti territoriali effettivi con l'Unione europea – intesi come sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale – fossero comunque soggette al diritto di uno Stato membro o, alternativamente, alla normativa di un ordinamento extra-UE, realizzando così la prima delle condizioni richieste. In tal senso F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 3 e nt. 6.

[605] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 3; A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 409.

applicazione piena ed effettiva, è necessario che gli ordinamenti giuridici di ciascuno degli Stati coinvolti riconoscano – con apposita disciplina interna – l'estensione delle disposizioni unionali anche a quelle operazioni straordinarie che interessano società diverse dalle società di capitali, nonché società che non risultano stabilite all'interno dell'Unione Europea, né attraverso la localizzazione della sede legale, né dell'amministrazione centrale o del centro di attività principale: soltanto una simile implementazione, da parte degli Stati membri, della disciplina delineata dalla direttiva (UE) 2019/2021, potrebbe garantire un'applicazione completa dell'assetto normativo citato pure per regolare le operazioni transfrontaliere alle quali partecipano o dalle quali sono risultanti tali società[606].

Tutte le operazioni ora citate[607], ove attuate in conformità al decreto *de quo*, soddisfano il requisito di cui all'art. 25, co. 3 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 19/2023). In altri termini, non è necessaria la verifica della conformità dell'operazione alle disposizioni di tutti gli ordinamenti coinvolti prevista dall'articolo 25 da ultimo citato, considerato che tali ordinamenti risultano già di per sé armonizzati poiché l'adozione della disciplina di recepimento della direttiva in esame garantisce il rispetto di tale presupposto[608].

Inoltre, anche in assenza delle condizioni ora descritte, non è detto che la nuova disciplina risulti completamente inapplicabile nelle ipotesi di operazioni, in particolare, nei casi di: operazioni transfrontaliere[609] (cc.dd. non armonizzate) che non soddisfino gli altri requisiti sopra indicati; operazioni internazionali[610]; operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari[611] (fino all'entrata in vigore del c.d. correttivo, perciò, restavano escluse le operazioni internazionali che interessino tali enti)[612].

Invero, anteriormente all'adozione del d.lgs. n. 88/2025, per tali ipotesi, l'art. 2, co. 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 19/2023 disponeva (e dispone, ma tenuto conto delle novità di cui *infra*) la consueta verifica di conformità dell'operazione alle norme di tutti gli ordinamenti coinvolti, prevista dal citato art. 25, co. 3, l. 31 maggio 1995, n. 218, e l'art. 4, co. 4, del d.lgs. n. 19/2023 rimetteva tale

[606] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 3.

[607] Si tratta delle operazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 19/2023.

[608] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 4.

[609] Per «operazione transfrontaliera» si intende, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 19/2023, "la trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea".

[610] È «operazione internazionale», *ex* art. 1, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 19/2023, "una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea".

[611] Per «enti non societari» è da intendersi, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. e), d.lgs. n. 19/2023, "qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, che esercita un'attività di impresa, ha la sede, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea ed è iscritto in un registro delle imprese".

[612] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 4.

compito al notaio[613]; per tali operazioni tali regole si applicavano in quanto compatibili, come previsto dagli artt. 2, co. 1, lett. d) e 4, co. 2, del d.lgs. n. 19/2023[614]. Tale limite di compatibilità comportava l'inapplicabilità – giustificata proprio per il difetto di una disciplina comune – degli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/2121 per la verifica del regolare adempimento delle formalità preliminari al perfezionamento dell'operazione nello Stato "di partenza"[615] e il possesso dei requisiti per la valida costituzione e iscrizione della società nello Stato "di destinazione"[616], consistenti rispettivamente nel certificato preliminare e nel controllo di legalità[617].

Di conseguenza, alle operazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 19/2023 non si applicavano le disposizioni sul rilascio, da parte della competente autorità di altro Stato membro, del certificato preliminare e la sua efficacia, ai fini dell'attuazione dell'operazione transfrontaliera" (art. 4, co. 4, d.lgs. n. 19/2023): in altri termini, il notaio italiano non avrebbe potuto fare affidamento sulla possibilità di ricevere da un'autorità di uno Stato estero, la cui disciplina non è armonizzata con quella del decreto, il certificato preliminare[618].

Tuttavia, per tali operazioni, nonostante l'assenza di un obbligo dell'autorità designata dalla legge dello Stato "di destinazione" di accettare il certificato preliminare[619], il richiamo alla disposizione sul certificato preliminare

[613] Anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 19/2023, era discusso se, in caso di trasferimento della sede all'estero con assoggettamento della società alla legge dello Stato di destinazione, il notaio fosse tenuto a verificare la conformità alle norme straniere. Secondo un orientamento "il notaio verbalizzante il trasferimento della sede sociale all'estero di una società di capitali italiana che muti la *lex societatis* deve verificare le condizioni di legittimità della deliberazione di trasferimento della sede legale all'estero secondo le norme sostanziali dell'ordinamento nazionale, non anche la compatibilità di detta operazione con le norme di diritto societario straniero ai sensi dell'art. 25, co. 3 della l. n. 218/1995": così Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima E.B.2., *Incompetenza del notaio verbalizzante il trasferimento della sede all'estero con mutamento della "*lex societatis*" di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'art. 25 della l. 218/1995*. Al riguardo F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 4 e nt. 11.

[614] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 4.

[615] Lo «Stato di partenza» è lo Stato della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.

[616] Per «Stato di destinazione» si intende lo Stato della società risultante dalla trasformazione, incorporante o beneficiaria.

[617] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit. 5 e nt. 12, richiamando la Relazione Illustrativa del Decreto. Al riguardo v. E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité dans les opérations transfrontalières*, in *Bull. jol. soc*., 2023, n. 9, 66 ss. e nt. 7, il quale, evidenziato la distinzione tra *contrôle de conformité* (*ex ante*) e *contrôle de légalité* (*ex post*) ravvisa che a livello unionale "dans le détail, toutefois, ce contrôle changeait singulièrement de nature, spécialement au stade du contrôle de conformité ex ante, puisque celui-ci devait veiller à ce que l'opération transfrontalière envisagée – au moins une transformation ou scission transfrontalière – ne constitue pas un « montage artificiel »". Nello stesso senso B. LECOURT, *Evènement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2019, 360 ss. e nt. 20; V. pure G. PARLEANI, *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux,* cit., 48 ss.

[618] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 5.

[619] Per «certificato preliminare» si intende quel documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in assenza del quale l'operazione transfrontaliera non può essere approvata: v. artt. 86-

(art. 29 del d.lgs. n. 19/2023, comune alle tre operazioni, per effetto dei rinvii *ex* artt. 7 e 42 dello stesso decreto) era stato mantenuto, al fine di concentrare, in quella specifica sede, la valutazione definitiva circa la conformità alla normativa italiana degli atti e delle formalità propedeutiche all'operazione, e contestualmente facilitare eventuali verifiche "in entrata" da parte delle autorità dello Stato estero di destinazione[620]. Di conseguenza, come anticipato, l'art. 4, co. 4, d.lgs. n. 19/2023 prevedeva testualmente che in tali casi "ai fini del rilascio del certificato preliminare e del controllo di legalità di cui agli artt. 13, 33 e 47 del decreto, il notaio accerta la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, co. 3, l. n. 218 del 1995".

Nell'attuale formulazione della disposizione, tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del c.d. decreto correttivo del luglio 2025, anche per le operazioni previste dall'art. 2, co. 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 19/2023 (ossia per le operazioni internazionali e per le operazioni transfrontaliere a cui partecipano enti non societari), l'art. 4, co. 4, dell'ora citato d.lgs. n. 19/2023 dispone che il notaio: "a) rilascia il certificato preliminare alla società o all'ente italiano sottoposto a trasformazione o partecipante alla fusione o alla scissione; b) esercita il controllo di legalità previsto dagli artt. 13, 33 e 47 quando la società o l'ente risultante dall'operazione sono sottoposti alla legge italiana; c) accerta sempre la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, co. 3, l. 31 maggio 1995, n. 218". Allo stato attuale, dunque, viceversa dalla formulazione previgente del comma oggetto della presente riflessione, il pubblico ufficiale non è più solo tenuto ad accertare i requisiti *ex* art. 25, co. 3, l. n. 218/1995, ma deve altresì rilasciare il certificato preliminare ed effettuare il controllo di legalità nelle condizioni individuate nel presente comma.

Inoltre, il decreto correttivo introduce il co. 4-*bis* all'art. 4 del d.lgs. n. 19/2023, secondo il quale alle operazioni internazionali e alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano enti diversi dalle società "non si applicano le disposizioni [del d.lgs. n. 19/2023] che prevedono il rilascio del certificato preliminare o il controllo di legalità da parte della competente autorità di altro Stato membro quali condizioni per l'attuazione dell'operazione. Le disposizioni sulla comunicazione di dati tra il Registro delle Imprese italiano e il Registro delle Imprese di un altro Stato si applicano in quanto compatibili".

Al riguardo, a parere di chi scrive, sembra che il legislatore abbia manifestato un'inequivoca fiducia nei confronti dell'operato del notaio italiano, prevedendo espressamente nuove ipotesi di rilascio del certificato preliminare e

sexdecies, 128 e 160-*sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, introdotti dalla direttiva (UE) 2019/2121. Così F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 5.

[620] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 5: L'A. evidenzia (nt. 13), per ciò che concerne le operazioni non armonizzate ma anche per le operazioni transfrontaliere, ancorché armonizzate, riguardanti società non di capitali, che la trasmissione a mezzo BRIS non sia applicabile per la comunicazione di dati tra il Registro delle Imprese italiano e quelli degli altri Stati membri, essendo il BRIS pensato e realizzato per le sole società di capitali, non permettendo uno scambio di documenti eccedente le ipotesi di stretta armonizzazione. Nello stesso senso C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1411. Tale considerazione, tuttavia, meriterebbe di essere ripensata alla luce del recepimento della direttiva (UE) 2025/25.

nuove sfere all'interno delle quali esercitare il controllo di legalità finalizzato al rilascio dell'attestazione definitiva. Viceversa, stessa fiducia non pare ravvisarsi nei confronti delle autorità straniere interessate dalle equivalenti procedure nell'ambito territoriale di propria competenza, nella misura in cui – ai sensi del nuovo comma 4-*bis* dell'art. 4, d.lgs. n. 19/2023 e a differenza di quanto invece previsto per le operazioni obbligatoriamente o facoltativamente armonizzate – non è loro imposto il rilascio del certificato preliminare o l'esecuzione del controllo di legalità al fine del perfezionamento dell'operazione straordinaria. Il legislatore del 2025, in altri termini, rispetto alle specifiche operazioni in commento, non soltanto non equipara le funzioni di controllo rispettivamente svolte dal notaio italiano e dalle competenti autorità straniere, ma neppure sembra porre sullo stesso piano gli effetti connessi alla pubblicità degli atti nel Registro delle Imprese e nei corrispondenti registri stranieri, nella misura in cui financhè l'interconnessione di tali registri, oltre a non comportare un effetto estensivo automatico della disciplina del BRIS di matrice europea, si applica solo "in quanto compatibile".

Il legislatore nazionale, nella predisposizione del regime giuridico di siffatte operazioni, manifesta una chiara consapevolezza del rilievo della funzione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, la quale non assolve meramente a finalità pubblicitarie, bensì si configura come uno strumento attraverso il quale realizzare un sistema modellato su principi di legalità sostanziale e formale. In tal senso, si coglie una scelta di politica legislativa improntata a un principio di prudente affidamento nell'efficacia dei sistemi pubblicitari stranieri, specie ove questi non appartengano all'ambito dell'Unione europea o comunque non offrano, in relazione a enti diversi dalle società (quali fondazioni, associazioni o altri enti), *standard* omogenei di trasparenza e controllo comparabili a quelli garantiti dal sistema italiano. Ne consegue che, pur nell'ambito di un'evoluzione normativa orientata al riconoscimento della mobilità transfrontaliera degli enti, il legislatore si mostra restio a riconoscere piena equivalenza giuridica ai presupposti e agli effetti delle iscrizioni effettuate presso registri esteri, specie ove non assistiti da forme di controllo pubblico assimilabili al controllo di legalità notarile previsto dall'ordinamento italiano. Questa posizione si traduce nella predisposizione di meccanismi integrativi e correttivi, volti a colmare eventuali *deficit* di informazioni degli atti provenienti da ordinamenti esteri, attraverso l'intervento del notaio e, se del caso, mediante ulteriori deliberazioni integrative da parte dell'ente straniero (sul punto v. *infra*).

Per ciò che concerne, poi, specificamente le operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, l'art. 4 co. 5 del d.lgs. n. 19/2023 prevede che, per l'ente non societario regolato dalla legge italiana: "la pubblicità degli atti fino al rilascio del certificato preliminare è eseguita nel Registro delle Imprese"; il deposito previsto dagli artt. 14 (sulla decisione di trasformazione), 34 (relativo all'atto di fusione) e 48 (con riferimento all'atto di scissione) del d.lgs. n. 19/2023 "è eseguito in ciascuno dei pubblici registri in

cui l'ente è iscritto o deve iscriversi come conseguenza dell'operazione transfrontaliera e l'operazione ha efficacia dall'ultima di tali iscrizioni".

Si verifica, in tale ipotesi, una singolare deviazione dal principio generale sulla pubblicità delle operazioni straordinarie, secondo il quale i molteplici atti che caratterizzano i procedimenti di trasformazione, fusione e scissione devono ricevere un'idonea pubblicità secondo la disciplina del tipo di struttura organizzativa coinvolta nell'operazione. La *ratio* della particolare disposizione introdotta dal d.lgs. n. 19/2023, tuttavia, pare connessa allo svolgimento, da parte di tali enti non societari, di un'attività imprenditoriale a seguito della quale si impone l'iscrizione nel Registro delle Imprese[621].

Al netto delle considerazioni sopra esposte, non pare però del tutto risolta la questione relativa alla compatibilità di operazioni che coinvolgono società di persone, società cooperative ed enti non societari[622]. L'incompleta armonizzazione a livello unionale implica che le disposizioni relative al certificato preliminare – tanto nella fase di rilascio quanto sua efficacia quale documento attestante il regolare adempimento delle formalità richieste – non abbiano carattere vincolante nello Stato di destinazione. Di conseguenza, in assenza di una disciplina armonizzata obbligatoria, il notaio italiano coinvolto in una trasformazione transfrontaliera non può confidare nella piena accettazione del proprio certificato da parte dell'autorità estera, né nella ricezione, da parte di quest'ultima, di un certificato conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dal diritto interno. In tale contesto, pur attenendosi alle regole procedurali dettate dall'ordinamento italiano per la parte di propria competenza, il notaio rogante è tenuto a verificare autonomamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, co. 3, della l. n. 218/1995, esercitando un controllo sostanziale sull'ammissibilità dell'operazione alla luce dei principi di diritto internazionale privato[623].

III.2.2. Il ruolo del notaio nel quadro della nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere

III.2.2.1. Il certificato preliminare e i controlli notarili propedeutici al rilascio

La disciplina del certificato preliminare è indubbiamente quella che ha subito maggiori modifiche rispetto alla precedente disciplina *ex* art. 11 d.lgs. n. 108/2008, rivestendo attualmente un significativo rilievo in ordine alla ripartizione della responsabilità del controllo di legalità tra i vari organi a ciò deputati per ciascuno Stato di appartenenza di ogni società partecipante.

[621] In questi termini F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 9 e nt. 14.

[622] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1416-1417; C. RINALDO, *Le società di persone e la trasformazione transfrontaliera*, cit., 184 ss.

[623] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1417.

A tale riguardo l'art. 29 del d.lgs. n. 19/2023 – previsto in tema di fusione[624] ma applicabile altresì alla trasformazione ed alla scissione alla luce dei rinvii operati, rispettivamente, dagli artt. 7 e 42 del medesimo decreto – in primo luogo dispone, al comma 1, che "su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio[625] rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione[626]".

Come è evidente dal tenore testuale della norma ora citata, la legittimazione al rilascio della certificazione, dunque, attiene soltanto alla società italiana richiedente; viceversa, per le società estere partecipanti all'operazione, ai sensi dell'art. 127, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121, sarà compito di ogni Stato membro designare "l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle fusioni transfrontaliere per le parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società che partecipa alla fusione e a rilasciare il certificato preliminare alla fusione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione".

La legge non impone che il certificato sia rilasciato dal medesimo notaio che ha ricevuto la delibera di fusione della società italiana[627], come, invece, è previsto per il controllo di legalità, per il quale l'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 19/2023 dispone che "il notaio redige l'atto pubblico di fusione di cui all'art. 2504 c.c. ed espleta il controllo di legalità". Invero, siccome il certificato preliminare va rilasciato solo successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di fusione, si è ritenuto – condivisibilmente – di non trascurare la

[624] Il rilascio del certificato preliminare è necessario anche per la società italiana che funga da incorporante, seppure in tale fattispecie detto certificato non sia finalizzato a facilitare il controllo di legalità da parte di un'autorità straniera, considerato che nella specie il controllo di legalità è espletato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 19/2023, da un notaio italiano: così F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 10.

[625] Sull'attribuzione al notaio italiano del potere di rilascio del certificato preliminare v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 414; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 569 ss.; A. MAISTRELLO, M. SILVA, *La nuova disciplina del trasferimento della sede*, cit., 582 ss. In altri ordinamenti la scelta dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare è ricaduta su soggetti diversi dal notaio: a titolo esemplificativo, in Francia, Germania, Austria e Irlanda chiamate a emettere il certificato preliminare sono le autorità giurisdizionali. Così C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1405, nt. 23. Al contrario, come in Italia, nei Paesi Bassi, in Slovacchia e nella Repubblica Ceca sono competenti i notai per il rilascio del certificato preliminare: ciò conferma l'importante ruolo dei notai nel controllo pubblico preventivo anche successivamente alla fase costitutiva e nell'ulteriore ciclo di vita delle società nel diritto europeo: così J. BORMANN, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 und die Rolle des Notars*, cit., 70.

[626] *Cfr*. l'art. 127, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121, dispone che detto certificato attesta "il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione".

[627] In tal senso F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 9 e nt. 19; A. BUSANI, *La trasformazione transfrontaliera e internazionale*, in *Società*, 2023, 453, nt. 41.

circostanza per cui il notaio che ha ricevuto la delibera, per le più varie motivazioni, possa non essere più disponibile[628].

Peraltro, neppure è stato previsto alcun collegamento territoriale, ragion per cui, in base ai principi generali che regolano l'attività notarile e in assenza di una diversa disposizione speciale, risulta sufficiente che il certificato sia sottoscritto dal notaio all'interno del suo ambito territoriale di competenza, anche ove si riferisca a una società avente sede al di fuori di tale ambito[629].

Ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. n. 19/2023, ai fini del rilascio del certificato preliminare oltre che dello svolgimento del controllo di legalità, la presentazione dell'istanza, con i documenti allegati, e ogni altra successiva trasmissione di atti e informazioni, può avvenire mediante documento informatico[630]. Tale documento va sottoscritto con firma digitale prevista dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Reg. (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e deve essere successivamente trasmesso al domicilio digitale del notaio. Se quest'ultimo dubita dell'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare la società, può richiedere la presenza fisica delle parti. L'istanza deve essere corredata dagli allegati elencati dall'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 19/2023[631]; nondimeno, l'art. 127, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121[632], dispone che gli Stati membri

[628] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 10.

[629] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 10.

[630] La disposizione attua la prescrizione dettata dall'art. 127, par. 4, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121 secondo cui "Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai par. 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all'autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del Titolo I, Capo III". Al riguardo F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 10.

[631] L'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 19/2023, come modificato dal d.lgs. n. 88/2025 (che ne ha modificato le lett. f), g) e h) e introdotto la lett. f-*bis*), prevede che alla richiesta siano allegati: "a) il progetto di fusione transfrontaliera; b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto; c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori; d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute; e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata; f) quando dalla fusione risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la documentazione relativa ai debiti di cui all'art. 30, co. 4; f-*bis*) nei casi di cui alla lettera f), quando necessario, il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 5, co. 3, del presente decreto; g) quando necessaria, l'attestazione prevista dall'art. 30, co. 5, ultimo periodo, in ordine alla assenza di intervenute modificazioni; h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f), quando necessario ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare; i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.". Per un approfondimento su tali aspetti, tuttavia anteriore all'entrata in vigore del correttivo del luglio 2025, v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 418-419 e nt. 67-74.

[632] L'art. 127, par. 3, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121, dispone: "Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni

possano esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società partecipante alla fusione possa essere corredata di informazioni supplementari specificate dalla medesima disposizione.

Ai sensi dell'art. 29, co. 3, d.lgs. n. 19/2023, ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio è tenuto a verificare: a) l'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di operazione straordinaria transfrontaliera[633]; b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione dell'operazione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'art. 2445, co. 4, c.c.; c) se pertinente, che il progetto contenga le informazioni previste dall'art. 19, co. 1, lett. e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lett. e), del presente articolo; d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'art. 24, co. 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate; e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 30, ove applicabile; f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione dell'operazione transfrontaliera relative alla società richiedente; g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, l'operazione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

La norma ora citata amplia considerevolmente i controlli affidati al notaio rispetto alla disciplina previgente *ex* art. 11 del d.lgs. n. 108/2008, in particolare per ciò che concerne la verifica di debiti e benefici pubblici di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 19/2023 e dell'assenza di scopi abusivi o fraudolenti[634]. Per la direttiva (UE) 2019/2121 (36° considerando), costituisce un indizio dell'assenza di abuso o frode il fatto che l'operazione transfrontaliera comporta per la società lo stabilimento della sede effettiva o del luogo dell'attività

supplementari, concernenti segnatamente: a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera; b) l'esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica; c) informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici". In ordine alla lett. b) del citato articolo 127, critico appare F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 12, poiché la norma si riferisce alle sole società controllate senza menzionare pure le società controllanti o collegate.

[633] A ben vedere, il citato art. 29 non si riferisce genericamente alle "operazioni straordinarie transfrontaliere" ma fa espresso ed esclusivo riferimento alla "delibera di fusione". La disposizione, tuttavia, in virtù dei già citati rinvii normativi *ex* artt. 7 e 42 del d.lgs. n. 19/2023, risulta applicabile altresì a scissione e trasformazione transfrontaliere.

[634] Per ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Circolare 16/2023, in https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-16_2023.aspx, 33, la nuova modalità di controllo notarile non risulta chiara in relazione ai parametri di giudizio entro i quali il notaio deve muoversi, rischiando pertanto di divenire un ostacolo alla mobilità transfrontaliera delle società.

economica nello Stato membro in cui la società sarà iscritta una volta conclusa l'operazione. Tuttavia, si ritiene[635] che anche quando l'operazione non presenti elementi di realità nel senso ora definito, non pare possibile ignorare che, nei precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia, sia stato precisato che la libertà di stabilimento[636] include il diritto di una società europea di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro anche quando trasferisca la sede legale ma non la sede effettiva né alcuna attività economica nello Stato di arrivo. Ciò implica che le società possono decidere di spostare la sede legale anche solo al fine di mutare la legge applicabile e adottare uno statuto normativo ritenuto più favorevole. Ciò pone un serio problema connesso all'assenza di una precisa delimitazione dei poteri di indagine e delle responsabilità del notaio nel rilascio del certificato in oggetto. In questa prospettiva il d.lgs. n. 19/2023 risulta quantomeno ambiguo, poiché se, da un lato, sembra riferirsi a una istruttoria fondata sulla scorta dei soli documenti prodotti dalla parte, dall'altro lato, alcune disposizioni[637] paiono, al contrario, attribuire al notaio autonomi e ben più ampi poteri istruttori[638]. Tra l'altro, tali poteri di controllo rappresentano per il pubblico ufficiale una facoltà e non un obbligo, cui egli con tutta probabilità ricorrerà quando la documentazione prodotta dalla parte risulti incompleta, equivoca o di dubbia autenticità[639]. Nondimeno, vi è chi[640] ha evidenziato la circostanza che, di norma, il controllo del notaio sia riferito alla documentazione prodotta appare avvalorata da

[635] ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Circolare 16/2023, cit, 33; F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 13, nt. 20; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1425 e nt. 88.

[636] Sul tema L. ARDIZZONE, *Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere*, cit., 204; A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera*, cit., 408; B. LECOURT, *Evènement historique en droit européen des sociétés*, cit., 360 ss.; F. MAGLIULO, *La libertà di stabilimento e le regole sulla gestione della società nei trasferimenti transfrontalieri*, nota a CGUE, 25 aprile 2024, n. C-276/22, in *Riv. not*., 2024, 848 ss.; F.M. MUCCIARELLI, *Società estere con amministrazione o sede sociale in Italia e libertà di stabilimento: la giurisprudenza della Corte di Giustizia nasce da errori, equivoci e curiosi fatti di cronaca rosa*, nota a CGUE, 25 aprile 2024, n. C-276/22, in *Giur. comm*., 2024, II, 936 ss.; M. MOSCH, *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, cit., 58 ss.; M. NOACK, *Der Regierungsentwurf*, cit., 644-645 (rispetto alle società di persone tedesche); G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 2023, 65 ss.

[637] Si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 19/2023 che, al comma 1, prevede che il notaio, nell'effettuare i controlli prodromici al rilascio del certificato preliminare e al controllo di legalità *ex* artt. 13, 33 e 47 del medesimo decreto, possa "richiedere i documenti o le informazioni ritenuti necessari, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti, per la verifica delle condizioni per l'attuazione della singola operazione e per la verifica dell'assenza di condizioni ostative"; si legga poi il comma 3 del citato articolo 5 ove dispone: "nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il notaio può verificare il rispetto dell'art. 30 mediante richiesta alle amministrazioni pubbliche competenti delle informazioni ritenute necessarie. Tali informazioni sono acquisite anche mediante accesso alle banche dati degli enti creditori e al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234".

[638] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 13.

[639] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 13; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, 1427; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 90-2024, *Operazioni straordinarie transfrontaliere*, in *Riv. not*., 2024, 1354.

[640] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 14.

molteplici disposizioni nazionali[641] e finanche unionali[642]. Ciononostante, nulla vieta al notaio di esercitare la facoltà – sopra accennata – di autonomo accesso alle informazioni al fine di agevolare la società partecipante all'operazione nell'ottenimento delle certificazioni richieste[643].

III.2.2.1.1. La verifica c.d. "anti-abuso"

Particolarmente complessa, per ciò che concerne l'adempimento delle funzioni notarili, è l'applicazione dell'art. 29, co. 3, lett. g) del d.lgs. n. 19/2023, ove il notaio è tenuto a verificare che "in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana", in attuazione dell'art. 127, par. 8, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121[644].

Al riguardo, vi è chi[645] ha ravvisato, nella *ratio* di siffatta disposizione, una forma di reazione al timore degli Stati membri a seguito della posizione – reputata eccessivamente liberale – della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

[641] A titolo esemplificativo, v.: l'art. 29, co. 3, del d.lgs. n. 19/2023, ove risulta che il notaio realizza le dovute verifiche "sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione"; l'art. 30, co. 1, del citato decreto, per cui "quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità all'art. 31".

[642] V. l'art. 127, par. 6, lett. a), direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121, per cui "ai fini del controllo previsto al par. 1, l'autorità competente esamina tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all'autorità competente conformemente ai par. 2 e 3".

[643] In particolare, l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 19/2023 permette al notaio di verificare il rispetto dell'art. 30 del suddetto decreto mediante richiesta alle amministrazioni pubbliche o agli enti creditori delle informazioni ritenute necessarie.

[644] L'art. 29, co. 3, lett. g) del d.lgs. n. 19/2023 è disposizione attuativa dell'art. 127, par. 8, della direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121. La regola unionale dispone che "gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla fusione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una fusione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale, o all'elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali".

[645] A. FUSARO, *Il ruolo del notaio*, cit., 844; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1403 e 1423; E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité,* cit., 66.

in occasione della nota sentenza *Polbud*[646]. Tuttavia – nonostante si ammetta[647] pacificamente l'inadeguatezza di opzioni preconfezionate o di un controllo *a*

[646] CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16 (caso Polbud), in *Società*, 2017, 1321 ss., con nota di F.M. MUCCIARELLI, *Trasformazioni internazionali di società dopo la sentenza* Polbud: *è davvero l'ultima parola?*; in *Riv. dir. soc*., 2019, 747 ss., con nota di E. STABILE, *La libertà di stabilimento e la trasformazione transfrontaliera: la sentenza* Polbud; in *Giur. comm*., 2018, II, 428 ss., con nota di A. BARTOLACELLI, *Trasformazione transfrontaliera e sentenza* Polbud*: corale alla fine del viaggio?*; in *Giur. comm*., 2018, II, 454 ss., con nota di N. DE LUCA, A. GENTILE, F. SCHIAVOTTIELLO, *Trasferimento della sede sociale all'estero ed effetto* Delaware*. Il caso* Polbud. La Corte si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema polacca, concernente l'interpretazione degli artt. 49 e 54 TFUE in relazione alla libertà di stabilimento delle società. Il rinvio trae origine da un ricorso promosso dalla società Polbud - Wykonawstwo sp. z o.o. avverso il diniego, da parte delle autorità polacche, della cancellazione dal registro delle imprese a seguito del trasferimento della sede legale (ma non della sede effettiva) in Lussemburgo, finalizzato alla trasformazione in una società di diritto lussemburghese. In tale contesto, la Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che subordina il trasferimento della sede legale all'estero alla previa liquidazione della società nel Paese d'origine. La Corte ha ritenuto che siffatto requisito costituisca una restrizione indebita alla libertà di stabilimento garantita dal Trattato osservando, in particolare, che l'imposizione di una procedura liquidatoria preventiva si traduce in un ostacolo significativo – se non in un impedimento – all'esercizio effettivo della libertà di stabilimento mediante trasformazione transfrontaliera. Secondo la Corte, tale restrizione eccede quanto necessario al perseguimento di obiettivi legittimi, quali la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori. L'obbligo di liquidazione si fonda, infatti, su una presunzione generalizzata di rischio per gli interessi coinvolti, senza una valutazione concreta della sussistenza di un pregiudizio effettivo, e senza la possibilità di ricorrere a misure alternative meno restrittive o a garanzie equivalenti. Parimenti, la Corte ha escluso che la disposizione possa essere giustificata in funzione di un contrasto alle pratiche abusive. La previsione indiscriminata della liquidazione obbligatoria, svincolata da un accertamento specifico dell'intento elusivo, è stata considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, risolvendosi in una presunzione assoluta di abuso non compatibile con i principi del diritto dell'Unione. Al riguardo A. FUSARO, *Il ruolo del notaio*, cit., 844, nt. 2. Nel caso Polbud, la CGUE chiarisce che il diritto di mutare ordinamento giuridico e quindi la *lex societatis* applicabile è protetto dalla libertà di stabilimento anche laddove la società trasferisca la sede legale ma non la sede effettiva né alcuna attività economica nello Stato di arrivo (così ASSONIME, *Trasferimento di sede e trasformazioni societarie internazionali dopo la sentenza* Polbud, Caso 5/2018, in https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/il-caso-5-2018.aspx). *Cfr*. gli orientamenti anteriori dei giudici di Lussemburgo in ordine alla libertà di stabilimento: CGUE, 12 luglio 2012, causa C-378/10 (caso VALE), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0378; CGUE, 16 dicembre 2008, causa C-210/06 (caso Cartesio), in *Giur. comm*., 2009, II, 597 ss., con nota di P. MANZINI, F.M. MUCCIARELLI, *Rivoluzione cartesiana? La fine del 'vincolo necessario' tra società e legislazione nazionale*; CGUE, 30 settembre 2003, causa C- 167/01 (caso Inspire Art), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0167; CGUE, 5 novembre 2002, causa C-208/00 (caso Überseering), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0208&from=FR; CGUE, 9 marzo 1999, causa C-212/97 (caso Centros), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0212; CGUE, 27 settembre 1988, causa C-81/87 (caso Daily Mail), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0081. Per una panoramica relativa ai citati orientamenti v. A. BUSANI, *Per le società non c'è abuso nel trasferimento intraUe*, in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi*, 1° novembre 2017, 19; F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera,* cit., 5, nt. 8 e 10; F. MAGLIULO, *La libertà di stabilimento*, cit., 848 ss.; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, in *Nuove leggi civ. comm*., 2023, 1400-1401; G. PARLEANI, *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou « transformations*

posteriori – non si può trascurare quanto possa talora risultare complesso l'accertamento della presenza di intenti elusivi o fraudolenti, in particolare quando le condotte siano dirette ad aggirare norme di legge, considerato che la concretizzazione della fattispecie dell'elusione è intrinsecamente opinabile e incerta[648]. Del pari, non è di facile riscontro la volontà di perseguire finalità penalmente rilevanti, giacché chi si prefigge di realizzare illeciti di tale gravità tende, comprensibilmente, a non renderne manifesta in anticipo la propria intenzione.

Da una lettura combinata delle diverse norme nazionali[649] e unionali[650], però, pare potersi ragionevolmente ritenere che il notaio sia tenuto a rilevare unicamente scopi abusivi, fraudolenti e criminali che si palesino *ictu oculi*, non potendosi trarre fondamenti normativi tali da porre a carico di quest'ultimo l'onere di realizzare specifiche indagini al riguardo[651].

Pur non potendosi dubitare del fatto che il divieto di abuso costituisca ormai un principio consolidato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, e sebbene l'adozione di strumenti di controllo preventivo risponda a esigenze operative di non trascurabile rilievo, costituisce elemento di significativa novità, anche nel contesto dell'evoluzione del diritto dell'Unione, l'introduzione di un meccanismo che attribuisce a un'autorità nazionale il compito di svolgere un accertamento attivo volto a escludere la presenza di indizi di abuso nelle operazioni straordinarie, anteriormente al momento in cui queste ultime producano effetti giuridici[652].

transfrontalières », in *Rev. sociétés*, 2019, 9 ss.; G. ZANARONE, *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma*, cit., 65 ss.

[647] A. FUSARO, *Il ruolo del notaio*, cit., 844. Per un'ampia trattazione relativa alle diverse posizioni sul punto si rinvia a C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, in *Nuove leggi civ. comm*., 2023, 1399 ss.

[648] Il controllo affidato al notaio *ex* art. 29, co. 3, lett. g), d.lgs. n. 19/2023 risulta, per A. FUSARO, *Il ruolo del notaio*, cit., 847-848 "insomma, particolarmente gravoso, tra i più ardui da assolvere nello spettro di quelli contemplati dalla legislazione vigente, cosicché non occorre improvvisarsi profeta di sventura per preconizzare il disagio della categoria di fronte a queste operazioni". Sul punto v. J. BORMANN, M. WOSGIEN, *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 und die Rolle des Notars*, cit., 70.

[649] A titolo esemplificativo, l'art. 29, co. 3, lett. g) del d.lgs. n. 19/2023 si riferisce testualmente a scopi "*manifestamente* abusivi o fraudolenti"; il comma 4 della medesima norma prevede che il certificato preliminare "è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa", per cui sembra che il ristretto lasso temporale per il rilascio presupponga un'istruttoria sommaria e solo di tipo documentale; l'art. 138-*ter*, co. 2-*bis,* l. not., prevede che viola l'art. 28, co. 1, n. 1), l. not., con conseguente assoggettamento alle gravi sanzioni disciplinari già sopra esaminate, il notaio che rilascia il certificato preliminare quando risultano "manifestamente inesistenti" le condizioni richieste dalla legge. In tal senso F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 15.

[650] Per es., l'art. 127, par. 9, direttiva (UE) 2017/1132, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2121, pone a carico dell'autorità competente un onere di approfondimento solo ove nutra "seri dubbi" sull'esistenza di scopi abusivi, fraudolenti o criminali: così F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 15.

[651] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 14; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 90-2024, cit., 1354-1355.

[652] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1424.

A titolo esemplificativo, riguardo alle operazioni di fusione, ha attirato l'attenzione della dottrina un caso[653] sottoposto al vaglio delle autorità giurisdizionali spagnole tra la fine del 2019 e il 2020, il quale si è concluso con la pronuncia di nullità di una delibera assembleare ritenuta lesiva dei diritti degli azionisti di minoranza per il suo carattere fraudolento. Al riguardo è tuttavia opportuno sottolineare che, in tale fattispecie, l'intervento del giudice si è esplicato nell'ambito di un procedimento cautelare, attivato su iniziativa dei soci dissenzienti e fondato sull'esistenza di elementi sintomatici di un possibile abuso: non si è trattato, pertanto, di una forma di controllo preventivo e generalizzato *ex ante*, quale quella attualmente prevista dal d.lgs. n. 19/2023 mediante l'attribuzione di poteri di verifica *ex ante* al notaio[654].

In diversi ordinamenti europei si registrano tentativi di "concretizzazione" della clausola generale anti-abuso, al fine di renderne più prevedibile l'applicazione: in Austria, per es., il controllo di legalità è demandato al Giudice del Registro, e il § 21, Abs. 7, dell'EU-UmgrG introduce alcune ipotesi esemplificative, tra cui una presunzione relativa di abusività nei casi in cui la società soggetta a trasformazione presenti le caratteristiche di un'impresa fittizia (*Scheinunternehmen*); analogamente, la normativa tedesca di recepimento individua specifici indici sintomatici di frode che attivano l'obbligo di verifica da parte del *Registergericht* (UmRUG § 343, Abs. 3; UmwG §§ 343, Abs. 3; 316, Abs. 3; 329)[655]; in Francia, con una scelta legislativa non unanimemente condivisa dalla dottrina[656], la normativa francese di recepimento della direttiva ha riservato tale forma di controllo *ex ante* ai *greffiers* dei *Tribunaux de commerce* in assenza di individuazioni testuali rappresentative di fattispecie di abuso.

Nel contesto dell'ordinamento italiano, che non prevede meccanismi di tipizzazione o esemplificazione analoghi a quelli adottati in altri sistemi europei,

[653] Si tratta del noto caso Mediaset (per approfondimenti si rinvia a A. BIONDI, *Mediaset, addio a Mfe - Altra via per il polo tv*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 agosto 2020, 14; A. BIONDI, *Vivendi blocca la tv paneuropea Mediaset: «Pronti a piano alternativo»*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 luglio 2020, 21). In tale ipotesi – non soggetta *ratione temporis* alla direttiva (UE) 2019/2121 – le autorità giudiziarie spagnole hanno accertato il carattere abusivo di una delibera assembleare adottata dalla società di partenza, in ragione del contenuto delle clausole statutarie predisposte per la società risultante dalla fusione, ritenute lesive dei diritti dei soci di minoranza: così C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1424, nt. 83.

[654] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1424.

[655] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1426, ove riferimenti in nt. 94.

[656] In senso critico E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité,* cit., 66 ss. e nt. 8, il quale ravvisa l'inadeguatezza della scelta legislativa francese di lasciare, in sede di recepimento della direttiva (v. ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 e décret n° 2023-430 du 2 juin 2023: al riguardo v. B. DONDERO, *La réforme des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales (Ord. n° 2023-393 du 24 mai 2023)*, in D., 2023, 1473 ss.), il controllo *ex ante* quale prerogativa del *greffier* presso i *Tribunaux de commerce*: "À l'évidence, l'autorité nationale à laquelle était confiée cette tâche voyait du même coup son rôle transfiguré. Celui-ci ne consistait plus en un simple contrôle formel et quelque peu mécanique du bon respect des diverses exigences posées par le texte pour réaliser l'opération. Bien plus, il se muait en contrôle substantiel, destiné à traquer les motivations et finalités poursuivies par les auteurs de l'opération, en procédant nécessairement à « une appréciation approfondie de tous les faits et circonstances pertinents »". V. pure G. PARLEANI, *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux,* cit., 48 ss. e nt. 51.

si ritiene che il controllo debba basarsi su una valutazione complessiva, volta a considerare nel loro insieme tutti gli elementi potenzialmente rilevanti dell'operazione, non configurandosi, tuttavia, un obbligo generalizzato di analisi approfondita in assenza di indicatori specifici di anomalia o sospetto[657]. In altri termini, il notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato del controllo di legalità, è tenuto unicamente a rilevare eventuali finalità elusive o fraudolente che emergano *ictu oculi*, non potendosi esigere da lui attività istruttorie ulteriori. In linea con quanto previsto dal § 343, Abs. 3, UmwG e coerentemente con la *ratio* della direttiva (UE) 2019/2121, un obbligo di verifica più penetrante sorge solo in presenza di "seri dubbi" circa la liceità o la coerenza sostanziale degli scopi perseguiti mediante l'operazione straordinaria[658].

Alla luce delle finalità complessive della riforma, pare auspicabile, *de jure condendo*, una definizione puntuale dell'estensione dei poteri e dei doveri delle autorità nazionali nel controllo delle operazioni transfrontaliere[659]. In particolare, il controllo contenutistico introdotto dal d.lgs. n. 19/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 comporta una potenziale compressione di una libertà fondamentale e deve pertanto rispettare i limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia[660]. L'impiego della categoria dell'abuso, dai contorni sfumati e di difficile valutazione *ex ante*, impone infatti cautele interpretative, al fine di evitare derive arbitrarie o prassi disomogenee tra ordinamenti, tali da compromettere l'uniformità e la certezza del diritto all'interno del mercato unico[661].

La clausola anti-abuso, in altri termini, assume la funzione di norma di chiusura, volta a colmare eventuali vuoti di tutela e lacune normative: essa è destinata a intercettare casi limite in cui, pur in presenza del rispetto formale delle regole, il concreto assetto dell'operazione risulti idoneo a eludere le finalità sostanziali della riforma[662]. Spetterà, in ultima istanza, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la definizione dei limiti entro cui può ritenersi legittimo

[657] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1427. Per l'A. occorre evitare che l'introduzione di controlli troppo gravosi incida negativamente sull'efficienza del procedimento, determinando un allungamento dei tempi di perfezionamento dell'operazione e compromettendo, in tal modo, l'attrattività e la funzionalità delle nuove soluzioni normative.

[658] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1426-1427; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 90-2024, cit., 1355; M. MENJUCQ, *Droit international et européen des sociétés*, cit., 33.

[659] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1427, la quale ritiene che una maggiore concretizzazione della suddetta previsione avverrà senza dubbio per effetto delle decisioni degli organi giudiziari, se non addirittura a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia alla luce della libertà di stabilimento. Secondo E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité*, cit., 66 ss. procedere diversamente, da parte del legislatore unionale, avrebbe condotto alla determinazione di una casistica inadeguata – perché intrinsecamente non esaustiva – se si considera che un tale controllo può essere compiutamente realizzato solo verificando i fatti ovvero le operazioni che presentano aspetti inconsueti e tali da destare sospetti.

[660] Si rinvia all'accurata trattazione di W. SCHÖN, *Missbrauchskontrolle im Europäischen Umwandlungsrecht*, in *Festschrift für Gerd Krieger zum 70. Geburtstag*, a cura di M. Hoffmann-Becking, P. Hommelhoff, München, Beck, 2020, 879 ss.

[661] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, op. cit., 1424.

[662] ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Circolare 16/2023, cit., 33 ss.; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1426.

l'intervento volto a contenere l'esercizio della libertà di stabilimento. Considerata la costante attenzione con cui l'organo giurisdizionale europeo ha tutelato tale libertà fondamentale, è lecito ritenere che l'interpretazione delle nozioni di abuso e frode che verrà adottata sarà improntata a criteri restrittivi, onde evitare indebite compressioni dell'autonomia imprenditoriale riconosciuta dal diritto unionale[663].

Con gli artt. 30 (come modificato dal d.lgs. n. 88/2025) e 31 del d.lgs. n. 19/2023 è stata disposta una disciplina che considera il possibile abuso derivante dalle operazioni straordinarie quando la società risultante dall'operazione è soggetta alla legge di un altro Stato e una delle società italiane partecipanti ha debiti nei confronti dell'Erario o di altri enti pubblici o società pubbliche. Questo tipo di operazione, infatti, genera il rischio che la società italiana che cessa la propria attività sul territorio dello Stato, trasferisca il proprio patrimonio e il proprio valore produttivo all'estero senza dapprima estinguere i debiti che ha nei confronti di soggetti pubblici. Il pericolo è ancor più tangibile quando si tratta di debiti per benefici connessi allo svolgimento dell'attività in uno specifico territorio (cc.dd. "benefici localizzati"). Per evitare un tale risvolto dell'operazione, l'esistenza di siffatti debiti verso Stato ed enti pubblici è considerata una causa ostativa al rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, e quindi una causa ostativa alla conclusione dell'operazione, a meno che la società italiana non provveda al pagamento di tali debiti o alla costituzione di idonee garanzie. Si tratta però, come anticipato, di disciplina applicabile non a qualsiasi operazione transfrontaliera, ma solo a quelle dalle quali risulta una società soggetta alla legge di un altro Stato[664].

III.2.2.1.2. L'iscrizione nel Registro delle Imprese del certificato preliminare

Una volta rilasciato[665], il certificato preliminare è depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS[666]. Fatte salve altre possibili modalità di

[663] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1427; B. LECOURT, *Evènement historique en droit européen des sociétés*, cit., 360 ss. e nt. 37.

[664] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 17-18. I citati artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 19/2023 sono attuativi degli artt. 126-*ter*, par. 3; 127, par. 1 e 3, direttiva (UE) 2017/1132, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/2121.

[665] Ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 19/2023, il certificato preliminare alla fusione non può essere rilasciato – di regola – prima di novanta giorni dalla data di deposito. Ai sensi del citato articolo, tuttavia, il certificato può essere rilasciato prima dello scadere del termine, tra l'altro, quando risulta il consenso dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Al riguardo A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 419-420.

[666] Tale autonoma iscrizione è prevista al fine di rendere detto certificato disponibile alle altre autorità degli Stati membri interessati dall'operazione, tramite il BRIS. Anche in tale ipotesi si tratta dell'attuazione di un obbligo unionale derivante dall'art. 127-*bis*, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2121, per cui "gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla fusione sia condiviso con le autorità di cui all'art. 128, par. 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri".

trasmissione, l'autorità competente di cui all'art. 33, co. 4, d.lgs. n. 19/2023 acquisisce senza oneri dal Registro delle Imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare (art. 29, co. 8, d.lgs. n. 19/2023)[667]. Il certificato preliminare rilasciato dal notaio italiano, pertanto, è soggetto ad autonoma[668] iscrizione nel Registro delle Imprese.

III.2.2.1.3. Il rifiuto di rilascio del certificato preliminare

L'art. 29 del d.lgs. n. 19/2023 disciplina pure l'ipotesi del rifiuto del rilascio del certificato da parte del notaio[669]. Se il notaio considera non adempiute le condizioni di legge o non osservate le formalità necessarie per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali carenze, ammesso che reputi che le stesse possano essere sanate; in ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi (cfr. art. 29, co. 4, d.lgs. n. 19/2023), o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicando i motivi anche tenuto conto delle osservazioni ricevute (art. 29, co. 5, d.lgs. n. 19/2023).

Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto o alla decorrenza del termine senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono chiedere il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli artt. 737 ss. c.p.c., al tribunale del luogo in cui la società partecipante ha sede[670] (art. 29, co. 6, d.lgs. n. 19/2023). Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni di legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità individuate dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del co. 5, primo periodo (art. 29, co. 7, d.lgs. n. 19/2023).

Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare, nonché il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso devono essere iscritti senza indugio a cura

[667] Sulla pubblicità relativa al rilascio (o al mancato rilascio) del certificato preliminare v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 422; Sul rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421-422; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 578.

[668] L'obbligo di addivenire all'iscrizione grava sull'organo amministrativo della società italiana e non sul notaio, proprio perché si considera detta iscrizione autonoma e non connessa a quella della delibera di fusione: in questi termini F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 16. Al riguardo pure C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1415.

[669] Sul rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421-422; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 577.

[670] Per le società di cui all'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'art. 4, co. 1, dello stesso decreto: art. 29, co. 6, d.lgs. n. 19/2023.

dell'organo amministrativo della società nel Registro delle Imprese (art. 29, co. 9, d.lgs. n. 19/2023). Siffatta pubblicità è presumibilmente finalizzata a evitare che, in costanza di rifiuto, la società tenti di ottenere *aliunde* il certificato, anche in considerazione del fatto che il certificato non necessariamente deve essere rilasciato dallo stesso notaio che ha ricevuto la delibera[671].

III.2.2.2. Il controllo di legalità nelle operazioni transfrontaliere

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il certificato preliminare manifesta la sua importanza ai fini della ripartizione della responsabilità del controllo di legalità tra i vari organi a ciò deputati nello Stato di partenza e in quello di destinazione. Una conferma di tale assetto si rinviene pure dal tenore dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 19/2023, secondo cui "nel controllo di legalità di cui agli artt. 13, 33 e 47 il notaio accetta il certificato preliminare rilasciato dalla competente autorità quale atto che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione, in conformità alla legge dello Stato membro interessato". L'istituzione del certificato preliminare, come anticipato, ha infatti lo scopo di semplificare, a vantaggio del soggetto chiamato a effettuare il controllo finale di legalità nello Stato di destinazione, la verifica dell'adempimento delle condizioni poste da una legge nazionale di Stato diverso da quello a cui egli proviene[672]. Solo successivamente alla stipula dell'atto, il notaio rogante provvederà al rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità, detto anche "certificato finale" o "definitivo", a sua volta da pubblicizzare e acquisire tramite BRIS[673].

Pare doveroso aggiungere che la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 88/2025 (c.d. decreto correttivo), modificando il d.lgs. n. 19/2023, ha previsto disposizioni dettagliate in materia di controllo di legalità applicabile alle operazioni transfrontaliere dalle quali risulti una società regolata dal diritto italiano. In tale contesto, come meglio si specificherà *infra*, viene significativamente rafforzato il ruolo del notaio, quale pubblico ufficiale investito della funzione di verifica della regolarità formale e sostanziale dell'operazione. In particolare, è prevista una sorta di "*sub* procedimento"

[671] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 17; E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité,* cit., 66 ss. e nt. 42-45.

[672] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 7. Al riguardo v. pure C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1405; A. MAISTRELLO, M. SILVA, *La nuova disciplina del trasferimento della sede*, cit., 591 ss.; V. pure G. PARLEANI, *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux,* cit., 48 ss.; E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité*, cit., 66 ss., il quale esprime perplessità in ordine alla decisione del legislatore francese di affidare, in tema di mobilità transfrontaliera, tutti i controlli – vale a dire sia il *contrôle de conformité* (*ex ante*) che il *contrôle de légalité* (*ex post*) – al *greffier* presso il *Tribunal de commerce* mediante una scelta non dipendente dal decreto legislativo di recepimento ma da loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, detta DDADUE 3. L'A. rileva che, a differenza del passato, il *greffier* non potrà più limitarsi a un controllo puramente formale dei documenti depositati dalle parti, dovendo realizzare ora un controllo di carattere sostanziale, manifestando il timore che "l'on peut craindre que son inexpérience mène à un excès de zèle ou, au contraire, à une inertie fâcheuse".

[673] Sul rilascio del "certificato finale" o "definitivo" v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 422.

autonomo volto a consentire alla società "in entrata" di integrare le informazioni richieste per il superamento del controllo notarile e per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese quale società di diritto italiano[674]. Nello specifico, qualora i dati necessari all'iscrizione, pur sussistenti, non siano desumibili dagli atti provenienti dall'autorità estera (es. il verbale assembleare della delibera di trasformazione, fusione o scissione), il correttivo consente la loro integrazione mediante apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che richiede il deposito della decisione di operazione transfrontaliera o dell'atto di scissione formato all'estero oppure dal soggetto che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio italiano. Viceversa, qualora tali dati non risultino ancora esistenti, la loro integrazione deve avvenire attraverso un ulteriore atto deliberativo da parte della società interessata, volto a completare il procedimento necessario per l'iscrizione (v. artt. 5-*bis*; art. 13, co. 4, 5, 4-*bis* e 4-*ter*; art. 33, co. 3, 3-*bis* e 3-*ter*; art. 47, co. 3 e 3-*bis*, d.lgs. n. 19/2023, come modificato). Tale disciplina si inserisce in un'ottica di garanzia della certezza e legalità, specie in sede di recepimento di operazioni compiute secondo regole di altri ordinamenti ma destinate a produrre effetti nel territorio nazionale.

III.2.2.2.1. Il controllo di legalità nella trasformazione transfrontaliera

L'art. 13 del d.lgs. n. 19/2023 disciplina il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera[675]. Ove la società risultante dalla trasformazione abbia adottato la legge italiana – quando si tratti, dunque, di delibera adottata da una società estera – il legislatore italiano, in conformità all'art. 86-*sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, designa il notaio quale autorità preposta a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera.

La norma non precisa espressamente se il controllo del notaio italiano abbia per oggetto solo il rispetto della disciplina italiana o anche quello della normativa estera applicabile, limitandosi a ribadire che "il notaio, entro trenta

[674] In tal senso Dossier XIX Legislatura, Disposizioni integrative e correttive in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, Atto del Governo n. 258, in https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/FI0117.pdf e così pure A. CICCIA MESSINA, *Operazioni transfrontaliere, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie: nuovi controlli, obblighi e semplificazioni*, in *Quotidiano Ipsoa*, 13 giugno 2025.

[675] La natura peculiare della trasformazione transfrontaliera ha reso necessario un intervento normativo *ad hoc* da parte del legislatore delegato, il quale ha optato per una regolamentazione autonoma rispetto al modello codicistico della trasformazione domestica. Ne deriva un sistema normativo parzialmente autonomo, seppur coordinato, la cui struttura si articola mediante rinvii sia alle disposizioni codicistiche generali in materia di trasformazione, laddove compatibili, sia alla normativa in tema di fusioni transfrontaliere. In tal senso F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera,* cit., 8 e nt. 17; Redazione Federnotizie, *L'evoluzione del diritto societario in due recenti iniziative dell'Unione Europea,* a cura di C. Malberti, in *Federnotizie*, 6 maggio 2019. In senso critico, al riguardo, C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1404-1405, secondo la quale il legislatore italiano ha perso un'occasione per realizzare un'omogenea ricodificazione generale delle operazioni straordinarie. Sul tema v. pure A. BUSANI, *La trasformazione transfrontaliera,* cit., 457-458; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 523 ss.

giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera[676] di approvazione del progetto di trasformazione[677], espleta il controllo di legalità sulla attuazione della trasformazione rilasciandone apposita attestazione" (art. 13, co. 1, d.lgs. n. 19/2023). Appare, al contrario, molto più chiaro il tenore della disposizione unionale: l'art. 86-*sexdecies*, par. 1, direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2121, con riferimento al controllo di legalità, prevede che "gli Stati membri designano l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera. Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all'iscrizione delle società nel Registro delle Imprese".

Per le trasformazioni in entrata, in cui la società risultante dall'operazione ha adottato la legge italiana, l'art. 13, co. 2, d.lgs. n. 19/2023 prevede che, ai fini del controllo di legalità, il notaio verifica che: "a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel Registro delle Imprese della società risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge italiana; b)

[676] L'art. 12 del d.lgs. n. 19/2023 disciplina la forma della decisione di trasformazione transfrontaliera, imponendo, al comma 1, l'atto pubblico per le società italiane. La disposizione si colloca in linea di continuità con il regime delle società di capitali, ove la modificazione statutaria richiede già tale forma ai sensi degli artt. 2375 e 2480 c.c., confermando l'applicabilità del diritto italiano sino all'efficacia della trasformazione. Diversamente, la norma introduce una deroga rispetto alla disciplina ordinaria delle società di persone e degli enti privi di personalità giuridica, per i quali l'atto pubblico non costituisce forma necessaria per le modifiche statutarie, configurando un'eccezione giustificata dalla dimensione transnazionale dell'operazione. Nel caso inverso, in cui la società risultante dalla trasformazione sia italiana, il comma 2 del citato articolo 12 affida al notaio la ricezione o redazione dell'atto deliberativo straniero e il controllo di legalità *ex* art. 13 del decreto. Il richiamato comma 2 dell'art. 12 del decreto consente, dunque, al notaio italiano di intervenire secondo due modalità alternative: mediante la redazione diretta, in forma di atto pubblico, della decisione di trasformazione assunta dalla società estera, ovvero ricevendo un verbale contenente tale decisione, già formato all'estero conformemente alla forma prescritta dall'ordinamento di origine. Al riguardo F. MAGLIULO, *La nuova trasformazione transfrontaliera,* cit., 16-17.

[677] Sul deposito del progetto di operazione straordinaria presso il sito internet della società quale modalità alternativa all'iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese *ex* art. 2501-*ter* c.c. – in attuazione della direttiva 2009/109/CE, ove il legislatore unionale fissa un obiettivo di contenimento dei costi per la società nella dichiarata convinzione che la funzione informativa svolta dal Registro possa in tal caso essere svolta adeguatamente altresì dal portale gestito direttamente dalla società – v. U. BECHINI, *Il notaio digitale*, cit., 113 ss., con considerazioni che paiono estensibili anche alle operazioni *cross-border* in virtù dell'art. 20, co. 2, d.lgs. n. 19/2023 (all'A. si rinvia anche per considerazioni comparatistiche sul tema: 120 ss.); A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 414-415; M. CIAN, *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari*, cit., 305-306 e spec. 308-309 per un approfondimento comparatistico. Vi è chi, tuttavia, ha ritenuto criticamente che "quando la pubblicità produce effetti che vanno al di là della mera informazione, dunque, lo strumento pubblicitario deve essere uno solo; e – aggiungo – quello strumento non può che essere il Registro delle Imprese (e non il sito internet dell'imprenditore). Basta riflettere sul fatto che le informazioni immesse sui vari siti internet non sono filtrate da alcuna forma di controllo esterno, sicché la loro attendibilità è molto minore di quella delle informazioni iscritte nel Registro Imprese; senza contare che spesso non è nemmeno così semplice individuare quale sia il sito ufficiale di una determinata società": C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni",* cit., 3-4.

sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera relativo alla società sottoposta a trasformazione[678]; c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16".

Il testo dell'art. 13, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 19/2023, pertanto, giustifica la conclusione secondo cui il notaio italiano non assume responsabilità per la veridicità e la correttezza del contenuto del certificato preliminare. Al contrario, siffatto certificato persegue proprio la finalità di non gravare il notaio chiamato a realizzare l'atto conclusivo dell'operazione di compiti di controllo di difficile esecuzione in quanto riferiti a ordinamenti di Stati diversi al proprio Stato di appartenenza. Tale risultato viene conseguito, di fatto, ripartendo la responsabilità della verifica dell'adempimento delle condizioni di conformità alla legge di ogni segmento del procedimento di trasformazione transfrontaliera tra l'autorità competente dello Stato di partenza e quella dello Stato di destinazione. L'attestazione conclusiva, che il notaio italiano è comunque tenuto a rilasciare a conferma dell'avvenuto controllo di legalità, rappresenta il risultato finale e riassuntivo delle diverse verifiche compiute nelle fasi istruttorie intermedie[679].

Una tale impostazione, tuttavia, può funzionare unicamente ove si discorra di una trasformazione armonizzata, in cui la struttura, basata sulla dicotomia "certificato preliminare - attestazione finale", sia condivisa dalla normativa dello Stato di partenza e da quella dello Stato di destinazione. Quando ciò non avviene, non potendo il notaio italiano fare affidamento sul rilascio del certificato preliminare da parte di un'autorità a ciò preposta dello Stato estero di partenza, dovrà essere effettuata, come sopra accennato, la verifica della doppia conformità di cui all'art. 25, co. 3, l. 31 maggio 1995, n. 218, che il Decreto sembra affidare completamente al notaio. Ciò non impedisce al notaio, anche nell'ambito di operazioni non oggetto di armonizzazione, di acquisire una *legal opinion* redatta da un esperto in diritto dello Stato estero di partenza, al fine di verificare la conformità dell'operazione di trasformazione transfrontaliera rispetto alla normativa applicabile a quelle fasi della procedura disciplinate dal diritto di tale ordinamento. Sebbene un simile documento non abbia valore ufficiale, in quanto non proveniente da un'autorità dotata del potere di certificare la legittimità dell'operazione, esso può comunque assumere rilievo quale elemento attestante la diligenza professionale del notaio nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo[680].

[678] L'art. 13, co. 1, d.lgs. n. 19/2023 dispone che "Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, dal registro delle imprese anche tramite il BRIS". La norma intende chiaramente facilitare la trasmissione del certificato preliminare, ma non impone che il BRIS costituisca l'unica fonte di acquisizione, dato che fa espressamente salve "altre possibili modalità di trasmissione". Identica considerazione è da effettuarsi in relazione all'art. 47, co.1 del d.lgs. n. 19/2023, disciplinante il controllo notarile di legalità della scissione transfrontaliera.

[679] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 8.

[680] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 8.

Va ricordato altresì che l'art. 13 del d.lgs. n. 19/2023 ha costituito oggetto dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025, il quale ne ha modificato i commi 4[681] e 5 e aggiunto i commi 4-*bis* e 4-*ter*. Su tali ultime disposizioni appare necessario soffermarsi seppure in maniera concisa.

Ai sensi del neo-introdotto comma 4-*bis* del menzionato articolo 13, "Il notaio comunica senza indugio alla società le cause ostative al rilascio dell'attestazione e gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Quando ritiene che tali elementi possano essere acquisiti ai sensi dell'art. 5-*bis*, assegna alla società un congruo termine che può essere oggetto di rinuncia ed è prorogabile, su richiesta della parte interessata, quando ricorrono giustificati motivi.".

L'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 19/2023 è, a sua volta, una disposizione introdotta dal d.lgs. n. 88/2025 e introduce la rilevante novità, sopra accennata, comportante la possibile apertura di un "subprocedimento" all'interno del procedimento di controllo notarile finalizzato al rilascio del certificato finale. Nel contesto della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 19/2023, il nuovo art. 5-*bis* assume senza dubbio particolare rilievo per il controllo di legalità notarile sulle operazioni societarie transfrontaliere. La norma, che si colloca a valle del rilascio del certificato preliminare, disciplina una serie di meccanismi integrativi volti a garantire la completezza e la conformità alla legge degli atti societari redatti all'estero, in vista dell'iscrizione della nuova società di diritto italiano. In particolare, al comma 1 viene prevista la possibilità che i dati – esistenti ma non desumibili direttamente dagli atti di trasformazione, fusione o scissione – siano integrati mediante dichiarazione del soggetto incaricato del deposito o interveniente nel suddetto atto notarile. Ove tale integrazione comporti una modifica statutaria o una decisione sociale ulteriore poiché i dati necessari non risultano affatto esistenti, l'art. 5-*bis*, co. 2 consente che la manifestazione di volontà della società sia delegata allo stesso soggetto che compie gli adempimenti formali, semplificando e velocizzando il procedimento. Il comma 3 della citata norma rileva inoltre che, dopo il rilascio del certificato preliminare, le decisioni integrative possono essere adottate secondo le regole organizzative previste per la società italiana risultante dall'operazione, agevolando il passaggio da ordinamento di origine a ordinamento di destinazione. Il comma 4 dispone che, dopo il rilascio del certificato preliminare, la società può finanche adottare

[681] Il comma 4 dell'art. 13, d.lgs. n. 19/2023, come modificato dal correttivo, dispone "il comma 3 non si applica quando è sottoposta a trasformazione in società italiana una società compresa nell'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio o altra società sottoposta alle regole sulla formazione del capitale di cui agli artt. 46, 49, 50 e 51 della predetta direttiva o a regole equivalenti." A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 13, la cui formulazione è rimasta inalterata a seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo, dispone: "Se dalla trasformazione risulta una società di capitali italiana, il capitale è determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da una relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 c.c. o dalla documentazione di cui all'art. 2343-*ter* c.c. oppure, quando dalla trasformazione risulta una s.r.l., da una relazione di stima redatta a norma dell'art. 2465 c.c.. Si applica altresì, nel caso di s.p.a. o di s.a.p.a., l'art. 2343, co. 2 e 3 e, in quanto compatibile, co. 4, c.c. e, nelle ipotesi di cui all'art. 2343-*ter*, co. 1 e 2, c.c., si applica il terzo comma del medesimo articolo 2343 c.c.".

le decisioni di cui ai commi 2 e 3 con le modalità e le maggioranze che sarebbero applicabili alla società italiana risultante dall'operazione. Infine, al comma 5, viene chiarito che le integrazioni e modifiche produrranno effetti solo con l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, confermando il ruolo centrale del Registro stesso. La norma, nel suo complesso, si pone come strumento di coordinamento normativo tra sistemi giuridici differenti, ma anche come espressione della centralità del notaio nel verificare e sanare, ove necessario, le possibili carenze informative proprie delle operazioni *cross-border*.

Pur essendo condivisibile l'intento del legislatore di snellire le operazioni transfrontaliere e rendere più attrattivo l'ordinamento italiano, la previsione dell'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 19/2023 solleva alcune perplessità sotto il profilo sistematico. Si consideri, a titolo esemplificativo, che il comma 4 della citata disposizione consente l'adozione anticipata di deliberazioni (segnatamente: di delega al soggetto *ex* comma 2 o di modificazioni statutarie necessarie *ex* comma 3) conformi al modello organizzativo italiano da parte dell'ente estero partecipante (o degli enti esteri partecipanti) all'operazione transfrontaliera, prima ancora che l'ente di destinazione possa dirsi perfezionato, anche se subordina l'efficacia dell'integrazione dei dati o della modifica statutaria all'iscrizione dell'atto di trasformazione/fusione/scissione nel Registro delle imprese. La norma non anticipa la soggettività della società italiana risultante dall'operazione, ma ne prefigura l'assetto organizzativo in funzione strettamente strumentale al perfezionamento dell'operazione. L'iscrizione è, infatti, condizione sospensiva di efficacia delle deliberazioni adottate, la cui validità resta priva di rilevanza giuridica in assenza del perfezionamento dell'operazione. Ciò non toglie, però, che si sia attribuita la facoltà di impiegare un modello organizzativo riferito a un ente – quello italiano di destinazione – ancora formalmente inesistente, con evidente allontanamento dai principi tradizionalmente regolanti le operazioni straordinarie, che in questo caso richiederebbero di adottare decisioni conformi alle regole organizzative proprie degli enti di partenza.

Inoltre, pure la possibilità, introdotta dal citato art. 5-*bis*, co. 2 e 3, di delegare la manifestazione della volontà societaria – anche con effetti modificativi dello statuto – a soggetti estranei all'organo deliberante, come colui che materialmente provvede al deposito o partecipa all'atto notarile, costituisce una rilevante eccezione ai principi classici di formazione della volontà sociale. Tale soluzione, pur giustificata da esigenze procedimentali e di snellezza operativa, solleva perplessità sistematiche, in quanto configura un potere "esecutivo-decisorio" anomalo, svincolato dai presupposti ordinari di rappresentanza e deliberazione, e giustificato unicamente dalla sua funzione strumentale all'iscrizione.

Concluse le poche riflessioni a caldo che precedono in ordine al nuovo art. 5-*bis* del d.lgs. n. 19/2023, si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, co. 4-*ter* del medesimo decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione del notaio sulle cause

ostative al rilascio dell'attestazione e gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (*ex* art. 13, co. 4-bis, d.lgs. n. 19/2023), la società può presentare osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non possono essere acquisiti o la società non vi provvede nel termine suddetto, il notaio comunica alla società i motivi del rifiuto, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, nel caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione finale successiva al controllo di legalità, per rinvio espresso si applicano le disposizioni previste per il rifiuto del rilascio o per la inutile decorrenza del termine per il rilascio del certificato preliminare *ex* art. 29, co. 6 e 7, d.lgs. n. 19/2023.

Nella diversa ipotesi in cui a deliberare la trasformazione transfrontaliera sia una società italiana che ha invece adottato una legge diversa da quella italiana, l'art. 13, co. 6, d.lgs. n. 19/2023 dispone che il controllo di legalità è effettuato dall'autorità a ciò designata dalla normativa dello Stato di arrivo.

Con riferimento al regime pubblicitario della trasformazione transfrontaliera, l'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 19/2023, come modificato dal decreto correttivo, introduce una riformulazione dei termini e delle modalità di deposito presso il Registro delle Imprese, tra l'altro impattando direttamente sugli adempimenti rimessi al notaio nell'ambito del controllo di legalità. In particolare, si prevede che il deposito della decisione debba avvenire entro il termine di 30 giorni dall'adozione, e non più contestualmente al deposito del certificato preliminare e dell'attestazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato di destinazione, come invece previsto nella versione previgente. Tale deposito resta comunque soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2436 c.c., relative all'iscrizione delle modificazioni statutarie. Si specifica altresì che il deposito del certificato finale dovrà essere effettuato in linea con quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. n. 19/2023; l'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione dovrà invece essere depositata ai fini dell'iscrizione della società presso il registro del luogo ove essa ha sede, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento.

III.2.2.2.2. Il controllo di legalità nella fusione transfrontaliera

Per ciò che concerne la fusione transfrontaliera, come nel diritto previgente, l'atto di fusione, tendenzialmente, deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico nell'ordinamento "di destinazione" (art. 32, d.lgs. n. 19/2023). L'art. 33 del d.lgs. n. 19/2023, come modificato dal d.lgs. n. 88/2025, disciplina il controllo di legalità della fusione transfrontaliera[682].

Ai sensi del comma 1 della norma da ultimo citata, se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società italiana, il notaio, entro trenta giorni

[682] Per una compiuta disamina al riguardo v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 422 ss.; B. LECOURT, *La réforme du régime des fusions transfrontalières*, in *Rev. sociétés*, 2019, 24 ss.; Sul rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421-422; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 591-592.

dal ricevimento dei certificati preliminari[683] e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione relativi a ciascuna delle società partecipanti, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Nei procedimenti di fusione transfrontaliera in cui la società incorporante ha sede in Italia e la società incorporata è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il notaio italiano assume un ruolo centrale nel controllo di legalità delle operazioni. In particolare, il notaio procede alla stipulazione dell'atto di fusione previa acquisizione, attraverso BRIS, del certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro ove ha sede la società estera partecipante all'operazione, nonché previa emissione del proprio certificato preliminare, attestante la regolarità delle fasi del procedimento riguardanti la società italiana. Successivamente alla stipula dell'atto, il notaio è altresì tenuto a rilasciare l'attestazione di eseguito controllo di legalità, c.d. "certificato finale". Tale certificato definitivo deve essere emesso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione, da parte del notaio, delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e dei certificati preliminari riferiti a ciascuna delle società coinvolte. Una volta stipulato l'atto di fusione, quest'ultimo, unitamente ai certificati preliminari e al certificato definitivo, deve essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese territorialmente competente in base alla sede legale della società italiana. Rileva, infine, che, nel caso in cui vi sia una pluralità di società italiane partecipanti all'operazione, il deposito relativo all'atto di fusione della società incorporante non può precedere quello concernente la società incorporata (v. artt. 32-35 del d.lgs. n. 19/2023)[684].

Al contrario, ai sensi dell'art. 33, co. 4, se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro, il controllo di legalità è espletato, di regola, dall'autorità designata da tale Stato. Nel caso in cui la società incorporata sia soggetta alla legge italiana e la società incorporante sia regolata dalla legislazione di un altro Stato membro dell'Unione Europea, sono contemplate due possibili varianti procedimentali, in funzione della natura (pubblica o non pubblica) dell'atto di fusione nel sistema giuridico della società incorporante[685].

1. *Ipotesi di atto pubblico stipulato nello Stato estero membro dell'UE*: qualora l'ordinamento dello Stato membro in cui ha sede la società incorporante preveda la stipulazione dell'atto di fusione in forma pubblica, l'autorità estera a ciò competente – acquisito tramite BRIS il certificato preliminare emesso dal notaio italiano relativo alla società incorporata e rilasciato a sua volta il certificato preliminare riferito alla società incorporante – procede alla redazione dell'atto di fusione conformemente alla propria normativa. A seguito del

[683] Ai sensi del medesimo comma 1 del citato art. 33, fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce il certificato preliminare redatto dalla competente autorità, senza oneri, dal Registro delle Imprese, tramite il BRIS.

[684] In tal senso A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 422.

[685] A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 422.

completamento delle formalità pubblicitarie previste dal diritto nazionale applicabile, l'autorità straniera rilascia il certificato definitivo, che, unitamente all'atto di fusione, deve essere depositato presso il notaio italiano. Questi provvede quindi a effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese italiano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del rilascio del certificato definitivo. La cancellazione della società incorporata dal Registro delle Imprese italiano si perfeziona solo all'atto della ricezione, tramite BRIS, della notizia di intervenuta efficacia della fusione da parte del Registro estero, a conferma dell'integrale perfezionamento dell'operazione nell'ordinamento della società incorporante[686].

2. *Ipotesi di assenza di atto pubblico nello Stato estero membro dell'UE*: Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato di destinazione non richieda un atto pubblico di fusione, la stipula dell'atto di fusione avviene a opera del notaio italiano. In tal caso, quest'ultimo acquisisce tramite BRIS il certificato preliminare rilasciato dall'autorità estera competente per la società incorporante. Una volta redatto l'atto pubblico di fusione, il notaio italiano emette il proprio certificato preliminare che, tramite BRIS, viene trasmesso all'autorità straniera per consentirle di rilasciare il certificato definitivo e di effettuare le necessarie formalità pubblicitarie nel proprio ordinamento. Il certificato definitivo rilasciato dall'autorità estera deve essere successivamente trasmesso al notaio italiano, il quale ne cura il deposito, insieme all'atto di fusione, presso il Registro delle Imprese ove è iscritta la società italiana. Anche in questa ipotesi, tale deposito deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di rilascio del certificato definitivo; la cancellazione della società italiana avverrà soltanto una volta ricevuta, tramite BRIS, conferma formale dell'intervenuta efficacia della fusione dal registro estero[687].

3. *Ipotesi di incorporante extra-UE*: laddove, invece, la società incorporante sia soggetta a una legge non appartenente all'ordinamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 32, co. 3, e dell'art. 4, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 19/2023, l'intera operazione si realizza mediante la stipulazione dell'atto pubblico di fusione da parte del notaio italiano, senza alcun coinvolgimento di autorità estere ai fini del rilascio del certificato preliminare e definitivo, né mediante utilizzo della piattaforma BRIS. In tale ipotesi, il notaio italiano redige sia il certificato preliminare sia il certificato definitivo, fondando il proprio giudizio sulla legittimità della fusione in relazione alla normativa estera applicabile. A tal fine, l'accertamento della compatibilità dell'operazione con l'ordinamento della società incorporante avviene ordinariamente sulla base di una *legal opinion* rilasciata da un professionista o soggetto qualificato operante nel Paese interessato, il quale deve attestare la conformità dell'operazione alla legge straniera[688]. Questa modalità semplificata si giustifica in ragione

[686] A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 423.
[687] A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 423.
[688] A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 423.

dell'assenza di un'infrastruttura armonizzata (come BRIS) e della mancanza di obblighi di mutuo riconoscimento procedurale al di fuori dello spazio giuridico dell'Unione Europea.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 33, ai fini del controllo di legalità, il notaio italiano verifica che: a) le società partecipanti alla fusione transfrontaliera abbiano approvato un identico progetto comune; b) siano pervenuti i certificati preliminari alla fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle società partecipanti; c) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 19/2023.

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto correttivo n. 88/2025, il comma 3 del citato art. 33 è stato modificato e, inoltre, al suddetto articolo sono stati aggiunti i commi 3-*bis* e 3-*ter*. 3. Secondo la nuova formulazione del comma 3, "il notaio comunica senza indugio alla società le cause ostative al rilascio dell'attestazione e indica gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Quando ritiene che tali elementi possano essere acquisiti ai sensi dell'art. 5-*bis*, assegna alla società un congruo termine che può essere oggetto di rinuncia, ed è prorogabile, su richiesta della parte interessata, quando ricorrono giustificati motivi." Il nuovo co. 3-*bis*, poi, dispone che entro dieci giorni dalla comunicazione notarile di cui al precedente comma 3, la società può presentare osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non possono essere acquisiti o la società non vi provvede nel detto termine, il notaio comunica alla società i motivi del rifiuto, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate. Segue il nuovo comma 3-ter del medesimo articolo 33, per cui, in caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione finale conseguente al controllo notarile di legalità, si rinvia a quanto previsto dal già citato art. 29, co. 6 e 7.

III.2.2.2.3. Il controllo di legalità nella scissione transfrontaliera

Infine, l'art. 47 del d.lgs. n. 19/2023 disciplina il controllo di legalità della scissione transfrontaliera[689]. L'atto di scissione deve essere stipulato nella forma dell'atto pubblico, ma nel rispetto delle precisazioni che seguono, ai sensi degli artt. 46-48, d.lgs. n. 19/2023.

a) Nel caso in cui la società scissa sia soggetta alla legge italiana e la società beneficiaria abbia sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 19/2023 – e in particolare nelle disposizioni in tema di scissione transfrontaliera – prevede uno schema procedimentale che riflette i principi di mutuo riconoscimento, coordinamento tra ordinamenti e cooperazione tra autorità competenti. L'atto pubblico di scissione deve essere stipulato dal notaio italiano, previa emissione del certificato preliminare relativo

[689] Al riguardo v. A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera e scissione internazionale*, in *Società*, 2023, 441 ss.; Sul rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421-422; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 623-624.

alla società italiana, a seguito della verifica della regolarità dell'operazione ai sensi della normativa nazionale. A tal fine, il notaio deve anche acquisire, per il tramite del sistema BRIS, il certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato di destinazione, attestante il rispetto delle condizioni previste per la società beneficiaria estera. Una volta stipulato l'atto pubblico di scissione, l'autorità straniera è tenuta a completare le formalità pubblicitarie previste nel proprio ordinamento e, solo a seguito della ricezione della comunicazione dell'intervenuta stipula dell'atto da parte del notaio italiano, rilascia il certificato definitivo, ovvero l'attestazione dell'avvenuto controllo di legalità. Il deposito dell'atto di scissione redatto dal notaio italiano, unitamente al certificato definitivo rilasciato dall'autorità straniera, deve avvenire nel Registro delle Imprese italiano entro trenta giorni dalla data di rilascio di quest'ultimo certificato: tale adempimento segna l'avvio degli effetti dell'operazione nel sistema nazionale. In ipotesi di scissione totale, la cancellazione della società italiana scissa dal Registro delle Imprese si realizza solo a seguito della ricezione, da parte del Registro italiano, tramite BRIS, della comunicazione dell'intervenuta efficacia della scissione nell'ordinamento della società beneficiaria[690].

b) Nel caso in cui la società beneficiaria sia regolata dal diritto italiano e la società scissa sia soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea, la disciplina della scissione transfrontaliera delineata dal d.lgs. n. 19/2023 prevede diverse modalità operative, a seconda della struttura dell'operazione e delle peculiarità normative dell'ordinamento straniero coinvolto. Le ipotesi si articolano come segue:

b.1) *Atto pubblico redatto dall'autorità estera*. Nel primo scenario, l'atto pubblico di scissione è redatto dall'autorità competente dello Stato estero in cui ha sede la società scissa. Tale autorità procede alla formazione dell'atto dopo avere emesso il certificato preliminare relativo alla società scissa, e acquisito, tramite il sistema BRIS, il certificato preliminare emesso dal notaio italiano per la società beneficiaria. L'autorità estera provvede altresì all'esecuzione delle formalità pubblicitarie richieste nel proprio ordinamento. Successivamente, l'atto di scissione formato dall'autorità straniera viene depositato presso il notaio italiano, il quale, accertata la regolarità dell'operazione, emette il certificato definitivo e provvede al deposito presso il Registro delle Imprese, unitamente all'atto stesso e ai certificati preliminari, entro trenta giorni dalla data di rilascio del certificato definitivo. Infine, a fini di coordinamento, il Registro delle Imprese italiano, mediante BRIS, comunica l'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al Registro estero competente. In caso di scissione totale, ciò comporta anche l'avvio della procedura di cancellazione della società scissa dal registro estero[691].

[690] A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera,* cit., 441.
[691] A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera,* cit., 441-442.

b.2) *Atto pubblico redatto dal notaio italiano in caso di beneficiaria preesistente*. Se la società beneficiaria italiana è preesistente (e non di nuova costituzione per effetto della scissione), l'atto di scissione può essere redatto dal notaio italiano, ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 19/2023, come richiamato dall'art. 46, co. 4. In tal caso, il notaio: emette il certificato preliminare della società beneficiaria; acquisisce tramite BRIS il certificato preliminare rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine della società scissa; redige l'atto pubblico di scissione; e rilascia il certificato definitivo entro trenta giorni dalla stipula dell'atto. Il certificato definitivo, unitamente all'atto di scissione e ai certificati preliminari, è quindi depositato presso il Registro delle Imprese italiano, sempre entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data di rilascio del certificato definitivo. Anche in questa ipotesi, il Registro italiano provvede alla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'atto di scissione al registro estero tramite BRIS, così da consentire la cancellazione della società scissa nel caso di scissione totale[692].

b.3) *Atto pubblico redatto dal notaio italiano per mancanza di forma pubblica nel Paese estero*. Nel caso in cui la normativa straniera non richieda la forma dell'atto pubblico per la stipula dell'atto di scissione, tale atto deve essere redatto dal notaio italiano. A tal fine, il notaio: emette il proprio certificato preliminare; acquisisce tramite BRIS il certificato preliminare dell'autorità estera; stipula l'atto pubblico di scissione; e rilascia il certificato definitivo entro trenta giorni dalla stipula. L'atto di scissione, i certificati preliminari e il certificato definitivo vengono poi depositati presso il Registro delle Imprese italiano entro quarantacinque giorni (non più trenta giorni, ai sensi della modifica apportata al comma 1 dell'art. 48 del d.lgs. n. 19/2023 dal decreto correttivon. 88/2025) dalla data di rilascio del certificato definitivo. Segue la comunicazione, tramite BRIS, all'autorità estera, la quale potrà procedere alla cancellazione della società scissa se si tratta di scissione totale[693].

b.4) *Ipotesi extra-UE*. Infine, ai sensi dell'art. 4, commi 3-4, del d.lgs. n. 19/2023, qualora la società scissa sia regolata da una legge non appartenente all'ordinamento dell'Unione Europea, la procedura si svolge interamente davanti al notaio italiano, in assenza di: emissione di certificati preliminari e definitivi da parte di autorità estere; e utilizzo del sistema BRIS. Il notaio italiano redige l'atto di scissione e rilascia sia il certificato preliminare che il certificato definitivo, fondando il proprio giudizio di legalità sull'operazione mediante acquisizione di una *legal opinion* rilasciata da un soggetto operante nell'ordinamento straniero di riferimento, volta a comprovare la validità dell'operazione secondo la normativa applicabile alla società scissa[694].

Se beneficiaria della scissione è soggetta al diritto italiano, ai sensi del comma 1 dell'art. 47 del d.lgs. n. 19/2023, il notaio, entro il consueto termine di

[692] A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera,* cit., 442.
[693] A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera,* cit., 442.
[694] A. BUSANI, *Scissione transfrontaliera,* cit., 442.

trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di scissione transfrontaliera, espleta il controllo di legalità sull'attuazione dell'operazione, rilasciandone apposita attestazione. Il comma 2 della citata norma dispone "ai fini del controllo di legalità, il notaio verifica che: a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese delle società di nuova costituzione regolate dalla legge italiana; b) tutte le società partecipanti alla scissione abbiano approvato un identico progetto di scissione transfrontaliera; c) sia pervenuto il certificato preliminare alla scissione transfrontaliera relativo alla società scissa e alle altre società eventualmente partecipanti alla scissione in qualità di beneficiarie; d) quando necessario, siano state stabilite le modalità di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 50". Ai sensi del comma 3 del citato art. 47 (come modificato dal decreto correttivo del luglio 2025), quando il notaio rileva l'esistenza di cause ostative al rilascio dell'attestazione procede in conformità all'articolo 33, co. 3 e 3-*bis*. Se beneficiaria della scissione è una società di altro Stato membro – come già esaminato in relazione all'art. 33, co. 4 del decreto per ciò che concerne la fusione transfrontaliera – il controllo di legalità è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato (art. 47, co. 4, d.lgs. n. 19/2023).

III.2.2.2.4. Il diniego di rilascio del certificato finale

In base a quanto enunciato dall'art. 29, co. 5-7 – previsto in tema di certificato preliminare ma, come sopra accennato, richiamato (in quanto compatibile) anche in sede di attestazione definitiva di legalità *ex* artt. 33, co. 3 in tema di fusione, 13, co. 5 in tema di trasformazione e 47, co. 3 in tema di scissione, del d.lgs. n. 19 del 2023 – nell'ambito del procedimento volto al rilascio del certificato definitivo, qualora il notaio rogante accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo della società italiana, specificando in maniera puntuale i motivi che ostano all'emissione del suddetto certificato. Contestualmente, laddove ritenga le irregolarità emendabili, deve assegnare alla società un termine entro cui procedere alla relativa regolarizzazione. La società destinataria della comunicazione può, entro dieci giorni, far pervenire al notaio proprie deduzioni scritte, eventualmente corredate da documentazione integrativa, volte a confutare i rilievi formulati o a dimostrare l'intervenuto superamento delle criticità segnalate. Ove le carenze risultino insanabili, ovvero la società non provveda alla loro rimozione nel termine assegnato (o in quello prorogato, laddove sussistano "gravi motivi"), o ancora rinunci espressamente a fruire del termine, il notaio deve formalizzare il diniego di rilascio del certificato definitivo, motivandolo anche alla luce delle osservazioni eventualmente ricevute. Avverso tale diniego, ovvero in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta senza che il certificato sia stato rilasciato, l'organo amministrativo può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio, individuato in base alla sede legale della società. Il

Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti legali e sentito il pubblico ministero, può disporre, con decreto, il rilascio del certificato. Qualora, invece, riscontri l'effettiva sussistenza di inadempimenti sanabili, può assegnare un ulteriore termine per la loro regolarizzazione; in caso contrario, rigetta l'istanza[695].

La complessità delle verifiche affidate al notaio nell'ambito delle operazioni transfrontaliere ha indotto il legislatore a riconoscergli la facoltà di avvalersi dell'assistenza di ausiliari qualificati, in linea con l'impostazione delineata dalla direttiva (UE) 2017/1132, come introdotto dalla direttiva (UE) 2019/2121: in tal senso, l'art. 127, par. 12, stabilisce che, ai fini del rilascio del certificato preliminare, "l'autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente[696]" per l'espletamento delle valutazioni necessarie[697].

III.3. Prospettive evolutive della funzione di controllo notarile nel diritto societario digitalizzato

III.3.1. La *blockchain* e i registri distribuiti: opportunità e sfide per il controllo notarile

Sul tema dell'impiego potenziale della tecnologia basata su registri distribuiti[698] nello svolgimento di talune funzioni di controllo tradizionalmente rimesse al notaio – ferme le considerazioni già *supra* esposte con riferimento

[695] A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 423-424.

[696] Sui requisiti dell'esperto indipendente del cui ausilio può avvalersi il notaio v. l'art. 5, co. 4, d.lgs. n. 19/2023. V. pure A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421; Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 90-2024, cit., 1354.

[697] F. MAGLIULO, *Il ruolo del notaio,* cit., 21; Sul rifiuto del rilascio del certificato preliminare da parte del notaio v. A. BUSANI, *Fusione transfrontaliera,* cit., 421-422; F. MAGLIULO, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121,* cit., 584; E. SCHLUMBERGER, *Les contrôles de légalité*, cit., 66 ss. e nt. 19; V. pure G. PARLEANI, *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux,* cit., 48 ss.

[698] In tema di DLT applicata al diritto societario v. M.S. SCALERA, *Tokenizzazione di partecipazioni*, cit., 9 ss.; I. CAPELLI, *Le piattaforme di "crowdfunding"*, cit., 341 ss.; S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 142 ss.; N. DE LUCA, *Documentazione crittografica*, cit., 101 ss.; A. NEGRI DELLA TORRE, *Distributed ledger technologies e dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 147 ss.; B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 600 ss.; T.N. POLI, *Strumenti finanziari digitali*, cit., 265 ss.; A. QUARTA, G. SMORTO, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., 130 ss.; A. DAVOLA, Distributed ledger technology, blockchain *e mercati finanziari*, in AA. VV., *Banche, Intermediari e* Fintech. *Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, 2021, 65 ss.; D. SCHETTINI, *Il regime di responsabilità del tenutario del registro*, cit., 189 ss.; P. SPOLAORE, *La partecipazione in s.r.l*, cit., 193 ss.; J.-S. BERGÉ, *La digitalisation, le droit et la vitesse de la circulation*, in AA. VV., *Droit des affaires et intelligence artificielle. Diagnostic et prospective*, diretto da M. Cannarsa, J.-L. Piotraut, A. Quiquerez, I. Randrianirina, Paris, Mare & Martin, 2023, 24; The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), *Report on virtual shareholder meetings*, cit., 21; D. LEGEAIS, *Blockchain et droit des sociétés Quelles perspectives ?*, cit., 6 ss.; ID., *L'utilisation de la blockchain pour les titres de sociétés non cotées*, cit., 6 ss.; C. POMMIER, A. CAZALET, V. MAMELLI, *Numérique, prise de décision et gouvernance des sociétés*, cit., 51 ss.; S. PRÉVOST BOYARD, *Droit des sociétés et droit du numérique*, cit., 495 ss.; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 136; X. VAMPARYS, *Blockchain et droit des sociétés*, cit., 1200 ss.; ID., *La blockchain : un outil au service des droits des actionnaires ?*, cit., 315 ss.

alla circolazione della quota di s.r.l. (laddove intesa come strumento finanziario digitale) mediante registri distribuiti, alle quali si rinvia – sia consentita qualche ulteriore sintetica riflessione.

La tecnologia a registro distribuito (DLT)[699] si caratterizza per una struttura decentralizzata, nella quale l'archiviazione delle informazioni avviene mediante replicazione sincrona e identica presso ciascun nodo partecipante alla rete. Ciò si pone in discontinuità rispetto al modello tradizionale di memorizzazione di dati imperniato su una banca dati accentrata, nella gestione e sotto il controllo di una singola entità centralizzata. L'introduzione delle DLT ha inciso in maniera significativa sul paradigma dell'affidamento della suddetta funzione a un unico soggetto terzo – una banca centrale, un pubblico ufficiale (come, appunto, il notaio) o altro operatore istituzionalizzato – considerato, almeno astrattamente, quale garante di veridicità dei dati. Al posto di tale meccanismo fiduciario "verticalizzato", le DLT propongono un sistema distribuito, fondato su un modello di fiducia orizzontale, in cui la validazione e la conservazione delle informazioni derivano dalla convergenza tra una pluralità di nodi tra loro paritari, con ciò riducendosi sensibilmente il rischio di corruzione che, al contrario, ben potrebbe manifestarsi nel caso di gestione di una banca dati da parte di un'unica entità centrale[700].

Tra le tecnologie basate su registro distribuito, quella attualmente più diffusa è la *blockchain*, che si configura come un sistema reticolare composto da una rete di computer (nodi) fisicamente dislocati geograficamente (distribuiti), i quali, essendo reciprocamente sincronizzati[701], condividono risorse computazionali e di archiviazione mediante connessione internet, in assenza di un controllo accentrato. Si tratta di un sistema *peer-to-peer*, nel quale ciascun nodo opera in condizione di parità e interrelazione rispetto agli altri, senza gerarchie tra gli stessi e dunque in assenza di un nodo centrale in posizione sovraordinata agli stessi. In tale contesto, ogni nodo funge da registro distribuito (*ledger*), ovvero da strumento di annotazione e conservazione delle informazioni, in qualche modo analogo – sotto il profilo funzionale – ai registri tradizionali tenuti da soggetti pubblici (quali registri anagrafici, immobiliari, delle imprese, brevetti e marchi ecc.) o da soggetti privati qualificati (come libro soci di s.p.a., registri di istituti di credito, di emittenti di titoli di credito nominativi, di fornitori di servizi energetici, ecc.). La peculiarità del modello *blockchain* risiede nella radicale assenza di un depositario detentore del registro, risultando le informazioni distribuite in modo simmetrico nella rete di nodi.

Nel modello tradizionale, la conservazione, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati registrati sono assicurate dall'affidamento a un unico soggetto, pubblico o privato, cui è attribuito un ruolo di garante del registro. Diversamente,

[699] Sia qui consentito il rinvio alla nozione di DLT come *supra* definita.

[700] In tal senso L. FOTI, *Capire* blockchain*. La guida in italiano per comprendere la tecnologia dietro Bitcoin e molte altre applicazioni che rivoluzionerà il futuro di Internet* (e-book), Independently Published, 2017, *passim*.

[701] S. CORSO, A. LAUDONIO, *Le s.r.l. aperte al mercato,* cit., 145; F. MATTASSOGLIO, *Intelligenza artificiale e DLT*, cit., 1578; B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 600 ss.

nell'infrastruttura *blockchain*, tali esigenze vengono soddisfatte attraverso un meccanismo che si avvale della crittografia: i dati sono trascritti e raggruppati all'interno di blocchi contenenti metadati aggiuntivi e tali blocchi sono concatenati tra loro mediante algoritmi, creando una catena immutabile di registrazioni. L'integrità informativa è tutelata dall'impiego di funzioni crittografiche avanzate (quali funzioni *hash* e firme digitali), che rendono impossibile la manipolazione retroattiva dei dati registrati senza che ciò risulti evidente alla rete. La tecnologia *blockchain* consente, pertanto, di replicare le garanzie tipicamente affidate a un soggetto terzo detentore di un registro centralizzato senza ricorrere a un intermediario istituzionale, fondando l'affidabilità del sistema su presupposti tecnico-matematici anziché su un vincolo fiduciario in capo a un singolo soggetto. A ciascun dato introdotto nella *blockchain* viene associata una marca temporale (*timestamp*) il che ha ripercussioni determinanti in tema di data certa (*cfr*. art. 2704 c.c.). Il *timestamp*, in altri termini, attesta l'immissione nel registro a una specifica data e ora: ciò consente di cristallizzare in modo inequivocabile il momento esatto in cui il dato è stato registrato, garantendone la tracciabilità e l'immodificabilità *ex post*. Non a caso, altra caratteristica della *blockchain* è proprio l'incancellabilità del dato una volta immesso. Il caricamento di un documento informatico su *blockchain* può, peraltro, costituire elemento idoneo a comprovare, in sede giudiziaria, l'esistenza del documento stesso in una determinata forma, contenuto e data, atteso che la tecnologia consente l'associazione univoca di dati elettronici a un preciso riferimento temporale. Attraverso tale meccanismo, risulta tecnicamente possibile dimostrare che un determinato contenuto digitale era già esistente in una certa data e ora[702].

I principali vantaggi derivanti dall'integrazione tra tecnologia *blockchain* e *smart contract* si concretano, sul piano giuridico, nella automazione dell'esecuzione delle obbligazioni e nella certezza del loro adempimento, assicurate da un sistema in cui l'esecuzione delle obbligazioni risulta visibile all'intera rete e non soltanto alle parti direttamente interessate. Tale architettura garantisce, inoltre, la trasparenza delle obbligazioni assunte e l'immutabilità delle operazioni registrate, con la conseguente impossibilità di alterare o porre nel nulla il contratto. L'insieme di tali caratteristiche è idoneo, in prospettiva, a determinare una significativa riduzione del contenzioso oppure, quantomeno, a offrire strumenti idonei a una più rapida definizione delle controversie[703].

Vi è chi[704] ha considerato ammissibile, alla luce delle caratteristiche di tali modelli tecnologici innovativi, una completa o almeno parziale sostituzione

[702] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 24.

[703] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 24.

[704] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 608-609. Secondo l'A., questa possibilità costituisce un'importante opportunità, sia per gli ordinamenti giuridici che non dispongono ancora di un registro, sia -soprattutto- per i Paesi i cui registri sono assoggettati a strutture di controllo relativamente deboli. Per l'A., inoltre, per molti Paesi emergenti e in via di sviluppo, una regolamentazione in tal senso potrebbe finanche rappresentare un importante contributo al progresso. D'altro canto, in questa prospettiva la tecnologia apre opportunità inimmaginabili in passato per modernizzare gli attuali sistemi pubblicitari. Al riguardo l'A. segnala che, per es.,

dei pubblici registri – tra i quali il Registro delle Imprese – con registri distribuiti che impiegano la tecnologia *blockchain*. I registri tradizionali potrebbero diventare superflui se e nella misura in cui tutti i loro compiti fossero legislativamente disciplinati ed eseguiti in modo sicuro tramite *blockchain*.[705] In questa prospettiva, sarebbero eliminati i tributi, le procedure amministrative e i tempi di attesa per le iscrizioni e si escluderebbe qualsiasi possibile azione arbitraria da parte della pubblica autorità che sovraintende il registro[706]. Va da sé che una tale impostazione "dequalificherebbe" in misura determinante le funzioni di controllo tradizionalmente affidate all'Ufficio del Registro.

Ma soprattutto, secondo un'opinione[707], basandosi sulla tecnologia *blockchain*, potrebbero essere introdotti nuovi tipi di registri la cui operatività non sia delimitata nell'ambito dei confini nazionali e che siano utilizzabili a livello transnazionale (forse addirittura operanti a livello mondiale). Le regole tecniche di funzionamento della *blockchain*, invero, sono le medesime applicabili dappertutto e il monitoraggio e il controllo decentralizzati all'interno di un sistema così strutturato sembrano tali da garantire, inoltre, che le regole vengano effettivamente rispettate ovunque. Questi registri potrebbero facilitare la circolazione transfrontaliera, elaborare e documentare le informazioni in modo rapido, conveniente e, soprattutto, in conformità alla legge[708]. Ad esempio, vi è chi[709] ha immaginato la possibilità che venga ideato un registro commerciale internazionale in cui siano documentati la costituzione delle società a responsabilità limitata, le partecipazioni sociali, il capitale sociale, i trasferimenti delle partecipazioni e altri rapporti giuridici delle società in tutti i Paesi del mondo, fatta salva la legge applicabile a ciascuna di esse in base alla rispettiva legge nazionale applicabile. Vi è chi[710] ha prospettato, infatti, che l'impiego di

Grecia e Honduras hanno già preso in considerazione la possibilità di convertire, in futuro, i rispettivi catasti nazionali in *blockchain*. Così pure D. LEGEAIS, *L'utilisation de la blockchain pour les titres de sociétés non cotées*, cit., 6 ss., § 4.

[705] *Contra* M. NASTRI, *Notartel – Le funzioni di servizio all'esercizio della professione notarile*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 223-224, secondo il quale "la *blockchain* nulla può aggiungere al sistema dei pubblici registri, laddove la garanzia dello Stato e l'immissione dei dati a mezzo di intermediari qualificati (notai) garantisca l'affidabilità, e può anzi risultare più costoso e meno efficiente". L'A. evidenzia però che lo stesso notariato ha individuato – avviando delle interlocuzioni con operatori del settore informatico ed Enti interessati – alcuni settori nei quali sarebbe possibile realizzare un uso virtuoso della *blockchain*. A tal proposito, a titolo esemplificativo, il notaio potrebbe ricoprire un ruolo attivo nella gestione ed esecuzione degli *smart contract* e di supporto alla tracciabilità dei pagamenti elettronici. L'A. (225) afferma altresì che il notariato dovrà muoversi, in sinergia con il Garante della *Privacy*, verso la gestione dell'attività in rete attraverso iniziative come quelle concernenti la tenuta dei cc.dd. registri pubblici sussidiari digitali, es. per le designazioni degli amministratori di sostegno, dei testamenti olografi fiduciariamente depositati, delle procure generali, nonché delle Dat (al riguardo v. R. MENCHETTI, *Registri sussidiari*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017). Sul punto v. altresì E. RINALDI, *Notariato e innovazione,* cit.

[706] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 609.

[707] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 609.

[708] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 610.

[709] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 610.

[710] B.P. PAAL, *Die Digitalisierte GmbH*, cit., 610.

infrastrutture basate su tecnologia *blockchain* sia destinato a incidere in misura crescente sull'evoluzione del diritto societario, contribuendo, in un futuro non troppo lontano, alla trasformazione tanto degli assetti normativi interni quanto di quelli sovranazionali.

Spingendo all'estremo tali orientamenti, si è giunti in ambito notarile a ipotizzare l'applicazione della tecnologia *blockchain* al diritto societario in termini tali da mettere in discussione la perdurante necessità della funzione notarile, fino a teorizzarne una potenziale sostituzione.

Tale impostazione, sebbene suggestiva in un contesto in cui l'innovazione tecnologica tende progressivamente a sostituire l'intervento umano, rischia di assimilare impropriamente il principio di certezza del diritto all'automatica applicazione di una norma a ogni ipotesi a essa riconducibile, postulando una rigida corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione normativa. Al contrario, l'attività del notaio (analogamente a quella del giudice) implica un processo ermeneutico e valutativo, finalizzato a verificare l'inquadrabilità del caso concreto nel paradigma normativo astratto, operazione che non può essere surrogata da sistemi algoritmici o dalla mera elaborazione informatica di dati. È, invece, nella funzione di adeguamento, propria del pubblico ufficiale, che si esprime il valore aggiunto dell'intervento umano, capace di tenere conto della complessità delle situazioni giuridiche reali e della tutela degli interessi specifici delle parti, i quali non risultano automaticamente traducibili in codici binari o stringhe di *hash*. La certezza giuridica, però, non si esaurisce nella mera identificazione dei contraenti, né nella pubblicità dell'atto o nell'attribuzione della sua efficacia, ma risiede, in via principale, nella realizzazione effettiva dell'interesse perseguito dalle parti, vale a dire nel conseguimento del risultato concreto che le parti intendevano raggiungere[711]. Chi scrive ritiene che un simile obiettivo non sia riducibile a processi algoritmici o schemi informatici, né possa essere interamente affidato a strutture automatizzate basate su logiche computazionali.

La criticità giuridicamente più rilevante del sistema *blockchain* emerge, peraltro, laddove si considera che la validazione dell'operazione avvenga per approvazione da parte della maggioranza dei nodi della rete (c.d. consenso distribuito), ossia di soggetti che sono fisicamente costituiti dai *server* informatici dei partecipanti alla *blockchain*, privi per definizione di *status*

[711] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 25; M. NASTRI, *Notartel – Le funzioni di servizio all'esercizio della professione notarile*, cit., 225; M. MANENTE, Blockchain*: la pretesa di sostituire il notaio*, in *Notariato*, 2016, 211 ss.; D. RESTUCCIA, *Il notaio nel terzo millennio.* Bitcoin*,* The Dao, *Monero e il sistema* blockchain, in *Federnotizie*, 21 settembre 2016. Sebbene la tecnologia *blockchain* presenti profili di potenziale interesse per l'attività notarile, in quanto consente la registrazione di documenti con data certa e identificazione dei soggetti coinvolti, è necessario rilevare che analoghe funzionalità risultano tecnicamente ottenibili anche attraverso strumenti consolidati, quali la firma digitale associata a marca temporale, già impiegabili in numerosi ambiti di applicazione: così A. MAZZEO, *Servizi notarili alla luce delle nuove piattaforme tecnologiche*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017, § *Blockchain.* Sul tema, D. LEGEAIS, *Blockchain et actifs numériques*, cit., 72, aggiunge che "la *blockchain* può provare solo elementi la cui veridicità è stata attestata".

pubblico[712]. Una volta convalidata, l'operazione viene registrata in un *ledger* condiviso, il che, sotto il profilo teorico, determinerebbe una sostanziale elisione del sistema dei pubblici registri, tra cui anche il Registro delle Imprese, il cui accesso è oggi riservato esclusivamente a documenti formati secondo specifiche modalità, quali l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Tale scenario si tradurrebbe in una frammentazione dell'autorità pubblica e in un *deficit* di garanzia statale, affidando di fatto la gestione e la pubblicità degli atti societari a una pluralità indeterminata di soggetti privi di legittimazione pubblicistica, con evidenti ricadute sulla certezza e affidabilità del traffico giuridico-commerciale[713].

[712] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 28. I sistemi di registrazione distribuita fondati su nodi paritari, privi di una preventiva qualificazione dei soggetti, si basano su un meccanismo di validazione per consenso maggioritario tra tutti i partecipanti alla rete (c.d. *blockchain* aperta). In tale configurazione, la certezza della registrazione dipende esclusivamente dall'approvazione da parte della maggioranza dei nodi coinvolti, il che ne circoscrive l'efficacia a dati di ridotta complessità e a contesti in cui il numero di partecipanti sia sufficientemente elevato da rendere significativa la logica del voto. Un simile modello, tuttavia, non si presta a un'applicazione concreta nell'ambito notarile, poiché fondato su un sistema decisionale a maggioranza tra soggetti non qualificati, incompatibile con i requisiti di certezza, responsabilità soggettiva e funzione pubblica propri dell'attività del notaio: così A. MAZZEO, *Servizi notarili alla luce delle nuove piattaforme tecnologiche*, cit., § *Blockchain*. Nello stesso senso M. MANENTE, Blockchain *e* smart contract, cit. Sul rapporto – che l'A. definisce "ambiguo" – tra potere pubblico e tecnologia v. G. BAZZONI, *Verso nuovi modelli di* governance *per la società delle piattaforme*, in AA. VV., *Automazione, Diritto e Responsabilità*, a cura di L. Picotti, Atti del Convegno di studi del 21-22 ottobre 2022, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, 86 ss.

[713] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 28. La *blockchain*, di per sé priva di capacità valutativa giuridica, assicura solo un risultato matematico. In un ambiente digitale segnato da dematerializzazione, anonimato e assenza di interazioni dirette (rapporti non *face-to-face*), aumentano le esigenze di legalità, trasparenza e certezza, le quali "amplificano le potenzialità del notaio nella catena del valore che transita su questa piattaforma, poiché il mondo telematico richiede certezze documentali ancora maggiori rispetto al passato": così C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 270. La retorica del "registro disintermediato" – inteso come sistema che si "autovalida" capace di generare fiducia senza terze parti – deve misurarsi con le esigenze di ordine pubblico. La garanzia della sicurezza e della legalità nel contesto digitale impone un presidio pubblico attivo contro le infiltrazioni criminali nelle piattaforme tecnologiche. La tutela della pubblica sicurezza digitale, pertanto, non può essere delegata a soluzioni tecniche autoreferenziali, ma richiede strumenti di controllo istituzionale, azione preventiva e intervento pubblico. Viceversa, in un contesto di criminalità digitale transnazionale, abbassare i livelli di vigilanza proprio dove i controlli normativi sono più deboli significherebbe esporre l'intero sistema giuridico-economico a gravi vulnerabilità. In tal senso ID., *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 273; ID., *Notai. Anche nel Terzo Millennio?*, cit., 113 ss.; D. LEGEAIS, *Blockchain et actifs numériques*, cit., 73; F.P. LOPS, *L'attività notarile di ultima generazione*, cit., 1262.

Considerazioni conclusive

Giungendo alla conclusione dell'analisi condotta sul tema dei controlli notarili di legalità nell'era della digitalizzazione del diritto societario, in particolare, sul nuovo art. 10 della direttiva (UE) 2017/1132 e, più in generale, sulle recenti evoluzioni normative dell'Unione Europea in tema di digitalizzazione del diritto societario, emerge con chiarezza un sensibile mutamento di approccio da parte del legislatore europeo. Dopo una lunga fase in cui l'enfasi è stata posta quasi esclusivamente sulle potenzialità offerte dall'evoluzione tecnologica – con particolare riguardo alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di costituzione e avvio delle imprese – si assiste ora a un netto ripensamento, orientato a riequilibrare l'asse tra efficienza procedurale e garanzie sostanziali.

Il nuovo assetto normativo, che recupera l'importanza di presìdi giuridici a tutela della legalità e dell'affidabilità del sistema, sembra rivelare la consapevolezza che la velocità e la semplificazione, per quanto funzionali in un'economia di mercato competitiva, non possono spingersi fino al punto da compromettere esigenze altrettanto rilevanti, quali la prevenzione di fenomeni illeciti e il contrasto a pratiche elusive o fraudolente[714]. Tale inversione di tendenza, già avvertibile nel corso dei lavori preparatori della direttiva (UE) 2019/1151, è stata senz'altro influenzata dall'azione di alcuni Stati membri – tra cui la Germania – che hanno sollecitato un approccio più cauto e strutturato[715]. Al di là delle valutazioni di ordine politico o ideologico, il mutamento va accolto con favore, nella misura in cui riconosce il valore della legalità sostanziale e dell'effettività dei controlli, anche in un contesto di innovazione digitale. La fede pubblica che assiste l'atto notarile, quale esito diretto dell'attività di controllo svolta *ex ante* dal notaio, rappresenta un presidio essenziale per la certezza del diritto e dei traffici, in un contesto economico sempre più globalizzato e interconnesso[716].

In fasi di transizione come quella attuale, segnate da tensioni economico-sociali o da rapide trasformazioni tecnologiche, il notaio, responsabile del proprio ruolo istituzionale, è chiamato a orientare l'evoluzione del sistema giuridico, conciliando – con equilibrio e competenza – i valori e gli interessi che emergono dalla prassi. In tale quadro, la funzione notarile si configura come

[714] Il mercato, quale luogo "artificiale" in quanto costruzione istituzionale, riflette la qualità della propria matrice di rischio. In tale contesto, il notaio opera come fattore terzo e organo di validazione, intermediario che assicura l'equilibrio tra interessi contrapposti. La sua funzione, riconducibile a una "magistratura del contratto *inter volentes*", contribuisce a strutturare il mercato mediante una "triangolazione" che garantisce certezza, legalità e prevenzione del contenzioso: così C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 265, 268; ID., *Notai. Anche nel Terzo Millennio?*, cit., 67 ss.; C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 130; N. RAITI, *Il notaio: da pubblico ufficiale a consulente d'impresa*, cit., 194.

[715] A. ZANARDO, *La rinnovata disciplina del controllo preventivo,* cit., 462.

[716] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 17.

strumento di composizione ordinata delle istanze sociali, talora disarticolate, e al tempo stesso come argine razionale a quel diffuso sentimento di incertezza che accompagna tanto la resistenza al cambiamento quanto l'accettazione acritica dell'innovazione[717].

Se non fosse sopraggiunta l'emergenza pandemica da COVID-19, con tutta probabilità il passaggio del diritto societario alla dimensione digitale avrebbe richiesto un'ulteriore, lunga stagione di riforme[718]. La crisi sanitaria ha però svolto un ruolo di catalizzatore normativo, tecnico e culturale, dischiudendo in modo repentino scenari di operatività digitale che il legislatore, la prassi e la dottrina erano solo parzialmente pronti a recepire. In tale contesto, il notaio non può limitarsi ad adattarsi passivamente alle nuove tecnologie: egli è chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra legalità e innovazione, tra affidabilità pubblica e semplificazione digitale dei processi[719]. È proprio nella capacità di coniugare presidio tecnico-giuridico e competenza tecnologica che si misura oggi l'attualità della sua funzione. La categoria dei notai, invero, ha da sempre mostrato grande sensibilità al cambiamento, restando costantemente aggiornata e al passo con i tempi[720]. Il controllo di legalità esercitato dal notaio – sinora considerato un presidio a tutela della correttezza formale e sostanziale delle

[717] G. LAURINI, *Dai titoli di credito all'atto a distanza,* cit., 23. V. pure F.P. LOPS, *L'attività notarile di ultima generazione*, cit., 1262. In proposito, discorrono di "tensione intrinseca" tra diritto e innovazione F. MÖSLEIN, C. RENNIG, *Venture capital and regulatory uncertainty*, in *Analisi giur. eco*., 2021, 135.

[718] C. LICINI, *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, cit., 25. Nello stesso senso G. LAURINI, *Dai titoli di credito all'atto a distanza*, cit., 21; ID., *Quale notaio per il futuro?*, cit., 221 ss.; ID., *Il notariato e l'emergenza Coronavirus*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 1 ss.; G. GUIZZI, A. TOFFOLETTO, *Il diritto dell'impresa nell'emergenza: da eccezione a regola?*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2022, 3 ss.; The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), *Report on virtual shareholder meetings*, cit., 5 ss.; A. MANICO, A. CIGOLLA, *Un diritto societario sempre più senza frontiere*, in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi Plus Diritto*, 15 febbraio 2022; M.C. STIVALI, *Così lontano, così vicino*, cit., 109-110; S. MICHELIN-MAZÉRAN, *3 questions à : Cédric Blanchet « Les notaires ont toute leur place à prendre à l'ère de la digitalisation tous azimuts »*, in JCP N, 2021, n. 21, 15; J.-F. HAMELIN, *La digitalisation du fonctionnement social*, cit., 1 ss.; A. BERGER, A. BREM, *Digitalisierung und Unternehmensgründung*, cit., 413; U. BERLIT, E-Justiz *en Allemagne - La progression de la numérisation de la justice*, in RFDA, 2021, 397; C. CAILLAUD, *Retour à l'âge du papier pour le guichet numérique des formalités des entreprises*, in *Le Figaro*, 26 gennaio 2023; A. HARDY, *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, cit., § I ss.; Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, cit., 4 ss.; B. LECOURT, *Le droit des sociétés et le numérique : vers de nouvelles dispositions européennes ?*, cit., 646; C. POMMIER, A. CAZALET, V. MAMELLI, *Numérique, prise de décision et gouvernance des sociétés*, cit., 51 ss., § 18; C. TEICHMANN, H. WICKE, *Zukunftsmodell „Hybride Hauptversammlung"*, cit., 183; S.M. WUNDERLICH, *Die Digitalisierung der Hauptversammlung*, Freiburg, Nomos, 2022, 60 ss., 98 ss. e, in chiave comparatistica, D.A. ZETZSCHE, L. ANKER-SØRENSEN, R. CONSIGLIO, M. YEBOAH-SMITH, *Enhancing virtual governance: comparative lessons from COVID-19 company laws*, in *Journal of Corporate Law Studies*, 2022, 115 ss.

[719] G. LAURINI, *Dai titoli di credito all'atto a distanza*, cit., 21-22.

[720] A titolo meramente esemplificativo, basti pensare al ruolo attivamente svolto dal notariato in relazione a istituti di nuova introduzione, quali il contratto di convivenza (art. 1, co. 50 ss. della l. n. 76/2016) o il Certificato Successorio Europeo (CSE) (artt. 62 ss. del Regolamento (UE) n. 650/2012): così P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 18; *Notare geben Rechtssicherheit*, in *Salzburger Nachrichten*, 24 novembre 2023, 9. Per approfondimenti sul CSE v. C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, 497 ss.

operazioni societarie – si rivela altresì come una garanzia di ordine pubblico economico, tanto più necessaria quanto più il sistema si apre a procedure di costituzione e modifica degli assetti societari realizzate in modalità telematica.

L'analisi condotta nel corso della presente ricerca dimostra che il notaio non è un elemento fungibile del sistema, né sostituibile con modelli automatizzati o algoritmici, per quanto evoluti. Al contrario, nel diritto societario digitalizzato – in cui l'autonomia privata si muove in ambienti sempre meno strutturati e sempre più disintermediati – la funzione notarile diventa un presidio di razionalità, volto a contenere i rischi connessi alla circolazione asimmetrica delle informazioni, all'insufficiente controllo *ex ante* realizzato nei modelli decentralizzati basati su tecnologia *blockchain*, nonché ai fenomeni di frode, abuso o riciclaggio di denaro. L'efficacia delle riforme digitali in ambito societario si gioca dunque, in larga parte, sulla capacità del legislatore di riconoscere e valorizzare il ruolo del notaio quale garante della conformità alla legge, dell'autenticità documentale e della trasparenza delle operazioni. Le più recenti direttive europee – in particolare la direttiva (UE) 2025/25 – sembrano muoversi in questa direzione, rilanciando il controllo preventivo di legalità anche nelle operazioni societarie interamente digitalizzate, e riaffermando l'importanza di presidi affidabili nel rilascio di certificati, nella verifica dell'identità delle parti e nelle attività di verifica preliminare di riscontro della sussistenza dei requisiti legali.

Il percorso normativo e interpretativo tracciato in questa tesi conduce, pertanto, a una conclusione netta: la funzione del notaio non è soltanto compatibile con il diritto societario digitalizzato, ma ne rappresenta un elemento imprescindibile di affidabilità e coerenza del sistema. A condizione che sappia rinnovare costantemente le proprie competenze, integrando nelle proprie prassi professionali le tecnologie emergenti, il notaio può e deve rivendicare – con forza e autorevolezza – la sua "unicità pubblica"[721] nel quadro della modernizzazione del diritto e dell'economia. Occorre dunque che il legislatore, nazionale e unionale, abbandoni ogni visione riduttiva del controllo notarile come elemento di intralcio procedurale, riconoscendone piuttosto il valore di rilievo strutturale nell'ordinamento, anche (e soprattutto) in ambienti digitali. È questa consapevolezza che deve guidare le scelte future: riaffermare il ruolo insostituibile del notaio quale presidio preventivo dell'interesse generale e della legalità, affinché il progresso tecnologico non si traduca in vulnerabilità giuridica, ma in una più elevata qualità delle istituzioni e dei mercati.

Se il futuro che si va delineando sarà in grado di svilupparsi lungo direttrici compatibili con le garanzie giuridiche proprie dell'ordinamento e con i presìdi di legalità analizzati, e tenuto conto che le nuove modalità operative non si pongono in alternativa, ma in affiancamento alla forma tradizionale, in presenza e su supporto cartaceo – destinata a conservare ancora a lungo una

[721] L'espressione è di C. LICINI, *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, cit., 25 ed è ribadita in ID., *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia*, cit., 264.

funzione non residuale – allora l'intervento del notariato nel paradigma digitale non potrà dirsi traumatico[722]. Ciò anche in ragione del fatto che la categoria notarile italiana da tempo, nella quotidianità professionale, si serve di infrastrutture informatiche[723] consolidate, collaudate ed evolute, che

[722] C. LICINI, *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, cit., 27.

[723] Sin dagli anni '90, il Consiglio Nazionale del Notariato ha investito nella digitalizzazione dei suoi servizi e si è reso promotore dell'innovazione nel trattamento dei documenti digitali. Per realizzare tale obiettivo, nel 1997 ha costituito la Notartel s.p.a., di proprietà dello stesso CNN e della Cassa Nazionale, allo scopo di realizzare e gestire i servizi informatici e telematici per i notai italiani. Il modello operativo della Notartel è stato ed è quello di integrare i servizi interni allo studio notarile, realizzati in proprio o da terze parti, con quelli della Pubblica Amministrazione e di privati per la realizzazione di un sistema informatico unico. La realizzazione della Rete Unitaria del Notariato (RUN) ha rappresentato, sin dalla sua istituzione in un contesto in cui la diffusione di internet era ancora limitata, il primo strumento abilitante per l'integrazione degli studi notarili in un sistema tecnologico condiviso, aperto all'interazione con le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini. Il primo servizio operativo sviluppato tramite la RUN è stato quello delle visure catastali telematiche, reso possibile da una convenzione stipulata tra CNN e MEF. A partire dal 2002, la gestione della firma digitale e della posta elettronica certificata dei notai italiani è stata affidata a Notartel, in qualità di prestatore di servizi fiduciari per conto del CNN. Dal 2013, la stessa società ha assunto anche il ruolo di conservatore degli atti informatici dei notai italiani, ottenendo nel 2016 l'accreditamento presso AgID come Conservatore di documenti informatici. Al riguardo: A. MAZZEO, *Servizi notarili alla luce delle nuove piattaforme tecnologiche*, cit., § L'attuale sistema informatico notarile e la sua evoluzione sin dagli anni '90; M. AGOSTINI, *Gli strumenti informatici a servizio del diritto societario. Video-teleconferenze, pubblicazioni e diffusioni di informazioni via* Web, in AA. VV., *Notai nel Web*, Milano, Assonotailombardia, 2015, 17 ss.; V. GUNNELLA, *Trasformazione digitale e notariato*, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2025; G. LAURINI, *Il notariato di domani: identità e innovazione*, in G. Laurini, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 121 ss.; ID., *Il notariato e le sfide della tecnologia*, in *Notariato*, 2020, 113 ss.; M. NASTRI, *Notartel – Le funzioni di servizio all'esercizio della professione notarile*, cit., 215 ss.; E. MOZZATI*, Tecnologia. Notartel e le funzioni di servizio all'esercizio della professione*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 177 ss.; P. PICCOLI, *Il notariato: efficiente e conveniente* outsourcing *di pubbliche funzioni*, cit., 173 ss.; S. SALTARELLI, *I notai e il mercato*, cit., 168 ss. Fin dalla sua istituzione negli anni Novanta, la Commissione Informatica del CNN ha promosso, attraverso specifici gruppi di lavoro tematici, un'attività sistematica di analisi e sperimentazione volta a valutare l'applicabilità delle tecnologie emergenti nell'ambito delle funzioni notarili. Le prime indagini hanno riguardato, in particolare, lo studio del trattamento semantico dei testi giuridici, sia in funzione dell'ottimizzazione delle ricerche documentali avanzate, sia per l'estrazione automatizzata di informazioni rilevanti da atti e norme. In epoca più recente, anche in ragione dell'evoluzione delle tecnologie computazionali e dell'emergere di soluzioni di intelligenza artificiale di ultima generazione, si è avvertita l'esigenza di aggiornare e approfondire l'analisi delle potenzialità applicative offerte da tali strumenti innovativi di IA: sui possibili impieghi dell'IA in ambito notarile v. G. LAURINI, *Il notaio tra passato e futuro*, in *Notariato*, 2021, 593 ss.; V. GUNNELLA, *Intelligenza Artificiale: uno sguardo alle strategie ed esperienze del notariato italiano*, in *Notariato*, 2024, 49 ss.; F.P. LOPS, *L'attività notarile di ultima generazione*, cit., 1257; C. DI MARCO, *L'intelligenza artificiale tra sviluppo tecnologico e regolamentazione: una prima lettura dell'AI Act*, in *Infonews Notartel*, n. 3, settembre 2024; A. CONDELLO, *Non tutto è calcolabile breve critica dell'intelligenza (giuridica) artificiale*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; A. CONTALDO, M. GORGA, E-law. *Le professioni legali, la digitalizzazione delle informazioni giuridiche e il processo telematico*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006, 11 ss.; *Il notariato per una giustizia moderna nell'era digitale*, cit.; D. PIANA, *Despina, Zaira, Zenobia. Essere notaio, svolgere la professione notarile fra le 'città invisibili' dell'intelligenza artificiale*, in *Vita not*., 2024, 977 ss.; ID., *Dalle norme europee in materia di società digitale alle prassi di tutela della persona e ritorno. La funzione notarile come fonte di diritto e di conoscenza pratica*, in *Bibl. Fond. it. not*., 2024, n. 1, 87 ss.; E. RINALDI, *Notariato e innovazione: dati, intelligenza artificiale, comunicazione e ascolto dei notai*, in *Federnotizie*, 8

costituiscono un presupposto tecnico-organizzativo pienamente compatibile con le innovazioni di sistema. È dunque ragionevole ritenere che tale transizione sarà percepita dagli utenti non solo come fisiologica, ma come un ulteriore elemento di affidabilità del notariato nel nuovo contesto tecnologico.

Riguardo alle prospettive evolutive, si è osservato[724] che la complessità del sistema della pubblicità commerciale mal si concilia con l'architettura della tecnologia *blockchain*, la quale presuppone l'estromissione dell'autorità pubblica dalla gestione dei registri e, più in generale, dalla tutela dello Stato. In assenza di un soggetto terzo istituzionalmente preposto al controllo delle operazioni societarie, si rischierebbe di attribuire a una platea indifferenziata di utenti – non necessariamente dotati di competenze giuridiche specialistiche – il potere effettivo di dar corso, tramite protocolli decentralizzati e meccanismi

novembre 2024; J. LIEDER, *Die Bedeutung des Vertrauensschutzes*, cit., 84; S. MICHELIN-MAZÉRAN, *3 questions à : Cédric Blanchet,* cit., 15. Sull'impiego dell'IA nel diritto societario: A. SACCO GINEVRI, *Intelligenza artificiale e* corporate governance, in *Riv. dir. impr*., 2022, 259 ss.; S. PRÉVOST BOYARD, *Droit des sociétés et droit du numérique*, cit., 495 ss.; J.C. DE MARTIN, *Gli strumenti dell'intelligenza artificiale*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 49 ss.; U. BERLIT, E-Justiz *en Allemagne*, cit., 397 ss.; M. LARTIGUE, *Le recours, par les clients, à des outils intégrant l'IA menace-t-il le métier d'avocat ?*, in *Gaz. Pal*., 2025, n. 10, 3 ss.; E. BOCCHINI, *Contro la "soggettivizzazione" dell'intelligenza artificiale*, in *Nuovo dir. soc*., 2023, 195 ss. T. KREMER, *Digitalisierung als Vorstandspflicht?*, cit., 97 ss.; C. KROPP, K. BRAUN, *In digitaler Gesellschaft: Herausforderungen, Risiken und Chancen einer demokratischen Technikgestaltung*, in AA. VV., *In digitaler Gesellschaft. Neukonfigurationen zwischen Robotern, Algorithmen und Usern*, a cura di K. Braun, C. Kropp, Bielefeld, Transcript Verlag, 2021, 7 ss.; U. NOACK, *Künstliche Intelligenz und die Unternehmensleitung*, in *Festschrift für Christine Windbichler zum 70. Geburstag am 8. Dezember 2020*, a cura di G. Bachmann, S. Grundmann, A. Mengel, K. Krolop, Berlin, de Gruyter, 2020, 947 ss.; ID., *Künstliche Intelligenz und die Unternehmensleitung,* in NZG, 2021, 305-306; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 137; S. MERABET, *Le droit de l'intelligence artificielle : et le droit des affaires ?*, in *Rev sociétés*, 2025, 281 ss.; ID., *Règlement sur l'intelligence artificielle : les principals obligations applicables aux systèmes d'intelligence artificielle*, in *Gaz. Pal*., 2025, n. 2, 30 ss.; B. MIEBACH, *Digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft*, cit., 185 ss.; S. THIEL, A. NAZARI-KHANACHAYI, *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive*, cit., 134 ss.; J. ZHAO, *Artificial intelligence and corporate decisions: fantasy, reality or destiny*, in *Catholic University Law Review*, 2022, 663 ss. Sugli strumenti informatici adoperati dal notariato in materia di contrasto al riciclaggio v. *Antiriciclaggio. Dal notariato la tecnologia informatica per le segnalazioni dei commercialisti*, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2023; *Entretien avec Bertrand Savouré, nouveau président du Conseil supérieur du notariat*, cit., 27 ss.; S. OMLOR, J. SEDLMEIR, N. URBACH, *Identifizierungsniveaus bei notariellen (Online-)Verfahren*, cit., 1694; G. SCHNEIDER, *IA, rischi d'impresa e le (mancate) risposte del diritto: ...DORA per tutti?*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 113 ss. Tra le recenti applicazioni di tecnologie digitali a controllo "centralizzato" in ambito notarile si segnala il progetto "Flaminia Cloud", la quale è una piattaforma *cloud* sviluppata da Notartel e finalizzata a ospitare in modo centralizzato e sicuro i fascicoli notarili digitali. In base a tale novità, tutti i fascicoli di un notaio dovrebbero essere trasferiti dal *server* della sua *software house* al *server* di Notartel, garantendo al notaio – anche una volta cessato dall'esercizio – il pieno e libero accesso ai propri dati professionali digitali. Al riguardo v. E. MORANDI, *Flaminia Cloud: e il GDPR?*, in *Federnotizie*, 26 ottobre 2024; P. PICCOLI, *FlaminiaCloud: un nuovo strumento per i notai? Ma le domande rimangono senza risposta*, in *Federnotizie*, 26 ottobre 2024.

[724] P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 28-29.

"peer-to-peer", a operazioni prive di qualsivoglia vaglio *ex ante*[725]. In tale contesto, il venir meno di un centro qualificato di responsabilità, in favore di un sistema che si auto-regola mediante il contributo diffuso degli utenti, determinerebbe un *vulnus* evidente alla certezza del diritto e alla tutela degli interessi pubblici e privati sottesi alla pubblicità legale. Al contrario, l'intervento del notaio, quale intermediario professionale e pubblico ufficiale, assicura che i dati destinati a confluire nei registri pubblici siano previamente sottoposti a un controllo di legalità fondato su criteri oggettivi ed effettuato da un soggetto istituzionalmente responsabile della loro attendibilità e conformità alla legge.

L'aspetto centrale, più che nel tentativo di sostituire l'attuale sistema di pubblicità legale, sembra consistere nella possibilità di preservarne la qualità – fondata sull'inscindibile binomio "notaio - Registro delle Imprese" – valorizzando, al contempo, le potenzialità offerte dalle tecnologie *blockchain*. In tale prospettiva, una possibile evoluzione conforme alle esigenze di legalità dell'ordinamento potrebbe essere rappresentata da *Notarchain*, ossia da un'infrastruttura distribuita in cui i dati e le informazioni rilevanti ai fini pubblicitari non siano gestiti da soggetti anonimi o privi della necessaria qualifica giuridica, bensì da notai – pubblici ufficiali dotati di adeguata competenza e sottoposti a responsabilità[726] anche disciplinare – operanti in costante interazione con pubblici uffici e soggetti istituzionali. Una simile configurazione permetterebbe di riservare la validazione dei blocchi informativi a professionisti qualificati, mantenendo inalterata la destinazione degli atti pubblici ai tradizionali canali della pubblicità legale. La *Notarchain*[727] non

[725] Quello notarile è un completo "sistema di qualità e di certezza statuale". Pertanto, affidare funzioni di controllo di legalità sostanziale a soggetti non dotati delle competenze notarili di "organo di validazione pubblico" equivarrebbe a derogare al principio secondo cui la tutela dell'interesse generale spetta ad apparati statuali privi di interesse di parte. Il "test di legalità" ha infatti efficacia solo se esercitato da un soggetto non coinvolto nelle dinamiche negoziali, ma investito di una funzione di validazione nell'interesse dell'ordinamento stesso: così C. LICINI, *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia,* cit., 266. Nello stesso senso C. LICINI, G. LIOTTA, *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, cit., 130; M. FERRARIS, *Sant'Agostino e la* blockchain, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico. Cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017; C.A. MARCOZ, *Il futuro del Notariato europeo*, in *Notariato*, 2023, 5 ss.

[726] Per considerazioni più generali in ordine alle implicazioni connesse alla responsabilità del notaio che si serva, nell'esercizio delle sue funzioni, di strumenti di intelligenza artificiale (specie ove generativa), v. A. BENSAMOUN, P.-F. CUIF, T. DOUVILLE, *Notaire + IA = Notar'IA*, in JPC G, 2024, n. 13, 573; M. PALAZZO, *L'atto notarile algoritmico. Le sfide per il notariato e gli strumenti per affrontarle*, in *Vita not*., 2024, 995 ss.; ID., *Potere della tecnica e funzione del diritto*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2024, n. 1, 115 ss.

[727] Il progetto *Notarchain* è stato presentato al 52° Congresso Nazionale di Palermo nel 2017 "Notaio: garanzia di sistema per l'Italia digitale". Sul tema P. ZANELLI, *Il notaio tra forme e formule*, cit., 29-30; F. FIMMANÒ, *Legaltech e notariato*, cit., 49-50; M. PALAZZO, *Informatica e diritto. Un dialogo necessario*, in *Notariato*, 2019, 501; C. LICINI, *Il notaio dell'era digitale: riflessioni gius-economiche*, in *Notariato*, 2018, 147; G.O. MANNELLA, G. CONIGLIONE, Notarchain*: la* Blockchain *"certificata" dai notai*, in *Quotidiano giuridico*, 1° agosto 2018. In Francia, sull'implementazione della *blockchain notariale* (BNC), affidata a Paris Notaires Services, si segnala che quest'ultima è sottoposta al controllo di un'autorità composta dal collegio dei cinque presidenti delle Chambres des notaires du Grand Paris. Tra le funzionalità attualmente in fase di sviluppo di tale *blockchain*, per es., l'applicazione "Register" consentirà

rappresenterebbe, dunque, un'alternativa al notariato, ma uno strumento tecnologico a supporto della sua funzione di garanzia, idoneo a favorirne l'integrazione con sistemi digitali evoluti. È auspicabile, in questa direzione, che l'innovazione non si ponga in termini antagonisti, ma come leva funzionale al rafforzamento del ruolo notarile, da secoli baluardo di legalità e certezza dei traffici giuridici.

La *Notarchain*, in tal senso, si configura come il primo modello europeo di *blockchain* a validazione "qualificata", nel quale si coniugano l'immodificabilità dei dati con un controllo preventivo sull'identità delle parti coinvolte, nonché sulla correttezza, completezza e conformità alla legge delle informazioni immesse nella catena. Si tratta di un'infrastruttura digitale idonea non solo alla conservazione sicura di *file* e documenti informatici, ma potenzialmente estensibile – in una prospettiva evolutiva – a molteplici ambiti in cui siano richiesti elevati *standard* di autenticazione, tracciabilità e certificazione[728].

In sintesi, le conclusioni restituiscono un bilancio complessivamente positivo con riferimento sia al processo di armonizzazione promosso dalle istituzioni europee in materia di diritto societario, sia alle modalità con cui gli Stati membri – e segnatamente l'Italia, tra i primi Paesi ad aver dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1151 – hanno recepito e integrato tali riforme nei rispettivi ordinamenti nazionali. L'innovazione tecnologica, per quanto auspicabile, non può dispiegarsi disancorata da adeguati strumenti di controllo: in tale contesto il notaio, aggiornando le proprie competenze e valorizzando la funzione di garanzia che storicamente gli è propria, può assumere un ruolo chiave nell'architettura del diritto societario digitalizzato. Lungi dal costituire un retaggio del passato, egli si configura come un interlocutore strategico per garantire sicurezza, trasparenza e affidabilità nelle nuove dinamiche dell'agire economico.

ai notai francesi di gestire per conto di una società non quotata la circolazione dei titoli relativi alla stessa. Così S. MICHELIN-MAZÉRAN, *3 questions à : Cédric Blanchet,* cit., 15.

[728] M. NASTRI, *Notartel – Le funzioni di servizio all'esercizio della professione notarile*, cit., 225. A titolo esemplificativo, vi è chi ha pensato, tra l'altro, alla gestione digitale di beni mobili, disegni, opere d'arte: così P. LIBERANOME, *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autorali*, in *Contratti*, 2022, 93.

Bibliografia

Dottrina

AA. VV., *L'applicazione della firma digitale al registro delle imprese*, Milano, Ipsoa, 2002

AA. VV., *La riforma tedesca delle società di persone (*Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - *MoPeG). Introduzioni e traduzione*, a cura di M. Onza, Torino, Giappichelli, 2023

AA. VV., *Professioni legali e nuove tecnologie. Come sarà il notaio del futuro?,* in *Notariato*, 2021, 5 ss.

ABRIANI N., *Rappresentazione e circolazione di partecipazioni di società di capitali mediante la tecnologia DLT*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2022, 359 ss.

ABRIANI N., *Struttura finanziaria, assetti proprietari e assetti organizzativi della società a responsabilità limitata PMI. "Que reste-t-il della s.r.l.?"*, Atti del IX Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": Problemi attuali della proprietà nel diritto commerciale, Roma, 23-24 febbraio 2018

ABRIANI N., *Sul verbale assembleare non contestuale di società di capitali*, Studio CNN n. 5916/I 2005, 11-12

ADAMI F., *Emergenza Covid-19: le copie esecutive di titoli giudiziali spedite con modalità telematiche,* in *Quotidiano Giuridico*, 12 febbraio 2021

ADAMIETZ A., *Uber Fernwirkungen im Recht, in Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 1 ss.

ADDAMO S., *Convocazione dell'assemblea di s.r.l. mediante mezzi di telecomunicazione e discrezionalità degli amministratori*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, II, 115 ss.

ADDAMO S., *Le decisioni con strumenti telematici nella s.r.l.: poteri degli amministratori e diritti dei soci*, in *Rivista ODC*, 2024, 695 ss.

AGNONE G., *Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 93 ss.

AGOSTINI M., *Gli strumenti informatici a servizio del diritto societario. Video-teleconferenze, pubblicazioni e diffusioni di informazioni via* Web, in AA. VV., *Notai nel* Web, Milano, Assonotailombardia, 2015, 17 ss.

AGSTNER P., *Le s.r.l. aperte: uno sguardo comparatistico*, in *Rivista ODC*, 2024, 198 ss.

AGSTNER P., CAPIZZI A., GIUDICI P., *Il finanziamento delle* startup: Angels, Venture Capital *e la nuova Srl*, relazione discussa in occasione del XI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": Organizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa nel diritto interno e nella dimensione transnazionale, Roma, 14-15 febbraio 2020, 12 ss.

ALBANESE A., *Il controllo preventivo sugli atti delle società di capitali e delle cooperative fra storia e cronaca,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2001, 779 ss.

ALBANESE A., *La verifica notarile di legalità sulle società: primi problemi interpretativi*, in *Contr. impr.*, 2001, 791 ss.

ALESSI C., *Intestazione intermediata delle quote di s.r.l. pmi e schema fiduciario*, in *Giur. comm*., 2024, I, 207 ss.

Amélioration du droit des sociétés à l'ère numérique : publication d'une directive, in *Bull. jol. soc*., 2025, n. 2, 4

ANNONI A., *Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di società soggette alla legge di uno Stato Membro dell'UE: novità nel D.Lgs. 183/2021*, in *Federnotizie*, 30 novembre 2021

Antiriciclaggio. Dal notariato la tecnologia informatica per le segnalazioni dei commercialisti, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2023

ANTONELLI G.M., *Indicatori di Anomalia Antiriciclaggio: le indicazioni del CNN per i notai*, in *Federnotizie*, 16 maggio 2025

ANZELINI S., *Il ruolo del notaio nella mediazione. Le novità introdotte dalla Riforma Cartabia*, in *Notariato*, 2024, 371 ss.

ARCELLA G., *Gli obblighi antiriciclaggio nell'AML* package *e la protezione dei dati personali*, in *Notariato*, 2025, 271 ss.

ARCELLA G., *Identità digitale*, in *Infonews Notartel*, n. 3, novembre 2023

ARCELLA G., *L'atto notarile ed i* big data*: il valore dell'informazione dalla pubblica fede, ai dati statistici fino agli "oracoli" per gli* smart contract, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

ARCELLA G., CHIBBARO S., MANENTE M., NASTRI M., *S.r.l.* online*, atto telematico e atto a distanza,* in *Notariato*, 2021, 31 ss.

ARDIZZONE L., *Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere,* in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 203 ss.

ASSONIME, *La proposta di regolamento UE che istituisce un quadro per un'identità digitale europea*, Approfondimenti, 2022, n. 5, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/Approfondimenti%205-2022.pdf

ASSONIME, *La riunione assembleare con mezzi di telecomunicazione. Questioni e prospettive*, Note e Studi, 2022, n. 2, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/note%20e%20studi%202-2022.pdf

ASSONIME, *La sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi*, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/approfondimenti%203-2024.pdf

ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Circolare 16/2023, in https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-16_2023.aspx, 33

ASSONIME, *Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, Interventi 10/2023, in https://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=https://www.assonime.it/attivita-editoriale/interventi/Documents/Interventi%2010-2023.pdf, 2

ASSONIME n. 8/2023, Q&A *sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi*, in *Riv. not*., 2024, 159 ss.

ASSONIME, *Trasferimento di sede e trasformazioni societarie internazionali dopo la sentenza* Polbud, Caso 5/2018, in https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/il-caso-5-2018.aspx

ATLANTE N., CIRIANNI F., *I compiti di verifica del notaio e l'iscrizione nel Registro unico nazionale di atti degli enti del terzo settore con personalità giuridica*, Studio CNN n. 8-

2023/CTS, Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 29 settembre 2023

ATLANTE N., MALTONI M., MARCHETTI C., NOTARI M., ROVEDA A., *Le disposizioni in materia societaria nel D.L. Covid-19 (D.L. 17 marzo 2020 n. 18): profili applicativi*, in *Federnotizie*, 30 marzo

AULETTA F., *La Riforma della Volontaria Giurisdizione: un'occasione da non mancare per una capacità notarile aumentata*, in *Notariato*, 2025, 129 ss.

AULETTA F., *Notariato, nuove tecnologie e organizzazione reticolare della giurisdizione*, in *Notariato*, 2021, 43 ss.

AUMANN C., *Personengesellschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht. Aktuelle Entwicklungen*, in *Notar*, 2024/1, 15 ss.

AUMONT F., MROZ H., THIBERT-BELAMAN S., *L'ingénierie notariale au service de la prévention et de la résolution des conflits en droit des affaires*, in JCP N, 2022, n. 39, 41 ss.

BALLERINI G., *Firme elettroniche e documenti informatici: ricostruzione teorica*, in AA. VV., *Documenti informatici e firme elettroniche nell'attività d'impresa*, a cura di M. Onza, V. Pescatore, C. Picciau, Pisa, Pacini, 2022, 51

BALTI A., *L'età contemporanea. Il Notaio, custode della parola*, in Tabellio, notarius*, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. Bassani, F. Pulitanò, Milano, Milano University Press, 2022, 127 ss.

BARALIS G., *Atti societari: il controllo del giudice dell'omologa e quello notarile. Esame di alcuni casi di interesse notarile*, in *Riv. not.*, 1997, 305 ss.

BARONE D., Follow the money*: per una completa tracciabilità dei pagamenti. La proposta del Notariato per la tracciabilità dei pagamenti nelle cessioni di partecipazioni e aziende*, Atti del convegno telematico della Fondazione Italiana del Notariato: Rule of law e normativa antiriciclaggio, *online* dal 15 aprile al 31 dicembre 2021, in https://biblioteca.fondazionenotariato.it/art/la-proposta-del-notariato-per-la-tracciabilita-dei-pagamenti-nelle-cessioni-di-partecipazioni-e-aziende.html

BARONE R., *Protezione dell'atto e responsabilità notarile*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

BARTOLACELLI A., *Armonizzazione, concorrenza e convergenza tra ordinamenti: evidenze del diritto delle società a responsabilità limitata in Europa e in Italia*, in AA. VV., *Percorsi di diritto societario europeo*, a cura di E. Pederzini, 4 ed., Torino, Giappichelli, 2020, 165 ss.

BARTOLACELLI A., *Trasformazione transfrontaliera e sentenza* Polbud*: corale alla fine del viaggio?*, nota a CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, in *Giur. comm*., 2018, II, 428 ss.

BATTAGLINI R., *Costituzione* online *delle società*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 95 ss.

BAZZONI G., *Verso nuovi modelli di* governance *per la società delle piattaforme*, in AA. VV., *Automazione, Diritto e Responsabilità*, a cura di L. Picotti, Atti del Convegno di studi del 21-22 ottobre 2022, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2023, 63 ss.

BECHINI U., *Il notaio digitale. Dalla firma alla* blockchain, Milano, Giuffrè, 2019, 54 ss.

BENAZZO P., *Categorie di quote, diritti di voto e* governance *della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta*?, in *Riv. soc.*, 2018, I, 1441 ss.

BENAZZO P., *La s.r.l. start-up innovativa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, I, 101 ss.

BENAZZO P., Start-up *e PMI Innovative*, in AA. VV., *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Milanofiori Assago, Utet, 2017, 467 ss.

BENDER M., *Die grenzüberschreitende Verwendung von Unternehmensdaten vor dem Hintergrund der Digitalisierungsrichtlinie II*, in NZG, 2025, 51 ss.

BENEDETTELLI M.V., *Sul trasferimento della sede sociale all'estero*, in *Riv. soc*., 2010, 1251 ss.

BENSAMOUN A., CUIF P.-F., DOUVILLE T., *Notaire + IA = Notar'IA*, in JPC G, 2024, n. 13, 573 ss.

BERGÉ J.-S., *La digitalisation, le droit et la vitesse de la circulation*, in AA. VV., *Droit des affaires et intelligence artificielle. Diagnostic et prospective*, diretto da M. Cannarsa, J.-L. Piotraut, A. Quiquerez, I. Randrianirina, Paris, Mare & Martin, 2023, 19 ss.

BERGER A., BREM A., *Digitalisierung und Unternehmensgründung: Ein kritischer Blick auf die notarielle Beurkundung im Rahmen des neuen EU-Rechtsrahmens für die Online-Gründungen*, in GWR 2021, 413 ss.

BERLIT U., E-Justiz *en Allemagne - La progression de la numérisation de la justice*, in RFDA, 2021, 397 ss.

BEURSKENS M., *Digitalisierungsrichtlinie II – Viel Publizität, wenig Digitalisierung*, in RDi, 2024, 305 ss.

BIANCA C.M., *Documento digitale e atto notarile*, in *Vita not*., 2020, 1201 ss.

BIANCA M., *La costituzione* online *delle società tra un arresto del Consiglio di Stato e l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151*, in *Rivista ODC*, 2021, 1315 ss.

BIANCA M., *La direttiva (UE) 2025/25 e l'efficacia delle iscrizioni dei registri delle imprese interconnessi*, in *Rivista ODC*, 2025, 417 ss.

BIINO G., *Per un Notariato protagonista*, in *Notariato*, 2022, 309

BIONDI A., *Mediaset, addio a Mfe - Altra via per il polo tv*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 agosto 2020, 14

BIONDI A., *Vivendi blocca la tv paneuropea Mediaset: «Pronti a piano alternativo»*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 luglio 2020, 21

BIRNBAUER W., *Ausländische Zweigniederlassung einer inländischen GmbH*, in GES, 2023, n. 5, 240

BISCHOFF K., *Die notariellen Online-Verfahren nach Inkrafttreten des DiREG, in Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 41 ss.

BOCCHINI E., "*Atti" e "fatti" nella teoria della pubblicità legale commerciale*, in *Giur. comm*., 2004, I, 240 ss.

BOCCHINI E., *Contro la "soggettivizzazione" dell'intelligenza artificiale*, in *Nuovo dir. soc*., 2023, 195 ss.

BOCCHINI E., *Giurisprudenza onoraria del giudice del registro delle imprese con postilla sul sindaco neo-professionista*, nota a Trib. Catania, 30 marzo 1981, in *Giur. comm*., 1982, II, 707 ss.

BOCCHINI E., *Il registro europeo delle imprese*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 319 ss.

BOCHMANN C., *§ 48 I 2 GmbHG-E des DiREG-Referentenentwurfs als Digitalisierungsbremse im Recht der GmbH-Gesellschafterversammlung*, in NZG, 2022, 531 ss.

BOCK L., *Die Digitalisierungsrichtlinie II – Ausbau der öffentlichen Präventivkontrolle und weitere Erleichterungen im Zugang zu Registerinformationen*, in *MittBayNot*, 2025, 1 ss.

BOCK L., *Online-Gründung von GmbHs und veränderte Registerpublizität – der Entwurf1 eines Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie*, in RNotZ, 2021, 326 ss.

BOGGIALI D., *Le riunioni con mezzi di telecomunicazione dopo la cessazione delle norme emergenziali*, in *CNN Notizie*, 29 luglio 2022

BOGGIALI D., GUGLIELMO R., *La continuazione dell'attività d'impresa e la partecipazione di incapaci in società*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2023, n. 1, 239 ss.

BOGGIALI D., RUOTOLO A., *Dalla società a responsabilità limitata "alle" società a responsabilità limitata*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 1, 7 ss.

BOGGIO L., *Identità digitale dell'impresa: ricostruzione concettuale, forme e tecniche di protezione*, in AA. VV., *Identità digitale, processo e rapporti tra privati*, a cura di M. Maugeri, A. Ciriello, Milano, Giuffrè, 2024, 343 ss.

BONAVERA E.E., *Alcune osservazioni sul procedimento d'iscrizione nel registro delle imprese*, nota a Trib. Sassari, 9 dicembre 1996, in *Società*, 1997, 580 ss.

BONAVERA E.E., *Ancora sui poteri di controllo del giudice del registro*, nota a Trib. Sassari, 1° aprile 1997, in *Società*, 1997, 1080 ss.

BONAVERA E.E., *Cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese: il potere di controllo del giudice del registro*, nota a Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 12 gennaio 2018 e a Trib. Milano, Giudice del Registro delle Imprese, 17 aprile 2018, in *Società*, 2018, 1405 ss.

BONAVERA E.E., *Il potere di controllo del conservatore del registro delle imprese: controllo formale e controllo qualificatorio*, nota a Trib. Milano, 29 febbraio 2016 e a Trib. Reggio Emilia, 29 febbraio 2016, in *Società*, 2016, 1090 ss.

BONILINI G., *La designazione testamentaria del notaio preposto alla redazione dell'inventario*, in *Fam. pers. e successioni,* 2009, 748 ss.

BORMANN J., *Die Digitalisierte GmbH,* in ZGR*,* 2017, 621 ss.

BORMANN J., WALCH A., *Zwei Jahre notarielle Online-Verfahren im Gesellschaftsrecht – Ein Blick zurück und nach vorn*, in AA. VV., *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2024, 131 ss.

BORMANN J., WOSGIEN M., *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0 und die Rolle des Notars im Europäischen Gesellschaftsrecht*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 59 ss.

BORTOLUZZI A., *Il notaio e la verifica degli atti societari*, in *Riv. not*., 2002, 1351 ss.

BRIZZI F., *Offerta al pubblico e circolazione delle quote di s.r.l. in seguito alla novella dell'art. 100*-ter *T.U.F.: prime riflessioni*, in *Rivista ODC*, 2023, 894 ss.

Die Bundesnotarkammer im Jahr 2022, in DNotZ, 2023, 561 ss.

BUONOCORE V., *Le società. Disposizioni generali*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2000, 180

BUSANI A., *Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19*, in *Società*, 2020, 393 ss.

BUSANI A., *Fusione transfrontaliera e fusione internazionale*, in *Società*, 2023, 407 ss.

BUSANI A., *La trasformazione transfrontaliera e internazionale*, in *Società*, 2023, 446 ss.

BUSANI A., *Massime notarili e orientamenti professionali. Categorie di quote nella S.r.l.-PMI*, in *Società*, 2019, 493 ss.

BUSANI A., *Notaio sempre più telematico: la Srl si costituisce dal pc di casa,* in *Il Sole 24 Ore,* 13 settembre 2021

BUSANI A., *Per le società non c'è abuso nel trasferimento intraUe*, in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi*, 1° novembre 2017, 19

BUSANI A., *Scissione transfrontaliera e scissione internazionale*, in *Società*, 2023, 427 ss.

BUSANI A., Start-up *senza notaio salve se l'assemblea sana la nullità,* in *Sole 24 Ore Norme&Tributi Plus,* 24 maggio 2021, 25

BUSCH S., *Gründung der GmbH*, in AA. VV., *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts*, Bd. 3, *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, a cura di H. Wicke, G. Bachmann, München, Beck, 2023, 167 ss.

BÜTTEL P.K., *DiRUG und DiREG - Digitalisierungsschub (nicht nur) für Gründer*, in jurisPR-ITR 18/2022 Anm. 2

BÜTTNER W., *Fragen und Antworten zur Videobeurkundung, §§ 16a ff. BeurkG, NotAktVV, für Notare*, in ZNotP, 2022, 229 ss.

CACCAVALE C., *Le società con "doppia nazionalità" e il controllo del notaio*, in *Federnotizie*, 12 aprile 2023

CAGNASSO O., *La società semplice: un ritorno ai codici abrogati?*, nota a Trib. Roma, 8 novembre 2016, in *Giur. it*., 2017, 695 ss.

CAGNASSO O., *Note in tema di s.r.l. start-up innovative: un nuovo tipo societario a durata limitata?*, in AA. VV., *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano, Giuffrè, 2015, I, 79 ss.

CAGNASSO O., *Portale* on line *e raccolta di capitali di rischio*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22 - 23 febbraio 2019

CAGNASSO O., *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. PMI*, Atti del XXXII Convegno di studio "Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?", Courmayeur, 14-15 settembre 2018

CAGNASSO O., *Start-up innovativa e fallimento*, nota a App. Bologna, 24 ottobre 2018, in *Giur. it.*, 2019, 1123 ss.

CAILLAUD C., *Retour à l'âge du papier pour le guichet numérique des formalités des entreprises*, in *Le Figaro*, 26 gennaio 2023

CALLEGARI M., DESANA E.R., *Dalla Riforma Draghi alla Legge Capitali*, in *Giur. it*., 2024, 2482

CAMBARERI D., *È l'ora dell'atto notarile a distanza? Uno sguardo all'estero per vedere all'interno,* in *Federnotizie*, 7 aprile 2021

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 2 Diritto delle società*, a cura di M. Campobasso, Milano, Utet, 2020, 69

CAMPOBASSO M., *La società semplice "irregolare"*, in *Riv. dir. comm*., 2005, I, 277 ss.

CANTAMESSA M., Startup *innovative – una riflessione sulle nuove imprese nell'ecosistema italiano dell'innovazione*, in *Nuovo dir. soc*., 2022, 1139 ss.

CAPANTINI M., *La tutela consolare dalle origini alla "comunitarizzazione" della protezione per i cittadini UE non rappresentati*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, 547 ss.

CAPELLI I., *La dematerializzazione delle quote di s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2024, 2491 ss.

CAPELLI I., *La struttura finanziaria delle imprese e gli strumenti finanziari digitali. Prime considerazioni tra decentralizzazione e regolazione nel contesto del* DLT Pilot Regime *e del decreto* FinTech, in *Dir. inform*, 2023, 645 ss.

CAPELLI I., *Le piattaforme di "crowdfunding": dalla partecipazione al mercato*, in *Analisi giur. eco*., 2025, 329 ss.

CAPELLI I., *Questioni aperte in tema di circolazione anche digitale della quota di s.r.l.: dalle operazioni di* crowdfunding *alla* Distributed Ledger Technology, in *Rivista ODC*, 2024, 92 ss.

CARNELUTTI F., *La figura giuridica del notaro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ*., 1950, 321 ss.

CARNELUTTI F., *Registrazione delle imprese e giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.,* 1942, 235

CASADEI T., PIETROPAOLI S., *Intelligenza artificiale: fine o confine del diritto?*, in AA. VV., *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, a cura di T. Casadei, S. Pietropaoli, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 219 ss.

CATHIARD C., *Utilisation des outils numériques en droit des sociétés : la nouvelle directive européenne est entrée en vigueur*, in *Bull. jol. soc*., 2025, n. 3, 40 ss.

CAVALAGLIO L., *Sub* art. 484 c.c., in *Commentario al codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Milanofiori Assago, Utet, 2009, 259 ss.

CHIANALE A., *La Cassazione inciampa sulla forma degli atti autentici stranieri*, nota a Cass., 2 luglio 2019, n. 17713, in *Nuova giur. civ. comm*, 2019, 1274 ss.

CHIAPPINI E., *La costituzione elettronica delle società di capitali. Analisi di diritto comparato tra Italia, Austria e Germania*, Milano, Giuffrè, 2025, 6 ss.

CHIARELLI L., *L'atto notarile informatico in prospettiva europea e internazionale*, in AA. VV., *La circolazione della ricchezza nell'era digitale*, a cura di V.V. Cuocci, F.P. Lops, C. Motti, Pisa, Pacini, 2021, 185 ss.

CHIBBARO S., *La formazione e sottoscrizione dell'originale informatico: norme compatibili e innovazione del d.lgs. n. 110 del 2010*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 165 ss.

CHIBBARO S., NASTRI M., *La conservazione degli atti notarili informatici nel contesto normativo nazionale ed europeo*, relazione al Convegno di studio "Regole giuridiche per la società digitale: successione digitale, contrattazione e conservazione informatica tra prospettive e criticità", incluso nel Pacchetto formativo 2023 della Fondazione Italiana del Notariato e accessibile in differita *streaming* dal 5 giugno al 31 dicembre 2023 in https://www.fondazionenotariato.it/

CHIBBARO S., NASTRI M., *La conservazione degli atti notarili informatici,* Studio CNN n. 3_2023 DI, Approvato dalla Commissione Informatica il 14 giugno 2023

CIAN M., *La dematerializzazione delle partecipazioni di società a responsabilità limitata (art. 3 l. 21/2024)*, Studio CNN n. 42-2024/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 22 marzo 2024

CIAN M., *Le quote dematerializzate di s.r.l.*, in *Riv. dir. civ*., 2024, II, 291-292

CIAN M., *L'intestazione intermediata delle quote di s.r.l. P.M.I.: rapporto societario, regime della circolazione*, in *Nuove leggi civ comm*., 2018, 1261 ss.

CIAN M., *Registro delle imprese ed altri strumenti pubblicitari*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 305 ss.

CIAN M., *Società start-up innovative e PMI innovative,* in *Giur. comm.*, 2015, I, 969 ss.

CIAN M., *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del* sistema, in *Riv. soc.*, 2018, 818 ss.

CIAN M., *Titoli dematerializzati e circolazione "cartolare"*, Milano, Giuffrè, 2001, 146

CIAN M., *Vecchie e nuove leggi di circolazione delle quote di s.r.l.: tre modelli a zonzo (per tacer del* token*)*, in *Rivista ODC*, 2024, 812 ss.

CIANCIOLO V., *Riforma Cartabia, il nuovo volto della volontaria giurisdizione*, in *Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Plus Diritto*, 12 gennaio 2023

CICCIA MESSINA A., *Operazioni transfrontaliere, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie: nuovi controlli, obblighi e semplificazioni*, in *Quotidiano Ipsoa*, 13 giugno 2025

CINELLI P., *Trasferire con l'app NotaioID i dati personali da un documento elettronic*o, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2023

CIOCCA N., *Potenzialità e rischi della DLT nel Regime pilota e nel Decreto in materia di strumenti finanziari in forma digitale*, in *Rivista ODC*, 2024, 835 ss.

CIOCCA N., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario (dir. 2019/1151)*, in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 105 ss.

CIOCCA N., MARASÀ G., *Il trasferimento delle partecipazioni*, in AA. VV., *Le società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba e G. Marasà, I, Milano, Giuffrè, 2020, 688 s.

CIRIANNI F., Focus *sulle novità di interesse notarile in materia di obbligazioni, titoli di debito e quote dematerializzate nella "Legge Capitali"*, in *Riv. not*., 2024, 907 ss.

CIVERRA E., *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal Registro delle imprese*, nota a Trib. Padova, 13 agosto 2004, in *Società*, 2005, 765 ss.

CNN, *Audizione presso 14° Commissione Affari Europei-Senato della Repubblica,* 8 giugno 2020, in https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/144/101/Consiglio_Nazionale_del_Notariato.pdf.

CNN, Commissione studi civilistici, *Iscrivibilità degli atti societari - Ampliamento del ruolo del notaio – Commento alle modifiche apportate alla legge 24 novembre 2000 n. 340* – Giugno 2003, in https://www.notariato.it

COLETTA A., Startup*, due cattive notizie dall'ecosistema: via libera al monopolio della piattaforma dei Notai per la costituzione* online *e* stop *ai 400 milioni di € di fondi Enea Tech,* in *Giornale delle PMI,* 12 ottobre 2021

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima E.B.2., *Incompetenza del notaio verbalizzante il trasferimento della sede all'estero con mutamento della "*lex societatis*" di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'art. 25 della l. 218/1995*

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima H.B.1, *Formulazione delle clausole di intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione* - 1° pubbl. 9/04

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima H.B.16, *Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orari* - 1° pubbl. 9/06

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima H.B.39, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie* - 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17

Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi, presieduta da F. P. Luiso, Proposte normative e note illustrative, 24 maggio 2021, in https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17510789/proposte-normative-e-note-illustrative-della-commissione-del.html, 99

COMPAGNONI E., *Società semplice* holding. *Tra limite alla commercialità e nozione di gruppo*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2023, 327 ss.

CONAC P.-H., *Le retour du courage politique à Bruxelles : l'Odyssée du « Paquet Droit des sociétés » de 2018*, in *Rev. sociétés*, 2019, 7 ss.

CONAC P.-H., Start-up *Europe : la proposition de directive du 25 avril 2018 sur la digitalisation du droit des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2019, 31 ss.

CONDELLO A., *Non tutto è calcolabile breve critica dell'intelligenza (giuridica) artificiale*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Massima n. 82/2022, *Clausole statutarie per le assemblee telematiche*

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Orientamento n. 90-2024, *Operazioni straordinarie transfrontaliere*, in *Riv. not*., 2024, 1353 ss.

Consiglio Notarile di Milano, Massima Commissione Terzo Settore n. 3, *Aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica*, 27 Ottobre 2020

Consiglio Notarile di Milano, Massima Commissione Terzo Settore n. 14, *Verifica delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel RUNTS degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie degli ETS con personalità giuridica*, 15 marzo 2023

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 45, *Tempi e regole per la formazione del verbale di assemblea*, 19 novembre 2004

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 115, *Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185*, 10 marzo 2009

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 187, *Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*, 11 marzo 2020

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 200, *Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*, 23 novembre 2021

CONTALDO A., GORGA M., E-law. *Le professioni legali, la digitalizzazione delle informazioni giuridiche e il processo telematico*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2006, 11 ss.

COPPOLA C., *I soggetti legittimati a rinunziare all'eredità*, in *Fam. pers. e successioni,* 2012, 380 ss.

COPPOLA C., *La pubblicità ereditaria nei registri di cancelleria*, in *Fam. pers. e successioni,* 2007, 917 ss.

CORSO S., *Innovatività dell'oggetto sociale di* start-up *innovativa e controlli del Registro delle Imprese*, nota a Trib. Torino, 10 febbraio 2017, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2018, II, 58 ss.

CORSO S., *La costituzione in modalità digitale delle s.r.l.* start-up *innovative: il Consiglio di Stato censura la disciplina ministeriale*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 123 ss.

CORSO S., *Le s.r.l. aperte al mercato tra governance societaria e diritti dei soci investitori*, Milano, Giuffrè, 2021, 1 ss.; 149 ss.

CORSO S., LAUDONIO A., *Le s.r.l. aperte al mercato tra* crowdfunding *e sperimentazione di nuovi ambienti digitali*, in *Rivista ODC*, 2024, 119 ss.

COTTINO G., *Le società di persone*, Bologna, Zanichelli, 2019, 180

CRISCUOLO M., *Il registro delle imprese in generale – La legge 580/1993; La pubblicità – i controlli in generale – le* start-up, relazione illustrata nel corso della lezione (mediante videoconferenza) tenutasi in data 20 novembre 2020 presso l'Università degli Studi di Salerno nel corso del Master intitolato "*Percorsi di start-up nelle imprese cooperative"*

CUOMO P., *L'impresa innovativa: profili organizzativi (alla ricerca del "diritto societario dell'innovazione")*, in *Rivista ODC*, 2025, 91 ss.

DACCÒ A., *La s.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in AA. VV., *Diritto commerciale*, a cura di M. Cian, vol. III, Torino, Giappichelli, 2024, 691 ss.

DALMAU R., LUCIANO K., MASTRULLO T., SCHLUMBERGER E., sotto la direzione di M. Menjucq, *Droit international et européen des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2019, n. 10, 28 ss.

DAMM M., *Die Digitalisierung des Notariats. Das Gesetz zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer sowie zur Änderung weiterer Gesetze*, in DNotZ, 2017, 426 ss.

DAVOLA A., Distributed ledger technology*,* blockchain *e mercati finanziari*, in AA. VV., *Banche, Intermediari e* Fintech. *Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, 2021, 65 ss.

DE ANGELIS L., *Società di persone, il bilancio va pubblicato. Interessate 700mila imprese*, in *ItaliaOggi*, 10 gennaio 2025

DE CARIA R., *La liberalizzazione dei servizi notarili in prospettiva giuseconomica, tra interesse pubblico, concorrenza e vincoli europe*i, in *Nuovo dir. soc*., 1729 ss.

DE DONATO A., *La vigilanza sul controllo notarile*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 131 ss.

DELL'AVERSANA F., *Documento e firme elettroniche: dal digitale alla grafometria*, Roma, Notartel, 2016, in https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Notartel_interattivo_def_0.pdf

DELPECH X., *Vote par correspondance ou en ligne… la loi favorise la digitalisation des décisions d'actionnaires au sein des sociétés*, in *Les Echos Entrepreneurs*, 23 ottobre 2024

DE LUCA N., Crowdfunding *e quote « dematerializzate » di s.r.l.? Prime considerazioni*, in *Nuove leggi civ. comm*., 2016, 1 ss.

DE LUCA N., *Documentazione crittografica e circolazione della ricchezza assente*, in *Riv. dir. civ*., 2020, 121

DE LUCA N., *La costituzione* online *delle società. Riflessioni sulla direttiva 2019/1159/EU (direttiva CorpTech),* in *Riv. not.,* 2020, 415 ss.

DE LUCA N., GENTILE A., SCHIAVOTTIELLO F., *Trasferimento della sede sociale all'estero ed effetto* Delaware*. Il caso* Polbud, nota a CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, in *Giur. comm*., 2018, II, 454 ss.

DE MARCHI G., *Assemblee* full digital*: una proroga di cui non si sentiva la mancanza*, in *Federnotizie*, 27 febbraio 2023

DE STASIO V., *Sub* art. 2470 c.c., *La forma e l'iscrizione del trasferimento della partecipazione nel registro delle imprese, in s.r.l.*, in AA. VV., *S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 353

DIBATTISTA G., *La scissione mediante scorporo tra norme comunitarie e trasposizione interna*, in *Società*, 2023, 927 ss.

DI CIOMMO A., *La sorte delle* start-up *costituite telematicamente dopo l'annullamento del D.M. 17 febbraio 2016*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in https://www.dirittobancario.it/art/la-sorte-delle-start-costituite-telematicamente-dopo-annullamento-del-dm-17-febbraio-2016/#:~:text=17%20febbraio%202016%2C%20deroga%20all,requisiti%20di%20start%2Dup%C2%BB

DI CIOMMO A., *Tra tokenizzazione e dematerializzazione della quota di partecipazione: l'apertura del capitale e la possibile crisi della s.r.l.*, in *Riv. dir. bancario*, 2024, II, 210-212

DI CIOMMO F., *La conclusione e l'esecuzione automatizzata dei contratti (*smart contract*)*, in AA. VV., *Banche, Intermediari e* Fintech. *Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, a cura di G. Cassano, F. Di Ciommo, M. Rubino De Ritis, Milano, Giuffrè, 2021, 79 ss.

DI FABIO M., *Il procedimento di omologazione dopo la riforma del diritto societario e l'intervento del notaio*, in *Riv. not*., 2008, 237 ss.

DI FABIO M., *Manuale di notariato*, 4° ed., Milano, Giuffrè, 2020, 3 ss.

DI MARCO C., LIOTTA G., *Il Notariato italiano nei rapporti internazionali: tre livelli di azione per sfide importanti*, in *Notariato*, 2023, 215 ss.

DINI R., *Il decentramento della competenza dal tribunale al notaio delle funzioni di verifica degli atti societari*, in *Il diritto delle società tra controllo giurisdizionale e autonomia privata,* a cura di A. Munari, G.M. Zamperetti, Milano, Giuffrè, 1997, 83 ss.

DI PENTA L., *Circolazione digitale degli strumenti finanziari*, in *Pratica fisc. prof*., 2023, 39 ss.

DI SABATO F., *Società in generale. Società di persone*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, 150

DI SARLI M., *Operazioni straordinarie* cross border *e scissione con scorporo delle società di persone*, in *Giur. it*., 2025, 1463 ss.

DOLMETTA A., *Sul "tipo" S.r.l.*, in *S.r.l. Commentario dedicato a Giuseppe Portale,* Milano, Giuffrè, 2011, 15 ss.

DONATIVI V., *Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 279 ss.

DONATIVI V., *Disciplina antiriciclaggio e registro delle imprese (le "apposite sezioni" su titolari effettivi, trust e istituti giuridici affini)*, in *Nuovo dir. soc*., 2023, 1125 ss.

DONATIVI V., *I poteri di controllo dell'Ufficio del Registro delle imprese*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999

DONATIVI V., *La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie*, Milano, 2006, 170-171 e 181 ss.

DONATIVI V., *La riforma dell'omologazione; profili istruttori e procedimentali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1044 ss.

DONATIVI V., *L'iscrivibilità degli atti tra i principi di "tipicità" e di "completezza"*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 43 ss.

DONDERO B., *La réforme des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transferts de siège des sociétés commerciales (Ord. n° 2023-393 du 24 mai 2023)*, in D., 2023, 1473 ss.

DONDERO B., *Simplification et transparence accrue : la proposition de directive sur l'utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2023, n. 6, 4 ss.

DONGIACOMO G., *Il controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese alla luce dell'art. 32, legge 340/2000*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 131 ss.

Dossier XIX Legislatura, Disposizioni integrative e correttive in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, Atto del Governo n. 258, in https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/FI0117.pdf

DRAGONE A., *Conservazione digitale dei documenti*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 33 ss.

DRYGALA T., GROBE T., *Die geplante Regelung der Onlinegründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die Hälfte einer halben Lösung*, in *GmbHR*, 2020, 985 ss.

Entretien avec Bertrand Savouré, nouveau président du Conseil supérieur du notariat, in JCP N, 8 novembre 2024, n. 45, 27 ss.

Erweiterung der notariellen Online-Verfahren zum 1.8.2023, in NotBZ, 2023, n. 9, S. R4-R5

FABIANI E., PICCOLO L., *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, Studio approvato dal Gruppo di lavoro sulla riforma della volontaria giurisdizione in data 9 febbraio 2023 e dal CNN in data 13 febbraio 2023

FABIANI E., PICCOLO L., *Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 nelle prassi*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2023, n. 2, 8 ss.

FARACE D., *La cessione di quote di srl e l'intervento del notaio*, in AA. VV., *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=

FARKAS M., HOLLINDERBÄUMER J., POFAHL M., *Rechtsentwicklungen 2023: Rechtsentwicklungen im GmbH-Recht 2023*, in DB, 2023, n. 51-52, Beilage 03, 25 ss.

FAUCEGLIA G., *Società di persone e registro delle imprese: qualche riflessione in una prospettiva di riforma*, in *Società*, 2025, 501 ss.

FAVA R., *La nuova forma di "incorporazione" digitale degli strumenti finanziari*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2024, I, 118 ss.

FERIOZZI C., *Riunioni assembleari a distanza. I partecipanti devono poter interagire in tempo reale*, in *ItaliaOggi*, 27 luglio 2023, 27

FERRARIS M., *Sant'Agostino e la* blockchain, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico. Cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

FERRI G., *Poteri e arbitri dei giudici del registro delle imprese*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, 144.

FERRI JR G., *Profili di responsabilità notarile*, in *Riv. soc*., 2001, 1422 ss.

FERRI JR G., SODI J., *La riunione assembleare a distanza*, Studio CNN n. 41-2023/I, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 14 giugno 2023, 1 ss.

FERRI JR G., STELLA RICHTER JR M., *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016,* start-up *innovative e diritto delle società: un parere,* in *Riv. not.,* 2016, 609 ss.

FIENGO C., ALFANO G., *La mobilità transfrontaliera delle società di capitali alla luce della Direttiva (UE) 2019/2121*, in *Riv. dir. impr*., 2022, 53 ss.

FIMMANÒ F., *Il simulacro dell'omologazione degli atti societari alle soglie del terzo millennio,* in *Riv. not.*, 1999, 317 ss.

FIMMANÒ F., Legaltech *e notariato,* in *Notariato,* 2021, 49 ss.

FIMMANÒ F., RANUCCI R., *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del d.l. 91/2014*, in *Riv. not.*, 2016, 201 ss.

FOLLADORI L., *La sfida italiana ed europea delle Srl* online *secondo Giovanni Liotta (Federnotai),* in Federnotizie, 8 novembre 2019

FOLLADORI L., Start-up *innovative: il Consiglio di Stato dà ragione ai notai*, in *Federnotizie*, 29 marzo 2021

FORTUNATO S., *Dall'omologazione alla verifica notarile*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 539 ss.

FOTI L., *Capire* blockchain*. La guida in italiano per comprendere la tecnologia dietro Bitcoin e molte altre applicazioni che rivoluzionerà il futuro di Internet* (e-book), Independently Published, 2017

FRAYSSINET J., *Droit, droits et nouvelles technologie*, in AA. VV., *Droit et innovation*, diretto da J. Mestre, L. Merland, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, 543 ss.

FREGONARA E., *Dematerializzazione delle quote di s.r.l. PMI: diritti sociali e libro soci*, in *Giur. it*., 2024, 2494 ss.

FREGONARA E., *La "parabola" della costituzione* online *(e senza intervento del notaio) delle* start up *innovative s.r.l*., nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Nuovo dir. soc.,* 2021, 647 ss.

FREGONARA E., *Strumenti di ricorso al capitale di credito e di rischio nelle società a responsabilità limitata innovative "chiuse"*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2017, 589 ss.

FUENTES NAHARRO M., *La Directiva 2019/1151, de herramientas y procesos digitales y la constitución íntegramente telemática de sociedades de capital*, in AA. VV., *Derecho de Sociedades, Concursal y de los Mercados Financieros. Libro Homenaje al profesor Adolfo Sequeira Martín*, Las Rozas, Editoríal jurídica Sepín, 2022, 89 ss.

FURFARO V., *Ancora sui poteri del conservatore del registro delle imprese*, nota a Trib. Perugia, 21 giugno 2001, in *Società*, 2002, 219 ss.

FUSARO A., *Il ruolo del notaio ed il controllo di legalità*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2024, 843 ss.

FUSARO A., *La concorrenza nelle professioni legali e il ruolo del notaio*, in Atti del convegno della Fondazione Nazionale del Notariato dall'omonimo titolo, Genova, 21 ottobre 2017

GALIMBERTI A., *Srl* start-up *innovative, il Consiglio di Stato rimette al centro i notai*, in *Il Sole 24 Ore Norme&Tributi,* 30 marzo 2021, 37

GALIMBERTI A., Start up *innovative: quote da digitalizzare. La proposta di Monte Titoli per consentire lo scambio di partecipazioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 gennaio 2022

GALULLO R., MINCUZZI A., *Sir Matteo Messina Denaro entra al numero 10 di Downing Street*, in *Il Sole 24 Ore*, 14 novembre 2017

GARCEA M., *Società a responsabilità limitata e raccolta di "capitale di credito"*, in *Riv. dir. comm*., 2023, I, 383 ss.

GENGHINI R., *La forma notarile digitale*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, 1 ss.

GHIDINI M., *Il registro delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1943, 26

GIALANELLA V., *Il ruolo del notaio tra personalità della prestazione e controllo di meritevolezza*, in AA. VV., *Studi di diritto notarile*, a cura di F. Lazzarelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 8

GIANNATIEMPO L., Abus d'égalité *del socio assenteista e c.d.* deadlock, in *Banca Borsa tit. cred*., 2023, I, 923 ss.

GIANNATIEMPO L., *Costituzione e modificazione di s.r.l.* start-up *innovativa e funzioni di controllo tra competenze del notaio e della p.a.*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 1037 ss.

GIANNATIEMPO L., *La direttiva (UE) 2025/25 e i sistemi pubblicitari delle società di persone in chiave comparatistica*, in AA. VV., *Società di persone e registro delle imprese: uno sguardo sull'esistente e sulle prospettive di riforma*, a cura di G. Fauceglia, Torino, Giappichelli, 2025, 93 ss.

GIBBONI F., RUSSO F., *Ministero notarile e limiti giurisdizionali*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 241 ss.

GIJIĆ N., DIMITRIJEVIĆ O., JOVIĆ A., *Aggressive implementation of digitization in the modern business*, in *Ekonomika. Journal for Economic Theory and Practice and Social Issues*, 2014, 227 ss.

GILOTTA S., *La quotazione delle piccole e medie imprese e il problema del costo della trasparenza*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1326 ss.

GRANIER C., *Numérisation du fonctionnement des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2025, 277 ss.

GRAZIOLI C., *Riforma del registro imprese: il notaio strumento di rilancio*, in *Federnotizie*, 8 dicembre 2014

GUACCERO A., *La* start-up *innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed* equity crowdfunding, in AA. VV., *Impresa e società. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. Di Cataldo, V. Meli, R. Pennisi, Milano, Giuffrè, 2015, I, 245 ss.

GUCCIONE A.V., *L'*equity crowdfunding *delle piccole-medie imprese*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1348 ss.

GUERRIERI G., *La scissione mediante scorporo*, in *Rivista ODC*, 2024, 2 ss.

GUIZZARDI S., *L'accesso al capitale di rischio delle società innovative a responsabilità illimitata*, Milano, Giuffrè, 2022

GUIZZARDI S., *L'impresa start-up innovativa costituita in forma di s.r.l.,* in *Giur. comm*., 2016, I, 549 ss.

GUIZZI G., TOFFOLETTO A., *Il diritto dell'impresa nell'emergenza: da eccezione a regola?*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2022, 3 ss.

GUNNELLA V., *Intelligenza Artificiale: uno sguardo alle strategie ed esperienze del notariato italiano*, in *Notariato*, 2024, 49 ss.

GUNNELLA V., *Le* start-up *innovative online e la normativa antiriciclaggio,* in *Notariato*, 2021, 123 ss.

GUNNELLA V., *Problematiche applicative in materia di atto notarile informatico*, in Aa. Vv., *La circolazione della ricchezza nell'era digitale*, a cura di V.V. Cuocci, F.P. Lops, C. Motti, Pisa, Pacini, 2021, 165 ss.

GUNNELLA V., *Trasformazione digitale e notariato*, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2025

GURRIERI A.R., MORELLI G., *L'imprenditore digitale*, in AA. VV., *La digitalizzazione delle imprese. Nuove prospettive nell'era di Industria 4.0*, a cura di A.R. Gurrieri, Torino, Giappichelli, 2021, 59 ss.

HAMEL C.S., *In tema di controllo c.d. qualificatorio del Giudice del Registro sulle delibere assembleari iscritte*, nota a Trib. Milano, 29 luglio 2019, in *Società*, 2020, 316 ss.

HAMELIN J.-F., *La digitalisation du fonctionnement social*, in *Droit sociétés*, 2024, n. 10, 1 s.

HARBARTH S., *Zum Reformbedarf im GmbH-Recht: Generalrevision oder punktuelle Fortentwicklung?,* in ZGR, 2016, n. 1, 84 ss., spec. 109

HARDY A., *Les outils numériques, secours face à l'extranéité et l'urgence*, Troisième table ronde – Extranéité et numérique - Colloque pratique notariale du droit international privé, 6 janvier 2023, organisé par l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (EA 7496) – Université de Tours sous la direction scientifique de A. Goncharova et F. Labelle, § I ss.

HARNOS R., HOLLE P.M., *Mehr Fortschritt wagen: auch im Unternehmensrecht?*, in AG, 2021, 359 ss.

Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, rapport sur l'adaptation de la gouvernance des sociétés en valorisant l'expérience de la crise sanitaire, 30 mars 2022, in https://www.banque-france.fr/fr/system/files/2023-10/rapport_47_f.pdf

HECKSCHEN H., HILSER R., *Digitalisierung im Personengesellschaftsrecht*, in ZPG, 2023, 41 ss.

HECKSCHEN H., KNAIER R., *Weitere Digitalisierung des Gesellschaftsrechts (DiREG)*, in NZG, 2022, 885 ss.

HECKSCHEN H., NOLTING E., *Das MoPeG ist verkündet – Verbesserungen am Gesetz noch auf der Zielgeraden*, in BB, 2021, 2953 s.

HECKSCHEN H., WICKE H., *Digitalisierung auf gesicherter Datengrundlage*, in NZG, 2022, 433

HILAIRE J., *Fondements de l'authentification des actes privés en France. À travers les deux traditions du notariat public et du tabellionage*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 49 ss.

HILAIRE J., *Histoire et droit des affaires entre utopie et réalisme*, in AA. VV., *Droit et vie des affaires. Études à la mémoire d'Alain Sayag*, Paris, Litec, 1997, 70

HOPT K.J., *Company Law and the Corporate Governance Effects of the Pandemic – The new German Law on Virtual General Meetings of Stock Corporations and the Effect of the Pandemic on the Board*, in *Rivista ODC*, 2022, 563 ss.

HOPT K.J., *Comparative Company Law*, in AA. VV., *The Oxford Handbook of Comparative Law*, a cura di M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford, Oxford University Press, 2019, 1138 ss.

IANNACCONE M.N., *Decreto Milleproroghe – Ancora in tema di termini di assemblee/riunioni degli enti non-profit*, in *Federnotizie*, 22 gennaio 2021

IBBA C., *Il controllo sull'iscrivibilità degli atti d'impresa dopo la legge 340 del 2000*, in *Riv. not*., 2001, I, 323 ss.

IBBA C., *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (Diritto societario* quo vadis*?)*, in *Riv. soc.*, 2016, 1050 ss.

IBBA C., *Il registro delle imprese*, Milano, Giuffrè, 2021, 103 ss.

IBBA C., *La pubblicità delle imprese*, Padova, Cedam, 2012, 339 ss.

IBBA C., *La pubblicità legale delle imprese: problemi e prospettive*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 1 ss.

IBBA C., *L'iscrizione nel "nuovo" registro delle imprese: fattispecie ed effetti*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 36 ss.

IBBA C., *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni" poco riuscite*, in *Rivista ODC*, 2015, 1 ss.

IBBA C., *Società semplici e registro delle imprese*, in *Rivista ODC*, 2025, 21 ss.

IBERATI L., *L'atto notarile senza parti*, in *Federnotizie*, 17 giugno 2022

Il notariato per una giustizia moderna nell'era digitale, in *Infonews Notartel*, n. 3, Settembre 2024

Il processo civile telematico non taglia i tempi delle cause, in *Il Sole 24 Ore*, 3 gennaio 2023

The Informal Company Law Expert Group (ICLEG), Report on virtual shareholder meetings and efficient shareholder communication, in https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/report_on_virtual_shareholder_meetings_and_efficient_shareholder_communication.pdf, August 2022

INNOCENTI F., *Quale futuro per la costituzione* on-line *della s.r.l.* start-up *innovativa dopo l'intervento del Consiglio di Stato*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 132 ss.

IRRERA M., *Il controllo da parte degli organi dell'Ufficio del Registro delle Imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione* , nota a Trib. Rimini, 11 novembre 1983 e Trib. Rimini, 2 febbraio 1984, in *Giur. comm*., 1985, II, 247 ss.

IRTI N., *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, 11 ss.

ISRAEL R., *La sanatoria delle start-up innovative costituite digitalmente e il "cap" dei compensi notarili*, in *Federnotizie*, 4 agosto 2021

JEVREMOVIĆ PETROVIĆ T., *Online Formation of Companies – Serbian Experience and Way Forward*, in ECFR, 2023, 481 ss.

KELLER T., SCHÜMMER K., *Digitale GmbH-Gründung,* in NZG, 2021, 573 ss.

KINDLER P., *Digitalisierung des Gesellschaftsrechts*, in AA. VV*., Handbuch Digitalisierung*, a cura di S. Roth, H. Corsten, München, Vahlen, 2022, 1253 ss.

KINDLER P., *La digitalizzazione del diritto societario e del registro di commercio in Germania*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, I, 23 ss.

KITTELBERGER D., ALLRAMSEDER L.-S., *The Digital Strategy: The Guide to Systematic Digitization of the Company*, in *Performance Management in Retail and the Consumer Goods Industry*, Berlin, Springer, 2019, 123-136

KNAIER R., *Die Digitalisierung des deutschen Gesellschaftsrechts durch den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungs-RL im Gesellschaftsrecht und Handelsregisterrecht (RefE-DiRUG)*, in GmbHR, 2021, 169 ss.

KOCH J., AktG § 130, *Besonderheiten der Beschlussfeststellung in virtueller HV*, in *Koch Aktiengesetz*, 17. Aufl. 2023, München, Beck, Rn. 23e-23g

Konferenz zu "Digitalisierung und Gesellschaftsrecht" am 21.9.2023 in Brüssel, in NotBZ, 2023/11, S. R4

KREMER T., *Digitalisierung als Vorstandspflicht?*, in AA. VV., *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2021*, a cura di G. Bitter, I. Drescher, T. Kremer, K. Krolop, S. Lochen, C. Osterloh-Konrad, Köln, Otto Schmidt, 2022, 95 ss.

KROGH M., *Identificazione a distanza ai fini antiriciclaggio nella prestazione notarile: aspetti pratici e criticità,* in *Notariato*, 2021, 55 ss.

KROPP C., BRAUN K., *In digitaler Gesellschaft: Herausforderungen, Risiken und Chancen einer demokratischen Technikgestaltung*, in AA. VV., *In digitaler Gesellschaft. Neukonfigurationen zwischen Robotern, Algorithmen und Usern*, a cura di K. Braun, C. Kropp, Bielefeld, Transcript Verlag, 2021, 7 ss.

KUTHE T., ZIMMER W., *Virtuelle Hauptversammlungen in der Rechtsprechungspraxis,* nota a LG Frankfurt, 23 febbraio 2021, n. 3-05 0 64/20, in AG, 2021/11, R164 ss.

LABRIOLA M., *Il "multiforme ingegno" del notaio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: parte istante, ausiliario del giudice, difensore, pubblico ufficiale*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 2, 215 ss.

LAMANDINI M., *Evoluzione storica e prospettive del diritto societario europeo*, in *Riv. soc*., 2024, 1027 ss.

LAMANDINI M., *Prospettive europee in tema di assemblee virtuali e comunicazione con i soci*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 37 ss.

LA MARCA G., *La sicurezza dell'atto notarile informatico*, in AA. VV*., L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. I/2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=

LANGE F.-H., *Das notarielle Protokoll über die virtuelle Hauptversammlung der AG*, in *Notar*, 2024/1, 22 ss.

LAROCHE M., *La Société numérique sans les sociétés numériques*, in *Gaz. Pal*., 2018, n. 23, 48

LAROCHE M., *Numérisation des registres : la modernisation du droit des sociétés est engagée !*, in *Gaz. Pal*., 2019, n. 44, 51 ss.

LARTIGUE M., *Le recours, par les clients, à des outils intégrant l'IA menace-t-il le métier d'avocat ?*, in *Gaz. Pal*., 2025, n. 10, 3 ss.

LA SALA G.P., Start-up *innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2017, 1135 ss.

LASSERRE CAPDEVILLE J., *Critique de la CJUE à l'égard de l'accessibilité des informations sur les bénéficiaires effectifs*, nota a CGUE, 22 novembre 2022, n° C-37/20, in *Rev. sociétés*, 2023, 111 ss.

LAURINI F., *Assemblee in telecomunicazione: storia di una rivoluzione*, in *Federnotizie*, 15 dicembre 2023

LAURINI G., *Atto costitutivo, statuto e "funzione pubblica*", in G. Laurini, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 48 ss.

LAURINI G., *Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle società di capitali*, in *Riv. not*., 2004, 15 ss.

LAURINI G., *Dai titoli di credito all'atto a distanza: siamo sempre in emergenza*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 21 ss.

LAURINI G., *Dal controllo giudiziale al controllo notarile: la legge 24 novembre 2000, n. 340*, in *Riv. not.*, 2001, 787 ss.

LAURINI G., *Il Consiglio di Stato ristabilisce la legalità nella disciplina delle* start-up*, in Quotidiano Giuridico,* 2 aprile 2021

LAURINI G., *Il notaio tra passato e futuro*, in *Notariato*, 2021, 593 ss.

LAURINI G., *Il notariato di domani: identità e innovazione*, in G. Laurini, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 121 ss.

LAURINI G., *Il notariato e l'emergenza Coronavirus*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 1 ss.

LAURINI G., *Il notariato e le sfide della tecnologia*, in *Notariato*, 2020, 113 ss.

LAURINI G., *Omologazioni: un addio senza rimpianti*, in G. LAURINI, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 37 ss.

LAURINI G., *Quale notaio per il futuro?*, in *Notariato*, 2020, 221 ss.

LAURINI G., *Registro delle imprese: quale controllo?*, in G. Laurini, *Trent'anni di notariato. I fatti e le idee*, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 43 ss.

LAURINI G., Start-up *e legalità: la frustata del Consiglio di Stato*, in *Notariato*, 2021, 121 ss.

LAURINI G., *Verbalizzazione dell'assemblea. Controlli e responsabilità notarili*, in *Riv. not*., 2019, 85 ss.

LAURINI G., *Verbalizzazione e controllo notarile di legalità*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 51 ss.

LAUTNER K., *Das neue Gesellschaftsregister – Teil I*, in *MittBayNot*, 2024, 121 ss.

LAUTNER K., *Das neue Gesellschaftsregister – Teil II,* in *MittBayNot*, 2024, 230 ss.

LAZZARELLI F., *Il ruolo del notaio nella legalità costituzionale*, in AA. VV., *Studi di diritto notarile*, a cura di F. Lazzarelli, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 7 ss.

LECOURT B., *Accès à l'information sur les sociétés : directive sur l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés au sein de l'Union européenne*, in *Rev. sociétés*, 2012, 656 ss.

LECOURT B., *Evènement historique en droit européen des sociétés : adoption de la directive sur la mobilité transfrontalière des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2019, 360 ss.

LECOURT B., *La réforme du régime des fusions transfrontalières*, in *Rev. sociétés*, 2019, 24 ss.

LECOURT B., *Le droit des sociétés et le numérique : proposition de directive*, in *Rev. sociétés*, 2023, 327 ss.

LECOURT B., *Le droit des sociétés et le numérique : vers de nouvelles dispositions européennes ?*, in *Rev. sociétés*, 2022, 646 ss.

LEGEAIS D., Blockchain *et actifs numériques*, 2 ed., Paris, LexisNexis, 2021, 71 ss.

LEGEAIS D., Blockchain *et droit des sociétés Quelles perspectives ? Quelle incidence véritable de la technologie ?*, in *Droit sociétés*, 2022, 6 ss.

LEGEAIS D., *L'utilisation de la blockchain pour les titres de sociétés non cotées*, in *Droit sociétés*, 2019, n. 2, 6 ss.

LEGEAIS D., *Tenue dématérialisée des registres des sociétés commerciales et civiles*, in JCP N, n. 47, 5 s.

LENER R., *Dematerializzazione e digitalizzazione di strumenti finanziari. Le quote di s.r.l.*, in *Rivista ODC*, 2024, 822 ss.

LENTI M.R., *Circolare del Mise*: *per modificare l'atto costitutivo di* start-up *innovative occorre l'intervento del notaio*, in *Federnotizie*, 31 gennaio 2018

LENZI R., *La metamorfosi della funzione notarile nella lente del dovere di informazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 761 ss.

Les nouvelles règles relatives à l'amélioration du droit des sociétés à l'ère numérique sont publiées, in *Droit sociétés*, 2025, n. 2, 2 s.

LIBERANOME P., *Criptoarte e nuove sfide alla tutela dei diritti autorali*, in *Contratti*, 2022, 93.

LICINI C., *Chi ha paura dell'atto notarile in video-conferenza?*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 25 ss.

LICINI C., *Il notaio dell'era digitale: riflessioni gius-economiche*, in *Notariato*, 2018, 147

LICINI C., *Lo Studio Notarile è un luogo o una funzione?*, in *Notariato*, 2021, 131 ss.

LICINI C., *Notai. Anche nel Terzo Millennio? Ovvero, quale notaio nello scenario economico globale*, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2010, 3 ss.

LICINI C., *Quali lezioni dal recente parere della Procura Nazionale Antimafia. E dintorni*, in *Notariato*, 2023, 264 ss.

LICINI C., *Ragioni comunitarie e di ordine pubblico economico che impongono il mantenimento della costituzione di s.r.l. nella forma dell'atto pubblico*, in *Notariato*, 2015, 390 ss.

LICINI C., *Riflessioni su un progetto di atto notarile da remoto (in video conferenza)*, in *Notariato*, 2020, 353 ss.

LICINI C., *Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (Parte I)*, in *Federnotizie*, 11 febbraio 2019

LICINI C., *Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (Parte II)*, in *Federnotizie*, 15 febbraio 2019

LICINI C., LIOTTA G., *Utilità macroeconomica (ma non solo) dell'istituzione notariato*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2017, 117 ss.

LIEDER J., *Das* DiREG *– Mehr Digitalisierung wagen?!*, in ZRP, 2022, 102 ss.

LIEDER J., *Die Bedeutung des Vertrauensschutzes für die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts*, in NZG, 2020, 81 ss.

LIEDER J., *Digitalisierung des Europäischen Unternehmensrechts Online-Gründung, Online-Einreichung, Online-Zweigniederlassung*, in NZG, 2018, 1081 ss.

LIEDER J., *Moderniesierung des europäischen Gesellschafts- und Registerrechts durch die Digitalisierungs-RL II*, in NJW, 2024, 2067

LIEDER J., *Substitution der Präsenz- und Online-Beurkundung durch einen österreichischen Notar*, in NZG 2022, 1043 ss.

LIEDER J., HILSER R., *Grenzüberschreitende Mobilität von Kapitalgesellschaften mit Drittstaatenbezug*, in *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2024, 395 ss.

LIMMER P., *Videobeurkundung und Auslandsbeurkundung*, in *Notarielles vor-, Haupt-und Nachverfahren. Festschrift für Norbert Frenz zum 70. Geburtstag*, a cura di T. Bremkamp, con la collaborazione di Bundesnotarkammer e Rheinischen Notarkammer, München, Beck, 2024, 275 ss.

LINKE C., *Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (*DiRUG*),* in NZG, 2021, 309 ss.

LLOPIS BENLLOCH J.C., *La identificacìon en el otorgamiento en línea de documentos notariales*, in *Rev. Jurídica del Notariado*, jul-dic 2021, n. 113, 385 ss.

LOCONTE S., SANSONI R., *La costituzione di s.r.l. inaugura l'atto notarile informatico "a distanza",* in *IPSOA Quotidiano,* 20 agosto 2021

LOMBARDO S., *AIM, SPAC,* equity-crowdfunding *e* private placement. *La raccolta di capitale di rischio fra formazione del capitale e protezione degli investitori*, in *Analisi giur. eco*., 2021, 46.

LONGONI M., *Registro dei titolari effettivi, 2 milioni di soggetti obbligati*, in *Italia Oggi, Diritto e Fisco*, 31 luglio 2023

LOPS F.P., *L'attività notarile di ultima generazione tra funzione giuridica e principi deontologici*, in *Vita not*., 2023, 1255 ss.

LOPS F.P., *Riforma della volontaria giurisdizione e funzione notarile*, in *Vita not*., 2023, 437 ss.

LUCIANO A.M., *La riunione assembleare e il diritto d'intervento nella S.p.a. alla luce delle "nuove tecnologie"*, in *Società*, 2023, 137 ss.

LUCIANO K.*, L'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés*, in *Bull. jol. soc*., 2018, n. 7-8, 470 ss.

LUONI S., *Il controllo del Conservatore (e del Giudice) del Registro delle imprese*, nota a Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 9 gennaio 2018; Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018; Trib. Bari, 28 maggio 2018, in *Giur. it*., 2018, 2697 ss.

LUONI S., CAVANNA M., *Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale*, in *Giur. it.*, 2015, 1016 ss.

LUONI S., CAVANNA M., *Le responsabilità del notaio che manda all'iscrizione una delibera invalida*, nota a Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, in *Giur. it*., 2017, 1131 ss.

MACAGNO G.P., *Dichiarazione di fallimento della* start-up *innovativa priva dei requisiti*, nota a Trib. Udine, 22 maggio 2018, in *Fallimento*, 2018, 1446 ss.

MACAGNO G.P., *Le società* start-up *innovative ritornano dal notaio, ma "*online*"*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Società*, 2021, 1069 ss.

MACRÌ I., *Identità transfrontaliera ed evoluzione dei sistemi di identificazione in rete*, in *Azienditalia*, 2023, 690 ss.

MAGLIULO F., *Il controllo notarile sugli atti societari: incoerenze del sistema e prospettive di riforma*, in *Notariato*, 2013, 529 ss.

MAGLIULO F., *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere*, Studio CNN n. 86-2023/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 27 luglio 2023, 1 ss.

MAGLIULO F., *Il verbale assembleare in teleconferenza: le regole applicabili dopo la scadenza delle norme emergenziali*, in *Notariato*, 2022, 313 ss.

MAGLIULO F., *La libertà di stabilimento e le regole sulla gestione della società nei trasferimenti transfrontalieri*, nota a CGUE, 25 aprile 2024, n. C-276/22, in *Riv. not*., 2024, 848 ss.

MAGLIULO F., *La nuova trasformazione transfrontaliera fra* gründungstheorie *e* sitztheorie, Studio CNN n. 44-2023/I approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 27 luglio 2023, 2 ss.

MAGLIULO F., *L'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *Riv. not*., 2023, 481 ss.

MAGLIULO F., *Le nuove tecnologie informatiche ed il rispetto del metodo collegiale*, in *Notariato*, 2019, 378 ss.

MAISTRELLO A., SILVA M., *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa*, Studio CNN n. 98-2023/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 6 ottobre 2023, in Studi e materiali, 2023, 557 ss.

MALBERTI A., *La Commissione europea presenta una nuova proposta di direttiva nel contesto dell'iniziativa "Perfe-zionare il diritto societario digitale"*, in *Riv. soc*., 2023, 623 ss.

MALBERTI C., *La direttiva (UE) 2025/25 sull'ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario: istruzioni per l'uso in vista del recepimento*, in *Rivista ODC*, 2025, 375 ss.

MALBERTI C., *S.r.l. online e digitalizzazione del diritto societario (dir. 2019/1151)*, in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?*, a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 123 ss.

MALBERTI C., *Tra aspirazioni, difficoltà tecniche e realtà: la proposta di direttiva dell'Unione Europea sulla digitalizzazione del diritto societario*, in *Rivista ODC*, 2018, 107 ss.

MALTESE D., *La costituzione online di società a responsabilità limitata (anche semplificata)*, in *Riv. soc*., 2022, 671 ss.

MALTONI M., *Il controllo notarile sugli atti societari* ex *art. 2436 alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, nota a Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, in *Riv. not.*, 2016, 1177 ss.

MALTONI M., *Il controllo preventivo esterno*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 93 ss.

MALTONI M., RUOTOLO A., BOGGIALI D., *La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata*, Studio CNN n. 101-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018

MALTONI M., SPADA P., *L'impresa* start-up *innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. not.*, 2013, 1113 ss.

MANENTE M., Blockchain *e* smart contract *sono la risposta, ma a quale domanda?*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

MANENTE M., Blockchain*: la pretesa di sostituire il notaio*, in *Notariato*, 2016, 211 ss.

MANICO A., CIGOLLA A., *Un diritto societario sempre più senza frontiere*, in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi Plus Diritto*, 15 febbraio 2022

MANNELLA G.O., CONIGLIONE G., Notarchain*: la* Blockchain *"certificata" dai notai*, in *Quotidiano giuridico*, 1° agosto 2018

MANZINI P., MUCCIARELLI F.M., *Rivoluzione cartesiana? La fine del 'vincolo necessario' tra società e legislazione nazionale*, nota a CGUE, 16 dicembre 2008, causa C-210/06, in *Giur. comm*., 2009, II, 614 ss.

MARASÀ G., *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e* start-up *innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in *Società*, 2013, 1086 ss., spec. 1094 ss.

MARASÀ G., *Controllo e pubblicità delle delibere di modifica statutaria nelle s.p.a*., in *Riv. not*., 2007, 523 ss.

MARASÀ G., *La pubblicità presso le sezioni speciali del Registro delle imprese:* utile per inutile…vitiatur*!*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 622 ss., spec. 628 ss.

MARASÀ G., *Soppressione del libro soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ*., II, 2009, 648

MARASÀ G., IBBA C., *Il registro delle imprese*, Torino, Utet, 1997, 144

MARCHETTI C., *Controllo di legalità, autonomia statutaria e ruolo del notaio nell'era telematica*, in AA. VV., *La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità*. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S.P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2024, 427 ss.

MARCHETTI P., *Il ruolo del notaio nella costituzione della SpA: la questione dell'omologa (1875-2003)*, Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato: La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato, Genova, 16 Maggio 2014

MARCHETTI P., *Sul controllo degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative*, in *Riv. not*., 2002, 263 ss.

MARCHETTI P., *Una soluzione "europea" per il superamento dell'omologazione*, in *Notariato*, 1997, 105 ss.

MARCOZ C.A., *Il futuro del Notariato europeo*, in *Notariato*, 2023, 5 ss.

MARCOZ C.A., *Le proposte dell'UINL,* in *Notariato*, 2021, 67 ss.

MARCOZ C.A., *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, 497 ss.

MARINELLI L., *Ecosistemi per la trasformazione digitale delle PMI*, Torino, Giappichelli, 2020, 1 ss.

MARKWORTH D., *Die geplante Digitalisierungsrichtlinie 2.0 – weiterhin viel Konfliktpotenzial*, in ZPG, 2024, 100 ss.

MARKWORTH D., *Neuigkeiten zum Entwurf einer Digitalisierungsrichtlinie 2.0 – Zusätzliche Formerfordernisse bei Personenhandelsgesellschaftsgründungen?*, in ZPG, 2023, 462 ss.

MARMOCCHI E., *Giustizia e notariato:* publica fides *ma non solo*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 371 ss.

MAROBBIO M., *Il "controllo" notarile sugli atti societari: continuità o rottura rispetto al passato?*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 165 ss.

MARRONE A., RAIMO N., *Sostenibilità e digitalizzazione: un approccio economico-aziendale*, Milano, Giuffrè, 2021, 75 ss.

MARTINO F., *Dalle regole sul trasferimento di "quote" di s.r.l. a quelle sulla costituzione del pegno e di altri vincoli*, in *Rivista ODC*, 2025, 232 ss.

MARTUCCI K., *Il godimento collettivo di beni in forma societaria nell'esperienza europeo-continentale*, in *Riv. dir. civ*., 2009, I, 312 ss.

MARTUCCI K., *Le società di mero godimento nel diritto italiano d'oggi*, in *Riv. dir. civ*., 2009, I, 465 ss.

MASI A., *I modelli di partecipazione sociale nella s.r.l.: quota unica, quote plurime e quote-tipo*, in *Rivista ODC*, 2025, 667 ss.

MASONI R., *Trasferimento al notaio delle autorizzazioni sugli affari di volontaria giurisdizione relativi a minori, incapaci e disabili*, nota a App. Milano, 9 gennaio 2024, in *IUS Famiglie*, 26 febbraio 2024

MASTURZI S., Holding *e "casseforti'' di famiglia*, in *Giur. it*., 2025, 217 ss.

MASTURZI S., *Il ruolo dell'Ufficio del Registro delle Imprese dopo la riforma dei controlli sugli atti societari:* quid novi*?*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 179 ss.

MATTASSOGLIO F., *Intelligenza artificiale e DLT. L'innovazione tecnologica al servizio del finanziamento delle P.M.I*., in *Nuovo dir. soc*., 2022, 1555 ss.

MATTATIA F., *Échanges transfrontaliers d'informations sur les sociétés : publication d'une nouvelle directive,* in *Droit sociétés*, 2025, n. 3, 59 ss.

MAYER V., KLEINERT U., *Digitalisierung im Gesellschaftsrecht und grenzüberschreitende Umwandlungen*, in EuZW, 2019, 393 s.

MAZZEO A., *Servizi notarili alla luce delle nuove piattaforme tecnologiche*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

MAZZEO A., NASTRI M., *Identificazione in rete: identità digitale e identità personale*, in AA. VV., *Identità digitale, processo e rapporti tra privati*, a cura di M. Maugeri, A. Ciriello, Milano, Giuffrè, 2024, 33 ss.

MEIER P*., Online-Beurkundungen im Gesellschaftsrecht nach DiRUG und DiREG*, in BB, 2022, 1731 ss.

MELE B., *Alcune note in tema di qualità dell'informazione del sottoscrittore di quote di categoria nell'*equity crowdfunding *(ovvero, il* crowdfunding *come non lo avete mai visto)*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22-23 Febbraio 2019, 1 ss.

MELI V., *L'opponibilità alla società dei trasferimenti di partecipazioni di s.r.l. dopo la soppressione del libro dei soci*, in *Riv. soc.*, 2011, 38-39.

MENCHETTI R., *Registri sussidiari*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

MENDOLA S., *Non paura ma sano realismo: alcune riflessioni sull'atto notarile in video-conferenza*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 29 ss.

MERABET S., *Le droit de l'intelligence artificielle : et le droit des affaires ?*, in *Rev sociétés*, 2025, 281 ss.

MERABET S., *Règlement sur l'intelligence artificielle : les principals obligations applicables aux systèmes d'intelligence artificielle*, in *Gaz. Pal*., 2025, n. 2, 30 ss.

MERKNER A., F. SCHULENBURG, *Vorschlag für die Entwicklung eines praxistauglichen Hauptversammlungsformats in hybrider Form*, in AG, 2024, 394 ss.

MESSINA S., *Il divieto di acquisto di partecipazioni nella s.r.l.* ex *art. 2474 c.c. e la liquidazione del socio recedente,* nota a Trib. Catania, 23 giugno 2018, in *Vita not.*, 2018, 1265 ss.

MICCOLI M., *Le (tante) luci e le (poche) ombre del cammino telematico notarile,* in *Notariato,* 2021, 128 ss.

MICELI G.M., *Poteri di controllo del registro delle imprese*, nota a Trib. Roma, 5 aprile 2019, in *Giur. it*., 2020, 126 ss., spec. 130

MICHELIN-MAZÉRAN S., *3 questions à : Cédric Blanchet « Les notaires ont toute leur place à prendre à l'ère de la digitalisation tous azimuts »*, in JCP N, 2021, n. 21, 15

MIEBACH B., *Digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie KI, Social Media und Big Data unsere Lebenswelt verändern*, Düsseldorf, Springer, 2020, 123

MIGALDI M., *Trasformazione transfrontaliera e trasferimento di sede sociale all'estero: il nuovo art. 2510*-bis *c.c. rompe gli equilibri?*, in *Rivista ODC*, 2025, 316 ss.

MINNECI U., *Clausole abusive e controllo notarile*, in *Dir. affari*, 2023, 221 ss.

MINUSSI D., *Documento elettronico, firma digitale: crepuscolo o rinascimento del notariato?,* in *Riv. not.,* 2002, 1435 ss.

MIRRIONE M., *Profili conservativi dell'atto notarile informatico*, in AA. VV., *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. I/2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=

MOLINARO G., *Bilanci con strumenti digitali anche per le società di persone*, in *IPSOA Quotidiano*, 20 gennaio 2025

MONGIANO E., *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 185

MONTAGNANI C., *In attesa della riforma del diritto societario…*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 145 ss.

MONTALENTI P., *Il diritto societario europeo. Profili generali*, in AA. VV., *Il diritto societario europeo:* quo vadis*?,* a cura di P. Montalenti, M. Notari, Milano, Giuffrè, 2023, 22 ss.

MONTALENTI P., *Incoerenze riformatrici: il problema dell'omologazione*, in *Società*, 2000, 1285 ss.

MONTALENTI P., Startup*, PMI innovative e mercati finanziari: profili generali*, in *Nuovo dir. soc.*, 2022, 1105 ss.

MONTICELLI N., Trust *interno e Registro delle Imprese: vecchi pregiudizi e nuove (in)certezze su un istituto di difficile armonizzazione*, nota a Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in *Giur. it*., 2004, 1191 ss.

MORANDI E., Flaminia Cloud: *e il GDPR?*, in *Federnotizie*, 26 ottobre 2024

MORANDI E., *La Direttiva UE 2025/25 e l'evoluzione digitale del diritto societario*, in *Federnotizie*, 15 gennaio 2025

MORELLI C., *L'Italia rischia di creare un monopolio, affidando solo ai notai l'apertura delle* start-up, in *Wired*, Economia, 27 settembre 2021

MORELLO U., *Una professione così antica da sembrare quasi moderna*, in *Notariato*, 1998, 105

MORERA U., *Dall'"omologazione" del tribunale all'"omologazione" del notaio: prime riflessioni sull'art. 32, legge 340/2000*, in *Riv. not.*, 2001, 295 ss.

MORERA U., *L'omologazione degli statuti di società. Il controllo in sede di costituzione e di modificazione*, Milano, Giuffrè, 1988, 7 ss.

MORTARA L., *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, 1923, 665

MOSCH M., *Die Online-Gründung von Kapitalgesellschaften in Deutschland und Österreich*, Baden Baden, Nomos, 2022, 31 ss.

MÖSLEIN F., C. RENNIG, *Venture capital and regulatory uncertainty*, in *Analisi giur. eco*., 2021, 135 ss.

MOZZATI E., *Tecnologia. Notartel e le funzioni di servizio all'esercizio della professione*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 177 ss.

MUCCIARELLI F.M., *Costituzione digitale delle società e interconnessione dei registri*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 27 ss.

MUCCIARELLI F.M., *La costituzione digitale di società nell'evoluzione del diritto societario europeo*, in AA. VV., *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, a cura di A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci, Bologna, Il Mulino, 2022, 371 ss.

MUCCIARELLI F.M., *Società estere con amministrazione o sede sociale in Italia e libertà di stabilimento: la giurisprudenza della Corte di Giustizia nasce da errori, equivoci e curiosi fatti di cronaca rosa*, nota a CGUE, 25 aprile 2024, n. C-276/22, in *Giur. comm*., 2024, II, 936 ss.

MUCCIARELLI F.M., *Trasferimento della sede sociale all'estero e* lex societatis*: l'ordine dopo il caos*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1149 ss.

MUCCIARELLI F.M., *Trasformazioni internazionali di società dopo la sentenza* Polbud: *è davvero l'ultima parola?*, nota a CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, in *Società*, 2017, 1321 ss.

MURINO F., *Circolazione della quota, legittimazioni e autonomia privata nella s.r.l.*, Milano, Giuffrè, 2017, 2 ss.

MURINO F., *Dalla firma elettronica agli* smart contract*,* in AA. VV. *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, a cura di T. Casadei, S. Pietropaoli, Milano, Wolters Kluwer, 2021, 71 ss.

MURINO F., *Forme di impiego della società semplice in una prospettiva di diritto comparato*, in AA. VV., *Società di persone. Problemi, prospettive attuali e tracce di una possibile riforma*, a cura di A. Bartalena, G. Fauceglia, Pisa, Pacini, 2025, 27 ss. e in *Rivista ODC*, 2025, 151 ss.

MURINO F.*, Il conflitto tra il creditore pignorante e il terzo acquirente di quota di s.r.l*., nota a Cass., 18 agosto 2017, n. 20170, in *Giur. comm*., 2018, II, 214

MURINO F., *Sub* art. 2463-*bis*, in *Impresa e società. I Commentari di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Fauceglia, Pisa, Pacini, 2018, 809 ss.

NASTRI M., *Atto notarile informatico. Cosa cambia?,* Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato dall'omonimo titolo, Torino, 16 giugno 2017

NASTRI M., *Copie autentiche e documento informatico*, Studio CNN n. 3-2006/IG, Approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica il 20 novembre 2006

NASTRI M., *Funzione notarile e documentazione digitale: il sistema dei controlli e delle garanzie*, in AA. VV., *La circolazione della ricchezza nell'era digitale*, a cura di V.V. Cuocci, F.P. Lops, C. Motti, Pisa, Pacini, 2021, 145 ss.

NASTRI M., *Identità personale, identità digitale e identificazione elettronica alla luce del decreto semplificazioni,* in *Notariato*, 2020, 608 ss.

NASTRI M., *Il dito, la luna e l'eterogenesi dei fini: riflessioni sul ruolo del notaio nell'antiriciclaggio*, in *Notariato*, 2023, 611 ss.

NASTRI M., *Il futuro comincia dal passato,* in *Notariato,* 2015, 495 ss.

NASTRI M., *Le opportunità dell'atto pubblico informatico,* in *Notariato*, 2010, 566 ss.

NASTRI M., *Notartel – Le funzioni di servizio all'esercizio della professione notarile*, in AA. VV., *Libro bianco sul rapporto cliente-notaio e sulla gestione dello studio notarile*. Atti dei convegni tenutisi a Firenze il 29 giugno e il 19 ottobre 2018, Milano, Giuffrè, 2019, 215 ss.

NASTRI M., *Nuove tecnologie: l'ultima domanda*, in *Notariato*, 2018, 485

NASTRI M., *Pubblicità commerciale e società a responsabilità limitata,* in *La "nuova" società a responsabilità limitata*, a cura di M. Miola, Napoli, Jovene, 2005, 271

NEGRI G., *Diritto societario, rafforzato il digitale per costituire Srl,* in *Il Sole 24 Ore*, *Norme&Tributi Plus Fisco*, 5 agosto 2021

NEGRI DELLA TORRE A., *Distributed ledger technologies e dematerializzazione degli strumenti finanziari*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 147 ss.

NICITA A., DAIDONE C., *L'atto pubblico informatico quale "forma" per garantire la certezza e la liceità delle operazioni giuridiche attraverso il ministero del notaio. Un'analisi economica*, in AA. VV., *L'atto pubblico notarile come strumento di tutela nella società dell'informazione*, a cura di P. Sirena, Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, n. I/2013, in https://elibrary.fondazionenotariato.it/indice.asp?pub=43&mn=

NICOTRA A., *L'oggetto sociale nelle* start-up *innovative,* in *Banca Borsa tit. cred.*, 2020, I, 249 ss.

NIGRO G., *Digitalizzazione nel diritto societario: in vigore le nuove norme europee*, in *Quotidiano Giuridico*, 4 febbraio 2025

NOACK M., *Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (*MoPeG*). Ausgewählte Aspekte im rechtsgebietsübergreifenden Überblick*, in BB, 2021, 643 ss.

NOACK U., *Künstliche Intelligenz und die Unternehmensleitung*, in *Festschrift für Christine Windbichler zum 70. Geburstag am 8. Dezember 2020*, a cura di G. Bachmann, S. Grundmann, A. Mengel, K. Krolop, Berlin, de Gruyter, 2020, 947 ss.

NOACK U., *Künstliche Intelligenz und die Unternehmensleitung*, in NZG, 2021, 305 s.

NOACK U., *„Mittels Videokommunikation" – virtuelle Gesellschafterversammlungen bei der GmbH*, in *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag, München*, Beck, 2024, 475 ss.

NOACK M., *Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft des Gesellschaftsrechts. Nach dem DiRUG folgt das DiREG zur Einführung von Online-Verfahren*, in MDR, 2022, 1505 ss.

Notare geben Rechtssicherheit, in *Salzburger Nachrichten*, 24 novembre 2023, 9

NOTARI M., *Analisi de iure condendo delle varianti organizzative delle s.r.l. (*start up *innovative, PMI innovative e PMI): problemi aperti e prospettive evolutive*, in *Oss. dir. civ. comm*., 2019, 241 ss.

NOTARI M., *Assemblea: nuove tecnologie e collegialità*, in AA. VV., *La s.p.a. nell'epoca della sostenibilità*. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 10-11 novembre 2023, a cura di P. Marchetti, S. P. Rossi, G. Strampelli, F. Urbani, M. Ventoruzzo, Tomo I, Milano, Giuffrè, 2024, 215 ss.

NOTARI M., *Contenuto ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del notaio*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 31 ss.

NOTARI M., *La riforma dell'omologazione degli atti societari,* in *Riv. soc.*, 2001, 993 ss.

NOTARI M., *L'omologazione degli atti societari: luci e ombre*, in *Notariato*, 2025, 5 ss.

NUZZO G., *Impresa e società nell'era digitale (appunti)*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2022, 417 ss.

OLIVIERO F., *Limiti delle nuove responsabilità notarili nella verifica di legittimità degli atti societari*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 191 ss.

OMLOR S., SEDLMEIR J., URBACH N., *Identifizierungsniveaus bei notariellen (Online-)Verfahren: rechtlicher Rahmen*, in ZIP, 2024, 1693 ss.

ONZA M., *La digitalizzazione degli strumenti finanziari: occasioni di riflessione sul d.l. n. 25/2023*, in *Dir. banca e merc. fin*., 2024, 233

ONZA M., *Società di persone e nuove tecnologie*, in AA. VV., *Società di persone e competitività degli ordinamenti*, a cura di C. Angelici, G. Ferri jr, G. Guizzi, P. Spada, Milano, Giuffrè, 2025, 141 ss.

PAAL B.P., *Die Digitalisierte GmbH,* in ZGR*,* 2017, 590 ss.

PACE V., *Volontaria giurisdizione e ruolo del notaio*, in *Infonews Notartel*, n. 2, luglio 2023

PACIELLO A., *La conformità a legge degli atti societari: dal controllo giudiziario alla certificazione notarile*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 241 ss.

PADOA SCHIOPPA A., *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, in AA. VV., Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 151 ss.

PADOA SCHIOPPA A., *Omologazione delle SpA nell'Italia post-unitaria: il ruolo del notaio*, Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato: La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato, Genova, 16 Maggio 2014

PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, 65 ss.

PALAZZO M., *Il notaio nella stagione dei documenti digitali*, in *Vita not.*, 2017, 6

PALAZZO M., *Il ruolo del notaio nel tempo della postverità*, Atti del convegno della Fondazione Italiana del Notariato: Atto notarile informatico: cosa cambia?, Torino, 16 giugno 2017

PALAZZO M., *Informatica e diritto. Un dialogo necessario*, in *Notariato*, 2019, 497 ss.

PALAZZO M., *La funzione del notaio al tempo di internet*, Milano, Giuffrè, 2017, 3 ss.

PALAZZO M., *L'atto notarile algoritmico. Le sfide per il notariato e gli strumenti per affrontarle*, in *Vita not*., 2024, 995 ss.

PALAZZO M., *Potere della tecnica e funzione del diritto*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2024, n. 1, 115 ss.

PALAZZO M., *Ruolo e funzione del notaio nell'esperienza giuridica pos-moderna*, in AA. VV., *Percorsi notarili nel 'giuridico pos-moderno' della post verità*, a cura di M. Palazzo, Milano, Giuffrè, 2024, 135 ss.

PALUDET E., *Atto notarile informatico*, in AA. VV., *La trasformazione digitale dell'attività notarile*, a cura di R.M. Morone, Milano, Giuffrè, 2022, 67 ss.

PAPEN M.-C., MAGALHAES K.M., TENBROCK S., MÄRKEL C., *Digitalisierungsanwendungen und Identifikation von Digitalisierungstrends im Mittelstand*, in *WIK Diskussionsbeitrag*, 2022, n. 495, 3 ss.

PARLEANI G., *Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou « transformations transfrontalières »*, in *Rev. sociétés*, 2019, 9 ss.

PASSARETTA M., *Prime (brevi) riflessioni a margine del decreto FinTech*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, III, 147 ss.

PASSARETTA M., *Pubblicata la Direttiva UE 2019/1151: verso un diritto societario unico e "digitale"?*, in *Quotidiano Giuridico*, 17 luglio 2019

PAVONE LA ROSA A., *Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità*, Milano, Giuffrè, 1954, 596 ss.

PAVONE LA ROSA A., *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, I, 4, Torino, Giappichelli, 2001, 46 ss.

PEPE S., *Novità in tema di competenza "giurisdizionale" notarile*, in *Riv. not*., 2023, 753 ss.

PERCOCO G., *Nuove prospettive per la costituzione delle* start-up *innovative a seguito dell'attuazione della direttiva 2019/1151/UE*, nota a Cons. st., 29 marzo 2021, n. 2643, in Riv. dir. soc., 2022, 204 ss.

PERRECA F., *La circolazione* inter vivos *della quota di s.r.l. tra efficacia* inter partes *ed* erga societatem, nota a Trib. Roma, 9 gennaio 2018, in *Banca Borsa tit. cred*., 2020, 814 ss.

PETA M.*, La "scissione mediante scorporo": profili civilistici e fiscali, abuso di diritto e approccio aziendalistico*, in *Notariato*, 2023, 683 ss.

PIANA D., *Dalle norme europee in materia di società digitale alle prassi di tutela della persona e ritorno. La funzione notarile come fonte di diritto e di conoscenza pratica*, in *Bibl. Fond. it. not*., 2024, n. 1, 87 ss.

PIANA D., *Despina, Zaira, Zenobia. Essere notaio, svolgere la professione notarile fra le 'città invisibili' dell'intelligenza artificiale*, in *Vita not*., 2024, 977 ss.

PICARELLI P.P., *Verso la costituzione* online *di società di capitali: un passo indietro, un passo avanti*, in *Rivista ODC*, 2021, 1371 ss.

PICCHIONE A., *Costituzione di* start up *innovative: la prevalenza dell'atto pubblico notarile sulla scrittura privata digitale*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Riv. not*., 2021, 582 ss.

PICCOLI P., FlaminiaCloud*: un nuovo strumento per i notai? Ma le domande rimangono senza risposta*, in *Federnotizie*, 26 ottobre 2024

PICCOLI P., *Il notariato: efficiente e conveniente* outsourcing *di pubbliche funzioni*, in *Merc. conc. reg*., 2008, 167 ss.

PIRANI P.P., *Verso la s.r.l. aperta: ultimo atto?*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1081 ss.

POFAHL M., MANN M., *DiRUG – Digitalisierung des Gesellschaftsrechts mit Luft nach oben?!*, in NZG, 2022, 241 ss.

POLI T.N., *Strumenti finanziari digitali e registri per la circolazione digitale*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, I, 261 ss.

POLICARO G.A., *Dalle s.r.l. emittenti sui portali* online *di* equity crowdfunding *alle s.r.l. aperte. «Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile»*, in *Nuovo dir. soc*., 2020, 715 ss.

POLICARO G.A., *Lo sviluppo in Italia dell'*equity crowdfunding*: un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti*, Atti del X Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del diritto commerciale": L'evoluzione tecnologica e il diritto commerciale, Roma, 22-23 febbraio 2019

POLITELLI G., *Le assemblee societarie ai tempi del Coronavirus: indicazioni operative,* in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 121 ss.

POLITELLI G., *Registrazione delle assemblee societarie a distanza nel rispetto della privacy*, in AA. VV., *La legislazione emergenziale di interesse notarile*, diretto da G. Laurini, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 117 ss.

POMELLI A., *L'armonizzazione europea del diritto delle società di capitali: i profili organizzativi, in AA. VV., Diritto societario europeo e internazionale*, diretto da M. Benedettelli, M. Lamandini, Milanofiori Assago, Wolters Kluwer, 2017, 219 ss.

POMMIER C., CAZALET A., MAMELLI V., *Numérique, prise de décision et gouvernance des sociétés*, in JCP N, 2021, n. 36, 51 ss.

PREITE F., *Acquisto di proprie partecipazioni da parte di s.r.l. innovative e delle P.M.I. in forma di S.r.l.*, in *Nuovo dir. soc*., 2022, 351 ss.

PRESTI G., RESCIGNO M., *La s.r.l. ovvero la forma dell'acqua*, in AA. VV., *I cinquant'anni di Giur. comm. e il diritto commerciale. In ricordo di Gastone Cottino*, Milano, Giuffrè, 2025, 141 ss.

PRÉVOST BOYARD S., *Droit des sociétés et droit du numérique, de 1984 à 2024 quand George Orwell rencontre Pierre de Coubertin*, in *Mélanges e l'honneur de Isabelle Urbain-Parleani*, Paris, Dalloz, 2023, 495 ss.

PUCCI E., *Brevi riflessioni in tema di omologazione degli atti societari,* nota a Trib. Trento, 11 gennaio 2001, in *Giur. merito*, 2002, 378 ss.

PULITINI F., LAURICELLA G., *Un contributo all'analisi del se, del come, e del perché del notariato in Italia*, in *Merc. conc. reg*., 2008, 149 ss.

PUPO C.E., Start up*, PMI, innovazione*, in *Giur. comm*., 2024, I, 1364 ss.

QUARTA A., SMORTO G., *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, Mondadori, 2020, 105 ss.

RAGUSA MAGGIORE G., *Il registro delle imprese*, in *Commentario del codice civile*, a cura di P. Schlesinger, 2° ed., Milano, 1996, 89 ss.

RAITI N., *Il notaio: da pubblico ufficiale a consulente d'impresa*, in *Analisi giur. eco*., 2005, 193 ss.

RAMPOLLA S., *I poteri di controllo del Conservatore del Registro delle Imprese*, in *Notariato*, 2001, 542

RANUCCI R., *Registro delle imprese e potere di controllo del Conservatore*, nota a Trib. Napoli, Giudice del Registro delle Imprese, 6 giugno 2018, in *Notariato*, 2018, 559 ss.

RAUSCHENBACH E., *Beurkundungs- und Berufsrecht. Aktuelle Entwicklungen*, in *Notar*, 2024, 153 ss.

RAZZANTE R., *Notai, regole antiriciclaggio e ausili informatici,* in *Notariato,* 2021, 63 ss.

Redazione Federnotizie, *Antiriciclaggio, una missione comune: l'Europa e il nuovo* AML Package, in *Federnotizie*, 22 gennaio 2025

Redazione Federnotizie, *La nuova direttiva spagnola sull'atto a distanza e la digitalizzazione delle imprese*, in *Federnotizie*, 15 novembre 2023

Redazione Federnotizie, *L'evoluzione del diritto societario in due recenti iniziative dell'Unione Europea,* a cura di C. Malberti, in *Federnotizie*, 6 maggio 2019

Redazione Notartel, *Legislazioni a confronto e digitalizzazione nel nuovo incontro con il notariato romeno*, in *Infonews Notartel*, n. 1, marzo 2025

Redazione PMI.it, Start-up *innovative: nuova piattaforma per la costituzione online dal notaio*, 13 aprile 2021, in *https://www.pmi.it*

RESTUCCIA D., *Il notaio nel terzo millennio.* Bitcoin*,* The Dao, *Monero e il sistema* blockchain, in *Federnotizie*, 21 settembre 2016, 1 ss.

REVIGLIONO P., *Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1443 ss.

REVIGLIONO P., *Sottoscrizione e trasferimento della quota di s.r.l. tra dematerializzazione e tokenizzazione*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, 1 ss.

REVIGLIONO P., *Sottoscrizione e trasferimento delle partecipazioni sociali nelle P.M.I. costituite in forma di s.r.l.*, in *Riv. dir. soc*., 2019, 629 ss.

REYGROBELLET A., *Informations légales et droit des sociétés : où en est-on exactement ?*, in *Rev. sociétés*, 2023, 407 ss.

RICCA M., *I notai, Don Chisciotte e la sincronica inattualità degli altri il notariato latino come medium intergenerazionale e interculturale*, in *Sociologia dir*., 2014, 7 ss.

RINALDI E., *Notariato e innovazione: dati, intelligenza artificiale, comunicazione e ascolto dei notai*, in *Federnotizie*, 8 novembre 2024

RINALDO C., *La multiformità della s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2020, 1513 ss.

RINALDO C., *Le società di persone e la trasformazione transfrontaliera*, in *Banca Borsa tit. cred*., 2025, I, 184 ss.

RINALDO C., *Le trasformazioni transfrontaliere*, in *Nuove leggi civ. comm*., 2023, 1399 ss.

RIZZO MARULLO F., *Il FinCEN elimina i requisiti di segnalazione del Titolare Effettivo negli Stati Uniti*, in *Federnotizie*, 11 aprile 2025

RORDORF R., *Il giudice del registro delle imprese*, in *Riv. soc*., 1996, II, 1250 s.

RORDORF R., *L'omologazione degli atti societari: abolizione o riforma?,* in *Società*, 2000, 917 ss.

ROSSI S., *Voto per corrispondenza e informazione dei soci nelle società cooperative,* nota a Trib. Trieste 21 marzo 1994, in *Giur. comm*., 1995, II, 883 ss.

ROVEDA A., *Ancora sull'atto senza parti*, in *Federnotizie*, 15 luglio 2022

ROVEDA A., *Srl* online: *arrivo o partenza?*, in *Federnotizie*, 4 febbraio 2022

RUBINO M., VITOLLA F., RAIMO N., GARZONI A., *Cultura nazionale e livello di digitalizzazione delle imprese europee: evidenze empiriche*, Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA, Torino, 12 e 13 settembre 2019

RUOTOLO A., *La responsabilità notarile nel controllo sull'iscrivibilità delle delibere di Srl*, in *Bibl. Fond. ita. not*., 2020, n. 1, 85 ss.

SACCO GINEVRI A., *Intelligenza artificiale e* corporate governance, in *Riv. dir. impr*., 2022, 259 ss.

SALAFIA V., *Bilancio finale di liquidazione e cancellazione della società dal registro imprese*, nota a Trib. Milano, 12 marzo 2012, in *Società*, 2012, 625 ss.

SALAFIA V., *Il procedimento di iscrizione e deposito nel registro delle imprese*, in *Società*, 1996, 627

SALAFIA V., *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Società*, 2009, 437 ss.

SALAFIA V., *L'invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugnazioni*, in *Società*, 2001, 10.

SALAFIA V., *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese*, nota a Trib. Milano, 21 aprile 1997, in *Società*, 1997, 697 ss.

SALAFIA V., *Quale futuro per il controllo degli atti societari?,* in *Società*, 2000, 1037 ss.

SALEMINK T., WOLTERS P., DE WULF H., *Cybersecurity and Online Formation of Companies in the Netherlands, Belgium and Germany*, in ECFR, 2024, 67 ss.

SALTARELLI S., *I notai e il mercato*, in *Notariato*, 2023, 155 ss.

SALVATO L., *Dalla omologazione giudiziaria alla "omologazione" notarile: profili problematici della nuova disciplina del controllo di legalità degli atti societari*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 101 ss.

SANFILIPPO P.M., *Clausola di "designazione" di amministratori di società cooperativa da parte di "diverse categorie di soci" e poteri del giudice del registro*, nota a Trib. Catania 26 novembre 2001, in *Giur. comm*., 2002, II, 466

SANTARCANGELO G., *L'autorizzazione notarile nella nuova normativa della volontaria giurisdizione*, in *Notariato*, 2022, 592 ss.

SCALERA A., *Separazione e divorzio: le SS. UU. dettano le condizioni per la validità dei trasferimenti immobiliari,* nota a Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21761, in *Quotidiano Giuridico*, 25 agosto 2021

SCALERA M.S., *Tokenizzazione di partecipazioni di società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2025

SCANO A.D., *Consecuzione delle procedure, revocatoria incidentale e momento costitutivo del pegno di quote sociali*, nota a Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in *Giur. comm*., 2020, II, 1089 ss.

SCANO A.D., *La « parola » e il « silenzio »: contributo allo studio delle lacune nella disciplina delle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc*., 2021, 1122 ss.

SCHÄUBLE D., *Online-Beglaubigung durch ausländische Notare - ein Fallbeispiel aus der Praxis; zugleich Überlegung zum Amtsbereichsprinzip als Substitutionsvoraussetzung*, in BW NotZ, 2024, 70 ss.

SCHETTINI D., *Il regime di responsabilità del tenutario del registro nella circolazione degli strumenti finanziari digitali*, in *Dir. comm. digitale*, 2024, I, 189 ss.

SCHIUMA L., *Le assemblee societarie telematiche*, in *Riv. not*., 2023, 281 ss.

SCHLUMBERGER E., *Les contrôles de légalité dans les opérations transfrontalières*, in *Bull. jol. soc*., 2023, n. 9, 66 ss.

SCHMIDT J., *Die Digitalisierungsrichtlinie II. Upgrade für die Handels- und Gesellschaftsregister in der EU*, in NZG, 2024, 563 ss.

SCHMIDT J., *Die grenzüberschreitende Spaltung von Kapitalgesellschaften zur Aufnahme – oder: Geht es auch ohne Richtlinie?*, in *Notare als Mentoren im Gesellschaftsrecht. Festschrift für Heribert Heckschen zum 65. Geburtstag*, München, Beck, 2024, 621 ss.

SCHMIDT J., *DiRUG. Auf dem Weg in ein digitale(re)s Gesellschafts- und Registerrecht,* in NZG*,* 2021, 849 ss.

SCHMIDT J., *Gesellschaftsrecht: Company Law Package – DiRUG – RegE zur Umsetzung der DigiRL,* in NZG, 2021, 307

SCHMIDT J., *Gesellschaftsrecht: Kommissionsvorschlag zur weiteren Digitalisierung im Gesellschaftsrecht*, in EuZW, 2023, 397 ss.

SCHMIDT J., *The Digitalisation Directive II – a Major Expansion and Upgrade of EU Business Registers –*, in ECFR, 2024, 563 ss.

SCHNEIDER G., *IA, rischi d'impresa e le (mancate) risposte del diritto: ...DORA per tutti?*, in AA. VV., *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, a cura di N. Abriani, R. Costi, Milano, Giuffrè, 2023, 113 ss.

SCHÖN W., *EU-Publizität für Personenhandelsgesellschaften – ein erster Schritt*, in ZHR, 2025, 1 ss.

SCHÖN W., *Missbrauchskontrolle im Europäischen Umwandlungsrecht*, in *Festschrift für Gerd Krieger zum 70. Geburtstag*, a cura di M. Hoffmann-Becking, P. Hommelhoff, München, Beck, 2020, 879 ss.

SCHÜTZ H., *Beschlussnachweis in der „Digitalisierungsfalle"?*, in *MittBayNot*, 2022, 424 ss.

SCHWAB T., *Warum sich die Anpassung des Gesellschaftsvertrages lohnt*, in *Report Plus*, 2023/9, 9

SCIUTO M., *Forma pubblica, controllo di legalità e condizioni di iscrivibilità nella costituzione delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1212 ss.

SEIBT C.H., DANWERTH C., *Referentenentwurf des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen: Eine kritische Analyse*, in AG, 2022, 177 ss.

SERPI G., *Atti societari e controllo notarile di legittimità: alcune osservazioni*, in *Riv. not*., 2002, 679 ss.

SERRA M., *A proposito di fusione tra enti creditizi non omogenei e di controllo dell'autorità giudiziaria sulla relativa delibera*, nota a Trib. Melfi, 7 maggio 1992, in *Giur. comm*., 1994, II, 628 ss.

SETTANNI G., Smart contracts: *una realtà rivoluzionaria o un (altro) semplice modo per facilitare gli scambi commerciali?*, in *Riv. dir. priv*., 2024, 513 ss.

SILVA M., *L'art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile*, Studio CNN n. 198-2018/I, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 13 settembre 2018

SINISI L., *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, Atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato: La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato, Genova, 16 Maggio 2014

SINISI L., Judicis Oculus. *Il notaio di tribunale nella dottrina nella prassi di diritto comune*, in Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici organizzato dal Consiglio Notarile di Genova sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, 215 ss.

SIRONI E.M., *Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli ETS*, Studio CNN n. 10-2022/CTS, approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022

SMIRNE P.-M., *Conservatore del Registro delle Imprese e asserita falsità dell'atto da iscrivere*, nota a Trib. Milano, 19 settembre 2023, in *Giur. it*., 2024, 1606 ss.

SMIRNE P.-M., *Le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione prima e dopo il Covid*, in *Rivista ODC*, 2022, 601 ss.

SORCI E., *Costituzione di s.r.l.* start-up *innovative in forma telematica, controllo di legalità e poteri del conservatore del Registro delle Imprese*, nota a Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giustiziacivile.com*, 30 luglio 2021

SPADA P., *Dalla società civile alla società semplice di mero godimento*, approvato dal CNN il 31 marzo 2016, in *https://www.notariato.it/wp-content/uploads/69-2016-I.pdf*

SPADA P., *La "legge Mancino" e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzione di polizia,* in *Riv. dir. comm.,* 1994, I, 285

SPERANZIN M., *La* FlexCo *e la riforma delle s.r.l. «in permanenza»*, in *Riv. soc*., 2024, 318 ss.

SPERANZIN M., *Le società di persone nella direttiva (UE) 2025/25*, in *Rivista ODC*, 2025, 436 ss.

SPERANZIN M., *S.r.l. piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive di diritto di voto)*, in *Riv. soc.*, 2018, 335 ss.

SPINDLER G., *Gesellschaftsrecht und Digitalisierung,* in ZGR, 2018, 18 ss.

SPOLAORE P., *La partecipazione in s.r.l. tra* crowdfunding *e dematerializzazione*, in *Rivista ODC*, 2024, 175 ss.

SPOLIDORO M.S., *Le assemblee delle s.p.a. durante e dopo la pandemia*, in *Contr. impr*., 2022, 792 ss.

SPONZILLI A., *Le linee generali della riforma nel quadro del PNRR*, in AA. VV., *La Riforma del Processo Civile. Commento alla L. 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. Di Marco, Torino, Giappichelli, 2022, 1 ss.

STABILE E., *La libertà di stabilimento e la trasformazione transfrontaliera: la sentenza* Polbud, nota a CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, in *Riv. dir. soc*., 2019, 747 ss.

STANZIONE D., *L'assemblea virtuale nelle società di capitali: tra norme emergenziali, disciplina codicistica e margini dell'autonomia privata*, in *Rivista ODC*, 2021, 971 ss.

STELLA RICHTER JR M., *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in *Riv. not.*, 2001, 279 ss.

STELLA RICHTER JR M., *I costi dei risparmi. Sulla sorte delle società a responsabilità limitata* start-up *innovative costituite con scrittura privata*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 625 ss.

STELLA RICHTER JR M., *Il controllo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai*, Studio CNN n. 5823/1, in *Studi e materiali CNN*, 2006, 295 ss.

STELLA RICHTER JR M., *La società a responsabilità limitata dalle codificazioni dell'Ottocento al codice della crisi d'impresa,* in *Riv. soc.*, 2019, 645 ss.

STELMASZCZYK P., *CNUE-Präsidentschaft 2023*, in *Notar*, 2023, 313

STELMASZCZYK P., *CNUE-Präsidentschaft 2023 - Rückblick und Ausblick*, in *Notar*, 2024, 101

STELMASZCZYK P., KIENZLE P., *GmbH digital – Online Gründung und Online-Verfahren für Registeranmeldungen nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum DiRUG,* in ZIP*,* 2021, 765 ss.

STELMASZCZYK P., WOSGIEN M., *Aktuelle Gesetzgebung in Europa - Ein Überblick aus notarieller Perspektive*, in *Notar*, 2024, 132 ss.

STELMASZCZYK P., WOSGIEN M., *Die Digitalisierungsrichtlinie 2.0*, in EuZW, 2023, 550 ss.

STIVALI M.C., *Così lontano, così vicino*, in *Vita not*., 2020, 109 s.

STÖGER K., *Registertransparenz in bewegten Zeiten*, in NZ, 2024, 1 s.

TANTINI G., *Riduzione a zero del capitale, reintegrazione e sottoscrizione immediata dell'intero aumento in assenza di un socio (ovvero, partita a carte…col morto,* nota a Trib. Milano, 7 luglio 1980 e ad App. Milano, 29 luglio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 846 ss.

TASSIUS I., *Neue Vorschriften zur Gründung und Registrierung von Personenhandelsgesellschaften?*, in ZPG, 2023, 361 ss.

TEICHMANN C., *Digitale Gründung von Kapitalgesellschaften nach dem EU-Company Law Package*, in ZIP, 2018, 2451

TEICHMANN C., WICKE H., *Zukunftsmodell „Hybride Hauptversammlung"*, in ZGR, 2021, 173 ss.

Tendersinfo, *Germany : Measures to modernize the capital market and to facilitate access to capital markets for companies, in particular start-ups, growth companies and SMEs*, 6 luglio 2022

THIEL S., NAZARI-KHANACHAYI A., *Digitalisierung aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive. Chancen und Herausforderungen des Einsatzes softwarebasierter Tools*, in RDi, 2021, 134 ss.

TODESCHINI PREMUDA A., *Le autorizzazioni riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria*, Studio CNN n.6 9-2024/PC, approvato dal Gruppo di lavoro sulla "Riforma della Volontaria Giurisdizione" il 24 gennaio 2025

TORRE R., *Atti costitutivi e modificativi di società di capitali ricevuti da notaio e richiesta di iscrizione presso il registro delle imprese: funzione, natura, oggetto del controllo di iscrivibilità e soggetti legittimati in materia*, in *Riv. not.*, 2006, 343 ss.

TRIMARCHI R., *Contrastare* l'hate-speech: *l'anonimato digitale e l'importanza delle piattaforme digitali per il professionista,* in *Notariato*, 2021, 261 ss.

TRINCHESE G., *Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla Legge Capitali*, Documento di ricerca CNDCEC e FNC, 30 settembre 2024, 2 ss.

TUBARO L., Framework *giuridico della* Blockchain: *uno sguardo all'ordinamento francese*, in *Nuovo dir. soc*., 2021, 1211 ss.

VAMPARYS X., *Blockchain et droit des sociétés. Quelques réflexions d'un praticien*, in JCP E, 2018, n. 17, 1200 ss.

VAMPARYS X., *La blockchain : un outil au service des droits des actionnaires ?,* in *Bull. jol. soc.*, 2018, n. 6, 315 ss.

VAN VUGHT K.A.M., *Access Denied. Technical Problems in the Virtual Shareholder Meeting from a Dutch, German and Swiss Perspective*, in ECFR, 2025, 165 ss.

VANZELLI G., *I poteri di controllo dell'Ufficio del Registro delle Imprese*, in AA. VV., *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, a cura di C. Ibba, I. Demuro, Torino, Giappichelli, 2017, 105 ss.

VIGGIANI R., *L'atto costitutivo*, in AA. VV., *La società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba, G. Marasà, Milano, Giuffrè, 2020, 234 ss.

VIGGIANI R., *Le riunioni con mezzi di telecomunicazione nelle società di capitali chiuse: disciplina legale e autonomia statutaria*, in *IlSocietario.it*, 7 settembre 2020

VIGO R., *Note in tema di pubblicità delle società di persone presso il registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 1997, 973 ss.

VIGORITO B., *Le nuove competenze del notaio in materia di volontaria giurisdizione: prime riflessioni sulla responsabilità del notaio in relazione al rilascio dell'autorizzazione di volontaria giurisdizione (art. 21, d.lgs. n. 149/2022)*, in *Vita not*., 2024, 495 ss.

VISCUSI A., *Le modificazioni statutarie tra adeguamento preventivo e successiva certificazione di legalità*, in AA. VV., *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, Giuffrè, 2001, 211 ss.

VOCATURO S., *Rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese ed eventuale obbligo di motivazione del Notaio verbalizzante*, nota a Trib. Palermo, 8 maggio 2001, in *Riv. not*., 2002, 206 ss.

VON BRESSENSDORF T., *Medienbruch adé - Mehr Effizienz in der vorsorgenden Rechtspflege*, in NotBZ, 2023, 370 ss.

WALCH A., *Notarielle Online-Verfahren in Deutschland – Hintergründe, Besonderheiten und Praxisfragen*, in *MittBayNot*, 2024, 427 ss.

WEITNAUER W., D*as Beurkundungserfordernis für Geschäftsanteilsübertragungen im Zeitalter der Digitalisierung*, in GWR, 2024, 69 ss.

WISLING H.-U., *Virtuelle oder Präsenz-Hauptversammlung: wesentliche Vor- und Nachteile*, in AA. VV., *Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2022*, a cura di M. Born, L. Holler, J. Lübke, A. Sanders, G.H. Wächter, H.-U. Wilsing, Köln, Otto Schmidt, 2023, 29 ss.

WOBST F., *Die Entstehung der Gesellschaft*, in AA. VV., *Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Bd. 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, a cura di H. Wicke, G. Bachmann, München, Beck, 2023, 55 ss., §§ 27 ss.

WUNDERLICH S.M., *Die Digitalisierung der Hauptversammlung*, Freiburg, Nomos, 2022, 60 ss.

ZAGRA G., *Iscrizione di domanda giudiziale di accertamento della proprietà di partecipazioni di s.r.l.*, nota a Trib. Verona, 1° aprile 2012, in *Società*, 2013, 27 ss.

ZANARDO A., *Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese: presupposti e ruolo del conservatore*, nota a Trib. Catania, 9 aprile 2009, in *Società*, 2010, 92 ss.

ZANARDO A., *Costituzione* online *di società: uno strumento per il rafforzamento della libertà d'impresa?*, in *Rivista ODC*, 2021, 1333 ss.

ZANARDO A., *Costituzione* online *di società: uno strumento concreto di rafforzamento della libertà di iniziativa economica?*, Atti del XII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale": La libertà d'impresa, Roma, 17-18 settembre 2021

ZANARDO A., *Costituzione* online *e costituzione standardizzata di società di capitali*, Torino, Giappichelli, 2022, 150 ss.

ZANARDO A., *La rinnovata disciplina del controllo preventivo sugli atti costitutivi e sugli statuti alla luce della direttiva (UE) 2025/25*, in *Rivista ODC*, 2025, 449 ss.

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, I, Artt. 2462-2474, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, Giuffrè, 2010, 620-621

ZANARONE G., *Le società a responsabilità limitata. A vent'anni dalla riforma del diritto societario*, Milano, Giuffrè, 2023, 34 ss.

ZANELLI P., *Della funzione notarile, dell'autonomia delle parti, della nullità inequivoca e dell'inesistenza delle condizioni previste dalla legge di riforma*, in *Contr. impr.*, 2003, 607 ss.

ZANELLI P., *Il diritto societario fra controlli e autonomia: un gigante dai piedi d'argilla?*, in *Contr. impr.*, 2004, 780 ss.

ZANELLI P., *Il notaio tra forme e formule*, Bari, Cacucci, 2021, 15 ss.

ZANELLI P., *Le trattative a distanza nell'emergenza sanitaria,* in *Notariato*, 2021, 52 ss.

ZANELLI P., *Note minime su funzioni giurisdizionali e notarili*, in *Contr. impr*., 2017, 31 ss.

ZETZSCHE D.A., ANKER-SØRENSEN L., CONSIGLIO R., YEBOAH-SMITH M., *Enhancing virtual governance: comparative lessons from COVID-19 company laws*, in *Journal of Corporate Law Studies*, 2022, 115 ss.

ZHAO J., *Artificial intelligence and corporate decisions: fantasy, reality or destiny*, in *Catholic University Law Review*, 2022, 663 ss.

Giurisprudenza

CGUE, 25 aprile 2024, n. C-276/22, in *Giur. comm*., 2024, II, 930 ss., con nota di F.M. MUCCIARELLI; in *Riv. not*., 2024, 841 ss., con nota di F. MAGLIULO

CGUE, 22 novembre 2022, n° C-37/20, in *Rev. sociétés*, 2023, 111 ss., con nota di J. LASSERRE CAPDEVILLE

CGUE, 25 ottobre 2017, causa C-106/16, in *Giur. comm*., 2018, II, 428 ss., con nota di A. BARTOLACELLI; in *Giur. comm*., 2018, II, 454 ss., con nota di N. DE LUCA, A. GENTILE, F. SCHIAVOTTIELLO; in *Società*, 2017, 1321 ss., con nota di F.M. MUCCIARELLI; in *Riv. dir. soc*., 2019, 747 ss., con nota di E. STABILE

CGUE, 12 luglio 2012, causa C-378/10, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0378

CGUE, 16 dicembre 2008, causa C-210/06, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62006CJ0210; in *Giur. comm*., 2009, II, 597 ss., con nota di P. MANZINI, F.M. MUCCIARELLI, *Rivoluzione cartesiana? La fine del 'vincolo necessario' tra società e legislazione nazionale*

CGUE, 30 settembre 2003, causa C- 167/01, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0167

CGUE, 5 novembre 2002, causa C-208/00, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0208&from=FR

CGUE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61997CJ0212

CGUE, 27 settembre 1988, causa C-81/87, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:61987CJ0081

BGH 15.6.2021-II ZB 25/17, in ZIP, 2021, 1488 ss.

LG Frankfurt, 23.2.2021- 3-05 0 64/20, in AG, 2021, R164 ss., con nota di T. KUTHE, W. ZIMMER

OLG Düsseldorf, 22.1.2020- I-3 Wx 52/19, in NZG, 2021, 36 ss.

Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21761, in *Quotidiano Giuridico*, 25 agosto 2021, con nota di A. SCALERA

Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in *Giur. comm*., 2022, II, 123 ss., con nota di S. CORSO; in *Nuovo dir. soc*., 2021, 647 ss., con nota di E. FREGONARA; in *Giur. comm.*, 2022, II, 132 ss., con nota di F. INNOCENTI; *ivi*, 1037 ss., con nota di L. GIANNATIEMPO; in *Società*, 2021, 1065 ss., con nota di G.P., MACAGNO; in *Riv. dir. soc*., 2022, 197 ss., con nota di G. PERCOCO; in *Riv. not*., 2021, 574 ss., con nota di A. PICCHIONE; in *Giustiziacivile.com*, 30 luglio 2021, con nota di E. SORCI

Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in *Giur. comm*., 2020, II, 1089 ss., con nota di A.D. SCANO

Cass., 2 luglio 2019, n. 17713, in *Nuova giur. civ. comm*., 2019, 1274 ss., con nota di A. CHIANALE

Cass., 18 agosto 2017, n. 20170, in *Giur. comm*., 2018, II, 212 ss., con nota di F. MURINO

Cass., 19 luglio 2016, n. 14766, in *Giur. it*., 2017, 1131 ss., con nota di S. LUONI, M. CAVANNA

Cass., 1° febbraio 2001, n. 1394, in *De Jure*

Cass., 4 novembre 1998 n. 11071, in *Riv. not*., 1999, II, 1014

Cass., 4 maggio 1998 n. 4441, in *Riv. not*., 1998, II, 717 ss.

Cass., 11 novembre 1997, n. 11128, in *Notariato*, 1998, 7 ss., con nota di E. BRIGANTI

App. Milano, 9 gennaio 2024, in *IUS Famiglie*, 26 febbraio 2024, con nota di R. MASONI

Trib. Milano, 19 settembre 2023, in *Giur. it.,* 2024, 1606 ss., con nota di P.-M. SMIRNE

Trib. Roma, 24 marzo 2023, in *Dir. comm. digitale*, 2024, II, con nota di S. ADDAMO

Trib. Milano, 29 luglio 2019, in *Società*, 2020, 316 ss., con nota di C.S. HAMEL

Trib. Roma, 5 aprile 2019, in *Giur. it*., 2020, 130, con nota di G.M. MICELI

App. Bologna, 24 ottobre 2018, in *Giur. it.*, 2019, 1123 ss., con nota di O. CAGNASSO

Trib. Catania, Sez. Spec. Impr., 23 giugno 2018, in *Vita not*., 2018, 1265 ss., con nota di S. MESSINA

Trib. Napoli, Giudice del Registro Imprese, 6 giugno 2018, in *Notariato*, 2018, 559 ss., con nota di R. RANUCCI

Trib. Bari, 28 maggio 2018, in *Giur. it*., 2018, 2697 ss., con nota di S. LUONI

Trib. Udine, 22 maggio 2018, in *Fallimento*, 2018, 1446 ss., con nota di G.P. MACAGNO

Trib. Milano, Giudice del Registro delle Imprese, 17 aprile 2018, in *Società*, 2018, 1398 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 14 marzo 2018, in *Giur. it*., 2018, 2697 ss., con nota di S. LUONI

Trib. Roma, Giudice del Registro delle Imprese, 12 gennaio 2018, in *Società*, 2018, 1395 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Roma, Giudice del Registro Imprese, 9 gennaio 2018, in *Giur. it*., 2018, 2697 ss., con nota di S. LUONI; in *Banca Borsa tit. cred*., 2020, 814 ss., con nota di F. PERRECA

TAR Lazio, 2 ottobre 2017, n. 10004

TAR Lazio, 2 ottobre 2017, n. 10006

Trib. Torino, 10 febbraio 2017, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2018, II, 58 ss., con nota di S. CORSO

Trib. Roma, 8 novembre 2016, in *Giur. it*., 2017, 695 ss., con nota di O. CAGNASSO

Trib. Milano, 29 febbraio 2016, in *Società*, 2016, 1088 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Reggio Emilia, 29 febbraio 2016, in *Società*, 2016, 1089 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Roma 15 aprile 2015, in www.ilcaso.it

Trib. Verona, 1° aprile 2012, in *Società*, 2013, 27 ss., con nota di G. ZAGRA

Trib. Milano, 12 marzo 2012, in *Società*, 2012, 625 ss., con nota di V. SALAFIA

Trib. Catania, 9 aprile 2009, in *Società*, 2010, 92, con nota di A. ZANARDO

Trib. Padova, 13 agosto 2004, in *Società*, 2005, 765 ss., con nota di E. CIVERRA

Trib. Bologna, 16 giugno 2003, in *Giur. it*., 2004, 1191 ss., con nota di N. MONTICELLI

Trib. Catania 26 novembre 2001, in *Giur. comm*., 2002, II, 466, con nota di P.M. SANFILIPPO

Trib. Perugia, 21 giugno 2001, in *Società*, 2002, 219 ss., con nota di V. FURFARO

Trib. Palermo, 8 maggio 2001, in *Riv. not*., 2002, 206 ss., con nota di S. VOCATURO

Trib. Trento, 11 gennaio 2001, in Giur. merito, 2002, 378 ss., con nota di E. PUCCI

Trib. Milano, 21 aprile 1997, in *Società*, 1997, 697 ss., con nota di V. SALAFIA

Trib. Sassari, 1° aprile 1997, in *Società*, 1997, 1080 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Sassari, 9 dicembre 1996, in *Società*, 1997, 580 ss., con nota di E.E. BONAVERA

Trib. Trieste 21 marzo 1994, in *Giur. comm*., 1995, II, 883 ss., con nota di S. ROSSI

Trib. Melfi, 7 maggio 1992, in *Giur. comm*., 1994, II, 628 ss., con nota di M. SERRA

Trib. Prato, 11 dicembre 1987, in *Società*, 1988, 401

Trib. Rimini, 2 febbraio 1984, in *Giur. comm*., 1985, II, 247 ss., con nota di M. IRRERA

Trib. Rimini, 11 novembre 1983, in *Giur. comm*., 1985, II, 247 ss., con nota di M. IRRERA

Trib. Catania, 30 marzo 1981, in *Giur. comm*., 1982, II, 707 ss., con nota di E. BOCCHINI

App. Milano, 29 luglio 1980, in *Giur. comm*., 1981, II, 847 ss., con nota di G. TANTINI

Trib. Milano, 7 luglio 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 846 ss., con nota di G. TANTINI

App. Milano, 24 settembre 1970, in *Foro pad*., 1970, I, 995